

Responsible Jewellery Council

Codice di procedura

Guida



IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL

Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un'organizzazione di normazione e certificazione senza scopo di lucro istituita nel 2005.

La nostra visione prevede l'istituzione di una filiera globale responsabile, capace di promuovere la fiducia nel settore mondiale della gioielleria e dell'orologeria.

Informazioni sulla presente guida

Il Codice di Procedura (COP) di RJC definisce le prassi responsabili sul piano etico, sociale, ambientale e della tutela dei diritti umani che devono essere rispettate da tutti i membri RJC certificati. La presente guida offre informazioni e consigli di carattere generale sulle modalità di applicazione del COP e non sostituisce la consulenza giuridica.

Si tratta di un "documento vivente"; pertanto, RJC si riserva il diritto di sottoporlo a revisione in base all'esperienza acquisita e a prassi corrette che dovessero via via affermarsi. La lingua ufficiale del COP è l'inglese; tuttavia, sul sito web sono disponibili versioni del documento tradotte in altre lingue. La versione inglese presente nel sito Internet di RJC annulla e sostituisce ogni altra versione; si veda www.responsiblejewellery.com.

Esclusione di responsabilità

È esclusa ogni e qualsivoglia garanzia, attestazione o avallo riguardo alla precisione o alla completezza della presente guida e di altri documenti o fonti di informazione citati a riferimento nella guida. La conformità alla guida non è intesa a sostituire, violare o alterare, né sostituisce, viola o in qualsiasi altro modo altera i requisiti di ogni e qualsivoglia statuto, legge, regolamento, ordinanza internazionale, nazionale, regionale o locale o altro requisito.

La presente guida fornisce esclusivamente suggerimenti generali e non deve essere considerata un documento completo e autorevole sugli argomenti trattati. La conformità alla guida è interamente volontaria per i non membri e non è intesa a creare, stabilire o riconoscere, né crea, stabilisce o riconosce, alcun obbligo imponibile a norma di legge o diritto rispetto a membri o firmatari di RJC. I non membri non avranno alcun motivo di azione legale contro RJC e/o i suoi membri o firmatari per mancata osservanza del COP.

Richieste di informazioni, commenti o reclami

Saremo lieti di ricevere comunicazioni e commenti riguardo al presente documento. Si prega di contattarci utilizzando la pagina www.responsiblejewellery.com/contact-us. I reclami riguardanti eventuali non conformità relative al COP, alla certificazione RJC o a politiche, processi e procedure di RJC possono essere presentati attraverso il meccanismo di gestione dei reclami di RJC utilizzando la pagina www.responsiblejewellery.com/contact-us/rjc-complaints-mechanism oppure chiamando il numero di telefono: +44 (0)20 7321 0992.

Versione pubblicata il 23 aprile 2019

Responsible Jewellery Council è la denominazione commerciale della società Council for Responsible Jewellery Practices Ltd, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles con il numero 05449042.

© RJC 2019. Tutti i diritti riservati.

SOMMARIO

The Responsible Jewellery Council	2
Introduzione	5



REQUISITI GENERALI

11

(COP 1)	Conformità legale	12
(COP 2)	Politica e implementazione	18
(COP 3)	Rendicontazione	22
(COP 4)	Conti finanziari	29



FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI

31

(COP 5)	Partner d'impresa	32
(COP 6)	Diritti umani	37
(COP 7)	Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio	50
(COP 8)	Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala	91
(COP 9)	Approvvigionamento diretto di metalli preziosi industriali da aziende di riciclo informali	98
(COP 10)	Sviluppo sociale	102
(COP 11)	Corruzione e pagamenti facilitatori	105
(COP 12)	Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC): riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo	111
(COP 13)	Sicurezza	119
(COP 14)	Dichiarazioni di provenienza	124



DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO

130

(COP 15)	Condizioni generali di impiego	131
(COP 16)	Orario di lavoro	136
(COP 17)	Retribuzione	143
(COP 18)	Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni	151
(COP 19)	Lavoro minorile	159
(COP 20)	Lavoro forzato	166
(COP 21)	Libertà di associazione e contrattazione collettiva	174
(COP 22)	Non discriminazione	180



SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

183

(COP 23)	Salute e sicurezza	184
(COP 24)	Gestione ambientale	200
(COP 25)	Sostanze pericolose	209
(COP 26)	Rifiuti ed emissioni	215
(COP 27)	Uso delle risorse naturali	224



PRODOTTI IN ORO, ARGENTO, PLATINOIDI, DIAMANTI E GEMME COLORATE

232

(COP 28)	Informativa sui prodotti	233
(COP 30)	Classificazione, analisi e stima	249



ATTIVITÀ ESTRATTIVA RESPONSABILE

254

(COP 31)	Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive	255
(COP 32)	Coinvolgimento delle parti in causa	259
(COP 34)	Valutazione dell'impatto	278
(COP 35)	Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala	285
(COP 36)	Reinsediamento	292
(COP 37)	Risposta d'emergenza	296
(COP 38)	Biodiversità	301
(COP 39)	Residui e materiale detritico	310
(COP 40)	Cianuro	318
(COP 41)	Mercurio	320
(COP 42)	Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari	325

INTRODUZIONE

A INFORMAZIONI SUL CODICE DI PROCEDURA (COP) DI RJC

Il COP di RJC definisce i requisiti per operare secondo prassi commerciali responsabili all'interno della filiera della gioielleria, dall'estrazione in miniera alla vendita al dettaglio.

Il COP fornisce una norma comune in materia di prassi etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani e la certificazione a fronte di tale norma è obbligatoria per tutti gli operatori commerciali membri di RJC. La certificazione COP costituisce un valido sistema per dimostrare a parti in causa, azionisti, clienti e partner di impresa che un'azienda svolge la propria attività in maniera responsabile. Tale certificazione consente di aggiungere valore ai prodotti dell'azienda in questione e contribuisce a proteggere e valorizzare i suoi marchi.

Cosa ancora più importante, la certificazione COP può consentire di ridurre i rischi e le vulnerabilità presenti nella filiera dell'azienda e di migliorare sistemi di gestione e procedure operative, rafforzando l'attività aziendale e rendendola più sostenibile. Al tempo stesso, la certificazione COP favorisce condizioni sociali e ambientali migliori nell'intero settore, con ricadute positive per lavoratori, comunità e ambiente.

Il COP in breve

Il COP di RJC:

- fornisce una norma comune in materia di prassi commerciali responsabili, dall'estrazione in miniera alla vendita al dettaglio;
- si basa e supporta norme e obiettivi di sviluppo a livello internazionale;
- si applica alle filiere di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate;
- richiede una verifica da parte di terzi ed è obbligatorio per tutti i soci membri di RJC;
- è concepito per migliorare le condizioni etiche, sociali, ambientali e di tutela dei diritti umani.

B INFORMAZIONI SULLA PRESENTE GUIDA







La presente guida è concepita per aiutare i membri di RJC ad applicare il COP e per supportare i revisori accreditati nello svolgimento delle verifiche di certificazione. Può, inoltre, essere utile alle aziende operanti nella filiera della gioielleria e ad altre parti in causa intenzionate ad approfondire la conoscenza delle modalità di attuazione di prassi commerciali responsabili in questo settore.

Il COP di RJC stabilisce quali sono le responsabilità delle aziende, ma non fornisce disposizioni sulla messa in atto di sistemi e procedure. Le linee guida contenute nel presente documento sono da intendersi non vincolanti e a uso puramente informativo e consultivo. RJC offre, inoltre, una serie di strumenti digitali e di formazione online pensati per aiutare le aziende a rispettare il COP e a ottenere la certificazione (si veda la pagina www.responsiblejewellery.com/rjc-certification/code-of-practices-certification13-2).

C CONTENUTO

Il COP si articola in sei sezioni generali, comprendenti 42 disposizioni, che corrispondono ai singoli capitoli della presente guida (si veda la Tabella 1). Tali capitoli abbracciano un'ampia gamma di problematiche in materia di sviluppo sostenibile e si applicano ad aziende di qualsiasi dimensione e a tutte le componenti delle filiere di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate. Gli ultimi 12 capitoli si concentrano in particolare sul contributo che un'attività estrattiva responsabile può offrire in termini di supporto e protezione delle comunità e dell'ambiente.

Tabella 1. Elenco delle disposizioni del COP

 Requisiti generali	 Filiere responsabili, diritti umani e due diligence	 Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro	 Salute, sicurezza e ambiente	 Prodotti in oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate	 Attività estrattiva responsabile
1. Conformità legale 2. Politica e implementazione 3. Rendicontazione 4. Conti finanziari	5. Partner di impresa 6. Diritti umani 7. Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio 8. Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala 9. Approvvigionamento diretto di metalli preziosi industriali da aziende di riciclo informali 10. Sviluppo sociale 11. Corruzione e pagamenti facilitatori 12. Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo 13. Sicurezza 14. Dichiarazioni di provenienza	15. Condizioni generali di impiego 16. Orario di lavoro 17. Retribuzione 18. Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni 19. Lavoro minorile 20. Lavoro forzato 21. Libertà di associazione e contrattazione collettiva 22. Non discriminazione	23. Salute e sicurezza 24. Gestione ambientale 25. Sostanze pericolose 26. Rifiuti ed emissioni 27. Uso delle risorse naturali	28. Informativa sui prodotti 29. Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council 30. Classificazione, analisi e stima	31. Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive 32. Coinvolgimento delle parti in causa 33. Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa 34. Valutazione dell'impatto 35. Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala 36. Reinsediamento 37. Risposta d'emergenza 38. Biodiversità 39. Residui e materiale detritico 40. Cianuro 41. Mercurio 42. Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari

Ciascun capitolo della presente guida è costituito da una breve panoramica sulla problematica in questione, da una selezione dei regolamenti, norme e iniziative principali, da una serie di suggerimenti sulle modalità di applicazione della corrispondente disposizione del COP e da un elenco di siti web e pubblicazioni utili in cui trovare ulteriori informazioni su tale problematica.

All'inizio di ciascun capitolo è indicata la terminologia chiave, mentre alla fine della Norma COP è riportato l'elenco completo delle definizioni.

D AMBITO DI APPLICAZIONE DEL COP

Nel suo complesso, il COP si applica a qualsiasi azienda di ogni paese attiva a qualsiasi livello delle filiere di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate (si veda la Figura 1). Si noti che, per quanto riguarda le gemme colorate, l'ambito di applicazione della versione 2019 della Norma COP comprende tutti i settori delle filiere di rubini, zaffiri e smeraldi.¹

 Prospezione ed estrazione <ul style="list-style-type: none">• Esplorazione o sviluppo• Estrazione	 Produzione di gioielli <ul style="list-style-type: none">• Produzione• Vendita all'ingrosso
 Diamanti e gemme colorate <ul style="list-style-type: none">• Intermediazione o vendita all'ingrosso• Taglio o finitura	 Vendita al dettaglio di gioielli <ul style="list-style-type: none">• Vendita al dettaglio, compresa vendita online
 Oro, argento e platinoidi <ul style="list-style-type: none">• Affinazione o produzione di leghe• Intermediazione o copertura di rischi finanziari	 Servizi correlati <ul style="list-style-type: none">• Laboratori gemmologici• Saggiatori• Trasportatori• Forze di sicurezza private

Poiché esistono aziende di diversi tipi, le singole disposizioni potrebbero non essere applicabili a una determinata azienda. Ad esempio, mentre la disposizione COP 1 sulla conformità legale si applica a tutti i membri di RJC, la disposizione COP 8 sull'attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) si applica soltanto alle aziende che si approvvigionano di oro, argento, platinoidi, diamanti o gemme colorate direttamente da produttori di tipo AEA.

L'applicabilità di ogni singola disposizione è indicata con chiarezza all'inizio di ciascun capitolo della presente guida.

E SISTEMI DI GESTIONE PER RISPETTARE IL COP

Ciascun membro di RJC è libero di scegliere un proprio approccio di gestione in vista dell'applicazione del COP. I suggerimenti contenuti nel presente documento sono necessariamente generici e, pertanto, costituiscono una guida i cui dettagli potrebbero talvolta non risultare del tutto attinenti alle singole realtà aziendali. In molti casi, le aziende disporranno di metodi propri, già collaudati e studiati su misura per un contesto operativo specifico; tali metodi possono e devono continuare a essere utilizzati.

In generale, all'interno dei diversi sistemi di gestione possibili, RJC ha individuato otto meccanismi o elementi comuni che aiuteranno le aziende ad applicare il COP in maniera efficace. Di seguito sono illustrati i vari meccanismi in questione, seguiti dalla Tabella 2, che indica quali meccanismi sono richiesti per ciascuna disposizione del COP. Le aziende potrebbero ritenere più efficace studiare meccanismi combinati per ottemperare alle diverse disposizioni del COP; in tal caso, raccomandiamo loro di farlo. Ad esempio, potrebbero decidere di sviluppare un unico programma di formazione per aspetti quali conformità legale (COP 1), partner di impresa (COP 5), sicurezza (COP 13) e altre disposizioni per cui sia necessaria la formazione.

1. Responsabilità gestionale

Assegnare a un alto dirigente la responsabilità di specifiche problematiche legate alle disposizioni del COP favorirà l'integrazione di tali problematiche nel funzionamento dell'azienda e nella pianificazione dell'attività. In molti casi, a una stessa persona può essere assegnata la responsabilità di molteplici disposizioni. Ad esempio, a un unico dirigente delle risorse umane possono essere assegnate le responsabilità relative alle sezioni dei diritti dei lavoratori e delle condizioni di lavoro.

2. Politica scritta

Una politica scritta chiarisce la posizione di un'azienda riguardo ad alcune problematiche chiave e funge da testimonianza formale di tale posizione. Può, infatti, essere utilizzata per fornire informazioni coerenti a dipendenti e partner di impresa. Non è indispensabile avere una politica scritta per ogni singola disposizione del COP. Potrebbe invece essere utile disporre di alcune politiche chiave che trattino una serie di problematiche simili tra loro oppure di un'unica dichiarazione della politica che copra il COP nel suo complesso.

¹ La possibilità di includere tutte le altre gemme colorate verrà valutata entro due anni dalla pubblicazione della versione 2019 della Norma COP.

3. Valutazione del rischio

Nell'ambito del COP le valutazioni del rischio sono consigliate poiché si tratta di strumenti utili a individuare e descrivere eventuali effetti negativi all'interno e all'esterno dell'azienda. A seconda della disposizione in questione, potrebbe essere necessario valutare i rischi sociali (ad esempio, i rischi in materia di diritti umani, salute e sicurezza delle persone), i rischi ambientali (come contaminazioni o danni alla biodiversità) oppure entrambi questi tipi di rischi, molto spesso interconnessi tra loro.

4. Procedure adottate

Apposite procedure consentono di capire in che modo applicare concretamente le politiche aziendali. Se predisposte in maniera corretta, tali procedure danno vita a un approccio solido e coerente per affrontare problematiche specifiche e sono richieste o raccomandate per quasi tutte le disposizioni del COP. In certi casi, potrebbe risultare utile integrare alcuni o tutti gli aspetti di queste procedure in un sistema di gestione aziendale complessivo (nuovo o preesistente) oppure in specifici quadri gestionali di particolari problematiche chiave, come due diligence, risorse umane, coinvolgimento delle parti in causa, gestione delle comunicazioni e gestione ambientale.

5. Compilazione di registri

La compilazione di registri affidabili facilita il monitoraggio delle responsabilità dei singoli e consente alle aziende di gestire i dati nel tempo e di misurare i progressi compiuti. I registri costituiscono una fonte di informazioni fondamentale sia per i controlli interni che per le verifiche condotte da soggetti esterni. Alcune disposizioni del COP richiedono esplicitamente la compilazione di registri, ad esempio per quanto riguarda la gestione del magazzino e le transazioni, ma anche le iniziative e le decisioni aziendali. In ogni caso, in occasione della prima verifica di certificazione RJC è necessario presentare registri relativi ai 12 mesi precedenti. Una volta ottenuta la certificazione, per mantenerla è necessario procedere alla compilazione di registri per almeno tre anni (oppure per un periodo più lungo, se richiesto dalla legge o se specificato in particolari disposizioni del COP).

6. Rendicontazione

Comunicare pubblicamente informazioni economiche, ambientali e sociali rafforza la credibilità di un'azienda e la sua reputazione di impresa responsabile agli occhi di enti pubblici, investitori, partner di impresa, dipendenti, comunità e clienti. Il COP chiede alle aziende di procedere almeno una volta all'anno a comunicazioni pubbliche riguardanti le prassi aziendali attinenti al COP stesso e definisce i requisiti di rendicontazione per una serie di aspetti specifici, tra cui attività di prevenzione delle violazioni dei diritti umani, iniziative di gestione delle risorse idriche, risultati delle valutazioni dell'impatto, versamenti agli enti pubblici ed eventuali informazioni rilevanti per le comunità locali.

7. Formazione

La formazione è preziosa per aumentare la comprensione di politiche e prassi aziendali, sviluppare nuove competenze, chiarire le aspettative e facilitare il monitoraggio delle responsabilità dei singoli. a seconda delle sue finalità, la formazione può essere destinata a dipendenti, partner di impresa e altre parti in causa esterne (come le imprese estrattive artigianali e su piccola scala oppure le comunità locali). In ogni caso, laddove la formazione è richiesta o raccomandata dal COP, è necessario tenere traccia della formazione erogata compilando appositi registri (indicanti che cosa, quando e a chi).

8. Meccanismo di denuncia e rimostranza

I meccanismi di denuncia e rimostranza rappresentano uno strumento che l'azienda mette a disposizione di persone o comunità coinvolte nelle attività aziendali per esprimere preoccupazioni e segnalare la necessità di indagini ed eventualmente di interventi riparatori. Un meccanismo compatibile con la tutela dei diritti e che consenta alle parti in causa di esprimere eventuali preoccupazioni in maniera tempestiva, aperta, informata, protetta e rispettosa dei diritti umani è richiesto da varie disposizioni del COP. Alcuni di questi meccanismi sono destinati ai dipendenti, mentre altri alle parti in causa esterne. Parti in causa interne ed esterne richiedono approcci leggermente diversi; è quindi probabile che, per garantire il pieno rispetto del COP, siano necessari due meccanismi separati.

Tabella 2. Disposizioni del COP per cui sono richiesti o raccomandati specifici meccanismi

Disposizione del COP	Dirigente	Politica	Valutazione del rischio	Procedure adottate	Compilazione di registri	Rendicontazione	Formazione	Meccanismo di denuncia e rimostranza
1 Conformità legale								
2 Politica								
3 Rendicontazione								
4 Finanza								
5 Partner				DD				
6 Diritti umani				DD				INT/EST
7 Due diligence				DD				EST
8 Approvvigionamento da AEA				DD				EST
9 Approvvigionamento da aziende di riciclo informali				DD				EST
10 Sviluppo sociale				GPC				
11 Corruzione				RU				INT/EST
12 KYC				DD				
13 Sicurezza				DD				
14 Dichiarazioni di provenienza				GC				INT/EST
15 Impiego								
16 Orario di lavoro				RU				INT
17 Retribuzione				RU				
18 Procedure disciplinari e vertenze				RU				INT
19 Lavoro minorile				RU				
20 Lavoro forzato								
21 Libertà di associazione				RU				INT
22 Non discriminazione				RU				
23 Salute e sicurezza				SS				
24 Gestione ambientale				GA				
25 Sostanze pericolose				SS				
26 Rifiuti ed emissioni				GA				
27 Risorse naturali				GA				
28 Informativa sui prodotti				GC				
29 KPCS e SdG				DD				
30 Classificazione e stima				GC				
31 EITI				EITI				
32 Parti in causa				GPC				EST
33 Popolazioni indigene				GPC				
34 Valutazione dell'impatto				GA				
35 AEA e LSM								
36 Reinsediamento				GPC				EST
37 Emergenze				GPC				
38 Biodiversità				GA				
39 Residui e materiale detritico								
40 Cianuro								
41 Mercurio				GA				
42 Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari								

Legenda

Procedure adottate: DD: sistema di due diligence; GPC: gestione delle parti in causa; RU: risorse umane; GC: gestione delle comunicazioni; GA: gestione ambientale; SS: salute e sicurezza

Meccanismo di denuncia e rimostranza: INT: per parti in causa interne; EST: per parti in causa esterne

AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI

Il COP è concepito per essere applicato ad aziende di qualsiasi dimensione. La filiera della gioielleria è costituita sia da aziende di grandi dimensioni che da piccole imprese. In molti paesi, la maggior parte delle aziende specializzate in produzione, taglio, finitura, disegno e vendita di gioielli è a conduzione familiare e conta meno di 25 dipendenti; in molte zone del mondo, le aziende di piccole dimensioni sono comuni anche nel settore estrattivo.

Per le aziende di piccole dimensioni la certificazione COP non è meno rigorosa; tuttavia, non dovrebbe essere nemmeno eccessivamente onerosa o complicata. Pertanto, nel verificarne la conformità al COP, i revisori terranno conto delle dimensioni delle singole aziende. Piuttosto che richiedere documenti che dimostrino la presenza di procedure o registri complessi, i revisori si preoccupano di cercare prove oggettive della presenza di buone prestazioni e di efficaci sistemi di gestione.

Questo approccio riconosce, da un lato, che i sistemi di gestione di siti di produzione e aziende di piccole dimensioni possono essere meno formali di quelli delle aziende più grandi e, dall'altro, che tali sistemi possono essere altrettanto efficaci per rispettare le disposizioni del COP. Ad esempio, per conformarsi ai requisiti del COP in materia di rendiconti annuali pubblici, un'azienda di piccole dimensioni non è obbligata a redigere un lungo documento formale; in molti casi, potrà bastare una e-mail o un semplice memorandum in formato digitale e disponibile su richiesta.

A prescindere dalle dimensioni delle aziende, i documenti devono essere idonei allo scopo e coerenti tra loro. Durante le verifiche presso le aziende di piccole dimensioni, l'esame di documenti, politiche e registri dovrà spesso essere affiancato da altre strategie volte a valutare il funzionamento dei sistemi predisposti dalle aziende. A tale scopo sono molto utili i colloqui, che nelle aziende di piccole dimensioni consentono di raggiungere una percentuale di dipendenti molto elevata e, pertanto, di valutare in modo più preciso la consapevolezza e la comprensione delle diverse problematiche da parte dei lavoratori.

RJC raccomanda di leggere e interpretare i seguenti capitoli tenendo sempre conto delle dimensioni della propria azienda. In molti casi, la presente guida offre suggerimenti specifici per adattare l'approccio alle caratteristiche particolari delle aziende di piccole dimensioni.

REQUISITI GENERALI



(COP 1) CONFORMITÀ LEGALE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Legge applicabile (anche normativa/diritto applicabile/in vigore) - comprende tutte le normative sovranazionali, nazionali, statali e locali in vigore nel luogo in cui opera un'azienda.

Conformità - indica la condizione di concordanza con la normativa, le specificazioni o le linee guida stabilite.

Conformità legale - fa riferimento in genere a comportamenti e pratiche che sono svolti in concordanza con la legge applicabile.

Sistemi - comprendono i processi gestionali e le procedure documentate che insieme costituiscono una struttura sistemica atta a garantire che le mansioni siano svolte in modo corretto, coerente ed efficace allo scopo di raggiungere i risultati auspicati e di ottenere prestazioni sempre migliori.

La disposizione COP 1 riguarda i requisiti generali della conformità legale. Per specifiche problematiche possono applicarsi anche altri requisiti, illustrati in altre disposizioni del COP laddove applicabili.

B BACKGROUND

Mediante una gestione efficace dei rischi giuridici attraverso la conformità, l'azienda può mantenere una buona reputazione e garantire la sostenibilità.

La conformità legale e normativa esige che le società rispettino la legge applicabile, compreso quanto segue:

- normative, regolamenti e codici o norme previsti dalla legge;
- permessi, licenze e altre forme di autorizzazione;
- statuti locali;
- decisioni, indicazioni, sentenze o interpretazioni pronunciate dalle autorità giudiziarie competenti.

Le società che non rispettano la legge applicabile possono dover affrontare svariate conseguenze, fra cui:

- ammende o sanzioni pecuniarie;
- (le società possono) essere civilmente o penalmente responsabili delle azioni dei dipendenti;
- i direttori e i manager possono essere civilmente o penalmente responsabili per le infrazioni commesse dalla società;
- interdizione dei direttori;
- conseguenti azioni legali di risarcimento da parte delle parti lese.

In taluni casi, lo Stato può ritenere le aziende responsabili della mancata conformità delle rispettive attività o della filiera (ad esempio, inquinamento o lavoro forzato) senza dover dimostrare che l'azienda non è conforme alla legge. Spetta all'azienda dimostrare la propria conformità.

Classificare le non conformità con la disposizione COP 1

Si parla di non conformità **principale** se il socio membro non ha identificato i requisiti di legge o normativi relativi al codice di procedura; o se il socio membro è al corrente di una non conformità riguardo ai requisiti di legge o normativi e:

- ha effettuato tentativi **inadeguati** per correggere la situazione; e/o
- la situazione **costituisce un potenziale** rischio imminente per i lavoratori, la comunità o l'ambiente.

Si parla di non conformità **secondaria** se il socio membro è al corrente di una non conformità riguardo ai requisiti di legge o normativi e:

- sta effettuando tentativi **adeguati** per correggere la situazione; e
- la non conformità **non costituisce** un rischio imminente per i lavoratori, la comunità o l'ambiente.

Si parla di non conformità **secondaria** anche quando il socio membro non ha identificato i requisiti di legge o normativi relativi al codice di procedura e la non conformità non costituisce un rischio significativo imminente per i lavoratori, la comunità o l'ambiente.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

RJC non fornisce ai soci membri informazioni e consigli specifici sulla legge applicabile poiché le normative variano a seconda della tipologia dell'azienda in questione, del luogo in cui opera e delle strutture che possiede.

La legge applicabile consiste in genere delle normative emanate dai governi e delle norme stabilite dai tribunali. Gli obblighi normativi spesso vanno al di là di leggi e regolamenti specifici. Molti principi sono stabiliti in base a decisioni in merito a precedenti casi sottoposti a tribunali; questi sono denominati "common law" o giurisprudenza.

L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL, o ILO nell'acronimo inglese) gestisce **NATLEX** (www.ilo.org/dyn/natlex), una banca dati sulle legislazioni nazionali del lavoro, relative alla sicurezza sociale e ai diritti umani in 196 paesi e oltre 160 territori e aree. NATLEX è una risorsa gratuita che tutte le società possono utilizzare per migliorare l'identificazione dei propri vincoli legali.

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Dal maggio 2018, tutte le società operanti nell'Unione europea (UE) devono rispettare le nuove norme sulla protezione dei dati (GDPR), indipendentemente dalla loro ubicazione. Il GDPR rappresenta il maggior cambiamento degli ultimi 20 anni nella legislazione sul trattamento dei dati, e la mancata osservanza può comportare rilevanti sanzioni finanziarie.

Il GDPR standardizza la normativa sulla protezione dei dati nell'UE e impone nuove rigorose norme sul controllo dei dati personali di persone identificate o identificabili. Per dati personali si intende ogni genere di informazioni che l'azienda archivia riguardo a una persona e che possono essere utilizzate direttamente per identificarla. Costituiscono dati personali anche diversi particolari che, una volta messi insieme, possono servire a identificare una determinata persona.

Se l'infrastruttura dell'azienda è ubicata nell'UE, se l'attività comporta il trasferimento di dati personali nell'UE o commercializza beni o servizi ai cittadini all'interno dell'UE, allora il socio membro deve rispettare le disposizioni stabilite nel GDPR.¹ Di seguito, alcuni elementi di cui tener conto per rispettare il GDPR:

1. Identificare le tipologie di dati personali raccolte e trattate, e accertare le motivazioni e su quale base giuridica sono effettuate tali procedure. I dati personali comprendono elementi come nome, indirizzo privato, indirizzo IP e dati relativi all'ubicazione (ad esempio, sui cellulari). Non comprendono il numero di iscrizione dell'impresa e i dati resi anonimi. I dati personali possono essere raccolti mediante documentazione del personale, registrazioni delle telecamere a circuito chiuso e sistemi informatici.
2. Occorre informare clienti, dipendenti e ogni altra persona quando si raccolgono i loro dati personali.
3. Conservare i dati personali solamente per il periodo di tempo necessario.
4. Garantire la sicurezza dei dati personali trattati.
5. Documentare le attività di trattamento dati, e conservare tutta la relativa documentazione.
6. Accertarsi che anche i subappaltatori che trattano i dati personali rispettino le norme.

I requisiti di applicazione del GDPR variano a seconda delle dimensioni dell'azienda e delle tipologie di dati trattati. Per maggiori informazioni e orientamenti, rivolgersi al membro nazionale del comitato europeo per la protezione dei dati (https://edpb.europa.eu/edpb_en) oppure consultare:

- le informazioni della Commissione europea
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_it
- gli strumenti per l'autovalutazione dell'Information Commissioner's Office (nel Regno Unito)
<https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/data-protection-self-assessment>

¹ Va notato che il presente elenco non è esaustivo; il socio membro deve pertanto richiedere una consulenza legale al fine di determinare se il trattamento dei dati personali effettuato dall'azienda rientra nell'ambito del GDPR.

COP 1.1: Conformità legale

I soci membri devono disporre di sistemi in essere atti a mantenere la consapevolezza del diritto applicabile e ad assicurarne il rispetto.

Punti da considerare:

- In qualità di socio membro di RJC, l'azienda è tenuta a conoscere tutte le normative e i regolamenti locali in tutte le aree di attività, e a rimanere aggiornata sulle acquisizioni normative e giurisprudenziali.
 - La certificazione COP non ha lo scopo di fornire una verifica completa della conformità legale. Intende piuttosto fare in modo che il socio membro disponga del contesto necessario per conoscere la legge applicabile e di attenersi sempre. All'atto pratico, ciò implica che occorre dimostrare di aver posto in essere sistemi e procedure per accedere alle informazioni attuali sulla legge applicabile e per garantire la conformità.
 - Assicurarsi di disporre di sistemi, procedimenti, procedure o metodi in grado di monitorare in modo adeguato le acquisizioni normative e di identificare le principali aree di rischio giuridico.
 - Le procedure per identificare le leggi applicabili e le loro modifiche, per interpretarle e per determinarne i relativi impatti sull'attività possono essere lunghe. Possono tuttavia tornare utili numerose risorse esterne, fra cui:
 - servizi commerciali;
 - agenzie di regolamentazione;
 - ministeri;
 - associazioni di categoria e industriali;
 - Internet;
 - biblioteche pubbliche;
 - seminari e corsi;
 - abbonamenti a newsletter e riviste;
 - consulenti e professionisti legali;
 - clienti, fornitori e altre aziende.
 - Se non si è certi dei propri requisiti di conformità legale, richiedere la consulenza legale di un professionista qualificato. Tra l'altro, si dovrebbe richiedere un parere in merito a elementi come i requisiti di importazione ed esportazione e i diritti di proprietà intellettuale, che non sono trattati esplicitamente nel codice di procedura.
 - Assegnare a una specifica persona, o a un gruppo di persone, la responsabilità di redigere e aggiornare un registro della conformità legale nel quale siano riportati i seguenti elementi:
 - tutte le normative e le leggi applicabili rilevanti, le licenze e i permessi necessari, gli obblighi di rendicontazione e informativa;
 - ogni sviluppo in corso relativamente a tali requisiti;
 - lo stato di adempimento dell'azienda, e ogni intervento futuro necessario per garantire la conformità;
 - tutte le eventuali misure necessarie per risolvere le potenziali non conformità.
- Si veda più avanti "Registri di conformità legale: modello esemplificativo" per un esempio di registro.
- Comunicare i requisiti di legge a tutti i dipendenti e terzi e impartire loro la formazione necessaria affinché comprendano quanto devono fare per garantire la conformità.

Domande e risposte: Conformità legale

1. Che cosa fare se i requisiti di legge differiscono dal codice di procedura?

In caso di differenze fra la legge applicabile e il COP, RJC si aspetta che il socio membro applichi i criteri più rigorosi. Pertanto:

- se la legge applicabile stabilisce requisiti più rigorosi di quelli previsti in una disposizione del COP, il socio membro dovrà rispettare i requisiti di legge e normativi in questione.
- Se i requisiti RJC definiti nel COP stabiliscono uno standard più rigoroso rispetto alla legge applicabile, il socio membro dovrà rispettare la disposizione del COP, persino se la disposizione supera quanto previsto dai requisiti di legge.

Si noti che qualora la conformità al COP determinasse una violazione della legge applicabile, allora quest'ultima deve prevalere.

2. Che cosa succede in caso di controversia in merito ai requisiti di legge?

RJC sa bene che l'interpretazione del diritto non sempre è evidente (ad esempio, se mancano orientamenti o se la legge è in fase di revisione da parte delle autorità giudiziarie). In questi casi, occorre presentare ogni orientamento disponibile emesso dal governo, nonché tutti i pareri legali (redatti da organi giudiziari, esperti legali o tribunali), nell'ambito della propria autovalutazione; il revisore ne terrà conto al momento di valutare la conformità al COP.

In caso di controversia legale:

- È presente una non conformità secondaria se il revisore ritiene che vi sia una non conformità al COP ma il socio membro può dimostrare di aver compreso i requisiti di legge e gli aspetti oggetto della controversia.
- Può invece esservi una non conformità principale qualora il revisore riscontri che l'approccio dell'azienda determini un ambiente di lavoro insicuro o una minaccia per i lavoratori, le comunità o l'ambiente.

3. Che succede se è stato richiesto un permesso o una licenza, ma le autorità governative stanno ancora elaborando la richiesta?

Essere in attesa di approvazione è cosa comune, poiché le imprese e la normativa cambiano di frequente; le autorità competenti possono quindi aver bisogno di tempo per l'espletamento delle pratiche. Se il ritardo nel conseguimento di un permesso valido è dovuto alle procedure governative, e il socio membro può dimostrare di aver presentato tutta la documentazione necessaria per la richiesta del permesso o della licenza, i revisori giudicheranno conforme la situazione.

Verificare:

- È possibile nominare la persona, o il gruppo di persone, responsabile della conformità legale?
- È possibile mostrare al revisore il modo in cui ci si mantiene al corrente dei requisiti di legge e dei cambiamenti normativi?
- È possibile mostrare al revisore le misure adottate per monitorare la conformità alla legge applicabile?
- Si è in possesso di tutte le licenze e di tutti i permessi necessari? In caso contrario, è possibile dimostrare di aver richiesto in modo corretto i permessi e le licenze mancanti, e di essere in attesa dell'approvazione?

Registri di conformità legale: modello esemplificativo

Un registro di conformità legale contiene di solito le seguenti informazioni:

- La **denominazione** dell'atto, del regolamento, dello standard, del codice, della politica, del permesso, ecc. Quasi tutti i governi e le autorità di regolamentazione pubblicano online la normativa; di conseguenza, ove possibile includere il link o la descrizione della relativa ubicazione.
- La **giurisdizione** in cui è applicato lo strumento giuridico, che sia locale, regionale, nazionale o internazionale.
- **Informazioni sull'organo amministrativo** o sull'autorità competente per l'organizzazione e l'applicazione dello strumento giuridico. Valutare la possibilità di elencare i dati di un contatto (se noto).
- Una **descrizione delle finalità e dei requisiti chiave** specificati nello strumento giuridico. Questa descrizione può essere fatta in parole semplici, piuttosto che con gergo legale, e dovrebbe includere i cambiamenti imminenti (effettivi o proposti).
- Una **descrizione dell'impatto** dei requisiti di legge sull'azienda, compreso il modo in cui tali requisiti influiscono su attività o procedimenti specifici. È utile correlare tali modalità alla specifica documentazione dei sistemi di gestione, ad esempio:
 - procedure per gestire le attività;
 - aspettative in materia di rendicontazione esterna prevista dalla legge;
 - calendario e contesto per il pagamento delle tasse per permessi o licenze.

Queste informazioni possono servire nelle comunicazioni con i dipendenti, e per formarli sui rispettivi obblighi normativi.

- **Assegnare a una persona** dell'azienda la responsabilità della conformità e dell'accesso alle informazioni relative allo strumento giuridico.
- **Specificare quando e con quale frequenza saranno effettuate le valutazioni della conformità.** Talvolta, tali aspetti sono prescritti dalla normativa. Nella maggior parte dei casi, ciò dipenderà dall'azienda; le valutazioni dovrebbero essere effettuate con una frequenza commisurata al rischio associato ai requisiti.
- **Elencare prove e registri** che possano dimostrare la conformità.
- **Fare riferimento e registrare gli interventi correttivi** relativi a ogni non conformità.

La Tabella 1.1 mostra un esempio di quale aspetto può avere un registro di conformità legale. È possibile utilizzarlo, naturalmente, ma è anche possibile adottare un proprio approccio alla conformità legale per rispettare la disposizione COP 1.

Tabella 1.1. Esempio di registro di conformità legale

Atti, normative, regolamenti, standard, codici e politiche	Giurisdizione	Organismo di regolamentazione	Descrizione dei principali requisiti normativi o di altro genere	Rilevanza per l'azienda del socio membro	Responsabile	Valutazione della conformità (data/frequenza)	Permesso	Compilazione di registri	Interventi correttivi
Normative in materia di gestione delle importazioni ed esportazioni di merci 1996	Cina	Ministero del commercio estero e della cooperazione economica, Amministrazione generale delle dogane, Amministrazione statale per la tutela dell'ambiente	La Cina ha due leggi fondamentali in materia di trasporto dei rifiuti: <ul style="list-style-type: none"> la legge della Repubblica popolare cinese sulla prevenzione e sul controllo dell'inquinamento ambientale provocato da rifiuti solidi ('legge sui rifiuti solidi'); la disposizione transitoria sulla gestione della protezione dell'ambiente nell'importazione dei materiali di smaltimento. <p>Queste leggi descrivono anche il sistema di concessione delle licenze di importazione e l'obbligo delle ispezioni prima della spedizione.</p>	Si tratta di un presupposto quando si esportano in Cina articoli contenenti determinate categorie di metalli proibiti, minerali, prodotti di origine animale, rifiuti di laboratorio, residui industriali, ecc.	Manager spedizioni internazionali	Trimestrale	Ricevuto in data X Rinnovo previsto in data Y	Ufficio Logistica	Non occorrono
Legge sulle risorse idriche dei Territori del Nord-Ovest 2014	Canada	Agenzia delle acque dei Territori del Nord-Ovest	Una licenza di tipo A o B è necessaria per l'utilizzo di acqua e/o il deposito di rifiuti nel quadro di un'attività come l'estrazione e la fresatura, la prospezione mineraria avanzata, la prospezione di gas e petrolio, l'impiego di acqua comunale, lo sviluppo idroelettrico, la costruzione di ponti, la prevenzione delle inondazioni, i campeggi e i rifugi.	Attività estrattiva e prospezione mineraria	Manager della conformità	Trimestrale	Licenza per l'utilizzo di acqua		Non occorrono
Politica per la gestione dei rifiuti industriali (repertorio nazionale degli inquinanti) 1998	Victoria, Australia	Autorità per la protezione dell'ambiente www.epa.vic.gov.au	La politica intende integrare la riduzione degli impatti attuali e potenziali delle emissioni di sostanze e aiutare il governo, l'industria e la comunità nella realizzazione dei risultati ambientali auspicati. La politica fornisce il quadro di riferimento per rendicontare le tipologie e i quantitativi di determinate sostanze chimiche emesse nell'aria, nella terra e nell'acqua e per rendere disponibili al pubblico tali informazioni.	La società attiva le soglie di rendicontazione per le emissioni di monossido di carbonio e biossido di zolfo in base al consumo di combustibile e all'impiego di elettricità. La società deve fornire la rendicontazione entro il 30 settembre di ogni anno in merito alle emissioni annuali del periodo dal 1° luglio al 30 giugno. Queste vanno calcolate conformemente alla procedura NPI n. 123.	Manager operativo	Annuale entro il 30 settembre		Rendicontazioni NPI al ministero dell'ambiente	Non occorrono

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Richiedere la consulenza legale di un esperto qualificato in merito alla conformità dell'azienda alla legge applicabile.

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **comunicazione attiva** si intende l'impiego, opportunamente frequente, di adeguati metodi per trasmettere informazioni che consentano al destinatario di comprendere tali informazioni e di agire di conseguenza in maniera efficace.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **politica** si intende una dichiarazione di intenti e di orientamento di un'organizzazione, così come formalmente espressa dall'alta direzione.

Fonte:

- ISO, Terms and Definition in ISO 14001:2015 – Where Did They Originate From? (2015)
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Terms%20and%20definitions%20in%20ISO%2014001_2015%20-%20where%20did%20they%20originate%20from.pdf

B BACKGROUND

Le politiche aiutano l'organizzazione a definire la responsabilità e la condotta attesa in relazione alle proprie attività e operazioni. Politiche:

- dimostrano l'impegno dall'alto;
- stabiliscono la governance e responsabilità d'impresa in merito ai rischi e alle problematiche più importanti;
- creano una piattaforma per definire procedure e pratiche più dettagliate;
- trasmettono i principi, l'intento e i valori aziendali.

Le politiche servono altresì da insieme di regole e linee guida decisionali per determinare un comportamento uniforme e coerente all'interno di un'organizzazione. Contribuiscono inoltre a garantire che l'organizzazione rispetti la legge applicabile.

Affinché si rendano conto dei vantaggi garantiti dalle politiche interne, è importante che le società dedichino il tempo necessario ad attuarle all'interno dell'organizzazione e a comunicarle a tutte le parti in causa.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

La maggior parte degli standard esigono che le società mettano a punto una politica per dimostrare formalmente il loro impegno nei confronti della problematica in questione. Alcuni richiedono una politica generale che impegni a operare secondo le prassi commerciali responsabili; altri chiedono politiche specifiche riguardanti, ad esempio, la salute e la sicurezza o il lavoro forzato.

Gli **Obiettivi di sviluppo sostenibile** (OSS <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>) sono un elemento chiave per l'attuale sviluppo delle politiche. Questi 17 obiettivi, adottati dai capi di Stato e di governo in occasione di un vertice speciale delle Nazioni Unite del settembre 2015, rappresentano temi prioritari per i governi di tutto il mondo. Gli OSS si basano su un lavoro pluridecennale, compreso quello degli obiettivi di sviluppo del Millennio a cui hanno fatto seguito, e hanno il 2030 come termine ultimo.

La comunità imprenditoriale e degli investitori svolgerà un ruolo fondamentale nel portare avanti i cambiamenti radicali nella collettività determinati dagli OSS, quindi è importante che le società agiscano in maniera responsabile e valutino il modo migliore per allineare le attività aziendali e gli OSS. Inoltre, conoscere a fondo gli OSS e il modo in cui influiscono sull'ambiente normativo generale (sia oggi che in futuro), contribuirà a consolidare la licenza d'esercizio delle società, permettendo una risposta ai rischi più efficace.

COP 2.1: **Politica scritta**

I soci membri devono adottare una politica (politiche) che ne documenti l'impegno ad adottare prassi operative responsabili, che sia appoggiata dai quadri superiori, comunicata attivamente ai dipendenti e resa disponibile al pubblico.

Punti da considerare:

- Le dichiarazioni della politica dovrebbero:
 - essere approvate ai livelli gerarchici più alti dell'azienda;
 - essere chiare in relazione alle aspettative dei dipendenti e dei partner d'impresa;
 - trovare riscontro nelle politiche e procedure operative.
- In ogni caso, le politiche dovrebbero essere applicate a tutti gli elementi dell'azienda oggetto dell'ambito di certificazione RJC.
- Si può scegliere di inglobare tutte le politiche richieste da RJC in un'unica politica generale oppure di avere più politiche, specifiche per le varie problematiche, in linea con le diverse disposizioni del COP.
 - Va notato che se l'azienda è suddivisa in più entità che non rispondono a una direzione centrale, ciascuna entità dovrà porre in essere tutte le politiche richieste da RJC.
- Comunicare tutte le politiche e procedure a manager, dipendenti e ogni partner d'impresa interessato, accertandosi che abbiano ben compreso le aspettative dell'azienda e che siano in grado di incorporare tali politiche e procedure nelle rispettive modalità operative. Occorre comunicare attivamente le politiche ogni volta che intervengono cambiamenti o che si verificano incidenti che le riguardano.
- Assicurarsi che le politiche siano disponibili pubblicamente, ad esempio inserendole nel sito web aziendale oppure rendendole visibili o disponibili su richiesta ai visitatori.
- Valutare la possibilità di allegare le politiche rilevanti ai contratti aziendali, in modo da aumentare la sensibilizzazione all'impegno presso partner d'impresa, fornitori e prestatori di servizi.
- Aggiornare le politiche non appena si presentino cambiamenti nella natura o nell'attività dell'azienda.
- Si veda più avanti "Politica RJC: modello esemplificativo" per un esempio di dichiarazione di politica che esprime l'impegno a rispettare il codice di procedura di RJC.

Integrare gli obiettivi OSS nelle politiche e nelle finalità dell'organizzazione

OSS e COP sono già allineati in numerosi aspetti. Ad esempio, l'OSS 1 (Eliminare la povertà) e l'OSS 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) sono collegati alle disposizioni del COP riguardanti diritti umani, condizioni generali di impiego, orario di lavoro, retribuzione, molestie, procedure disciplinari e per risolvere vertenze aziendali, lavoro minorile, lavoro forzato, libertà di associazione e contrattazione collettiva, non discriminazione, salute e sicurezza, uso delle risorse naturali e sviluppo sociale.

Andrebbe valutata la possibilità di elaborare le attività e le strategie in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Alcuni OSS possono essere più pertinenti all'attività dell'azienda, rispetto ad altri, ma il socio membro dovrebbe analizzarli tutti per capire dove possono esservi potenziali impatti positivi o negativi. Ad esempio:

- affrontare la questione del lavoro forzato nella filiera contribuisce all'OSS 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica).
- Ridurre i gas a effetto serra nelle attività contribuisce all'OSS 13 (Azione per il clima).
- Fornire un ambiente di lavoro sicuro riducendo i rischi associati alle sostanze chimiche nocive contribuisce all'OSS 3 (Salute e benessere).

Procedere come segue per iniziare a integrare gli OSS negli obiettivi strategici e nelle politiche aziendali:

Passaggio 1. Comprendere la sostanza degli OSS

Familiarizzarsi con gli OSS per assicurarsi di averne ben compreso l'intento e il contributo delle imprese per la loro realizzazione. Occorre tra l'altra esaminare il business case per integrare gli OSS nella strategia aziendale.

Passaggio 2. Mappare le attività

Mappare le azioni e gli impegni attuali dell'azienda a fronte di ciascuno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo, si individueranno i settori in cui l'azienda contribuisce già agli obiettivi e quelli in cui è possibile incidere maggiormente.

Passaggio 3. Ordinare le opportunità in base alle priorità

Definire le priorità in termini di settori in cui è possibile rafforzare gli impatti positivi e ridurre o evitare gli impatti negativi.

Passaggio 4. Definire gli obiettivi dell'azienda

Definire obiettivi misurabili. Tali obiettivi possono includere anche l'elaborazione di indicatori di rendimento correlati a OSS specifici.

Passaggio 5. Integrare l'impegno dell'azienda

Integrare l'impegno a favore degli OSS nelle prassi commerciali fondamentali di tutta l'azienda. Tra l'altro, occorre garantire che le politiche aziendali e le dichiarazioni di missione/visione rispecchino l'impegno dell'azienda a favore degli OSS. Politiche di più ampio respiro, correlate al fatto di operare secondo le prassi commerciali responsabili, potrebbero fare riferimento agli interventi di alto livello dell'azienda a sostegno degli OSS. Anche le politiche specifiche su determinati aspetti (ad esempio, diritti umani e uso delle risorse naturali) possono fare riferimento a specifici OSS, ove applicabile.

Passaggio 6. Coinvolgere le altre parti

Individuare le opportunità per coinvolgere altre parti in causa. Ad esempio, è possibile creare nuove partnership o aderire a iniziative settoriali in corso per migliorare le prestazioni rispetto agli OSS.

Passaggio 7. Cercare utili strumenti operativi

Individuare e utilizzare strumenti aziendali (come quelli elencati da SDG Compass <https://sdgcompass.org/business-tools/>) in modo da armonizzare efficacemente le attività dell'azienda con gli OSS.

COP 2.2: Verifica dell'implementazione della politica

Almeno una volta all'anno i quadri superiori devono verificare la costante idoneità e adeguatezza delle prassi del socio membro nell'attuare la politica, e mettere in atto le migliorie necessarie a colmare eventuali carenze.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che le politiche aziendali trovino riscontro nelle procedure operative e integrino l'impegno in tutte le attività.
- Nominare un alto dirigente con l'incarico di monitorare e gestire le potenziali non conformità.
- Incaricare i quadri superiori di analizzare la politica almeno una volta all'anno per valutare eventuali carenze e documentare i risultati dei relativi dibattiti, come prova di conformità con la disposizione COP 2.2. Tali analisi dovrebbero essere effettuate anche ogni qualvolta intervengano cambiamenti nella natura dell'attività aziendale.
- Assicurarsi di colmare le eventuali carenze identificate durante la valutazione annuale. Ciò potrebbe comportare una modifica della politica stessa o un semplice aggiornamento delle procedure per migliorare l'integrazione della politica nelle prassi aziendali.

Aziende di piccole dimensioni

Le piccole imprese possono in ogni caso trarre vantaggio dalle regolari discussioni in merito all'impegno di operare secondo le prassi commerciali responsabili e di ottenere la conformità RJC. Tali discussioni possono svolgersi nell'ambito del processo di autovalutazione che porta alla verifica di certificazione, ma anche successivamente alla certificazione.

Una discussione annuale fra i quadri superiori rappresenta un'opportunità per esaminare eventuali problematiche di non conformità e per verificare i progressi compiuti con i programmi di interventi correttivi. Qualora le non conformità siano assenti, o siano già state tutte risolte, utilizzare la discussione annuale per esplorare opportunità di miglioramento, all'interno dell'azienda o nelle modalità di comunicazione della politica alle parti in causa. Persino i brevi resoconti di queste riunioni rappresentano una prova oggettiva della conformità rispetto a questa disposizione.

Verificare:

- È in essere una politica (o più politiche) aziendale scritta che impegna l'azienda a operare secondo le prassi commerciali responsabili?
- È possibile dimostrare che la politica è stata integrata nelle prassi commerciali in essere?
- La politica è stata approvata dai quadri superiori?
- La politica definisce chiaramente le aspettative ed è stata trasmessa a tutti i dipendenti e a tutte le persone che dovranno conformarsi?
- È disponibile nel sito web dell'azienda o secondo altre modalità?
- La politica e la relativa attuazione vengono analizzate almeno una volta all'anno? È possibile mostrare al revisore i resoconti scritti di queste "riunioni di analisi"?

Politica RJC: modello esemplificativo

Modificare o adattare la sottostante proposta di politica in base al proprio contesto aziendale oppure elaborare specifiche dichiarazioni di politica sulle prassi commerciali responsabili.

Politica del Responsible Jewellery Council

[INSERIRE NOME DEL SOCIO MEMBRO] è [BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA].

Abbiamo [X] sedi ubicate in [Y] e un organico di [Z] persone.

[NOME DELL'AZIENDA] è socio membro del Responsible Jewellery Council (RJC).

RJC è un'organizzazione di normazione costituita per migliorare le prassi responsabili in materia di ambiente, sociale, etica e diritti umani nell'intera filiera della gioielleria in merito a oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate.

RJC ha messo a punto uno standard di riferimento per la filiera della gioielleria e meccanismi credibili per verificare, tramite organismi terzi, che le aziende della filiera operino secondo prassi commerciali responsabili.

In quanto socio membro/socio membro certificato di RJC [selezionare l'opzione appropriata], ci impegniamo a svolgere le attività della nostra azienda in conformità al Codice di procedura di RJC. Ci impegniamo a integrare considerazioni di carattere etico, sociale, ambientale e sui diritti umani nelle nostre attività quotidiane, nella pianificazione aziendale e nei processi decisionali.

[Aggiungere, se del caso, eventuali altri impegni specifici dell'azienda]

Firmato/approvato:

Data di entrata in vigore:

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), Obiettivi di sviluppo sostenibile
www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

Global Compact delle Nazioni Unite
www.unglobalcompact.org

Responsible Jewellery Council (RJC), webinar recenti
<https://www.responsiblejewellery.com/recent-webinars>

SDG Compass
<https://sdgcompass.org>

(COP 3) RENDICONTAZIONE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La disposizione 3.1 si applica a tutti i soci membri RJC; la disposizione 3.2 si applica solo ai soci membri RJC del settore estrattivo. Si noti che la conformità alla disposizione COP 3.2 garantisce automaticamente anche la conformità alla disposizione COP 3.1.

Le **questioni concrete** sono problematiche rilevanti o significative. Il principio di materialità dello standard IRG definisce la materialità, nel contesto di una relazione sulla sostenibilità, come gli aspetti che rispecchiano gli impatti economici, ambientali e sociali significativi di un'organizzazione, o che influiscono sostanzialmente sulle valutazioni e decisioni delle parti in causa.

La **rendicontazione** è un procedimento per rendere note pubblicamente le prassi commerciali di un'organizzazione alle parti in causa, come governi, investitori, partner d'impresa, dipendenti e consumatori. Talvolta è denominata "informativa". Le procedure di rendicontazione e **informativa** possono essere obbligatorie (se lo richiede la normativa in vigore) o volontarie (se avviate per scelta, ad esempio al fine di determinare una maggiore trasparenza). I requisiti di rendicontazione fissati nelle singole disposizioni del COP sono obbligatori ai fini della certificazione RJC.

Una **relazione sulla sostenibilità** è un rendiconto pubblicato da una società o un'organizzazione in merito agli impatti economici, ambientali e sociali causati dalle attività quotidiane della stessa. La relazione sulla sostenibilità presenta altresì i valori e il modello di governance dell'organizzazione, e comprova il nesso fra la strategia adottata e l'impegno a favore di un'economia globale sostenibile.

Fonte:

- Iniziativa di rendicontazione globale (IRG), About Sustainability Reporting
www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx

B BACKGROUND

Organismi di regolamentazione, società civile, parti in causa, comunità, dipendenti e clienti: tutti questi soggetti desiderano sempre più conoscere quali sono gli effetti delle società sulla collettività. Per rispondere alle aspettative delle parti in causa, sono in aumento le società che hanno iniziato a inserire informazioni di carattere economico, ambientale e sociale nelle rendicontazioni pubbliche, che sono comunemente denominate relazioni sulla sostenibilità o relazioni sulla responsabilità d'impresa.

Molte grandi imprese, in particolare pubbliche, hanno già intrapreso la pubblicazione di relazioni sulla sostenibilità non finanziaria nell'ambito delle normali pratiche di rendicontazione. La directory online Corporate Register (www.corporateregister.com) fornisce accesso alle relazioni sulla sostenibilità pubblicate da oltre 16.000 organizzazioni.

Da tempo, i rendiconti finanziari hanno dovuto adottare una struttura comune al fine di garantire credibilità, coerenza e comparabilità (si veda la disposizione COP 4 **Conti finanziari**). Sono state definite numerose iniziative al fine di stabilire una struttura equivalente per le relazioni sulla sostenibilità (si veda sezione C).

Per il successo, la redditività e la crescita sul lungo periodo di una società è fondamentale la sua capacità di comunicare in modo efficace con le relative parti in causa. L'allineamento delle procedure di rendicontazione e di coinvolgimento delle parti in causa può contribuire a identificare le questioni prioritarie per tali parti, ai fini della raccolta di dati e della rendicontazione. Alcune società inseriscono nei rendiconti anche commenti esterni, ad esempio da parte di gruppi di parti in causa, gruppi delle comunità, sindacati, organizzazioni non governative ed esperti.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

L'**Iniziativa di rendicontazione globale** (IRG, www.globalreporting.org) è stata creata nel 1997 per aiutare le società a riferire in merito alle prestazioni di sostenibilità. Il prodotto principale dell'IRG è una serie di standard di rendicontazione sulla sostenibilità (gli "standard IRG") che rappresentano la migliore pratica a livello mondiale per rendicontare le problematiche economiche, ambientali e sociali. Gli standard IRG, pubblicati nel 2016, comprendono tre standard universali per la rendicontazione di sostenibilità e una serie di standard destinati a società di determinati settori e riguardanti la rendicontazione sugli impatti materiali delle singole problematiche, come prassi di approvvigionamento, risorse idriche, effluenti, salute e sicurezza sul lavoro.

In merito agli impatti settoriali sulla sostenibilità non rientranti in questi standard, l'IRG pubblica anche informative per la rendicontazione settoriale, denominate "G4 Sector Disclosures" (www.globalreporting.org/information/sector-guidance/sectorguidanceG4). L'informativa per il settore minerario e dei metalli, pubblicata in 2010, era stata originariamente elaborata come raccomandazione preliminare allo standard IRG (Orientamenti G3, successivamente Orientamenti G4). Oggi, l'informativa per il settore minerario e dei metalli completa gli standard IRG e include una serie di informative settoriali specifiche utilizzabili dalle società del settore. L'IRG dispone altresì di una gamma eterogenea di orientamenti, strumenti, corsi di formazione e risorse in grado di aiutare le società a effettuare la rendicontazione in base agli standard IRG.

Accanto all'IRG vi sono altre importanti iniziative internazionali per la rendicontazione:

- **AccountAbility** (<https://www.accountability.org/>) ha messo a punto uno standard (nella serie AA1000) basato su principi e ampiamente utilizzato sul coinvolgimento delle parti in causa, che contempla anche la rendicontazione.
- Il **Global Compact delle Nazioni Unite** (www.unglobalcompact.org) stabilisce 10 principi di responsabilità aziendale. Tutte le imprese firmatarie dell'iniziativa devono presentare una comunicazione annuale sui progressi compiuti, ossia un'informativa pubblica sulle azioni volte a mettere in atto i principi del Global Compact.
- Il **Sustainability Accounting Standards Board (SASB)**, (www.sasb.org) è un'organizzazione no profit che fornisce standard a società quotate negli Stati Uniti riguardanti le informative su problematiche di sostenibilità. Gli standard SASB aiutano le società a rispettare alcuni requisiti di notificazione obbligatori, ad esempio i Form 10-K e Form 20-F della SEC (Securities and Exchange Commission) statunitense.
- L'**International Integrated Reporting Council (IIRC)**, (<http://integratedreporting.org>) è una coalizione mondiale di organismi di regolamentazione, investitori, società, enti normatori, commercialisti e organizzazioni non governative che si adopera per promuovere una "rendicontazione integrata" contenente informazioni su strategia, governance, prestazioni e prospettive di un'organizzazione, in modo tale da rispecchiarne il contesto operativo commerciale, sociale e ambientale. Nel 2013, l'IIRC ha varato l'International Integrated Reporting Framework volto a definire un insieme di elementi e principi guida per creare un sistema di rendicontazione integrato.
- I **principi guida sulle imprese e i diritti umani**¹ delle Nazioni Unite chiedono alle società, nell'ambito della loro procedura di due diligence sui diritti umani, di comunicare gli sforzi compiuti per prevenire e risolvere i rischi riguardanti i diritti umani. Questa comunicazione può assumere varie forme: incontri di persona, dialoghi online, consultazioni con le parti in causa e rendicontazione pubblica formale (si veda la disposizione COP 6.1d **Diritti umani**).
- L'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha predisposto le **Linee guida OCSE alla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio**² che comprendono, nelle cinque fasi di due diligence, la rendicontazione annuale delle informazioni di due diligence per le filiere indicate.
- L'**International Council on Mining and Metals (ICMM)** – Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli, (www.icmm.com) evidenzia l'impegno dei soci membri alla rendicontazione annuale in materia di prestazioni economiche, sociali e ambientali a livello aziendale, ricorrendo agli standard IRG sulla rendicontazione di sostenibilità. Anche l'Assurance Procedure³ dell'ICMM può aiutare le società membro ICMM a mettere a punto i rendiconti sulla sostenibilità e a confrontarsi con le società di accertamento.

Fra gli altri standard sulle informative volontarie in materia ambientale, citiamo CEO Water Mandate (<https://ceowatermandate.org>) e CDP, in precedenza Carbon Disclosure Project (www.cdp.net). Maggiori informazioni su queste iniziative sono disponibili nelle disposizioni COP 26 **Rifiuti ed emissioni** e COP 27 **Uso delle risorse naturali**.

Normativa nazionale

Alcune giurisdizioni possono richiedere una regolare rendicontazione pubblica nel settore minerario, o in generale sugli impatti ambientali significativi. È importante essere pienamente informati su tutte le leggi e normative in materia nelle varie giurisdizioni in cui l'azienda opera.

1 ONU, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) - www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

2 OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Terza edizione (2016) www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

3 ICMM, Sustainable Development Framework: Assurance Procedure (2008) www.icmm.com/en-gb/publications/commitments/icmm-assurance-procedure

COP 3.1: Comunicazione alle parti in causa

I soci membri almeno una volta all'anno devono informare direttamente e pubblicamente le parti interessate sulle prassi adottate rispetto al codice di procedura RJC.

Punti da considerare:

- La rendicontazione alle parti in causa, in merito alle prassi commerciali, è un'attività costante e può tornare utile considerarla come un insieme di azioni suddiviso in tre fasi (si veda la Figura 3.1).




Figura 3.1. Azioni chiave in ciascuna fase della rendicontazione

Fase 1. Preparare il rendiconto

- Nominare un alto dirigente con l'incarico di sovrintendere la preparazione della comunicazione o del rendiconto annuale.
- Individuare le problematiche rilevanti: quelle riguardanti il COP e che interessano le parti in causa, e quelle che invece interessano l'azienda. Ad esempio, due diligence sui diritti umani, condizioni di lavoro nello stabilimento, promozione delle prassi commerciali responsabili presso i partner d'impresa, riduzione dei rifiuti, approvvigionamento locale e altre questioni problematiche sollevate dalle parti in causa interessate.
- Analizzare le problematiche rilevanti nel corso dell'intero anno, ove possibile integrando tale processo con regolari analisi aziendali.
- Esaminare gli standard IRG per un'introduzione generale alla rendicontazione sulla sostenibilità e valutare le modalità di applicazione e attuazione degli standard da parte della società. RJC promuove la rendicontazione in linea con standard internazionali come quelli dell'IRG o equivalenti, ma non richiede obbligatoriamente la rendicontazione IRG (tranne che alle imprese estrattive) poiché le imprese più piccole potrebbero preferire altre metodologie.
- Identificare le parti in causa (dipendenti, società civile, partner d'impresa, ecc.) che possono contribuire a individuare le questioni concrete da affrontare nel rendiconto. Nel contesto della sostenibilità, le questioni concrete rispecchiano gli impatti significativi di carattere economico, ambientale e sociale dell'organizzazione.
- Qualora i progressi siano misurati rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), inserire anche i seguenti elementi:
 - come e perché gli specifici OSS sono stati considerati rilevanti per l'azienda;
 - gli impatti significativi individuati (positivi e negativi);
 - le strategie e le attività attuate per conseguire gli obiettivi aziendali a fronte degli OSS.

Fase 2. Elaborare il rendiconto

- Adottare un approccio flessibile e pratico in merito al formato e alla sostanza del rendiconto o della comunicazione, prendendo in considerazione la portata e gli impatti dell'azienda. Ad esempio, una piccola impresa potrebbe semplicemente inviare una e-mail o un memorandum in forma elettronica. a questo scopo può risultare utile prevedere che la data del rendiconto sia in linea con l'annuale verifiche delle politiche (come richiesto nella disposizione COP 2 [Politica e implementazione](#)).
- Elaborare il rendiconto prendendo in considerazione il modo migliore per comunicare alle parti in causa i seguenti elementi:
 - politiche o posizione dell'azienda in merito alle problematiche in questione;
 - le azioni intraprese, o programmate, in relazione a tali problematiche o a ogni altra questione rilevante per il COP – si noti che queste azioni possono applicarsi alle attività dell'azienda o in maniera più ampia, ad esempio attraverso il coinvolgimento dell'azienda nelle iniziative della comunità;
 - gli esiti quantitativi o qualitativi previsti delle azioni.
- Qualora le parti in causa interessate abbiano sollevato una questione specifica, come un impatto ambientale o un abuso dei diritti dei lavoratori, il rendiconto dovrebbero fornire alle parti in causa informazioni sufficienti a valutare adeguatamente la risposta dell'azienda.
- Si tenga presente che i requisiti di comunicazione correlati al processo di due diligence in materia di diritti umani sono illustrati nelle disposizioni COP 6,1 [Diritti umani](#) e COP 7 [Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio](#).

Fase 3. Pubblicare il rendiconto

- Quando il rendiconto è pronto per la pubblicazione, diffonderlo a tutte le parti in causa attraverso gli adeguati canali di comunicazione, come e-mail, social media, corrispondenza, ecc. Una simile comunicazione proattiva con le parti in causa può contribuire al loro impegno e dimostrare il proprio sforzo a rispettare gli impegni ambientali e sociali.
- Nell'ambito della rendicontazione pubblica, se l'azienda dispone di un sito web, pubblicare online il rendiconto.
- Assicurarsi di inserire recapiti in modo che i lettori possano sottoporre quesiti o chiedere maggiori informazioni. Ciò permette all'azienda di diffondere formazioni aggiuntive a seconda del livello di riservatezza e della situazione specifica.

COP 3.2: Informativa IRG per il settore minerario e dei metalli

I soci membri che svolgono attività estrattiva devono comunicare pubblicamente e annualmente il rispetto della sostenibilità utilizzando gli appositi standard di rendicontazione dell'IRG (iniziativa di rendicontazione globale) o analoghe linee guida alla rendicontazione. I rendiconti devono comprendere un accertamento esterno.

Punti da considerare:

- L'IRG fornisce una guida dettagliata per predisporre un rendiconto di sostenibilità attraverso gli standard IRG e le informative G4 per il settore minerario e dei metalli. Complessivamente, queste risorse trattano tutto il contenuto di un rendiconto (si veda la Figura 3.2), come definirne i limiti, le informative da produrre, le modalità per raccogliere i dati e per migliorare la credibilità del rendiconto. Utilizzare queste risorse nelle modalità e nei momenti opportuni: si veda www.globalreporting.org.

DICHIARAZIONI GENERALI RELATIVE ALLA NORMA				
<ul style="list-style-type: none"> • Strategia e analisi • Profilo organizzativo • Delimitazioni e aspetti materiali identificati • Coinvolgimento delle parti in causa 		<ul style="list-style-type: none"> • Profilo della rendicontazione • Governance • Etica e integrità 		
DICHIARAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA NORMA				
Categoria	Economica	Ambientale		
Aspetti ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Risultati economici + • Presenza sul mercato + • Impatti economici indiretti • Prassi di approvvigionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiali + • Energia • Risorse idriche • Biodiversità + • Emissioni + • Effluenti e rifiuti + • Prodotti e servizi • Conformità • Trasporto • Generali • Valutazione ambientale dei fornitori • Meccanismi di denuncia e rimostranza in materia ambientale 		
Categoria	Sociale			
Categorie secondarie	Prassi lavorative e condizioni di lavoro dignitose	Diritti umani	Società	Responsabilità per i prodotti
Aspetti ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Occupazione + • Relazioni industriali + • Salute e sicurezza sul lavoro + • Istruzione e formazione • Diversità e pari opportunità • Parità di trattamento fra uomini e donne • Valutazione dei fornitori in merito alle prassi lavorative • Meccanismi di denuncia e rimostranza relativi alle prassi lavorative 	<ul style="list-style-type: none"> • Investimenti • Non discriminazione • Libertà di associazione e contrattazione collettiva + • Lavoro minorile • Lavoro forzato o obbligatorio • Prassi per la sicurezza • Diritti delle popolazioni indigene + • Valutazione • Valutazione del rispetto dei diritti umani da parte dei fornitori • Meccanismi di denuncia e rimostranza relativi ai diritti umani 	<ul style="list-style-type: none"> • Comunità locali + • Anti-corrruzione • Politiche pubbliche • Comportamento anticoncorrenziale • Conformità + • Valutazione dei fornitori in merito agli impatti sulla società • Meccanismi di denuncia e rimostranza in merito agli impatti sulla società • Preparazione alle emergenze ++ • Attività estrattiva artigianale e su piccola scala ++ • Reinsediamento ++ • Programmazione di chiusura siti ++ 	<ul style="list-style-type: none"> • Salute e sicurezza dei clienti • Etichettatura prodotti e servizi • Comunicazioni marketing • Privacy dei clienti • Conformità • Gestione dei materiali ++

1) Nelle linee guida, il termine “argomento” è utilizzato per fare riferimento a ogni eventuale tema riguardante la sostenibilità. Il termine “aspetto”, invece, è utilizzato nelle linee guida per fare riferimento all'elenco dei temi affrontati nelle linee guida stesse.

+ Dichiarazioni generali G4 relative alla norma e aspetti G4 in cui sono stati aggiunti contenuti settoriali specifici.

++ Aspetti settoriali specifici.

Figura 3.2. Quadro d'insieme del contenuto raccomandato dall' IRG per i rendiconti di sostenibilità nel settore minerario e dei metalli

Fonte: GRI, G4 Sector Disclosures: Mining and Metals (2013)

www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Mining-and-Metals-Sector-Disclosures.pdf

- Nominare un alto dirigente responsabile della supervisione della produzione del rendiconto, ivi inclusi l'elaborazione del contenuto, la messa a punto e l'attuazione delle strategie per la qualità del documento, la raccolta di dati e l'accertamento esterno.
- Porre in essere sistemi per la raccolta di dati, l'integrità e la verifica, e accertare che siano idonei con gli attuali sistema di gestione o che, ove possibile, vi si basino.
- Cercare qualsiasi opportunità per armonizzare i processi in base a tutti i requisiti di rendicontazione, ivi inclusi:
 - rendiconto finanziario annuale;
 - comunicazione sui progressi compiuti, del Global Compact delle Nazioni Unite;
 - informativa sui proventi per l'EITI (Extractive Industries Transparency Initiative, Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive);
 - contributi dell'azienda agli OSS;
 - rendicontazione in materia di diritti umani e due diligence per le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**;
 - procedimenti per il coinvolgimento delle parti in causa (ivi inclusi comunità e dipendenti);
 - obblighi normativi di informativa;
 - informazioni per i mercati degli investimenti etici.
- Si noti che per i soci membri del settore estrattivo, la conformità alla disposizione COP 3.2 garantisce automaticamente la conformità alla disposizione COP 3.1.

Verificare:

- Tutti i soci membri: L'azienda comunica le prassi commerciali alle parti in causa interessate, con cadenza almeno annuale?
- Tutti i soci membri: L'azienda, se possiede un sito web, vi pubblica il rendiconto annuale?
- I soci membri del settore estrattivo: L'azienda prepara un rendiconto annuale sulla sostenibilità basato sugli appositi standard IRG o su analoghe linee guida alla rendicontazione?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

AccountAbility

www.accountability.org

CDP (in precedenza , Carbon Disclosure Project)

www.cdp.net

Corporate Register

www.corporateregister.com

Iniziativa di rendicontazione globale (IRG)

www.globalreporting.org

International Integrated Reporting Council (IIRC)

www.theiirc.org

Il portale per la rendicontazione sulla sostenibilità

www.sustainability-reports.com

Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

www.sasb.org

Sustainability Risk Advisors

<http://ratesustainability.org>

Global Compact delle Nazioni Unite, Comunicazione sui progressi compiuti (CoP) in breve

www.unglobalcompact.org/COP/index.html

Pubblicazioni:

AA1000 AccountAbility Principles (AA1000AP) (2018)

www.accountability.org/standards/

AA1000 Assurance Standard (AA1000AS)(2008)

www.accountability.org/standards/

AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) (2015)

www.accountability.org/standards/

IRG, Defining What Matters: Do Companies and Investors Agree on What Is Material? (2016)

www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRI-DefiningMateriality2016.pdf

IRG, G4 Sector Disclosure: Mining and Metals (2013)

www.globalreporting.org/Documents/ResourceArchives/GRI-G4-Mining-and-Metals-Sector-Disclosures.pdf

ICMM, Sustainable Development Framework: Assurance Procedure (2008)

www.icmm.com/en-gb/publications/commitments/icmm-assurance-procedure

ICMM, Sustainable Development Framework: Principi dell'ICMM (2015)

www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/icmm-10-principles

IIRC, The International <IR> Framework (2013)

<http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>

KPMG, The Road Ahead: The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting (2017)

<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/10/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2017.pdf>

OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Terza edizione (2016)

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

(COP 4) CONTI FINANZIARI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Rendiconti finanziari sottoposti a verifica – sono le dichiarazioni che un revisore finanziario ha verificato, riscontrando che sono state presentate in modo imparziale e, sotto tutti gli aspetti sostanziali, in linea con la struttura applicabile per la rendicontazione finanziaria. Il revisore finanziario di tali rendiconti deve:

- ottenere una conoscenza dei controlli interni dell'entità e valutare il rischio di frode;
- corroborare le informative nei rendiconti finanziari con prove documentali;
- presentare un parere scritto sul fatto che i rendiconti siano presentati in modo imparziale e nel rispetto della struttura applicabile per la rendicontazione finanziaria.

Conti finanziari – è inclusa la presentazione strutturata di informazioni finanziarie, solitamente articolata in quattro principali rendiconti finanziari: bilancio, conto economico, prospetto degli utili e prospetto dei flussi di cassa, con le relative note.

Standard nazionali e internazionali – comprendono i principi contabili generalmente accettati per la giurisdizione applicabile, in genere pubblicati da un organismo di normazione nazionale (ad esempio, il Financial Accounting Standards Board negli Stati Uniti) o dall'IASB (International Accounting Standards Board).

Rendiconti finanziari riesaminati – sono le dichiarazioni che un contabile ha verificato, riscontrando che non richiedono modifiche sostanziali per conformarsi con la struttura applicabile per la rendicontazione finanziaria.

Revisione legale – si tratta di una verifica richiesta ai sensi della legge applicabile.

Fonte:

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
www.aicpa.org

B BACKGROUND

I conti finanziari, preparati in base a uno standard contabile riconosciuto, forniscono alle parti esterne le informazioni finanziarie necessarie per aiutarle a prendere decisioni. La contabilità finanziaria risolve i potenziali problemi che possono verificarsi quando la direzione dell'azienda possiede informazioni ignorate invece dalle pertinenti parti in causa, o quando gli incentivi della direzione non sono necessariamente in armonia con quelli delle parti in causa.

Le parti esterne, come investitori, creditori, organismi di regolamentazione, fornitori e altre parti in causa, spesso desiderano vedere il parere di un revisore finanziario in merito ai rendiconti finanziari di un'azienda. Per questo motivo, molte imprese sottopongono a verifica i rendiconti finanziari. Le verifiche finanziarie aumentano la credibilità di qualsiasi rendiconto finanziario preparato dalla direzione di un'azienda.

Un controllo finanziario può essere più indicato se l'azienda non ha necessità di sottoporre a verifica i rendiconti finanziari, come nel caso delle società private.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

La legge applicabile stabilisce i requisiti specifici in merito al contenuto obbligatorio di un rendiconto finanziario. Possono essere legalmente necessari rendiconti finanziari sottoposti a verifica indipendente, a seconda della natura e delle dimensioni dell'azienda, della struttura e della proprietà (ad esempio, se è quotata in borsa) e dell'ubicazione geografica. In taluni casi, le società possono rinunciare al requisito di verifica.

I revisori finanziari dovrebbero di norma rispettare standard di verifica generalmente accettati e che fissano i requisiti e le linee guida per effettuare le verifiche. Gli standard di verifica possono essere definiti dai governi nazionali o da organizzazioni internazionali, come l'IASB (International Accounting Standards Board) e l'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), e quindi adottati dagli organismi nazionali di regolamentazione.

L'IASB (www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board) mette a punto e pubblica gli standard internazionali sulla rendicontazione finanziaria (International Financial Reporting Standards – IFRS) richiesti nel 75% dei paesi del G20.

La normativa nazionale continua a evolversi. Il **Sarbanes-Oxley Act** (www.soxlaw.com) negli Stati Uniti, ad esempio, ha varato notevoli riforme per migliorare le procedure contabili e di verifica delle società pubbliche.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 4.1: Gestione finanziaria

I soci membri devono tenere conti finanziari di tutte le transazioni ai sensi delle norme contabili nazionali o internazionali.

Punti da considerare:

- Spetta alla direzione di un'azienda preparare i rendiconti finanziari, con la supervisione di un contabile qualificato.
- Assicurarsi di conoscere bene la legge applicabile e i principi contabili generalmente accettati per tutte le giurisdizioni in cui l'azienda è operante.

COP 4.2: Verifica o controllo finanziario indipendente

I soci membri devono effettuare annualmente un controllo finanziario o una verifica finanziaria nelle giurisdizioni in cui è consentito incaricando un revisore ufficiale indipendente.

Punti da considerare:

- Stabilire se l'azienda deve effettuare una revisione legale dei rendiconti finanziari e, in caso affermativo, quali sono i requisiti specifici applicabili.
- Assicurarsi che i controllori o revisori finanziari utilizzati siano adeguatamente qualificati e indipendenti, secondo quanto previsto dalle normative applicabili e dagli standard professionali.
- La direzione dell'azienda dovrebbe sfruttare il processo di verifica o controllo per individuare e affrontare i rischi che potrebbero provocare rilevanti anomalie nei rendiconti finanziari, ivi compresa la frode.

Verificare:

- Per i conti finanziari dell'azienda devono essere applicati requisiti di legge? In caso affermativo, è possibile dimostrare la conformità con tali requisiti?
- I conti finanziari sono tenuti ai sensi delle norme contabili nazionali o internazionali?
- Un revisore contabile qualificato e indipendente ha effettuato la verifica o il controllo dei conti finanziari dell'azienda? In caso affermativo, è possibile mostrare al revisore COP la documentazione di tale revisore?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
www.aicpa.org

IASB, IAS 1: Presentazione dei rendiconti finanziari
www.iasplus.com/en/standards/standard5

IFRS Foundation [e International Accounting Standards Board (IASB)]
www.ifrs.org/Pages/default.aspx

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)
www.iaasb.org

Pubblicazioni:

Deloitte, Statutory Financial Statements: Preparing and Filing Financial Statements in Belgium (2018)
www2.deloitte.com/be/en/pages/audit/articles/statutory-fs.html

U.S. Securities and Exchange Commission, Beginners' Guide to Financial Statement (2007)
www.sec.gov/investor/pubs/begfstmtguide.htm

FILIERE RESPONSABILI E DIRITTI UMANI



A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

La **capacità di un'azienda di influenzare** i partner d'impresa varierà in base al contesto socio-economico in cui opera, nonché alla portata e alla tipologia dei suoi rapporti con il partner in questione. Ad esempio, le aziende di piccole dimensioni che rappresentano solo una minima quota del portafoglio clienti del fornitore avranno un'influenza minore su quest'ultimo rispetto ai clienti più importanti. Tuttavia, non mancano casi in cui le aziende di piccole dimensioni esercitano un'influenza notevole, ad esempio quando si tratta di acquistare da piccoli fornitori. I revisori responsabili del COP terranno conto del livello di influenza dell'azienda nel valutare la capacità della stessa di adoperarsi al massimo e di conformarsi a quanto previsto dalla presente disposizione.

Con l'espressione **adoperarsi al massimo** si intende il fatto di agire in modo onesto, ragionevole e con azioni positive finalizzate ad adempiere agli obblighi previsti. Nello specifico della presente disposizione, tale espressione si riferisce agli sforzi compiuti da un socio membro di RJC per influenzare al meglio l'adozione di prassi commerciali responsabili tra i propri partner d'impresa.

Con il termine **partner d'impresa** si intende un'organizzazione, un'azienda o un altro tipo di entità con la quale un socio membro di RJC ha rapporti d'affari diretti. Questi rapporti possono implicare un accordo contrattuale per l'acquisto o la vendita di un qualsiasi prodotto o servizio relativo ai materiali che rientrano nell'ambito di applicazione del COP. I partner d'impresa comprendono tutti i terzisti, gli agenti, i clienti, i fornitori, gli intermediari o i commercianti locali e internazionali, nonché i partner in società mista. Comprendono anche i fornitori di servizi quali servizi di sicurezza e agenzie di collocamento, o eventuali terzi che siano soggetti alla due diligence dell'azienda ai sensi dei requisiti del COP o delle norme applicabili. Non rientrano tra i partner d'impresa i consumatori finali che acquistano prodotti per uso personale.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro li legano a soggetti terzi, quali agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **partner d'impresa significativo** si intende qualsiasi partner d'impresa particolarmente importante per l'attività del socio membro di RJC, ivi inclusi tutti i fornitori principali e i grandi clienti. I soci membri faranno ricorso alla loro capacità di giudizio per determinare se un partner d'impresa è significativo o meno. Ad esempio, i commercianti che vendono gemme colorate all'azienda saranno considerati partner d'impresa significativi a meno che il volume o il valore del materiale che l'azienda sta acquistando non sia particolarmente esiguo.

B BACKGROUND

Le aziende che operano in un contesto di economia globale devono dimostrarsi sempre più capaci di assumere maggiori responsabilità in fatto di etica aziendale, diritti umani e adempimenti ai fini delle prestazioni sociali e ambientali nelle loro filiere. Ad esempio, le multinazionali devono rendere conto a investitori, consumatori e società civile delle loro azioni volte a promuovere e tutelare i diritti dei lavoratori, anche nel caso di lavoratori che operino come esterni o siano assunti in subappalto o con altri accordi di esternalizzazione. Di conseguenza, molte aziende di grandi dimensioni stanno adottando politiche, codici di condotta, obblighi contrattuali e sistemi di monitoraggio volti a disciplinare il comportamento dei loro partner d'impresa in tutto il mondo.

Tutti i soci membri di RJC aspirano a dar prova di prassi commerciali responsabili e dovrebbero esigere standard elevati dai loro partner d'impresa, comprese le società affiliate, i terzisti, i fornitori, gli intermediari o commercianti locali e internazionali, nonché i clienti. RJC non richiede ai partner di impresa dell'azienda di aderire al COP, se non diversamente specificato (si veda il riquadro "Applicazione del COP ai partner di impresa" al paragrafo COP 5.2). Tuttavia l'azienda, in base alla portata e alla posizione, è tenuta a fare del proprio meglio per promuovere e verificare prassi commerciali responsabili tra i partner d'impresa e influenzarne il comportamento.

Il livello di sforzo compiuto per promuovere prassi commerciali responsabili deve tener conto del tipo di prassi del partner d'impresa in questione e del suo impatto su lavoratori, comunità e ambiente. In ogni caso, per promuovere prassi commerciali responsabili occorre anche saper cogliere l'opportunità giusta per attuare cambiamenti positivi. Pertanto, non sarà richiesto all'azienda alcun tipo di intervento se quest'ultima sa che i partner d'impresa si avvalgono già di prassi commerciali responsabili, sono stati certificati da organismi accreditati, presentano un rischio d'impresa ridotto o sono disciplinati da rigide norme.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Alcune organizzazioni, come l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e la Social Accountability International (SAI), ovvero l'organizzazione internazionale per la responsabilità sociale d'impresa, offrono un approccio sistematico alla gestione dei partner d'impresa attraverso le loro norme, tra cui:

- **ISO14001:2015** Environmental management systems (Sistemi di gestione ambientale) (www.iso.org/standard/60857.html);
- **ISO 45001:2018** Occupational health and safety management systems (Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro) (www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html);
- **Standard SA8000®** (www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689).

Attraverso queste norme, le aziende devono garantire lo stesso livello di tutela ai dipendenti indiretti che lavorano in loco così come a tutto il personale impiegato direttamente. In pratica, le aziende devono garantire che i partner d'impresa siano:

- consapevoli di essere soggetti a rischi e controlli al pari dei dipendenti;
- regolarmente informati e sottoposti a corsi di formazione appropriati in base alla tipologia, al campo di applicazione e alla complessità del loro lavoro;
- valutati e selezionati in base alla loro capacità di lavorare e di fornire merci conformemente a quanto previsto dalle prassi, dalle politiche e dalle procedure adottate dall'azienda.

Ai sensi dei **Principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani**¹, le aziende sono tenute a tenere un comportamento tale da non causare o contribuire a generare effetti negativi sui diritti umani non solo attraverso le loro attività, ma anche a seguito dei rapporti con i partner d'impresa. Si vedano le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio** per le relative disposizioni inerenti ai partner di impresa.

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di leggi finalizzate a tutelare i partner d'impresa quando operano presso le sedi di altre aziende e a garantire loro controlli adeguati e un livello ragionevole di supervisione. Pertanto, in linea generale, ogni azienda sarà responsabile della buona condotta di qualsiasi partner d'impresa che lavori presso la sua sede.

Tuttavia, dal momento che le leggi variano da un paese all'altro, i soci membri di RJC sono tenuti a conoscere le specifiche disposizioni normative e regolamentari in vigore nelle giurisdizioni in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 5.1: Promuovere prassi commerciali responsabili

I soci membri dovranno adoperarsi con ogni mezzo, secondo il rispettivo potere di influenza, per promuovere l'adozione di prassi operative responsabili tra i propri partner d'impresa importanti.

Punti da considerare:

- L'azienda è tenuta ad attuare, punto per punto, quanto previsto dalle prassi commerciali responsabili, compreso il rispetto per i diritti umani, lungo l'intera durata dei rapporti d'affari. A tal fine, occorre che la stessa sia a conoscenza delle disposizioni o dei vincoli legali e dei relativi campi di applicazione, in base ai quali potrà chiedere ai partner d'impresa di soddisfare i requisiti del COP.
- L'azienda sarà libera di adottare qualsiasi ragionevole approccio che le consenta di promuovere prassi commerciali responsabili presso i partner d'impresa. Tra le opzioni disponibili, è possibile attenersi alle tre fasi descritte nella Tabella 5.1.
- Nota per i soci membri e i revisori: nella valutazione della presente disposizione, è consigliabile concentrarsi su quando fatto dall'azienda che richiede la certificazione COP per incentivare l'adozione di prassi responsabili (piuttosto che sulle effettive prassi dei partner d'impresa)

1 ONU, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Tabella 5.2. Tre fasi volte a promuovere prassi commerciali responsabili presso i partner d'impresa

	FASE	NOTE
Stabilire le priorità	1 Individuare i rapporti d'affari significativi	I partner d'impresa significativi sono i clienti o fornitori principali
Valutare	2 Definire il livello e la tipologia di rischi attribuiti a tutti i rapporti d'affari significativi dell'azienda.	<p>Scegliere un approccio appropriato alla valutazione del rischio. Utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il metodo aziendale testato e collaudato; oppure • un metodo affidabile (ad esempio, il kit di strumenti RJC per la valutazione del rischio, particolarmente utile per le piccole e medie imprese). <p>Effettuare valutazioni del rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i nuovi partner, prima di definire accordi commerciali; • per i partner esistenti, quando le circostanze cambiano. <p>Includere nella valutazione il rispetto dei diritti umani e i rischi legati alla manodopera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È probabile che l'azienda lo abbia già fatto tramite la procedura di due diligence per adempiere alle disposizioni del COP (si vedano le disposizioni COP 6 Diritti umani, COP 7 Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio, COP 8 Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala, COP 13 Sicurezza, COP 19 Lavoro minorile, COP 20 Lavoro forzato e COP 23 Salute e sicurezza). • In tal caso, avvalersi di quanto emerso dalla procedura di due diligence, altrimenti adottare un approccio integrato per valutare i rischi relativi a ogni partner d'impresa significativo. <p>Attraverso la valutazione del rischio, individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i partner d'impresa le cui attività dovessero comportare rischi di impatti negativi significativi per i lavoratori, le comunità o l'ambiente, e quelli che potrebbero avere ripercussioni sull'immagine o sul rendimento dell'azienda; • i partner d'impresa che hanno già adottato prassi commerciali responsabili, ad esempio tramite l'adesione a RJC, o che si sono impegnati ad adottare iniziative analoghe, tra cui i principi del Global Compact delle Nazioni Unite, gli standard SA8000®, ISO 14001 e Occupational Health and Safety Assessment Series (standard per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), i De Beers Best Practice Principles (principi del Gruppo De Beers per le migliori prassi nella filiera dei diamanti) e le linee guida OCSE; • i partner d'impresa sui quali l'azienda ha un potere di influenza ragionevole.
		3 Coinvolgere i partner d'impresa significativi e accrescere la consapevolezza in materia di prassi commerciali responsabili.
Coinvolgere		

Aziende di piccole dimensioni

Nel loro insieme, le piccole e medie imprese (PMI) sono importanti all'interno della filiera della gioielleria, con una prevalenza, in molti paesi, di aziende a conduzione familiare specializzate in design e produzione. In alcune filiere del settore estrattivo sono abbastanza comuni anche i produttori su piccola scala.

Molti soci membri di RJC sono PMI che si impegnano seriamente nell'attuazione di prassi responsabili. Se da un lato le piccole imprese possono ritenere di non avere molta influenza su partner d'impresa di grandi dimensioni, dall'altro possono comunque intraprendere piccole azioni per valutare i rischi, individuare i partner significativi e comunicare l'importanza del ricorso a prassi responsabili, unitamente agli impegni assunti.

COP 5.2: Terzisti, lavoratori impiegati indirettamente e visitatori

Tutti i dipendenti e i visitatori presenti nelle unità produttive del socio membro dovranno rispettare le politiche, i sistemi e le procedure aziendali attinenti al COP.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che i partner d'impresa siano a conoscenza delle attività svolte presso lo stabilimento, e che chiunque si rechi presso lo stesso si conformi ai sistemi e alle misure di controllo del rischio adottati dall'azienda, compresi eventuali materiali portati presso lo stabilimento o ivi smaltiti.
- Stabilire e documentare con chiarezza i rapporti gerarchici, le responsabilità e le linee di comunicazione con tutti i dipendenti (si veda il riquadro "Applicazione del COP ai partner d'impresa").
- Fornire ai visitatori un breve orientamento o una formazione introduttiva in caso di rischio legato alla conformità dell'azienda al COP, ad esempio in materia di salute, incolumità delle persone e sicurezza.
- Nota per i soci membri e i revisori: nel valutare questa disposizione, è opportuno concentrarsi sulle azioni adottate dalla società membro di RJC allo scopo di garantire la conformità dei terzi in loco e dei datori di lavoro terzi.

Applicazione del COP ai partner d'impresa

In qualità di socio membro di RJC, la responsabilità aziendale in fatto di tutela dei diritti dei lavoratori e delle comunità riguarda chiunque lavori su base regolare presso gli stabilimenti dell'azienda. Pertanto il COP si applica ai **dipendenti**, intendendo con questo termine sia i lavoratori impiegati direttamente sia quelli impiegati indirettamente che lavorano su base regolare presso gli stabilimenti dei soci membri. Ne consegue che le disposizioni del COP si estendono ai partner d'impresa responsabili di detti lavoratori impiegati indirettamente, tra cui:

- terzisti/subappaltatori (ad esempio, per progetti di costruzione);
- terzi (quali agenzie di lavoro) che si avvalgono di personale interinale che lavora su base regolare presso lo stabilimento dell'azienda (ad esempio, guardie giurate, personale addetto alla mensa o lavoratori stagionali).

Occorre accertarsi che i partner d'impresa si conformino a tutte le politiche e procedure aziendali con riferimento alle disposizioni del COP pertinenti (ad esempio, COP 13 **Sicurezza**, COP 15-22 **Diritti dei lavoratori e condizioni di lavoro** e COP 23-27 **Salute, sicurezza e ambiente**) definendo, per prima cosa, una serie di validi sistemi di gestione, e verificando, in secondo luogo, la conformità alle disposizioni, come riportato qui di seguito.

Predisposizione dei sistemi di gestione

- Definire procedure finalizzate a:
 - individuare i partner d'impresa che devono conformarsi alle disposizioni del COP;
 - comunicare le aspettative ai suddetti partner d'impresa;
 - verificare la conformità alle disposizioni;
 - risolvere i casi di non conformità.
- Laddove possibile, fare affidamento ai sistemi già in essere. Se, ad esempio, ci si avvale già di un sistema di gestione per verificare i fornitori, aggiornarlo in modo che possa integrare i requisiti da soddisfare in fatto di partner d'impresa.
- Comunicare le aspettative dell'azienda a tutti i partner d'impresa interessati. RJC raccomanda ai propri soci membri di integrare queste aspettative nei contratti, includendole, ad esempio, nei nuovi accordi commerciali o incorporandole nei processi di onboarding dei fornitori esistenti.
- Includere terzisti e lavoratori in loco nelle attività di formazione, se opportuno.
- Documentare le procedure aziendali per la valutazione e comunicazione delle aspettative ai partner d'impresa.

Verificare la conformità

- Chiedere ai partner d'impresa interessati di fornire all'azienda le copie delle loro politiche quale prova dell'impegno nel conformarsi alle attinenti disposizioni del COP.
- Verificare regolarmente la conformità dei partner d'impresa attraverso:
 - attività di monitoraggio;
 - analisi documentali dei materiali in questione, quali contratti dei dipendenti e orari di lavoro;
 - colloqui con i lavoratori impiegati indirettamente;
 - verifiche ai sensi delle disposizioni del COP.

Controllare:

- L'azienda ha individuato i partner d'impresa significativi?
- L'azienda ha valutato il livello e la tipologia dei rischi correlati alla collaborazione con i partner d'impresa?
- L'azienda è in grado di dimostrare di aver incentivato prassi commerciali responsabili presso i partner d'impresa significativi?
- L'azienda è in grado di dimostrare l'approccio adottato per garantire che i partner d'impresa responsabili dei lavoratori impiegati indirettamente operino in conformità alle disposizioni del COP?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

International Organization for Standardization (ISO) (Organizzazione internazionale per la normazione),
ISO 14000 Family-Environmental Management
www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

ISO, ISO 45001 – Occupational Health and Safety
www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

Pubblicazioni:

De Beers, Best Practice Principles (2018)
www.debeersgroup.com/~/_media/Files/D/De-Beers-Group/documents/reports/library/2018/disclosure-practice-note-2018.pdf

National Standards Authority of Ireland, OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Management (2007)
www.nsai.ie/download/certification/MD-19-02-Rev-4--OHSAS-18001-Occupational-Health-and-Safety.pdf

Social Accountability International (SAI), Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2016)
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **impatti negativi sui diritti umani** si intendono tutti gli effetti lesivi dei diritti umani di lavoratori, comunità, consumatori o altri titolari di diritti. Gli impatti negativi potenziali (detti anche **rischi per i diritti umani**) devono essere affrontati e risolti attraverso misure di prevenzione e attenuazione; gli impatti negativi effettivi, invece, sono quelli già verificatisi e ai quali è necessario porre rimedio.

La definizione di **rapporti d'affari** di un'azienda è piuttosto ampia e abbraccia i rapporti con i partner d'impresa, con le entità coinvolte nella sua catena del valore e con altri enti statali o non statali direttamente collegati alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'azienda stessa. Rientrano in questo ambito le entità che operano lungo la sua filiera al di là dei fornitori di primo livello (Tier 1) e i rapporti d'affari sia diretti che indiretti.

Con il termine **diritti umani** si intendono i diritti universali e le libertà di cui gode ogni singola persona, senza discriminazione alcuna. Di base, RJC considera diritti umani i diritti definiti nella Carta internazionale dei diritti umani, nella Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, nonché nelle leggi applicabili.

Con il termine **due diligence sui diritti umani** si intende un'indagine ragionevole condotta da un'azienda al fine di individuare, valutare, prevenire e attenuare gli effetti sui diritti umani nella filiera.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte a rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonti:

- UN Guiding Principles Reporting Framework, Human Rights Due Diligence www.ungpreporting.org/glossary/human-rights-due-diligence/
- UN Human Rights, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide (2012) www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf
- UN Human Rights, Frequently Asked Questions About the Guiding Principles on Business and Human Rights (2014) www.ohchr.org/documents/publications/faq_principlesbusinesshr.pdf
- UN Human Rights, What Are Human Rights? www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx

Due diligence in materia di diritti umani e linee guida OCSE

- La presente disposizione e la disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio** operano in modo affiancato per definire le aspettative di RJC sul modo in cui i soci membri conducono le procedure di due diligence sui diritti umani nelle loro filiere.
- La disposizione COP 6 affronta le aspettative generali, e ha lo scopo di aiutare i soci membri a integrare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (i "principi guida delle Nazioni Unite") nelle loro attività e nelle prassi delle filiere.
- La disposizione COP 7 affronta le problematiche specifiche sui diritti umani collegate all'approvvigionamento di materiali da aree di conflitto e ad alto rischio, e ha lo scopo di aiutare i soci membri ad affrontare tali problematiche utilizzando le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (le "linee guida OCSE").
- Queste due serie di linee guida internazionali (le linee guida OCSE e i principi guida delle Nazioni Unite) sono allineate e complementari; tutti i soci membri di RJC sono tenuti a conformarsi alle disposizioni COP 6 e COP 7.

B BACKGROUND

I diritti umani riguardano tutte le aziende, a prescindere dalle dimensioni, dal settore o dal paese in cui operano. Comprendono i diritti sociali, culturali ed economici, i diritti dei lavoratori, così come i diritti politici e civili (si veda la Figura 6.1).



Figura 6.3. Tre tipologie principali di diritti umani con un numero limitato di esempi per ciascuna

Sebbene alcuni diritti umani possano sembrare astratti dal punto di vista di un'azienda, spesso costituiscono il fondamento logico delle politiche e procedure aziendali. Ad esempio, non è detto che le procedure di un'azienda in materia di salute e sicurezza utilizzino di per sé un linguaggio improntato ai diritti umani, ma servono concretamente a far rispettare il diritto dei dipendenti alla vita, a condizioni di lavoro eque e vantaggiose e alla salute. Analogamente, una politica aziendale relativa agli orari di lavoro rispetta il diritto dei dipendenti a condizioni di lavoro eque e soddisfacenti.

Ai sensi delle norme internazionali, tutte le aziende sono tenute a servirsi delle prassi di due diligence per valutare gli impatti potenziali ed effettivi delle loro attività sui diritti umani e ad agire in base ai risultati emersi, monitorando e comunicando le azioni adottate per porre rimedio a tutti gli effetti negativi rilevati.

Le aziende che si approvvigionano da imprese estrattive artigianali e su piccola scala, o da aree di conflitto e ad alto rischio, corrono un rischio maggiore di contribuire (anche involontariamente) a violazioni dei diritti umani, tra cui uso di lavoro forzato e/o minorile, violenza sessuale e scarse condizioni di salute e sicurezza di lavoratori e comunità. Pertanto è particolarmente importante che queste aziende valutino il loro operato e garantiscano valide politiche e prassi aziendali atte a tutelare i diritti umani (si vedano le disposizioni COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio** e COP 8 **Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala**).

Norme internazionali

I diritti umani universali sono spesso affermati e sanciti da trattati internazionali, dal diritto consuetudinario internazionale, da principi di ordine generale e da altri strumenti del diritto internazionale. Il documento più noto è la **Dichiarazione universale dei diritti umani**,¹ adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948. Sebbene tale dichiarazione costituisca una risoluzione non vincolante, oggi è considerata un elemento centrale del diritto consuetudinario internazionale, insieme al Patto internazionale sui diritti civili e politici² e al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.³

Oltre a alla Dichiarazione universale dei diritti umani e a questi strumenti adottati dalle Nazioni Unite, la **Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro**, adottata nel 1998 dall'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL),⁴ impegna gli Stati membri a rispettare e promuovere i principi e i diritti di quattro categorie:

- libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto alla contrattazione collettiva;
- abolizione del lavoro forzato o obbligatorio;
- abolizione del lavoro minorile;
- abolizione della discriminazione in materia di occupazione e impiego.

Questi principi e diritti sanciti dall'OIL sono affrontati direttamente nel codice di procedura tramite le disposizioni 19–22 (**Lavoro minorile**, **Lavoro forzato**, **Libertà di associazione e contrattazione collettiva** e **Non discriminazione**). Sono universali e si applicano a tutte le persone, ma in special modo a coloro che hanno particolari necessità, compresi i disoccupati e i lavoratori migranti.

Sebbene nessuno di questi strumenti delle Nazioni Unite e dell'OIL sia diretto in modo specifico alle società, ci si aspetta che tutte le imprese si impegnino a favore della tutela dei diritti umani, a prescindere dal luogo in cui operano o dall'entità delle loro attività (si veda il riquadro "Aziende di piccole dimensioni"). Nel 2011, la comunità internazionale ha adottato i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani⁵ (i "principi guida delle Nazioni Unite", denominati anche "Principi Ruggie"), che da allora sono diventati il principale documento di riferimento in materia di responsabilità del settore privato nella tutela dei diritti umani.

I principi guida delle Nazioni Unite sono stati redatti come una guida operativa volta all'attuazione del quadro dell'ONU fondato sui tre pilastri "Proteggere, rispettare e rimediare" (si veda la Tabella 6.1).

Tabella 6.1. I tre pilastri alla base del quadro delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare" in materia di imprese e diritti umani

Proteggere	Lo Stato ha il dovere di tutelare le persone contro qualsiasi forma di violazione dei diritti umani da parte di terzi, comprese le aziende, attraverso politiche, normative e ordinanze appropriate.
Rispettare	Le aziende hanno la responsabilità di rispettare i diritti umani, ovvero devono agire con due diligence per evitare di violare i diritti di altre persone e devono risolvere gli eventuali effetti negativi collegati alle loro attività.
Rimediare	Le vittime di violazioni dei diritti umani hanno diritto a un effettivo rimedio giurisdizionale attraverso strumenti giudiziari, amministrativi, legislativi o altri mezzi appropriati.

I principi guida delle Nazioni Unite, nella loro integralità, non impongono nuovi obblighi a livello internazionale, ma illustrano piuttosto le implicazioni per le aziende (e gli Stati) delle norme e delle prassi in essere all'interno di un singolo modello globale. Sono stati accolti con favore da tutti i soggetti interessati, e integrati nelle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali,⁶ nella norma ISO 26000 dell'Organizzazione internazionale per la normazione⁷ e negli standard di adempimento della Società Finanziaria internazionale (International Finance Corporation - IFC).⁸ L'Unione europea ha inoltre riconosciuto i principi guida delle Nazioni Unite come uno dei capisaldi di un quadro globale in continua evoluzione in materia di responsabilità sociale d'impresa.

Oltre ai principi guida delle Nazioni Unite, le linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio⁹ (le "linee guida OCSE") rappresentano una fonte importante di consigli pratici per aiutare le aziende a rispettare i diritti umani, in particolare quelli collegati all'approvvigionamento da aree di conflitto e ad alto rischio. Applicabili a tutti i minerali, le linee guida OCSE illustrano un processo di due diligence, articolato in cinque punti e basato sul rischio, che le aziende possono utilizzare per evitare di contribuire a generare conflitti attraverso le loro prassi di approvvigionamento dei minerali.

1 Nazioni Unite Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

2 Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) <https://www.unhcr.org/html/italian/humanrights/patti2.html>

3 Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) <https://www.unhcr.org/html/italian/humanrights/patti1.html>

4 OIL, Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali del lavoro e suoi seguiti (1998) https://www.ilo.org/rome/pubblicazioni/WCMS_151918/lang-it/index.htm

5 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

6 OCSE, Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (2011) <http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf>

7 ISO, ISO 26000 - Social Responsibility www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

8 IFC, Performance Standards www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Sustainability-At-IFC/Policies-Standards/Performance-Standards

9 OCSE/OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016) www.oecd.org/daf/inv/mne/mining.htm

Le linee guida OCSE costituiscono la base di una disposizione del COP a sé stante (si veda la disposizione COP 7 [Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio](#)) ma, visti i forti legami con i principi guida delle Nazioni Unite, sono anche citate come riferimento nelle sezioni a seguire.

Aziende di piccole dimensioni

Nei principi guida delle Nazioni Unite viene affermato con chiarezza che anche le aziende di piccole dimensioni devono rispettare i diritti umani. Spesso le piccole e medie imprese (PMI) hanno una capacità inferiore e strutture organizzative più informali rispetto alle grandi aziende, ma ciò non toglie che un approccio più informale al rispetto dei diritti umani possa essere comunque efficace, purché supportato da una valida politica aziendale, da un processo di due diligence adeguato e da una procedura di rimedio alle violazioni.

Fonte:

- UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Normativa nazionale

I principi in materia di diritti umani sono sanciti dal diritto internazionale di gran parte dei paesi, e pertanto le aziende si trovano a operare in un ambiente sempre più soggetto a regolamentazioni che impongono il rispetto dei diritti umani (si veda il riquadro "Normative recenti").

La maggior parte delle giurisdizioni nazionali proibisce la complicità nel commettere un reato, e in questi casi molte di esse ritengono le aziende penalmente responsabili. Anche altre leggi, comprese quelle in materia di diritti dei lavoratori, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, non discriminazione, privacy e ambiente, prevedono la tutela dei diritti umani. Alcuni tribunali nazionali hanno accettato o intentato azioni legali contro multinazionali con sede nei rispettivi paesi accusate di aver consapevolmente contribuito a violazioni dei diritti umani in altri paesi. Le sanzioni e restrizioni governative sono applicabili anche alle transazioni commerciali con determinati paesi o regioni.

I soci membri di RJC sono tenuti a conformarsi a tutte le leggi applicabili e a rispettare i diritti umani sanciti a livello internazionale a prescindere dal territorio in cui operano. Laddove l'ordinamento nazionale non fosse rigorosamente applicato, o non arrivasse a coprire i diritti sanciti a livello internazionale o fosse in conflitto con gli stessi, può risultare difficile rispettare i diritti umani. In queste situazioni, le aziende devono provare a soddisfare i requisiti delle norme internazionali rispettando, nel contempo, le leggi nazionali. Inoltre, devono essere a conoscenza di un quadro giuridico più ampio e di altri rischi al di fuori del paese in cui operano.

Normative recenti

Il contesto normativo mondiale è in continua evoluzione dal momento che sempre più paesi adottano leggi in materia di schiavitù moderna, due diligence e trasparenza. Ogni legge, a seconda di dimensioni, entità, settore e copertura geografica dell'azienda, stabilisce diverse aspettative in merito a quanto richiesto alle imprese. Qui di seguito vengono riportate, in sintesi, alcune delle legislazioni chiave entrate in vigore di recente.

Legge britannica del 2015 sulla schiavitù moderna e legge australiana del 2018 sulla schiavitù moderna

Le leggi britannica e australiana hanno entrambe l'obiettivo di combattere il traffico di esseri umani e la schiavitù. I due documenti comprendono un articolo sulla trasparenza che richiede alle aziende con attività nel Regno Unito o in Australia, al di sopra di una determinata soglia minima di dimensioni, di pubblicare una dichiarazione annuale che illustri le azioni adottate per gestire e ridurre il rischio di lavoro forzato nelle filiere. Nel Regno Unito, la soglia è un fatturato annuo superiore a 36 milioni di sterline, mentre in Australia è rappresentata da ricavi consolidati al di sopra di 100 milioni di dollari australiani. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge britannica può comportare un'ingiunzione e un'ammenda illimitata.

Legge californiana del 2010 sulla trasparenza nelle filiere

La legge della California sulla trasparenza nelle filiere si applica ai rivenditori al dettaglio o ai produttori che operano in California e hanno un fatturato annuo di oltre 100 milioni di dollari. La legge impone a tutte le aziende pertinenti di fornire informazioni inerenti al loro impegno per debellare la schiavitù e il traffico di esseri umani dalle loro filiere, ivi incluse le azioni intraprese a tal fine: verifiche, controlli, certificazioni, responsabilità e formazione. Le aziende che non rispettano quanto previsto dalla suddetta legge sono soggette a ingiunzione emessa dal procuratore generale della California.

Legge francese del 2017 sugli obblighi di vigilanza

La legge francese sugli obblighi di vigilanza riguarda le grandi imprese a responsabilità limitata con un organico di oltre 5.000 dipendenti in Francia (o 10.000 a livello mondiale). Ai sensi della nuova legge, queste aziende devono definire e attuare meccanismi atti a prevenire le violazioni dei diritti umani, i rischi per la salute e la sicurezza e gli impatti ambientali lungo l'intera catena produttiva. Questi meccanismi devono garantire che l'azienda possa individuare, attenuare, rimediare e segnalare in modo efficace, ogni anno, i suddetti rischi potenziali ed effettivi nell'ambito di un "piano di vigilanza". Se da un lato non sono previste sanzioni pecuniarie in caso di mancato adempimento delle disposizioni della nuova legge, dall'altro un'azienda può essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati per negligenza a singoli cittadini o a gruppi.

COP 6.1: Principi guida delle Nazioni Unite

I soci membri devono rispettare i diritti umani prendendo in considerazione tutti gli impatti potenziali ed effettivi nelle loro attività e nei rapporti d'affari. Inoltre devono impegnarsi a rispettare e mettere in atto i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani applicabili in base alle dimensioni aziendali e alle circostanze.

Punti da considerare:

- I principi guida delle Nazioni Unite forniscono all'azienda gli strumenti necessari a prendere atto dei diritti umani e a dimostrare che li rispetta. In pratica, l'azienda deve adottare un approccio che comprenda almeno quattro elementi chiave:
 - una politica aziendale scritta;
 - un processo per la due diligence;
 - un meccanismo di rimedio;
 - un piano di comunicazione (si veda la Figura 6.2).

Detti aspetti verranno presi in esame nelle disposizioni che seguono.

- L'approccio adottato dall'azienda deve essere applicato a tutte le attività svolte e a tutti i rapporti d'affari, compresi quelli con i terzi e i fornitori. Si veda la Tabella 6.2 sui vari modi in cui le aziende possono essere coinvolte in impatti negativi sui diritti umani.
- Si noti che, nel momento in cui l'azienda adotta un approccio volto al rispetto dei diritti umani, è tenuta a seguire sia i principi guida delle Nazioni Unite (COP 6), sia le linee guida OCSE (COP 7). Il quadro di attuazione che riguarda le linee guida e i principi è allineato, e pertanto è possibile soddisfare entrambe le attinenti disposizioni del COP adottando un approccio integrato (si veda la Figura 6.2).

Principi guida delle Nazioni Unite

Linee guida OCSE

6.1A	Impegno a favore del rispetto dei diritti umani	<p>Politica</p> <p>Una politica scritta relativa alle attività e alla filiera, nella quale sia illustrato il proprio impegno, e che trovi riscontro nelle procedure e nei processi operativi.</p>	Impegno a favore di filiere responsabili	S1
6.1B	Attenzione rivolta alle proprie attività e alle filiere	<p>Due diligence</p> <p>Un efficace processo di due diligence supervisionato e coordinato mediante sistemi di gestione efficienti. È compresa un'analisi per individuare e valutare gli impatti sui diritti umani, una strategia e un programma di intervento in risposta agli impatti individuati, nonché una procedura continua di monitoraggio e valutazione delle iniziative attuate.</p>	Attenzione rivolta alle proprie filiere	S2
6.1C	Risoluzione, in funzione del proprio coinvolgimento (causa, contributo o connessione)	<p>Risoluzione</p> <p>Risoluzione adeguata di ogni effettivo impatto individuato, e interventi intrapresi per evitare che si verifichi nuovamente.</p>	Attenzione rivolta alle proprie filiere	S3
6.1D	Relazioni alle parti in causa interne ed esterne	<p>Comunicazione</p> <p>Rendicontazione, con cadenza massima annuale, sulle iniziative volte a prevenire e a risolvere gli impatti sui diritti umani.</p>	Informazioni necessarie, diverse a seconda del tipo di impresa	S5

Figura 6.4. Approccio integrato in materia di diritti umani per soddisfare sia i principi guida delle Nazioni Unite (COP 6), Figura 6.5. sia le linee guida OCSE (COP 7)

*S = Step (fase) nelle linee guida OCSE per la due diligence

COP 6.1A: **Politica scritta**

Come minimo, i soci membri sono tenuti a:

- a. Avvalersi di una politica aziendale approvata ai livelli più alti dell'organizzazione e volta al rispetto dei diritti umani nelle loro attività e nei rapporti d'affari, nonché di procedure per mettere in atto tale politica in linea con la disposizione COP 2 (Politica e implementazione).

Punti da considerare:

- Una politica in materia di diritti umani costituisce, quantomeno, una dichiarazione pubblica con la quale un'organizzazione si impegna a rispettare i diritti umani.
- Tale dichiarazione può essere un documento a sé (integrato nella disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**) o parte di una politica aziendale generale (nell'ambito della disposizione COP 2 **Politica e implementazione**). In ogni caso, la dichiarazione deve essere:
 - approvata ai livelli gerarchici più alti dell'azienda;
 - chiara in materia di aspettative attinenti a dipendenti, unità operative, fornitori e subappaltatori (questo aiuterà a far sì che ciascuno comprenda il proprio ruolo nel formulare la politica aziendale);
 - resa disponibile pubblicamente;
 - comunicata in modo attivo alle parti in causa.
- Per elaborare una politica efficace occorre affidare a un alto dirigente la responsabilità di guidare il processo e costituire un team interfunzionale che contribuisca a redigerla. Prima di finalizzare la proposta di politica, occorre esaminarla basandosi sui diritti umani riconosciuti internamente e consultare le parti in causa esterne. Sul web si trovano diversi siti e pubblicazioni che possono aiutare a redigere una politica sui diritti umani (si veda la voce "Ulteriori informazioni" qui sotto).
- Una volta in possesso della stesura finale della politica sui diritti umani, riesaminare le procedure e i processi interni dell'azienda per accertarsi che la stessa venga ripresa nelle prassi operative. Incaricare una persona di ogni settore aziendale di esaminare, e se necessario aggiornare, le procedure e i processi pertinenti. Questa verifica deve essere effettuata periodicamente per avere la certezza che le attività condotte rispecchino effettivamente la politica sui diritti umani.

COP 6.1B: **Due diligence sui diritti umani**

Come minimo, i soci membri sono tenuti a:

- b. Avvalersi di un processo di due diligence in materia di diritti umani finalizzato a individuare, prevenire, attenuare e rispondere di eventuali effetti negativi sui diritti umani collegati all'attività dell'azienda.

Punti da considerare:

- I principi guida delle Nazioni Unite (e le linee guida OCSE) non solo stabiliscono **cosa** dovrebbero fare le aziende relativamente ai diritti umani, ma suggeriscono anche **come** dovrebbero farlo.
 - Il **cosa** permette di evitare di causare effetti negativi sui diritti umani, o di contribuirvi, e di dovervi poi porre rimedio.
 - Il **come** definisce il processo di due diligence sui diritti umani da mettere in atto per individuare, prevenire e attenuare gli effetti negativi sui diritti umani e rispondere del modo in cui si affrontano.

- L'azienda può essere coinvolta negli effetti negativi sui diritti umani in tre modi: causa, contributo e collegamento (si veda la Tabella 6.2).

Tabella 6.2. Tre modi in cui le aziende possono essere coinvolte negli effetti negativi sui diritti umani

Tipo di coinvolgimento		Esempi
Causa	L'azienda è un attore necessario e sufficiente a generare un danno.	<ul style="list-style-type: none"> • Mancato pagamento dei salari ai dipendenti. • Discriminazione nel trattamento dei lavoratori. • Esposizione degli operai a condizioni di lavoro pericolose senza equipaggiamento di sicurezza adeguato. • Scarico di sostanze chimiche dei processi produttivi nei corsi d'acqua, inquinando direttamente l'acqua potabile delle comunità locali.
Contributo	L'azienda aggrava l'azione lesiva, ma non è un attore sufficiente a provocarla.	<ul style="list-style-type: none"> • Modifica delle esigenze produttive per i fornitori all'ultimo minuto senza adeguare le scadenze e i prezzi, spingendo quindi i fornitori a violare le norme sul lavoro per rispettare i tempi di consegna. • Rapporti d'affari con un subappaltatore che si avvale di lavoro carcerario non volontario nelle sue fabbriche. • Collaborazione con agenzie di lavoro in loco che utilizzano tattiche ingannevoli per assumere lavoratori migranti, i quali sono poi costretti a indebitarsi per pagare le spese correlate all'assunzione.
Collegamento	L'azienda è ricollegabile a un'azione lesiva la cui gravità, però, non dipende da essa.	<ul style="list-style-type: none"> • Violazione delle disposizioni sulla manodopera straniera presso lo stabilimento produttivo di un fornitore, nonostante l'adozione di politiche esplicite contro simili attività e la conferma da parte dei fornitori che dette politiche sono messe in atto. • Fornitore che subappalta parte della produzione a manodopera minorile, da effettuarsi nelle loro case, in contrasto con gli obblighi contrattuali e senza particolari pressioni a livello di approvvigionamento da parte dell'azienda. • Fornitori che utilizzano gemme grezze ottenute tramite un agente proveniente da siti minerari che consentono alla manodopera minorile di svolgere un lavoro pericoloso, mettendo a rischio la salute dei minori.

- La procedura di due diligence sui diritti umani dovrà permettere di affrontare queste tre tipologie di coinvolgimento dell'azienda in azioni che influiscono negativamente sui diritti umani. È importante sapere in che modo l'azienda è coinvolta in questi impatti, poiché ciò determinerà la scelta dell'approccio giusto per porvi rimedio. La tipologia di coinvolgimento più problematica da valutare è il "collegamento". L'azienda è ricollegabile a un impatto sui diritti umani se questo ha un qualche nesso con le operazioni, i prodotti o i servizi aziendali, ma l'azienda non provoca né contribuisce ad alcun effetto negativo sui diritti umani attraverso le sue attività.
- Incaricare una persona di supervisionare la procedura di due diligence sui diritti umani. Assicurarsi che si tratti di una persona esperta e con la qualifica per riunire il personale di ogni settore dell'azienda; tale persona sarà responsabile di tutte le fasi della procedura di due diligence.
- Mettere insieme un team centrale specifico per la due diligence. Nel caso di una piccola impresa non è necessario che il team sia grande, ma è opportuno che vi siano rappresentate tutte le aree di attività, quali risorse umane, finanza, ufficio legale, approvvigionamento, conformità, verifiche, rischio, gestione di prodotti o materiali, e altre funzioni.
- In caso di disponibilità di bilancio, valutare la possibilità di assumere esperti esterni per ottenere un aiuto sulla procedura di due diligence.
- La procedura di due diligence sui diritti umani cambierà inevitabilmente in termini di complessità a seconda delle dimensioni dell'azienda, del rischio di impatti gravi sui diritti umani, nonché del tipo e del contesto delle attività condotte. In tutti i casi, però, dovrà essere articolata in quattro fasi:
 1. Valutare gli impatti potenziali ed effettivi sui diritti umani.
 2. Integrare e agire in base a quanto emerso.
 3. Tracciare le risposte.
 4. Comunicare il modo in cui si affrontano gli impatti.
- Questa procedura in quattro fasi, definita nei principi guida delle Nazioni Unite, si fonda su un approccio di gestione del rischio ampiamente noto alle aziende che operano nella filiera della gioielleria. Tuttavia, la sua applicazione ai diritti umani e ai rapporti d'affari può richiedere tempo. I soci membri e i revisori devono considerare la necessità di porre in essere sistemi, negli anni successivi, nell'ambito di un processo di miglioramento continuo.
- Qui di seguito vengono indicate le linee guida specifiche per ciascuna delle suddette fasi. Si noti che, per quanto riguarda la due diligence sui diritti umani, è possibile:
 - attuare una procedura sé stante (in linea con la disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**);
 - integrarla in una procedura esistente di valutazione del rischio e degli impatti;
 - utilizzare il kit di strumenti di RJC per la valutazione del rischio.

- I rischi possono cambiare con il passare del tempo; la procedura di due diligence dovrebbe essere continua e regolarmente rivista. Il riesame della procedura dovrebbe essere effettuato con una frequenza basata sul rischio e dettata dai cambiamenti all'interno dell'azienda, ad esempio:
 - ogni volta che si avvia una nuova attività significativa o un rapporto d'affari;
 - in caso di denuncia o accusa nei confronti dell'azienda;
 - qualora si inizi l'approvvigionamento di nuovi prodotti o da un nuovo paese;
 - qualora il paese nel quale opera l'azienda, o dal quale si approvvigiona, subisca cambiamenti che si ripercuotono sul rischio in fatto di diritti umani (ad esempio, cambiamenti politici).

Fase 1. Valutare gli impatti

- Occorre dapprima acquisire una conoscenza in seno all'azienda sulla correlazione tra i diritti umani e l'attività aziendale, e non solo in termini di problematiche affrontate frequentemente, come le condizioni di lavoro.¹⁰
- È possibile valutare gli effetti sui diritti umani come elemento separato nella procedura di due diligence, oppure nell'ambito di un più ampio sistema di gestione del rischio. In ogni modo, occorre dimostrare che la valutazione va ben oltre i rischi materiali per l'azienda e incentrare l'attenzione sull'analisi delle conseguenze per i titolari di diritti, quali clienti, dipendenti, fornitori, comunità e altre parti in causa (si veda il riquadro "Principali rischi per i diritti umani").
- La valutazione effettuata, a prescindere dall'approccio, deve includere un riesame dei rischi e degli impatti potenziali ed effettivi:
 - derivanti dalle attività dell'azienda stessa;
 - correlati ai rapporti d'affari. Avvalersi delle linee guida OCSE per tracciare una mappa dei rischi principali per i diritti umani correlati ai fornitori dell'azienda (si veda la disposizione COP 7 [Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio](#)).
- Nell'esaminare i rischi e gli impatti dell'azienda, chiedersi chi è a rischio, dove e perché. Prendere in considerazione le seguenti domande:¹¹
 - Chi potrebbe subire effetti negativi a causa delle attività dell'azienda? Vi sono soggetti particolarmente vulnerabili?
 - Vi sono circostanze in cui è necessaria una valutazione a sé stante degli impatti sui diritti umani perché i rischi sono particolarmente elevati?
 - A quali altre fonti di informazione interne ed esterne - media, relazioni di esperti, feedback del personale e delle parti in causa, meccanismo di denuncia - è possibile attingere per avere un aiuto?
 - È possibile coinvolgere direttamente i gruppi potenzialmente interessati dai rischi? In caso contrario, quali altre fonti credibili possono favorire la comprensione delle loro opinioni e preoccupazioni?
 - Quali esperti o fonti scritte possono tornare utili per verificare le ipotesi dell'azienda?
- Potrebbe non essere fattibile o pratico valutare ogni singolo rischio lungo l'intera filiera. Del resto, i principi guida delle Nazioni Unite non chiedono di controllare la documentazione sui diritti umani di ogni singola azienda con la quale si è in affari. Se fosse necessario stabilire le priorità per le azioni da intraprendere, è bene concentrarsi sui rischi più importanti per i diritti umani (si veda il riquadro "Principali rischi per i diritti umani").

Principali rischi per i diritti umani

La nozione di "principali rischi per i diritti umani" comprende i diritti che rischiano di subire le conseguenze più gravi mediante le attività e i rapporti d'affari di un'azienda. Tali rischi si ripercuotono sulle persone (piuttosto che sulle aziende) e possono realmente verificarsi. Comprendono (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) la sicurezza, il lavoro minorile, il lavoro forzato e il traffico di esseri umani, la salute e l'incolumità, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, la discriminazione e la parità di genere, le pratiche disciplinari, gli orari di lavoro, la remunerazione, le popolazioni indigene e l'approvvigionamento da attività estrattiva artigianale e su piccola scala o da aree di conflitto.

Fonte:

- UN Guiding Principles Reporting Framework, Salient Human Rights Issues www.ungpreporting.org/resources/salient-human-rights-issues

10 Assessing Human Rights Risks and Impacts: Perspectives from Corporate Practice (2016) <https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publicationen/Assessing-Human-Rights-Risks-and-Impacts.pdf>

11 UN Human Rights, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide (2012) www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf

Valutazione degli impatti in qualità di PMI

Le aziende di piccole dimensioni con un organico ridotto e risorse limitate per la valutazione degli impatti sui diritti umani devono:

- Utilizzare le risorse di dominio pubblico per creare un elenco dei rischi da valutare in materia di diritti umani, in relazione sia alle attività aziendali che alla filiera.
- Stabilire le priorità a partire da tale elenco basandosi sull'importanza del rischio nel particolare contesto in cui si opera. Ad esempio:
 - Se l'azienda si avvale di lavoratori a contratto, dare priorità all'esame delle pratiche di assunzione (per verificare che siano eticamente corrette e che i lavoratori non siano a rischio di lavoro forzato).
 - Se l'azienda utilizza sostanze chimiche pericolose, dare priorità all'esame delle procedure in loco (per verificare l'assenza di rischi in materia di inquinamento ambientale che potrebbe danneggiare le comunità limitrofe).
 - In caso di azienda basata sul lavoro di ufficio, dare priorità all'esame del feedback storico dei dipendenti (per individuare eventuali rischi quali orari di lavoro eccessivi o remunerazione inadeguata).

Fase 2. Prendere atto dei risultati ottenuti e agire di conseguenza

- Una volta valutati i rischi e gli impatti sui diritti umani, occorre agire in base ai risultati ottenuti. I rischi o gli impatti effettivi devono essere affrontati quanto prima per avere la certezza che non si concretizzino o non si verifichino nuovamente. La tipologia di intervento dipenderà dal fatto di aver causato gli impatti o di avervi contribuito, oppure di esservi ricollegabili. Nel primo caso, occorrerà porre fine a ciò che provoca gli impatti negativi, o vi contribuisce, e attuare modalità per prevenirlo. Nel secondo, sarà necessario utilizzare la propria influenza per evitare che si verifichino detti impatti.
- Qualora si siano verificati impatti effettivi a scapito dei diritti umani, sarà necessario fornire o sostenere azioni legittime per porvi rimedio, come indicato nella disposizione COP 6.1c qui di seguito.
- Affidare la gestione dei rischi e degli impatti individuati a componenti chiave del personale nelle aree di attività pertinenti e attribuire loro la responsabilità di esaminare le prassi in essere al fine di individuare la causa prima del rischio e il modo per evitare che si ripeta. Ad esempio, qualora emergesse che il personale non è retribuito in maniera adeguata, chiedere alle risorse umane di rivedere i processi in questione in modo da evitare che questa problematica si verifichi nuovamente.

Fase 3. Tracciare le risposte

- Tutte le aziende sono tenute a documentare accuratamente il proprio operato.
- Assicurarsi che tutte le persone responsabili di esaminare e aggiornare le prassi riferiscano regolarmente quanto emerso al team centrale specifico per la due diligence.
- Le attività di documentazione e tracciabilità dovrebbero fare riferimento agli impatti effettivi e a quanto fatto per gestirli o porvi rimedio, piuttosto che registrare semplicemente i processi o le procedure.
- Alle piccole imprese si consiglia di accentrare tutte le attività di documentazione e tracciabilità, e di assegnare a una persona la responsabilità specifica di analizzarle; questo approccio risulterà utile quando sarà il momento di comunicare i risultati emersi.

Fase 4. Comunicare le azioni intraprese

- La comunicazione è l'ultima fase della procedura di due diligence sui diritti umani, ed è anche l'argomento trattato nella disposizione COP 6.1d. Per le linee guida specifiche su questo aspetto, si veda qui di seguito.

COP 6.1C: Meccanismo di rimedio

Come minimo, i soci membri sono tenuti a:

- c. Predisporre o supportare valide procedure per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui diritti umani da essi causati, o ai quali abbiano contribuito o siano comunque ricollegabili.

Punti da considerare:

- Qualora l'azienda avesse causato impatti negativi sui diritti umani o vi avesse contribuito, dovrà predisporre o supportare valide procedure per porvi rimedio. Qualora l'azienda risultasse in qualche modo **ricollegabile** a effetti negativi sui diritti umani, non avrà la responsabilità diretta di porvi rimedio, ma sarà comunque tenuta a supportare le azioni di altri soggetti, quali agenzie governative o tribunali, finalizzate a tale scopo.
- In sostanza, il concetto di rimedio punta a riportare coloro che sono stati danneggiati dalle attività dell'azienda nella situazione in cui sarebbero stati se non si fossero verificati impatti negativi a loro danno. Poiché questo non sempre è possibile, in pratica il rimedio può assumere diverse forme: riconoscimento e scuse, indennizzo (finanziario o di altro tipo) per il danno subito, o altro ancora (si veda il riquadro "Come rimediare al danno in pratica").
- Definire le priorità della procedura di rimedio in base alla gravità dell'impatto in questione. In ogni caso, valutare come comunicare i progressi e i risultati nelle situazioni di rimedio.

- Occorre cooperare (e non impedirvi l'accesso) con eventuali meccanismi legittimi di denuncia statali, giudiziari e non giudiziari, così come con qualsiasi altro meccanismo non statale pertinente, al fine di sostenere chi si adopera per rimediare ai danni tramite questi canali, compreso il fatto di non ledere i diritti dei sindacati legittimi.
- Occorre anche disporre di un proprio meccanismo di denuncia operativo che consenta di ricevere, elaborare e offrire risposte o rimedi adeguati in caso di denuncia e rimostranza. Assicurarsi che, grazie al meccanismo interno all'azienda, la denuncia o rimostranza possa essere sollevata da:
 - dipendenti o altri lavoratori in loco;
 - parti in causa all'interno delle comunità nelle quali opera l'azienda;
 - gruppi o individui danneggiati dall'attività aziendale (si veda anche la disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**).
- È possibile introdurre un meccanismo a sé stante dedicato agli impatti sui diritti umani, oppure avvalersi di un meccanismo integrato che copra anche altri ambiti aziendali (si veda la disposizione COP 18.3 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**).
- Laddove, tramite il meccanismo di denuncia di RJC, venissero presentati reclami risolvibili attraverso l'impegno e il dialogo a livello operativo, questi saranno indirizzati dapprima al socio membro di RJC.

I rimedi all'atto pratico

Non esiste una singola soluzione per porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani. Il forum Human Rights and Business Dilemmas (<https://hrbdf.org/>) rappresenta una valida risorsa accessibile a chiunque voglia prendere in esame varie opzioni di rimedio. Il sito, infatti, propone un'ampia raccolta di casi di studio che illustrano le metodologie con cui diverse aziende hanno affrontato i dilemmi in materia di diritti umani. Analogamente, il documento Human Rights Translated 2.0: a Business Reference Guide (www.ohchr.org/Documents/Publications/HRT_2_0_EN.pdf) presenta casi di studio riferiti a situazioni reali che le aziende si trovano ad affrontare.

Fornire rimedi può essere un compito complesso e carico di tensioni a seconda dell'entità e del tipo di impatti negativi sui diritti umani in questione. La procedura di ricerca dei rimedi può dare migliori risultati se viene elaborata con la partecipazione di un soggetto terzo. Ad esempio, nel 2017 la Barrick Gold Corp ha commissionato una relazione indipendente per migliorare l'accesso a meccanismi di rimedio alle persone i cui diritti erano stati pregiudicati nella miniera d'oro di Porgera, nella Papua Nuova Guinea, o nelle zone circostanti. Nella fattispecie, la società ha collaborato con l'organizzazione non governativa (ONG) Business for Social Responsibility (BSR) che per un intero anno si è impegnata in un processo di ricerca e coinvolgimento nei confronti delle parti in causa locali, nazionali e internazionali. La risultante relazione delinea una "road map" utilizzabile dalla società Barrick per decidere il rimedio da adottare.¹²

In altre situazioni, la scelta dell'azione con cui un'azienda pone rimedio può essere più diretta, come nel caso dell'impegno assunto da Apple in materia di lavoro coatto. Per tutelare i lavoratori migranti vulnerabili, Apple si avvale di una politica che impedisce ai fornitori di addebitare ai lavoratori commissioni eccessive per l'assunzione. Ai sensi di questa politica, i fornitori devono rimborsare eventuali commissioni superiori al salario netto mensile. Tale politica si applica nel quadro delle verifiche periodiche condotte da Apple in materia di lavoro coatto e, dal 2008 a oggi, i fornitori di Apple hanno rimborsato circa 17 milioni di dollari in commissioni per l'assunzione.

A prescindere dall'impatto provocato, le aziende sono incentivate a rivolgersi alle parti in causa, ivi incluse le persone interessate, le ONG locali e gli esperti in materia, per mettere a punto un piano d'azione volto a fornire il rimedio adeguato a seconda della situazione, nonché a porre in essere controlli per ridurre i rischi futuri ed evitare conseguenze indesiderate che potrebbero danneggiare ulteriormente le persone i cui diritti umani sono stati pregiudicati.

COP 6.1D: Piano di comunicazione

Come minimo, i soci membri sono tenuti a:

- d. Comunicare ogni anno con le parti in causa in merito ai propri impegni di due diligence sui diritti umani e alle attività di rimedio conformemente alla disposizione COP 3 (Rendicontazione).

Punti da considerare:

- Ai sensi dei principi guida delle Nazioni Unite e delle linee guida OCSE, le aziende sono tenute a comunicare le azioni adottate per prevenire e risolvere i rischi in materia di diritti umani nell'ambito della procedura di due diligence. Ciò implica una comunicazione interna (ad esempio, tra divisioni aziendali) ed esterna (anche con i gruppi in questione, le organizzazioni della società civile, le comunità locali, gli esperti in materia, gli investitori e qualsiasi altra parte interessata).
- Per comunicare con le suddette parti in causa è possibile scegliere tra varie opzioni, ad esempio:
 - redigere una relazione periodica sulla sostenibilità;
 - scrivere una lettera o una e-mail;
 - pubblicare informazioni sul proprio sito web;
 - organizzare un incontro o un altro tipo di scambio faccia a faccia.

¹² BSR, In Search of Justice: Pathways to Remedy at the Porgera Gold Mine (2018) www.bsr.org/en/our-insights/report-view/porgera-gold-mine-barrick-pathways-to-remedy.

- I soci membri che appartengono a gruppi più ampi possono scegliere di stilare una relazione annuale su base individuale oppure su base collettiva, a condizione che sia chiaro quali singole aziende fanno parte del gruppo in questione e che siano comunicate le specifiche informazioni di ogni azienda riguardanti i diritti umani.
- Laddove l'azienda individuasse un rischio per i diritti umani, in qualsiasi luogo e momento, deve comunicare con le parti in causa potenzialmente danneggiate per spiegare in che modo sta affrontando il rischio, avendo però cura di tener conto delle barriere comunicative a livello di grado di istruzione, lingua e cultura.
- Parimenti, se si individua un impatto negativo sui diritti umani, non bisogna aspettare che qualcuno chieda maggiori informazioni. Occorre mettersi in contatto con le parti interessate con la massima sollecitudine e nel modo più diretto possibile, fornendo loro tutte le informazioni necessarie in materia di sicurezza e benessere; allo stesso tempo, è bene esporre anche i piani dell'azienda per gestire l'impatto e porvi rimedio.

Verificare:

- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore l'impegno, definito da una politica aziendale messa per iscritto, in favore del rispetto dei diritti umani (come politica a sé stante o nell'ambito di un'altra politica)?
- Le procedure operative dell'azienda e ciò che questa si aspetta dai partner d'impresa sono in linea con la politica aziendale in materia di diritti umani?
- L'azienda è in grado di mostrare al revisore il modo in cui è attuata la due diligence sui diritti umani? L'azienda ha effettuato una valutazione del rischio per esaminare e individuare eventuali rischi e impatti sui diritti umani?
- L'azienda si è impegnata a integrare i risultati della valutazione del rischio nelle attività commerciali?
- L'azienda è in grado di mostrare al revisore le modalità di comunicazione con le parti in causa relativamente ai rischi individuati in materia di diritti umani (ad esempio, fornendo copie delle relazioni, delle lettere o dei verbali delle riunioni)?
- L'azienda è a conoscenza di aver causato, contribuito o essere ricollegabile a un qualsiasi impatto sui diritti umani?
- L'azienda è in grado di dimostrare in che modo ha predisposto, o ha cooperato a predisporre, procedure di rimedio, se opportuno e ove necessario?
- L'azienda è in grado di dimostrare in che modo documenta e comunica i propri sforzi volti ad affrontare gli impatti (ad esempio, attraverso il protocollo per i meccanismi di denuncia, le indagini e la documentazione sugli esiti)?

Domande e risposte: diritti umani

1. Occorre utilizzare il termine "diritti umani" nel documento della politica aziendale?

Sì. Per alcune aziende, in particolare per le PMI, potrebbe essere importante formulare un documento sui diritti umani incentrato su determinati aspetti che hanno un significato tangibile per i dipendenti, come la salute e sicurezza dei lavoratori, i diritti dei lavoratori, l'uso di prassi commerciali responsabili o gli sforzi per garantire un approvvigionamento responsabile.

2. In caso di rapporti contrattuali con un'altra società, l'azienda "contribuisce" a tutti gli effetti negativi che tale società potrebbe causare?

Non necessariamente: l'aspetto fondamentale è l'impatto effettivo in sé e il modo in cui si è verificato, non tanto l'eventuale rapporto d'affari dell'azienda con la società che lo ha causato. Se il partner d'impresa provoca un impatto negativo come conseguenza inattesa di un'azione dell'azienda, allora quest'ultima avrà "contribuito" al suddetto impatto. Ad esempio, se il fornitore è spinto a violare le norme sul lavoro perché deve evadere un ordine che l'azienda ha modificato all'ultimo minuto senza però rivedere le scadenze e i prezzi, quest'ultima avrà "contribuito" alla violazione. In tutti in casi in cui l'attività, i prodotti o servizi possano essere ricollegabili a effetti negativi sui diritti umani, l'azienda non avrà alcuna responsabilità diretta di porvi rimedio. Tuttavia, avrà la possibilità di sfruttare la propria influenza per lavorare insieme ad altri soggetti e contribuire a risolvere la situazione. E potrà anche sfruttare la propria influenza per prevenire e limitare eventuali effetti negativi in futuro.

3. Cosa succede se l'azienda non ha alcuna influenza sui fornitori? Qualora individuasse effetti negativi sui diritti umani generati da uno dei fornitori, cosa deve fare l'azienda?

Se l'azienda scopre che il fornitore sta provocando effetti negativi sui diritti umani, può tentare di influenzarne le prassi aiutandolo a sviluppare le sue capacità o offrendo altri incentivi. In alternativa, può pensare di porre fine al rapporto d'affari, ma nel prendere una simile decisione deve valutare i conseguenti, potenziali effetti negativi sui diritti umani. Inoltre, interrompere il rapporto d'affari potrebbe essere difficile se il fornitore fornisce un prodotto o un servizio essenziale per il quale non vi è una ragionevole fonte alternativa. In tal caso, si può decidere di prolungare il rapporto d'affari dopo un'attenta valutazione delle conseguenze legali e non legali per l'azienda e della gravità degli impatti negativi sui diritti umani. Più grave è l'impatto, tanto più velocemente bisognerà trovare un'alternativa.

4. La procedura di due diligence sui diritti umani implica una verifica completa di tutti i partner d'impresa dell'azienda?

I principi guida delle Nazioni Unite non impongono all'azienda di esaminare la documentazione sui diritti umani di ogni società con la quale si hanno rapporti d'affari, e neanche il COP lo prevede. Laddove i rischi per i diritti umani siano elevati, si può optare per una verifica o una visita presso i partner d'impresa nell'ambito della procedura di due diligence dell'azienda. La due diligence è un processo in costante evoluzione: potrebbe essere utile prendere in considerazione determinati meccanismi, quali lo sviluppo delle capacità o le disposizioni contrattuali, per contribuire a prevenire o limitare gli effetti negativi nel tempo.

5. Come deve essere una procedura di due diligence sui diritti umani per un'azienda di piccole dimensioni?

Il kit di strumenti di RJC per la due diligence sui diritti umani offre un modello di due diligence formulato in modo specifico per le piccole imprese.

Siti web:

Business & Human Rights Resource Centre, Jewellery

www.business-humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery

Business & Human Rights Resource Centre, UN Guiding Principles on Business and Human Rights (in sei lingue)

www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home

UN Global Compact, Human Rights: Tools and Guidance

<https://www.business-humanrights.org/en/documents/un-global-compact-human-rights-tools-guidance-local-network-activities>

UN Human Rights, What Are Human Rights?

www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Pubblicazioni:

Alliance for Responsible Mining (ARM), Approaching Artisanal and Small-Scale Mining Through the Lens of Human Rights: a Call for International Action (2013)

http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2018/05/059_Human_Rights_and_ASM_full-version.pdf

Business & Human Rights Initiative/Global Compact Network Netherlands, How to Do Business with Respect for Human Rights: a Guidance Tool for Companies (2010)

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/how_to_business_with_respect_for_human_rights_gc_netherlands_june2010.pdf

Ethical Trade Initiative, Human Rights Due Diligence Framework

www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_human_rights_due_diligence_framework.pdf

Commissione europea, My Business and Human Rights. a Guide to Human Rights for Small and Medium-Sized Enterprises (2012)

<https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/documents/SME-BHR-guide-EU.pdf>

Global Compact Network Germany, Five Steps Towards Managing the Human Rights Impacts of Your Business (2015)

www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/5_steps_towards_managing_the_human_rights_impacts_of_your_business.pdf

Harvard Kennedy School, Rights-Compatible Grievance Mechanisms: a Guidance Tool for Companies and their Stakeholders (2008)

<https://www.unglobalcompact.org/library/57>

Institute for Human Rights and Business, State of Play: The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Business Relationships (2012)

www.ihrb.org/pdf/state-of-play/State-of-Play-Full-Report.pdf

International Council on Mining and Metals, Integrating Human Rights Due Diligence into Corporate Risk Management Processes (2012)

www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/3308.pdf

Monash University, UN Global Compact and UN Human Rights, Human Rights Translated: a Business Reference Guide 2.0 (2016)

www.ohchr.org/Documents/Publications/HRT_2_0_EN.pdf

OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas - Supplement on Gold, Third Edition (2016)

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

Rio Tinto, Why Human Rights Matter (2013)

www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf

Shift, Remediation, Grievance Mechanisms and the Corporate Responsibility to Respect Human Rights (2014)

www.shiftproject.org/resources/publications/remediation-grievance-mechanisms-corporate-responsibility-respect-human-rights/

Social Accountability International (SAI), United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: a Six-Step Approach to Supply Chain Implementation (2012)

<http://www.sa-intl.org/data/global/files/SAI-ICCO-UNGP-Handbook.pdf>

UN Global Compact, Guidance on Responsible Business in Conflict-Affected and High-Risk Areas: a Resource for Companies and Investors (2010)

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf

UN Global Compact, a Guide for Business: How to Develop a Human Rights Policy, Second Edition (2015)

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Resources/HR_Policy_Guide_2nd_Edition.pdf

UN Human Rights, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide (2012)

www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf

UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

UN Human Rights, How to Develop a Human Rights Policy (2011)

www.ohchr.org/Documents/Publications/DevelopHumanRightsPolicy_en.pdf

UN Working Group on Business and Human Rights, Companion Note II: Corporate Human Rights Due Diligence – Getting Started, Emerging Practices, Tools and Resources (2018)

www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Session18/CompanionNote2DiligenceReport.pdf

L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE DA AREE DI CONFLITTO E AD ALTO RISCHIO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)** si intendono le aree caratterizzate da presenza di conflitti armati, violenza diffusa (compresa la violenza generata da reti criminali) o altri rischi di danni gravi e diffusi alle persone. Il conflitto armato può assumere diverse forme, quali un conflitto di carattere internazionale o non internazionale, che può coinvolgere due o più Stati, oppure guerre di liberazione o rivolte, guerre civili, ecc. Le aree ad alto rischio possono comprendere territori che presentano instabilità politica o repressione, debolezza delle istituzioni, insicurezza, declino delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto nazionale e internazionale. Il termine CAHRA può fare riferimento a una regione, un paese, un'area interna a un paese o che attraversa uno o più confini nazionali. Le attività con sede in queste aree non sono necessariamente complici dei conflitti in corso.

Con il termine **diamanti provenienti da aree di conflitto** si intendono i diamanti grezzi utilizzati da movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare un conflitto con lo scopo di sabotare i governi legittimi, come descritto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) e riconosciuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (tramite la risoluzione A/RES/55/56).¹

Con il termine **origine** di un materiale proveniente da attività estrattiva si intende il sito minerario, l'azienda, la regione o la località geografica in cui si trova il sito minerario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività estrattiva artigianale e su piccola scala o di una su media o larga scala. L'origine del materiale riciclato è il punto in cui esso entra nuovamente nella filiera della gioielleria. Per l'oro, l'argento o i platinoidi riciclati, è il punto in cui tale materiale viene restituito all'azienda di affinazione o ad altri operatori intermedi a valle della filiera o all'azienda di riciclo.

Con il termine **indicatore di rischio** si intende un avvertimento o un indicatore che segnala la presenza di un rischio potenziale. Nell'ambito della due diligence, un indicatore di rischio può essere un luogo, un fornitore o una circostanza che implica la necessità di adottare una procedura di due diligence migliore (ovvero, di indagini più approfondite).

Nell'ambito della due diligence, con il termine **rischio** (o rischio della filiera) si intende la possibilità di effetti negativi generati dalle attività stesse dell'azienda o dai suoi rapporti con fornitori e altre entità lungo la filiera. Con il termine **filiera ad alto rischio** si intendono quelle filiere – come definito nell'elenco dei rischi riportato nell'Appendice II delle linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio – che possono dar luogo a gravi violazioni dei diritti umani, sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi o a forze di sicurezza pubbliche o private, corruzione e falsa dichiarazione sull'origine dei minerali, riciclaggio di denaro e mancato pagamento di tasse e royalties dovute ai governi.

Con il termine **due diligence basata sul rischio** si intendono indagini ragionevoli condotte da un'azienda al fine di individuare, valutare, prevenire e limitare i rischi lungo la sua filiera, adottando un livello di controllo proporzionato all'identificazione dei rischi.

Con il termine **fonte** del materiale si intende il luogo geografico, la persona o l'azienda da cui è ottenuto il materiale. La fonte dei materiali provenienti da attività estrattiva è:

- Per l'oro, l'argento e i platinoidi: il sito minerario o il paese di origine dell'attività estrattiva.
- Per i diamanti e le gemme colorate: in caso di aziende a monte del ciclo e aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo, si tratta del sito minerario o del paese di origine dell'attività estrattiva, la società e/o la regione. Per le aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo e a valle del ciclo, la fonte è rappresentata dall'esportatore di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva), o dai fornitori dell'azienda Tier 1 delle fasi intermedie se possibile, e in caso contrario, dal punto noto più lontano a monte della filiera.

La fonte del materiale riciclato è la stessa della sua origine.

Fonti:

- The Kimberley Process Certification Scheme
www.kimberleyprocess.com

¹ Assemblea generale delle Nazioni Unite, The Role of Diamonds in Fuelling Conflict: Breaking the Link Between the Illicit Transaction of Rough Diamonds and Armed Conflict as a Contribution to Prevention and Settlement of Conflicts (2001) <https://undocs.org/en/A/RES/55/56>

- OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016)
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

B BACKGROUND

Tutte le aziende ricorrono alla due diligence per informare i responsabili del processo decisionale circa la gestione del rischio. Nell'ambito della presente disposizione, per due diligence si intendono in modo specifico le indagini ragionevoli condotte da un'azienda al fine di individuare e valutare i rischi collegati ad aree di conflitto e ad alto rischio. Detti rischi sono descritti nell'Appendice II delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (le "linee guida OCSE")² e comprendono gravi violazioni dei diritti umani, tortura, lavoro forzato o obbligatorio, crimini di guerra, sostegno a gruppi armati non governativi o a forze di sicurezza pubbliche o private, corruzione e dichiarazione falsa sull'origine dei minerali, riciclaggio di denaro ed evasione fiscale (si veda il riquadro "Aree di conflitto e ad alto rischio e Appendice II sui relativi rischi").

La procedura di due diligence fornisce alle aziende le informazioni necessarie per individuare i rischi e poter quindi prevenire o limitare gli effetti negativi collegati alle loro pratiche di approvvigionamento. Le aziende che impiegano o si approvvigionano di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio possono anche contribuire efficacemente al miglioramento del tenore di vita, alla crescita economica e alla prosperità sociale in tali zone, e la procedura di due diligence rende possibile tutto questo. La due diligence è un processo attivo, e deve condurre alla preparazione di un programma di approvvigionamento responsabile che sia:

- **Continuo:** perfettamente integrato nei sistemi di gestione e nelle procedure quotidiane dell'azienda.
- **Proattivo:** concepito e attuato al fine di individuare e attenuare i rischi e prevenire effetti negativi.
- **Reattivo:** in grado di rispondere tempestivamente ai rischi (sia effettivi che potenziali).
- **Basato sul rischio:** con un livello di accuratezza e impegno adatto a gestire i rischi potenziali tipici delle filiere aziendali.
- **Tale da consentire un miglioramento continuo:** le aziende possono partire da una scarsa conoscenza dei rischi delle loro filiere e adoperarsi per migliorare nel tempo i sistemi e le conoscenze.

Le linee guida OCSE offrono raccomandazioni specifiche attraverso un quadro in cinque fasi di portata globale, applicabile a tutti i tipi di minerali (si veda la Figura 7.1).




Figura 7.1. Gli elementi fondamentali del quadro OCSE in cinque fasi per la due diligence

2 OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016)
www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf

Aree di conflitto e ad alto rischio e Appendice II sui relativi rischi

L'Appendice II delle linee guida OCSE illustra i principali rischi associati all'approvvigionamento da aree di conflitto e ad alto rischio. È opportuno che la politica aziendale per la filiera affronti ciascuno dei seguenti aspetti:

1. Gravi abusi legati all'estrazione, al trasporto o al commercio di minerali (in linea con la disposizione COP 6 **Diritti umani** e, per i diamanti, con l'Appendice 2 delle linee guida del Sistema di garanzie (SdG) del World Diamond Council (WDC)).³ Vi rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, disumano e degradante;
 - qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;
 - le peggiori forme di lavoro minorile;
 - altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale diffusa;
 - crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio.
2. Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi (in linea con la disposizione COP 29 **Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council**).
3. Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente, tassano o estorcono denaro da siti minerari, rotte di trasporto e operatori a monte della filiera.
4. Corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali (per i diamanti, in linea con l'Appendice 2 delle linee guida del sistema di garanzie del WDC).
5. Riciclaggio di denaro, evasione fiscale e mancato pagamento di royalties ai governi (in linea con la disposizione COP 12 **Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo** e, per i diamanti, con l'Appendice 2 alle linee guida del sistema di garanzie del WDC).

Se l'azienda opera nella filiera dei diamanti, la politica dovrebbe attestare anche che l'approvvigionamento dei diamanti è conforme al sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS), al sistema di garanzie del WDC e al diritto nazionale (si veda la disposizione COP 29 **Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council**).

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

Le **linee guida OCSE** rappresentano un quadro dettagliato per la due diligence a supporto di una gestione aziendale responsabile delle filiere di minerali. La terza edizione delle linee guida OCSE è stata pubblicata nell'aprile 2016 e contiene la raccomandazione del Consiglio dell'OCSE, il testo delle linee guida OCSE, il supplemento per stagno, tungsteno e tantalio, e il supplemento per l'oro.

Nel tempo sono state adottate diverse iniziative volte a integrare le linee guida OCSE nelle procedure della filiera dell'oro, come la Responsible Sourcing Guidance (Guida all'approvvigionamento responsabile) della **London Bullion Market Association (LBMA)** e il Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) Gold Refiner Standard della **Responsible Minerals Initiative (RMI)**. Per l'elenco completo, consultare la sezione E. Il CRAFT (Code of Risk-Mitigation for ASM Engaging in Formal Trade) è stato redatto per favorire l'approvvigionamento responsabile da attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) in linea con le linee guida OCSE. Altre iniziative inerenti alle AEA e alla due diligence, tra cui gli strumenti di due diligence del Coloured Gemstones Working Group (CGWG) e i Maendeleo Diamond Standards, sono riportate nella disposizione COP 8 **Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala**.

Per informazioni sui principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, consultare anche il capitolo sulle linee guida per la disposizione COP 6 **Diritti umani**.

Normativa nazionale

Alcuni paesi dispongono di leggi a tutela dei rischi collegati ai minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. Ad esempio, ai sensi della sezione 1502 della **legge Dodd-Frank degli Stati Uniti**, tutte le aziende statunitensi quotate in borsa sono tenute a verificare le rispettive filiere per l'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro; se hanno motivo di credere che tali minerali provengano dalla Repubblica democratica del Congo o da un paese limitrofo, devono redigere una "relazione sui minerali provenienti da aree di conflitto" che descriva le proprie in fatto di due diligence e ne dimostrino la conformità alle linee guida OCSE o ad altro quadro normativo equivalente.

³ World Diamond Council, System of Warranties Guidelines (2018) www.worlddiamondcouncil.org/download/WDC%20SoW%20Guidelines_draft_for%20public%20consultation.pdf

Analogamente, il regolamento (UE) 2017/821⁴ (**regolamento dell'UE sui minerali dei conflitti**) stabilisce gli obblighi di due diligence per gli importatori europei di stagno, tantalio, tungsteno e oro, e sarà applicabile a partire dal 1° gennaio 2021. Il regolamento disciplina le prassi di approvvigionamento degli importatori dell'Unione riguardo a minerali grezzi e metalli provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio. Nel 2016, nell'ambito dell'attuazione delle linee guida OCSE, questa organizzazione ha lanciato un progetto finalizzato a sviluppare e sperimentare una metodologia di valutazione per capire fino a che punto i regimi normativi del settore siano in linea con le raccomandazioni dettagliate delle linee guida OCSE (**Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance**).⁵ La metodologia messa a punto nel corso di questo studio pilota (al quale ha preso parte anche RJC) sarà utilizzata dalla Commissione europea per identificare i regimi normativi del settore che rispondono agli obiettivi del regolamento. Inoltre, la Commissione europea ha pubblicato i dettagli inerenti alla procedura formale e ai criteri che saranno utilizzati per riconoscere i regimi normativi del settore.⁶

Sono inoltre in corso di elaborazione i quadri normativi nazionali per l'applicazione delle linee guida OCSE.

- **Le Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains** (linee guida cinesi in fatto di due diligence per filiere responsabili di minerali) (<http://mneguidelines.oecd.org/chinese-due-diligence-guidelines-for-responsible-mineral-supply-chains.htm>) sono state stilate per allineare la due diligence delle aziende cinesi alle norme internazionali (compresi i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani e le linee guida OCSE).
- A novembre 2017, il governo indiano ha annunciato l'adozione di piani per elaborare analoghe **Indian Guidelines for Responsible Sourcing of Gold** (linee guida indiane per l'approvvigionamento responsabile di oro).

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 7.1 e 7.2: Applicare la due diligence

7.1 I soci membri della filiera di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate devono applicare la due diligence nelle loro filiere ai sensi di quanto previsto dalle linee guida OCSE sulla due diligence per filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio (le linee guida OCSE) o da altri quadri normativi verificabili riconosciuti da RJC in quanto in linea con le suddette linee guida OCSE ("quadri normativi sulla due diligence riconosciuti da RJC"), secondo le modalità più idonee alle dimensioni delle aziende e alle circostanze. Inoltre:

- a. I soci membri che operano nella filiera dell'oro devono applicare alle attività e filiere quanto previsto nel supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro.
- b. I soci membri che operano nella filiera dei diamanti devono applicare le linee guida OCSE e conformarsi, nel contempo, alla disposizione COP 29 (Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council).

7.2 I soci membri devono adottare una politica per la filiera relativamente all'approvvigionamento da aree di conflitto e ad alto rischio, e comunicarla sia pubblicamente che ai fornitori. Detta politica dovrà essere coerente per lo meno con l'Appendice II delle linee guida OCSE o con i quadri normativi sulla due diligence riconosciuti da RJC.

Nota sui quadri normativi in materia di due diligence riconosciuti da RJC

Laddove applicabile, RJC riconoscerà i quadri normativi nazionali in materia di due diligence attraverso un'analisi basata sulla metodologia di valutazione dell'allineamento dell'OCSE (OECD Alignment Assessment methodology). I quadri normativi che risulteranno pienamente allineati con le linee guida OCSE saranno elencati nel sito web di RJC e potranno essere utilizzati dai soci membri per conformarsi alla presente disposizione.

La presente disposizione è obbligatoria per tutti i soci membri che operano nella filiera di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate. La presente guida all'attuazione non sostituisce le linee guida OCSE, ma offre un approccio per aiutare i soci membri di RJC a metterle in atto. È articolata in due sezioni che possono essere lette in modo indipendente:

- **Diamanti e gemme colorate** per i soci membri di RJC che operano nella filiera dei diamanti e delle gemme colorate, tra cui imprese estrattive, commercianti, aziende che si occupano di taglio e finitura, produttori e gioiellieri.
- **Oro, argento e platinoidi** per i soci membri di RJC che operano nella filiera dell'oro, dell'argento e dei platinoidi, tra cui imprese estrattive, aziende di affinazione, commercianti, produttori e gioiellieri.

4 Unione europea, regolamento (UE) 2017/821
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b0e378b-3c59-11e7-a08e-01aa75ed71a1/language-it>

5 OCSE, Methodology for the Alignment Assessment of Industry Programmes with the OECD Minerals Guidance (2018)
<http://mneguidelines.oecd.org/industry-initiatives-alignment-assessment.htm>

6 Commissione europea, regolamento delegato della Commissione (EU) .../...dell'11.1.2019 (2019)
<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/EN/C-2019-9-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>

D1 GUIDA ALL'ATTUAZIONE PER DIAMANTI E GEMME COLORATE

Questa sezione è dedicata alle aziende che operano nella filiera dei diamanti e delle gemme colorate, come illustrato nella Figura 7.2. La filiera è divisa in:

- Operatori a monte del ciclo: attività di esplorazione, imprese estrattive, AEA ed esportatori di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva).
- Operatori delle fasi intermedie del ciclo: commercianti di pietre grezze e lavorate, aziende che si occupano di taglio e finitura, che possono essere sia aziende Tier 1 (con approvvigionamento di pietre grezze direttamente da attività di esplorazione, imprese estrattive e/o AEA tramite contratti a lungo termine o una tantum), sia Tier 2 (con approvvigionamento da "esportatori di pietre grezze a monte del ciclo" (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva), da aziende Tier 1 o da altre Tier 2).
- Operatori a valle del ciclo: commercianti (solo di pietre finite), aziende di produzione di gioielli, rivenditori all'ingrosso o al dettaglio.



Figura 7.2. La filiera dei diamanti e delle gemme colorate

Le aspettative delle aziende sono diverse lungo la filiera e questo aspetto è evidenziato in tutto il documento. Spesso le società delle fasi intermedie del ciclo sono allo stesso tempo aziende Tier 1 e Tier 2, e pertanto dovranno attuare quando previsto in entrambe le sezioni. In calce alla Sezione D, la Tabella 7.6 "Applicazione del quadro normativo in cinque fasi alla filiera dei diamanti e delle gemme colorate" offre un sunto dei cinque passaggi che ogni azienda dovrà seguire.

Inoltre, le aziende che operano nella filiera dei diamanti e delle gemme colorate possono usufruire anche del **kit di strumenti di RJC per la due diligence**, che offre una guida pratica per l'applicazione della due diligence. Questo kit di strumenti sarà sperimentato tra il 2019 e il 2021, e alla luce dei risultati ottenuti si provvederà a rivedere il COP, le linee guida e il kit stesso. Nel corso di questa fase pilota saranno introdotte gradualmente le verifiche del caso per i soci membri che operano nella filiera dei diamanti e delle gemme colorate, come indicato nel riquadro "Diamanti e gemme colorate: un approccio graduale verso la valutazione della conformità al COP" alla Fase 4 della guida all'attuazione riportata nella sezione D qui di seguito.

Rispettare il quadro normativo OCSE in cinque fasi

Questa guida presenta le informazioni per l'applicazione del quadro normativo OCSE riportate nell'ordine stesso in cui le varie fasi sono descritte nelle linee guida OCSE, ma le aziende possono attuare i vari punti delle Fasi 1 e 2 nell'ordine a loro più consono. Ad esempio, alcune potrebbero trovare più utile iniziare da una prima raccolta di informazioni (Fase 1C) e dall'identificazione preliminare degli indicatori di rischio (Fase 2) prima di definire la struttura dei sistemi di gestione interni (Fase 1B), il coinvolgimento dei fornitori (Fase 1D) e il meccanismo di denuncia (Fase 1E).

Fase 1 delle linee guida OCSE Predisposizione di sistemi di gestione aziendale efficaci

1A. Politica per la filiera

- Definire una politica per la filiera che dichiari chiaramente la posizione dell'azienda in merito all'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio. Tale politica deve coprire tutti i rischi pertinenti all'azienda e, come requisito minimo, ciascuno dei rischi principali associati alle aree di conflitto e ad alto rischio; inoltre, nel caso dei diamanti, dovrà attenersi a quanto previsto dal sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS) e dal sistema di garanzie del WDC. L'Appendice D1 riporta un modello di politica per la filiera.
- La politica dell'azienda e il relativo sistema di gestione possono essere a sé stanti o rientrare in una più ampia politica programmatica. Se la politica è separata, assicurarsi che sia armonizzata e collegata alle politiche e procedure dell'azienda sui diritti umani (disposizione COP 6 **Diritti umani**), al processo Conosci la tua Controparte (KYC) (disposizione COP 12 **Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**) e ad altre politiche pertinenti.
- Cercare di coinvolgere nella messa a punto di tale politica ogni membro del personale interessato, in modo da garantirne la praticità di implementazione. Ad esempio, consultare il personale responsabile dell'approvvigionamento di diamanti e gemme colorate, dei processi di produzione e comunicazione, ecc. Può essere inoltre utile consultare le parti in causa esterne all'azienda.
- Utilizzare la politica per chiarire a fornitori e altre parti in causa la posizione e le aspettative dell'azienda:
 - rendendola di pubblico dominio (ad esempio, pubblicandola sul sito web aziendale, o fornendola sotto forma di documento o copia elettronica su richiesta);
 - inviandola ai fornitori diretti mediante contratti o altre notifiche;
 - subordinatamente alle risorse disponibili, formando i fornitori e sviluppando la loro capacità di comprendere e rispettare al meglio i requisiti dell'azienda.

Nota sulla due diligence per i diamanti e sistemi KPCS e SdG del WDC

Il sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS) e il sistema di garanzie (SdG) del WDC sono elementi fondamentali della due diligence nella filiera dei diamanti. Il KPCS offre le prove che nel commercio dei diamanti grezzi vengono affrontati i rischi collegati al finanziamento di gruppi ribelli. L'edizione rivisitata delle linee guida del sistema di garanzie del WDC, pubblicata nel 2018, invita le aziende che operano nella filiera dei diamanti a rispettare i diritti umani e ad adottare misure contro la corruzione e il riciclaggio di denaro. La conformità al COP redatto da RJC contribuirà a dimostrare l'adesione dell'azienda alle disposizioni non obbligatorie dell'Appendice 2 delle linee guida della SdG del WDC.

È importante notare che il COP richiede ai soci membri di RJC coinvolti nella filiera dei diamanti di conformarsi ai requisiti minimi e alle raccomandazioni del sistema di certificazione del processo di Kimberley in linea con la normativa nazionale applicabile, e di adottare il sistema di garanzie del WDC **in tutti i casi** (si veda la disposizione COP 29 **Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council**).

1B. Sistemi di gestione delle strutture a supporto della due diligence

- Il sistema di gestione della due diligence inquadra e coordina attività, documenti e risultati relativi a più funzioni correlate tra loro. Può comprendere tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: procedure, liste di controllo, documenti orientativi, iniziative di formazione e database elettronici. Ricordarsi di allineare i sistemi di due diligence dell'azienda con quelli già adottati in relazione ai requisiti del COP, in particolare le disposizioni COP 6 **Diritti umani**, COP 8 **Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala**, COP 12 **Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo** e COP 29 **Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council**.
- Per essere efficace, il sistema di gestione della due diligence dovrebbe permettere all'azienda di individuare i fornitori e valutare gli eventuali rischi associati pertinenti alla politica per la filiera. All'atto pratico, ciò implica:
 - integrare il sistema nelle diverse unità operative dell'azienda che mettono in atto e supportano la politica per la filiera;
 - assegnare risorse sufficienti ad assicurare una conduzione e un monitoraggio efficienti del sistema.
- Assegnare a un membro del personale, di comprovata esperienza, la responsabilità del sistema di gestione della due diligence. Detta persona deve essere adeguatamente qualificata e in grado di:
 - guidare lo sviluppo e la messa in atto della politica per la filiera;
 - coordinare e comunicare l'attuazione della politica all'intera organizzazione;
 - adoperarsi per garantire il rispetto della politica aziendale da parte di tutti i fornitori coinvolti, e rivedere i rapporti d'affari con i fornitori in base ai livelli di rischio;
 - condurre attività di formazione interna e (se pertinente) esterna;
 - affrontare i rischi individuati nella filiera;
 - redigere ogni anno una relazione pubblica sulla due diligence (si veda la Fase 5);
 - esaminare il sistema di due diligence e proporre miglioramenti.
- Compatibilmente con le risorse disponibili, è possibile delegare alcune delle mansioni di cui sopra ad altre persone, ma la responsabilità ultima deve ricadere su un solo membro esperto del personale.
- Registrare tutte le decisioni prese in relazione al sistema di due diligence attraverso, ad esempio, verbali di riunioni o promemoria interni, parimenti utilizzabili come prove nel corso delle verifiche.
- Per garantire l'efficacia della due diligence dell'azienda nel tempo, rivedere regolarmente il sistema di gestione e ricercare costantemente opportunità per migliorarlo. Assicurarsi di farlo almeno una volta all'anno.

1C. Predisporre un sistema che garantisca trasparenza e controlli lungo la filiera

- Per poter individuare e valutare i rischi è necessario innanzitutto conoscere la filiera e identificare i fornitori attraverso la raccolta di informazioni e documenti di diverso tipo, in base alla posizione occupata dall'azienda nella filiera (si vedano le Tabelle 7.1a, 7.1b e 7.2).
- Le aziende a monte del ciclo e le aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo devono condividere le informazioni con gli acquirenti. Si tenga presente la differenza tra le informazioni che l'azienda deve raccogliere nell'ambito del proprio sistema interno e quelle che dovrebbe condividere con gli acquirenti per soddisfare i loro processi di due diligence.
- Tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia, sono tenute a conservare per lo meno i documenti interni di magazzino e relativi alle transazioni, in modo da poter ricostruire tutti i movimenti in entrata e in uscita (diamanti o gemme colorate). Nella fattispecie, è necessario raccogliere:
 - informazioni circa la classificazione dei prodotti, il tipo e il peso del materiale in entrata;
 - i dati dei fornitori, ivi incluse le informazioni KYC (si veda la disposizione COP 12 **Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**) e quelle sui loro sistemi di due diligence (politica, sistemi di gestione e risultati della due diligence).
- Nel raccogliere le informazioni sui movimenti in entrata, in caso di incongruenze tra quanto appurato tramite il controllo delle spedizioni e le informazioni messe a disposizione dal fornitore, è consigliabile sospendere temporaneamente la transazione fino alla risoluzione del problema.

Tabella 7.1a. Informazioni che le aziende a monte del ciclo e le aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo devono raccogliere e condividere

<p>Aziende a monte del ciclo: attività di esplorazione, imprese estrattive, esportatori di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva), e aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo: approvvigionamento diretto da attività di esplorazione, imprese estrattive e/o AEA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere informazioni per le attività dell'azienda in relazione a ciascun fornitore. • È possibile raccogliere o condividere le informazioni di cui ai punti <i>a</i>, <i>b</i> e <i>c</i> e poi aggiornarle in caso di cambiamenti, avendo cura di rivederle almeno una volta all'anno. Potrebbe essere necessario raccogliere o condividere le informazioni di cui ai punti <i>d</i> ed <i>e</i> per ogni spedizione, partita di merce o consegna nel caso in cui queste siano soggette a cambiamenti. • Queste informazioni potrebbero non essere sempre reperibili (come nel caso di approvvigionamento da AEA); occorrerà comunque adoperarsi con ogni mezzo per recuperare le informazioni disponibili. 		
	<p>Informazioni da raccogliere per i sistemi aziendali interni (e/o dai fornitori, se applicabile)</p>	<p>Informazioni da condividere con gli acquirenti</p>
<p>Tutte le filiere</p>	<p>a. L'origine delle pietre, con la massima dovizia di dettagli possibile. Questa informazione può essere fornita in forma aggregata (ad esempio, un elenco di tutti i siti estrattivi, le aziende, le regioni e le località geografiche da cui proviene il materiale in questione).</p>	<p>Le stesse informazioni che si raccolgono, entro i limiti della riservatezza commerciale.</p>
	<p>b. Tutti i luoghi in cui le pietre vengono raggruppate prima dell'esportazione.</p>	<p>Le stesse informazioni che si raccolgono, entro i limiti della riservatezza commerciale.</p>
	<p>c. Il metodo di estrazione (AEA o attività estrattiva su larga scala).</p>	<p>Le stesse informazioni che si raccolgono, entro i limiti della riservatezza commerciale.</p>
	<p>d. Il peso e, se pertinenti, altre caratteristiche delle pietre (ad esempio, la classificazione del prodotto, la tipologia e la descrizione fisica).</p>	<p>Le stesse informazioni che si raccolgono, entro i limiti della riservatezza commerciale.</p>
	<p>e. Le rotte di trasporto delle pietre (informazioni condivise con la dovuta attenzione per la sicurezza).</p>	<p>Le stesse informazioni che si raccolgono, entro i limiti della riservatezza commerciale.</p>
<p>Solo filiere a rischio</p>	<p>f. L'identità di tutti i fornitori e i relativi fornitori di servizi (ad esempio, le società di trasporto) dall'origine e lungo tutta la fase di esportazione/importazione – in particolare, la proprietà (compreso il titolare effettivo), la struttura aziendale (compresi i nomi dei funzionari e dirigenti aziendali) e le affiliazioni societarie, governative, politiche o militari. Questi controlli sono già disciplinati ai sensi della disposizione COP 12 Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per i fornitori diretti di diamanti e gemme colorate, ma per le filiere a rischio dovrebbero essere estesi a tutti i fornitori a monte del ciclo e ai relativi prestatori di servizi.</p>	<p>Garanzia sul fatto che l'azienda sta raccogliendo queste informazioni; e prove della partecipazione alla certificazione RJC (se pertinente).</p>
	<p>g. Tutte le tasse, tariffe e royalties pagate al governo in relazione all'estrazione, al commercio, al trasporto e all'esportazione del materiale.</p>	
	<p>h. Tutti i pagamenti o i rimborsi effettuati ad agenzie o a funzionari governativi in relazione all'estrazione, al commercio, al trasporto e all'esportazione del materiale (compresi i pagamenti facilitatori).</p>	
	<p>i. Tutti i pagamenti effettuati a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi armati in qualsiasi fase della filiera, dall'estrazione in poi (salvo se proibito ai sensi della legge applicabile).</p>	

Tabella 7.1b. Informazioni che le aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo e a valle del ciclo sono tenute a raccogliere

Aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo: approvvigionamento da esportatori di pietre grezze che operano a monte della filiera (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva), aziende Tier 1 o altre aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo; e **aziende a valle del ciclo:** commercianti, aziende che si occupano di taglio e rifinitura, commercianti di pietre lavorate, produttori di gioielli, rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

- Raccogliere informazioni per le attività aziendali e per ogni singolo fornitore, e/o verificare se l'ufficio governativo per i diamanti è in grado di fornire queste informazioni.
- È possibile raccogliere le informazioni di cui ai punti a, b e c e poi aggiornarle in caso di cambiamenti. Rivedere le informazioni almeno una volta all'anno.
- Queste informazioni potrebbero non essere sempre disponibili, ma occorre comunque adoperarsi con ogni mezzo per ottenerle.

Tutte le filiere	a. L'identità dei fornitori diretti.
	b. Le fonti di pietre. Questa informazione può essere fornita in forma aggregata (ad esempio, un elenco di tutti i paesi, le aree e/o le aziende da cui proviene il materiale in questione). Provare a individuare l'esportatore di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva) o l'azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo se possibile, e in caso contrario provare a identificare l'operatore più a monte nella filiera nota.
	c. Laddove disponibili, prove per dimostrare che i fornitori diretti hanno condotto la due diligence adottando un approccio in linea con le linee guida OCSE.
	d. Laddove disponibili, prove per dimostrare che i fornitori diretti dell'azienda hanno fatto altrettanto con i loro stessi fornitori diretti, e incoraggiare l'adozione di questo stesso approccio tra gli operatori più a monte della filiera (ad esempio, inserendolo negli accordi contrattuali).
Fornitore a rischio	e. Prove delle verifiche effettuate conformemente alle linee guida OCSE, relativamente alle prassi di approvvigionamento dei fornitori a rischio.

- Si veda l'Appendice D1 per i modelli dei moduli utilizzabili per fornire o richiedere informazioni.

Tabella 7.2. Informazioni necessarie per stabilire la fonte dei vari tipi di materiale

Tipo di materiale	Definizione	Informazioni necessarie per stabilirne la fonte
Materiale da attività estrattiva	Gemme colorate e diamanti grezzi e lavorati provenienti da siti estrattivi.	Cercare informazioni sull'origine e/o la fonte come indicato nella Tabella 7.1 a e nella Tabella 7.1 b a seconda della posizione dell'azienda nella filiera.
Materiale riciclato	Le gemme colorate e i diamanti lavorati già utilizzati da un consumatore e rientrati nella filiera per essere nuovamente tagliati e rifiniti e/o rivenduti.	Verificare che il materiale ricevuto sia del tipo riciclato e ottenere informazioni sufficienti ad attestare ragionevolmente che le pietre non sono presentate falsamente come riciclate per celarne l'origine.
Materiale esistente	Scorta già esistente di gemme colorate/diamanti acquistati prima del 23 aprile 2019. ⁷	Non è necessario determinare l'origine dei materiali, salvo quando vi siano validi elementi di prova per dubitare dell'autenticità dello status di materiale esistente (si veda la Fase 2 delle linee guida OCSE). Le fatture pertinenti, gli ordini di acquisto e gli elenchi dell'inventario delle pietre esistenti devono essere tenuti a disposizione e debitamente registrati per poter verificare la data di acquisto.

L'approccio "conformarsi o spiegare"

All'atto pratico, le informazioni che si desiderano potrebbero non essere disponibili. Nell'ambito di un approccio di due diligence, questa eventualità è accettabile a condizione che l'azienda sia in grado di illustrare le misure adottate per procurarsi le informazioni e i piani messi in atto per migliorare i dati nel tempo.

- Di fatto esistono vari modi per raccogliere informazioni:
 - Avvalersi di liste di controllo, moduli e fatture che riportino chiaramente le informazioni necessarie.
 - Raccogliere le informazioni direttamente durante le riunioni (si tratta di un approccio forse più praticabile per le aziende di piccole dimensioni).
 - Compatibilmente con le risorse disponibili, può essere utile il ricorso a un software per la gestione dei dati elettronici che semplifichi le operazioni di mappatura della filiera e di raccolta delle informazioni.

⁷ Qualora l'azienda abbia acquistato una pietra prima della data di decorrenza, non è tenuta ad applicare la procedura di due diligence a detta operazione.

- In ogni caso, è opportuno prestare attenzione alle problematiche inerenti alla riservatezza commerciale. Per suggerimenti in materia si veda la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza (due diligence) per la condotta d'impresa responsabile, che contiene disposizioni, ad esempio, in materia di limitazione dell'accesso ai dati sensibili di un fornitore, richiesta di informazioni aggregate o rapporti d'affari specifici.⁸
- Indipendentemente dalla posizione dell'azienda lungo la filiera e dai materiali trattati, assicurarsi di conservare tutti i dati per un minimo di cinque anni, e metterli a disposizione degli acquirenti che operano più a valle nella filiera e dei revisori.
- In caso di informazioni non disponibili, adottare un piano d'azione insieme ai fornitori al fine di ottenerle entro un termine convenuto e, successivamente, documentare le discussioni e gli accordi con i fornitori in quanto prove delle attività di due diligence messe in atto dall'azienda. I fornitori devono dimostrare un certo livello di miglioramento. Se non si adoperano in alcun modo per fornire all'azienda le informazioni necessarie, a un certo punto può essere opportuno decidere di risolvere il rapporto.

Domande e risposte: raccolta delle informazioni

Come spiegare ai fornitori le aspettative dell'azienda?

Adottare uno o tutti gli approcci illustrati di seguito:

- Citare chiaramente la politica per la filiera in tutti i contratti commerciali e gli accordi scritti, le fatture, i documenti di accompagnamento o altri documenti pertinenti.
- Contattare tutti i fornitori per parlare della politica e dei requisiti, e lasciare che rivolgano domande. In questo modo si avrà anche l'occasione di valutare eventuali esigenze formative o di sviluppo delle capacità. I fornitori potrebbero già avvalersi di politiche e sistemi appropriati che rispondono, in tutto o in parte, alle esigenze dell'azienda.
- Se possibile, assistere i fornitori nella messa a punto della loro strategia di gestione del rischio in linea con la politica dell'azienda per la filiera.

Cosa fare se i fornitori non sono in grado di fornire le informazioni richieste o non intendono farlo?

Le ragioni per cui un fornitore non può o non vuole fornire le informazioni richieste possono essere molteplici. Alcune sono di facile risoluzione, mentre altre potrebbero richiedere interventi più complessi. Qualora ogni tentativo di ottenere la collaborazione del fornitore dovesse risultare vano, è consigliabile analizzare le varie opzioni prima di decidere se sospendere o concludere il rapporto d'affari. Di seguito alcuni esempi di problemi e potenziali soluzioni:

- **Il fornitore non comprende quanto gli viene richiesto:** parlare nuovamente con il fornitore per spiegare quali sono le informazioni necessarie e le relative motivazioni. Ove applicabile, offrire interventi formativi.
- **Il fornitore non riesce a reperire le informazioni dai propri fornitori a monte:** offrire assistenza attraverso l'organizzazione di incontri congiunti con i fornitori a monte della filiera, o aiutarlo a organizzare il suo sistema di gestione per ottenere una migliore mappatura della filiera.
- **Il fornitore non vuole fornire le informazioni richieste in quanto riservate:** discutere della possibilità di stilare un accordo di riservatezza che regoli la condivisione di informazioni e rassicurare il fornitore circa il preciso uso che verrà fatto delle informazioni fornite.

Se le informazioni ottenute in merito agli operatori a monte della filiera sono scarse o assenti, l'azienda può comunque dimostrare la conformità alla presente disposizione spiegando e documentando le azioni adottate per reperire le informazioni richieste e i piani messi in atto per migliorare i dati nel tempo.

1D. Forte impegno nei confronti dei fornitori

- Cercare di instaurare rapporti a lungo termine con i fornitori (preferendoli a contratti a breve termine o una tantum).
- Comunicare ai fornitori le aspettative dell'azienda, cosicché possano adottare processi di due diligence e di gestione del rischio in linea con la politica aziendale per la filiera. In caso di problemi, collaborare con i fornitori e cercare una soluzione prima di prendere in considerazione la possibilità di sospendere o concludere il rapporto d'affari. A tal fine, potrebbe essere utile offrire attività di formazione o altre forme di sviluppo delle capacità che consentano ai fornitori di presentare tutte le garanzie richieste.
- Inserire, nei contratti commerciali con i fornitori, le disposizioni che regolano la condivisione delle informazioni relative alla due diligence.
- Ove possibile, incentivare i fornitori a integrare tali disposizioni nei loro stessi contratti con i relativi fornitori.

8 OCSE, Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (2018) p. 87
<https://mneguidelines.oecd.org/Guida-dell-ocse-sul-dovere-di-diligenza-per-la-condotta-d-impresa-responsabile.pdf>

1E. Un meccanismo di denuncia efficace

- Un meccanismo di denuncia efficace lungo la filiera:
 - fornisce a tutte le parti coinvolte (parti in causa o chi ha deciso di sporgere denuncia) un modo per esprimere eventuali preoccupazioni circa le unità operative, le organizzazioni, le persone o le attività appartenenti alla filiera;
 - costituisce uno strumento atto a individuare e affrontare eventuali problematiche della filiera che, diversamente, potrebbero passare inosservate.
- Il meccanismo di denuncia dell'azienda può corrispondere (o essere in linea) a quello richiesto ai sensi della disposizione COP 6 **Diritti umani**.
- In fase di predisposizione e attuazione di un meccanismo di denuncia, assicurarsi di:
 - rendere il meccanismo facilmente accessibile a chiunque desideri farne uso, prevedendo diversi modi di presentazione delle denunce: tramite posta elettronica, posta tradizionale, telefono e di persona;
 - tutelare chi decide di presentare denunce consentendo di mantenere l'anonimato;
 - mantenere un registro accurato e aggiornato di tutte le denunce e delle contromisure intraprese;
 - istituire un processo e una procedura trasparenti per rispondere alle denunce, e rispondere a tutte le denunce in modo rapido ed efficiente;
 - per ogni denuncia, intraprendere interventi correttivi monitorabili e valutabili. Qualora una denuncia venga accantonata senza che siano prese contromisure, registrare accuratamente ed esaustivamente le giustificazioni del caso e i particolari di eventuali indagini.

Fase 2 delle linee guida OCSE Individuazione e valutazione dei rischi all'interno della filiera

Indicatori di rischio

- La Fase 2 si avvale delle informazioni sulla filiera raccolte dall'azienda nella Fase 1 per individuare gli "indicatori di rischio", come da definizione delle linee guida OCSE (si veda la Tabella 7.3). Tali indicatori di rischio segnalano un potenziale rischio che richiede ulteriori indagini attraverso una successiva valutazione del rischio.

Tabella 7.3. Elenco degli indicatori di rischio, come da definizione dell'OCSE

Tipo di indicatore di rischio	Descrizione dell'indicatore di rischio
Località a rischio (località di origine e di trasporto)	Il materiale proviene da o è stato trasportato attraverso un'area di conflitto e ad alto rischio.
	Viene dichiarato che il materiale ha origine in un paese con scorte note limitate (vale a dire che i volumi di diamanti o gemme colorate dichiarati per quel paese contrastano con le riserve note o i livelli di produzione attesi).
	Viene dichiarato che il materiale ha origine in un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di materiale proveniente da aree di conflitto e ad alto rischio.
	Viene dichiarato che il materiale è riciclato in un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di diamanti o gemme colorate provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio.
Fornitore a rischio	I fornitori, o altre aziende note a monte della filiera, operano in una delle summenzionate località a rischio, oppure hanno un azionista o altri interessi commerciali in fornitori provenienti dalle suddette località.
	È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori o altre aziende note a monte della filiera si sono approvvigionati di materiale proveniente da una località a rischio.
Circostanze a rischio	Eventuali anomalie o circostanze insolite vengono individuate attraverso le informazioni raccolte, le quali danno adito al ragionevole sospetto che le attività di estrazione, trasporto e commercio del materiale in questione possano contribuire a conflitti o essere associate a gravi violazioni.

- La procedura per l'individuazione degli indicatori di rischio relativi alle località o ai fornitori varia in base alla posizione dell'azienda all'interno della filiera:
 - Se si tratta di un'azienda a monte del ciclo o di un'azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo, occorre verificare tutti i paesi, le regioni e le aree in cui questa opera, da cui si approvvigiona, ha in programma di approvvigionarsi o che costituiscono zone di transito del materiale in questione, e stabilire se si tratta di aree di conflitto e ad alto rischio (si vedano la Figura 7.3 e il riquadro "Risorse per l'individuazione di un'area di conflitto e ad alto rischio").
 - Se si tratta di un'azienda Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo o di un'azienda a valle del ciclo, occorre richiedere ai fornitori diretti informazioni relative alla loro due diligence. Questi, a loro volta, devono reperire le suddette informazioni dai loro stessi fornitori e fornire all'azienda, in forma aggregata, i nominativi e le informazioni sulla due diligence degli esportatori di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva) o delle aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo, se possibile; in caso contrario, potranno fornire i dati delle aziende più a monte della filiera nota (ovvero la fonte del materiale). Occorre esaminare i dati ottenuti per capire se i fornitori dell'azienda hanno segnalato indicatori di rischio o se avrebbero ragionevolmente potuto farlo.

- Occorre esaminare i dati ottenuti con una frequenza in linea con la raccolta delle informazioni descritta nella Fase 1C – ovvero, dati relativi a ogni fornitore raccolti una volta, aggiornati in caso di cambiamenti e rivisti almeno una volta all'anno (si vedano le Tabelle 7.1a e 7b).
- Va considerato che la presenza di AEA non implica necessariamente l'esistenza di un indicatore di rischio; per le caratteristiche delle aree di conflitto e ad alto rischio da verificare, si veda la Figura 7.3.
- Se l'azienda ha acquisito prove ragionevoli per dimostrare che nella filiera non sono presenti i summenzionati indicatori di rischio, allora le fonti possono essere considerate a basso rischio e gli interventi necessari saranno per lo più limitati a:
 - verificare l'efficacia e il buon funzionamento del sistema di gestione aziendale (descritto nella Fase 1);
 - effettuare comunicazioni pubbliche riguardanti le prassi di due diligence messe in atto dall'azienda, come da Fase 5.

Risorse per l'identificazione delle aree di conflitto e ad alto rischio

Per individuare le aree di conflitto e ad alto rischio è possibile esaminare una serie di documenti e risorse estrapolate da fonti attendibili, tra cui:

- relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative (ONG) e mezzi di comunicazione;
- mappe, relazioni ONU ed elenchi delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- letteratura di settore pertinente in materia di estrazione dei materiali e relativi impatti su situazioni di conflitto e diritti umani.

La Commissione europea ha pubblicato un elenco di risorse di pubblico accesso utilizzabili per individuare le aree di conflitto e ad alto rischio.⁹ Inoltre, l'OCSE sta mettendo a punto un portale per le informazioni sui rischi delle filiere (Portal for Supply Chain Risk Information) con lo scopo di aiutare le aziende a comprendere i rischi presenti nelle loro filiere e a definire le priorità di intervento.¹⁰

Per ottenere la certificazione COP, l'azienda deve dimostrare di aver debitamente esaminato e preso in considerazione fonti di informazioni attendibili; i revisori segnaleranno come non conformità soltanto eventuali incongruenze nell'approccio aziendale palesemente collegate a un sistema di gestione della due diligence poco valido.




Figura 7.3. Caratteristiche delle aree di conflitto e ad alto rischio

9 Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione (2018) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H1149>

10 OCSE, Portal for Supply Chain Risk Information www.oecd.org/daf/inv/mne/oecd-portal-for-supply-chain-risk-information.htm

Valutazione del rischio

- La presenza di un indicatore di rischio non significa che si siano verificati impatti negativi nelle filiere dell'azienda. La valutazione del rischio condotta dall'azienda è tesa a individuare la presenza di impatti negativi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio, come evidenziato nell'Appendice II delle linee guida OCSE (si veda il riquadro "Quali sono gli effetti negativi correlati alle aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)?").

Quali sono gli effetti negativi correlati alle aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)?

Gli effetti negativi correlati in modo specifico alle filiere dei minerali comprendono:

- gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di minerali
- qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, disumano e degradante
- qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio
- le peggiori forme di lavoro minorile
- altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, quale la violenza sessuale diffusa
- crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio
- sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi (regolamentato dal sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti)
- sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private
- corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali
- riciclaggio di denaro, evasione fiscale e mancato pagamento di royalties ai governi

Fonte:

- Linee guida OCSE: Appendice II, Modello della politica per la filiera

- Se l'azienda ha individuato indicatori di rischio per il materiale da attività estrattiva, occorre valutare il rischio che si stiano verificando effetti negativi procedendo nel seguente modo:
 - In caso di **azienda a monte del ciclo o di azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo**, procedere a una mappatura delle circostanze concrete di tutti i territori che presentano indicatori di rischio per le attività in corso e per quelle future. Si veda il riquadro "Mappatura delle circostanze concrete delle filiere a rischio (per aziende a monte del ciclo e aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo)".
 - In caso di **azienda Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo o azienda a valle del ciclo**, effettuare ulteriori valutazioni delle prassi di due diligence e di attenuazione del rischio adottate dagli esportatori di pietre grezze (prima esportazione dal paese di origine dell'attività estrattiva) o dalle aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo, se possibile; in caso contrario, condurre nuove valutazioni sulle prassi di due diligence e di attenuazione del rischio dei fornitori ancora più a monte nella filiera nota. Prendere in considerazione tutte le informazioni messe a disposizione dalle aziende a monte nella filiera a rischio. Se le prassi di due diligence delle aziende che operano a monte della filiera sono state oggetto di verifiche indipendenti condotte ai sensi di una norma pertinente, cercare di ottenere i risultati di tali verifiche ed esaminarli. In alternativa, le aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo o che operano a valle del ciclo possono avvalersi di schemi e processi di cooperazione industriale per individuare gli esportatori di pietre grezze o le aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo che soddisfano i requisiti delle presenti linee guida e potersi quindi approvvigionare da loro.

Mappatura di circostanze concrete nelle filiere a rischio (per aziende a monte del ciclo e aziende Tier 1 delle fasi intermedie)

Effettuare una mappatura delle circostanze concrete nei territori a rischio per le operazioni in corso e future attraverso la raccolta delle informazioni disponibili, avvalendosi, ad esempio, degli strumenti descritti qui di seguito.

- **Analisi approfondita del contesto** di tutte le località a rischio, condotta nel seguente modo:
 - Produzione o analisi di relazioni, mappe e letteratura pertinente in materia di estrazione, trasporto e commercio nella località a rischio.
 - Coinvolgimento delle parti interessate consultando, ad esempio, le amministrazioni locali e centrali, le organizzazioni della società civile, le reti di comunità, e così via;
 - Qualora l'azienda si approvvigioni da altri fornitori a monte della filiera, effettuare l'analisi dei loro sistemi e delle loro politiche operative (ad esempio, attraverso ricerche documentali).
- **Valutazioni sul posto** atte a redigere e conservare informazioni sulle modalità di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione di gemme colorate e diamanti grezzi. Indipendentemente dal fatto che l'azienda in questione sia un'impresa estrattiva che gestisce solo la propria attività produttiva oppure un'impresa estrattiva, un commerciante di pietre grezze, un esportatore o un importatore che si approvvigiona da altre imprese estrattive, occorre effettuare la valutazione garantendo che:
 - Le persone incaricate della valutazione siano indipendenti dall'attività oggetto della valutazione e senza conflitti di interessi.
 - La valutazione sia condotta con il giusto livello di competenza ed esperienza, indipendentemente dal fatto che sia affidata a esperti interni o esterni.

Se molte aziende operano in un'area simile (ad esempio, aziende che si approvvigionano da un'area AEA), valutare la possibilità di creare un team di valutazione congiunto insieme ad altre aziende, oppure di avvalersi di un meccanismo o un'iniziativa di settore o multilaterale.

- Qualora venga individuato un indicatore di rischio in relazione a un fornitore di gemme colorate o diamanti riciclati, prendere in esame fattori quali il valore e il luogo della transazione, il tipo di materiale, eventuali circostanze anomale e il tipo di fornitore. Valutare la possibilità di effettuare visite in loco presso il fornitore per verificare la legittimità delle fonti di materiale riciclato.
- In ogni caso, conservare un registro delle informazioni e delle prove utilizzate per determinare le fonti ad alto e basso rischio della filiera a rischio.
- Evitare di dismettere automaticamente una fonte ritenuta ad alto rischio: in primo luogo coinvolgere i fornitori e, ove possibile e appropriato, adottare una strategia di attenuazione del rischio (si veda la Fase 3) prima di decidere di sospendere o concludere il rapporto d'affari.
- Si tenga presente che, ai sensi delle linee guida OCSE, l'azienda ha la responsabilità di individuare gli indicatori di rischio e condurre una valutazione del rischio nei confronti dei fornitori, indipendentemente dal fatto che questi rientrino o meno in iniziative o programmi esterni inerenti alla filiera. Pertanto l'azienda non deve affidare soltanto a terzi, incluso RJC, i vari aspetti dell'attività di due diligence che le competono.

Fase 3 delle linee guida OCSE

Ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati

- Se durante la Fase 2 è stato individuato un rischio elevato di effetti negativi, occorre formulare e mettere in atto una strategia di gestione del rischio.
- Iniziare condividendo con i quadri superiori i risultati della valutazione del rischio condotta nella Fase 2. Includere:
 - un elenco delle informazioni raccolte grazie alla valutazione del rischio;
 - i dettagli sui rischi, specificando se sono stati individuati effetti negativi all'interno della filiera.
- Illustrare, in un piano di gestione dei rischi, la risposta che si intende attuare, la quale dipenderà dal tipo di rischio individuato (si veda la Tabella 7.4).

Tabella 7.4. Risposta adeguata se sono stati individuati ragionevoli rischi di effetti negativi (in base a quanto previsto nell'Appendice II -Modello della politica per la filiera - delle linee guida OCSE)

Rischio di effetto negativo individuato	Risposta adeguata
Gravi abusi associati all'estrazione, al commercio e al trasporto di minerali	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza private o pubbliche che controllano illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto e gli operatori a monte della filiera (ivi inclusa la tassazione illegale)	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.
Corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.

- Alcuni fattori, quali la gravità e la probabilità di un effetto negativo, sono importanti al fine di determinare la portata e la complessità della risposta di due diligence.
- In ogni caso, assicurarsi che il piano di gestione dei rischi sia adeguato alle dimensioni dell'azienda e alla sua reale capacità di metterlo in atto. Nella fase di elaborazione delle misure di attenuazione:
 - consultare le raccomandazioni riportate nelle Appendici II e III delle linee guida OCSE;
 - rivolgersi alle aziende e alle persone della filiera in grado di attenuare, nel modo più efficace e diretto possibile, i rischi individuati;
 - ove possibile, consultare le parti in causa interessate prima di concordare un piano di attenuazione del rischio.
- Per le aziende Tier 1 e a monte della filiera, predisporre un piano di attenuazione per gli indicatori di rischio che copra i seguenti aspetti:
 - Definire un sistema di tracciabilità volto a raccogliere e conservare informazioni specifiche della filiera a rischio. In questo modo le partite di merce potranno essere tracciate dalla fase estrattiva fino all'esportazione, e sarà possibile individuare ogni singolo operatore coinvolto nelle attività di commercio e trasporto.
 - Potenziare le prassi per la sicurezza fisica lungo la filiera.
 - Valutare la possibilità di monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio attraverso la cooperazione e la consultazione di enti locali o autorità centrali e altre parti in causa interessate. Valutare la possibilità di creare o sostenere reti di lavoratori o comunità per monitorare il processo di attenuazione del rischio.

- A volte può capitare che l'azienda abbia acquistato il materiale seguendo le dovute prassi di due diligence e in buona fede prima di venire a conoscenza dell'esistenza di un ragionevole rischio di gravi abusi o di sostegno a gruppi armati non governativi (e quindi prima di sospendere o risolvere il rapporto come riportato nella Tabella 7.4). In questi casi, si consiglia di isolare fisicamente e temporaneamente le forniture già acquistate fino alla risoluzione del rischio. Qualora non fosse possibile porre rimedio al rischio, chiedere una consulenza legale in merito alla vendita del materiale e adottare la massima trasparenza nei confronti dei potenziali clienti dando prova della buona fede dell'azienda, dell'impegno assunto in materia di due diligence e delle azioni di attenuazione del rischio adottate.

Nota sulla tracciabilità

La tracciabilità è richiesta soltanto quando vengono individuati indicatori di rischio (si veda la Tabella 7.3) e solo per le aziende a monte della filiera e aziende Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo. La tracciabilità può essere applicata per partita mista o per lotto.

- Se la società è un'azienda Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo o un'azienda che opera a valle della filiera, basare il piano di gestione del rischio su un maggiore impegno nei confronti dei fornitori e sul rafforzamento dei sistemi di raccolta delle informazioni. A tal fine, sarà necessario aggiornare regolarmente le informazioni ottenute dai fornitori in merito alla fonte del materiale che presenta il rischio individuato.
- Fissare un termine di tempo per ottenere un miglioramento significativo misurabile (non più di sei mesi) e continuare a monitorare la filiera al fine di valutare l'efficacia del piano.
- Se, dopo tutti gli sforzi di attenuazione ragionevolmente compiuti, non sono ancora stati ottenuti i risultati auspicati, potrebbe essere necessario risolvere il rapporto con il fornitore.
- Prendere in considerazione l'approccio comunicativo con gli acquirenti, condividendo tempestivamente le informazioni riguardanti gli indicatori di rischio individuati dall'azienda, la valutazione del rischio e la strategia di attenuazione, e avendo cura di agire in questo modo almeno una volta all'anno, in linea con quanto indicato nella Fase 5.

FASE 4 delle linee guida OCSE

Esecuzione di una verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence

- A prescindere dalla posizione dell'azienda nella filiera, le prassi di due diligence saranno sottoposte a verifica nell'ambito della normale procedura di certificazione COP. I revisori RJC si occuperanno di verificare che l'azienda abbia agito con ragionevole impegno e in buona fede per mettere in atto quanto previsto dalla disposizione COP 7, attraverso un approccio di miglioramento continuo. All'atto pratico, significa che è possibile raggiungere la conformità richiesta anche se inizialmente l'azienda dispone di scarse informazioni sulle fonti del materiale, a condizione che la stessa sia in grado di dimostrare l'efficacia dei propri sistemi di gestione e piani di miglioramento, e che possa dar prova di tale miglioramento nel tempo.

Diamanti e gemme colorate: un approccio graduale verso la valutazione della conformità al COP

Tutte le aziende sono tenute ad attuare questa disposizione obbligatoria del COP. RJC sputerà per tre anni il **kit di strumenti per la due diligence** dedicato alle aziende che operano nella **catena di valore dei diamanti e/o delle gemme colorate**, e nell'arco del suddetto periodo **verrà attuata gradualmente la valutazione della conformità al COP**. Quanto ai soci membri che intendono ottenere o rinnovare la certificazione COP:

- **Tra il 23 aprile 2019 e il 22 aprile 2020** potranno avvalersi dell'edizione 2013 o della nuova versione del COP ai fini delle procedure di verifica.¹¹ Qualora scelgano di ottenere la certificazione ai sensi della nuova versione del COP, saranno sottoposti alla valutazione della conformità in base ai seguenti elementi della Fase 1 delle linee guida OCSE:
 - disporre di una politica per la filiera;
 - assegnare a una persona la responsabilità di dirigere la messa a punto dei pertinenti sistemi di gestione.
- **Tra il 23 aprile 2020 e il 22 aprile 2021** saranno valutati riguardo alla conformità ai seguenti elementi delle Fasi 1, 2 e 5 delle linee guida OCSE:
 - disporre di una politica per la filiera e di una persona che ne abbia la responsabilità (si veda sopra);
 - effettuare una mappatura preliminare della filiera ed esaminare gli impegni assunti (ad esempio, individuare i fornitori chiave e iniziare a coinvolgerli);
 - redigere una relazione pubblicamente accessibile sui progressi compiuti in materia di due diligence che copra tutti gli elementi di cui sopra.
- **Tra il 23 aprile 2021 e il 22 aprile 2022** saranno utilizzati i risultati dei progetti pilota per valutare il COP, le linee guida, l'approccio di verifica e, se necessario, gli eventuali strumenti RJC associati. Al termine del riesame e della pubblicazione dei documenti RJC aggiornati, i soci membri che si sottopongono alle verifiche per la certificazione o il rinnovo della certificazione saranno valutati per attestare la conformità alle Fasi 1-5 delle linee guida OCSE. I risultati dei progetti pilota sono essenziali e, all'occorrenza, saranno utilizzati da RJC per valutare le presenti linee guida e gli strumenti di supporto.

Fase 5 delle linee guida OCSE

Rendicontazione annuale sulla due diligence della filiera

- La pubblicazione periodica di rendiconti favorisce la trasparenza e genera fiducia nei confronti dell'azienda. Assicurarsi di pubblicare una rendicontazione sui sistemi e sulle prassi di due diligence almeno una volta all'anno, ad esempio tramite il sito web aziendale o nell'ambito di relazioni o pubblicazioni applicabili in linea con gli altri strumenti di rendicontazione dell'azienda (COP 3 [Rendicontazione](#)) e con eventuali relazioni di due diligence sui diritti umani (COP 6 [Diritti umani](#)).
- Le informazioni da inserire variano in base al tipo di azienda in questione (si veda la Tabella 7.5).
- Il livello di dettaglio del rendiconto deve essere commisurato al livello di rischio presente in filiera. Ad esempio, se l'azienda non ha individuato alcun indicatore di rischio, non è tenuta a includere informazioni relative alla Fase 3 delle linee guida OCSE.
- Redigere il rendiconto in un formato pratico, tenendo presenti la portata e gli impatti dell'azienda. Ad esempio, per le piccole imprese non è necessario redigere una pubblicazione stampata; sarà sufficiente un breve memorandum disponibile su richiesta.

Tabella 7.5. Requisiti di rendicontazione annuale ai sensi della Fase 5 delle linee guida OCSE (e della certificazione COP di RJC)

Categoria	Informazioni da includere nella rendicontazione:
Aziende a monte del ciclo e aziende Tier 1 delle fasi intermedie	
1. Sistemi di gestione	Politica per la filiera.
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence.
	Sistemi di controllo interni, procedure di raccolta delle informazioni e compilazione di registri.
2. Valutazione del rischio	Sistemi per l'individuazione delle località a rischio.
	Descrizione degli eventuali indicatori di rischio nelle filiere e azioni adottate per effettuarne una mappatura.
	Metodi, prassi e informazioni prodotte dai team di valutazione sul posto.
3. Risposta	Sintesi dei rischi elevati individuati (solo all'interno della filiera aziendale esistente).
	Misure intraprese per rafforzare i sistemi di controllo interni al fine di raccogliere informazioni affidabili dalle filiere a rischio.
	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate.
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio.
	Numero di istanze in cui l'azienda ha deciso di risolvere il rapporto con i fornitori.
Tutte le istanze di attenuazione del rischio e i risultati delle contromisure a distanza di sei mesi.	
Aziende Tier 2 delle fasi intermedie e a valle del ciclo	
1. Sistemi di gestione	Politica per la filiera.
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence.
	Sistemi di compilazione di registri e procedure di raccolta delle informazioni.
2. Valutazione del rischio	Misure intraprese per coinvolgere i fornitori e reperire informazioni inerenti alla filiera.
	Rischi effettivi o potenziali individuati.
3. Risposta	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate.
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio.
	Tutte le istanze di attenuazione del rischio e i risultati delle contromisure a distanza di sei mesi.

Fase OCSE		Lista di controllo	
		A monte del ciclo e Tier 1 delle fasi intermedie	Tier 2 delle fasi intermedie e a valle del ciclo
Fase 1: sistema di gestione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ È stata elaborata e resa disponibile pubblicamente una politica per la filiera? ✓ Tale politica è stata oggetto di una comunicazione interna all'azienda? ✓ È stato designato un membro esperto del personale a cui affidare la conduzione del sistema di gestione della due diligence? ✓ L'azienda ha messo a disposizione le risorse necessarie per supportare il sistema di due diligence? ✓ Si è provveduto a elaborare sistemi e procedure per la raccolta di informazioni dai fornitori e la loro condivisione con gli acquirenti? ✓ È stato adottato un meccanismo di denuncia? 		
Fase 2: individuazione e valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono stati individuati eventuali "indicatori di rischio" tra gli operatori a monte della filiera? ✓ In caso affermativo, l'azienda ha effettuato una mappatura delle circostanze concrete della filiera a rischio e ha individuato la presenza di eventuali effetti negativi nell'ambito di questa procedura? ✓ Se non sono stati individuati indicatori di rischio, passare alla Fase 4. 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda ha richiesto le dovute informazioni sulla due diligence all'esportatore di pietre grezze o all'azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo? Qualora non sia stato possibile individuare i suddetti operatori, sono state richieste informazioni sulla due diligence all'azienda nota più a monte della filiera? ✓ L'azienda ritiene che l'esportatore di pietre grezze, l'azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo o l'azienda nota più a monte della filiera abbiano condotto le prassi di due diligence in modo conforme alle linee guida OCSE? ✓ I fornitori diretti dell'azienda hanno registrato eventuali indicatori di rischio tra gli operatori a monte della filiera? ✓ In caso di presenza di indicatori di rischio, le informazioni sulla due diligence forniscono dettagli adeguati in merito alle circostanze della produzione a monte della filiera e del commercio? ✓ Se non sono stati individuati indicatori di rischio, passare alla Fase 4.
Fase 3: gestione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I risultati della valutazione del rischio sono stati condivisi con i quadri superiori? ✓ L'azienda ha illustrato in un piano di gestione dei rischi la risposta che intende attuare? ✓ L'azienda sta monitorando gli adempimenti riguardanti le azioni di attenuazione del rischio? 		
Solo per gli indicatori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si è provveduto a elaborare un sistema di tracciabilità per raccogliere e conservare informazioni separate per tutti i movimenti in entrata e in uscita, dall'attività estrattiva all'importazione? 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda ha migliorato l'impegno nei confronti dei fornitori a rischio e rafforzato i sistemi di raccolta delle informazioni?
Fase 4: verifica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda ha riesaminato l'approccio di verifica graduale per la presente disposizione al fine di determinare quale fase delle linee guida OCSE si applica alla successiva verifica RJC? 		
Fase 5: rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda pubblica annualmente, o ha in programma di farlo, un rendiconto inerente all'attuazione delle linee guida OCSE? 		

Tabella 7.6. Applicazione del quadro normativo in cinque fasi alla filiera dei diamanti e delle gemme colorate

Fase OCSE	A monte del ciclo	Fasi intermedie del ciclo		A valle del ciclo	
	Pietre grezze	Pietre lavorate		Gioielli con diamanti	
	Esplorazione, attività estrattiva, AEA, esportatori di pietre grezze	Tier 1 (con approvvigionamento diretto da attività di esplorazione, aziende estrattive e AEA)	Tier 2 (con approvvigionamento da esportatore di pietre grezze, Tier 1 o altra azienda Tier 2)	Commercio di pietre lavorate	Produttore di gioielli e vendita al dettaglio
Fase 1: predisporre un sistema di gestione	<ul style="list-style-type: none"> Attuare la Fase 1 A-E. Raccogliere le informazioni indicate nella Tabella 7.1a dalle unità operative dell'azienda e/o dalle sue fonti (ove applicabile). Condividere le informazioni indicate nella Tabella 7.1a con gli acquirenti. 	<ul style="list-style-type: none"> Attuare la Fase 1 A-E. Raccogliere le informazioni indicate nella Tabella 7.1a dalle fonti dell'azienda. Condividere le informazioni indicate nella Tabella 7.1a con gli acquirenti. 	<ul style="list-style-type: none"> Attuare la Fase 1 A-E. Stabilire l'identità dei fornitori e raccogliere le informazioni indicate nella Tabella 7.1b. Informarsi sulla due diligence dei fornitori. Raccogliere informazioni aggregate riguardanti la fonte. 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra). 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra).
Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all'interno della filiera	<ul style="list-style-type: none"> Individuare gli indicatori di rischio nelle attività dell'azienda e, se applicabile, quelli delle fonti. <p>In caso di indicatori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tracciare una mappatura delle circostanze concrete dei luoghi a rischio. Valutare il rischio di effetti negativi. 	<ul style="list-style-type: none"> Individuare gli indicatori di rischio nella filiera delle fonti. <p>In caso di indicatori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tracciare una mappatura delle circostanze concrete dei luoghi a rischio. Valutare il rischio di effetti negativi all'interno della filiera. 	<ul style="list-style-type: none"> Esaminare le prove della due diligence prodotte dai fornitori. Individuare gli indicatori di rischio nella filiera a partire dalle suddette informazioni e da altre fonti di dati. <p>In caso di indicatori di rischio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizzare le informazioni per valutare il rischio di effetti negativi all'interno della filiera. 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra). 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra).
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati Queste azioni riguardano soltanto le parti della filiera a rischio	<ul style="list-style-type: none"> Definire la tracciabilità all'interno delle filiere a rischio tramite l'ultimo punto di coinvolgimento pre-esportazione/importazione. Raccogliere le informazioni indicate nella Tabella 7.1a per le filiere a rischio. Condividere con i quadri superiori i risultati della valutazione del rischio. Formulare, adottare e monitorare un piano di gestione del rischio. 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per gli operatori a monte della filiera (si veda a sinistra). 	<ul style="list-style-type: none"> Raccogliere le informazioni indicate nella Tabella 7.1b e procurarsi le relazioni sulle verifiche disponibili in merito alle prassi di approvvigionamento dei fornitori e, se disponibili, di altre aziende più a monte del ciclo. Condividere con i quadri superiori i risultati della valutazione del rischio. Migliorare l'impegno nei confronti dei fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra). 	<ul style="list-style-type: none"> Stessi passaggi previsti per le aziende Tier 2 (si veda a sinistra).
Fase 4: verifica da parte di terzi	Incaricare un revisore accreditato da RJC di effettuare una verifica indipendente sulla due diligence.				
Fase 5: rendicontazione annuale	Provvedere a una rendicontazione annuale sull'attuazione del quadro normativo OCSE in cinque fasi.				

Appendice D1.1. Modello di politica per la filiera

1. [NOME DELL'AZIENDA] è una [BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA]. La presente politica conferma l'impegno assunto da [NOME DELL'AZIENDA] al fine di rispettare i diritti umani, evitare di contribuire al finanziamento di conflitti e conformarsi a tutte le pertinenti sanzioni, risoluzioni e disposizioni legislative delle Nazioni Unite.
2. [NOME DELL'AZIENDA] è un socio membro certificato di Responsible Jewellery Council (RJC). In quanto tali, ci impegniamo a fornire prova, tramite verifica esterna indipendente, del fatto che:
 - a. rispettiamo i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
 - b. non esercitiamo né tolleriamo la concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
 - c. sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili con la tutela dei diritti nell'industria estrattiva;
 - d. non forniamo sostegno diretto o indiretto a gruppi armati illegali;
 - e. istituamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche relative alla filiera della gioielleria;
 - f. implementiamo il quadro normativo OCSE in cinque fasi in quanto sistema di gestione per le attività di due diligence basate sul rischio, relativamente alle filiere responsabili di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio.
3. Inoltre, ci impegniamo a sfruttare la nostra capacità di influenza per evitare abusi da parte di altri. [QUI SI PUÒ SCEGLIERE DI INSERIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI L'AZIENDA VALUTERÀ e AFFRONTERÀ i RISCHI DI NON CONFORMITÀ DA PARTE DEI FORNITORI. VALUTARE INOLTRE SE INSERIRE INFORMAZIONI SUL MECCANISMO DI GESTIONE DEI RECLAMI PER CONSENTIRE AGLI INTERESSATI DI RIFERIRE EVENTUALI PROBLEMATICHE RIGUARDANTI MATERIALI DA AREE DI CONFLITTO ED ALTO RISCHIO.]
4. **Riguardo ai gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di minerali**
Non intendiamo tollerare né trarre profitto da, contribuire a, assistere o favorire:
 - a. torture, trattamento crudele, disumano e degradante;
 - b. lavoro forzato o obbligatorio;
 - c. le peggiori forme di lavoro minorile;
 - d. violazioni e abusi dei diritti umani;
 - e. crimini di guerra, violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio.
5. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che commettano gli abusi di cui al paragrafo 4 o si approvvigionino da o siano collegati a una controparte che commette i suddetti abusi.
6. **Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi**
Acquistiamo e vendiamo esclusivamente diamanti pienamente conformi al Sistema di certificazione del Processo di Kimberley e, in quanto tali, non intendiamo tollerare il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, compreso tra l'altro il procacciamento di diamanti da, l'effettuazione di pagamenti a o l'assistenza o la fornitura di apparecchiature a gruppi armati non governativi o a loro affiliati che, in modo illegale:
 - a. controllano siti minerari, rotte di trasporto, punti di commercializzazione dei diamanti e operatori a monte nella filiera; oppure
 - b. tassano o estorcono denaro o diamanti nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione di diamanti, o da intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.
7. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che si approvvigionino da, o siano collegati a una controparte che fornisce sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, come descritto al paragrafo 6.
8. **Riguardo a forze di sicurezza pubbliche o private**
Confermiamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private è di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, delle apparecchiature e della proprietà, ai sensi di legge, compresa la legge che tutela i diritti umani. Non intendiamo fornire sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che commettono gli abusi di cui al paragrafo 4, o che agiscono in modo contrario alla legge, come da paragrafo 6.
9. **Riguardo a corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali**
Non intendiamo offrire, promettere o richiedere tangenti e intendiamo opporci alla sollecitazione di tangenti, alla richiesta di occultare o di dissimulare l'origine dei minerali, o di dichiarare il falso in materia di tasse, imposte, tariffe e royalties pagate ai governi a scopo di estrazione, commercio, movimentazione, trasporto ed esportazione di minerali.
10. **Riguardo al riciclaggio di denaro**
Intendiamo sostenere gli sforzi e contribuire all'eliminazione del riciclaggio di denaro laddove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di denaro derivante da o collegato all'estrazione, al commercio, alla movimentazione, al trasporto o all'esportazione di minerali.

Firmato/approvato:

Data di entrata in vigore:

Appendice D1.2. Modulo informativo per aziende a monte del ciclo / Tier 1 delle fasi intermedie

Parte 1 – da compilare a ogni consegna	
Informazioni sull'azienda	
Data	Numero documento
Nome dell'azienda	
Indirizzo	
Tipo di azienda	Attività estrattiva su larga scala <input type="checkbox"/> Attività estrattiva artigianale e su piccola scala <input type="checkbox"/> Esportatore di pietre grezze e/o azienda Tier 1 delle fasi intermedie del ciclo <input type="checkbox"/>
Con certificazione COP RJC	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Data certificazione COP	
Data scadenza COP	
Responsabile	
Informazioni sul prodotto	
Descrizione del prodotto	
Origine del prodotto (<i>sito minerario, azienda o località geografica nella quale si trova il sito minerario; se più di uno, fornire l'elenco completo</i>)	
Località nelle quali vengono raggruppate le pietre prima dell'esportazione	
Metodo di estrazione (AEA/SSM/LSM)	
Peso complessivo	
Rotte di trasporto verso l'entità ricevente	
Parte 2 – da compilare a ogni contratto*	
Politiche e sistemi di gestione della due diligence	
L'azienda dispone di una politica per la filiera conforme all'Appendice II delle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, allegare copia della politica al presente documento
L'azienda dispone di un sistema di gestione della due diligence conforme alle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Valutazione del rischio	
L'azienda ha condotto una valutazione del rischio sull'origine/fonte del prodotto (e il relativo trasporto) basata su un approccio conforme alle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, allegarne i dettagli/le prove al presente documento (ad es.: copia della relazione sulla valutazione del rischio)
In caso affermativo, sono stati individuati indicatori di rischio nell'ambito della suddetta valutazione del rischio?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Solo per per gli indicatori di rischio	
Che tipo di indicatore di rischio è stato individuato? (selezionare tutte le opzioni applicabili)	Località a rischio <input type="checkbox"/> Fornitore a rischio <input type="checkbox"/> Circostanze a rischio <input type="checkbox"/>
Fornire una descrizione/sintesi degli indicatori di rischio individuati (<i>ad esempio, a seguito della valutazione del rischio condotta, l'azienda ha determinato che la fonte o l'origine del materiale è un'area di conflitto e ad alto rischio</i>).	

Durante la valutazione del rischio, è stata individuata la presenza di uno o più dei seguenti effetti negativi nella filiera a rischio? (selezionare tutte le opzioni applicabili)	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto o al commercio di minerali (risolvere immediatamente il rapporto) <input type="checkbox"/> • Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi (risolvere immediatamente il rapporto) <input type="checkbox"/> • Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente, tassano o estorcono denaro da siti minerari, rotte di trasporto o operatori a monte della filiera <input type="checkbox"/> • Corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali <input type="checkbox"/> • Riciclaggio di denaro, evasione fiscale e mancato pagamento di royalties ai governi <input type="checkbox"/> • Non è stato individuato nessuno dei rischi di cui sopra <input type="checkbox"/>
L'azienda ha messo in atto un piano di gestione del rischio per prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
In caso affermativo, fornire una descrizione/ sintesi del piano di gestione del rischio	
L'azienda ha predisposto o partecipa a un sistema di tracciabilità teso a raccogliere e conservare informazioni separate per tutti i movimenti di materiali in entrata e in uscita dalle filiere con indicatori di rischio (dall'attività estrattiva al trasporto)?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Confermare di aver effettuato quanto segue (non è necessario fornire prove/documentazione con dati commerciali sensibili riguardo a tali azioni con gli acquirenti, ma è opportuno tenerne copia in archivio come parte del sistema di gestione interno dell'azienda)	
L'azienda ha registrato i dettagli di tutte le tasse, tariffe o royalties pagate al governo in relazione all'estrazione, al trasporto e/o all'esportazione del materiale? (si applica solo ai pagamenti effettuati)	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
L'azienda ha registrato i dettagli di tutti i pagamenti o rimborsi (compresi i pagamenti facilitatori) effettuati ad agenzie e funzionari governativi in relazione all'estrazione, al trasporto e/o all'esportazione del materiale? (si applica solo ai pagamenti effettuati)	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
L'azienda ha registrato i dettagli di tutti i pagamenti effettuati a forze di sicurezza pubbliche o private o ad altri gruppi armati? (si applica solo ai pagamenti effettuati)	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Per le imprese estrattive: l'azienda ha effettuato controlli sulle procedure KYC di tutti i prestatori terzi di servizi che si occupano di movimentazione del materiale (ad es., società di trasporto) o che garantiscono la sicurezza nei siti minerari e lungo le rotte di trasporto?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Per gli esportatori: l'azienda ha effettuato i controlli sulle procedure KYC al fine di individuare tutti i fornitori e i relativi prestatori di servizi (ad es., società di trasporto) dal punto di origine fino all'esportazione?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

***Non è necessario compilare la PARTE 2 del modulo per ogni consegna, a meno che non siano cambiate le circostanze di produzione ed esportazione dall'ultima volta in cui l'azienda ha compilato la presente sezione.**

Appendice D1.3. Modulo informativo per aziende Tier 2 delle fasi intermedie del ciclo/a valle del ciclo

Da compilare per ogni fornitore	
Informazioni sull'azienda	
Data	Numero documento
Nome dell'azienda	
Indirizzo	
Socio membro di RJC	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Data certificazione COP	
Data scadenza COP	
Responsabile	
Politiche e sistemi di gestione della due diligence	
L'azienda dispone di una politica per la filiera conforme all'Appendice II delle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, allegare copia della politica al presente documento
L'azienda dispone di un sistema di gestione della due diligence conforme alle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Fonte e origine dei prodotti	
Quali sono le origini dei prodotti dell'azienda? <i>(questa informazione può essere fornita in forma aggregata, ad esempio un elenco di tutti i paesi, le aree e/o le aziende da cui ci si è approvvigionati)</i>	
Elencare la percentuale di prodotto che è stata fornita all'azienda e che rientra nelle seguenti categorie:	<p>1. Pietre grezze/lavorate da attività estrattiva con origine nota (sito minerario, azienda o località geografica nella quale si trova il sito minerario) ____%</p> <p>2. Pietre grezze/lavorate da attività estrattiva prive di informazioni disponibili in merito all'origine ____%</p> <p>3. Pietre riciclate ____%</p> <p>4. Pietre esistenti ____%</p>
Valutazione del rischio	
L'azienda ha effettuato una valutazione del rischio relativa ai fornitori basandosi su un approccio conforme alle linee guida OCSE?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> In caso affermativo, allegarne i dettagli/le prove al presente documento (ad es.: copia della relazione sulla valutazione del rischio)
In caso affermativo, sono stati individuati indicatori di rischio nell'ambito della suddetta valutazione del rischio?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Solo per per gli indicatori di rischio	
Che tipo di indicatore di rischio è stato individuato? (selezionare tutte le opzioni applicabili)	<p>Località a rischio <input type="checkbox"/></p> <p>Fornitore a rischio <input type="checkbox"/></p> <p>Circostanze a rischio <input type="checkbox"/></p>
Fornire una descrizione/sintesi degli indicatori di rischio individuati <i>(ad esempio, a seguito della valutazione del rischio condotta, l'azienda ha determinato che la fonte o l'origine del materiale è un'area di conflitto e ad alto rischio).</i>	

<p>Durante la valutazione del rischio, è stata individuata la presenza di uno o più dei seguenti effetti negativi nella filiera a rischio? (selezionare tutte le opzioni applicabili)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto o al commercio di minerali (risolvere immediatamente il rapporto) <input type="checkbox"/> • Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi (risolvere immediatamente il rapporto) <input type="checkbox"/> • Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che controllano illegalmente, tassano o estorcono denaro da siti minerari, rotte di trasporto o operatori a monte della filiera <input type="checkbox"/> • Corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali <input type="checkbox"/> • Riciclaggio di denaro, evasione fiscale e mancato pagamento di royalties ai governi <input type="checkbox"/> • Non è stato individuato nessuno dei rischi di cui sopra <input type="checkbox"/> <p>Nota: per ulteriori informazioni sugli effetti negativi, si veda l'Appendice II delle linee guida OCSE</p>
<p>L'azienda ha messo in atto un piano di gestione del rischio per prevenire o attenuare gli impatti negativi potenziali o effettivi?</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>
<p>In caso affermativo, fornire una descrizione/ sintesi del piano di gestione del rischio</p>	
<p>L'azienda ha fatto verificare da un ente esterno le proprie prassi di due diligence?</p>	<p>Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> <p>Nota: in caso affermativo, allegare al presente modulo una copia della relazione della verifica</p>

D.2 GUIDA ALL'ATTUAZIONE PER ORO, ARGENTO E PLATINOIDI

La presente sezione è dedicata alle aziende che operano nella filiera di oro, argento e platinoidi.

Fase 1 delle linee guida OCSE

Predisposizione di sistemi di gestione aziendale efficaci

1A. Politica per la filiera

- Definire una politica per la filiera che dichiari chiaramente la posizione dell'azienda in merito all'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio. Detta politica dovrebbe coprire tutti i rischi relativi all'azienda, ma è bene assicurarsi che sia anche in grado di affrontare ciascuno dei rischi collegati alle aree di conflitto e ad alto rischio (si veda il riquadro "Aree di conflitto e ad alto rischio e Appendice II sui relativi rischi" nella Sezione B qui sopra).
- Le aziende di affinazione già in possesso di certificazione ai sensi della Responsible Gold Guidance della LBMA, o che hanno in programma di ottenerla, tengano presente che la versione 8 della suddetta guida estende l'ambito di applicazione dei rischi e include quindi considerazioni di carattere ambientale e di sostenibilità, in aggiunta ai rischi menzionati nell'Appendice II delle linee guida OCSE.¹¹ Tutte le aziende devono valutare la possibilità di integrare questo aspetto nella politica per la filiera e nell'ambito di sistemi di gestione della due diligence di più ampia portata.
- All'interno della politica per la filiera, definire l'impegno dell'azienda a livello di azioni per la due diligence come descritto nel supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro.
- La politica dell'azienda e il relativo sistema di gestione possono essere a sé stanti o rientrare in una più ampia politica programmatica. In ogni modo, assicurarsi che sia in linea con e collegata alle politiche e procedure aziendali in materia di KYC (COP 12 **Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**), diritti umani (COP 6 **Diritti umani**) e altre politiche pertinenti.
- Si veda l'Appendice D2.1 qui di seguito per un modello di politica per la filiera utilizzabile dall'azienda e adattabile in base alle specifiche circostanze.
- Cercare di coinvolgere nella messa a punto di tale politica ogni membro del personale interessato, in modo da garantirne la praticità di implementazione. Ad esempio, consultare il personale responsabile dell'approvvigionamento del materiale, dei processi di produzione e comunicazione, ecc. Può essere utile consultare anche le parti in causa esterne all'azienda.
- Utilizzare la politica per chiarire a fornitori e altre parti in causa la posizione e le aspettative dell'azienda:
 - rendendo la politica accessibile al pubblico (ad esempio pubblicandola sul sito Internet aziendale o nella documentazione istituzionale);
 - inviandola ai fornitori diretti mediante contratti o altre notifiche;
 - subordinatamente alle risorse disponibili, formando i fornitori e sviluppando la loro capacità di comprendere e rispettare al meglio i requisiti dell'azienda.

1B. Sistemi di gestione delle strutture a supporto della due diligence

- Il sistema di gestione della due diligence inquadra e coordina attività, documenti e risultati relativi a più funzioni correlate tra loro. Può comprendere tutti o solo alcuni dei seguenti strumenti: procedure, liste di controllo, documenti orientativi, iniziative di formazione e database elettronici.
- Per essere efficace, il sistema di gestione della due diligence dovrebbe permettere all'azienda di individuare i fornitori e valutare gli eventuali rischi associati pertinenti alla politica per la filiera. All'atto pratico, ciò implica:
 - integrare il sistema nelle diverse unità operative che mettono in atto e supportano la politica per la filiera;
 - assegnare risorse sufficienti ad assicurare una conduzione e un monitoraggio efficienti del sistema.
- Designare un membro esperto del personale responsabile della conduzione del sistema di gestione della due diligence. Detta persona dovrebbe essere adeguatamente qualificata o esperta, e in grado di:
 - guidare lo sviluppo e la messa in atto della politica per la filiera;
 - coordinare e comunicare l'attuazione della politica all'intera organizzazione;
 - adoperarsi per garantire il rispetto della politica aziendale da parte di tutti i fornitori coinvolti, e rivedere i rapporti d'affari con i fornitori in base ai livelli di rischio;
 - condurre attività di formazione interna e (se pertinente) esterna;
 - affrontare i rischi individuati nella filiera;
 - redigere ogni anno una relazione pubblica sulla due diligence (si veda la Fase 5);
 - esaminare il sistema di due diligence e proporre miglioramenti.

11 LBMA, Responsible Gold Guidance Version 8 <http://www.lbma.org.uk/assets/downloads/responsible%20sourcing/RGGV820181211.pdf>

- Compatibilmente con le risorse disponibili, è possibile delegare alcune delle mansioni di cui sopra ad altre persone, ma la responsabilità ultima deve ricadere su un solo membro esperto del personale.
- Registrare tutte le decisioni prese in relazione al sistema di due diligence attraverso, ad esempio, verbali di riunioni o promemoria e registri interni, parimenti utilizzabili come prove nel corso delle verifiche.

1C. Predisporre un sistema che garantisca trasparenza e controlli lungo la filiera

- Per poter individuare e valutare i rischi è necessario innanzitutto conoscere la filiera e identificare i fornitori attraverso la raccolta di informazioni e documenti di diverso tipo, in base alla posizione occupata lungo la filiera (si veda la Figura 7.4):
 - Le **aziende a valle del ciclo** (qualsiasi società dopo l'azienda di affinazione fino a, e compreso, il rivenditore al dettaglio) devono ottenere dai loro fornitori diretti l'identità delle aziende di affinazione a monte del ciclo e le prove per dimostrare che l'azienda di affinazione in questione ha condotto le prassi di due diligence conformemente alle raccomandazioni delle linee guida OCSE.
 - Le **imprese estrattive e aziende di affinazione** o altre aziende che si approvvigionano dai siti minerari devono essere a conoscenza dei siti di origine.

Figura 7.4. Come individuare l'origine dell'oro, dell'argento e dei platinoidi in base al tipo di azienda



- Le informazioni da produrre come prova dell'origine variano in base al tipo di materiale in questione (si veda la Tabella 7.7).

Tabella 7.7. Informazioni necessarie per stabilire l'origine di vari tipi di materiale

Tipo di materiale	Definizione	Informazioni necessarie per stabilirne l'origine
Oro/argento/platinoidi da attività estrattiva	Oro/ argento/platinoidi provenienti da siti minerari e non ancora sottoposti ad affinazione.	Imprese estrattive e aziende di affinazione devono fornire indicazioni circa il paese e il sito minerario di origine.
Oro/argento/platinoidi riciclati	Oro, argento o platinoidi (come prodotti al consumatore finale o materiali usati, prodotti contenenti metalli preziosi, metalli derivati da rottami e scarti di lavorazione e materiali risultanti da affinazione o fabbricazione di prodotti) già precedentemente affinati e successivamente sottoposti a un nuovo processo di affinazione o altra lavorazione intermedia a valle, per iniziare un nuovo ciclo di vita come oro/ argento/platinoidi riciclati.	Le aziende di affinazione soci membri di RJC devono confermare che l'oro/l'argento/i platinoidi ricevuti costituiscono materiale riciclato, e reperire informazioni sufficienti a escludere con ragionevole certezza che siano state rilasciate dichiarazioni false con l'intento di occultare l'origine del materiale (materiale da attività estrattiva nelle filiere di oro/ argento/platinoidi riciclati).
Oro/argento/platinoidi esistenti	Oro/platinoidi affinati con data di produzione verificabile antecedente al 1° gennaio 2012. Argento affinato con data di produzione verificabile antecedente al 1° gennaio 2018.	Non è necessario determinare l'origine dei materiali, salvo quando vi siano validi elementi di prova per dubitare dell'autenticità dello status di materiale esistente (si veda la Fase 2 delle linee guida OCSE).

Punti di controllo

I punti di controllo (talvolta detti anche punti di passaggio obbligato) sono fasi della filiera con un livello di visibilità e controllo generalmente superiore a quello delle fasi a monte. Laddove individuati, diventano un punto focale per la raccolta e la condivisione di informazioni inerenti alle circostanze della produzione a monte della filiera e del commercio. Il supplemento alle linee guida OCSE destinato al settore dell'oro identifica l'azienda di affinazione come il punto di controllo logico nella filiera dell'oro; ai fini del COP, lo stesso vale per l'argento e i platinoidi.

- Tutte le aziende, indipendentemente dalla tipologia, sono tenute a conservare per lo meno i documenti interni di magazzino e sulle transazioni utili a ricostruire tutti i movimenti in entrata e in uscita di oro, argento e platinoidi. Nella fattispecie, è necessario raccogliere:
 - informazioni circa la forma, il tipo e il peso del materiale in entrata;
 - dettagli relativi ai fornitori, comprese le informazioni KYC (si veda la disposizione COP 12 [Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo](#)).
- Nell'Appendice D2.2 qui di seguito sono riportati alcuni esempi del tipo di documenti e di prove da raccogliere.
- All'atto pratico esistono vari modi per raccogliere queste informazioni:
 - ove applicabile, utilizzare liste di controllo e moduli per raccogliere le informazioni presso i fornitori;
 - raccogliere le informazioni direttamente durante le riunioni (si tratta di un approccio forse più praticabile per le aziende di piccole dimensioni);
 - compatibilmente con le risorse disponibili, può essere utile il ricorso a un software per la gestione dei dati elettronici che semplifichi le operazioni di mappatura della filiera e di raccolta delle informazioni.
- In ogni caso, è opportuno prestare attenzione alle problematiche inerenti alla riservatezza commerciale. Per suggerimenti in materia si veda la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile, che contiene disposizioni, ad esempio, in materia di limitazione dell'accesso ai dati sensibili di un fornitore, richiesta di informazioni aggregate o rapporti d'affari specifici.¹²
- I fornitori, da parte loro, staranno già provvedendo a raccogliere informazioni sull'approvvigionamento tramite politiche e procedure esistenti (ad esempio, per conformarsi ai requisiti di legge) che possono fungere da punto di partenza utile.
- Indipendentemente dalla posizione dell'azienda lungo la filiera e dai materiali trattati, assicurarsi di conservare tutti i dati per un minimo di cinque anni, e di metterli a disposizione degli acquirenti e dei revisori che operano più a valle nella filiera.

Domande e risposte: raccolta delle informazioni

Come spiegare ai fornitori le aspettative dell'azienda?

Adottare uno o tutti gli approcci illustrati di seguito:

- Citare chiaramente la politica per la filiera in tutti i contratti commerciali e gli accordi scritti, le fatture, i documenti di accompagnamento o altri documenti pertinenti.
- Contattare tutti i fornitori per parlare della politica e dei requisiti, e lasciare che rivolgano domande. In questo modo si avrà anche l'occasione di valutare eventuali esigenze formative o di sviluppo delle capacità. I fornitori potrebbero già avvalersi di politiche e sistemi appropriati che rispondono, in tutto o in parte, alle esigenze dell'azienda.
- Assistere i fornitori nello sviluppo di una loro strategia di gestione del rischio che sia conforme alla politica per la filiera.

Cosa fare se i fornitori non sono in grado di fornire le informazioni richieste o non intendono farlo?

Le ragioni per cui un fornitore non può o non vuole fornire le informazioni richieste possono essere molteplici. Alcune sono di facile risoluzione, mentre altre potrebbero richiedere interventi più complessi. È opportuno vagliare le varie opzioni prima di decidere se sospendere o concludere il rapporto d'affari. Ecco alcuni esempi di problematiche e delle possibili soluzioni:

- Il fornitore non comprende quanto gli viene richiesto: parlare nuovamente con il fornitore per spiegare quali sono le informazioni necessarie e le relative motivazioni. Ove applicabile, offrire interventi formativi.
- Il fornitore non riesce a reperire le informazioni dai suoi fornitori a monte: offrire assistenza organizzando incontri congiunti con i fornitori a monte della filiera oppure aiutarlo a organizzare un sistema di gestione per ottenere una migliore mappatura della filiera.
- Il fornitore non vuole fornire le informazioni richieste in quanto riservate: discutere della possibilità di stilare un accordo di riservatezza che regoli la condivisione di informazioni e rassicurare il fornitore circa il preciso uso che verrà fatto delle informazioni fornite.

Se le informazioni ottenute in merito agli operatori a monte della filiera sono scarse o assenti, l'azienda può comunque dimostrare la conformità alla presente disposizione spiegando e documentando le azioni adottate per reperire le informazioni richieste e i piani messi in atto per migliorare i dati nel tempo.

12 OCSE, Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (2018) p. 87
<https://mneguidelines.oecd.org/Guida-dell-ocse-sul-dovere-di-diligenza-per-la-condotta-d-impresa-responsabile.pdf>

1D. Forte impegno nei confronti dei fornitori

- Cercare di instaurare rapporti a lungo termine con i fornitori (preferendoli a contratti a breve termine o una tantum).
- Comunicare ai fornitori le aspettative dell'azienda, cosicché possano adottare processi di due diligence e di gestione del rischio in linea con la politica aziendale per la filiera. In caso di problemi, collaborare con i fornitori e cercare una soluzione prima di prendere in considerazione la possibilità di sospendere o concludere il rapporto d'affari. A tal fine, potrebbe essere utile offrire attività di formazione o altre forme di sviluppo delle capacità che consentano ai fornitori di presentare tutte le garanzie richieste.
- Includere, nei contratti commerciali con i fornitori, disposizioni per la condivisione delle informazioni sulla due diligence. È possibile inserire nei contratti anche il diritto dell'azienda a effettuare controlli a sorpresa e ad accedere alla documentazione pertinente.
- Ove possibile, incentivare i fornitori ad approvvigionarsi da aziende di affinazione già sottoposte a verifica da parte di terzi ai sensi di una norma conforme alle linee guida OCSE.

1E. Un meccanismo di denuncia efficace

- Un meccanismo di denuncia efficace lungo la filiera:
 - fornisce a tutte le parti coinvolte (parti in causa o chi ha deciso di sporgere denuncia) un modo per esprimere eventuali preoccupazioni circa le unità operative, le organizzazioni, le persone o le attività appartenenti alla filiera;
 - costituisce uno strumento atto a individuare e affrontare eventuali problematiche della filiera che, diversamente, potrebbero passare inosservate.
- Il meccanismo di denuncia dell'azienda può corrispondere a (o essere in linea con) quello richiesto ai sensi della disposizione COP 6 **Diritti umani**.
- In fase di predisposizione e attuazione di un meccanismo di denuncia, assicurarsi di:
 - rendere il meccanismo facilmente accessibile a chiunque desideri farne uso, prevedendo diversi modi di presentazione delle denunce: tramite posta elettronica, posta tradizionale, telefono e di persona;
 - tutelare chi decide di presentare denunce consentendo di mantenere l'anonimato;
 - mantenere un registro accurato e aggiornato di tutte le denunce e delle contromisure intraprese;
 - istituire un processo e una procedura trasparenti per rispondere alle denunce, e rispondere a tutte le denunce in modo rapido ed efficiente;
 - per ogni denuncia, intraprendere interventi correttivi monitorabili e valutabili. Qualora una denuncia venga accantonata senza che siano prese contromisure, registrare accuratamente ed esaustivamente le giustificazioni del caso e i particolari di eventuali indagini.

Fase 2 delle linee guida OCSE

Individuazione e valutazione dei rischi all'interno della filiera

2A e B. Filiere a rischio

- La Fase 2 si avvale delle informazioni sulla filiera raccolte dall'azienda nella Fase 1 per individuare gli indicatori di rischio come da definizione delle linee guida OCSE (si veda la Tabella 7.8). Tali indicatori segnalano un potenziale rischio che richiede ulteriori indagini attraverso una successiva valutazione del rischio e, ove opportuno, misure di attenuazione.

Tabella 7.8. Elenco degli indicatori di rischio dell'OCSE (ripubblicato dalle linee guida OCSE: supplemento per il settore dell'oro)

Tipo di indicatore di rischio	Descrizione dell'indicatore di rischio
Località a rischio (località di origine e transito di oro/argento/platinoidi)	Loro, l'argento e/o i platinoidi hanno origine da o sono stati trasportati attraverso un'area di conflitto e ad alto rischio.
	Viene dichiarato che l'oro, l'argento e/o i platinoidi hanno origine da un paese con riserve o scorte note limitate, probabili risorse o livelli di produzione attesi di oro/argento/platinoidi limitati (vale a dire che i volumi di oro/argento/platinoidi dichiarati per quel paese contrastano con le riserve note o i livelli di produzione attesi).
	Viene dichiarato che l'oro, l'argento e/o i platinoidi hanno origine da un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di oro/argento/platinoidi provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio.
Fornitore a rischio	Viene dichiarato che l'oro, l'argento e/o i platinoidi hanno origine da materiale riciclabile, scarti o fonti miste e sono stati affinati in un paese per il quale esiste la certezza o il ragionevole sospetto del transito di oro/argento/platinoidi provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio.
	I fornitori, o altre aziende note a monte della filiera, operano in una delle summenzionate località di origine e transito di oro/argento/platinoidi contrassegnate a rischio, oppure hanno un azionista o altri interessi in fornitori di oro/argento/platinoidi provenienti da una o più delle summenzionate località di origine e transito di oro/argento/platinoidi contrassegnate a rischio.
Circostanze a rischio	È noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori o altre aziende a monte della filiera si sono approvvigionati di oro/argento/platinoidi provenienti da una località di origine e transito di oro/argento/platinoidi a rischio.
Circostanze a rischio	Eventuali anomalie o circostanze inusuali vengono individuate attraverso le informazioni raccolte nella Fase 1 delle linee guida OCSE, dando adito al ragionevole sospetto che l'oro, l'argento e/o i platinoidi possano contribuire a conflitti o gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di oro/argento/platinoidi.

- Esaminare e valutare periodicamente l'esposizione al rischio dell'azienda, in particolare nell'avvio di rapporti di collaborazione con nuovi fornitori, oppure qualora i fornitori esistenti modifichino le prassi di approvvigionamento:
 - **Per le aziende estrattive e di affinazione**, ciò implica l'identificazione di ogni eventuale indicatore di rischio nella filiera e la conduzione delle relative indagini. Le aziende estrattive che acquistano materiale da altre fonti dovrebbero inoltre appurare se il materiale presenta indicatori di rischio.
 - **Per le aziende a valle del ciclo**, ciò implica per prima cosa identificare le aziende di affinazione della filiera e quindi compiere ragionevoli sforzi in buona fede per ottenere prove della due diligence attuata da tali aziende al fine di verificare se hanno individuato, o avrebbero ragionevolmente potuto individuare, indicatori di rischio all'interno delle rispettive filiere. Ci si può basare sulle prove generate durante la Fase 1 OCSE e su qualsiasi altra informazione raccolta tramite coinvolgimento diretto dei fornitori.
- Per individuare un indicatore di rischio, occorre esaminare il contesto delle singole località di origine e trasporto dell'oro, dell'argento e dei platinoidi, avvalendosi di prove provenienti da fonti affidabili, e adoperarsi con ogni mezzo per stabilire determinazioni sensate in base alla definizione di aree di conflitto e ad alto rischio.
- All'atto pratico, si tratta di prendere in esame tutti i paesi, le regioni e le aree da cui l'azienda si approvvigiona, o intende approvvigionarsi, per l'oro, l'argento o i platinoidi, e stabilire se si tratta o meno di aree di conflitto e ad alto rischio (si vedano la Figura 7.6 e il riquadro "Risorse per l'identificazione delle aree di conflitto e ad alto rischio").
- Se l'azienda ha acquisito prove ragionevoli per dimostrare che nella filiera non sono presenti i summenzionati indicatori di rischio, allora le fonti possono essere considerate a basso rischio e gli interventi necessari saranno per lo più limitati a:
 - Verificare l'efficacia e il buon funzionamento del sistema di gestione aziendale (descritto nella Fase 1).
 - Effettuare comunicazioni pubbliche riguardanti le prassi di due diligence messe in atto dall'azienda, come da Fase 5.

Risorse per l'identificazione delle aree di conflitto e ad alto rischio

Per individuare le aree di conflitto e ad alto rischio è possibile esaminare una serie di documenti e risorse estrapolate da fonti attendibili, tra cui:

- relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG e mezzi di comunicazione;
- mappe, relazioni ONU ed elenchi delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- letteratura di settore pertinente in materia di estrazione dei materiali e relativi impatti su situazioni di conflitto e diritti umani.

La Commissione europea ha pubblicato un elenco di risorse di pubblico accesso utilizzabili per individuare le aree di conflitto e ad alto rischio.¹⁴ Inoltre, l'OCSE sta mettendo a punto un portale per le informazioni sui rischi delle filiere (Portal for Supply Chain Risk Information) con lo scopo di aiutare le aziende a comprendere i rischi presenti nelle loro filiere e a definire le priorità di intervento.¹⁵

Per ottenere la certificazione COP, l'azienda deve dimostrare di aver debitamente esaminato e preso in considerazione fonti di informazioni attendibili; i revisori segnaleranno come non conformità soltanto eventuali incongruenze nell'approccio aziendale palesemente collegate a un sistema di gestione della due diligence poco valido.

13 Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione (2018) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018H1149>

14 OCSE, Portal for Supply Chain Risk Information www.oecd.org/daf/inv/mne/oecd-portal-for-supply-chain-risk-information.htm



Figura 7.5. Caratteristiche delle aree di conflitto e ad alto rischio

- Assicurarsi di possedere o di avere accesso a ogni competenza, risorsa e sistema necessari a svolgere efficacemente il compito. Valutare se richiedere la valutazione da parte di un soggetto qualificato al fine di stabilire se nelle aree in cui viene estratto e/o trasportato il materiale della filiera prevale il conflitto.

2C e D. Esame, mappatura e valutazione del rischio

- La presenza di un indicatore di rischio non significa che si siano verificati impatti negativi nelle filiere dell'azienda. La valutazione del rischio condotta dall'azienda è tesa a individuare la presenza di impatti negativi correlati ad aree di conflitto e ad alto rischio, come evidenziato nell'Appendice II delle linee guida OCSE (si veda il riquadro "Quali sono gli effetti negativi correlati alle aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)?").

Quali sono gli effetti negativi correlati alle aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA)?

Nell'Appendice II delle linee guida OCSE relativa al Modello di politica per la filiera sono elencati gli effetti negativi collegati alle filiere di minerali:

- gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di minerali
- qualsiasi forma di tortura, trattamento crudele, disumano e degradante
- qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio
- le peggiori forme di lavoro minorile
- altre gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come la violenza sessuale diffusa
- crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio
- sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi
- sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private
- corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dei minerali
- riciclaggio di denaro, evasione fiscale e mancato pagamento di royalties ai governi

- Laddove l'azienda individuasse un indicatore di rischio, dovrà valutare il rischio che siano già in corso effetti negativi procedendo nel seguente modo (si veda anche la Figura 7.6):
 - Se la società è un'**azienda estrattiva o di affinazione**, effettuare una mappatura delle circostanze concrete, sia esistenti che previste, di tutte le filiere a rischio (si veda il riquadro "Mappatura di circostanze concrete nelle filiere a rischio (per aziende a monte del ciclo)").
 - Se la società è un'**azienda a valle del ciclo**, valutare ulteriormente le prassi di due diligence e di attenuazione del rischio adottate dalle aziende di affinazione della filiera, con riferimento anche alle informazioni prodotte dalle valutazioni sul posto, ed esaminarle ai sensi delle procedure di due diligence previste dalle linee guida OCSE. Reperire informazioni che consentano di individuare tutti i paesi di origine, trasporto e transito dei minerali nelle filiere di ogni azienda di affinazione. Capire anche se le prassi di due diligence delle aziende di affinazione della filiera che presentano indicatori di rischio sono state oggetto di verifica indipendente ai sensi di una norma in linea con le linee guida OCSE e, ove disponibili, reperire i risultati ed esaminarli.

Mappatura di circostanze concrete nelle filiere a rischio (per aziende a monte del ciclo)

La mappatura delle circostanze concrete di una filiera a rischio prevede essenzialmente quattro tipi di attività. Per le aziende estrattive che non si approvvigionano da nessun'altra azienda, si applicano solo le Fasi i (analisi del contesto) e ii (valutazioni sul posto) ed è opportuno farle rientrare nel processo aziendale di valutazione del rischio.

i. Analisi approfondita del contesto di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio:

- Esaminare le relazioni, le mappe e la letteratura pertinente in materia di estrazione, trasporto e commercio nella località a rischio, in particolare se queste informazioni danno adito a uno dei rischi principali correlati alle aree di conflitto e ad alto rischio.
- Coinvolgere le parti in causa, ad esempio consultando le amministrazioni locali e centrali, le organizzazioni locali della società civile, le reti di comunità e così via.
- Utilizzare metodi coerenti con le linee guida OCSE per determinare se i fornitori a monte del ciclo (se presenti) si avvalgono di sistemi e politiche operative (ad esempio, ricerche documentali, visite in loco, verifica casuale dei registri acquisti, revisioni procedurali per gli acquisti e meccanismi antiriciclaggio e antiterrorismo).

ii. Valutazioni sul posto per materiale da attività estrattiva allo scopo di produrre e conservare le informazioni sulle procedure dei fornitori relative a estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione del materiale da attività estrattiva:

- Assicurarsi che le persone incaricate della valutazione siano indipendenti dall'attività oggetto della valutazione e senza conflitti di interessi.
- Garantire un livello di competenze idoneo, avvalendosi di esperti con conoscenze e competenze adeguate.
- Creare un team di valutazione congiunto insieme ad altre aziende che operano in aree simili o avvalersi di un meccanismo o un'iniziativa di settore o multilaterale, oppure condurre valutazioni indipendenti sul posto.

iii. Determinazione del tipo di fonte, ovvero capire se il materiale da attività estrattiva ha origine da attività estrattiva artigianale e su piccola scala o da attività su larga scala:

- A seconda della risposta, raccogliere ulteriori prove relative alle circostanze concrete di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione, come indicato nelle linee guida OCSE.

iv. Visite in loco ai fornitori di oro, argento e platinoidi riciclati adottando un approccio basato sul rischio e avendo cura di dare la priorità a persone, luoghi e transazioni che presentano un rischio più elevato:

- I fattori di rischio in questo caso possono riguardare il valore o il luogo della transazione, il tipo di materiale, la presenza di circostanze insolite e il tipo di fornitore.

- Ricercare prove di incongruenze tra la politica per la filiera e le circostanze concrete relative a estrazione, trasporto e commercio del materiale.
- In ogni caso, tenere un registro delle informazioni e prove utilizzate per la valutazione del rischio.
- Evitare di dismettere automaticamente una fonte ritenuta ad alto rischio: in primo luogo interagire con i fornitori e, ove possibile e appropriato, adottare strategie di attenuazione del rischio (si veda la Fase 3) prima di decidere di sospendere o concludere il rapporto d'affari.
- Si tenga presente che, ai sensi delle linee guida OCSE, l'azienda ha la responsabilità di individuare gli indicatori di rischio e condurre una valutazione del rischio nei confronti dei fornitori, indipendentemente dal fatto che questi rientrino o meno in iniziative o programmi esterni inerenti alla filiera. Non bisogna dunque affidare a terzi, incluso RJC, alcun aspetto dell'attività di due diligence (eccezion fatta per la verifica da parte di terzi).



Figura 7.6. Cosa fare se vengono individuati indicatori di rischio nella filiera per diverse tipologie di aziende

Fase 3 delle linee guida OCSE

Ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati

- Se l'azienda ha individuato un rischio nella Fase 2, sarà necessario studiare e attuare una strategia di gestione del rischio che consenta di prevenire o attenuare i rischi già esistenti nella filiera, così da reagire prontamente e in modo adeguato agli eventuali cambiamenti che dovessero insorgere.
- Questo vale anche in assenza di prove dirette tali da far supporre che, allo stato attuale delle cose, il rischio sia associato a un effettivo impatto negativo.

3A. Rendicontazione dei risultati

- Condividere le seguenti informazioni con i quadri superiori designati:
 - Elenco delle informazioni raccolte grazie alla valutazione del rischio condotta nella Fase 2;
 - Dettagli dei rischi individuati.

3B. Maggiore impegno nei confronti dei fornitori

- Incrementare l'impegno nei confronti dei fornitori ad alto rischio e potenziare i sistemi interni di trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo nella filiera di oro/argento/platinoidi.
- Per le **imprese estrattive e le aziende di affinazione**, invece, maggiore impegno significa:
 - definire un sistema di tracciabilità volto a raccogliere e gestire le informazioni disaggregate provenienti dalla filiera a rischio;
 - potenziare le prassi per la sicurezza fisica lungo la filiera;
 - separare fisicamente tutti i materiali per i quali è stato individuato il rischio di associazione a conflitti e gravi violazioni dei diritti umani;
 - inserire nei contratti commerciali e negli accordi scritti con i fornitori il diritto di effettuare controlli a sorpresa.
- Per le **aziende a valle del ciclo**, infine, maggiore impegno significa esaminare e aggiornare periodicamente le informazioni circa l'identità delle aziende di affinazione e i relativi risultati di due diligence di cui alla Fase 2 delle linee guida OCSE.

3C. Un piano di gestione dei rischi

- Illustrare, in un piano di gestione dei rischi, la risposta dell'azienda a impatti negativi potenziali e/o effettivi (in linea con l'Appendice II delle linee guida OCSE).
 - Qualora nella filiera sia stato effettivamente individuato un impatto negativo, è necessario intraprendere le misure atte a risolvere il problema e attenuare tale impatto.
 - Gli interventi che si decide di intraprendere dipendono dal tipo di impatto individuato (si veda la Tabella 7.9).
 - Gli impatti di maggiore gravità richiedono contromisure immediate, ad esempio la risoluzione del rapporto con il fornitore o la sospensione temporanea del commercio finché l'impatto non risulti attenuato.
 - Se non è stato individuato alcun effettivo impatto negativo ma ne esiste il rischio, occorre intraprendere misure preventive adeguate.
- Nel decidere come rispondere al rischio, consultare le raccomandazioni di cui all'Appendice II e Appendice III delle linee guida OCSE (comprendenti indicazioni su quando risolvere, sospendere o proseguire un rapporto commerciale).

Tabella 7.9. Impatti negativi e risposta adeguata (in base alle raccomandazioni di cui all'Appendice II delle linee guida OCSE)

Effetto negativo	Risposta adeguata
Gravi abusi associati all'estrazione, al commercio e al trasporto di minerali	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi	Sospendere o risolvere immediatamente il rapporto con i fornitori. Attenuare ove possibile.
Sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza private o pubbliche che controllano illegalmente i siti minerari, le rotte di trasporto e gli operatori a monte della filiera (ivi inclusa la tassazione illegale)	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.
Corruzione o dichiarazione falsa sull'origine di oro/argento/platinoidi	Proseguire, o sospendere solo temporaneamente, il rapporto con i fornitori, ma implementare misure di attenuazione misurabili. Se tali misure risultano inefficaci, sospendere o risolvere il rapporto.

- Durante l'elaborazione di adeguate misure di attenuazione, rivolgersi alle aziende e alle persone della filiera in grado di attenuare nel modo più efficace e diretto i rischi individuati.
- Adattare il piano in base al livello dei rischi e degli impatti individuati, tenendo conto che alcuni fattori, quali la gravità e la probabilità di effetti negativi, sono importanti nel determinare la portata e la complessità della risposta di due diligence.
- Ove possibile, consultare tutte le parti in causa interessate prima di concordare una strategia di attenuazione del rischio.

3D e E. Attuazione e seguito

- Mettere in atto il piano di gestione dei rischi mediante l'esecuzione di tutte le azioni di attenuazione e prevenzione stabilite.
- Effettuare un monitoraggio continuo della situazione della filiera per verificare l'andamento e l'efficacia del piano attuato.
- Adottare una strategia flessibile di gestione del rischio, in grado di adattarsi a tutti gli eventuali cambiamenti nella filiera, ricordando che tali cambiamenti potrebbero comportare la necessità di ripetere, in tutto o in parte, quanto già intrapreso per individuare, prevenire o attenuare gli impatti negativi.
- Per gli effetti negativi che non richiedono la sospensione o risoluzione immediate del rapporto d'affari, definire un termine di tempo per ottenere un miglioramento significativo misurabile (non più di sei mesi) e continuare a monitorare la filiera al fine di valutare l'efficacia del piano.
- Qualora dopo tutti gli sforzi di attenuazione ragionevolmente compiuti non siano ancora stati ottenuti i risultati auspicati, potrebbe essere necessario risolvere il rapporto con il fornitore.

FASE 4 delle linee guida OCSE

Esecuzione di una verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence

- L'azienda, a prescindere dalla posizione nella filiera dell'oro, dell'argento o dei platinoidi, sarà sottoposta a verifica nell'ambito della normale procedura di certificazione COP.
- Il supplemento alle linee guida OCSE per il settore dell'oro invita inoltre le **aziende a valle del ciclo** che operano nella **filiera dell'oro** a partecipare e a sostenere la verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence dell'azienda di affinazione e le incoraggia a farlo tramite specifici programmi di settore volti a migliorare l'efficienza nell'attuazione delle linee guida OCSE.
- Laddove possibile, è opportuno approvvigionarsi di oro da aziende di affinazione certificate ai sensi di un regime normativo conforme alle linee guida OCSE che comprenda, ad esempio, uno o più dei seguenti standard:
 - Codice di procedura del Responsible Jewellery Council (la presente norma).
 - Gold Refiner Standard del RMI (precedentemente noto come Conflict-Free Sourcing Initiative).
 - Responsible Gold Guidance (Guida all'oro responsabile) della LBMA.
 - Practical Guidance and Review Protocol (Guida pratica e protocollo di revisione) del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC).
- Qualora nessuna di queste norme sia applicabile, è opportuno cooperare con l'azienda di affinazione e supportarla affinché si sottoponga a verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence. Potrebbe essere necessario definire un nuovo standard di verifica, coerente con le raccomandazioni delle linee guida OCSE e che garantisca l'attuazione delle verifiche conformemente all'ambito, ai criteri, ai principi e alle attività descritti nella Fase 4 del quadro normativo delle linee guida OCSE.
- Laddove fattibile, le aziende che operano a valle della filiera dell'argento e dei platinoidi devono incoraggiare le aziende di affinazione di argento e platinoidi a sottoporsi a una verifica indipendente da parte di terzi ai sensi di una norma in linea con le raccomandazioni delle linee guida OCSE.

Fase 5 delle linee guida OCSE

Rendicontazione annuale sulla due diligence della filiera

- La pubblicazione periodica di rendiconti favorisce la trasparenza e genera fiducia nei confronti dell'azienda. Pubblicare, ad esempio sul sito Internet aziendale o attraverso documentazione e relazioni aziendali applicabili, almeno un rendiconto all'anno sulle prassi e i sistemi di due diligence messi in atto. Le informazioni da inserire variano in base al tipo di azienda in questione (si veda la Tabella 7.10.).
- Il livello di dettaglio del rendiconto deve essere commisurato al livello di rischio presente in filiera. Ad esempio, le aziende che non si approvvigionano da aree di conflitto e ad alto rischio non sono tenute a redigere un rendiconto relativo alla Fase 3.
- Redigere il rendiconto in un formato pratico, tenendo presenti la portata e gli impatti dell'azienda. Ad esempio, per le aziende di piccole dimensioni, non è necessario redigere una pubblicazione stampata; sarà sufficiente un breve memorandum.

Tabella 7.10. Requisiti di rendicontazione annuale ai sensi della Fase 5 delle linee guida OCSE (e della certificazione COP di RJC)

Categoria	Informazioni da includere nella rendicontazione:
Imprese estrattive e aziende di affinazione	
Fase 1: predisposizione di sistemi di gestione efficaci	Politica per la filiera.
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence.
	Sistemi di controllo interni e procedure di raccolta delle informazioni.
	Sistema di conservazione dei dati e procedure di identificazione dell'origine del materiale.
Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all'interno della filiera	Sistemi per l'individuazione delle località a rischio.
	Descrizione degli indicatori di rischio nella filiera.
	Misure intraprese per mappare le filiere a rischio.
	Metodi, prassi e informazioni prodotte dai team di valutazione sul posto.
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Rischi effettivi e potenziali individuati (non per i fornitori potenziali).
	Metodi utilizzati per rafforzare i sistemi di controllo interni al fine di raccogliere informazioni affidabili dalle filiere a rischio.
	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate.
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio.
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Numero di istanze in cui il socio membro ha deciso di risolvere il rapporto con i fornitori.
	Tutte le istanze di attenuazione del rischio e i risultati delle contromisure a distanza di sei mesi.
Ulteriori requisiti di rendicontazione per le aziende di affinazione	
Fase 4: esecuzione di una verifica indipendente da parte di terzi sulle prassi di due diligence dell'azienda di affinazione	Sintesi della relazione di verifica, prestando la dovuta attenzione ai requisiti di riservatezza commerciale e ad altre problematiche relative alla sicurezza in materia di concorrenza, compresi i dettagli inerenti a date della verifica, attività, metodologia e conclusioni raggiunte (direttamente o tramite la cooperazione con un programma di settore o un meccanismo istituzionalizzato).
Aziende a valle del ciclo	
Fase 1: predisposizione di sistemi di gestione efficaci	Politica per la filiera.
	Organigramma dirigenziale e responsabilità relative al programma di due diligence.
	Sistemi di conservazione dei dati.
Fase 2: individuazione e valutazione del rischio all'interno della filiera	Misure intraprese per individuare le aziende di affinazione della filiera.
	Valutazione delle prassi di due diligence dell'azienda di affinazione fornitrice.
	Metodologia di valutazione del rischio nella filiera aziendale.
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Rischi effettivi o potenziali individuati.
	Misure intraprese per gestire i rischi, ivi incluso il coinvolgimento delle parti in causa interessate.
	Sforzi compiuti per monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio.
Fase 3: ideazione e attuazione di una strategia di risposta ai rischi individuati (ove applicabile)	Tutte le istanze di attenuazione del rischio e i risultati delle contromisure a distanza di sei mesi.

COP 7.1 e 7.2: Per le aziende di affinazione

I soci membri che operano come aziende di affinazione sono tenuti a:

- a. Porre in essere sistemi di controllo interni sui materiali in grado di riconciliare i movimenti di magazzino in entrata e in uscita in un determinato periodo.
- b. Inoltre, le aziende di affinazione dell'oro devono raccogliere e condividere ogni anno con RJC, entro i limiti della riservatezza commerciale, informazioni circa il sito minerario di origine dell'oro da attività estrattiva.

Punti da considerare:

- Creare e attuare sistemi dedicati al controllo interno del materiale.
- **Per tutti i movimenti in entrata** (oro, argento o platinoidi ricevuti), registrare:
 - la data di ricezione fisica del materiale, o la data di inserimento nel sistema di controllo aziendale;
 - forma, tipologia e descrizione fisica del materiale;
 - peso e saggio del materiale (con determinazioni che possono essere fornite dalla controparte, dall'azienda di affinazione o da un soggetto terzo);
 - un codice di riferimento interno univoco assegnato per barra, lingotto o lotto di materiale accettato, avendo cura di assicurarsi che il codice coincida con quello utilizzato per tutte le altre informazioni raccolte in merito a quel materiale.
- **Per tutti i movimenti in uscita** (oro, argento o platinoidi spediti), registrare il prodotto e renderlo identificabile attraverso i seguenti dati:
 - nome e/o timbro o logo dell'azienda;
 - anno di affinazione o di fabbricazione;
 - un riferimento univoco (ad esempio numero di serie, identificazione elettronica o altro mezzo idoneo).
- Assicurarsi che il peso complessivo del materiale ricevuto e presente in magazzino durante il periodo di verifica sia compatibile con i movimenti in entrata e in uscita di tale periodo.
- Adottare misure di sicurezza fisica a prova di manomissione per tutti i materiali in uscita.
- Le aziende di affinazione dell'oro devono inoltre condividere con RJC i dati sul sito minerario di origine (si veda il riquadro "Condivisione dei dati con RJC").

Condivisione dei dati con RJC

Tutte le aziende di affinazione dell'oro che intendono ottenere la certificazione COP devono comunicare ogni anno a RJC i dati in loro possesso circa il sito minerario di origine, ivi inclusi:

- Un elenco di tutti i siti minerari di origine della totalità dell'oro ricevuto. Al momento della certificazione COP, l'elenco deve riferirsi al periodo di verifica; successivamente andrà comunicato su base annua.
- L'identità dei siti minerari di origine situati in aree di conflitto e ad alto rischio (CAHRA).
- Una sintesi dei criteri di definizione delle aree di conflitto e ad alto rischio.

Tali dati saranno utilizzati ai fini delle attività di formazione di RJC e per mantenere la completa armonizzazione con il Gold Refiner Standard della RMI e il programma di approvvigionamento responsabile della LBMA.

Fase OCSE		Lista di controllo	
		Imprese estrattive e aziende di affinazione	Aziende a valle del ciclo
Fase 1: sistema di gestione	<ul style="list-style-type: none"> ✓ È stata elaborata e resa disponibile pubblicamente una politica per la filiera? ✓ Tale politica è stata oggetto di una comunicazione interna all'azienda? ✓ È stato designato un membro esperto del personale a cui affidare la conduzione del sistema di gestione della due diligence? ✓ L'azienda ha messo a disposizione le risorse necessarie per supportare il sistema di due diligence? ✓ È stato adottato un meccanismo di denuncia? ✓ Si è provveduto a sviluppare sistemi e procedure per la raccolta di informazioni dai fornitori (ove applicabile) e la loro condivisione con gli acquirenti? 		
Fase 2: individuazione e valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono stati individuati "indicatori di rischio" tra gli operatori a monte della filiera? ✓ In caso affermativo, l'azienda ha effettuato una mappatura delle circostanze concrete della filiera a rischio (ad esempio, una valutazione del rischio) e ha individuato la presenza di eventuali effetti negativi nell'ambito di questa procedura? ✓ Se non sono stati individuati indicatori di rischio, passare alla Fase 4. 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sono stati compiuti sforzi ragionevoli e in buona fede per dimostrare che le aziende di affinazione coinvolte nella filiera hanno condotto prassi di due diligence e per verificare se hanno individuato, o avrebbero ragionevolmente potuto individuare, indicatori di rischio all'interno delle rispettive filiere? ✓ L'azienda ritiene che le aziende di affinazione coinvolte nella filiera abbiano condotto le prassi di due diligence in modo conforme alle linee guida OCSE? ✓ In caso di presenza di "indicatori di rischio", le informazioni sulla due diligence forniscono dettagli adeguati sulle circostanze della produzione a monte della filiera e del commercio? ✓ Se non sono stati individuati indicatori di rischio, passare alla Fase 4.
Fase 3: gestione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I risultati della valutazione del rischio sono stati condivisi con i quadri superiori? ✓ L'azienda ha illustrato in un piano di gestione dei rischi la risposta che intende attuare? ✓ L'azienda sta monitorando gli adempimenti riguardanti le azioni di attenuazione del rischio? 		
Solo per gli indicatori di rischio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Si è provveduto a elaborare un sistema di tracciabilità per raccogliere e conservare informazioni separate per tutti i movimenti in entrata e in uscita, dall'estrazione all'azienda di affinazione? 		<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda provvede a esaminare e aggiornare periodicamente le informazioni circa l'identità delle aziende di affinazione e i relativi risultati in materia di due diligence di cui alla Fase 2 delle linee guida OCSE?
Fase 4: verifica			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le aziende di affinazione che operano nella filiera sono state sottoposte a verifica indipendente da parte di terzi ai sensi di una norma conforme alle linee guida OCSE?
Fase 5: rendicontazione annuale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'azienda pubblica annualmente, o ha in programma di farlo, un rendiconto inerente all'attuazione delle linee guida OCSE? 		

APPENDICE D2. ORO, ARGENTO E PLATINOIDI

Appendice D2.1. Esempio di politica per la filiera

La seguente bozza può essere modificata o adattata alle singole aziende.

1. [NOME DELL'AZIENDA] è una [BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA]. La presente politica conferma l'impegno assunto da [NOME DELL'AZIENDA] al fine di rispettare i diritti umani, evitare di contribuire al finanziamento di conflitti e conformarsi a tutte le pertinenti sanzioni, risoluzioni e disposizioni legislative delle Nazioni Unite.

2. [NOME DELL'AZIENDA] è un socio membro certificato di Responsible Jewellery Council (RJC). In quanto tali, ci impegniamo a fornire prova, tramite verifica esterna indipendente, del fatto che:
- rispettiamo i diritti umani in conformità alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro;
 - non esercitiamo né tolleriamo la concussione, la corruzione, il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;
 - sosteniamo la trasparenza dei pagamenti statali e le forze di sicurezza compatibili con la tutela dei diritti nell'industria estrattiva;
 - non forniamo sostegno diretto o indiretto a gruppi armati illegali;
 - istituiamo processi attraverso cui le parti in causa possono esprimere problematiche relative alla filiera della gioielleria;
 - implementiamo il quadro normativo OCSE in cinque fasi in quanto sistema di gestione (e, ove applicabile, anche il supplemento destinato al settore dell'oro) per le attività di due diligence basate sul rischio, relativamente alle filiere di approvvigionamento responsabile di minerali da aree di conflitto e ad alto rischio.
3. Inoltre, ci impegniamo a sfruttare la nostra capacità di influenza per evitare abusi da parte di altri. [QUI SI PUÒ SCEGLIERE DI INSERIRE UNA BREVE DESCRIZIONE DEL MODO IN CUI L'AZIENDA VALUTERÀ e AFFRONTERÀ i RISCHI DI NON CONFORMITÀ DA PARTE DEI FORNITORI TRAMITE LA SUA POLITICA PER LA FILIERA. VALUTARE, INOLTRE, SE INSERIRE INFORMAZIONI SUL MECCANISMO DI GESTIONE DEI RECLAMI PER CONSENTIRE AGLI INTERESSATI DI RIFERIRE EVENTUALI PROBLEMATICHE RIGUARDANTI MATERIALI DA AREE DI CONFLITTO.] IL MODELLO DI POLITICA PER LA FILIERA FORNITO CON LE LINEE GUIDA OCSE SULLA DUE DILIGENCE POTREBBE SERVIRE DA RIFERIMENTO NELLA MESSA A PUNTO DELLA POLITICA AZIENDALE.
4. **Riguardo a gravi abusi associati all'estrazione, al trasporto e al commercio di oro**
Non intendiamo tollerare né trarre profitto da, contribuire a, assistere o favorire:
- torture, trattamento crudele, disumano e degradante;
 - lavoro forzato o obbligatorio;
 - le peggiori forme di lavoro minorile;
 - violazioni e abusi dei diritti umani;
 - crimini di guerra, violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l'umanità o genocidio.
5. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che commettano gli abusi di cui al paragrafo 4 o si approvvigionino da o siano collegati a una controparte che commette i suddetti abusi.
6. **Riguardo al sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi**
Non intendiamo tollerare il sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, compreso tra l'altro il procacciamento di oro da, l'effettuazione di pagamenti a o l'assistenza o la fornitura di apparecchiature a gruppi armati non governativi o a loro affiliati che, in modo illegale:
- controllano siti minerari, rotte di trasporto, punti di commercializzazione dell'oro e operatori a monte nella filiera;
 - tassano o estorcono denaro o oro nei siti minerari, lungo le rotte di trasporto o nei punti di commercializzazione dell'oro, o da intermediari, società di esportazione o commercianti internazionali.
7. Cesseremo immediatamente ogni impegno con fornitori a monte della filiera qualora riscontrassimo un ragionevole rischio che si approvvigionino da, o siano collegati a una controparte che fornisce sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi, come descritto al paragrafo 6.
8. **Riguardo a forze di sicurezza pubbliche o private**
Confermiamo che il ruolo delle forze di sicurezza pubbliche o private è di garantire la sicurezza dei lavoratori, degli impianti, delle apparecchiature e della proprietà, ai sensi di legge, compresa la legge che tutela i diritti umani. Non intendiamo fornire sostegno diretto o indiretto a forze di sicurezza pubbliche o private che commettono gli abusi di cui al paragrafo 4, o che agiscono in modo contrario alla legge, come da paragrafo 6.
9. **Riguardo a corruzione o dichiarazione falsa sull'origine dell'oro**
Non intendiamo offrire, promettere o richiedere tangenti e intendiamo opporci alla sollecitazione di tangenti, alla richiesta di occultare o di dissimulare l'origine dell'oro, o di dichiarare il falso in materia di tasse, imposte, tariffe e royalties pagate ai governi a scopo di estrazione, commercio, movimentazione, trasporto ed esportazione di oro.
10. **Riguardo al riciclaggio di denaro**
Intendiamo sostenere gli sforzi e contribuire all'eliminazione del riciclaggio di denaro laddove identificassimo il ragionevole rischio di riciclaggio di denaro derivante da o collegato all'estrazione, al commercio, alla movimentazione, al trasporto o all'esportazione di oro.

Firmato/approvato:

Data di entrata in vigore:

Appendice D2.2. Esempi di documenti e prove da raccogliere per attuare le linee guida OCSE (gli esempi riportati si riferiscono all'oro, ma si applicano anche all'argento e ai platinoidi)

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
1. Informazioni circa la forma, il tipo e la descrizione fisica dei materiali in oro e contenenti oro. 2. Informazioni comunicate dal fornitore su peso e saggio dei materiali in oro e contenenti oro in entrata e determinazione di peso e saggio dell'oro in entrata e in uscita. Data dei movimenti in entrata e in uscita, degli acquisti e delle vendite, e un sistema di riconciliazione dei movimenti in entrata e in uscita.	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione i (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera dell'oro.	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di trasferimento CdC (ove applicabile) • Documenti doganali di esportazione • Risultati dei saggi • Documentazione a conferma della fonte/della certificazione conformemente a una norma per il settore estrattivo riconosciuto • Documenti per l'identificazione dei fornitori diretti • Contratto e/o accordo di acquisto stipulati con i fornitori diretti contenenti la descrizione del materiale secondario (riciclato) • Dati e documentazione di magazzino • Fatture e documentazione di vendita • Documentazione di trasporto/spedizione • Dati di riconciliazione in formato elettronico o cartaceo
3. Dati dei fornitori, ivi incluse informazioni su KYC e due diligence conformi alle 40 raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI)	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione i (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Licenze commerciali • Organigramma e numero di iscrizione al registro dell'azienda • Dati di identificazione individuali • Questionari KYC • Dati dei controlli a fronte degli elenchi governativi pertinenti
4. Documentazione verificabile per gli acquisti in contanti.	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione i (C)	Evitare, quando possibile, gli acquisti in contanti e assicurarsi che gli acquisti in contanti inevitabili siano supportati da documentazione verificabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Ricevute
5. Identificare l'origine del materiale (per il materiale da attività estrattiva, ciò implica l'identificazione dell'esatto sito minerario di origine).	Tutti	Impresa estrattiva, azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione i (C)	Predisporre un sistema che garantisca trasparenza, raccolta delle informazioni e controllo della filiera.	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato ufficiale del paese d'origine • Licenze minerarie ufficiali • Contratto riportante il nome del sito minerario • Altra documentazione riportante il nome del sito minerario • Immagini degli articoli con data stampigliata (per il materiale riciclato) • Dati corrispondenti a un numero di serie o a un marchio (per il materiale esistente)
6. Prova dell'impegno nei confronti dei fornitori allo scopo di facilitare l'applicazione della due diligence e lo sviluppo delle capacità.	Tutti	Tutti	Tutti	Fase 1, Sezione i (D)	Rafforzare l'impegno dell'azienda nei confronti dei fornitori.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali di riunioni • Corrispondenza con i fornitori • Accordi e piani scritti
7. Codici di riferimento interno univoci assegnati a ciascun movimento in entrata e uscita, per barra, lingotto o lotto di materiale accettato e prodotto, ed esposizione e/o stampigliatura dei codici su tutti gli articoli in uscita	Tutti	Impresa estrattiva, azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione II (A-C)	Raccomandazioni specifiche per imprese estrattive, aziende di riciclo e aziende di affinazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su supporto cartaceo o elettronico sui codici di riferimento univoci assegnati a ciascuna vendita o ricezione di materiale • Documento di trasferimento CdC (ove applicabile)
8. Esame preliminare di tutte le spedizioni per verificare che siano conformi alle informazioni sulle tipologie di oro comunicate dal fornitore. Verificare le informazioni su peso e qualità dell'oro fornite dal produttore e/o dallo spedizioniere, e registrare i risultati di tali verifiche.	Tutti	Azienda di affinazione	Tutti	Fase 1, Sezione II (C)	Raccomandazioni specifiche per le aziende di affinazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Risultati dei saggi interni • Dati risultanti dalle verifiche interne sul peso
9. Identificare le aziende di affinazione dell'oro a monte del ciclo.	Tutti (affinato)	A valle del ciclo	Tutti	Fase 1, Sezione II (E)	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Documenti per l'identificazione del fornitore • Documento di trasferimento CdC (ove applicabile) • Marchi dell'azienda di affinazione stampigliati sul materiale d'oro
10. Verificare che l'azienda di affinazione abbia condotto le attività di due diligence in linea con il supplemento per il settore dell'oro.	Tutti (affinato)	A valle del ciclo	Tutti	Fase 1, Sezione II (E)	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti a verifiche riconosciute • Documentazione sulla valutazione del rischio e le politiche per la filiera del fornitore
11. Analizzare il contesto di ogni località.	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Tutti	Fase 2, Sezione i (A)	Stabilire se i produttori di oro estraggono o trasportano l'oro in aree di conflitto e ad alto rischio.	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione per la Fase 1 • Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione • Mappe • Relazioni ONU • Sanzioni ONU in materia di sicurezza • Letteratura di settore

Requisito	Tipi di materiale	Tipi di entità	Livello di rischio	Fase OCSE corrispondente	Scopo	Esempi di documentazione/prove (non tutti obbligatori)
12. Individuare tutti i siti minerari e/o le fonderie presso cui i produttori acquistano oro da attività estrattiva proveniente da altre fonti (AEA incluse).	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Tutti	Fase 2, Sezione I (B)	Stabilire se i produttori di oro acquistano l'oro da aree di conflitto o ad alto rischio.	<ul style="list-style-type: none"> Relazioni di tracciabilità Contratti con i fornitori e/o documentazione di trasporto Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite Documentazione KYC (ivi inclusi i titolari effettivi) Politiche dei fornitori (conformi alle linee guida OCSE)
13. Effettuare un'analisi approfondita del contesto di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio.	Da attività estrattiva	Impresa estrattiva	Elevato	Fase 2, Sezione I (C)	Effettuare una mappatura delle circostanze concrete delle attività a rischio del produttore di oro e di altre fonti di oro, sia esistenti che previste.	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite Relazioni sul monitoraggio degli incidenti Documentazione/registri di trasporto Licenze di esercizio Mappe Dati sulla produzione mineraria Indagini geologiche Relazioni di tracciabilità Dati di monitoraggio degli incidenti Prove del pagamento di tasse e royalties o pagamenti a funzionari governativi Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione Prove dei pagamenti a forze di sicurezza pubbliche o private
14. Individuare gli indicatori di rischio nella filiera dell'oro.	Tutti	Azienda di affinazione	Tutti	Fase 2, Sezione II (B)	Stabilire il livello di rischio in filiera.	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione per la Fase 1 Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione Mappe Relazioni ONU Sanzioni ONU in materia di sicurezza Letteratura di settore
15. Effettuare un'analisi approfondita del contesto di tutte le località a rischio e delle prassi di due diligence dei fornitori a rischio.	Tutti	Azienda di affinazione	Elevato	Fase 2, Sezione II (C)	Effettuare una mappatura delle circostanze concrete delle filiere a rischio dell'azienda, sia esistenti che previste.	<ul style="list-style-type: none"> Dichiarazioni sui siti minerari o relazioni delle visite Relazioni sul monitoraggio degli incidenti Documentazione/registri di trasporto Licenze di esercizio Mappe Dati sulla produzione mineraria Indagini geologiche Relazioni di tracciabilità Prove del pagamento di tasse e royalties o pagamenti a funzionari governativi Relazioni delle ricerche condotte da governi, organizzazioni internazionali, ONG, mezzi di comunicazione Prove dei pagamenti a forze di sicurezza pubbliche o private Documentazione KYC (ivi inclusi i titolari effettivi, ove applicabile)
16. Reperire altre prove preliminari della due diligence attuata dall'azienda di affinazione al fine di verificare se ha individuato (o avrebbe ragionevolmente potuto individuare) indicatori di rischio all'interno della filiera.	Tutti	A valle del ciclo	Tutti	Fase 2	Raccomandazioni specifiche per le aziende a valle del ciclo.	<ul style="list-style-type: none"> Relazioni di valutazione del rischio dei fornitori Relazioni di verifica dei fornitori
17. Comunicare i risultati ai quadri superiori designati.	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati.	<ul style="list-style-type: none"> Registrazioni o verbali di riunioni interne Relazioni interne Corrispondenza interna
18. Ideare e adottare un piano di gestione del rischio.	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati.	<ul style="list-style-type: none"> Piano di gestione dei rischi documentato Prove oggettive dell'adozione del piano di gestione dei rischi da parte dei quadri superiori
19. Monitorare e tenere traccia degli adempimenti riguardanti l'attenuazione del rischio.	Tutti	Tutti	Elevato	Fase 3	Ideare e attuare una strategia di risposta ai rischi individuati.	<ul style="list-style-type: none"> Verbali di riunioni, corrispondenza con operatori della filiera riguardante l'attenuazione del rischio Relazioni sugli adempimenti Dati relativi al meccanismo di denuncia Relazioni su incidenti di filiera, ivi incluse prove delle azioni intraprese a seguito di tali relazioni Dati relativi alla sospensione o risoluzione dei contratti con i fornitori

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Le seguenti iniziative internazionali contribuiscono a integrare le linee guida OCSE nelle prassi che regolano la filiera dell'oro e dell'argento:

- Il **Conflict-Free Gold Standard** del World Gold Council (www.gold.org/who-we-are/our-members/responsible-gold/conflict-free-gold-standard) è volto a “rendere operative” le linee guida OCSE e ad aiutare i produttori di oro a fornire garanzie sul fatto che il materiale aurifero in questione non contribuisce a conflitti.
- La **LBMA Responsible Sourcing Guidance** (www.lbma.org.uk/guidance-documents) segue il quadro normativo OCSE in cinque fasi per promuovere le procedure di due diligence tra le aziende di affinazione di oro e argento.
- Il **RMI Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) Gold Refiner Standard** (www.responsiblemineralsinitiative.org/smelter-introduction/) offre un quadro pratico e specifico per verificare sistematicamente le prassi della filiera e i sistemi di gestione di due diligence messi in atto dalle aziende di affinazione dell'oro conformemente alle linee guida OCSE.
- Le regole del Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) per la due diligence basata sui rischi nella filiera dell'oro e dei metalli preziosi, note come **DMCC Rules for RBD-GPM** (www.dmcc.ae/gateway-to-trade/commodities/gold/responsible-sourcing), garantiscono l'adozione delle linee guida OCSE da parte di tutti i soci membri accreditati, e favoriscono l'attuazione volontaria delle stesse presso altri operatori di mercato.

I siti web e le pubblicazioni elencati qui di seguito forniscono maggiori informazioni sulle aree di conflitto:

Siti web:

Accademia di Ginevra
www.geneva-academy.ch

Heidelberg Institute for International Conflict Research (Istituto di Heidelberg per le indagini sui conflitti internazionali)
<https://hiik.de/?lang=en>

International Alert
www.international-alert.org

International Crisis Group, Crisis Watch Global Conflict Tracker
www.crisisgroup.org/crisiswatch

OCSE, Portal for Supply Chain Risk Information
www.oecd.org/daf/inv/mne/oecd-portal-for-supply-chain-risk-information.htm

Ropes & Gray, Conflict Minerals Resource Center
<https://conflictmineralsresources.com/>

UN Peacekeeping, Current Peacekeeping Operations
<https://peacekeeping.un.org/en/current-peacekeeping-operations><http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml>

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzioni
www.un.org/securitycouncil/content/resolutions

Uppsala University, Uppsala Conflict Data Program
www.pcr.uu.se/research/UCDP/

U.S. Department of State, Human Rights Reports
www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/

U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)
www.sec.gov

World Gold Council, Conflict-Free Gold Standard (norma per l'oro da aree non interessate da conflitti)
www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard

Pubblicazioni:

International Alert, Human Rights Due Diligence in Conflict-Affected Settings: Guidance for Extractive Industries (2018)

www.international-alert.org/publications/human-rights-due-diligence-conflict-affected-settings

OCSE, OECD Due Diligence Guidance on the Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016)

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011)

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Altri riferimenti:

The Code of Risk-Mitigation for ASM Engaging in Formal Trade (CRAFT)

www.responsiblemines.org/en/our-work/standards-and-certification/craft

The Coloured Gemstones Working Group (CGWG)

<https://coloured-gems.org>

Unione europea, Study on the Support System for SME Supply Chain Due Diligence

<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/67a2c448-fb38-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-67264534>

The Impact Facility

<http://impactfacility.com>

(COP 8) APPROVVIGIONAMENTO DIRETTO DA ATTIVITÀ ESTRATTIVA ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC e ai siti minerari certificati RJC che si approvvigionano di oro, argento, platinoidi, diamanti o gemme colorate direttamente da produttori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA). L'azienda deve dichiarare esplicitamente, nell'ambito della procedura di verifica, se la presente disposizione si applica o meno alla sua attività. Si tenga presente che l'approvvigionamento indiretto da produttori di tipo AEA è coperto, in maniera più ampia, dalle disposizioni COP 6 Diritti umani e COP 7 Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio.

La capacità di un'azienda di influenzare le AEA varierà in base al contesto socio-economico in cui opera, nonché alla portata e alla tipologia dei suoi rapporti d'affari con i produttori di tipo AEA. I revisori responsabili del COP terranno conto del potere di influenza dell'azienda nel momento in cui valuteranno la sua capacità di adoperarsi con ogni mezzo.

Con il termine **attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA)** si intendono le operazioni formali o informali condotte da individui, gruppi, famiglie o cooperative che possono coinvolgere fino a centinaia di migliaia di minatori. In genere l'attività estrattiva artigianale e su piccola scala si avvale di piccoli capitali e di un'ingente manodopera, ed è realizzata con sistemi di meccanizzazione minimi o nulli (sebbene possa prevedere piccole operazioni interamente meccanizzate). L'esatta definizione di "artigianale" e "su piccola scala" può essere indicata nella normativa nazionale e l'attività in questione può essere classificata, ad esempio, in base al volume produttivo di minerali metallici e non metallici, all'estensione della concessione o al livello di meccanizzazione.

Con l'espressione **adoperarsi con ogni mezzo** si intende il fatto di agire in modo onesto, ragionevole e con azioni positive finalizzate ad adempiere agli obblighi previsti. Ai sensi della presente disposizione, fa riferimento agli sforzi compiuti da un'azienda al fine di ridurre o evitare i rischi di pratiche dannose tra le AEA (ivi incluse violazioni dei diritti umani, condizioni di lavoro pericolose e danni ambientali).

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonte:

- OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas-Supplement on Gold, Third Edition (2016)
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

B BACKGROUND

L'AEA è la forma più antica di attività estrattiva; è presente in tutto il mondo e i suoi produttori sono conosciuti, nel settore, con diversi appellativi, tra cui "galamsey", "orpailleurs", "ubeshi", "wabeshi", "panners", "diggers", "garimpeiros", "barequeros", "pirquineros" e "pocket miners". Secondo una relazione pubblicata dall'Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF) (Forum intergovernativo sull'attività estrattiva, i minerali, i metalli e lo sviluppo sostenibile) e da aziende partner, nel 2017 le persone direttamente coinvolte nelle AEA sarebbero state 40,5 milioni, contro i 30 milioni del 2014 e i 6 milioni del 1993.¹ Queste persone rappresentano un quinto della filiera mondiale dell'oro, e oltre tre quarti di quella degli zaffiri (si veda la Figura 8.1). Gli autori della relazione attribuiscono questo rapido incremento al valore in costante crescita dei prezzi dei minerali e al fatto che è sempre più difficile guadagnarsi da vivere con le attività rurali.

In determinate località, la presenza di AEA tende ad aumentare e diminuire in base ai cambiamenti del contesto economico locale e nazionale e alle condizioni del mercato internazionale (ad esempio, il prezzo dell'oro a livello mondiale), nonché alle circostanze economiche nei paesi confinanti, comprese le differenze nelle tariffe di esportazione, che possono dirottare il commercio legato alle AEA da un paese all'altro. Questa tendenza è principalmente diffusa tra le merci ad alto valore, di ingombro ridotto e facili da trasportare e da commercializzare, quali l'oro, i diamanti e le gemme colorate. Spesso l'AEA viene rilevata nella stessa zona in cui operano imprese estrattive formali professionali, e talvolta rappresenta una quota importante dell'economia locale (si veda la disposizione COP 35 **Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala**).

1 IGF, Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining (ASM): a Review of Key Numbers and Issues (2017) Winnipeg: IISD
www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-asm-global-trends.pdf




Figura 8.1. Percentuale della filiera mondiale di oro, zaffiri e diamanti prodotti da AEA

Fonte: IGF, Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining (ASM): a Review of Key Numbers and Issues (2017)

Le AEA sono sempre più riconosciute come una possibile via di uscita dalla povertà per famiglie e comunità svantaggiate, e rientrano quindi in numerosi programmi di sviluppo internazionali. A livello di sistema produttivo, le AEA permettono alle persone di percepire un salario in contanti (solitamente nella valuta locale), seppur ridotto, e offrono un sostentamento accessibile alle comunità povere ed emarginate in tutto il mondo. Spesso vanno a integrare altre attività di sostentamento, come l'agricoltura, l'allevamento e la caccia, e offrono un'ulteriore fonte di reddito nei periodi di contrazione economica.

Allo stesso tempo, le AEA tendono sovente ad adottare pratiche dannose, tra cui il ricorso al lavoro minorile e forzato, la violenza sessuale, scarse condizioni di salute e sicurezza, e a provocare danni significativi all'ambiente a causa, ad esempio, dell'uso incontrollato e irresponsabile di mercurio. Sono inoltre note per il fatto di essere sfruttate dalla criminalità organizzata transnazionale, dai criminali locali, da politici e funzionari pubblici corrotti i quali, approfittando della povertà, dell'emarginazione e della mancanza di tutela dei diritti delle persone che lavorano nelle AEA, riciclano denaro sporco ed estorcono introiti a proprio vantaggio.²

Tutte le aziende che operano in un'economia mondiale hanno la responsabilità di valutare la sostenibilità sociale e ambientale delle loro filiere, rispettare i diritti umani e applicare prassi di due diligence.³ La presente disposizione riguarda in particolare le aziende che si approvvigionano direttamente da produttori di tipo AEA, in quanto si trovano nella posizione migliore per valutare i rischi e, in qualità di clienti, per lavorare direttamente con i fornitori contribuendo, ove possibile, a prevenire prassi dannose o a porvi rimedio (per una sintesi dei principali aspetti delle AEA, si veda la Tabella 8.1).

Inoltre, le aziende che si approvvigionano direttamente da AEA sono nella posizione migliore per contribuire a risolvere una delle problematiche più diffuse che devono affrontare molti produttori di tipo AEA: l'accesso a condizioni commerciali eque e l'accesso stabile al mercato. Le aziende devono cercare di capire quali sono le condizioni commerciali eque, comunicarle con trasparenza e proporle ai produttori AEA. Impegnarsi con le AEA in questo modo può anche permettere alle imprese estrattive di operare in modo più professionale, e quindi fornire al settore gli strumenti per cercare e ottenere con maggiore costanza condizioni commerciali eque da altri operatori.

Infine, le aziende che si approvvigionano direttamente da AEA godono anche di una posizione unica per sostenere lo sviluppo delle comunità di AEA. Come indicato nella disposizione COP 10 **Sviluppo sociale**, per ottenere approcci vincenti occorre consultare le comunità, avviare forme di cooperazione regionale e collaborare con altri soggetti. Se la sede dell'azienda non è situata vicino alla comunità di AEA con cui lavora, le migliori opportunità di scambio consistono nell'instaurare collaborazioni con gruppi locali, organizzazioni non governative (ONG), amministrazioni pubbliche e altri soggetti. Al pari di tutti gli approcci volti allo sviluppo sociale, quelli incentrati sulle comunità di AEA devono prendere in considerazione le esigenze e le aspirazioni di sviluppo dei gruppi svantaggiati e vulnerabili all'interno delle comunità.

2 Global Initiative Against Transnational Organized Crime and Levin Sources, Follow the Money: Financial Flows Linked to Artisanal and Small-Scale Gold Mining (2017) <https://globalinitiative.net/follow-the-money-financial-flows-linked-to-artisanal-and-small-scale-gold-mining/>

3 L'OCSE sottolinea l'importanza dell'approvvigionamento dalle AEA e il modo in cui questa scelta risponde a un approccio di approvvigionamento responsabile. Si veda: OCSE, Responsible Supply Chains in Artisanal and Small-Scale Gold Mining: FAQ (2016) https://mneguidelines.oecd.org/FAQ_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf

Tabella 8.1. Alcune delle principali problematiche che riguardano i produttori AEA

Problematica	Descrizione
Status informale o illegale	La maggior parte dei paesi non dispone di quadri normativi e procedure di applicazione della legge atte a regolamentare in modo efficace le AEA, ragion per cui queste ultime sono in gran parte informali, e talvolta descritte come "illegali". È importante distinguere tra questo tipo di informalità o illegalità e la criminalità. Gli individui o gruppi criminali coinvolti in atti di rapina a mano armata, criminalità organizzata o riciclaggio di denaro possono essere associati alle AEA ma non coincidono con i produttori AEA informali. Le linee guida OCSE si riferiscono ad "AEA legittime", precisando che, se una AEA contribuisce a conflitti e a gravi violazioni, non può essere considerata legittima. ⁴
Flussi migratori	Spesso le AEA implicano flussi migratori: alcune persone vengono indotte a entrare in una AEA da una sorta di "febbre dei minerali"; altre ancora sono spinte dalla ricerca di un lavoro stagionale o da situazioni di crisi economica. Un afflusso incontrollato e di ampia portata di produttori AEA migranti può scombussolare il tessuto sociale di una comunità, nonché le attività di un sito minerario.
Accesso	I governi, intenzionalmente o meno, spesso concedono terreni ad attività estrattive su larga scala senza considerare i produttori AEA attivi nella realtà locale. Anche nei casi in cui le imprese estrattive artigianali hanno un accesso legale ai terreni, questi potrebbero risultare non idonei alla pratica delle AEA.
Mancanza di capitale	Dal momento che l'accesso a capitale formale e legittimo è scarso o nullo, i produttori di tipo AEA solitamente si limitano all'uso di strumenti e processi rudimentali forniti da intermediari. Questa situazione può portare a forme di servitù per debiti, trappole della povertà e associazione con flussi finanziari illeciti.
Prezzi e distribuzione	Le AEA sono caratterizzate da prezzi non regolati e spesso non equi, e possono essere collegate a rotte di commercializzazione illegali nelle quali le imprese estrattive di tipo AEA non percepiscono il prezzo pieno del minerale. Ad esempio, quando vendono l'oro è probabile che non vengano pagate per l'eventuale percentuale di argento presente all'interno del minerale.
Inefficienza	L'inefficienza dell'attività estrattiva e delle pratiche di lavorazione all'interno delle AEA porta spesso a uno sfruttamento non ottimale delle risorse minerarie e a un maggiore impatto ambientale, in quanto le comunità di AEA sono disincentivate dal riqualificare aree dismesse per timore che vengano nuovamente sottoposte ad attività estrattiva.
Ambiente	Come ben noto, le AEA alimentano pratiche poco attente alla salute, alla sicurezza e all'ambiente, che spesso provocano danni ambientali.
Mercurio e cianuro	Nella lavorazione dell'oro, l'uso irresponsabile e non sicuro di mercurio e cianuro all'interno delle AEA comporta una grave minaccia per la salute pubblica e l'ambiente.
Manodopera	La manodopera occasionale rappresenta buona parte dei lavoratori delle AEA e può comprendere donne, bambini, anziani e migranti. Queste persone tendono a essere le più vulnerabili allo sfruttamento.
Conflitti collegati ad attività estrattiva su larga scala	Quando una AEA si svolge, con o senza permesso, in un'area autorizzata o una concessione di attività estrattiva su larga scala vi è la probabilità che nasca un conflitto con la comunità aziendale.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

L'obbligo di valutare e ridurre o evitare i rischi associati a fornitori AEA è in linea con numerosi strumenti normativi internazionali in materia di diritti umani, tra cui i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, la dichiarazione universale dei diritti umani, le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti dei lavoratori (si veda la disposizione COP 6 **Diritti umani**) e le linee guida OCSE (si veda la disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**).

Altre organizzazioni quali Alliance for Responsible Mining (ARM), Fairtrade International (FLO) e Diamond Development Initiative International (DDII) definiscono le norme internazionali per l'uso di prassi responsabili da parte delle AEA nelle filiere dell'oro e dei diamanti:

- L'ARM gestisce lo **standard Fairmined per l'oro proveniente da attività estrattiva artigianale e su piccola scala, compresi i metalli preziosi associati**,⁵ che copre anche i requisiti per i controlli a livello di organizzazione e tracciabilità, la tutela ambientale, le condizioni di lavoro e lo sviluppo socio-economico nelle AEA (attraverso il Fairmined Premium). Illustra inoltre i requisiti per i marchi che intendono rilasciare dichiarazioni avvalendosi dell'etichetta Fairmined in qualità di titolare di certificato Fairmined. L'ARM si avvale anche dello standard Fairmined per l'oro ecologico, che prevede ulteriori disposizioni sul divieto di utilizzare mercurio e cianuro nei processi di estrazione e la conformità ad altre migliori prassi di gestione ambientale, come l'adozione di un piano di riparazione.
- Fairtrade gestisce lo **standard Fairtrade per l'oro e i metalli preziosi associati destinato all'attività estrattiva artigianale e su piccola scala**,⁶ che prevede una serie di requisiti volti a modificare il tradizionale sistema di commercio in modo da aiutare i produttori AEA svantaggiati nei paesi in via di sviluppo.
- La Diamond Development Initiative si avvale degli **Standard Maendeleo sui diamanti**,⁷ che riguardano la modalità di produzione e il contesto socio-economico del settore AEA dei diamanti nelle zone approvate dal processo di Kimberley.

4 OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016) www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

5 ARM, Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-scale Mining, Including Associated Precious Metals (2014) www.responsiblemines.org/images/sampled/EstandarFairmined/Fairmined%20Stnd%20%200_2014_.pdf

6 Fairtrade International, Fairtrade Standard for Gold and Associated Precious Metals for Artisanal and Small-Scale Mining (2013) www.fairgold.org/wp-content/uploads/2014/01/Gold-and-Precious_Metals-Standard.pdf

7 Diamond Development Initiative, Maendeleo Diamond Standards www.ddiglobal.org/mds

CRAFT

A luglio 2018, ARM e RESOLVE hanno lanciato il CRAFT, codice di attenuazione del rischio per le AEA impegnate nel Formal Trade⁸, ossia un codice open-source di accesso al mercato ideato per consentire ai produttori AEA di oro conformi alle linee guida OCSE di vendere i loro prodotti all'interno di filiere formali, e aiutare gli operatori a valle del ciclo a interagire con produttori AEA legittimi.

Il CRAFT non è uno strumento di certificazione come Fairmined o Fairtrade, ma piuttosto un codice di conformità progressiva per i produttori AEA. È stato formulato per consentire a questi produttori AEA di capire e conformarsi alle richieste del mercato e ai requisiti in materia di due diligence. Saranno i produttori AEA stessi (o una terza parte correlata) a rendere una dichiarazione CRAFT che possa essere verificata da altri soggetti, come ad esempio il primo acquirente. Le aziende a valle del ciclo che intendono acquistare da questi produttori AEA possono avvalersi del codice CRAFT per la verifica da parte di terzi, se lo desiderano, ad esempio tramite una dichiarazione di provenienza certificata RJC (si veda la disposizione COP 14 [Dichiarazioni di provenienza](#)).

Fonte:

- ARM, CRAFT Code (2018) www.craftmines.org

Iniziative internazionali

Al di là di questi sforzi volti a fornire norme internazionali per le AEA, un gran numero di iniziative internazionali punta a promuovere AEA responsabili attraverso il dialogo multilaterale, lo scambio di conoscenze, la ricerca e i meccanismi orientati al mercato. Per maggiori informazioni consultare i link.

L'**Artisanal Gold Council (AGC)** (www.artisanalgold.org) facilita l'approvvigionamento sui mercati di oro artigianale da fonti responsabili (Responsible Artisanal Gold™).

La Banca mondiale e l'OCSE stanno istituendo un **ASM Centre of Excellence** (centro di eccellenza delle AEA) con l'obiettivo di sviluppare una comunità globale di procedure sulle AEA e creare un centro informativo AEA finanziato da donatori.

Il **Coloured Gemstones Working Group (CGWG)** (<https://coloured-gems.org>) è un'associazione di otto marchi di gioielli di lusso e imprese estrattive che ha elaborato, e sta mettendo in atto, una serie di strumenti pratici in materia di approvvigionamento responsabile e prassi di due diligence. Gli strumenti si applicano a tutti i livelli della filiera delle gemme colorate e sono personalizzati in base alla tipologia, alle dimensioni e alla capacità dell'azienda.

Il **database DELVE** (www.delvedatabase.org) è un'iniziativa condotta dalla Banca mondiale e dalla ONG Pact allo scopo di creare una piattaforma online per le numerose esperienze lavorative e attuative nelle azioni di sostegno e sviluppo di AEA responsabili.

Il programma quinquennale dell'Istituto Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo (IIED), intitolato **Dialoghi per un settore sostenibile e produttivo dell'attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA)** (www.iied.org/dialogues-for-sustainable-productive-artisanal-small-scale-mining-asm-sector), offre uno strumento per la collaborazione multilaterale e la condivisione delle conoscenze attraverso dialoghi gestiti a livello locale per favorire una migliore governance, dare più voce in capitolo alle AEA e garantire un impiego sicuro e produttivo in tutto il settore minerario.

L'**IGF** (www.igfmining.org) riunisce 60 governi per valutare come sfruttare l'attività estrattiva, comprese le AEA, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile. Nel 2017 ha pubblicato le linee guida per aiutare i governi a definire, attuare e monitorare una strategia di gestione efficace per le AEA.⁹

L'**Impact Facility for Sustainable Mining Communities** (<http://impactfacility.com>) è uno strumento di sovvenzioni e impact investing costituito per permettere ad aziende a valle del ciclo, fondazioni per lo sviluppo sociale e investitori a impatto sociale di sostenere la valorizzazione economica delle comunità di AEA.

Il progetto **Just Gold** (<https://impacttransform.org/en/work/project/just-gold/>), gestito dalla ONG IMPACT, è stato lanciato nel maggio 2017 come progetto pilota nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, con lo scopo di sviluppare una catena di custodia efficace dal sito minerario all'esportatore.

La **Mercury Free Mining Challenge** (www.mercuryfreemining.org) è stata ideata per sostituire l'uso di mercurio nelle AEA e offre una ricompensa di un milione di dollari al team o al singolo che scoprirà un'alternativa conveniente e rispettosa dell'ambiente.

Il **Responsible Artisanal Gold Solutions Forum (RAGS Forum)**, (<http://solutions-network.org/site-ragsforum>) è una coalizione multilaterale impegnata ad abbattere le barriere critiche che impediscono il commercio dell'oro di produttori AEA responsabili da aree di conflitto e ad alto rischio. Tramite questo forum sono stati avviati studi pilota per valutare, ideare e attuare filiere dell'oro, dalla Repubblica Democratica del Congo fino ai rivenditori al dettaglio. Il forum è ospitato e sostenuto dal progetto Solutions for Hope, e RESOLVE è il moderatore formale.

Il **Solidaridad Gold Programme** (www.solidaridadnetwork.org) collabora con aziende del settore privato, dai siti minerari al mercato, per testare approcci innovativi mirati a sostenere le AEA nell'adozione di prassi estrattive migliori, così da soddisfare e superare i requisiti previsti dalle norme sociali e ambientali, e da condurre affari con acquirenti ed erogatori di credito internazionali.

8 ARM, CRAFT Code (2018) www.responsiblemines.org/en/our-work/standards-and-certification/craft/

9 IGF, IGF Guidance for Governments: Managing Artisanal and Small-Scale Mining (2017) www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-guidance-for-governments-asm_0.pdf

La **Swiss Better Gold Association** (SBGA, www.swissbettergold.ch) è un'associazione no profit formata da operatori della filiera dell'oro svizzera allo scopo di creare un meccanismo integrato orientato al mercato che faciliti il flusso di oro da attività AEA responsabili. La SBGA collabora con la segreteria di Stato dell'economia svizzera (SECO) tramite una partnership pubblica-privata, denominata Better Gold Initiative (BGI), che sostiene le comunità di AEA affinché possano continuare a migliorare le prassi sociali e ambientali.

Normativa nazionale

Alcuni paesi nei quali operano le AEA stanno lavorando per sviluppare quadri normativi adatti al settore, sebbene molti non abbiano ancora codici o sistemi sulle attività minerarie formulati in modo specifico per le AEA. Occorre considerare la situazione specifica di ciascun paese.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 8.1A: Valutazione del rischio delle AEA

I soci membri che si approvvigionano di oro, argento, platinoidi, diamanti e/o gemme colorate direttamente da produttori di attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) non controllati da loro sono tenuti a:

- a. valutare periodicamente i rischi indicati nella disposizione COP 7 (**Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**) nonché i rischi riguardanti condizioni di lavoro pericolose, utilizzo incontrollato di mercurio e impatti ambientali significativi (compresi quelli sulla biodiversità) e cercare il modo di favorire uno sviluppo della comunità di AEA in linea con la disposizione COP 10 (**Sviluppo sociale**).

Punti da considerare:

- Qualsiasi azienda che acquisti direttamente da fornitori AEA deve condurre una valutazione del rischio e adottare prassi di due diligence in linea con le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**. Tale approccio deve includere anche un'analisi dei rischi significativi per l'ambiente, compresi quelli correlati all'uso non controllato di mercurio e le minacce per la biodiversità (si vedano le disposizioni COP 24 **Gestione ambientale** e COP 38 **Biodiversità**).
- Per individuare i potenziali rischi, avvalersi di prassi di due diligence adatte alle circostanze. È possibile scegliere di:
 - condurre da sé la due diligence, sfruttando le competenze interne all'azienda;
 - affidarla all'esterno, rivolgendosi a un professionista adeguatamente qualificato con esperienza nella realtà locale;
 - collaborare con una ONG che opera sul campo per comprendere meglio i rischi e le opportunità di miglioramento.
- In ogni caso, cercare di capire i profili di rischio e le vulnerabilità delle imprese estrattive di tipo AEA, e le loro priorità nei processi di miglioramento. Ad esempio, adottare un piano di valutazione degli impatti e di gestione dei rischi specifico per le AEA (si veda la disposizione COP 34 **Valutazione dell'impatto**).
- Prevedere visite periodiche in loco presso i siti minerari delle AEA nell'ambito della valutazione del rischio adottata dall'azienda. Cercare indizi rivelatori di rischi potenziali, compresi, ad esempio, l'uso esclusivo di transazioni in contanti e la prossimità immediata a siti patrimonio dell'umanità, aree protette o aree di biodiversità importanti.

COP 8.1B: Approccio verso AEA migliori

- b. Adoperarsi con ogni mezzo per influenzare positivamente le prassi al fine di:
 - i. Ridurre o evitare i rischi e provvedere, o collaborare, a porre rimedio agli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. È opportuno che le azioni misurabili di attenuazione del rischio siano finalizzate a favorire un miglioramento significativo nell'arco di tempo definito a partire dal momento dell'adozione del piano di gestione dei rischi.
 - ii. Sostenere le possibilità di sviluppo per le comunità di AEA.
 - iii. Partecipare attivamente alle eventuali iniziative, comprese quelle multilaterali, volte a professionalizzare, formalizzare e/o certificare le AEA, secondo la situazione.
 - iv. Cercare di comprendere condizioni commerciali eque e offrirle a tutti i fornitori AEA.

Punti da considerare:

- Se l'azienda è un'impresa estrattiva che acquista da fornitori AEA all'interno della sua stessa area di attività, seguire la disposizione COP 35 **Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala** contenente le linee guida su come coinvolgere le AEA e influenzarne le prassi in modo positivo.
- In ogni caso, se l'azienda individua un rischio di prassi dannose, dovrà monitorarle e porvi rimedio:
 - Conformemente alle disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**, che prevedono la risoluzione del rapporto con il fornitore AEA nel caso in cui si acquisissero le prove di gravi abusi, quali lavoro forzato, le peggiori forme di lavoro minorile, gravi violazioni dei diritti umani, crimini di guerra e sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non governativi.

- Inoltre, per rispettare la Convenzione di Minamata sul mercurio, è necessario adoperarsi fortemente per contribuire a eliminare gradualmente le peggiori pratiche nell'uso del mercurio. Queste ultime comprendono l'amalgamazione di minerale integro, la pratica di bruciare all'aperto amalgama o amalgama trattato, o di bruciare amalgama in zone residenziali, la lisciviazione con cianuro in sedimenti, minerale o residui a cui è stato aggiunto, ma non rimosso, mercurio (per maggiori informazioni si veda la disposizione COP 41 [Mercurio](#)).
- Le opzioni per porre rimedio (attuare direttamente dall'azienda o in collaborazione con esperti) comprendono:
 - formazione, assistenza tecnica e consulenza, ad esempio su come migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori e come ridurre gli impatti ambientali collegati all'uso di mercurio;
 - lo sviluppo delle capacità a livello locale per sfruttare l'impatto socio-economico positivo delle AEA sulle comunità, ad esempio sostenendo i progetti in materia di istruzione e salute volti a migliorare presso le comunità la consapevolezza e la comprensione delle problematiche collegate al lavoro minorile e forzato.
- Indipendentemente dalla misura adottata per porre rimedio ai rischi, continuare a monitorare con regolarità le condizioni di lavoro e le prassi in uso presso il sito minerario, ricorrendo anche a visite in loco.
- Tenere presente che l'approvvigionamento da produttori AEA che aderiscono a standard riconosciuti (quali Fairmined o Fairtrade) o collaborano con altre iniziative (utilizzando, ad esempio, il codice CRAFT) renderà decisamente più semplice ed economico valutare i rischi e, laddove necessario, porre rimedio a quelli individuati.

Oltre le azioni di rimedio

- Le AEA offrono una possibile via di uscita importante dalla povertà per famiglie e comunità svantaggiate, e al di là delle azioni di rimedio, è opportuno valutare anche le possibilità di sostenere lo sviluppo di comunità di AEA, allineandosi, ove possibile, con eventuali progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale.
- Adoperarsi con ogni mezzo per ottenere i massimi vantaggi nel quadro del programma aziendale di sviluppo delle comunità e degli eventuali piani di valutazione degli impatti o di attenuazione dei rischi (si vedano le disposizioni COP 10 [Sviluppo sociale](#) e COP 34 [Valutazione dell'impatto](#)).
- Nell'ambito della valutazione del rischio, l'azienda avrebbe già dovuto attestare se i fornitori AEA diretti operano il modo legale. Se così non fosse, adoperarsi con ogni mezzo per aiutarli ad accedere ai diritti di attività estrattiva legale tramite azioni di formalizzazione, ad esempio nei seguenti modi:
 - aiutando i produttori AEA a registrarsi in modo indipendente, posto che rispondano ai requisiti della normativa locale e che la normativa sia appropriata al settore delle AEA;
 - rivolgendosi a una terza parte indipendente, ad esempio un'organizzazione no profit, un esperto o un legale, affinché aiuti i produttori AEA a comprendere la procedura di formalizzazione. Questo tipo di approccio può migliorare la credibilità, aumentare il buy-in e ridurre i malintesi in futuro.
- Per altri esempi su come aiutare i produttori AEA nella procedura di formalizzazione, si veda il riquadro "Iniziativa inclusive" nella disposizione COP 35 [Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala](#).
- In ogni caso, assicurarsi di garantire condizioni commerciali eque alle AEA (si veda il riquadro "Condizioni commerciali eque").
- Ove opportuno, sostenere lo sviluppo delle capacità per consentire alle imprese estrattive AEA di richiedere e ottenere condizioni commerciali eque in tutte le transazioni con le controparti. Se l'azienda ha rapporti d'affari con più fonti AEA in diversi paesi, può favorire lo scambio di conoscenze tra le comunità di AEA per contribuire alla condivisione e diffusione delle migliori prassi.

Condizioni commerciali eque

Non bisogna sottovalutare l'importanza di condizioni commerciali eque per i fornitori AEA. Occorre cercare di capire quali sono tali condizioni avvalendosi di strumenti di mercato pratici e fruibili (ad esempio, il prezzo internazionale dell'oro). Per quanto riguarda i diamanti e le gemme colorate, potrebbe essere più difficile data la differenza di caratteristiche (e quindi di prezzo) di ogni pietra e l'esistenza di diversi sistemi di classificazione e stima.

Garantire l'adozione di condizioni commerciali eque per i fornitori AEA significa anche considerare con la dovuta attenzione le varie opzioni per incentivare un flusso in contanti e ridurre l'incertezza del mercato, ad esempio:

- garantire un determinato volume di acquisti (o off-take);
- offrire un finanziamento iniziale (pagamento anticipato);
- garantire la periodicità dei pagamenti concordata.

Verificare:

- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore il modo in cui ha valutato i rischi associati ai fornitori AEA diretti di oro, argento, platinoidi, diamanti e/o gemme colorate?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore gli approcci adottati per ridurre o evitare detti rischi e per sostenere eventuali possibilità di sviluppo?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore il modo in cui ha sviluppato, attuato e valutato l'efficacia dei piani di rimedio (ove applicabile)?

Siti web

Alliance for Responsible Mining (ARM)
www.responsiblemines.org

ARM, CRAFT Code
www.craftmines.org

Artisanal Gold Council (AGC)
www.artisanalgold.org/home

The Artisanal and Small-Scale Mining Knowledge Sharing Archive (comprende le risorse online precedentemente disponibili attraverso l'iniziativa Communities and Small-Scale Mining (CASM))
www.artisanalmining.org

Coloured Gemstones Working Group (CGWG)
<https://coloured-gems.org>

DELVE database
www.delvedatabase.org

Diamond Development Initiative (DDI)
www.ddiglobal.org/artisanal-mining/issues

IIED, Dialogues for a Sustainable and Productive Artisanal and Small-Scale Mining (ASM) Sector
www.iied.org/dialogues-for-sustainable-productive-artisanal-small-scale-mining-asm-sector

The Impact Facility
<http://impactfacility.com>

Mercury Free Mining Challenge
www.mercuryfreemining.org

Responsible Artisanal Gold Solutions Forum (RAGS Forum)
<http://solutions-network.org/site-ragsforum>

Solidaridad Gold Programme
www.solidaridadnetwork.org/supply-chains/gold

Swiss Better Gold Association (SBGA)
www.swissbettergold.ch

Pubblicazioni:

IGF, Global Trends in Artisanal And Small-Scale Mining (ASM): a Review of Key Numbers and Issues (2017)
www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-asm-global-trends.pdf

IIED, ASM–LSM–Government Relations (2015)
<http://pubs.iied.org/pdfs/G03938.pdf>

Levin Sources e GITOC, Follow the Money: a Handbook for Identifying Financial Flows Linked to Artisanal and Small-Scale Mining (2017)
www.levinresources.com/publications/giff-mapping-iffs-in-asgm

OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas– Supplement on Gold, Third Edition (2016)
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

OCSE, Responsible Supply Chains in Artisanal and Small-Scale Gold Mining: FAQ (2016)
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FAQ_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf

Solidaridad e ARM, Addressing Forced Labor: a Practitioner's Toolkit (2014)
<https://www.solidaridadnetwork.org/publications/addressing-forced-labor-a-practitioners-toolkit>

Banca mondiale, Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: a Rapid Assessment Toolkit (2012)
https://commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf

DIRETTO DI METALLI PREZIOSI INDUSTRIALI DA AZIENDE DI RICICLO INFORMALI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC che si approvvigionano di oro, argento o platinoidi direttamente da aziende di riciclo informali al di fuori del loro controllo. L'azienda deve dichiarare esplicitamente, nell'ambito della procedura di verifica, se la presente disposizione si applica o meno alla sua attività. Si tenga presente che l'approvvigionamento indiretto da aziende di riciclo informali è coperto, in maniera più ampia, dalle disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**.

Il **potere di influenza** di una società nei confronti delle aziende di riciclo informali varierà in base al contesto socio-economico in cui essa opera, nonché alla portata e alla tipologia dei suoi rapporti d'affari con le aziende di riciclo. I revisori RJC terranno conto del potere di influenza dell'azienda nel momento in cui valuteranno la sua capacità di adoperarsi con ogni mezzo.

Con l'espressione **adoperarsi con ogni mezzo** si intende il fatto di agire in modo onesto, ragionevole e con azioni positive finalizzate ad adempiere agli obblighi previsti. Ai sensi della presente disposizione, fa riferimento agli sforzi compiuti da un'azienda al fine di ridurre o evitare rischi di pratiche dannose tra le aziende di riciclo informali (comprese le violazioni dei diritti umani, le condizioni di lavoro pericolose e i danni ambientali).

Con il termine **riciclo informale** si intende il processo di raccolta, raggruppamento e lavorazione manuale di scarti giunti a fine vita per ricavarne materiale riciclato. A differenza del settore di riciclo formale, il riciclo informale è condotto per lo più senza mezzi meccanizzati e si basa principalmente su tecniche manuali ad alto impiego di manodopera.

Con il termine **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)**, noti anche come **e-waste o rifiuti elettronici**, si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche giunte a fine vita. Tali rifiuti comprendono elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni, e un gran numero di prodotti di consumo elettrici ed elettronici.

B BACKGROUND

Nei paesi a basso e medio reddito di tutto il mondo, i poveri delle aree urbane si affidano sempre più spesso al riciclo informale per guadagnarsi da vivere. Si tratta di un settore che comprende un gran numero di attività, come la raccolta, il raggruppamento e la rottamazione degli scarti, e il recupero di particolari materiali preziosi quali oro, argento, platino e palladio. La pratica di questa forma di riciclo è strettamente collegata all'enorme crescita dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), noti anche come e-waste. Ogni anno vengono esportati ingenti volumi di questi rifiuti verso paesi a medio e basso reddito, come la Cina, il Ghana e l'India, dove le pratiche di trattamento dei rifiuti poco attente hanno portato a una fiorente economia di riciclo informale. Questa attività di esportazione di rifiuti elettronici, benché illegale ai sensi della Convenzione di Basilea, prende campo, in buona parte, perché le operazioni di smaltimento e di riciclo degli scarti sono molto costose nei paesi ad alto reddito.

Al pari dell'attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA), il riciclo informale offre una possibilità di sostentamento essenziale a molte persone che, diversamente, faticerebbero ad arrivare a fine mese. Ma, proprio come le AEA, è collegato anche a una serie di minacce per la salute pubblica, la società e l'ambiente.

I rifiuti elettronici possono contenere un gran numero di sostanze pericolose (quali piombo, mercurio, bifenile, eteri di difenile, ritardanti di fiamma bromurati e altri refrigeranti). Spesso le aziende di riciclo informale operano ignorando le normative sull'ambiente e le condizioni di lavoro, e raramente hanno accesso agli strumenti o alle dotazioni di sicurezza necessari per riciclare i rifiuti elettronici in modo sicuro. Ciò significa che, con ogni probabilità, espongono loro stessi, gli altri e l'ambiente a sostanze chimiche pericolose e ad altre potenziali tossine rispetto a quanto farebbero le aziende di riciclo formale. Ad esempio, recuperare l'oro da schede a circuiti stampati implica spesso la necessità di immergere queste ultime in bagni di acido per far sì che l'oro si stacchi; successivamente l'acido utilizzato viene smaltito, spesso in aperta campagna, dove viene infine assorbito dal terreno e dalle acque di superficie.

La maggior parte del lavoro condotto nel settore del riciclo informale è ad alto impiego di manodopera, con orari di lavoro lunghi e scarsi guadagni. Gli individui che si trovano in fondo alla catena di valore sono particolarmente vulnerabili a pratiche di sfruttamento della manodopera, compreso il lavoro minorile e forzato.

Norme internazionali

La **Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento**¹ è stata adottata nel 1989, in risposta a una protesta pubblica dovuta alla scoperta di grandi depositi di rifiuti tossici importati nei paesi a medio e basso reddito. La convenzione, successivamente ratificata da 186 paesi, è tesa a ridurre i movimenti di rifiuti pericolosi tra le nazioni, in particolare i trasferimenti di rifiuti dai paesi ad alto reddito a quelli a medio e basso reddito. Dal 2002, la Convenzione di Basilea ha messo a punto progetti, disposizioni e linee guida tecniche per affrontare in modo specifico il problema dei rifiuti elettronici, prevenendo, ad esempio, il traffico illegale verso i paesi a medio e basso reddito, adottando la Dichiarazione di Nairobi su una gestione dei rifiuti elettronici rispettosa dell'ambiente e sviluppando le capacità in questi paesi allo scopo di monitorare e gestire meglio questi rifiuti attraverso iniziative quali E-Waste Africa.²

Ai sensi della **direttiva europea sui RAEE**³, i produttori o distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono responsabili del loro smaltimento. Questo atto legislativo dell'UE, entrato in vigore nel 2003, intende prevenire o ridurre gli effetti negativi sull'ambiente derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti elettronici, nonché promuovere forme di riutilizzo e riciclaggio sicure.

Iniziative internazionali

La **Basel Action Network** (rete d'azione di Basilea, [BAN www.ban.org](http://www.ban.org)) è un'organizzazione non governativa (ONG) con sede negli Stati Uniti che si batte a favore della giustizia e della salute dell'ambiente in tutto il mondo. Con particolare attenzione ai cosiddetti e-waste, la BAN opera sotto il segno della sensibilizzazione, della tutela e dell'impegno pubblico per dar vita a un cambiamento radicale in materia di linea politica e procedure pratiche. Conformemente alla Convenzione di Basilea, questa rete punta a garantire che i rifiuti elettronici vengano riciclati in modo responsabile, piuttosto che esportati verso paesi a medio e basso reddito.

La **Silicon Valley Toxics Coalition** (<http://svtc.org/>) si avvale di organizzazioni di ricerca, sensibilizzazione e di base per promuovere la giustizia in materia di ambiente e salute umana in risposta alla rapida crescita del settore high-tech. L'organizzazione porta avanti diverse attività per affrontare il problema dei rifiuti elettronici, tra cui un progetto congiunto con il Chintan Environmental Research and Action Group per contribuire a migliorare le condizioni di lavoro degli smantellatori di dispositivi elettronici del settore di riciclo informale in India.

Toxics Link (www.toxicslink.org) è una ONG per la tutela ambientale con sede in India dedicata a migliorare la comprensione, a tutti i livelli, delle fonti di contaminazione ambientale e dei relativi pericoli. Questa organizzazione lavora con altri gruppi nazionali e internazionali per portare in primo piano l'esperienza pratica sul campo, e condurre a una comunicazione più eloquente delle problematiche. Si adopera attivamente per una gestione sicura dei rifiuti elettronici in India attraverso azioni di ricerca e di sensibilizzazione, e ha svolto un ruolo essenziale nell'indurre il governo nazionale a redigere una norma a parte in materia di e-waste, entrata in vigore a maggio 2012.

Attraverso la Children's Environmental Health Unit (Unità per la salute ambientale dei bambini), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) collabora con altre istituzioni per individuare le principali fonti e i rischi potenziali per la salute collegati all'esposizione ai rifiuti elettronici e per definire interventi efficaci.⁴ Recentemente l'OMS ha lanciato anche la **E-Waste and Child Health Initiative** volta a proteggere i bambini e le loro famiglie dalle conseguenze dannose per la salute associate ai rifiuti elettronici.

Normativa nazionale

La capacità di adottare e monitorare uno smaltimento sicuro dei rifiuti elettronici dipende principalmente dalla normativa nazionale, che varia da paese a paese. I soci membri di RJC sono tenuti a individuare, comprendere e rispettare la normativa applicabile in tutti i paesi in cui operano.

1 The Basel Convention www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx

2 The Basel Convention, E-Waste Africa www.basel.int/Implementation/Ewaste/eWasteactivitiesinAfrica/EwasteinAfrica/Overview/tabid/2546/Default.aspx

3 Commissione europea, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

4 OMS, Children's Environmental Health: E-Waste www.who.int/ceh/risks/ewaste/en/

COP 9.1: Approvvigionamento da aziende di riciclo informali

I soci membri che si approvvigionano di oro, argento e/o platinoidi direttamente da aziende di riciclo informali non controllate da loro sono tenuti a:

- a. Valutare periodicamente i rischi indicati alla disposizione COP 7 (**Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**) nonché i rischi riguardanti condizioni di lavoro pericolose, esposizione a sostanze chimiche tossiche e metalli, e altri impatti ambientali significativi; e cercare il modo di promuovere lo sviluppo delle comunità di riciclo informale in linea con la disposizione COP 10 (**Sviluppo sociale**).
- b. Adoperarsi con ogni mezzo per influenzare positivamente le prassi al fine di:
 - i. Ridurre o evitare i rischi e provvedere, o collaborare, a porre rimedio agli effetti negativi sui diritti umani e sull'ambiente. È opportuno che le azioni misurabili di attenuazione del rischio siano finalizzate a favorire un miglioramento significativo nell'arco di tempo definito a partire dal momento dell'adozione del piano di gestione dei rischi.
 - ii. Supportare le possibilità di sviluppo per le comunità di riciclo informali.

Punti da considerare:

- La presente disposizione è incentrata sui metalli preziosi industriali ottenuti dal riciclo di rifiuti elettronici, dal momento che questo tipo di rifiuto post-consumo è maggiormente associato ai rischi per la salute pubblica, l'ambiente e la società descritti qui sopra.
- Per prima cosa, accertarsi che le aziende di riciclo informali da cui ci si approvvigiona operino in modo legale. In caso contrario, adoperarsi con ogni mezzo per aiutarle a conformarsi alle normative in vigore. Spesso la differenza tra un'operazione di riciclo formale e una informale sta semplicemente nel fatto che la prima dispone delle licenze e dei permessi richiesti, mentre la seconda non ne è in possesso. In alcuni casi, è probabile che gli operatori di riciclo informale lavorino già in modo responsabile a livello sociale e ambientale, ma il fatto di ottenere i permessi necessari può comportare notevoli difficoltà (a causa, ad esempio, delle barriere finanziarie e di alfabetizzazione). Lavorare con i propri fornitori diretti e, laddove necessario, offrire sostegno per aiutarli a soddisfare i requisiti di legge.
- Avvalersi di prassi di due diligence adatte alle circostanze per individuare i potenziali rischi di pratiche dannose tra i fornitori di prodotti da riciclo informale.
 - Si tenga presente che è possibile scegliere di condurre da sé la due diligence, sfruttando le competenze interne all'azienda, oppure affidarla all'esterno, rivolgendosi a un professionista adeguatamente qualificato con esperienza nella realtà locale. In ogni modo, assicurarsi di includere una visita in loco presso l'impianto/l'area di riciclo.
- Se individua un rischio di pratiche dannose, l'azienda dovrà monitorarle e limitarle, in linea con le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**. Nella fattispecie, dovrà valutare se interrompere il rapporto con il fornitore di materiale da riciclo informale nel caso in cui abbia rilevato pratiche particolarmente dannose, quali il ricorso al lavoro forzato o alle peggiori forme di lavoro minorile.
- Le opzioni da valutare per le azioni di attenuazione comprendono:
 - offrire formazione, assistenza tecnica e consulenza, ad esempio su come migliorare le condizioni di lavoro o come avvalersi di procedure e tecniche di riciclo più rispettose dell'ambiente;
 - sviluppare capacità a livello locale, ad esempio sostenendo progetti per l'istruzione e la salute tra i membri delle comunità con lo scopo di migliorare la consapevolezza e la comprensione delle problematiche collegate al lavoro minorile e forzato;
 - offrire incentivi finanziari, laddove appropriato, per stimolare e facilitare i miglioramenti delle prassi e delle condizioni nel sito in questione.
- Indipendentemente dalla misura adottata per attenuare i rischi e gli impatti, continuare a monitorare regolarmente le condizioni e le pratiche in uso presso il sito/lo stabilimento.
- Se non è possibile attenuare in modo efficace gli effetti negativi collegati ad attività di riciclo informale, trovare il modo di fare entrare i fornitori informali dell'azienda nel settore del riciclo formale. A tal fine si potrebbero classificare le procedure in base al rischio e fare in modo che quelle a rischio elevato (quali i processi che sfruttano sostanze chimiche tossiche o incenerimento) vengano svolte solo da fornitori di materiale da riciclo formale, mentre le attività a rischio ridotto (ad esempio, la raccolta, il raggruppamento e la rottamazione di base dei rifiuti) saranno svolte da aziende di riciclo informali. Questi approcci all'integrazione formale-informale dovrebbero essere condotti secondo modalità tali da non danneggiare o svantaggiare i lavoratori impiegati nel settore del riciclo informale.
- Il settore del riciclo informale rappresenta una possibile e importante via di uscita dalla povertà per famiglie e comunità svantaggiate. Dovrebbero inoltre essere valutate le opportunità per sostenere la crescita dei soggetti coinvolti nel settore, allineandosi con eventuali progetti di sviluppo a livello nazionale e internazionale, laddove possibile.
- Cercare iniziative locali o nazionali e lasciarsi coinvolgere lavorando per affrontare le problematiche all'interno del settore del riciclo informale nella propria filiera.

Esempi di integrazione di riciclo informale-formale di rifiuti elettronici in India

Iniziativa indo-svizzero-tedesca per i rifiuti elettronici (Bangalore). Questo progetto lanciato nel 2004 ha lo scopo di definire un canale separato di rifiuti elettronici per la città, dalla raccolta allo smaltimento, passando per la lavorazione. Oltre ad aver elaborato un codice di condotta per lo smaltimento dei rifiuti elettronici destinato alle società informatiche di Bangalore e teso a escludere pratiche informali, l'iniziativa ha definito un processo per registrare, formare e trasferire i lavoratori del settore del riciclo informale verso zone industriali.

Toxics Link (Kolkata). Questa ONG di ricerca indiana ha messo a punto diversi modelli per lo più teorici che favoriscono i collegamenti formale-informale basandosi sulle buone prassi in uso in altri contesti. Sostiene e guida le attività di formazione e lo sviluppo delle capacità per proteggere le fonti di sostentamento, con lo scopo di includere nei "canali puliti" le reti operative esistenti di aziende di raccolta informali.

HRA E-waste Pvt Ltd (Delhi). Questa società raccoglie, differenzia e conserva rifiuti elettronici provenienti da 250 aziende di raccolta e rottamazione informali, che si approvvigionano direttamente da nuclei familiari e aziende. Vende all'asta i rifiuti elettronici ad aziende di riciclo formali, restituendo i profitti alle aziende di raccolta informali, tranne una percentuale destinata alle spese generali sostenute.

Fonte:

- Istituto Internazionale per l'Ambiente e lo Sviluppo (IIED), Innovations for Inclusivity in India's Informal E-waste Markets (2014) <http://pubs.iied.org/pdfs/17266IIED.pdf>

Verificare:

- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore come ha valutato i rischi associati ai fornitori informali diretti di oro, argento e/o platinoidi riciclati?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore gli approcci adottati per ridurre o evitare detti rischi e per sostenere eventuali possibilità di sviluppo?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore il modo in cui ha sviluppato, attuato e valutato l'efficacia dei piani di rimedio (ove applicabile)?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Environmentally Sound Disposal and Recycling of E-waste in Ghana (E-Waste project)

www.giz.de/en/worldwide/63039.html

OMS, Children's Environmental Health: Electronic Waste

www.who.int/ceh/risks/ewaste/en/

Pubblicazioni:

IIED, Clean and Inclusive? Recycling E-Waste in China and India (2016)

<http://pubs.iied.org/pdfs/16611IIED.pdf>

IIED, Innovations for Inclusivity in India's Informal E-Waste Markets (2014)

<http://pubs.iied.org/pdfs/17266IIED.pdf>

United Nations University, Global E-Waste Monitor 2017 (2017)

https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017_electronic_single_pages_.pdf

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri.

Con il termine **comunità** si intende un gruppo di persone che condividono lo stesso spazio geografico o hanno un interesse comune che le unisce. Generalmente i membri della comunità condividono alcune idee e alcuni valori. Ai fini delle presenti linee guida, per comunità si intende un gruppo di persone che possono avere esperienze con effetti positivi o negativi collegati alle attività di un socio membro di RJC.

Con il termine **sviluppo sociale** si intende un modo di lavorare, supportato da un impegno teso a raggiungere l'equità, la giustizia sociale, la partecipazione e l'emancipazione, che consente alle persone di individuare problematiche comuni e fornisce loro un sostegno nell'adozione delle misure correlate.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, la riqualifica e le attività post-chiusura del sito minerario.

Con il termine **impegno verso la comunità e le parti in causa** si intende un processo bilaterale di condivisione delle informazioni e capacità decisionale volto ad affrontare contemporaneamente le problematiche e le priorità di una comunità (comprese le esigenze dei gruppi svantaggiati e vulnerabili), nonché le preoccupazioni e le esigenze dell'azienda. Questo processo viene portato avanti in maniera inclusiva e attenta alle variabili culturali: oltre ad ascoltare, lo scopo è garantire la reciproca comprensione e la reattività di tutte le parti in causa, per consentire loro di discutere e gestire questioni che potrebbero ripercuotersi su tutti i soggetti interessati. Per essere efficace, questo tipo di approccio ha bisogno di un solido contesto nel quale condurre regolarmente discussioni, consultazioni e interazioni.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonti:

- Harvard University Graduate School of Design, Zofnass Program for Sustainable Infrastructure: Glossary (2016)
<https://research.gsd.harvard.edu/zofnass/glossary/>
- International Council on Mining and Metals (ICMM), Community Development Toolkit (2012)
www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf

B BACKGROUND

Lo sviluppo sociale, o della comunità, è un processo messo in atto per creare condizioni di progresso economico e sociale per l'intera comunità, con la sua partecipazione attiva e il massimo affidamento possibile alla sua stessa capacità di iniziativa. Se portate avanti nel modo giusto, le iniziative di un'azienda atte a sostenere lo sviluppo sociale possono avere risvolti positivi anche per l'attività aziendale, migliorando l'assunzione del personale e la capacità di mantenere nel tempo i lavoratori, consolidando l'immagine del marchio e incrementando la fedeltà dei dipendenti.

Il modo in cui le aziende contribuiscono allo sviluppo sociale varia fortemente a seconda dei diversi contesti (ad esempio, contesti a basso o alto reddito, rurali o urbani) e dipende anche dalla tipologia, dalle dimensioni e dalla cultura d'impresa dell'azienda in questione. Tutte le aziende hanno il dovere di sostenere lo sviluppo sociale nell'ambito della loro responsabilità sociale d'impresa, ma le imprese estrattive in particolare possono offrire un contributo notevole allo sviluppo locale, regionale e persino nazionale (si veda il riquadro "L'attività estrattiva per lo sviluppo sociale"). L'approccio di ogni singola azienda dovrebbe essere deciso in base alle condizioni locali, alle risorse disponibili, ai partner d'impresa (in particolare le organizzazioni governative e della società civile) e, soprattutto, in base alle esigenze e priorità definite dalla comunità stessa.

Per essere efficace, una strategia di sviluppo sociale deve basarsi su azioni di consultazione della comunità, iniziative di cooperazione regionale e creazione di partnership, avendo cura di inquadrare il tutto nel contesto delle priorità della comunità locale, degli obiettivi di sviluppo nazionale e dei programmi di lavoro esistenti. È possibile, ad esempio, collaborare con agenzie governative, organizzazioni non governative (ONG) o gruppi locali per consolidare i programmi a lungo termine già in essere che hanno come obiettivi l'istruzione, la salute, l'uguaglianza di genere, l'ambiente, la salute e la sicurezza, lo sviluppo economico e le attività culturali. Le aziende devono sempre avere una visione a lungo termine e lavorare per garantire la sostenibilità di qualsiasi iniziativa di sviluppo sociale che sostengono. Inoltre, devono evitare di ricoprire ruoli che ricadono sotto la responsabilità dei governi e di altre istituzioni locali, e puntare invece essenzialmente a sfruttare le opportunità legate alla propria attività principale.

All'atto pratico, ciò può includere:

- creare opportunità di lavoro a livello locale tramite formazione, assunzione e capacità di mantenere l'organico nel tempo;
- sostenere l'approvvigionamento locale investendo in istituti finanziari locali e in programmi di sviluppo delle imprese;
- promuovere opportunità di istruzione collaborando con centri di istruzione locali e regionali;
- avviare attività di formazione in materia di monitoraggio ambientale e gestione delle risorse naturali, destinate ai membri della comunità locale.

In ogni caso, uno sviluppo sociale significativo richiede un approccio inclusivo, capace di tenere conto delle priorità di tutte le parti che compongono la comunità e di prestare particolare attenzione alle esigenze e alla partecipazione dei gruppi svantaggiati e vulnerabili – creando, ad esempio, opportunità per le donne, in modo da coinvolgerle maggiormente nel processo decisionale, o investendo nella sicurezza, nell'istruzione e nella salute dei bambini.

L'attività estrattiva per lo sviluppo sociale

L'esistenza di un sito minerario e i relativi programmi di sviluppo sociale possono svolgere un ruolo significativo, e talvolta predominante, nello sviluppo locale, regionale e persino nazionale.

Le imprese estrattive sostengono da sempre lo sviluppo sociale in diversi modi, quali l'approvvigionamento locale, lo sviluppo delle capacità, delle competenze e delle infrastrutture delle comunità. In alcuni casi i progetti collegati all'attività estrattiva hanno dato vita a fondi per lo sviluppo sociale gestiti tramite processi multilaterali con il fine di sostenere iniziative di sviluppo lungo l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.

Per sfruttare appieno il potenziale dell'attività estrattiva ai fini dello sviluppo sociale, è necessario che le aziende adottino un approccio rigoroso a livello di coinvolgimento delle parti in causa, affiancandolo a un'attività di pianificazione e progettazione dello sviluppo sociale che comprenda, tra le altre cose:

- raccolta di dati di base, monitoraggio e valutazione periodica degli impatti socio-economici, e collaborazione con partner di sviluppo e membri della comunità locale, ove del caso;
- sviluppo delle capacità e delle competenze volte a favorire la partecipazione della comunità e la sua capacità di cogliere le opportunità insite nel programma per tutta la durata dell'attività;
- pianificazione multilaterale e sviluppo delle capacità per sfruttare le fonti di sostentamento dopo l'attività estrattiva.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDG, <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>) rappresenta un elemento chiave nell'attuale pianificazione dello sviluppo nazionale e fornisce anche un quadro di riferimento importante per la programmazione dello sviluppo sociale. Se da un lato i governi si sono impegnati a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), dall'altro il settore privato svolge un ruolo fondamentale nel portare avanti i cambiamenti radicali necessari a conseguire gli obiettivi; pertanto è importante che le aziende valutino il modo migliore per allineare le loro priorità di sviluppo sociale agli obiettivi dell'Agenda 2030 e monitorarne i progressi (per maggiori informazioni sull'integrazione degli OSS nelle politiche e negli obiettivi aziendali, si veda la disposizione COP 2 [Politica e implementazione](#)).

Normativa nazionale

Le azioni volontarie di sviluppo sociale vengono integrate sempre più spesso negli accordi tra imprese estrattive e comunità e/o governi. In alcuni casi i governi inseriscono negli ordinamenti i requisiti per lo sviluppo sociale. In Sudafrica, ad esempio, le aziende devono presentare un piano sociale e occupazionale nella richiesta di concessione dei diritti minerari. I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere la legge applicabile in materia di sviluppo sociale, sia per i nuovi progetti che per quelli di espansione.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 10.1: Sviluppo sociale

I soci membri devono adoperarsi per sostenere lo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle comunità nelle quali operano e offrire il loro appoggio a iniziative della comunità.

Punti da considerare:

- Considerare lo sviluppo sociale come una possibilità di lavorare in collaborazione con altri soggetti. La scelta di un approccio strategico può essere utile per allineare gli obiettivi aziendali ai piani di sviluppo locale o regionale esistenti e futuri e agli obiettivi di sviluppo sostenibile.
- Per prima cosa occorre provvedere a una mappatura delle parti in causa, al fine di individuare i soggetti della comunità interessati e coinvolti nelle attività dell'azienda. Assicurarsi di includere i gruppi svantaggiati e vulnerabili, nonché tutti coloro che, all'interno dei gruppi principali della comunità stessa, potrebbero essere scarsamente rappresentati.

- Definire e documentare gli obiettivi dell'azienda relativi alla comunità, i principi chiave da rispettare e le aspettative dell'organico e delle altre parti in causa.
- Le imprese estrattive devono garantire il sostegno allo sviluppo sociale, economico e istituzionale delle comunità lungo l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.
- Coinvolgere il più possibile le comunità. Tutti i membri della comunità, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, devono avere la possibilità di prendere parte alle decisioni inerenti ai progetti che attueranno e al modo in cui lavoreranno.
- Adottare un atteggiamento reattivo rispetto alle priorità, alle esigenze e agli interessi comunità nella fase di definizione dei programmi tesi a renderla autonoma. Assicurarsi di avere risorse sufficienti e le giuste competenze per elaborare e sostenere iniziative che possano essere portate avanti nel lungo termine. A tal fine è necessario attingere a competenze di sviluppo sociale adeguate, in modo da comprendere e affrontare i contesti locali, regionali e nazionali.
- Tenere presente che le iniziative di sviluppo sociale non coincidono con i regimi sostitutivi dei mezzi di sostentamento, i quali servono ad affrontare la dislocazione fisica o economica o altre misure di attenuazione degli impatti diretti previste dai progetti. Le due cose, tuttavia, dovrebbero essere allineate, così da potersi rinforzare a vicenda.
- Lavorare in partenariati formali o informali può servire a ridurre lo spreco di risorse, i costi e la dipendenza dall'attività estrattiva dell'azienda. Ogni organizzazione privata, governativa, non governativa e comunitaria apporta competenze e risorse differenti alle iniziative di collaborazione.
- Monitorare le iniziative di sviluppo sociale adottate dall'azienda e valutarle periodicamente basandosi su indicatori selezionati, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le attività di monitoraggio e valutazione periodiche consentiranno all'azienda di adattare i programmi, garantendo miglioramenti continui e sostenibilità nel tempo.
- La scelta di includere i membri della comunità nei processi di monitoraggio partecipativo è un buon metodo per migliorare il riscontro e aiuta a comunicare facilmente i progressi compiuti alla comunità allargata. Una maggiore comunicazione dei progressi e delle sfide, attraverso rendicontazione interna ed esterna dei risultati, può incoraggiare un più ampio sostegno ai programmi.

Verificare:

- L'azienda ha individuato le parti in causa prioritarie nella comunità interessata?
- I membri della comunità sono coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative intraprese dall'azienda per la comunità?
- Quali iniziative ha intrapreso l'azienda per sostenere lo sviluppo delle comunità interessate dal progetto?
- In che modo tali iniziative avranno un impatto positivo e in che modo quest'ultimo verrà valutato?
- L'azienda è conforme con i requisiti di sviluppo sociale imposti dalla normativa nazionale?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

International Finance Corporation (IFC), CommDevProgram
www.commdev.org

Obiettivi di sviluppo sostenibile
<https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>

Banca mondiale, Community Driven Development
www.worldbank.org/en/topic/communitydrivenddevelopment

Pubblicazioni:

Governo australiano, Community Engagement and Development (2006)
www.csr.mq.edu.au/Research/CommunityEngagementandDevelopment.aspx

ICMM, Community Development Toolkit (2012)
www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf

ICMM, Mining Partnerships for Development Toolkit (2011)
www.icmm.com/mpd

UNICEF, Child Rights and Mining Toolkit (2017)
https://www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

Banca mondiale, Mining Community Development Agreements Source Book (2012)
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/mining_community.pdf

(COP 11) CORRUZIONE E PAGAMENTI FACILITATORI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **concussione** si intende l'atto di procurare o offrire (nonché di chiedere o ricevere) un vantaggio patrimoniale non dovuto a (o da):

- un funzionario pubblico o governativo (persone politicamente esposte);
- un candidato o partito politico o un funzionario di partito;
- dipendenti, dirigenti o funzionari del settore privato, o i rispettivi agenti o rappresentanti.

Con il termine **corruzione** si intende qualsiasi comportamento illecito o scorretto volto a ottenere un vantaggio patrimoniale o altra utilità personale attraverso mezzi illeciti. Qualsiasi tipo di concussione è una forma di corruzione, ma quest'ultima comprende anche altri reati, quali abuso di potere, estorsione, frode, imbroglio, collusione, cartelli, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **pagamenti facilitatori** si intendono le somme di denaro pagate per ottenere un trattamento preferenziale in merito a qualcosa che il beneficiario della somma deve comunque fare – ad esempio, l'atto di pagare un funzionario pubblico per accelerare o "facilitare" una procedura di autorizzazione.

Fonte:

- UK Bribery Act (2010) www.thebriberyact2010.co.uk/what-is-a-bribe.asp

B BACKGROUND

Alcuni decenni fa, in molti paesi le tangenti rappresentavano una voce di spesa aziendale detraibile dalle tasse. Oggi, la concussione è un reato penale in quasi tutte le nazioni, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato commesso entro i confini nazionali o oltremare. Questo cambiamento è dettato da una sempre maggiore consapevolezza delle conseguenze negative dei reati di concussione e corruzione. Agli inizi degli anni '90, le prime iniziative internazionali iniziarono a sensibilizzare l'opinione pubblica sul dilagare della corruzione e i numerosi modi attraverso cui questo reato frena lo sviluppo economico, intacca il tessuto sociale e falsa gli scambi commerciali nazionali e internazionali. Da allora, il dibattito sui reati di concussione e corruzione ha assunto connotati più estesi, fino a prendere atto del loro ruolo lesivo per le norme in materia di ambiente e di lavoro, per l'accesso ai diritti umani e per lo stato di diritto.

Esistono tangenti di ogni tipo ed entità, comprese somme di denaro, doni in natura, ospitalità, spese, vantaggi o semplicemente impegno verbale a influenzare l'esito di un'azione o di una votazione. Possono essere date o ricevute, promesse o attese. Le tangenti date sono note come "corruzione attiva", mentre per quelle ricevute si parla di "corruzione passiva": nella maggior parte delle situazioni entrambe le forme possono portare a un'accusa penale. Un altro reato legato alla concussione (e spesso confuso con questa) è l'estorsione. La differenza sta nel fatto che la concussione offre una ricompensa positiva ("fai questo per me e in cambio farò qualcosa per te"), mentre l'estorsione si basa sulla violenza o la minaccia di ledere la persona che la subisce ("fai questo per me altrimenti ti danneggerò in qualche modo").

Mentre la concussione è un reato fortemente condannato dall'opinione pubblica in tutto il mondo, i pagamenti facilitatori suscitano reazioni meno univoche. Nei paesi con salari bassi, o nei quali la cultura del dono è insita nei rapporti, il ricorso a piccoli pagamenti ufficiosi per "accelerare" le procedure è ampiamente ammesso come un normale aspetto della quotidianità. In alcuni paesi questi pagamenti sono persino legali. Ma la linea di demarcazione tra pagamenti facilitatori e tangenti non è così netta e spesso è difficile distinguere tra le due forme, al punto che nella maggior parte dei paesi vengono considerate l'una alla stregua dell'altra e sono proibite da quasi tutte le iniziative e norme anti-corruzione.

I reati di concussione e corruzione possono essere un problema serio per le imprese. In primo luogo, rendono più costose le attività di un'azienda: secondo le stime del Global Compact delle Nazioni Unite, in alcune aree del mondo farebbero crescere del 10% o più i costi dell'attività.¹ E in alcuni settori, a causa di una serie di scandali etici, hanno anche intaccato la reputazione delle aziende e la fiducia degli investitori. Ultimamente sta prendendo campo l'opinione comune che la corruzione e la concussione danneggiano l'integrità delle aziende, compromettono l'ambiente aziendale e non creano vantaggi competitivi. Le aziende stanno assumendo sempre più una posizione ferma nei confronti della corruzione.

1 UN Global Compact, Engaging on Anti-Bribery and Corruption www.unpri.org/download?ac=1826

Norme internazionali

La **OECD Anti-Bribery Convention**² (www.oecd.org/corruption/oeccantibriberyconvention.htm) (Convenzione dell'OCSE in materia di corruzione), firmata nel 1997, è stata il primo meccanismo internazionale ad affrontare il problema della corruzione nelle transazioni commerciali transfrontaliere. Da allora la convenzione è stata ratificata da tutti e 36 i paesi dell'OCSE e da 8 paesi non membri. Aziende e governi nazionali si sono avvalsi di questo strumento per migliorare la legislazione e alzare gli standard: oggi, infatti, corrompere un funzionario straniero costituisce un reato penale in tutti i paesi firmatari.

Nel 2003, la **Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione** (UN CAC, www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html) è diventata il primo strumento anti-corruzione internazionale giuridicamente vincolante. Firmata da oltre 185 paesi, questa convenzione copre diversi tipi di corruzione (compresa la concussione) e fissa i requisiti per le misure anti-corruzione in cinque ambiti principali: prevenzione, applicazione delle leggi, cooperazione internazionale, recupero dei beni e, infine, assistenza tecnica e scambio di informazioni.

La convenzione, inoltre, ha aperto la strada al decimo principio del Global Compact delle Nazioni Unite (www.unglobalcompact.org) sull'anti-corruzione, che obbliga i membri non solo a evitare qualsiasi forma di concussione e corruzione, ma anche a elaborare in modo proattivo politiche e programmi volti a combattere la corruzione all'interno delle loro attività e filiere.

Transparency International (www.transparency.org) è un'organizzazione non governativa che si batte contro la corruzione ed è presente in più di 100 paesi. Nel 2003 ha pubblicato i Business Principles for Countering Bribery³ (principi aziendali per contrastare la concussione) come quadro di riferimento per aiutare le aziende a sviluppare e attuare programmi completi contro ogni forma di corruzione. Aggiornati l'ultima volta nel 2013, questi principi definiscono le migliori prassi per contrastare la concussione e coprono un gran numero di tematiche, ad esempio gli aspetti da includere nelle politiche e prassi interne anti-corruzione e le modalità per trattare con i partner d'impresa e la filiera. Questi principi descrivono gli elementi richiesti per attuare un programma anti-corruzione, e sono pensati per essere utilizzati da aziende di tutte le dimensioni (si veda la Figura 11.1).



Figura 11.1. Dieci elementi richiesti per attuare un programma anti-corruzione efficace

Fonte: Transparency International, Business Principles for Countering Bribery (2013)
www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery/1

2 OCSE, OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997)
www.oecd.org/corruption/oeccantibriberyconvention.htm

3 Transparency International, Business Principles for Countering Bribery (2013) www.transparency.org/whatwedo/tools/business_principles_for_countering_bribery/1

Normativa nazionale

Nella maggior parte delle giurisdizioni è illegale qualsiasi forma di corruzione, compresi i pagamenti facilitatori. Tuttavia, in alcuni paesi questi ultimi sono prassi consuetudinarie e possono essere persino legali. Tutti i soci membri di RJC sono tenuti a essere pienamente informati su tutte le pertinenti leggi e normative in vigore nelle varie giurisdizioni in cui operano.

Leggi anti-corruzione vecchie e nuove

Alcuni paesi hanno leggi anti-corruzione in vigore da decenni, mentre altri hanno adottato una legislazione in materia solo di recente. Le varie leggi stabiliscono le diverse disposizioni per le aziende e prevedono campi di applicazione diversi. Qui di seguito è riportata una sintesi di alcuni esempi chiave.

Legge britannica anti-corruzione del 2010

Nel 2010 il Regno Unito ha emanato una legge anti-corruzione (UK Bribery Act) per migliorare la legislazione esistente e rispondere meglio alle disposizioni della Convenzione anti-corruzione dell'OCSE del 1997. Oggi questa legge è una delle normative più severe al mondo in materia di corruzione. Entrata in vigore nel 2011, comporta implicazioni importanti per le società registrate nel Regno Unito o che operano in questo paese. Stabilisce quattro reati principali:

- due reati generici previsti per chi paga o riceve tangenti;
- un reato a parte per la corruzione di un funzionario pubblico straniero;
- un nuovo reato per le aziende che non si attivano per prevenire le tangenti. In questo caso, l'organizzazione in questione potrà contare su una difesa completa se sarà in grado di dimostrare di aver messo in atto "procedure adeguate" a prevenire il reato di corruzione (dove per procedure adeguate si intendono prassi basate sui sei principi fissati dalle linee guida ufficiali della legge britannica anti-corruzione del 2010).

Legge statunitense sulle prassi di corruzione all'estero (FCPA) del 1977

La FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), con le successive modifiche apportate nel 1998, è la legge anti-corruzione maggiormente applicata. È stato il primo atto legislativo a introdurre la responsabilità delle persone giuridiche, la responsabilità per terzi e l'extraterritorialità per i reati di corruzione, stabilendo quindi la responsabilità civile e penale di aziende e singoli individui per atti di corruzione commessi all'estero. La legge FCPA è stata emanata in modo specifico per determinare l'illegalità di persone ed entità che pagano funzionari governativi stranieri allo scopo di ricevere un aiuto nell'ottenere o mantenere un'attività commerciale. L'unica eccezione riguarda i pagamenti facilitatori effettuati in modo specifico a funzionari stranieri per "accelerare o garantire ... azioni governative di routine".

Legge indiana sulla prevenzione della corruzione (PCA)

La legge PCA (Prevention of Corruption Act) è stata emanata nel 1988 per prevenire la corruzione negli uffici pubblici, ma non ha avuto un grande successo. A distanza di due decenni, dopo anni di delibere, è stato pubblicato un emendamento con la speranza di ottenere risultati migliori. L'emendamento alla legge PCA è entrato in vigore il 26 luglio 2018 e intende allineare il quadro normativo indiano anti-corruzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e alle migliori prassi internazionali. L'emendamento in questione comprende nuove disposizioni per le aziende che concludono affari in India e stabilisce che la corruzione di funzionari pubblici da parte delle aziende è un reato (ma, al pari della legge britannica anti-corruzione del 2010, prevede una difesa laddove si possa dimostrare di avere adottato "procedure adeguate").

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 11.1: Politica e procedure

I soci membri devono definire una politica (o politiche) e procedure tali da:

- a. Proibire la corruzione in tutte le prassi e transazioni commerciali condotte da loro stessi o da agenti che agiscono per loro conto.
- b. Proteggere i dipendenti da sanzioni o conseguenze negative per aver individuato in buona fede aspetti connessi a sospetta corruzione, per aver rifiutato di partecipare alla corruzione o di effettuare un pagamento facilitatore nei casi in cui tali pagamenti sono vietati, anche se questo comportamento potrebbe causare perdite all'impresa.
- c. Definire i criteri e le procedure di approvazione che i dipendenti dovranno seguire nel momento in cui offrono doni a terzi e/o li ricevono da questi ultimi.

Punti da considerare:

- Affidare a un alto dirigente la responsabilità di gestire il programma anti-corruzione dell'azienda. Questo compito richiede una buona conoscenza delle leggi applicabili, ivi compresa l'applicazione extraterritoriale delle normative in vigore, se pertinente. In caso di dubbi, chiedere il parere di un consulente legale qualificato.
- Assicurarsi che il programma anti-corruzione aziendale sia basato su politiche e procedure formali, scritte e approvate ai livelli gerarchici più alti dell'azienda. Tali politiche e procedure devono:
 - soddisfare in modo esplicito le disposizioni di cui ai punti 11.1a-c sopra riportati;
 - coprire anche le donazioni politiche, i contributi di beneficenza (e simili o equivalenti) e le sponsorizzazioni;
 - includere istruzioni e criteri chiari e pratici relativamente alla registrazione, approvazione e accettazione di doni da parte di terzi, comprese l'ospitalità e le attività ricreative (usare il proprio buon senso per fissare soglie accettabili per i suddetti doni, nel contesto delle prassi consuetudinarie locali rispetto al rischio di corruzione);
 - essere comunicate a tutti i dipendenti, gli agenti, i terzisti e a chiunque possa agire per conto dell'azienda;
 - essere menzionate nella documentazione contrattuale appropriata.
- Utilizzare queste politiche e procedure come base per definire la consapevolezza dei problemi di corruzione e i relativi rischi, e per integrare una cultura anti-corruzione nell'organizzazione aziendale.
- Assicurarsi che venga nominata una persona o un ufficio referente incaricato di dare consigli e accogliere reclami o timori in merito alla conformità alle politiche e procedure anti-corruzione.
- Esaminare le politiche e procedure anti-corruzione almeno una volta all'anno per assicurarsi che siano aggiornate e che rispecchino le più recenti leggi applicabili.

COP 11.2: Gestione del rischio

I soci membri devono disporre di adeguati sistemi per gestire il rischio di corruzione all'interno della propria organizzazione. Tali sistemi dovranno includere:

- a. identificazione e monitoraggio degli aspetti della loro attività che comportano rischi elevati di partecipazione a forme di corruzione.
- b. Formazione di dirigenti e dipendenti riguardo a politiche e procedure.
- c. Registrazione di donazioni a e da terzi in un apposito registro, in base alla politica adottata dal socio membro.
- d. Un meccanismo di denuncia o di altro tipo che consenta a dipendenti e parti in causa di esprimere eventuali preoccupazioni.
- e. Indagine su eventuali casi di sospetta corruzione all'interno dell'organizzazione.
- f. Sanzioni in caso di corruzione e tentata corruzione.

Punti da considerare:

- Il rischio di corruzione varia a seconda del tipo di azienda e delle aree geografiche, ma spesso riguarda persone con il potere di influenzare le transazioni e i rapporti d'affari con terzi, comprese le entità governative (e le entità nelle quali i funzionari pubblici hanno interessi).
- Condurre una valutazione dei rischi per identificare gli ambiti dell'attività aziendale esposti al rischio di corruzione:
 - Prendere in considerazione la possibilità di rivolgersi a un esperto, soprattutto per le aziende complesse che operano in diverse località.
 - RJC propone un kit di strumenti di valutazione del rischio che comprende un modello generico di valutazione del rischio che può essere utile soprattutto alle aziende di piccole dimensioni. In alternativa, è possibile utilizzare procedure di valutazione del rischio proprie e già collaudate.
- La valutazione del rischio deve coprire tutti i tipi di rischi di corruzione collegati all'azienda e al contesto locale; inoltre deve differenziare le varie attività aziendali in base al livello di rischio, di modo che i programmi anti-corruzione, i controlli, la formazione e le azioni di monitoraggio possano concentrarsi sulle aree maggiormente a rischio.
- Definire un programma anti-corruzione documentato, basato sulle politiche e procedure messe in atto ai sensi della disposizione COP 11.1 e, iniziando dalle aree maggiormente a rischio, adoperarsi per ridurre tutti i rischi di corruzione individuati. Utilizzare una serie di tattiche adeguate alle circostanze in cui opera l'azienda, tra cui:
 - formazione per tutti i dipendenti, gli agenti e i terzisti;
 - procedure di approvazione formali volte a evitare l'accentramento dell'autorità nelle mani dei singoli;
 - maggiore supervisione delle transazioni a più alto rischio;
 - criteri di selezione documentati, sostenuti da prassi di due diligence per l'assunzione di nuovi agenti e terzisti;
 - adeguate disposizioni di conformità anti-corruzione integrate nella documentazione contrattuale;
 - documentazione dei casi di tentata corruzione e relative indagini.

- Creare un registro dei doni di terze parti, come sistema a sé o nell'ambito di un sistema di pagamento più ampio. Tenere nota di tutti i doni dati, ricevuti e accettati utilizzando i criteri di cui alla disposizione COP 11.1:
 - I doni comprendono contributi rilevanti a fini di beneficenza, sponsorizzazioni, pagamenti alla comunità e spese significative per l'ospitalità offerte in circostanze commerciali con rischi di corruzione.
- Per aiutare l'azienda a individuare i casi di corruzione nel momento stesso in cui si verificano e garantire la conformità alle politiche e procedure anti-corruzione adottate:
 - Introdurre un meccanismo per la presentazione di denunce o altro meccanismo idoneo per i dipendenti e altri soggetti che intendono riferire, in forma anonima, eventuali timori in materia di concussione e corruzione.
 - Monitorare il rischio di corruzione utilizzando metodi appropriati alle circostanze dell'azienda. Questi possono includere, ad esempio, analisi finanziarie, colloqui e "test" di approvazione.
 - Avvalersi di personale competente e senza conflitti di interessi per esaminare periodicamente la conformità alle politiche e procedure anti-corruzione dell'azienda.
 - Fissare sanzioni per i casi di non-conformità, comunicarle a dipendenti, agenti e terzisti, e metterle in atto per tutti i casi confermati di corruzione o tentata corruzione.

COP 11.3: Pagamenti facilitatori

Nei paesi in cui la legge applicabile consente il ricorso a pagamenti facilitatori, i soci membri sono tenuti a:

- Agire per eliminare tutti i pagamenti facilitatori o per ridurre l'entità e la frequenza nel tempo.
- Garantire che gli eventuali pagamenti facilitatori siano di tipologia e applicazione limitata.
- Mettere in atto controlli allo scopo di monitorare, supervisionare e rispondere pienamente di eventuali pagamenti facilitatori eseguiti da o per conto del socio membro.

Punti da considerare:

- Assicurarsi di conoscere la legge applicabile in materia di pagamenti facilitatori.
- Se detti pagamenti non sono consentiti ai sensi della legge applicabile, assicurarsi che siano regolamentati ai sensi delle disposizioni COP 11.1 e COP 11.2.
- Se sono autorizzati dalla legge, verificare che:
 - la politica e le procedure anti-corruzione messe in atto dall'azienda forniscano una guida chiara a pratica sui pagamenti facilitatori accettabili e non accettabili;
 - tutti i pagamenti facilitatori siano approvati da un dirigente responsabile;
 - tutti i pagamenti facilitatori siano contabilizzati e documentati, ad esempio in un registro.
- Valutare se informare o meno le parti esterne che ricevono i pagamenti facilitatori in merito alle politiche che ne limitano la natura e il campo di applicazione.
- Monitorare le implicazioni e conseguenze dei pagamenti facilitatori, avendo cura di individuare quelli che potrebbero essere ridotti o eliminati.

Verificare:

- L'azienda è a conoscenza della legge applicabile in materia di corruzione e pagamenti facilitatori?
- L'azienda ha definito una politica anti-corruzione e l'ha comunicata ai suoi agenti e dipendenti?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore di aver adottato sistemi atti a gestire il rischio di corruzione, come valutazione del rischio, formazione, registro dei doni, meccanismo per presentare le denunce, nonché procedure per condurre indagini e per le sanzioni?
- L'azienda dispone di controlli adeguati sui pagamenti facilitatori, laddove autorizzati dalla legge, e in caso affermativo, questi controlli sono finalizzati a ridurli ed eliminarli nel tempo?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

The [UK] Bribery Act 2010
www.thebriberyact2010.co.uk

Publish What You Pay
www.publishwhatyoupay.org

Transparency International, Adequate Procedures Guidance
www.transparency.org.uk/our-work/business-integrity/bribery-act/adequate-procedures-guidance

Transparency International, The [UK] Bribery Act
www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act

Transparency International, Global Anti-Bribery Guidance
www.antibriberyguidance.org

UN Global Compact, Anti-corruption
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html

UN Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC's Action Against Corruption and Economic Crime
www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html

US Department of Justice, Foreign Corrupt Practices Act
www.justice.gov/criminal-fraud/foreign-corrupt-practices-act

World Economic Forum, Partnering Against Corruption Initiative
www.weforum.org/communities/partnering-against-corruption-initiative

Pubblicazioni:

KPMG, The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018: Key Highlights (2018)
<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/09/prevention-corruption-amendment-anti-bribery-fcpa.pdf>

OCSE, OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (1997) (Convenzione OCSE sulla lotta alla Corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle transazioni internazionali) www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html

CONOSCI LA TUA CONTROPARTE (KYC): RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutte le unità.

Con il termine **titolare effettivo** si intende la persona che possiede o controlla una controparte e/o la persona per conto della quale viene effettuata una transazione. Sono incluse anche le persone che esercitano il controllo definitivo su una data persona giuridica o accordo legale.

Con il termine **controparte** si intende un qualsiasi fornitore o cliente di oro, argento, platinoidi, diamanti, gemme colorate o prodotti di gioielleria che contengono questi materiali e con il quale l'azienda fa affari.

Con il termine **finanziamento del terrorismo** si intende qualsiasi forma di sostegno finanziario a coloro che cercano di incoraggiare, pianificare o compiere atti di terrorismo. Il significato di terrorismo non è universalmente accettato a causa delle notevoli implicazioni politiche, religiose e nazionali che differiscono da un paese all'altro.

Le **fonti illegittime** di materiale vanno contro la legge applicabile. Comprendono tutte le fonti coinvolte in attività estrattive illegali¹ e il riciclaggio di oro o denaro, oltre a tutte le fonti utilizzate per finanziare conflitti, attività terroristiche o criminose.

I **principi Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC)**, definiti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, impongono alle aziende di individuare ogni organizzazione con la quale interagiscono per comprenderne la legittimità dei rapporti d'affari e, entro limiti ragionevoli, identificare e reagire a modelli di transazione insoliti o sospetti.

Con il termine **riciclaggio di denaro** si intende il processo con cui si camuffano i proventi da attività criminose per celarne l'origine illegale.

Con il termine **persona politicamente esposta** si intende qualcuno a cui è affidata o è stata affidata una funzione pubblica importante. Dato il suo status e la sua influenza, tale persona si trova in una posizione di cui è possibile abusare per commettere reati quali riciclaggio di denaro e reati presupposti correlati, quali corruzione e concussione, oltre ad attività legate al finanziamento del terrorismo.

Fonti:

- Financial Action Task Force (FATF), FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Dealers in Precious Metals and Stones (2008) www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatfguidanceontherisk-basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html
- Banca mondiale, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (2006) http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf

B BACKGROUND

Il "riciclaggio di denaro" designa numerose pratiche destinate a celare il traffico di denaro illegale o "sporco". I proventi da attività criminose, quali commercio illegale di armi, traffico di droga, prostituzione, frode, insider trading, furto o evasione fiscale, sono sottoposti a una serie di trasferimenti e transazioni tali da occultare la fonte illegale dei fondi e da farli figurare come denaro legittimo o "pulito" (si veda la Figura 12.1).

¹ Ad esclusione delle aziende estrattive artigianali e su piccola scala legittime ma informali. Si veda la disposizione COP 8, Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala.

Riciclaggio di proventi da attività criminose

Sistemazione

I proventi illegali sono ripartiti in importi di dimensioni relativamente piccole e introdotti nel circuito finanziario, spesso con depositi in contanti, in assegni o tramite bonifico bancario su molti conti correnti differenti e geograficamente disseminati.

Dissimulazione

I fondi illegali sono spostati per allontanarli dalla fonte originaria. Possono essere incanalati mediante investimenti o trasferiti verso conti bancari internazionali.


Integrazione

I fondi illegali rientrano nell'economia lecita. Possono essere uniti a proventi legali nei conti societari; ma anche utilizzati per acquistare e vendere merci di elevato valore, come gioielli, automobili e opere d'antiquariato.



Finanziamento del terrorismo

Possono anche includere fonti di finanziamento legittime.



I fondi vengono distribuiti in direzione opposta: escono dall'economia lecita e si dirigono verso le organizzazioni criminali, piuttosto che viceversa

Figura 12.1. Le tre fasi del riciclaggio di denaro (e del finanziamento del terrorismo)

Per loro stessa natura i metalli preziosi, i diamanti, le gemme colorate e i gioielli sono particolarmente ricercati dalle organizzazioni criminali che desiderano legalizzare i propri beni: hanno un valore intrinseco, sono facili da contrabbandare e sono venduti e acquistati ovunque nel mondo. Per questo motivo, chiunque tratti queste merci di valore elevato, ivi incluse varie parti della filiera della gioielleria, è esposto ad attività quali riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, soprattutto se i controlli sono troppo deboli per impedirne il commercio in forma anonima.

Pertanto, oltre alla conformità con i requisiti di legge, le politiche e procedure KYC rappresentano un aspetto essenziale della due diligence di un'azienda nel valutare, attenuare e riferire i rischi della filiera. Sono fondamentali per avere la certezza che le aziende evitino il ricorso a fonti illegali di materiale e ad attività di natura potenzialmente criminosa.

Per essere efficace, un programma KYC deve comprendere sia i fornitori che i clienti (e ove richiesto dal diritto locale, anche i consumatori finali). Ai sensi della norma COP di RJC, il programma deve consentire di determinare l'identità di tutte le organizzazioni con cui si fanno affari, di conoscere e comprendere i rapporti commerciali, e infine di individuare e reagire a transazioni insolite o sospette.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

In occasione del vertice di Parigi del 1989, i paesi del G7 hanno creato il Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI) (Financial Action Task Force - FATF) sul riciclaggio di denaro con la finalità di coordinare una risposta internazionale a questo problema. Nel 2001 il GAFI ha ampliato gli obiettivi includendo la riduzione o l'eliminazione del finanziamento del terrorismo.

Le raccomandazioni del GAFI² (aggiornate a ottobre del 2018) stabiliscono le misure che i governi nazionali dovrebbero adottare per attuare programmi volti a prevenire, individuare ed eliminare sia il riciclaggio di denaro, sia il finanziamento del terrorismo, nonché altri tipi di reati finanziari.

2 GAFI, The FATF Recommendations (2012-2018) www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html

Il GAFI ha inoltre redatto linee guida espressamente studiate per le aziende che trattano pietre e metalli preziosi: riguardano l'uso di un approccio basato sul rischio per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ordinamento nazionale e internazionale

La maggior parte dei paesi dispone di normative e leggi severe per prevenire il riciclaggio di denaro, che è un'attività criminosa. È necessario assicurarsi di conoscere le leggi e le norme antiriciclaggio in vigore in tutte le giurisdizioni in cui si opera. Le aziende che trattano merci ad alto valore, come gioielli, pietre e metalli preziosi, sono spesso soggette a requisiti normativi che disciplinano il monitoraggio e i controlli interni delle transazioni.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 12.1: Essere a conoscenza della politica e delle procedure della controparte

I soci membri devono documentare e applicare la politica Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte (KYC) e le relative procedure per i partner d'impresa che rispondono alla figura di fornitori e clienti di oro, argento, platinoidi, diamanti, gemme colorate o prodotti di gioielleria contenenti questi materiali. Tale politica e procedure devono:

- Determinare l'identità della controparte controllando i dati identificativi rilasciati dal governo. Basandosi sulla valutazione del rischio o sul diritto applicabile, stabilire il titolare effettivo e i proprietari/azionisti della controparte.
- Verificare che la controparte e, ove applicabile, i titolari effettivi non compaiono negli elenchi governativi dei soggetti o delle organizzazioni implicate in riciclaggio di denaro, frode o coinvolgimento con organizzazioni vietate e/o finanziatrici di conflitti.
- Garantire una conoscenza aggiornata in merito a natura e legittimità della loro attività.
- Monitorare le transazioni per individuare attività insolite o sospette e riferire alle autorità competenti eventuali casi sospetti di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.
- Conservare adeguatamente i dati per un minimo di cinque anni o per il periodo previsto dalla normativa nazionale, se più lungo.

È necessaria una valida serie di procedure KYC documentate a supporto delle attività in quattro settori: verifica delle identità, individuazione delle controparti ad alto rischio, verifica dei dati e monitoraggio per rilevare transazioni sospette (si veda la Figura 12.2).



Figura 12.2. Quattro settori con procedure documentate essenziali per un valido programma KYC

Punti da considerare:

- Le procedure KYC devono consentire di stabilire l'identità di tutti i fornitori e clienti di oro, argento, platinoidi, diamanti, gemme colorate o prodotti di gioielleria contenenti questi materiali con i quali si fanno affari (vale a dire le controparti), ivi inclusi, in base alla valutazione del rischio o al diritto applicabile, i corrispondenti titolari effettivi. Ciò implica la necessità di raccogliere, esaminare e conservare dati e informazioni utili al fine di verificare l'identità della controparte, ad esempio:
 - Nome della controparte (azienda/organizzazione/persona)
 - Indirizzo della sede legale
 - Indirizzo della sede commerciale
 - Referente e recapiti
 - Data e paese di costituzione
 - Numero di iscrizione al registro delle imprese
 - Nome di eventuali società controllate e controllanti
 - Descrizione dell'attività d'impresa principale (ivi incluse le fonti di materiale)
 - Titolari effettivi (in base al livello di rischio)
 - Azionisti
 - Membri del CdA
 - Organigramma dirigenziale
 - Affiliazioni statali, militari o politiche
 - Informazioni di carattere finanziario
 - Copie di politiche pertinenti (politica KYC, politica per la filiera)
- Assicurarsi di utilizzare documenti emessi dal governo (ad esempio, documenti di identità per le persone, e licenze commerciali, numero di iscrizione al registro delle imprese o codice fiscale per le aziende) per attestare l'identità delle controparti.
- Non rientrano tra le controparti i consumatori finali, salvo il caso in cui sia richiesto dalla legge all'interno delle giurisdizioni nelle quali opera l'azienda.

In che modo le piccole imprese possono ottenere informazioni da aziende molto grandi?

Le aziende di dimensioni ridotte possono trovarsi in difficoltà nel chiedere a clienti importanti di fornire copia dei documenti di identità del loro titolare effettivo. Se la controparte in questione è un'azienda, sarà sufficiente una copia della licenza commerciale. Occorre reperire un documento di identità del titolare effettivo solo se:

1. Le misure KYC dell'azienda rivelano il bisogno concreto di stabilire l'identità del titolare effettivo (ad esempio, perché vengono individuate transazioni insolite o si scopre che la controparte opera in una giurisdizione ad alto rischio ai sensi del GAFI o che figura nell'elenco sanzionatorio).
2. L'identità del titolare effettivo è richiesta dalla legge. In questo caso, verificare se sono presenti deroghe per le aziende quotate in borsa e, in caso contrario, richiedere alla controparte i documenti di identità.

Si tenga presente che i dati necessari in relazione all'identità della controparte possono essere disponibili pubblicamente, ad esempio attraverso l'iscrizione della stessa a un programma normativo o un'associazione di settore che verifica l'identità dei suoi membri. Lo stesso vale per i membri di borse valori estere che appartengono alla Federazione Mondiale delle Borse Diamanti, per le aziende elencate sul sito web delle società di diamanti belghe ufficialmente registrate e per i membri della London Bullion Market Association o dell'American Gem Trade Association.

Altre informazioni pertinenti possono essere disponibili anche tramite particolari iniziative di settore che sostengono le procedure KYC. Ad esempio, l'Antwerp World Diamond Centre e la Federal Public Service Economy gestiscono congiuntamente un database delle società di diamanti registrate in Belgio grazie al quale le aziende possono identificare le controparti (www.registereddiamondcompanies.be).

In India, il Gem and Jewellery Export Promotion Council si avvale di un database simile chiamato MyKYCBank che consente alle aziende di salvare le informazioni KYC e condividerle con partner d'affari selezionati, banche e altri intermediari finanziari. Al momento il database è limitato alle aziende con sede in Belgio e in India, ma potrebbe essere ampliato per includere altri paesi (www.mykycbank.com).

Fonte:

- GAFI, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (2008)
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

- Assicurare e mantenere una conoscenza aggiornata della controparte, inclusa la natura della sua attività, delle finanze e delle fonti di approvvigionamento dei materiali.

- Individuare le controparti ad alto rischio attraverso strumenti quali l'elenco dei paesi ad alto rischio e non cooperativi³ stilato dal GAFI, e stabilirne titolari effettivi e proprietari/azionisti.
- L'individuazione delle controparti ad alto rischio può contribuire a prendere coscienza della propria vulnerabilità al coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Stabilire indicatori di rischio atti a esaminare i nuovi clienti o fornitori prima di fare affari con loro per la prima volta, e in seguito continuare a monitorare le transazioni. Se si individua una controparte ad alto rischio, seguire la politica aziendale di due diligence per la filiera (si veda la disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**) e valutare se applicare misure di attenuazione del rischio o porre fine al rapporto d'affari. Tra le controparti più a rischio vi sono quelle con una o più tra le seguenti caratteristiche (per ulteriori informazioni si vedano le linee guida del GAFI⁴):
 - Scarsa conoscenza del settore
 - Richiesta di termini e condizioni finanziarie insolite
 - Mancanza di una sede di attività definita, oppure situata in luoghi insoliti o in paesi ad alto rischio
 - Proposte di transazione insensate
 - Uso di istituti bancari insoliti o distanti
 - Uso di istituti finanziari diversi dalle banche, senza alcun legittimo scopo apparente
 - Frequenti e inesplicati cambiamenti di conti bancari o personale contabile
 - Uso di società senza alcun legittimo motivo di ordine fiscale, legale o commerciale apparente
 - Organigramma insolitamente complesso
 - Uffici situati in paesi a più alto rischio
 - Coinvolgimento di terzi nelle transazioni (in questo caso, verificare che vi sia un motivo legittimo per il coinvolgimento di terzi, stabilirne l'identità e definire i rapporti tra questi e la controparte dell'azienda)
 - Rifiuto di fornire l'identità dei titolari effettivi o di chi detiene le quote di controllo nei casi in cui sarebbe previsto
 - Tentativo di mantenere l'anonimato attraverso la conduzione delle normali attività commerciali tramite contabili, legali o altri intermediari
 - Uso dei contanti diverso dalla norma
 - Coinvolgimento di persone politicamente esposte
- Assicurarsi che la controparte (e, ove applicabile, i titolari effettivi) non compaia in una watchlist o in un elenco sanzionatorio governativo, ivi incluse le liste stilate nel paese in cui si opera o in cui opera la controparte, e qualsiasi altra lista ritenuta pertinente. Validi riferimenti sono costituiti da:
 - Jewelers Vigilance Committee www.jvclegal.org
 - Responsible Minerals Initiative www.responsiblemineralsinitiative.org
 - US Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (elenco delle persone messe all'indice e indesiderate stilato dall'ufficio statunitense di vigilanza sui beni patrimoniali) www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx
 - Programmi software in commercio che consentono di verificare più elenchi sanzionatori contemporaneamente
- Se si individua una controparte che figura in una watchlist o in un elenco sanzionatorio, agire a norma di legge; ove applicabile, interrompere il rapporto con la controparte e presentare una relazione di attività sospetta.
- Dopo aver determinato identità e livello di rischio delle controparti, è importante mantenersi informati e consapevoli della loro attività. Ciò implica verificare che l'organizzazione operi effettivamente come dichiarato: per i fornitori ad alto rischio, recarsi in loco per averne conferma.
- Mettere a punto procedure di monitoraggio atte a individuare transazioni insolite o sospette. Valutare se:
 - instaurare contatti con le forze dell'ordine;
 - rivolgersi a prestatori di servizi terzi allo scopo di verificare le informazioni e lo stato del credito dell'azienda e di facilitare il controllo dei nomi all'interno degli elenchi sanzionatori;
 - documentare i risultati nell'ambito della strategia generale di gestione del rischio.
- Stabilire procedure per comunicare adeguatamente alle autorità preposte eventuali attività sospette.
 - Tenere presente che se si individua un rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, non spetta all'azienda stabilire la tipologia e lo scopo dell'attività criminosa. L'azienda ha tuttavia la responsabilità di comunicare tale rischio alle autorità competenti.

3 GAFI, High-Risk and Other Monitored Jurisdictions [www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/more-on-high-risk-and-non-cooperative-jurisdictions.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

4 GAFI, Risk-Based Approach www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach

COP 12.2: Responsabilità KYC

I soci membri devono nominare una persona responsabile dell'attuazione della politica e delle procedure KYC.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che la politica e le procedure KYC siano supervisionate da una persona esperta e adeguatamente qualificata, in possesso di:
 - esperienza nel settore e ottima conoscenza delle principali controparti;
 - buona conoscenza delle tecniche di riciclaggio del denaro e di come potrebbero venire usate nelle transazioni e nelle aree di attività del settore.
- Le aziende di grandi dimensioni e quelle ad alto rischio devono predisporre un programma di finanziamento formale di attività di antiriciclaggio e antiterrorismo sotto l'autorità di un quadro superiore designato e, ove appropriato, integrarlo con altri programmi di conformità e sicurezza.
- Valutare se incaricare un revisore ufficiale indipendente di effettuare revisioni e verifiche periodiche del programma KYC.

COP 12.3: Analisi KYC

La politica e le procedure KYC dei soci membri devono essere aggiornate e appropriate, e devono includere attività di formazione, procedure di documentazione e analisi periodiche.

Punti da considerare:

- Esaminare periodicamente la politica e le procedure KYC, almeno una volta l'anno.
- Se si individuano lacune nei dati, documentare e monitorare tutti gli eventuali interventi correttivi intrapresi per garantire la validità e l'efficacia del programma KYC.
- In base alle dimensioni dell'azienda, assicurarsi di formare adeguatamente il personale sui principi KYC e sulle relative procedure di conformità, ivi inclusi gli indicatori di rischio.

COP 12.4: Dati delle transazioni KYC in contanti

I soci membri devono conservare i dati relativi a tutte le singole transazioni in contanti o similari, o ad esse apparentemente legate, di importo uguale o superiore a 10.000 euro/dollari US o alla soglia definita dalla legge applicabile (se inferiore). Laddove previsto dalla legge, i soci membri devono riferire le suddette transazioni alle autorità competenti designate.

Punti da considerare:

- Nella maggior parte dei casi, l'ordinamento nazionale definirà ciò che rende "sospetta" una transazione o attività, e le circostanze che rendono necessario riferire il fatto all'autorità competente.
- Accertarsi di conoscere le normative applicabili in tutti i paesi in cui opera l'azienda, e le relative soglie entro cui segnalare le operazioni. Se si effettuano transazioni internazionali, occorre conoscere e rispettare il diritto applicabile vigente nelle diverse giurisdizioni.
- In assenza di diritto applicabile in materia di riciclaggio di denaro, l'azienda deve monitorare e conservare i dati di tutte le transazioni in contanti di importo uguale o superiore a 10.000 euro/dollari americani qualora la transazione avvenga in un'unica operazione o in più operazioni che risultano collegate. (Quanto detto è in linea con molti quadri normativi, compresa la quarta direttiva antiriciclaggio dell'Unione europea).⁵
- Infine, l'azienda deve ricordarsi di utilizzare la soglia finanziaria definita ai sensi dell'ordinamento applicabile laddove la stessa sia di importo inferiore a 10.000 euro/dollari americani.
- In ogni caso, definire procedure atte a generare automaticamente un requisito di rendicontazione nel caso in cui vengano superate le soglie fissate.

⁵ Unione Europea, direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (quarta direttiva antiriciclaggio) (2015) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0849>

Domande e risposte: Know Your Counterparty/Conosci la tua Controparte

1. Il livello di conformità si basa sulla validità del sistema e delle procedure aziendali o sulla capacità di reperire il 100% dei dati?

Ai sensi del COP, i soci membri sono tenuti a stabilire l'identità di tutti i clienti e fornitori, e in base alla valutazione del rischio o al diritto applicabile, quella del titolare effettivo e dei proprietari/azionisti del fornitore o cliente. Questo non significa necessariamente reperire ogni volta il 100% dei dati, dal momento che raccogliere e mantenere aggiornati i dati è un processo continuo. I revisori devono prendere in considerazione l'entità e la natura di eventuali informazioni mancanti, i motivi del mancato reperimento delle stesse e valutare se ciò è indice di debolezza dei sistemi di gestione aziendali.

Potrebbe esservi una spiegazione pratica e ragionevole per le informazioni mancanti o non aggiornate: ad esempio, la controparte in questione ha trasferito altrove gli uffici, o i rapporti d'affari non sono attivi, oppure potrebbe essersi verificato un semplice errore di trascrizione. Tuttavia, nel caso in cui le informazioni di base sull'identità mancassero spesso dai registri aziendali o non fosse possibile contattare o localizzare una controparte attiva in riferimento alla quale mancano informazioni, l'azienda potrebbe trovarsi in una situazione di non conformità.

Il revisore deve capire che la raccolta di dati relativi ai titolari effettivi potrebbe non essere così semplice come acquisire informazioni di base relative all'identità. Ad esempio, se la valutazione del rischio suggerisce di reperire informazioni relative al titolare effettivo ma ciò non è richiesto dalla legge, la controparte potrebbe non cooperare. Analogamente, qualora si abbia a che fare con una nuova controparte, o con una che ha appena cambiato titolare, la ricerca delle informazioni potrebbe risultare complicata. Tuttavia, se l'azienda non riesce a reperire determinate informazioni richieste dalla legge e non è in grado di dimostrare di aver fatto il possibile per recuperarle (in particolare se la mancanza riguarda più controparti), il risultato potrebbe essere una situazione di non conformità.

2. Esiste un elenco delle soglie di rendicontazione finanziaria per paese?

Le raccomandazioni del GAFI disciplinano la legislazione della maggior parte dei paesi in materia di rendicontazione finanziaria, con oltre 190 giurisdizioni che si impegnano ad applicarle attraverso l'adesione al GAFI o a enti regionali equivalenti.

Il GAFI non tiene di un elenco delle soglie di rendicontazione per paese, ma è possibile trovare le informazioni relative a dette soglie nelle relazioni di valutazione reciproca del GAFI atte a valutare la conformità dei singoli paesi alle summenzionate raccomandazioni.

Si veda www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations.

Verificare:

- L'azienda si avvale di una politica e di procedure KYC documentate per i partner d'impresa?
- L'azienda ha condotto una valutazione del rischio di detti partner d'impresa per individuare la loro vulnerabilità al coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo?
- Per i fornitori e clienti ad alto rischio, o laddove previsto dalla normativa, l'azienda ha stabilito chi sono i titolari effettivi e i proprietari/azionisti?
- L'azienda è in grado di mostrare al revisore come verifica le transazioni in caso di attività insolite o sospette, basandosi su una conoscenza generale della natura dell'attività in questione?
- L'azienda si avvale di procedure atte a segnalare eventuali transazioni sospette alle autorità preposte?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Basel Committee on Banking Supervision
www.bis.org/bcbs/index.htm

Financial Action Task Force (FATF) (Gruppo d'azione finanziaria - GAFI)
www.fatf-gafi.org

GAFI, Valutazioni reciproche, per paese
www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations

International Money Laundering Information Network (IMoLIN)
www.imolin.org/imolin/index.html

[US] Jeweler's Vigilance Committee
www.jvclegal.org

Registered [Belgian] Diamond Companies
www.registereddiamondcompanies.be

UN Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODC on Money-Laundering and Countering the Financing of Terrorism
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html

Pubblicazioni:

GAFI, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: Raccomandazioni del GAFI (2012, aggiornate al 2016)
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf

GAFI, RBA Guidance for Dealers in Precious Metals and Stones (2008)
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf

Gruppo Banca mondiale, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (2006)
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC che trattano prodotti di gioielleria, si avvalgono di guardie di sicurezza e/o ricorrono a servizi di sicurezza pubblici o privati; la disposizione 13.3 si applica solo ai soci membri di RJC che operano nel settore minerario.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonti:

- International Council on Mining and Metals (ICMM) Community Development Toolkit (2012)
<https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf>
- RJC

B BACKGROUND

Persone, comunità, aziende e governi hanno tutti bisogno di sentirsi sicuri e protetti nel loro lavoro quotidiano. A tutti i livelli della filiera della gioielleria, dove è noto che pietre e metalli preziosi ad alto valore rappresentano un obiettivo delle attività criminali, i rischi per l'incolumità personale e per i beni trattati richiedono misure di sicurezza responsabili, tra cui il ricorso a personale addetto alla sicurezza, sia pubblico che privato (si veda il riquadro "Sicurezza pubblica e privata"). In entrambi i casi, la funzione primaria di questo personale è proteggere il personale, i beni, i prodotti e l'immagine dell'azienda da minacce contro la loro sicurezza, che possono venire da gruppi criminali, comunità locali, dipendenti aziendali, imprese estrattive artigianali illegali e lavoratori migranti. Tali minacce includono:

- furto generico;
- frode;
- gravi disordini;
- sabotaggio delle infrastrutture;
- attività estrattiva illegale (ovvero, ingresso con l'uso delle armi in un sito minerario per rubare i minerali, che costituisce un fatto non assimilabile all'attività estrattiva artigianale e su piccola scala di cui alla disposizione COP 8 **Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala**);
- furto organizzato (di minerali, prodotti dell'azienda, combustibile o altri beni);
- rapimento, intimidazione o uccisione di membri del personale.

Le aziende hanno la responsabilità legale, nei confronti del personale e degli azionisti di garantire la tutela di persone e beni, ma in alcune circostanze lavorare con personale addetto alla sicurezza può dare adito a ulteriori rischi che devono essere gestiti. Ad esempio, esistono molti casi documentati in cui il personale addetto alla sicurezza (sia pubblica che privata) è risultato coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani, ha portato avanti politiche o pratiche corrotte, ha fatto ricorso all'uso improprio della forza o di armi da fuoco, o ha creato situazioni di conflitto in altro modo. I gruppi svantaggiati e vulnerabili possono essere maggiormente esposti al rischio di violazioni; tutte le aziende devono tener conto di questo aspetto nella loro strategia per la sicurezza. Ai sensi del COP, i soci membri di RJC che svolgono attività estrattiva devono allineare la loro strategia a quanto disposto nei principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani (si veda sotto).

Le situazioni di continui conflitti e tensioni a livello regionale o nazionale rendono ancora più complessa la creazione di una strategia aziendale per la sicurezza, in quanto in simili contesti il personale, i beni o le unità strategiche dell'azienda possono essere bersaglio di azioni violente.

Sicurezza pubblica e privata

Molte aziende si avvalgono di società private che ne garantiscono la sicurezza. In questi casi, le aziende hanno il dovere di assicurarsi che dette società lavorino in modo da tutelare e promuovere i diritti umani, ad esempio integrando politiche e procedure accettabili all'interno dei contratti e mantenendo un buon controllo su tutte le attività per la sicurezza.

In alcuni casi, le attività minerarie fanno affidamento a servizi pubblici di sicurezza (la polizia o l'esercito) per proteggere le persone e i beni a cui fanno capo. In cambio, può essere richiesto alle aziende di contribuire ai costi, o ci si aspetta comunque che lo facciano. Il rischio di corruzione, situazioni di conflitto e violenza politica non è inferiore quando ci si avvale dei servizi pubblici piuttosto che della sicurezza privata. Infatti, sebbene i servizi di sicurezza pubblici siano tenuti a far rispettare il diritto umanitario locale, nazionale e internazionale, possono verificarsi abusi, come è già successo. Nelle società repressive, le organizzazioni pubbliche di sicurezza possono avere una storia particolarmente travagliata.

In ogni caso, le aziende che si affidano a servizi di sicurezza pubblica devono vigilare sui rischi di violazioni dei diritti umani, e fare il possibile per avere la certezza che il personale addetto alla sicurezza mantenga un atteggiamento rispettoso dei diritti umani.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

I **Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani** (VPs, www.voluntaryprinciples.org) offrono una guida alle imprese estrattive che intendono garantire la sicurezza delle loro operazioni in modo rispettoso dei diritti umani. Stilati grazie a un'iniziativa multilaterale di governi, aziende e organizzazioni non governative, questi principi sono in linea con i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani.¹ Costituiscono un quadro di riferimento in quattro punti che aiuta le aziende a individuare e gestire i rischi quando si avvalgono di servizi di sicurezza pubblici e privati, e comprendono:

- valutazione del rischio in materia di diritti umani;
- impegno adeguato nei confronti dei prestatori di servizi di sicurezza e delle comunità locali;
- analisi e formazione in materia di diritti umani per le forze di sicurezza;
- sistemi per presentare denunce di violazioni dei diritti umani e condurre le indagini del caso.

L'**Associazione del Codice di condotta internazionale** (ICoCA, www.icoca.ch) promuove l'erogazione di servizi pubblici di sicurezza e il rispetto dei diritti umani. La ICoCA ha tre funzioni principali correlate tra loro:

- certificazione delle società membro per garantire che le politiche e i sistemi messi in atto siano conformi al gran numero di normative e principi che compongono il codice;
- monitoraggio della conformità delle aziende;
- gestione dei reclami su presunte violazioni del codice.

In particolare, il codice comprende regole che disciplinano l'uso della forza e vietano il ricorso a tortura, violenza sessuale, traffico di essere umani e lavoro minorile. Inoltre fissa una serie di principi di gestione e amministrazione relativi, ad esempio, alle attività di selezione, verifica e formazione adeguata del personale addetto alla sicurezza.

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di leggi e normative inerenti al ruolo adeguato delle forze militari e di sicurezza all'interno della società. In molte giurisdizioni nazionali e statali, le persone devono essere addestrate e possedere una licenza per l'uso di armi quali armi da fuoco, manganelli o spray al peperoncino. Per determinati compiti di sicurezza può essere richiesta una certificazione rilasciata dalle forze di polizia o dall'esercito.

1 UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

COP 13.1: Misure di sicurezza

I soci membri devono valutare i rischi per la sicurezza e stabilire provvedimenti per proteggere dipendenti, terzisti, visitatori e personale impiegato dai partner d'impresa contro furto di prodotti, danneggiamento o sostituzione di prodotti nella propria sede e nel corso di eventi, mostre e spedizioni.

Punti da considerare:

- Assegnare a un quadro superiore la responsabilità di gestire la sicurezza, che deve coprire i lavoratori impiegati direttamente e indirettamente e chiunque sia presente presso la sede dell'azienda, nonché tutte le persone coinvolte (o la cui sicurezza potrebbe essere a rischio) nelle attività aziendali al di fuori della sede (ad esempio, durante il trasporto o in occasione di eventi o mostre).
- Definire procedure atte a individuare minacce sistematiche ed emergenti nei riguardi della sicurezza e ad affrontarle a vari livelli tramite una gestione efficace della sicurezza e, ove del caso, il coinvolgimento della comunità. Tra i possibili approcci figurano, ad esempio:
 - politiche e procedure per la sicurezza che mettono chiaramente al primo posto la tutela delle persone rispetto a quella dei prodotti;
 - formazione per dipendenti in materia di politiche e procedure per la sicurezza;
 - procedure di controllo interne volte a individuare velocemente eventuali furti, laddove si verificassero;
 - disposizioni adeguate per la sicurezza durante la spedizione dei prodotti, e per la tutela del personale addetto alla sicurezza coinvolto nel trasporto;
 - rapporti con le forze dell'ordine locali, ove del caso;
 - consultazione regolare con i governi del paese in cui opera l'azienda e le comunità locali relativamente all'impatto della sicurezza, ove del caso.
- Proteggere sempre e tenere sotto stretto controllo i documenti relativi alla sicurezza. Si tenga presente che, sebbene i revisori potrebbero non avere accesso alle specifiche delle misure di sicurezza dell'azienda, possono comunque avvalersi di colloqui e osservazioni per stabilire se dette misure sono adeguate.

COP 13.2: Personale addetto alla sicurezza

I soci membri devono accertarsi che tutto il personale addetto alla sicurezza rispetti i diritti umani e la dignità di tutte le persone e ricorra all'uso della forza soltanto se strettamente necessario e in misura minima proporzionata alla minaccia.

Punti da considerare:

- Definire una politica scritta o un accordo sulla condotta del personale addetto alla sicurezza tale da:
 - sottolineare la necessità di rispettare i diritti umani;
 - stabilire i confini per lo svolgimento delle attività di sicurezza;
 - illustrare procedure idonee a gestire problemi di sicurezza e conflitti;
 - indicare le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani.
- Dare disposizioni per eventuali controlli sul rispetto di quanto previsto dalla politica aziendale, nonché per avviare indagini e azioni disciplinari.
- A seconda delle situazioni e attività, è possibile che il personale addetto alla sicurezza debba essere armato, e le decisioni in merito saranno prese dal prestatore dei servizi di sicurezza in base alle valutazioni dei rischi condotte. In questo caso, assicurarsi che il personale armato sia stato adeguatamente formato e autorizzato all'uso delle armi ai sensi delle leggi applicabili.
- I suddetti requisiti si applicano anche ai servizi di sicurezza affidati a prestatori terzi. Prima di avvalersi di prestatori terzi di servizi di sicurezza, valutare, nell'ambito della propria procedura di due diligence, la loro capacità di operare nel rispetto della politica adottata dall'azienda. In ogni caso, integrare la politica per la sicurezza negli accordi contrattuali siglati con i prestatori terzi di servizi di sicurezza.

COP 13.3: Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani

I soci membri con unità di attività estrattiva devono garantire che il personale addetto alla sicurezza operi in conformità con i principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani. In particolare, i soci membri sono tenuti a:

- a. Condurre una valutazione del rischio per prendere in esame i rischi in materia di sicurezza e la possibilità di violazioni dei diritti umani.
- b. Stipulare contratti o altre forme di accordo con forze di sicurezza pubbliche e private in modo da contribuire alla tutela dei diritti umani.

Punti da considerare:

- È essenziale condurre una valutazione del rischio che, ai sensi dei principi volontari,² deve tenere conto dei seguenti aspetti:
 - tutte le tipologie di rischi in materia di sicurezza (compresi quelli di natura politica, economica, civile, sociale e ambientale, ove applicabile);
 - il rischio di violenza;
 - la documentazione sui diritti umani di forze di sicurezza private, paramilitari, forze dell'ordine locali e nazionali, nonché la reputazione dei servizi privati di sicurezza;
 - lo stato di diritto e la capacità, a livello locale, di tutelare e rispettare i diritti umani e di condurre le azioni di rimedio del caso;
 - le cause prime dei conflitti e il livello di osservanza dei diritti umani (tramite un'analisi dei conflitti);
 - il rischio di violazioni dei diritti umani collegate a cessione di attrezzature, ove del caso.
- Laddove applicabile, la valutazione del rischio dell'azienda deve includere i rischi per la sicurezza collegati alle interazioni con attività estrattive artigianali e su piccola scala, che spesso sono viziate da situazioni di conflitto (si veda la disposizione COP 35 **Attività estrattiva artigianale e su piccola scala e attività estrattiva su larga scala**).

Sicurezza e gruppi vulnerabili

Un'eventuale valutazione dei rischi per la sicurezza deve prendere in considerazione i rischi particolari cui sono esposti i gruppi svantaggiati e vulnerabili. Occorrerà quindi valutare il potenziale impatto delle misure di sicurezza su questi gruppi. Il personale addetto alla sicurezza potrebbe venire a contatto con gruppi svantaggiati e vulnerabili in diversi modi: in qualità di familiari dei dipendenti o membri della comunità, e in qualità di vittime, responsabili o testimoni di presunti reati ai danni della proprietà dell'azienda.

Nella fase di predisposizione delle strategie e misure di sicurezza, prestare particolare attenzione a tutelare i diritti dei bambini che, a causa della giovane età e della loro fragilità fisica, sono i soggetti maggiormente esposti ad abusi, intimidazione e molestie. I servizi di sicurezza non devono avvalersi dei bambini per lo svolgimento di alcun compito, compresi reperimento di cibo, logistica, amministrazione o spionaggio.

- Seguire le disposizioni dei principi volontari per regolamentare le eventuali interazioni dell'azienda con servizi pubblici di sicurezza (a livello formale o informale). L'azienda dovrà comunicare la politica per la sicurezza e la posizione assunta ai governi dei territori in cui opera e alle comunità locali, e sfruttare la propria influenza per promuovere i principi volontari.
 - Si tenga presente che, in determinate situazioni, potrebbe essere opportuno e possibile per l'azienda sollecitare l'adesione ai principi volontari negli accordi formali con i governi.
- Analogamente, utilizzare i principi volontari per regolare i rapporti con le società di sicurezza private. Assicurarsi di includere, in tutti i contratti con queste ultime, i requisiti per una formazione adeguata ed efficace del personale in materia di diritti umani, ivi comprese le politiche aziendali riguardanti la condotta adeguata e l'uso della forza a livello locale.
 - Ove pertinente, assicurarsi che la formazione del personale addetto alla sicurezza copra anche l'applicazione di una condotta accettabile nelle interazioni con le imprese estrattive artigianali e su piccola scala e, più in generale, con le comunità locali. (Ai sensi dei principi volontari, le attività di formazione adeguata dovrebbero essere estese anche ad altri membri del personale di progetto che interagiscono con dette imprese estrattive, quali gli addetti alle relazioni con le comunità, al reinsediamento e ai regimi sostitutivi dei mezzi di sostentamento.)
- Conservare la documentazione sulla formazione impartita a tutto il personale addetto alla sicurezza.

COP 13.4: Codice internazionale di condotta per forze di sicurezza private

I soci membri la cui attività consiste nella fornitura di servizi privati di sicurezza alla filiera della gioielleria devono essere membri certificati dell'Associazione del Codice di Condotta internazionale (International Code of Conduct Association - ICoCA).

² The Voluntary Principles on Security and Human Rights http://docs.wixstatic.com/ugd/f623ce_60604aa96d1c4bdccb633916da951f25.pdf

Punti da considerare:

- Se l'azienda opera come società di sicurezza privata, deve diventare un membro certificato dell'ICoCA e impegnarsi ad adempiere agli obblighi e ai requisiti previsti dal codice. A tal fine, dovrà ottenere la summenzionata certificazione e prendere parte alle procedure e attività di rendicontazione dell'ICoCA (comprese le azioni di monitoraggio e valutazione degli adempimenti, e i reclami).

Verificare:

- L'azienda ha valutato i rischi per la sicurezza e ha adottato misure di sicurezza adeguate per la gestione di detti rischi?
- Le misure di sicurezza mettono al primo posto la tutela delle persone?
- Il personale addetto alla sicurezza conosce le aspettative dell'azienda in fatto di condotta da seguire?
- Se l'azienda opera nel settore estrattivo, il personale addetto alla sicurezza è stato formato e agisce nel rispetto dei principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani?
- Se l'azienda fornisce servizi privati di sicurezza, aderisce al codice internazionale di condotta per le società di sicurezza private?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Business & Human Rights Resource Centre
www.business-humanrights.org

International Business Leaders Forum
www.iblf.org

International Code of Conduct Association (ICoCA)
www.icoc-psp.org

Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Resource Centre
www.icrc.org/eng/resources/index.jsp

Il documento di Montreux [sulle società militari e società di sicurezza private]
<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-internazionale-umanitario/societa-militari-sicurezza-private.html>

Voluntary Principles on Security and Human Rights
www.voluntaryprinciples.org

Pubblicazioni:

ICMM and partners, Voluntary Principles on Security and Human Rights: Implementation Guidance Tools
www.icmm.com/website/publications/pdfs/commitments/voluntary-principles-on-security-and-human-rights-implementation

International Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries (2005)
www.international-alert.org/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries-en

OCSE, Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (2006)
www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationaenterprises-oecd.htm

OCSE Watch, Fact Sheet 3: Assessing Adherence to the OECD Guidelines' Human Rights Provisions (2007)
http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_2402

UNICEF, Child Rights and Security Checklist (2017)
www.unicef.org/csr/files/Child_rights_and_Security_Checklist_ENG.pdf

UNICEF, Child Rights and Security Handbook (2018)
www.unicef.ca/sites/default/files/field_files/FINAL_CRS%20Handbook%20%28ENGLISH%29_February%202018.pdf

(COP 14) DICHIARAZIONI DI PROVENIENZA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **origine** di un materiale proveniente da attività estrattiva si intende il sito minerario, l'azienda, la regione o la località geografica in cui si trova il sito minerario, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'attività estrattiva artigianale e su piccola scala o di una su media o larga scala. L'origine del materiale riciclato è il punto in cui esso entra nuovamente nella filiera della gioielleria. Per l'oro, l'argento o i platinoidi riciclati, è il punto in cui tale materiale viene restituito all'azienda di affinazione o ad altri operatori intermedi a valle della filiera o all'azienda di riciclo.

Con il termine **dichiarazione di provenienza** si intende una dichiarazione documentata, redatta con l'ausilio di descrizioni o simboli, relativa a oro, argento, platinoidi, diamanti o gemme colorate destinati alla vendita (come materiali a sé o montati in gioielli). In genere le dichiarazioni di provenienza riguardano l'origine di un prodotto, la verifica della fonte, la tracciabilità del materiale, la certificazione del materiale o dei fornitori, o altro meccanismo atto a garantire l'uso di prassi di approvvigionamento responsabili non trattate nel COP.

Fonte:

- RJC

B BACKGROUND

Le aziende che operano nella filiera della gioielleria sono tenute sempre più spesso ad attestare le condizioni in cui avvengono la realizzazione o l'approvvigionamento dei prodotti. A loro volta, si adoperano sempre di più per capire i meccanismi della filiera e garantire che i materiali da esse venduti non contribuiscono a situazioni di conflitto, lavoro minorile, abusi dei diritti umani, pratiche estrattive inadeguate e altri rischi.

Molte di esse hanno iniziato a utilizzare le dichiarazioni di provenienza per documentare i risultati delle loro indagini e garantire ai clienti che i prodotti venduti non hanno contribuito in alcun modo a generare impatti sociali o ambientali negativi. È essenziale che tutte le dichiarazioni di provenienza siano veritiere e rappresentative dei sistemi messi in atto per offrire garanzie in merito alla loro veridicità: le dichiarazioni fuorvianti o ingannevoli comportano infatti un rischio significativo per la reputazione delle singole aziende e del settore in generale. La validità dei sistemi adottati è fondamentale ai fini della credibilità di questo tipo di dichiarazione.

Le dichiarazioni di provenienza sono volontarie e i soci membri di RJC non sono tenuti a fornirle. Laddove vengano rese dichiarazioni di provenienza, queste devono rispondere ai requisiti di cui alla presente disposizione, ed essere verificate nell'ambito della verifica COP. La presente sezione del COP intende guidare i soci membri nella formulazione delle loro dichiarazioni di provenienza, per far sì che siano trasparenti, redatte con cura e basate su sistemi di gestione efficaci.

Le dichiarazioni di provenienza possono assumere forme diverse a seconda del modo in cui opera l'azienda e del tipo di impegno che intende assumersi. Il COP copre quattro scenari principali per il rilascio delle dichiarazioni di provenienza, forniti a titolo esemplificativo ma non esaustivo. Tali scenari non si escludono a vicenda e sono riferiti a situazioni in cui un'azienda:

- offre la tracciabilità del materiale lungo la filiera fino all'origine, ad esempio tramite fatture dal sito minerario di origine, avvalendosi di sistemi quali il Canadamark o di sistemi che sfruttano nuove tecnologie come la cosiddetta blockchain;
- verifica le fonti o le procedure relative al materiale, ad esempio lavorando con fornitori per l'approvvigionamento di materiale riciclato o materiale da attività estrattiva senza uso di cianuro, o da attività estrattive responsabili di tipo artigianale o su piccola scala;
- si approvvigiona da fornitori certificati, ad esempio acquistando oro Fairmined o Fairtrade;
- esamina i materiali o le fonti di approvvigionamento in altro modo, ad esempio spingendosi oltre i requisiti della disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio** e conducendo le prassi di due diligence sugli impatti ambientali legati alla produzione dei minerali.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Le norme 14020 dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) offrono una serie di riferimenti internazionali affidabili e riconosciuti in tutto il mondo per le aziende che intendono ottenere le etichette ambientali. Forniscono infatti indicazioni utili sulle dichiarazioni e su come comunicare, soprattutto nel caso della norma **ISO 14020:2000**¹ sui principi generali per le dichiarazioni e le etichette ambientali.

1 ISO, ISO 14020:2000 Environmental Labels and Declarations – General Principles (2000) www.iso.org/standard/34425.html

Normativa nazionale

Le dichiarazioni di provenienza sono una forma di presentazione aziendale e possono essere regolate da leggi per la tutela del consumatore che proibiscono l'uso di pubblicità falsa e ingannevole (si veda la disposizione COP 28 [Informativa sui prodotti](#)).

Esistono anche leggi nazionali che affrontano il problema dei rischi nell'approvvigionamento, quali il **Voluntary Code of Conduct for Authenticating Canadian Diamond Claims** (codice volontario di condotta per l'autenticazione delle dichiarazioni sui diamanti canadesi).

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

Tenere presente che l'accettazione delle dichiarazioni di provenienza è di competenza dello staff dirigenziale di RJC. In caso di dubbi sulle dichiarazioni di provenienza, contattare lo staff dirigenziale di RJC.

RJC fissa due requisiti principali per le dichiarazioni di provenienza:

- una dichiarazione d'intenti veritiera (cioè l'impegno assunto);
- un elenco dei sistemi di base che documentano la dichiarazione stessa (il modo in cui viene mantenuto l'impegno).

Per ottenere la conformità alla presente disposizione nel corso della verifica, l'azienda dovrà soddisfare entrambi i suddetti requisiti per la propria dichiarazione di provenienza: l'impegno assunto e il modo in cui viene mantenuto. Una volta che la dichiarazione di provenienza è stata sottoposta a verifica, figurerà nel certificato RJC rilasciato all'azienda.

Modifica post-verifica di una dichiarazione di provenienza

Se l'azienda intende modificare una dichiarazione di provenienza già verificata o iniziare a redigerne una nuova, e quindi non verificata, dovrà sottoporla a verifica non appena sarà ragionevolmente possibile. Se la data della successiva verifica è a oltre un anno di distanza, l'azienda deve chiedere una verifica aggiuntiva condotta in modo specifico per attestare la dichiarazione di provenienza nuova o modificata e aggiungerla al certificato RJC. Nel caso in cui l'azienda non sia in grado di sottoporsi a un'ulteriore verifica o non intenda farlo, dovrà interrompere la procedura per la dichiarazione in questione.

COP 14.1: Controllo dell'applicabilità

I soci membri devono accertarsi dell'applicabilità delle dichiarazioni di provenienza ai sensi della presente disposizione.

Punti da considerare:

- Stabilire se la presente disposizione si applica all'azienda esaminando la documentazione in materia di pubblicità, marketing e vendite, nonché le fatture dei prodotti e qualsiasi altro tipo di comunicazione, così da determinare se l'azienda sta rendendo dichiarazioni di provenienza, come definito nelle sezioni a e B (si veda anche il riquadro "Esempi di dichiarazioni di provenienza").
- In caso di aziende di grandi dimensioni, sarà necessario coordinare questo esame documentale tra i vari reparti per essere sicuri di non trascurare alcuna dichiarazione. A tal fine può essere utile chiedersi quanto segue:
 - Vi sono clienti che hanno richieste particolari in fatto di prodotti o materiali?
 - Con chi parlano i responsabili marketing prima di realizzare il materiale promozionale?
- Se dall'esame condotto emerge la non applicabilità della presente disposizione, documentare i risultati e farli approvare da un alto dirigente abilitato a farlo. Specificare quali tipi di materiali sono stati controllati e con quali colleghi si è parlato.
- Se un socio membro certificato di RJC rende una dichiarazione di provenienza che non è compresa nel proprio certificato RJC, le parti in causa possono presentare un reclamo attraverso il meccanismo di reclamo di RJC.

Dichiarazioni in merito a questioni oggetto del COP

Le dichiarazioni relative alla conformità alle disposizioni del COP saranno sottoposte a verifica nell'ambito della disposizione COP pertinente e non saranno certificate come dichiarazioni di provenienza. Sono comprese le dichiarazioni in merito a:

- adesione al sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council (conformemente alla disposizione COP 29 **Sistema di certificazione del processo di Kimberley e sistema di garanzie del World Diamond Council**);
- approvvigionamento ai sensi delle linee guida OCSE (conformemente alla disposizione COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**);
- informativa sul giudizio inerente al luogo di origine delle gemme colorate (conformemente alla disposizione COP 28.2 **Informativa sui prodotti**);
- esame di diamanti prodotti in laboratorio non segnalati o di dichiarazioni per attestare che i diamanti in questione sono "naturali" (conformemente alla disposizione COP 28.3 **Informativa sui prodotti**).

Analogamente, le dichiarazioni in merito alla qualità dei prodotti o al luogo di produzione non sono considerate dichiarazioni di provenienza ai sensi della presente disposizione e pertanto non saranno sottoposte a verifica in quanto tali. Rientra tra le suddette anche la dichiarazione "Made in (paese)", che richiede un luogo di produzione specifico.

COP 14.2A: Sistemi

I soci membri che rendono una o più dichiarazioni di provenienza sono tenuti a:

- a. Mettere in atto sistemi volti a garantire che le dichiarazioni di provenienza siano veritiere e documentate da prove.

Punti da considerare:

- Se l'azienda rende una dichiarazione di provenienza, deve essere in grado di documentarla con un sistema di gestione di base adatto alla dichiarazione in questione, ovvero un sistema atto a garantire che l'azienda possa tener fede alla dichiarazione con coerenza (si veda il riquadro "Esempi di dichiarazioni di provenienza").
- È possibile rendere dichiarazioni di provenienza conformemente a uno o più standard di settore in essere. Tuttavia, non è necessario adottare standard di settore particolari, e si può scegliere di creare un proprio sistema interno. In quest'ultimo caso, è bene optare per la massima trasparenza, in modo che il sistema messo a punto (ad esempio, "codice X fornitore responsabile") sia chiaro e di pubblico accesso.
- Prestare attenzione all'uso di termini quali "etico", "responsabile" o "sostenibile" in merito all'approvvigionamento e farlo solo se viene fornita una definizione chiara degli stessi nella terminologia della dichiarazione.
- Tenere presente che si possono rendere dichiarazioni di provenienza anche se non applicabili alla totalità dei materiali, bensì solamente ad alcuni. Naturalmente, occorrerà specificarlo chiaramente nella dichiarazione, utilizzando, ad esempio, frasi ad hoc quali "laddove richiesto", "possiamo offrire...", o "il 95% minimo dei nostri diamanti proviene da...".
- In caso di modifiche delle dichiarazioni di provenienza, è importante poter comunicare con i clienti e, laddove venga apportata una modifica significativa o venga resa una nuova dichiarazione di provenienza, sarà necessario sottoporla a verifica quanto prima.
- È opportuno che i sistemi comprendano procedure, conservazione dei dati e controlli interni dei materiali (si veda la Figura 14.1).

Documentazione

Documentare le procedure.
Conservare in modo adeguato la documentazione appropriata.

Trasparenza

Fornire a richiesta le informazioni sulle dichiarazioni di provenienza e sui sistemi di base.
Fornire al revisore RJC tutti i documenti, le prove e i registri rilevanti.



Controllo

Porre in essere sistemi di controllo interni sui materiali a sostegno di dichiarazioni che si applicano solo ad alcuni dei prodotti dell'azienda.
Stabilire procedure formali per gestire ogni approvvigionamento di materiali oggetto della dichiarazione.

Figura 14.1. Sistemi atti a garantire dichiarazioni di provenienza valide

Esempi di dichiarazioni di provenienza

Buone prassi

- “Laddove richiesto, possiamo garantire l’approvvigionamento di diamanti dal Canada, acquistandoli direttamente da un sito minerario di diamanti canadese”.
Questa azienda si impegna ad acquistare (e vendere) diamanti canadesi (l’impegno assunto) e lo fa acquistandoli direttamente dal sito minerario (il modo in cui mantiene l’impegno). I clienti possono ottenere su richiesta maggiori informazioni in merito al sito o ai siti.
- “Vendiamo solo diamanti usati riciclati. Ciò trova conferma nelle procedure di due diligence che applichiamo ai fornitori”.
Questa azienda specifica, nella dichiarazione di provenienza, il modo in cui verifica che i diamanti venduti sono riciclati.
- “Vendiamo oro riciclato, come verificato tramite la Certificazione sul contenuto di materiale riciclato”.
Questo socio membro si avvale di un particolare sistema di certificazione per attestare che l’oro venduto è riciclato, e lo specifica nella dichiarazione di provenienza.
- “Vendiamo oro estratto in maniera responsabile da attività artigianale e su piccola scala con certificazione Fairtrade o Fairmined, in qualità di titolari di certificato Fairtrade o Fairmined”.
Questa azienda si impegna a vendere oro certificato ai sensi di uno dei suddetti standard (l’impegno) e può farlo perché è titolare del certificato di entrambi i programmi di garanzia (il modo in cui mantiene l’impegno). I clienti devono essere in grado di reperire maggiori informazioni su Fairmined e Fairtrade tramite link online.

Cattive prassi

- “Tutti i nostri materiali provengono da approvvigionamento responsabile”.
Questa dichiarazione non rappresenta un impegno chiaro (è piuttosto vaga), e non specifica in che modo viene mantenuto l’impegno (i sistemi o requisiti messi in atto).
- “Il nostro oro proviene da approvvigionamento responsabile attestato tramite garanzie scritte forniteci dai fornitori”.
Questa dichiarazione non precisa cosa si intende per “approvvigionamento responsabile”.
- “Il nostro oro è certificato Fairmined/Fairtrade”.
Se non tutto l’oro acquistato e venduto da un socio membro è certificato ai sensi dei suddetti programmi di garanzia, la dichiarazione è ingannevole; sarebbe meglio dire “su richiesta” o “laddove possibile”.

Dichiarazioni sulla tracciabilità

Negli ultimi anni sono emerse nuove tecnologie che rendono possibile la tracciabilità del materiale, ad esempio la cosiddetta blockchain o la tecnologia di identificazione a radiofrequenza (RFID), entrambe sempre più utilizzate per tracciare oro e diamanti. L’uso di nanoparticelle per tracciare la provenienza delle pietre preziose fino al sito minerario (“test di paternità”) è un altro esempio di tecnologia emergente, utilizzata per gli smeraldi.

Se l’azienda rende dichiarazioni sulla tracciabilità avvalendosi di questi tipi di sistemi, deve garantire che siano credibili e trasparenti. Pertanto dovrà accertarsi di aver effettuato esami o verifiche del sistema competenti e tecnicamente sufficienti.

Dichiarazioni su iniziative di miglioramento progressivo per le AEA

Sono state avviate diverse iniziative con le comunità di attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) utilizzando approcci di miglioramento progressivo che possono fornire le basi per le prassi di approvvigionamento di un’azienda e, pertanto, per una dichiarazione di provenienza in merito all’approvvigionamento da AEA responsabili.

Le aziende a valle del ciclo possono avvalersi di questi sistemi per rendere e verificare una dichiarazione relativa alla produzione AEA, personalizzandola in base al livello di conformità e al tipo di verifica condotto. Tra gli esempi di iniziative di miglioramento progressivo figurano:

- Il **Code of Risk-mitigation for ASM engaging in Formal Trade (CRAFT)**: uno standard open-source di accesso al mercato per i produttori AEA di oro. www.responsiblemines.org/en/our-work/standards-and-certification/craft/
- Il **Better Gold for ASM Continuous Improvement Escalator**: un modello, organizzato dalla Swiss Better Gold Association, dedicato alle AEA per far sì che possano migliorare costantemente le prassi. www.swissbettergold.ch/en/about-process
- Il **The Impact Escalator**: un quadro normativo elaborato da Impact Facility che consente a organizzazioni AEA di dimensioni diverse e in punti diversi del percorso verso la sostenibilità di compiere miglioramenti in vista della certificazione. www.impactfacility.com/approach

Per maggiori informazioni sull’intero ventaglio di iniziative dedicate alle AEA, si veda la disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#).

COP 14.2B: Formazione

I soci membri che rendono una o più dichiarazioni di provenienza sono tenuti a:

- b. Condurre attività di formazione per avere la garanzia che i dipendenti responsabili di implementare le dichiarazioni e di rispondere alle richieste di prodotti comprendano le dichiarazioni e siano in grado di fornire una spiegazione accurata.

Punti da considerare:

- Individuare i membri del personale che necessitano di formazione (ad esempio, quelli che rendono le dichiarazioni o che fanno parte dei relativi sistemi di supporto).
- Elaborare materiali formativi appropriati e definire procedure chiare per la formazione del personale. Conservare un registro e i documenti di ogni singola sessione di formazione (compresi i fogli e gli attestati di frequenza, che rappresentano prove per i revisori).
- Affidare a uno o più dirigenti la responsabilità di supervisionare il programma di formazione.
- Assicurarsi che i dipendenti abbiano accesso a tutta la documentazione inerente alle dichiarazioni di provenienza dell'azienda.

COP 14.2C e 14.2D: **Trasparenza e meccanismo di reclamo**

I soci membri che rendono una o più dichiarazioni di provenienza sono tenuti a:

- c. Fornire ulteriori informazioni ai clienti che chiedono chiarimenti in merito a una dichiarazione di provenienza.
- d. Disporre di un meccanismo di denuncia o reclamo adeguato alla natura, all'entità e all'impatto dell'attività e che consenta alle parti interessate di esprimere le loro preoccupazioni.

Punti da considerare:

- La presente disposizione non limita la possibilità dell'azienda di sintetizzare l'oggetto delle dichiarazioni a fini di marketing; inoltre, l'osservanza della stessa non vincola a utilizzare gli stessi identici termini che figurano sul certificato ogni volta che si desidera parlare della dichiarazione in questione, sebbene si debba prestare attenzione a mantenere il giusto significato, senza alterarlo.
- Le parti in causa devono essere in grado di reperire, su richiesta, maggiori informazioni sulle dichiarazioni di provenienza dell'azienda (con il dovuto riguardo per le informazioni riservate).
- Potrebbe essere utile stilare un elenco di tutte le dichiarazioni di provenienza dell'azienda insieme ai relativi sistemi per ciascuna di esse. In questo modo si potrà garantire una comunicazione accurata con i clienti o soddisfare le loro richieste di ulteriori informazioni. Rendendo disponibili tali informazioni presso il punto vendita o sul sito web dell'azienda, quest'ultima si allineerà anche con quanto previsto dalla disposizione 14.3.
- Creare un meccanismo di denuncia e rimostranza (si veda il riquadro "Modello di meccanismo di denuncia"). Assicurarsi che:
 - sia documentato in modo chiaro;
 - descriva i tipi di reclami ammissibili o meno;
 - illustri come vengono esaminati e affrontati i reclami;
 - sia facilmente accessibile alle parti interessate, ivi inclusi i clienti.

COP 14.2: **Tutela dei consumatori**

I soci membri che vendono direttamente ai consumatori devono mettere a disposizione, presso il punto vendita e sul proprio sito web, ulteriori dettagli relativi alle dichiarazioni rese e ai sistemi messi in atto per ottenerle.

Punti da considerare:

- Se l'azienda vende direttamente ai consumatori, deve fornire dichiarazioni veritiere, chiare e trasparenti. Prestare particolare attenzione a evitare confusione nel modo di formulare le dichiarazioni, e assicurarsi che i clienti abbiano accesso a tutte le informazioni di cui possono aver bisogno per prendere le decisioni d'acquisto.
- Nel momento in cui i clienti acquistano prodotti dall'azienda, devono essere in grado di capire tutte le dichiarazioni che la stessa rende, e ciò che fa l'azienda per mantenere fede all'impegno assunto. Pertanto, l'azienda deve trasmettere le dichiarazioni al punto vendita in modo chiaro ed esauriente tramite, ad esempio, una sintesi di alto livello dei sistemi aziendali o altra documentazione pertinente (si vedano le disposizioni 14.2a e 14.2c).
- È possibile sfruttare la combinazione punto vendita e sito web aziendale per far sì che i consumatori abbiano tutte le informazioni necessarie quando acquistano i prodotti. Ad esempio:
 - Presso il punto vendita: "Acquistiamo oro da aree non interessate da conflitto tramite imprese estrattive certificate Fairmined/Fairtrade".
 - Sul sito web aziendale: "Con il termine "oro proveniente da aree non interessate da conflitto" intendiamo l'oro che non supporta, in modo diretto o indiretto, gruppi armati non governativi o forze di sicurezza pubbliche o private tramite attività di estrazione, trasporto, commercio, movimentazione o esportazione. Paghiamo un premio di [INSERIRE L'IMPORTO] alle imprese estrattive per ogni chilo di oro che compriamo, e abbiamo acquistato il/l' [INSERIRE LA %] del nostro oro da imprese estrattive certificate Fairtrade/Fairmined. Si veda la nostra certificazione di garanzia Fairtrade/Fairmined su [INSERIRE IL LINK]".
- Valutare la possibilità di aggiungere un link verso la pagina web RJC sul sito aziendale e sul materiale informativo per la vendita, per far sì che i consumatori possano verificare da soli i certificati e l'adesione dell'azienda a RJC in qualità di socio membro.

Verificare:

- L'azienda ha comunicato se rende dichiarazioni di provenienza? È in grado di fornirne le prove?
- Se l'azienda rende dichiarazioni di provenienza, si avvale di sistemi atti a garantire che queste ultime siano veritiere e documentate?
- L'azienda si avvale di procedure per attestare in che modo mantiene l'impegno assunto nella dichiarazione?
- Se l'azienda rende più dichiarazioni, oppure dichiarazioni che si applicano solo a determinati prodotti, utilizza controlli per tutelare l'integrità dei materiali?
- L'azienda garantisce la formazione in materia di dichiarazioni di provenienza ai dipendenti interessati?
- L'azienda è in grado di dimostrare in che modo i clienti possono accedere a maggiori informazioni sul significato delle dichiarazioni di provenienza?
- L'azienda dispone di un efficace meccanismo di reclamo?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Norme ISO su dichiarazioni ed etichette ambientali

www.iso.org/standard/60857.html

14020:2000 Principi generali

14021:2016 Autodichiarazioni (di tipo II)

14024:2018 Etichettatura (di tipo I)

14025:2006 Dichiarazioni (di tipo III)

14026:2017 Comunicazione delle informazioni sull'impronta ecologica

14027:2017 Regole di categorizzazione dei prodotti

Sustainability Claims Good Practice Guide (guida alle buone prassi per le dichiarazioni di sostenibilità)

https://www.isealliance.org/sites/default/files/resource/2017-11/ISEAL_Claims_Good_Practice_Guide.pdf

Modello di meccanismo di denuncia

È possibile mettere a punto un nuovo meccanismo di denuncia, o utilizzarne uno già in essere (ad esempio, per conformarsi alle disposizioni COP 6 **Diritti umani**, COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio** o COP 18 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**). Tenere presente che, con ogni probabilità, il meccanismo di denuncia dell'azienda dovrà integrare diverse procedure atte a far sì che i lavoratori possano presentare le denunce (per la disposizione COP 18), dal momento che le informazioni relative ai dipendenti potrebbero essere accessibili, per legge, solo alle Risorse umane. Il modello sotto riportato può essere utilizzato per le parti in causa esterne.

Testo del modello

[NOME DELL'ENTITÀ] ha definito questa procedura per i reclami con l'intento di dar voce a eventuali preoccupazioni in merito a circostanze della filiera.

[NOME DELL'ALTO DIRIGENTE] è responsabile di mettere in atto ed esaminare questa procedura.

Le parti interessate possono comunicare le problematiche via e-mail o per telefono a:

[NOME]

[TELEFONO]

[INDIRIZZO E-MAIL]

Al ricevimento di un reclamo intendiamo intervenire per:

- ottenere un rendiconto preciso del reclamo;
- spiegare la nostra procedura di gestione dei reclami;
- determinare come l'autore del reclamo vorrebbe che lo stesso fosse gestito;
- decidere chi è la persona idonea a gestire il reclamo all'interno dell'azienda, o aiutare a inoltrare il reclamo ad altra entità, quale il relativo fornitore o un'organizzazione settoriale pertinente;
- qualora le problematiche possano essere gestite internamente, reperire ulteriori informazioni, se possibile e appropriato;
- identificare eventuali nostri interventi da mettere in atto, o monitorare la situazione;
- comunicare all'autore del reclamo eventuali decisioni o esiti;
- conservare per almeno cinque anni la documentazione dei reclami pervenuti e del conseguente procedimento interno.

Firmato/approvato:

Data di entrata in vigore: / /

DIRITTI DEI LAVORATORI E CONDIZIONI DI LAVORO



(COP 15) CONDIZIONI GENERALI DI IMPIEGO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **apprendisti** si intendono i lavoratori che svolgono un periodo di formazione professionale di durata prestabilita in un vero ambiente lavorativo. L'obiettivo fondamentale di un apprendistato è imparare un mestiere oppure acquisire una competenza. Gli apprendisti non partecipano pienamente al processo di produzione del sito, come dichiarato esplicitamente nel contratto di apprendistato stipulato oppure perché lo svolgimento della di formazione professionale ne limita in maniera significativa la produttività.

Con il termine **dipendente** si intende una persona che ha stipulato un contratto di impiego, di servizio o di apprendistato. Tale categoria comprende dipendenti a tempo indeterminato, temporanei, a tempo pieno, a tempo parziale, occasionali, a domicilio oppure stagionali a qualsiasi livello. Ai sensi del COP, i dipendenti comprendono sia i lavoratori impiegati direttamente, sia i lavoratori impiegati indirettamente che lavorano su base regolare presso i siti dei soci membri:

- Con l'espressione **lavoratori impiegati direttamente** si intendono i lavoratori che hanno un contratto d'impiego con il socio membro di RJC. Il socio membro di RJC è tenuto a pagare imposte e contributi previdenziali; il rapporto contrattuale è disciplinato dalla legislazione nazionale.
- Con l'espressione **lavoratori impiegati indirettamente** si intendono i lavoratori che hanno contratti di lavoro con soggetti terzi, ad esempio agenzie di lavoro, fornitori di manodopera o subappaltatori. Tale categoria comprende personale in subappalto, come guardie di sicurezza, personale di pulizia e addetti della mensa, ma anche lavoratori temporanei o stagionali.

Con l'espressione **rapporto di lavoro** si intende il vincolo legale tra datore di lavoro e dipendente che si instaura quando una persona svolge un lavoro o presta servizi a determinate condizioni in cambio di una retribuzione.

Con l'espressione **lavoratori a domicilio** si intendono persone che hanno stipulato un contratto con l'azienda o con un soggetto terzo (ad esempio, un fornitore, un subappaltatore o un terzista), ma che non lavorano all'interno del sito aziendale.

Con il termine **retribuzione** si intende l'importo che il datore di lavoro versa ai lavoratori. Nella retribuzione rientrano salari, stipendi e altre indennità in contanti o in natura.

Con l'espressione **lavoratori vulnerabili** si intendono specifici gruppi di persone, come donne, migranti, disabili, nonché gruppi etnici o religiosi, che vivono all'interno di una popolazione più ampia e sono soggetti a un elevato rischio di molestie, sfruttamento o altri tipi di discriminazioni.

Fonti:

- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Decent Work Indicators: Concepts and Definitions (2013) www.ilo.org/integration/resources/pubs/WCMS_229374/lang--en/index.htm
- OIL, Governance and Tripartism Department (Governance) www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
- OIL, Overview of Apprenticeship Systems and Issues (2012) www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/genericdocument/wcms_190188.pdf
- Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Glossario di termini statistici (2004) <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6228>
- Social Accountability International (SAI), Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2016) www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

B BACKGROUND

Il rapporto di lavoro è il vincolo legale tra datore di lavoro e dipendente. Si instaura quando una persona svolge un lavoro o presta servizi a determinate condizioni in cambio di una retribuzione. Il corrispondente strumento legale è chiamato contratto di impiego: deve essere formalizzato per iscritto e consegnato ai dipendenti affinché possano conservarlo e consultarlo.

A prescindere dalle specifiche modalità contrattuali, è per mezzo del rapporto di lavoro che si instaurano diritti e obblighi reciproci tra dipendente e datore di lavoro. Questo rapporto è inoltre il mezzo principale che consente ai lavoratori di accedere alle indennità e prestazioni e ai diritti previsti dalle normative in materia di impiego e previdenza sociale. La conservazione di registri in cui sono indicati indennità e diritti dei dipendenti è uno degli obblighi fondamentali imposti al datore di lavoro per tutelare i lavoratori.

Il rapporto di lavoro tradizionale era basato su una prestazione lavorativa a tempo pieno per un unico datore di lavoro ed era disciplinato da un contratto di impiego di durata illimitata e provvisto di tutele contro i licenziamenti ingiustificati. Nel corso degli ultimi 30 anni, nell'economia mondiale si sono diffuse nuove modalità di impiego. Tali modalità comprendono un crescente uso di contratti a tempo determinato e altri accordi contrattuali in cui i lavoratori non sono propriamente dipendenti. Alcuni di questi lavoratori, in particolare i lavoratori migranti e i lavoratori a domicilio, in base alle normative in materia di lavoro e previdenza sociale sono spesso meno tutelati.

Inoltre, sono apparsi accordi contrattuali di autentico sfruttamento, ad esempio i finti programmi di apprendistato, nei quali i lavoratori ricevono salari ridotti o minori indennità durante un "periodo di formazione", senza che vi sia una reale intenzione di far acquisire competenze o di fornire un impiego regolare o continuativo al termine di tale periodo.

Lavoro a domicilio, contratti a breve termine successivi, apprendistati, accordi di subappalto e contratti riguardanti la sola manodopera sono tutti strumenti che possono essere utilizzati in maniera legittima nell'ambito di un rapporto di lavoro, a condizione che siano consentiti dalla legge, adeguatamente documentati e non impiegati per sfruttare i lavoratori. Tuttavia, sono tutti strumenti che comportano un maggiore rischio di violazione degli obblighi legali nei confronti dei lavoratori. Il COP non limita indebitamente il ricorso a questi accordi contrattuali. Tuttavia, ai sensi del COP, tali accordi non possono essere utilizzati per eludere gli obblighi in materia di lavoro e previdenza sociale né possono essere utilizzati per periodi di tempo prolungati per lo svolgimento di mansioni permanenti e di routine indispensabili al funzionamento dell'azienda.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Nel 2006, alla luce del crescente numero di lavoratori con rapporti di lavoro privi di tutele, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la **raccomandazione sui rapporti di lavoro (R198)**.¹ Tale raccomandazione offre ai paesi una serie di consigli pratici sulle modalità di riforma delle pratiche e delle normative nazionali volte a proteggere i lavoratori dall'elusione degli obblighi attuata mediante contratti o altri accordi legali.

Normativa nazionale

I regolamenti e le normative nazionali, così come i contratti collettivi di lavoro, garantiscono una serie di tutele ai lavoratori. Tali strumenti, mediante procedure informative obbligatorie, contribuiscono inoltre a contrastare la discriminazione nelle condizioni di impiego (si veda il riquadro "Eliminare i differenziali retributivi di genere nel Regno Unito"). È fondamentale mantenersi aggiornati sui requisiti legali relativi ai contratti di impiego, sulle aspettative in materia di rapporti dipendente-datore di lavoro e sui requisiti di rendicontazione in tutte le giurisdizioni in cui l'azienda opera.

Eliminare i differenziali retributivi di genere nel Regno Unito

In tutto il mondo e in svariati settori, le donne sono in genere pagate meno degli uomini. La differenza tra il reddito medio degli uomini e quello delle donne è chiamata "differenziale retributivo di genere" o "divario retributivo di genere".

Nel 2017, il Regno Unito ha introdotto per la prima volta un requisito obbligatorio di rendicontazione in materia di differenziale retributivo di genere. Ai sensi della nuova normativa, le aziende con sede nel Regno Unito e con un minimo di 250 dipendenti sono tenute a pubblicare una serie di dati specifici in materia di differenziale retributivo di genere, tra cui:

- differenziale retributivo di genere medio e mediano in termini di retribuzione oraria;
- differenziale retributivo di genere medio e mediano in termini di premi e incentivi;
- percentuale di uomini e percentuale di donne in ciascun quartile di retribuzione;
- percentuale di uomini e percentuale di donne che ricevono premi e incentivi.

Tali dati forniscono informazioni sulla differenza tra la retribuzione media di uomini e donne all'interno di un'organizzazione a prescindere dai rispettivi ruoli. Ciò significa che un'azienda potrebbe pagare uomini e donne in maniera identica per un identico lavoro, ma far registrare comunque un significativo differenziale retributivo di genere, ad esempio se la maggior parte delle posizioni di responsabilità è occupata da dipendenti uomini.

Fonte:

- Governo del Regno Unito, Gender Pay Gap Reporting: Overview (2017)
www.gov.uk/guidance/gender-pay-gap-reporting-overview

1 OIL, R198 - Employment Relationship Recommendation, 2006 (n. 198) (2006)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535

COP 15.1: Condizioni di impiego

I soci membri devono assicurarsi che le condizioni di impiego relative a salari, orario di lavoro e altri aspetti siano comunicate ai dipendenti per iscritto prima dell'inizio del rapporto di lavoro e in una lingua a loro comprensibile.

Punti da considerare:

- I requisiti dei contratti di impiego variano da paese a paese e possono cambiare nel corso del tempo. È responsabilità dell'azienda comprendere e rispettare le normative in vigore in tutti i paesi in cui opera. Definire una procedura per mantenersi aggiornati sui requisiti legali in materia di contratti di impiego e rapporti di lavoro.
- Consegnare a tutti i dipendenti contratti di impiego scritti che definiscano e spieghino in maniera chiara le condizioni di impiego (come salario, orario di lavoro, lavoro straordinario e indennità). Tali contratti devono rispettare le normative in vigore ed eventuali contratti collettivi di lavoro applicabili.
- Redigere tutti i contratti in una lingua comprensibile ai lavoratori, tenendo presente che alcuni di loro (ad esempio i lavoratori migranti) possono essere particolarmente vulnerabili durante la fase di negoziazione delle condizioni di impiego per motivi di scarsa istruzione, analfabetismo, barriere linguistiche e differenze culturali o sociali. Assicurarsi che, durante la procedura di assunzione, i contratti scritti siano spiegati a voce ai lavoratori vulnerabili con parole a loro comprensibili.
- Tutti i lavoratori, impiegati sia direttamente che indirettamente, devono ricevere il contratto di impiego prima di iniziare a lavorare; una copia del contratto deve essere conservata nel dossier del lavoratore. Assicurarsi di comunicare tale aspettativa ai partner d'impresa responsabili dei lavoratori impiegati indirettamente nei siti dell'azienda (si veda la disposizione COP 5 [Partner di impresa](#)).
- Ai sensi della disposizione COP 15.1, non è consentito limitarsi a sostituire il contratto originale con un altro o aggiungere clausole integrative al contratto originale dopo l'arrivo del lavoratore nel sito. Se si apportano cambiamenti concreti alle condizioni contrattuali, assicurarsi di:
 - redigere un contratto di impiego modificato;
 - ottenere il consenso scritto del dipendente;
 - consegnare al dipendente una copia stampata del nuovo contratto;
 - conservare una copia del nuovo contratto nel dossier del lavoratore.

COP 15.2: Obblighi in materia di lavoro e previdenza sociale

I soci membri non devono tentare di eludere gli obblighi di legge in materia di lavoro e previdenza sociale ricorrendo ad accordi di somministrazione di manodopera, finti programmi di apprendistato, eccesso di contratti di impiego consecutivi a breve termine e/o accordi di subappalto o lavoro a domicilio.

Punti da considerare:

- Se ci si serve di accordi riguardanti la sola manodopera, verificare che tali contratti siano legittimi e non un mezzo per eludere gli obblighi legali a favore dei dipendenti. Alcune forme di accordi per la sola manodopera sono vietate dalle normative in vigore. Molte giurisdizioni prevedono una serie di linee guida o di criteri che definiscono le forme di contratto consentite. Tali criteri possono comprendere:
 - se le attrezzature o i materiali necessari alla mansione in questione sono forniti dai lavoratori;
 - se i lavoratori hanno la possibilità di delegare le mansioni;
 - se possono prestare i servizi mediante un'attività indipendente;
 - se possono prestare tali servizi anche ad altri soggetti.
- Servirsi di agenzie di lavoro e fornitori di manodopera per assumere lavoratori può essere rischioso se l'azienda non ha alcun controllo sulle condizioni di assunzione. Per ulteriori consigli sul monitoraggio dei rischi in materia di traffico di esseri umani, si veda la disposizione COP 20 [Lavoro forzato](#).

Apprendistati

- I programmi di apprendistato svolgono un ruolo importante nell'ambito della formazione e sono uno strumento consentito dal COP. Tuttavia, molte giurisdizioni disciplinano la durata del periodo di formazione e il livello di retribuzione pagabile agli apprendisti; per essere sicuri che tutti gli apprendistati e i contratti di formazione rispettino i requisiti legali, è quindi importante conoscere le normative in vigore nei paesi in cui l'azienda opera.

- Se per gli apprendisti non sono previste tutele legali in materia di salari ridotti, assicurarsi che la durata del “periodo di formazione” durante il quale il lavoratore percepisce un salario ridotto non sia eccessiva e che sia indicata nel contratto di apprendistato.
- Apprendistati e contratti di formazione sono da considerarsi “falsi” se vengono utilizzati per sottopagare i lavoratori o eludere gli obblighi legali oppure se vengono avviati senza alcuna reale intenzione di fornire nuove competenze al lavoratore o un impiego regolare. Minori e giovani sono particolarmente a rischio di sfruttamento mediante falsi programmi di questo tipo.

Lavoratori temporanei

- RJC riconosce che la manodopera temporanea o esterna è talvolta necessaria per gestire le variazioni della domanda. I contratti di impiego a breve termine, il lavoro in subappalto e il lavoro a domicilio sono, pertanto, strumenti consentiti dal COP. Non bisogna tuttavia utilizzare tali soluzioni per eludere gli obblighi di legge nei confronti dei dipendenti.
- L'utilizzo di contratti a breve termine (meno di sei mesi) può essere considerato eccessivo:
 - se si impiega un gran numero di lavoratori con queste condizioni contrattuali per svolgere mansioni permanenti e di routine;
 - se i lavoratori sono costretti nel corso di lunghi periodi di tempo a ricandidarsi per contratti a breve termine successivi.
- Laddove queste pratiche sono presenti, valutare la possibilità di mettere a punto politiche e programmi volti a ottimizzare la pianificazione aziendale e a migliorare la sicurezza dei posti di lavoro.

COP 15.3: Conservazione dei dati

I soci membri devono conservare adeguate registrazioni dei dati dei dipendenti, comprese registrazioni del cottimo e dei pagamenti dei salari oltre che delle ore di lavoro, per tutti i dipendenti a tempo pieno, a tempo parziale o stagionali.

Punti da considerare:

- Scoprire se nel paese in cui l'azienda opera sono in vigore requisiti derivanti da leggi, certificazioni o specifiche dei clienti in relazione ai differenziali retributivi di genere o qualsiasi altro tipo di procedura informativa che riguardi i dati dei dipendenti. In caso affermativo, definire procedure per raccogliere e conservare i dati necessari in maniera tale da poterli condividere in totale sicurezza e senza violare le normative in materia di privacy.
- I dati relativi al dipendente devono essere conservati in modo coerente con i termini e le condizioni del contratto di impiego:
 - Se le retribuzioni sono calcolate sulle ore lavorate, registrare le ore di lavoro di ciascun dipendente su base giornaliera, settimanale oppure mensile nell'ambito del sistema di registrazione delle ore lavorate, in modo da garantire il pagamento di importi corretti (si veda la disposizione COP 17 [Retribuzione](#)).
 - Se l'orario di lavoro non cambia (come avviene in genere nel lavoro d'ufficio o nel commercio al dettaglio) oppure è a discrezione del dipendente (ad esempio nel caso di ruoli dirigenziali), è sufficiente indicare le ore di lavoro nei contratti di impiego.
 - Se le retribuzioni sono pagate per articolo invece che in base alle ore lavorate (come avviene nei sistemi di pagamento a cottimo), documentare con la massima precisione la produzione di ciascun dipendente, ma anche le ore lavorate. (Per ulteriori informazioni sui sistemi di pagamento a cottimo e sulle relative aspettative salariali, si veda la disposizione COP 17 [Retribuzione](#) e in particolare il riquadro “Sistemi di pagamento a cottimo”).
- In ogni caso, la registrazione della produzione, delle ore lavorate e dei pagamenti dei salari facilita il controllo della conformità alle disposizioni COP 16 [Orario di lavoro](#) e COP 17 [Retribuzione](#).

Verificare:

- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore che i dipendenti comprendono le condizioni di impiego?
- Sia i lavoratori impiegati direttamente che quelli impiegati indirettamente ricevono i contratti di impiego prima di iniziare a lavorare, in una lingua a loro comprensibile?
- L'azienda conserva una copia del contratto di impiego nel dossier di ciascun lavoratore?
- Se le condizioni di impiego sono cambiate, l'azienda è in grado di dimostrare di aver seguito le procedure corrette per aggiornare i contratti (cioè di aver redatto un aggiornamento, ottenuto il consenso scritto del dipendente, consegnato a quest'ultimo una copia di tale contratto e conservato un'altra copia nel dossier del lavoratore in questione)?
- Se l'azienda utilizza accordi riguardanti la sola manodopera, apprendistati, contratti a breve termine successivi, accordi di subappalto o lavoro a domicilio, tali strumenti sono strutturati in modo che i dipendenti beneficino delle indennità a cui hanno diritto in materia di lavoro e previdenza sociale?
- L'azienda è in grado di dimostrare che gli apprendistati rispettano le normative locali?
- L'azienda ha individuato procedure informative obbligatorie riguardanti i dati dei dipendenti? L'azienda dispone di procedure atte a comunicare le informazioni richieste senza violare le normative in materia di privacy?
- L'azienda compila appositi registri per documentare le quote di produzione, le ore lavorate e i salari spettanti a ciascun dipendente?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

OIL, Decent Work Indicators

www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang--en/index.htm

OIL, Employment relationship

http://ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_CON_TXT_IFPDIAL_EMPREL_EN/lang--en/index.htm

Verité, Fair Hiring Toolkit

<http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit>

Pubblicazioni:

Business for Social Responsibility (BSR), Good Practice Guide: Global Migration (2010)

www.bsr.org/reports/BSR_Good_Practice_Guide_Global_Migration.pdf

OIL, The Employment Relationship: An Annotated Guide to Recommendation No. 198 (2007)

www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_172417/lang--en/index.htm

SAI, Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2016)

www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

Governo del Regno Unito, Gender Pay Gap Reporting: Overview (2017)

www.gov.uk/guidance/gender-pay-gap-reporting-overview

(COP 16) ORARIO DI LAVORO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **contratto collettivo di lavoro** si intende un contratto scritto e legalmente vincolante tra la dirigenza di un'azienda e i dipendenti, rappresentati da un sindacato o da un organismo equivalente. I contratti collettivi di lavoro devono rispettare le normative in vigore. Alcuni degli aspetti disciplinati dai contratti collettivi, secondo quanto indicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) comprendono retribuzioni, indennità, prestazioni e gratifiche, orario di lavoro, ferie annuali, criteri di selezione dei dipendenti in caso di esuberi, copertura del contratto stesso e messa a disposizione di spazi per le attività sindacali.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **lavoro straordinario non volontario** si intende qualsiasi lavoro straordinario svolto da un dipendente sotto minaccia di sanzioni o senza libero consenso. È considerato un indicatore di lavoro forzato, nonché una violazione della disposizione COP 20 **Lavoro forzato**.

Con l'espressione **normale orario settimanale di lavoro** si intende la quantità di ore di lavoro non straordinario svolte ogni settimana da un dipendente, limitata a non più di 48 ore dalle norme internazionali sul lavoro. Le normative nazionali o locali, così come i contratti collettivi di lavoro, possono talvolta stabilire un limite inferiore a 48 ore a settimana.

Con l'espressione **lavoro straordinario** si intendono le ore di lavoro svolte da un dipendente in aggiunta al normale orario settimanale di lavoro. Le norme internazionali fissano il limite della somma di orario normale e lavoro straordinario a 60 ore a settimana. Tuttavia, vari paesi, normative locali e contratti collettivi di lavoro consentono limiti differenti.

Con l'espressione **picchi di produzione** si intendono periodi della durata massima di 17 settimane (un terzo dell'anno). Si tratta di una norma accettata nel settore che risale al 1996, anno di fondazione dell'associazione Apparel Industry Partnership, oggi conosciuta con il nome di Fair Labor Association.

Con l'espressione **giorni di riposo** si intendono periodi ininterrotti di almeno 24 ore durante i quali un dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro.

Con l'espressione **orario di lavoro** si intende il tempo che i dipendenti dedicano al lavoro per conto del datore.

Fonti:

- OIL, C030 - Convenzione sull'orario di lavoro (commercio e uffici) (1930)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312175
- OIL, Q&As on business and collective bargaining
www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_CB_FAQ_EN/lang--en/index.htm#Q11
- Social Accountability International (SAI), Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2014)
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

B BACKGROUND

L'orario di lavoro è un elemento fondamentale nel quadro di condizioni di lavoro sicure e umane. La primissima convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), adottata nel 1919¹, riguardava proprio l'orario di lavoro e lo limitava a un massimo di 48 ore per settimana lavorativa. Orari di lavoro eccessivi nel settore estrattivo e in quello manifatturiero rimangono comunque tra i problemi segnalati con maggiore frequenza da sindacati e società civile. Oltre a destare preoccupazioni in materia di sfruttamento e incidenza sulla vita delle famiglie, gli orari di lavoro eccessivi creano anche rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

La combinazione di fattori quali distanza dei siti, manodopera immigrata o straniera e maggiorazione della retribuzione per turni più lunghi fa sì che nel settore estrattivo gli orari di lavoro lunghi siano comuni. Anche la natura stagionale del settore della gioielleria contribuisce a determinare orari di lavoro lunghi nelle aziende attive nelle fasi intermedie e a valle della filiera. Il desiderio dei lavoratori di svolgere lavoro straordinario e la volontà delle aziende di soddisfare le richieste dei clienti sono due fattori che possono favorire orari di lavoro eccessivi. L'orario di lavoro è inoltre strettamente collegato al salario perché i dipendenti potrebbero cercare di lavorare di più per guadagnare di più. Alcune aziende pagano i lavoratori per articolo completato invece che per ora lavorata, e anche questo fattore può portare a orari di lavoro prolungati.

1 OIL, C001 - Convenzione sull'orario di lavoro (industria) (1919) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C001

Il riposo settimanale e le ferie annuali retribuite devono essere un elemento normale dei contratti di lavoro, in genere imposto dalle normative nazionali e locali, e devono quindi essere garantiti ai dipendenti nell'ambito delle loro indennità. Qualora l'organizzazione dei turni non conceda sempre ai lavoratori un giorno di riposo ogni sette, occorre prevedere soluzioni di compensazione alternative. Ad esempio, in alcuni siti minerari si utilizzano i cosiddetti contratti "fly-in fly-out", in base ai quali il personale (non locale) lavora per alcune settimane consecutive senza giorni di riposo, seguite da alcune settimane consecutive di ferie. Congedi speciali, come quelli di maternità, paternità e lutto, devono essere garantiti secondo quanto previsto dalle normative nazionali in materia.

Alcune aziende utilizzano un orario settimanale di lavoro più breve del normale: tale sistema consente maggiore flessibilità in termini di orari prolungati in caso di picchi della domanda e offre ai lavoratori l'opportunità di beneficiare di un numero maggiore di giorni di riposo durante la settimana. Altre aziende, invece, offrono periodi di ferie più lunghi in occasione di festività particolari. Vista la natura stagionale della filiera della gioielleria, nell'approccio agli orari di lavoro RJC tiene conto anche di tali soluzioni.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Un insieme di convenzioni dell'OIL definisce gli standard internazionali (e del COP) in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e ferie annuali (si veda la Tabella 16.1).

Tabella 16.1. Convenzioni dell'OIL che definiscono gli standard in materia di orario di lavoro, riposo settimanale e ferie annuali

Convenzione OIL	Anno	Norma internazionale sul lavoro
ILO-1 Orario di lavoro (industria)	1919	Orario di lavoro massimo pari a 8 ore al giorno oppure a 48 ore a settimana.
ILO-30 Orario di lavoro (commercio e uffici)	1930	<ul style="list-style-type: none"> Questo principio costituisce il fondamento di numerose normative nazionali.
ILO-116 Riduzione dell'orario di lavoro	1962	Orario di lavoro settimanale massimo pari a 40 ore. <ul style="list-style-type: none"> Un principio molto diffuso nei paesi ad alto reddito
ILO-14 Riposo settimanale (industria)	1921	Almeno 24 ore consecutive di riposo ogni settimana.
ILO-106 Riposo settimanale (commercio e uffici)	1957	<ul style="list-style-type: none"> I datori di lavoro possono definire accordi alternativi previa consultazione con sindacati o altre organizzazioni di lavoratori.
ILO-132 Congedi pagati (riveduta)	1970	Almeno tre settimane di ferie garantite ogni anno.
ILO-183 Protezione della maternità	2000	Accesso al congedo di maternità per le donne che hanno appena partorito. Concessione di tempo per allattare, durante il giorno, alle donne rientrate al lavoro dopo il congedo di maternità.

Le convenzioni ILO-1 e ILO-30 ammettono una serie di eccezioni al limite massimo di ore di lavoro settimanali. Ad esempio, sono previste eccezioni per i dipendenti il cui lavoro è per natura intermittente oppure deve essere svolto al di fuori dei limiti stabiliti per altri dipendenti. Sono previste eccezioni anche per tipi di lavoro che devono essere svolti senza interruzioni attraverso una successione di turni (in tali casi, l'orario settimanale massimo è fissato a 56 ore e il giorno di riposo settimanale è compensato con una procedura disciplinata dalle normative nazionali). Le convenzioni riconoscono inoltre la necessità di eccezioni temporanee, ad esempio per portare a termine riparazioni o attività urgenti oppure in presenza di accordi alternativi stipulati tra il governo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Normativa nazionale

Le normative nazionali possono discostarsi dalle sopracitate convenzioni dell'OIL. È fondamentale conoscere i regolamenti e le normative in vigore in tutti i paesi in cui l'azienda opera. Si noti che, qualora le normative nazionali differiscano dai requisiti del COP, i soci membri di RJC sono tenuti a rispettare i criteri più rigorosi.

In quasi tutti i paesi sono in vigore normative nazionali o locali che disciplinano gli orari di lavoro in generale e quelli relativi a mansioni o settori specifici. In molti paesi, è previsto un numero massimo di ore lavorative normali che un dipendente può svolgere a settimana, ma tali limiti possono variare. Ad esempio, in Cina il limite di legge per il lavoro straordinario è pari a 3 ore al giorno e a 36 ore al mese, mentre in Vietnam il limite giornaliero è pari a 4 ore e quello annuale a 200 ore. Anche Brasile, India, Indonesia, Italia, Pakistan e Thailandia prevedono limiti espliciti per le ore di lavoro che possono essere svolte in un certo periodo di tempo.

Le normative nazionali e locali definiscono, inoltre, una serie di requisiti relativi a giorni di riposo settimanali, ferie annuali retribuite e congedi di maternità e paternità. Il mancato rispetto di tali normative può comportare sanzioni che vanno dalle ammende pecuniarie alla carcerazione.

Punti da considerare:

- Individuare le normative nazionali e locali in materia di orari di lavoro e congedi vigenti in tutti i paesi in cui l'azienda opera.
- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità di definire e monitorare gli orari di lavoro, il lavoro straordinario, i giorni di riposo e i congedi. Assicurarsi che tale dirigente predisponga una serie di procedure documentate volte a monitorare, approvare e gestire tali aspetti nel rispetto delle normative locali e dei requisiti del COP.
- Stipulare tutti i contratti collettivi di lavoro in collaborazione con i sindacati o altre organizzazioni di lavoratori e:
 - assicurarsi che indichino le condizioni concordate in materia di orario di lavoro, lavoro straordinario, pause e congedi;
 - verificare che le condizioni di ciascun contratto rispettino le normative in vigore.
- Mettere a punto un sistema di registrazione delle ore lavorate (compreso il lavoro straordinario), come gli orologi marcatempo, da utilizzare per registrare con precisione l'orario lavorativo di tutti i lavoratori (a tempo indeterminato, in subappalto e temporanei), a prescindere dal fatto che siano pagati a ore o a cottimo. Tale sistema può essere utilizzato anche per calcolare le retribuzioni.
 - Si noti che è considerata una buona prassi far sì che i lavoratori registrino personalmente gli orari di inizio e fine della giornata lavorativa, così da garantire loro un certo livello di controllo sul sistema di registrazione delle ore lavorate.
- Assicurarsi che il personale sia adeguatamente formato su tutte le problematiche in materia. Ad esempio, occorrerà:
 - formare il personale responsabile della gestione quotidiana su tutte le normative in vigore, sui requisiti del COP e sulle politiche e le procedure dell'azienda in materia di gestione dell'orario di lavoro;
 - formare dirigenti e lavoratori sui limiti riguardanti normale orario di lavoro e lavoro straordinario, sul sistema aziendale di registrazione delle ore lavorate e sulla procedura di segnalazione di eventuali errori di rendicontazione degli orari;
 - impartire una formazione speciale a dirigenti e supervisori sugli orari di lavoro, spesso specifici, di minori e giovani, in modo da evitare che tali lavoratori svolgano lavoro straordinario o lavorino in orari vietati dalla legge (si veda anche la disposizione COP 19 [Lavoro minorile](#)).
- Ove opportuno, procedere a una valutazione del rischio specifica per il contesto dell'azienda allo scopo di stabilire se sono presenti rischi di superamento dell'orario di lavoro massimo o di violazione del diritto ai congedi. Incaricare gli alti dirigenti di esaminare i risultati per determinare possibili modalità di riduzione del lavoro straordinario, ad esempio modificando la capacità e le scadenze o assumendo personale temporaneo.

COP 16.1: Orario di lavoro

Riguardo all'orario di lavoro i soci membri devono attenersi al diritto applicabile. Il normale orario settimanale di lavoro, lavoro straordinario escluso, non deve superare le 48 ore.

Punti da considerare:

- I limiti relativi al normale orario settimanale di lavoro e al lavoro straordinario (si veda la disposizione COP 16.2) si applicano ai lavoratori retribuiti su base oraria e ai dirigenti che hanno stipulato un contratto con orari di lavoro prestabiliti. Tali limiti, invece, non si applicano ai dirigenti stipendiati (sebbene le condizioni di impiego dei dirigenti stipendiati debbano comunque rispettare le normative in vigore ed essere definite nel relativo contratto).
- Il COP quantifica il normale orario settimanale di lavoro in 48 ore a settimana. Qualora le normative nazionali o locali differiscano da tale indicazione, seguire il criterio più rigoroso. Vale a dire:
 - se le normative locali impongono un limite settimanale superiore a 48 ore, rispettare la disposizione del COP;
 - se, invece, impongono un limite settimanale inferiore a 48 ore, seguire le normative locali.
- Le uniche eccezioni al requisito delle 48 ore sono previste per le situazioni di emergenza e per i siti minerari e altri ambienti industriali simili in cui i dipendenti lavorino con turni a rotazione. Ad ogni modo, gli orari di lavoro devono comunque rispettare le normative in vigore e occorre predisporre tutte le opportune tutele per proteggere salute e sicurezza dei lavoratori.
- Il COP non stabilisce un limite giornaliero delle ore di lavoro. Tuttavia, è necessario informarsi sulle normative in vigore e rispettare eventuali limiti giornalieri previsti dalla legge.
- Se si utilizzano sistemi di lavoro a cottimo o altri sistemi di incentivo, assicurarsi che la quota minima di produzione giornaliera sia raggiungibile dalla maggior parte dei lavoratori nel corso di un turno di otto ore. Tale accorgimento consentirà alla maggior parte dei lavoratori di non dover lavorare più di otto ore al giorno per raggiungere il salario minimo (o quello prevalente nel settore). Valutare la possibilità di progettare il sistema in modo che una percentuale significativa dei lavoratori superi la quota giornaliera, riuscendo così a guadagnarsi un reddito extra.

- Calcolare il normale orario settimanale di lavoro per i lavoratori a tempo parziale proporzionalmente alla normale settimana a tempo pieno.
- Ove consentito dalle normative in vigore, per facilitare la gestione e la rendicontazione delle ore di normale lavoro settimanale e di lavoro straordinario, è possibile calcolare una media delle ore lavorative rispetto a un periodo di tempo stabilito dalla legge.
- Tenere presente che potrebbe essere necessario accompagnare tali calcoli con una serie di requisiti formali e procedurali, ad esempio l'ottenimento di un permesso da parte delle autorità competenti.

COP 16.2: Lavoro straordinario

Qualora il lavoro straordinario sia necessario per esigenze aziendali, i soci membri devono garantire che:

- a. Il lavoro straordinario sia richiesto con modalità volontarie. Il lavoro straordinario è accettabile soltanto nei casi consentiti dalle normative in vigore o dai contratti collettivi di lavoro, entro i limiti definiti dalla disposizione COP 16 e indicati nei contratti di impiego.
- b. In tutti gli altri casi, il lavoro straordinario sia richiesto con modalità volontarie ed entro i limiti definiti dalle normative in vigore o dai contratti collettivi di lavoro. Non è consentito imporre il lavoro straordinario impedendo ai dipendenti di lasciare il luogo di lavoro o costringendoli in qualsiasi altro modo ad accettarlo (mediante abusi, minacce di licenziamento, ecc.). Il lavoratore che rifiuti di svolgere il lavoro straordinario non deve essere punito in alcun modo né essere soggetto ad alcun tipo di ritorsione.
- c. La somma delle normali ore lavorative settimanali e delle ore di straordinario non deve superare le 60 ore settimanali, a meno di specifica indicazione del diritto applicabile o del contratto collettivo di lavoro oppure in presenza di circostanze eccezionali (come picchi di produzione, infortuni o emergenze), circostanze da valutare facendo riferimento alla disposizione COP 16. In tutti i casi, i soci membri devono adottare adeguate misure per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Punti da considerare:

- Definire una politica che stabilisca che i lavoratori non possono essere costretti a svolgere lavoro straordinario contro la loro volontà e non possono essere puniti, sottoposti a ritorsioni o penalizzati in alcun modo se si rifiutano di svolgere lavoro straordinario.
- Il lavoro straordinario richiesto (oppure obbligatorio) può essere disciplinato e concordato nei contratti di impiego, se consentito dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro. Stipulando contratti contenenti tali condizioni, i lavoratori acconsentono volontariamente al lavoro straordinario obbligatorio.
- Comunicare la politica aziendale a supervisor e dipendenti, in modo che ne siano consapevoli e che comprendano le modalità di segnalazione delle non conformità. Assicurarsi che eventuali denunce relative a tale politica possano essere presentate per mezzo delle procedure e del meccanismo di denuncia previsti dall'azienda (si veda la disposizione COP 18.4d [Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni](#)).
- Assicurarsi di disporre di opportuni controlli volti a evitare che minori e giovani svolgano lavoro straordinario oppure siano costretti a lavorare in orari vietati dalla legge. Per ulteriori consigli, si veda la disposizione COP 19 [Lavoro minorile](#).
- Quando si chiede ai lavoratori di svolgere lavoro straordinario, cercare sempre di venire incontro alle esigenze personali e familiari dei singoli lavoratori e tenere conto delle esigenze delle donne in gravidanza o in allattamento e dei lavoratori disabili.
- Il COP limita a 60 il numero di ore lavorative che un dipendente può svolgere a settimana (lavoro straordinario compreso). Retribuire il normale orario settimanale di lavoro alla tariffa normale (in modo da raggiungere o superare il salario minimo) e le ore di lavoro straordinario a una tariffa maggiorata. Qualora le normative nazionali o locali differiscano da tale indicazione, seguire il criterio più rigoroso.
- È possibile concordare particolari condizioni in materia di lavoro straordinario mediante contratto collettivo di lavoro stipulato in collaborazione con i rappresentanti sindacali. In paesi come l'India, in cui la presenza dei sindacati è scarsa, è possibile stipulare accordi in materia di lavoro straordinario per mezzo dei verbali delle riunioni con altri rappresentanti nominati dai lavoratori in maniera libera, cioè senza impedimenti o interventi da parte dell'azienda. Per ulteriori informazioni su come determinare la conformità dei soci membri in tali situazioni, si veda la disposizione COP 21 [Libertà di associazione e contrattazione collettiva](#).
 - Si noti che i contratti collettivi di lavoro non hanno la precedenza sulle normative in vigore. Ciò significa che, se le normative locali prevedono per l'orario di lavoro settimanale (lavoro straordinario compreso) un limite inferiore a 60 ore, il contratto deve rispettare il limite più basso.
- Ove consentito dalle normative in vigore, è possibile calcolare le ore di lavoro (lavoro straordinario compreso) come una media rispetto a un periodo di tempo superiore a una settimana.

Variazioni della quantità di lavoro straordinario

In materia di lavoro straordinario, RJC ha adottato un approccio che prevede un certo livello di tolleranza in situazioni causate da fattori eccezionali (come picchi di produzione, emergenze o incidenti). Il livello di tolleranza è definito con precisione e si basa su soglie di pervasività e gravità. Tale sistema è studiato per distinguere in modo chiaro tra casi isolati di lavoro straordinario limitato (conformità) e casi frequenti di lavoro straordinario eccessivo (non conformità). Ciò significa che una non conformità corrispondente a una situazione in cui i dipendenti lavorano 70 ore a settimana per 2 settimane non verrà valutata allo stesso modo di una situazione in cui i dipendenti lavorano 70 ore a settimana per vari mesi consecutivi.

Per individuare eventuali non conformità rispetto alle soglie predefinite, i revisori di RJC valuteranno la conformità in materia di orario di lavoro calcolando una media delle ore settimanali di lavoro totali (si veda la Tabella 16.2). La valutazione delle conformità riguarderà il sito nel suo complesso e le aree o mansioni specifiche.

Nei casi in cui le normative locali non limitino l'orario di lavoro oppure stabiliscano una soglia superiore a 84 ore a settimana, i soci membro di RJC sono tenuti a ridurre l'orario di lavoro adeguandolo allo standard di settore di 60 ore, come indicato nella Tabella 16.2, in modo da evitare non conformità critiche o principali.

Tabella 16.2. Livelli di tolleranza per valutare la conformità ai requisiti del COP in materia di orario di lavoro

Ore di lavoro totali a settimana (media per la settimana)	% di ore di straordinario (in totale, per area specifica o per mansione)		
	Tra l'1 e il 5%	Tra il 5 e il 40%	Oltre il 40%
Più di 84 ore a settimana*	Non conformità critica		
Più di 72 e inferiore o pari a 84 ore a settimana (e meno del limite di legge locale)	Non conformità principale	Non conformità critica	Non conformità critica
Più di 60 e inferiore o pari a 72 ore a settimana (e meno del limite di legge locale)	Non conformità secondaria (conformità in casi eccezionali**)	Non conformità principale	Non conformità critica
Più del limite di legge locale*** e inferiore o pari a 60 ore a settimana	Non conformità secondaria (conformità in casi eccezionali**)	Non conformità secondaria (conformità in casi eccezionali**)	Non conformità principale (conformità secondaria in casi eccezionali**)
Inferiore o pari a 60 ore a settimana o meno del limite di legge locale (se inferiore)	Conformità		

* Si noti che è consentita una tolleranza pari all'1% dei soggetti. Pertanto, se si rileva che meno dell'1% dei lavoratori svolge più ore rispetto al limite di legge, la situazione è classificata come conformità (fatta eccezione per il caso in cui le ore svolte siano più di 84).

* Un lavoro straordinario che comporti un monte ore superiore a 84 ore a settimana sarà sempre classificato come una non conformità "critica", anche qualora le normative locali non pongano un limite all'orario di lavoro e anche qualora il limite previsto dalla legge (o dal contratto collettivo di lavoro) superi le 84 ore a settimana.

** Se l'orario di lavoro è superiore a 60 ore a settimana, il revisore verificherà se la situazione rientra tra le possibili circostanze eccezionali. Se vi rientra e se il sito dispone di documenti attestanti la presenza di circostanze eccezionali, la situazione non sarà classificata come una non conformità. Tuttavia, qualsiasi caso di orario di lavoro superiore a 72 ore a settimana sarà classificato come non conformità, anche qualora il sito disponga di documenti attestanti la presenza di circostanze eccezionali.

*** Qualora le normative locali stabiliscano per l'orario di lavoro un limite inferiore a 60 ore a settimana.

COP 16.3: Giorni di riposo

I soci membri devono concedere a tutti i dipendenti almeno un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi, conformemente alla convenzione 14 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL-ILO). Un orario di lavoro superiore a tale limite è consentito unicamente nelle seguenti circostanze:

- se un contratto collettivo di lavoro o le normative in vigore consentono una media dell'orario di lavoro comprendente adeguati periodi di riposo;
- durante periodi di picco della produzione, a condizione che gli orari di lavoro prolungati siano rari, svolti in maniera volontaria e retribuiti in base alla tariffa maggiorata indicata dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro oppure, qualora non altrimenti regolamentato, a una tariffa maggiorata almeno uguale agli standard prevalenti nel settore.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che tutti i dipendenti beneficino di almeno un giorno di riposo (pari a 24 ore consecutive) ogni settimana.
- Se si desidera che i dipendenti lavorino durante il loro giorno di riposo (ad esempio per esigenze di produzione), assicurarsi di garantire loro un giorno di riposo alternativo nel corso della stessa settimana oppure di quella immediatamente successiva, secondo quanto previsto dalle normative locali.
- Se per mezzo di un contratto collettivo di lavoro è stato concordato un sistema di calcolo dell'orario di lavoro basato sulla media di più settimane e se tale sistema è consentito dalle normative locali, assicurarsi di monitorare e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Possono essere chiamati picchi di produzione soltanto periodi di durata massima di 17 settimane (un terzo dell'anno) e durante tali periodi sono consentite eccezioni al requisito in materia di giorni di riposo, a condizione che non violino la presente disposizione. Quello sopracitato non è un periodo ininterrotto, bensì una somma di periodi corrispondenti a momenti diversi di uno stesso anno.

COP 16.4: Congedi

I soci membri devono concedere ai dipendenti il godimento delle festività civili comandate e dei congedi previsti per legge, compresi congedi di maternità e paternità, congedi per lutto e ferie annuali retribuite. In assenza di normative in materia, ai sensi della convenzione 132 dell'OIL devono essere concesse tre settimane di ferie annuali retribuite. A tutti i dipendenti con responsabilità familiari, senza distinzioni di genere, devono essere concessi accordi speciali in materia di orario di lavoro e di congedi.

Punti da considerare:

- Le ferie annuali devono essere pagate alla stessa tariffa delle normali ore di lavoro del dipendente.
- Individuare tutte le festività civili e tutti i diritti in materia di congedi retribuiti previsti dalle normative in vigore e assicurarsi che tali date siano registrate e integrate nella programmazione del lavoro e della produzione. Indicare tali festività civili e tali diritti in materia di congedi retribuiti nei contratti di impiego.
- Qualora le festività locali più importanti (come Eid islamico, Diwali indiano, Natale cristiano e Capodanno cinese) richiedano il blocco temporaneo dell'attività aziendale, è possibile scalare tale periodo di vacanza dalle ferie annuali totali. Assicurarsi, tuttavia, di informarne i lavoratori per iscritto e in anticipo.
- Ove consentito dalle normative in vigore, un contratto collettivo di lavoro può consentire di sostituire il godimento delle festività civili con periodi alternativi di ferie.
- Collaborare con i dipendenti con responsabilità familiari per concordare una programmazione lavorativa che soddisfi le esigenze di entrambe le parti. Ciò può tradursi in una modifica temporanea (o permanente) dell'orario di lavoro del dipendente. Ad esempio, un lavoratore potrebbe avere bisogno di una mattina libera per accompagnare il figlio dal medico. Potrebbe essere possibile soddisfare tale richiesta riprogrammando il lavoro del dipendente in un turno successivo oppure consentendogli di svolgere le ore perse in un momento successivo dello stesso giorno. Analogamente, se un lavoratore ha bisogno di tornare a casa prima che il figlio esca da scuola, si potrebbe modificare il normale orario di lavoro in modo che il lavoratore termini prima la giornata lavorativa.

COP 16.5: Pause

Durante la giornata di lavoro, i soci membri devono garantire a tutti i dipendenti una pausa che rispetti le normative in vigore. In assenza di normative in materia, i soci membri devono garantire ai dipendenti che lavorano più di sei ore al giorno almeno una pausa di durata ragionevole.

Punti da considerare:

- Esaminare le normative in vigore e individuare la tipologia e il numero di pause a cui i dipendenti hanno diritto durante la giornata di lavoro.
- Se le normative locali non specificano tali pause e i turni durano sei ore o più, concedere ai lavoratori almeno una pausa.
- Programmare le pause a metà del turno di lavoro. La durata ragionevole di una pausa caffè è in genere compresa tra 10 e 30 minuti, mentre quella per la pausa pranzo è compresa tra 30 e 120 minuti.
- Predisporre procedure interne per lo svolgimento e la registrazione delle pause e comunicare tali informazioni a supervisori e dipendenti.
- Le pause per andare al bagno devono essere concesse ogni qualvolta necessarie al lavoratore e non rientrano tra le pause di riposo o le pause per i pasti. Si noti che alcuni lavoratori possono aver bisogno di pause più frequenti per andare al bagno, ad esempio durante la gravidanza oppure in presenza di particolari condizioni mediche.

Verificare:

- L'azienda ha informato i lavoratori in maniera efficace sulle politiche e procedure in materia di orario di lavoro?
- L'azienda dispone di un sistema affidabile e preciso per registrare il numero di ore lavorate da ciascun lavoratore, nonché per documentare lavoro straordinario, ferie e congedi di maternità o paternità secondo quanto previsto dai regolamenti e dalle normative nazionali?
- L'azienda conosce e rispetta le normative in materia di orari di lavoro e congedi vigenti in tutti i paesi in cui opera (comprese le normative applicabili a minori e giovani lavoratori)?
- L'azienda rispetta le normative nazionali, gli eventuali contratti collettivi di lavoro e i requisiti COP in materia di giorni di riposo e di limite massimo delle ore di lavoro normale e di lavoro straordinario?
- L'azienda è in grado di dimostrare che eventuali casi di superamento del limite massimo di 60 ore lavorative settimanali rientrano nelle eccezioni previste dal COP?
- L'azienda è in grado di dimostrare che tutto il lavoro straordinario svolto è di tipo volontario e che i lavoratori non subiscono ritorsioni qualora si rifiutino di svolgerlo?
- Se utilizza quote di produzione o sistemi di lavoro a cottimo, l'azienda è in grado di dimostrare che la quota giornaliera minima è raggiungibile dalla maggior parte dei lavoratori nel corso di un turno di otto ore?
- L'azienda concede ai lavoratori almeno un giorno di riposo ogni settimana? In caso contrario, l'azienda è in grado di dimostrare che l'orario di lavoro applicato rispetta le normative in materia oppure un contratto collettivo di lavoro?
- L'azienda concede ai lavoratori pause di durata ragionevole durante i turni, in particolare se il turno di un dipendente dura sei ore o più?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

OIL, Convenzioni (particolarmente utili le convenzioni C001, C014, C132 e C183)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO

OIL, Inclusive Labour Markets, Labour Relations and Working Conditions Branch
www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/

OIL, Q&As on business and working time
www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_FAQ_EN/lang--en/index.htm

Pubblicazioni:

Legge sulle fabbriche (1948), emendata dalla Legge sulle fabbriche (Emendamento) (1987) [India]
www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/32063/64873/E87IND01.htm

Fair Labour Association, FLA Workplace Code of Conduct and Compliance Benchmarks (2011)
www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_complete_code_and_benchmarks.pdf

OIL, Better Work 8: Working Time (2013)
<https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Guidance-8-Working-Time-rev-Jan-2013.pdf>

OIL, C030 - Convenzione sull'orario di lavoro (commercio e uffici) (1930)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312175

OIL, Rest Periods: Definitions and Dimensions (2015)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_491374.pdf

SAI, Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2016)
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

(COP 17) RETRIBUZIONE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **contratto collettivo di lavoro** si intende un contratto scritto e legalmente vincolante tra la dirigenza di un'azienda e i dipendenti, rappresentati da un sindacato o da un organismo equivalente. I contratti collettivi di lavoro devono rispettare le normative in vigore. Alcuni degli aspetti disciplinati dai contratti collettivi, secondo quanto indicato dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) comprendono retribuzioni, indennità, prestazioni e gratifiche, orario di lavoro, ferie annuali, criteri di selezione dei dipendenti in caso di esuberi, copertura del contratto stesso e messa a disposizione di spazi per le attività sindacali.

Con il termine **detrazioni** si intendono gli importi finanziari trattenuti sulla retribuzione di un dipendente. Le più comuni detrazioni previste dalla legge riguardano imposte, assicurazione sanitaria e previdenza sociale. Le detrazioni possono comprendere anche i cosiddetti pignoramenti legittimi, per mezzo dei quali i datori di lavoro sono autorizzati a reperire fondi, ad esempio a seguito dell'ingiunzione di un tribunale volta a estinguere un debito del dipendente.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **salario di sussistenza** si intende la retribuzione ricevuta per una normale settimana lavorativa da un lavoratore residente in un luogo specifico e sufficiente a garantire un tenore di vita dignitoso al lavoratore e alla sua famiglia. Gli elementi che costituiscono un tenore di vita dignitoso comprendono cibo, acqua, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, abbigliamento e altri bisogni essenziali, come la possibilità di far fronte a eventi imprevisti.

Con l'espressione **salario minimo** si intende l'importo minimo indicato dalla legge che deve essere pagato ai lavoratori. Si tratta dell'importo più alto tra quello stabilito dal governo e quello indicato nel contratto collettivo di lavoro applicabile.

Con l'espressione **tariffa maggiorata** si intende una tariffa di retribuzione superiore a quella della normale retribuzione settimanale.

Con il termine **retribuzione** si intende l'importo versato ai lavoratori dal datore di lavoro. Nella retribuzione rientrano salari, stipendi e altre indennità in contanti o in natura.

Con l'espressione **piano di previdenza sociale** si intende qualsiasi programma promosso dal governo che tutela le persone da possibili rischi economici (come la perdita di reddito dovuta a malattia, vecchiaia o disoccupazione) e che richiede l'apporto di contributi finanziari, in genere provenienti dai datori di lavoro.

Con l'espressione **lavoratori vulnerabili** si intendono specifici gruppi di persone, come donne, migranti, disabili, nonché gruppi etnici o religiosi, che vivono all'interno di una popolazione più ampia e sono soggetti a un elevato rischio di molestie, sfruttamento o altri tipi di discriminazioni.

Fonti:

- Global Living Wage Coalition, What is a Living Wage?
www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage
- OIL, C100 - Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione (1951)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
- OCSE, Glossario di termini statistici (2001)
<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2490>
- Social Accountability International (SAI), Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)(2016)
www.iqnet-certification.com/userfiles/SA8000_MS_New/18.%20SA8000%202014%20Guidance%20Document_May%202016_FINAL.pdf

B BACKGROUND

Le indennità collegate alla retribuzione variano da paese a paese, ma spesso comprendono elementi quali ferie, retribuzione maggiorata per il lavoro straordinario, assenze retribuite per malattia, prestazioni sanitarie, incentivi e bonus, congedi familiari pagati di durata limitata e piani di risparmio. In alcuni casi, ai lavoratori possono essere offerte prestazioni non collegate alla retribuzione, come assistenza sanitaria, alloggio, istruzione e servizi di base come acqua ed elettricità.

Il salario minimo è l'importo minimo che deve essere pagato ai lavoratori di un paese. In genere è calcolato su base oraria, giornaliera o mensile. Oltre il 90% dei paesi dispone di normative in materia di salario minimo. Idealmente, il salario minimo è calcolato come "salario di sussistenza", cioè in grado di coprire le esigenze minime del lavoratore e della sua famiglia in relazione alle condizioni economiche e sociali prevalenti nel paese. Tuttavia, non è sempre così, in particolare nei paesi ad alta intensità di manodopera. Ciò può innescare un circolo vizioso in cui i dipendenti, per arrivare alla fine del mese, sono costretti ad accettare troppo lavoro, anche straordinario; in queste situazioni, orario di lavoro e retribuzione risultano strettamente correlati.

Per soddisfare le esigenze familiari, i lavoratori hanno bisogno non soltanto di una retribuzione pari almeno al salario di sussistenza, ma anche di ricevere tale retribuzione in maniera regolare. La frequenza dei pagamenti, ad esempio, può essere settimanale, bisettimanale o mensile, ma deve essere sempre predeterminata e rispettata.

Sistemi di pagamento a cottimo

Alcuni datori di lavoro pagano i salari a cottimo invece che per ora lavorata, in particolare per attività ad alta intensità di manodopera. In numerose fabbriche, il mancato raggiungimento delle quote di produzione può portare a sanzioni e decurtazioni dei salari. Tali sistemi di pagamento sono spesso difficili da capire per i lavoratori, i quali, non potendo calcolare o verificare con facilità i propri salari, risultano più esposti al rischio di venire sottopagati. I sistemi di pagamento a cottimo possono portare anche a orari di lavoro eccessivi perché i lavoratori, per raggiungere quote di produzione irragionevoli ed evitare sanzioni, sono spinti ad accettare quantità crescenti di lavoro straordinario. Tali sistemi tendono inoltre a favorire gli abusi verbali e fisici.

Applicati in maniera corretta, i sistemi di pagamento a cottimo possono rivelarsi favorevoli ai lavoratori, poiché consentono loro di ottenere guadagni supplementari senza bisogno di accettare ore di lavoro straordinario. In India, ad esempio, nel settore dei diamanti è sempre più diffusa una “retribuzione fissa mensile” che funge da salario minimo legale basato sulla produzione media garantita dai lavoratori a cottimo durante il normale orario di lavoro.

Fonte:

- SAI, Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014)(2016)
www.iqnet-certification.com/userfiles/SA8000_MS_New/18.%20SA8000%202014%20Guidance%20Document_May%202016_FINAL.pdf

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Nel 1928, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha adottato la **Convenzione C026**,¹ che imponeva alle nazioni firmatarie di istituire un ente incaricato di calcolare salari minimi che “tenessero conto della necessità di consentire ai lavoratori di mantenere un tenore di vita adeguato”.

Nel 1970, l'OIL ha adottato la **Convenzione C131**,² che delineava come segue i parametri da prendere in considerazione per calcolare un salario minimo: “le esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, il livello complessivo dei salari nel paese, il costo della vita, le prestazioni di previdenza sociale, i tenori di vita relativi di altri gruppi sociali, i requisiti di sviluppo economico, il livello di produttività del paese e il mantenimento di livelli di occupazione elevati”.

La **Convenzione OIL C030** sugli orari di lavoro (commercio e uffici)³ raccomanda alle nazioni firmatarie di stabilire una tariffa per il lavoro straordinario non inferiore a 1,25 volte la tariffa normale.

Il diritto a una retribuzione equa e vantaggiosa è contenuto anche nell'articolo 23.3 della **Dichiarazione universale dei diritti umani** del 1948.⁴ Tale articolo sancisce il principio per cui la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza dignitosa.

Normativa nazionale

Quasi tutti i paesi dispongono di un ente nazionale che determina i salari minimi a livello nazionale oppure per singoli settori e mestieri. Retribuzioni e altre indennità possono inoltre essere negoziate mediante contrattazioni collettive svolte tra i datori di lavoro e i lavoratori, questi ultimi rappresentati da sindacati o altri organismi indipendenti.

Nella maggior parte delle giurisdizioni, il lavoro straordinario deve essere pagato a una tariffa maggiorata. Poiché tale tariffa varia da settore a settore e da paese a paese, è fondamentale essere a conoscenza di tutte le condizioni salariali vigenti in tutte le giurisdizioni in cui l'azienda opera.

1 OIL, C026 - Convenzione sui metodi di fissazione dei salari minimi (1928)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C026

2 OIL, C131 - Convenzione sulla fissazione del salario minimo (1970)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312276

3 OIL, C030 - Convenzione sull'orario di lavoro (commercio e uffici) (1930)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312175

4 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)
www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità di definire e monitorare le retribuzioni e le indennità previste dalla legge. Se si aderisce a un contratto collettivo di lavoro, verificare che disciplini aspetti quali retribuzioni, indennità e prestazioni, tariffe per il lavoro straordinario, metodi di pagamento ed eventuali detrazioni.

COP 17.1: Salari relativi alle ore normali lavorate

I soci membri devono pagare a tutti i dipendenti il salario relativo alle ore normali lavorate, senza straordinari, in base al valore più alto tra quello del salario minimo previsto dalla legge, più le prestazioni obbligatorie connesse, e quello previsto dagli standard prevalenti nel settore. I salari pagati in base alla prestazione non devono essere inferiori al salario minimo previsto dalla legge per una normale settimana di lavoro. I soci membri devono assicurarsi che tutti i dipendenti che svolgono mansioni di uguale valore ricevano salari simili e devono dotarsi di procedure utili a valutare e correggere eventuali disparità salariali che discriminino una qualsiasi categoria di lavoratori.

Punti da considerare:

- Il salario minimo legale varia a seconda delle regioni, del tipo di struttura e del livello di competenze del lavoratore: individuare e comprendere con la massima attenzione le normative in vigore in tutti i paesi in cui l'azienda opera.
- Se ci si serve di lavoratori a tempo parziale, calcolare il salario in proporzione alle tariffe annuali per i lavoratori a tempo pieno.
- Verificare che il salario minimo versato dall'azienda sia almeno pari al salario di sussistenza, cioè che garantisca ai lavoratori un tenore di vita normale. Il salario di sussistenza non è sempre pari al salario minimo stabilito dalla legge e può variare in maniera notevole all'interno di un paese e tra un paese e l'altro (si veda il riquadro "Salario di sussistenza").

Salario di sussistenza

Adottato nel 1966 dall'ONU, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali definisce una retribuzione che consenta al lavoratore di soddisfare le proprie esigenze vitali di base come un diritto umano universale. Tale patto sancisce che i lavoratori devono essere retribuiti in maniera equa, che donne e uomini devono essere retribuiti in ugual misura per lo stesso lavoro e che ogni lavoratore essere in grado di garantire una vita dignitosa a sé stesso e alla propria famiglia. Eppure, molti lavoratori non guadagnano questo "salario di sussistenza", il che li rende vulnerabili allo sfruttamento.

Esistono diversi metodi per calcolare e applicare i salari di sussistenza. I seguenti siti forniscono informazioni pratiche al riguardo:

- Ethical Trading Initiative, Living wage resources
www.ethicaltrade.org/issues/living-wage-workers/living-wage-resources
- Iseal Alliance, How to measure living wage: 10 things you should know (2018)
www.isealalliance.org/sustainability-news/how-measure-living-wage-10-things-you-should-know
- WageIndicator Foundation
<https://wageindicator.org/Wageindicatorfoundation>

- Se ci si serve di apprendisti:
 - Assicurarsi che questi lavoratori percepiscano almeno il salario minimo; non utilizzare lo strumento dell'apprendistato per versare ai lavoratori retribuzioni o indennità inferiori al dovuto.
 - Poiché la maggior parte degli apprendisti è costituita da giovani, verificare se le normative locali prevedono ulteriori requisiti riguardo ai giovani lavoratori.

Le retribuzioni di apprendistato in India

Nel settembre 2014, il ministero indiano del lavoro e dell'occupazione ha emendato la legge sull'apprendistato indicando, come illustrato di seguito, lo stipendio mensile minimo da versare agli apprendisti del settore del commercio per quattro anni di formazione:

Anno di formazione	Percentuale del salario minimo di un lavoratore semi-qualificato
Anno 1	70%
Anno 2	80%
Anno 3	90%
Anno 4	90%

Tale legge non è stata emanata specificamente per il settore delle gemme e della gioielleria e alcuni operatori ritengono che il salario minimo fissato per gli apprendisti sia troppo alto. La loro opinione è motivata dagli elevati costi associati alla formazione degli apprendisti, i quali spesso iniziano a lavorare privi di qualsiasi competenza, e dal rischio che questi lavoratori inesperti danneggino merci di notevole valore. Questa legge, pertanto, non è ancora stata pienamente applicata.

La tabella sottostante tenta di tenere conto di tali posizioni, introducendo una certa flessibilità nella valutazione della conformità alla presente disposizione. **In tutti i casi**, occorre documentare la formazione destinata agli apprendisti per tutta la durata dell'apprendistato.

Anno di formazione	Conformità	Non conformità secondaria	Non conformità principale
1	Retribuzione \geq 70%	—	Retribuzione $<$ 70%
2	Retribuzione \geq 80%	Retribuzione = 75-79% (e un aumento annuale dello stipendio di apprendista)	Retribuzione $<$ 75% (oppure nessun aumento annuale dello stipendio)
3	Retribuzione \geq 90%	Retribuzione = 75-89% (e un aumento annuale dello stipendio di apprendista)	Retribuzione $<$ 75% (oppure nessun aumento annuale dello stipendio)
4	Retribuzione \geq 90%	Retribuzione = 75-89% (e un aumento annuale dello stipendio)	Retribuzione $<$ 75% (oppure nessun aumento annuale dello stipendio)

Le non conformità secondarie devono essere risolte entro la successiva verifica RJC.

Fonte: Governo dell'India. Ministero del lavoro e dell'occupazione - <https://labour.gov.in/>

- Se prima di assumere un lavoratore si ricorre a periodi di prova o di formazione, assicurarsi che:
 - tali periodi siano consentiti dalla legge;
 - il salario non risulti inferiore al minimo di legge applicabile alla categoria di mansione in questione;
 - eventuali salari inferiori allo standard di legge versati per tale periodo siano effettivamente limitati a un periodo predefinito e comunicato in modo chiaro ai lavoratori.
- Se i lavoratori sono pagati con una tariffa oraria, stabilire procedure e processi chiari per il calcolo dei salari e servirsi di un efficace sistema di gestione del tempo per garantire la necessaria precisione (si veda la disposizione COP 16 **Orario di lavoro**).
- Se i lavoratori sono pagati a cottimo, stabilire una quota minima di produzione giornaliera abbastanza bassa da essere raggiungibile dalla maggior parte dei lavoratori nel corso di un turno di otto ore. Tale accorgimento contribuirà a evitare che i lavoratori siano costretti a lavorare oltre il normale orario settimanale, lavoro straordinario escluso, per raggiungere il salario minimo (oppure il salario prevalente nel settore, se superiore).
- In tutti i casi, assicurarsi che le retribuzioni:
 - siano versate in maniera regolare e puntuale;
 - siano versate in maniera equa a tutti i dipendenti che svolgono ruoli simili. Le aziende sono tenute a impegnarsi in maniera attiva per evitare disparità salariali, effettive o percepite, basate su sesso, etnia, età, status di migrante o qualsiasi altra caratteristica personale, secondo quanto indicato nella disposizione COP 22.1 **Non discriminazione**. Effettuare ogni anno una verifica dei salari per individuare eventuali disparità ed eliminare possibili discriminazioni retributive a danno dei lavoratori più vulnerabili.
- Qualora il versamento delle indennità di legge dipenda dall'iscrizione dei dipendenti a piani di previdenza sociale e programmi simili, spetta all'azienda occuparsi degli adempimenti amministrativi necessari per garantire che i lavoratori ricevano le indennità previste dalle normative in vigore.

I contributi previdenziali in India

Nel 2011, due tribunali indiani, in due casi separati, hanno stabilito che una serie di gratifiche versate da un datore di lavoro ai dipendenti (riguardanti trasporto, istruzione, buoni pasto, spese mediche, giorni festivi speciali, incentivi per i turni di notte e indennità di soggiorno) dovesse essere considerata come parte del salario di base e, pertanto, inclusa nel calcolo dei contributi mensili destinati al fondo previdenziale (o pensionistico) dei lavoratori. Il fatto è attualmente sotto esame presso la Corte suprema.

Nel 2012, l'Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), cioè l'ente che gestisce il più importante piano di previdenza sociale obbligatorio dell'India, ha emanato una circolare volta a chiarire la base di calcolo dei contributi e che sembra corroborare le sopracitate sentenze dei due tribunali. La circolare è stata temporaneamente sospesa a partire da dicembre 2012, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell'EPFO.

Alla luce degli sforzi compiuti dall'EPFO per chiarire la procedura di calcolo dei contributi previdenziali, al momento RJC ritiene che tutti i soci membri siano tenuti a giustificare i calcoli ai revisori e a dimostrare che tali calcoli si basano sulle normative in vigore.

COP 17.2: Tariffe per il lavoro straordinario

I soci membri devono rimborsare il lavoro straordinario a una tariffa almeno uguale a quella prevista dal diritto applicabile o dal contratto collettivo di lavoro oppure, qualora non altrimenti sancito, a una tariffa maggiorata almeno uguale agli standard prevalenti nel settore.

Punti da considerare:

- Per calcolare la retribuzione per il lavoro straordinario è importante conoscere tutte le normative, i contratti collettivi di lavoro e gli standard di settore vigenti in materia. Per ulteriori suggerimenti si veda la disposizione COP 1 **Conformità legale**.
- Se in materia non esistono normative o contratti collettivi (o se tali testi non prevedono disposizioni specifiche per il lavoro straordinario), calcolare la relativa tariffa a un livello maggiorato, cioè superiore a quella stabilita per il normale orario settimanale. Tale tariffa deve essere almeno pari agli standard prevalenti nel settore.
 - Tenere presente che le convenzioni dell'OIL 1 e 30 stabiliscono che la tariffa per il lavoro straordinario non deve essere inferiore a 1,25 volte la tariffa normale, e questo valore deve essere utilizzato come riferimento in assenza di altre disposizioni.
- La tariffa per il lavoro straordinario è applicata a lavoratori e dirigenti con un contratto indicante orari definiti; può invece non essere applicata per i dirigenti che programmano il proprio lavoro in maniera realmente libera.
- Nella maggior parte dei casi, i calcoli relativi al lavoro straordinario si basano sul numero di ore lavorate; assicurarsi, quindi, di seguire le indicazioni della disposizione COP 16 **Orario di lavoro**.
- Se si utilizza un sistema di pagamento a cottimo, il calcolo della tariffa per il lavoro straordinario può risultare molto complesso. Un semplice sistema di incentivi che preveda un'unica tariffa maggiorata per ciascun articolo al di là della quota di produzione può essere più facile da capire e, pertanto, da applicare sia per i lavoratori che per i dirigenti. In alternativa, è possibile adottare un sistema a "tariffa fissa mensile" che preveda un salario minimo legale basato sulla produzione media dei lavoratori durante il normale orario di lavoro e che, a titolo di incentivo, retribuisca con tariffa maggiorata ogni articolo prodotto al di là di tale quota.

COP 17.3: Metodo di pagamento

I soci membri devono versare i salari dei dipendenti nel rispetto della legge e in modo che i pagamenti siano eseguiti:

- a. Regolarmente e secondo uno schema predeterminato e senza ritardi o a date differite.
- b. Con rimessa bancaria su un conto controllato dal dipendente oppure in contanti o con assegno, nelle modalità e nella sede convenienti per i dipendenti.
- c. Accompagnati da un cedolino riportante i dettagli precisi delle tariffe salariali, delle indennità e delle detrazioni applicabili e redatto in un formato che i dipendenti possano comprendere con facilità.
- d. Se ci si serve di agenzie di collocamento, i soci membri devono dotarsi di sistemi in grado di assicurare standard lavorativi e retributivi equi e di garantire che i salari vengano effettivamente ricevuti dai dipendenti, compresi lavoratori migranti e lavoratori a contratto o temporanei.

Punti da considerare:

- Pagare i lavoratori in maniera regolare e affidabile. Ciò significa assicurarsi di:
 - rispettare tutte le normative e i regolamenti nazionali in materia di frequenza dei versamenti;
 - stabilire procedure chiare per calcolare, verificare e distribuire le retribuzioni;
 - per pagare i lavoratori, utilizzare contanti, assegni o rimesse bancarie su un conto controllato dal lavoratore;
 - pagare direttamente il lavoratore e non un soggetto terzo.
- Non è consentito offrire pagherò cambiari, buoni o merce in luogo del pagamento della retribuzione. I pagherò cambiari, infatti, consentono di ritardare i pagamenti, mentre le cedole o i buoni possono costringere i lavoratori a compiere acquisti in punti vendita di proprietà dell'azienda, limitando la loro libertà di scelta e vincolandoli al datore di lavoro. Il pagamento deve avvenire in maniera tempestiva, in modo che i lavoratori non siano costretti ad aspettare salari arretrati.
- I lavoratori devono essere in grado di comprendere le modalità di calcolo delle retribuzioni e avere la possibilità di segnalare eventuali versamenti errati senza temere ritorsioni. A tale scopo:
 - Stabilire in tutti i contratti di impiego il livello delle retribuzioni e il modo con cui queste saranno versate..
 - Consegnare ai lavoratori un cedolino che indichi e spieghi in maniera chiara le tariffe della retribuzione, nonché eventuali indennità versate o detrazioni applicate.
 - Spiegare bene ai lavoratori come comprendere tali cedolini.
 - Definire una procedura chiara per analizzare e correggere eventuali errori nei pagamenti e comunicarla ai lavoratori, in modo che sappiano cosa fare se la loro retribuzione viene calcolata in maniera errata.
- Per incassare il salario, i lavoratori non devono essere obbligati a percorrere distanze significative né a sostenere costi.
- L'azienda è tenuta a redigere appositi registri per tenere traccia di ore lavorate, retribuzioni e congedi (si veda la disposizione COP 15 **Condizioni generali di impiego**).

COP 17.4 e 17.5: **Detrazioni**

17.4 I soci membri devono procedere a detrazioni dai salari soltanto qualora tali detrazioni:

- a. Rispettino la legge e, ove applicabile, siano disciplinate dai contratti collettivi di lavoro.
- b. Siano stabilite e calcolate in base a un procedimento documentato comunicato in modo chiaro ai dipendenti.
- c. Non determinino per il dipendente una retribuzione inferiore al salario minimo.

17.5 I soci membri non devono procedere a detrazioni per motivi disciplinari.

Punti da considerare:

- Tutte le detrazioni devono:
 - essere determinate in base a un procedimento legittimo;
 - essere calcolate con precisione e applicate nel rispetto delle normative in vigore;
 - essere comunicate ai dipendenti contestualmente al loro contratto di impiego;
 - essere tali da non determinare per il dipendente una retribuzione inferiore al salario minimo.
- Le detrazioni accettabili ai sensi del COP comprendono quelle richieste o consentite dalla legge.
 - Le più comuni detrazioni previste dalla legge riguardano imposte, assicurazione sanitaria e previdenza sociale. Le detrazioni possono comprendere anche i cosiddetti pignoramenti legittimi, per mezzo dei quali i datori di lavoro sono autorizzati a reperire fondi, ad esempio a seguito dell'ingiunzione di un tribunale volta a estinguere un debito del dipendente. (Si noti che i pignoramenti legittimi sono soggetti a normative specifiche e non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione 17.4b.)
 - Le più comuni detrazioni consentite dalla legge comprendono trasporti, pasti, assistenza medica, custodia dei bambini, quote sindacali, restituzione di prestiti e fornitura di alloggio.
- Le detrazioni inaccettabili ai sensi del COP comprendono:
 - Le commissioni di assunzione, versate al datore di lavoro oppure a un'agenzia.
 - Il costo dei dispositivi di protezione individuale, i quali devono essere forniti gratuitamente, come previsto dalla disposizione COP 23.6 **Salute e sicurezza**.
 - Qualsiasi forma di deposito o di anticipo per l'attrezzatura.
 - Eventuali detrazioni applicate come misura disciplinare per punire un comportamento del dipendente.
- Le detrazioni volontarie, ad esempio per rimborsare un prestito richiesto volontariamente al datore di lavoro, non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione COP 17.4.

COP 17.6: Forniture e servizi

I soci membri non devono costringere i dipendenti ad acquistare forniture o servizi provenienti dalla propria azienda o dai propri siti; qualora non ci siano alternative, i soci membri non devono imporre prezzi eccessivi.

Punti da considerare:

- Costringere i lavoratori ad acquistare forniture presso l'azienda che li impiega può costituire una forma di lavoro coatto, come spiegato nella disposizione COP 20 **Lavoro forzato**, e può compromettere gli sforzi del socio membro in vista dell'adozione di pratiche di retribuzione corrette.
- Se nel luogo di lavoro, ad esempio in fabbriche o miniere isolate, i lavoratori hanno un accesso limitato a forniture e servizi, assicurarsi che a tali forniture siano applicati prezzi accessibili. L'acquisto di forniture presso il luogo di lavoro non deve determinare per il dipendente una retribuzione inferiore al salario minimo.

COP 17.7: Prestiti

I soci membri che versano anticipi sul salario o concedono prestiti devono garantire condizioni di interesse e termini di rimborso trasparenti ed equi, non ingannevoli per il dipendente.

Punti da considerare:

- Accertarsi che gli anticipi sul salario o i prestiti offerti ai lavoratori siano conformi alla legge.
- Confrontare i tassi di interesse e le condizioni di rimborso con quelli offerti da altre fonti di credito disponibili per verificare che siano equi e non eccessivi.
- Evitare che il periodo di rimborso di un prestito superi il termine del contratto di impiego del dipendente, perché tale situazione può tradursi in una forma di lavoro coatto, vietato dalla disposizione COP 20 **Lavoro forzato**.
- Lavoratore e datore di lavoro devono firmare un contratto scritto preliminare indicante termini e condizioni del prestito e del relativo rimborso.
 - Lavoratore e datore di lavoro, inoltre, devono ricevere una copia firmata del contratto di prestito; il datore di lavoro, nel quadro delle procedure di compilazione dei registri, deve conservare la propria copia nel dossier personale del dipendente.

COP 17.8: Indennità

I soci membri devono assicurarsi di fornire ai dipendenti tutte le indennità, conformemente alle normative in vigore.

Punti da considerare:

- Esaminare le normative locali e individuare i requisiti di legge relativi a tutte le indennità, comprese quelle per maternità, paternità e custodia dei bambini. Confrontare tali requisiti con le indennità attualmente offerte ai propri lavoratori e adeguare politiche e prassi per conformarsi alle normative in vigore (ed eventualmente superarne i requisiti).
- Informare i lavoratori sulle indennità obbligatorie previste dalla legge e su quelle aggiunte dall'azienda. Ciò permetterà ai lavoratori di sapere che l'azienda sta rispettando la legge e contribuirà a evitare la fuga di personale.

Verificare:

- L'azienda è in grado di dimostrare che i lavoratori comprendono il sistema di pagamento dei salari?
- I contratti di impiego indicano con precisione tutte le indennità (tariffa di lavoro normale, tariffa per il lavoro straordinario, dettagli sulla tariffa per il lavoro a cottimo, detrazioni e ferie annuali retribuite)?
- L'azienda è in grado di dimostrare che le retribuzioni dei lavoratori sono versate in maniera diretta, precisa, regolare e puntuale mediante rimesse bancarie, assegni o contanti?
- I pagamenti per le normali ore lavorative e per il lavoro straordinario rispettano le normative locali e i contratti collettivi di lavoro?
- L'azienda è in grado di dimostrare che tutte le detrazioni sono consentite dalla legge, comunicate al lavoratore e verificate per evitare che il reddito del lavoratore risulti inferiore al salario minimo?
- I dipendenti sono obbligati ad acquistare forniture dall'azienda? Se l'azienda vende forniture ai dipendenti, a queste forniture viene applicato un prezzo ragionevole e tale da non far scendere il reddito dei dipendenti al di sotto del salario minimo?
- Se offre ai lavoratori prestiti o anticipi sul salario, l'azienda è in grado di dimostrare al revisore che i termini di rimborso sono trasparenti, equi e tali da non creare una situazione di servitù per debiti?
- L'azienda conserva una copia firmata di tutti i contratti di prestito?
- L'azienda garantisce le indennità previste dalla legge in materia di maternità, paternità e custodia dei bambini?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

OIL, Resource Guide on Minimum Wages

www.ilo.org/inform/online-information-resources/resource-guides/minimum-wages/lang--en/index.htm

OIL, Working Conditions Laws Database

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home

Pubblicazioni:

Ethical Trade Initiative (ETI), Base Code Guidance: Living Wages

https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/eti_living_wage_guidance_2.pdf

ETI, Living Wages in Global Supply Chains: a New Agenda for Business (2015)

www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/living-wages-in-global-supply-chains.pdf

OIL, C100 - Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione (1951)

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100

Oxfam, Steps Towards a Living Wage in Global Supply Chains (2014)

<https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/336623/ib-steps-towards-living-wage-global-supply-chains-101214-en.pdf;jsessionid=04ECE190A8F4EF6DF91733D8A5754261?sequence=1>

SAI, Guidance Document for Social Accountability 8000 (SA8000®:2014) (2016)

www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=document.viewDocument&documentid=563&documentFormatId=1166&vDocLinkOrigin=1&CFID=22979020&CFTOKEN=2db102a753d2089b-A258963B-1C23-C8EB-80C2745C596B15C8

(COP 18) MOLESTIE, PROCEDURE DISCIPLINARI, VERTENZE AZIENDALI E MISURE CONTRO LE RITORSIONI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **comunicazione attiva** si intende l'impiego, secondo la frequenza necessaria, di metodi adeguati per trasmettere informazioni che consentano al destinatario di comprendere tali informazioni e di agire di conseguenza.

Con l'espressione **procedure disciplinari** si intende una serie di metodi predefiniti per affrontare le questioni disciplinari. Tali procedure garantiscono il rispetto degli standard di prestazione e condotta di un'azienda. Definiscono inoltre un metodo imparziale e ragionevole per gestire le situazioni di lavoratori che non rispettano tali standard.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **meccanismi di denuncia** si intendono le procedure formali di reclamo che persone, lavoratori, comunità e/o organizzazioni della società civile vittime di conseguenze negative a causa delle operazioni e attività aziendali hanno a disposizione per inoltrare segnalazioni e richiedere indagini e, se necessario, interventi di riparazione. In questo contesto, tali meccanismi consistono negli strumenti che consentono ai dipendenti di esprimere preoccupazioni in materia di condizioni di lavoro. Con l'espressione **procedure di denuncia** si intendono i protocolli interni che consentono di definire i sopracitati meccanismi di denuncia.

Con il termine **molestie** si intende qualsiasi tipo di condotta indesiderata da parte di superiori gerarchici, colleghi, gruppi di colleghi, clienti o fornitori le cui azioni, comunicazioni o comportamenti siano volti a denigrare, umiliare, svilire, screditare o ridicolizzare un dipendente. Aggressioni fisiche, minacce e intimidazioni sono forme gravi di molestie.

Con il termine **ritorsioni**¹ si intende ogni genere di azione negativa intrapresa contro un dipendente autore di una denuncia. Tali azioni comprendono qualsiasi forma di punizione e qualsiasi iniziativa che crei un ambiente ostile, minaccioso o spiacevole.

Con l'espressione **lavoratori vulnerabili** si intendono specifici gruppi di persone, come donne, migranti, disabili, nonché gruppi etnici o religiosi, che vivono all'interno di una popolazione più ampia e sono soggetti a un elevato rischio di molestie, sfruttamento o altri tipi di discriminazioni.

Con l'espressione **disciplina sul luogo di lavoro** si intendono i mezzi impiegati per correggere o migliorare comportamenti o prestazioni in ambito lavorativo.

Fonte:

- Sedex Supplier Workbook (2014)
<https://cdn.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2016/09/Sedex-Supplier-Workbook-2014-version-Web.pdf>

B BACKGROUND

Molestie

La prevenzione delle molestie sul luogo di lavoro rientra nelle attività necessarie per garantire ai dipendenti condizioni di lavoro dignitose e per tutelare il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro. Le molestie possono assumere numerose forme, ad esempio un supervisore che urla a un lavoratore oppure un gruppo di lavoratori che molesta una persona per via di differenze di genere, religione o etnia.

Le forme più gravi di molestie comprendono intimidazioni, minacce e violenze fisiche o sessuali. Tuttavia, possono essere considerate molestie anche comunicazioni apparentemente benevole e non formulate con rabbia, come battute o commenti su aspetto o stile di vita (si veda il riquadro "Molestie sessuali sul luogo di lavoro"). Le molestie, inoltre, possono essere indirette, ad esempio comportamenti, osservazioni o pettegolezzi maliziosi su un dipendente scambiati alle spalle della persona in questione. Possono essere considerate vittime di molestie anche soggetti terzi testimoni di molestie sessuali. Per creare un ambiente di lavoro non ostile, è importante che i dipendenti comprendano le diverse forme di possibili molestie. È altrettanto importante essere consapevoli del fatto che alcuni lavoratori sono più vulnerabili alle molestie sul luogo di lavoro e che tale vulnerabilità può variare in funzione di paese e cultura. RJC non tollera alcuna forma di molestia o di violenza, a prescindere dalla sua gravità.

¹ In alcune giurisdizioni, tali comportamenti sono indicati con il termine "vittimizzazione".

In un'ottica di cambiamento dei comportamenti, le aziende svolgono un ruolo fondamentale nell'opera di contrasto al problema delle molestie e nella definizione e applicazione di politiche e norme di condotta responsabile in ambiente lavorativo. Investire nell'educazione del personale allo scopo di aiutare lavoratori e supervisori a capire che cosa sono le molestie e perché non possono essere tollerate è un passaggio chiave per creare un ambiente di lavoro privo di molestie. Tuttavia, è altrettanto importante investire nella formazione e mettere i lavoratori nelle condizioni di segnalare la propria esperienza, di vittime o di testimoni di violenze o molestie sul luogo di lavoro. I datori di lavoro hanno la responsabilità di creare un ambiente che non soltanto incoraggi i dipendenti a farsi avanti, ma che garantisca l'assenza di successive ritorsioni. I datori di lavoro devono, inoltre, valutare il tipo di protezione supplementare necessaria per i lavoratori vulnerabili.

Molestie sessuali sul luogo di lavoro

L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) definisce molestie sessuali tutti i comportamenti inerenti alla sessualità che il destinatario percepisce come indesiderati e offensivi. Le molestie sessuali possono assumere due forme:

1. Il ricatto sessuale, nel quale un vantaggio professionale (aumento di stipendio, promozione o addirittura prosecuzione del rapporto di lavoro) è fatto dipendere dall'accettazione da parte della vittima di una qualche forma di comportamento sessuale.
2. Ambiente di lavoro ostile, nel quale le molestie creano condizioni intimidatorie o umilianti per la vittima.

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro possono essere sia fisiche che psicologiche. I comportamenti in questione possono essere di tipo:

- Fisico (ad esempio violenze fisiche, aggressioni sessuali, palpeggiamenti e vicinanza immotivata).
- Verbale (ad esempio commenti e domande su aspetto, stile di vita oppure orientamento sessuale, nonché telefonate offensive e "battute" inappropriate).
- Non verbale (ad esempio, fischi di ammirazione, gesti sessualmente evocativi ed esposizione di materiale legato alla sessualità).

Sebbene anche uomini e ragazzi possano essere vittime di molestie e violenze sessuali, la stragrande maggioranza delle vittime è costituita da donne e ragazze. Dar vita ad ambienti di lavoro privi di molestie è fondamentale per garantire la parità di genere e un lavoro dignitoso per tutti.

Fonti:

- OIL, Ending Violence and Harassment Against Women and Men in the World of Work (2018)
www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553577/lang--en/index.htm
- OIL, Sexual Harassment at Work: Fact Sheet
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_96_en.pdf

Disciplina

Per operare in maniera efficace, le aziende hanno bisogno di standard di prestazioni e condotta chiaramente definiti e pienamente rispettati. I casi meno gravi di comportamenti inappropriati o di prestazioni insoddisfacenti possono essere gestiti al meglio in maniera informale: spesso un concetto espresso con tranquillità è più che sufficiente per migliorare la condotta o le prestazioni di un dipendente. Altrettanto importante è informare l'autore del reclamo (se presente) sulle iniziative adottate a seguito del reclamo.

Nei casi che richiedono azioni disciplinari formali, il tipo di azione prescelto deve essere ragionevole e giustificato e tale scelta dipende dalle circostanze specifiche. Tuttavia, i dirigenti devono sempre agire in maniera tempestiva, imparziale e coerente. In tutti i casi, inoltre, la disciplina sul luogo di lavoro deve essere considerata uno strumento per correggere comportamenti scorretti o problemi di prestazioni e non un modo per punire i dipendenti.

Purtroppo, in alcuni luoghi di lavoro la disciplina può trasformarsi in forme estreme di abuso, come abusi fisici (punizioni corporali) oppure abusi mentali, psicologici, verbali o sessuali. Esempi documentati di pratiche disciplinari irragionevoli comprendono dipendenti messi alla gogna oppure oggetto di urla, ma anche dipendenti costretti a fare flessioni o giri di corsa, obbligati a rimanere a lungo sotto il sole, sottoposti a percosse, minacciati di violenze, molestati sessualmente o per motivi razziali, nonché privati di retribuzione, cibo o servizi particolari. Queste e altre pratiche simili sono tutte violazioni dei diritti umani fondamentali.

Procedure di denuncia e misure contro le ritorsioni

Se molestati, sottoposti a pratiche disciplinari inappropriate, pagati in maniera non corretta o trattati con parzialità, i lavoratori devono avere la possibilità di inoltrare segnalazioni mediante canali riservati che il datore di lavoro è tenuto a monitorare e gestire in maniera adeguata. Tali canali, chiamati meccanismi o procedure di denuncia, costituiscono uno strumento efficace per consentire alle aziende di ricevere e trattare le denunce e le rimostranze presentate dai dipendenti, nonché per garantire un'adeguata risposta o procedere a eventuali riparazioni.

Un meccanismo di denuncia può essere davvero efficace soltanto se le persone sanno che esiste, sanno come utilizzarlo e hanno fiducia nel suo funzionamento. A tale scopo, i principi guida delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani definiscono otto criteri studiati per progettare un meccanismo di denuncia efficace e che vanno dalla legittimità e accessibilità della procedura fino alla sua compatibilità con la tutela dei diritti e il suo radicamento negli impegni aziendali (si veda la Figura 18.1).

In tutti i casi, è importante che nessuno patisca conseguenze negative a seguito di una denuncia.



Figura 18.1. Caratteristiche di un meccanismo di denuncia efficace

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Sia la **Dichiarazione universale dei diritti umani** del 1948² che il **Patto internazionale sui diritti civili e politici**³ del 1966 vietano tortura e “punizioni o trattamenti crudeli, disumani e degradanti”. L'articolo 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani sancisce, inoltre, che tutte le persone hanno diritto a “condizioni di lavoro eque e vantaggiose”.

La **Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti**⁴ del 1975 stabilisce che “qualsiasi atto di tortura o qualsiasi altra pena o trattamento crudele, inumano o degradante è un'offesa alla dignità umana e deve essere condannato in quanto negazione delle finalità dello statuto delle Nazioni Unite e in quanto violazione delle libertà fondamentali e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani”.

Tali dichiarazioni e trattati sono stati ratificati dalla maggior parte degli Stati membri dell'ONU.

L'OIL sta analizzando le lacune esistenti nelle tutele legali in materia di violenze e molestie nel luogo di lavoro. Nell'ambito di tali sforzi, sta convocando gli Stati membri per discutere l'adozione di un nuovo strumento legale internazionale (una convenzione, una raccomandazione oppure una combinazione di entrambe) per proteggere i lavoratori.

2 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) - www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

3 Nazioni Unite, Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) - www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

4 Nazioni Unite, Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone dalla tortura o da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1975) www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx

Normativa nazionale

Numerosi paesi vietano le punizioni corporali, in genere direttamente in sede di legge costituzionale. Alcuni paesi dispongono, inoltre, di normative destinate specificamente ai datori di lavoro e volte a regolare pratiche disciplinari, abusi, molestie e procedure di denuncia. I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere i requisiti normativi presenti in tutti i paesi in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 18.1: Rifiuto di violenze e molestie

Nel luogo di lavoro sono vietate tutte le forme di violenza e molestia, comprese, a mero titolo di esempio, le punizioni corporali, i trattamenti rudi o degradanti, le molestie sessuali o fisiche, gli abusi mentali, fisici, verbali o sessuali, le ritorsioni, le coercizioni e le intimidazioni. Qualsiasi forma di molestia diretta o indiretta è inaccettabile negli ambienti di lavoro. I soci membri devono garantire che i dipendenti siano trattati con dignità e rispetto e che non siano oggetto di molestie o violenze né minacciati di tali atti nei confronti propri o di quelli dei propri familiari o colleghi.

Punti da considerare:

- Verificare di disporre di politiche che vietino ogni forma di violenza e di molestia sul luogo di lavoro e comunicare tali informazioni a supervisori e lavoratori.
- La propria politica deve essere supportata da procedure scritte. La politica e le procedure in questione devono definire e contrastare le molestie dirette e indirette, così come le molestie che possono verificarsi all'esterno del luogo di lavoro. Tali molestie possono verificarsi, ad esempio, in situazioni quali viaggi aziendali o eventi sociali (come i ritrovi dopo l'orario di lavoro) e all'interno di comunicazioni non lavorative tra colleghi (come la condivisione di messaggi o foto).
- Le politiche e procedure aziendali per contrastare la violenza di genere devono concentrarsi sull'aiuto alle vittime, sulla prevenzione di ulteriori danni a loro carico e sull'adozione di misure disciplinari per i responsabili degli atti in questione. Devono inoltre comprendere strumenti di prevenzione delle ritorsioni contro le vittime, nonché misure di flessibilità che consentano loro di usufruire di permessi o altri strumenti aziendali per tutelarsi.
- Per contrastare in maniera efficace la violenza di genere, la politica aziendale deve anche:
 - rispettare la riservatezza della situazione;
 - rimettersi, ove ragionevolmente possibile, alle valutazioni della vittima in materia di sicurezza;
 - favorire in maniera attiva la prevenzione e la sensibilizzazione.
- Utilizzare una valutazione del rischio per facilitare l'individuazione delle esigenze di supervisori e lavoratori in materia di formazione sui comportamenti accettabili sul luogo di lavoro e sulle modalità di denuncia.
- Contribuire a creare un ambiente positivo rimuovendo dal luogo di lavoro materiali pornografici, espliciti oppure offensivi, come calendari, poster o libri.
- Svolgere verifiche periodiche per monitorare l'ambiente di lavoro e l'incidenza di molestie sessuali. Tali verifiche possono essere condotte da personale interno. Per le piccole imprese, questo tipo di verifica può consistere in un controllo periodico interno relativamente semplice.

Comportamenti inaccettabili

Di seguito sono elencati alcuni esempi di abusi e molestie sul luogo di lavoro, tutti considerati comportamenti inaccettabili.

- “Fissare” una persona o starle troppo vicino.
- Toccare in maniera inappropriata mani, braccia o capelli.
- Sforare intenzionalmente qualcuno con il proprio corpo in una coda.
- Toccare il seno a una donna.
- Fare commenti inappropriati su aspetto, corpo o comportamenti sessuali.
- Chiedere favori sessuali in cambio di qualcosa (ad esempio, esenzione dal lavoro straordinario o mantenimento del posto di lavoro).
- Baciare o vezzeggiare una persona non consenziente.
- Imporre rapporti sessuali (stupro).
- Usare parole sessualmente esplicite.
- Insultare (ad esempio con termini quali “prostituta” o “puttana”).
- Abusare verbalmente o utilizzare linguaggio osceno.
- Urlare a una persona per umiliarla, bullizzarla o intimidirla.
- Spingere, tirare, picchiare o spintonare.
- Tirare per i capelli.
- Schiaffeggiare, schiacciare e pungere con oggetti.
- Esporre sulle pareti immagini sessualmente esplicite.
- Inviare messaggi, fotografie o immagini di natura sessuale o inappropriata via telefono, e-mail o social media.

Fonte:

- ILO International Training Centre, Gender-Based Violence in Global Supply Chains: Resource Kit (2013)
<https://gbv.itcilo.org/index.php/index.html#home-index>

COP 18.2: Formazione del personale chiave

Medici, infermieri e personale chiave appartenente al personale di sicurezza, dirigenti o altre categorie di lavoratori devono essere formati con cadenza regolare a riconoscere i segni della violenza di genere e a comprendere le pertinenti politiche organizzative e normative in materia.

Punti da considerare:

- Dirigenti, personale medico e altro personale chiave sono spesso le persone che si trovano nella posizione migliore per contribuire a prevenire e contrastare la violenza sul luogo di lavoro (compresa la violenza di genere). È fondamentale che queste persone seguano un'adeguata formazione che consenta loro di individuare eventuali vittime di violenze in ambiente lavorativo che potrebbero avere timore a segnalare il fatto servendosi delle procedure di denuncia.
- Occorre, pertanto, individuare le persone che si trovano nella posizione migliore per prevenire violenze e comportamenti ostili sul luogo di lavoro e impartire loro un'opportuna formazione (si veda il riquadro “Riferimenti pratici per la formazione”).
- Consultarsi con forze dell'ordine e organizzazioni locali per individuare e comprendere:
 - tutte le normative in materia di violenza di genere;
 - eventuali servizi locali e nazionali di sostegno alle vittime;
 - gli obblighi in materia di segnalazione degli incidenti alle autorità locali.

Riferimenti pratici per la formazione

Un riferimento pratico per riconoscere la violenza di genere è rappresentato dal kit di strumenti dell'OIL, costituito da una serie di casi di studio e da una guida all'attuazione. Il Modulo 6 illustra le strategie pratiche per individuare, monitorare e tenere traccia dei casi di violenza di genere e di molestie sessuali, con un'attenzione particolare per i luoghi di lavoro caratterizzati da una presenza sindacale scarsa o nulla.

Fonti:

- ILO International Training Centre, Gender-Based Violence in Global Supply Chains: Resource Kit (2016) <https://gbv.itcilo.org/>

Altri documenti contenenti indicatori destinati al personale medico comprendono:

- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, a Practical Approach to Gender-Based Violence: a Programme Guide for Health Care Providers and Managers (2001) - www.who.int/hac/techguidance/pht/gbv_a_programme_guide_health_care.pdf
- Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione e Women Against Violence Europe (WAVE), Strengthening Health System Responses to Gender-Based Violence in Eastern Europe and Central Asia (2014) - <https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/WAVE-UNFPA-Report-EN.pdf>

COP 18.3: Iter disciplinare

I soci membri devono comunicare in modo chiaro e attivo l'iter disciplinare dell'azienda e i relativi standard di procedura disciplinare e trattamento dei dipendenti e applicarli in modo equo a tutti i dirigenti e a tutto il personale.

Punti da considerare:

- Mettere a punto una politica e procedure scritte in materia di azioni disciplinari che definiscano le sanzioni di legge e specifiche dell'azienda rispetto a diversi tipi di atti inadeguati, sia da parte dei lavoratori che da parte dei supervisori. Assicurarsi di informare i dipendenti in maniera attiva su tali documenti.
- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità in materia di procedure disciplinari e di denuncia e vietare in maniera categorica a chiunque altro di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti. In particolare, tali compiti non devono essere assegnati a guardie di sicurezza e personale militare; il loro ruolo, infatti, deve essere esplicitamente limitato alla difesa dei siti, del personale e dei prodotti.
- Se e quando necessarie, le misure disciplinari devono essere applicate in maniera coerente e imparziale nei confronti di tutti i dipendenti.
- Non utilizzare mai le misure disciplinari per punire, umiliare o intimidire i lavoratori. Al contrario, utilizzarle per diffondere e incoraggiare standard elevati in termini di condotta personale. In particolare, le misure disciplinari dell'azienda non devono comprendere:
 - detrazioni sui salari (si veda la disposizione COP 17 [Retribuzione](#));
 - ritorsioni a seguito di denunce o reclami;
 - lavoro obbligatorio imposto come punizione;
 - punizioni a seguito della partecipazione a uno sciopero (a meno che non si siano verificati atti criminali o condotte gravi). Si noti che, in questo contesto, il termine "punizioni" indica, tra le altre cose, deduzioni sui salari al di là delle ore di lavoro perse per partecipare a uno sciopero, la risoluzione o il mancato rinnovo del contratto del lavoratore, la riduzione di indennità o del livello di anzianità e l'imposizione di carichi di lavoro più pesanti.
- Il rischio di misure disciplinari non appropriate può essere più elevato o più evidente in alcuni paesi, settori industriali o ruoli specifici (ad esempio, personale di sicurezza). Procedere a una valutazione del rischio per individuare i rischi presenti nelle proprie attività.
- In tutti i casi, per porre rimedio a prestazioni o comportamenti inaccettabili, stabilire procedure disciplinari di portata crescente. Come primo livello di intervento, prevedere richiami verbali e scritti, per poi progredire verso azioni disciplinari più severe, a meno che la gravità dell'atto non autorizzi a ricorrere immediatamente alle azioni più severe.
- Formare il personale, in particolare chi occupa ruoli di autorità, sulla corretta gestione dei problemi disciplinari. Prevedere una formazione esplicita sulle tipologie di misure disciplinari consentite o non consentite, sulle categorie di personale autorizzato a imporre e sulle sanzioni previste in caso di violazione delle procedure disciplinari.
- Assicurarsi che i lavoratori vengano informati sulle procedure disciplinari durante la normale formazione dei dipendenti oppure nell'ambito di quella destinata ai nuovi assunti
- Qualora siano oggetto di azioni disciplinari, i lavoratori hanno il diritto di conoscerne le ragioni e il diritto di difendersi in sede opportuna. All'atto pratico, ciò significa che, in tutte le situazioni e senza alcuna conseguenza negativa, occorre:
 - fornire al lavoratore tutti i dettagli sulle accuse;
 - garantirgli la possibilità di rispondere alle accuse e di presentare appello contro qualsiasi decisione disciplinare;
 - consentire al lavoratore di consultarsi con i sindacalisti o di essere rappresentato da loro (o da altra persona di sua scelta).
- Se l'accusa riguarda un comportamento inappropriato, accordare al lavoratore sufficiente tempo per preparare una difesa.
- Assicurarsi di disporre di un sistema affidabile per documentare, nei dossier dei lavoratori, i richiami verbali o scritti e le sospensioni o i licenziamenti.

COP 18.4: Procedure di denuncia

I soci membri devono disporre di procedure di denuncia e iter investigativi chiari, riservati e imparziali e devono comunicarli in modo chiaro a tutti i dipendenti.

- a. I dipendenti devono essere liberi di presentare una denuncia, da soli o insieme ad altri lavoratori, senza essere oggetto di sanzioni o ritorsioni.
- b. Le procedure di denuncia devono essere studiate in modo da funzionare in maniera efficace e da produrre risultati tempestivi.
- c. Occorre conservare i dati e la documentazione relativi a tutte le denunce presentate dai lavoratori, nonché ai conseguenti iter investigativi e ai loro risultati.
- d. La scelta delle persone chiamate a gestire e valutare le denunce deve tenere conto del contesto e, idealmente, garantire la parità di genere.

Punti da considerare:

- Stabilire procedure che consentano ai lavoratori di presentare denunce; tali procedure devono, come minimo, garantire la riservatezza e l'anonimato dell'autore della denuncia e proteggerlo da possibili ritorsioni. Le procedure in questione devono coinvolgere il reparto Risorse umane. Per questo motivo, è probabile che le procedure di denuncia a disposizione dei lavoratori siano diverse da quelle destinate alle parti in causa esterne, alla luce di quanto richiesto per soddisfare i requisiti delle disposizioni COP 6 **Diritti umani**, COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**.
- Le procedure di denuncia devono essere proporzionate alle dimensioni e alla portata delle attività aziendali, ma anche rispettose delle esigenze di lavoratori e comunità locali. In tutti i casi, tali procedure devono soddisfare i criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite (si veda la Figura 18.1) e devono stabilire le modalità con cui:
 - i lavoratori e altri soggetti possono inoltrare le denunce;
 - i dirigenti conducono le successive indagini e decidono i provvedimenti da adottare;
 - i dirigenti comunicano i risultati delle indagini successive alle denunce;
 - i risultati vengono archiviati e mantenuti riservati.
- Scegliere con attenzione la persona incaricata di ricevere le denunce e condurre le successive indagini. Deve trattarsi di una persona affidabile e dotata della sensibilità culturale e di genere necessaria per rispettare le esigenze delle categorie di lavoratori più vulnerabili e più soggette al rischio di subire trattamenti discriminatori. Tale persona deve essere formata e autorizzata a prendere decisioni o, per lo meno, a consultarsi con i responsabili decisionali. In alcuni casi, la persona può anche essere esterna all'azienda.
- Le procedure di denuncia devono essere accessibili a tutti coloro che potrebbero essere interessati a utilizzarle. A tale scopo, assicurarsi di:
 - formare tutti i supervisor e i lavoratori sulle procedure in questione e, in particolare, sulle modalità con cui inoltrare una denuncia o segnalare una preoccupazione;
 - spiegare le procedure di denuncia attraverso comunicazioni redatte in lingue comprensibili a tutti i lavoratori;
 - consentire ai lavoratori di farsi accompagnare durante i processi formali da un collega di lavoro o da un funzionario del sindacato;
 - consentire anche alle persone che non lavorano per l'azienda di presentare denunce riguardanti il luogo di lavoro e garantire a queste persone lo stesso livello di riservatezza e protezione dalle ritorsioni riservato ai dipendenti.
- La conservazione dei dati è fondamentale per dimostrare di disporre di procedure di denuncia eque ed efficaci; pertanto, occorre compilare un registro preciso e aggiornato di tutte le denunce e delle successive azioni di monitoraggio. Per tutelare la riservatezza degli autori delle denunce, conservare tale registro in un luogo sicuro.
- Verificare con cadenza regolare l'efficacia delle procedure di denuncia e aggiornarle di conseguenza, in modo che i lavoratori e la comunità locale continuino a fidarsi di tali strumenti (si veda il riquadro "Valutazione delle procedure di denuncia").

Valutazione delle procedure di denuncia

Le strategie per valutare l'efficacia delle procedure di denuncia comprendono:

- **Analizzare le denunce.** Esaminare tutte le denunce ricevute e prendere nota di quante sono, degli ambiti trattati, delle persone che le presentano e dei risultati delle successive indagini.
- **Consultare le parti in causa.** Confrontarsi con dirigenti, lavoratori ed esponenti delle comunità locali per conoscere il loro punto di vista sul funzionamento delle procedure di denuncia e su eventuali miglioramenti da apportare.
- **Utilizzare criteri di efficacia.** Confrontare le procedure di denuncia con i vari criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite, in modo da individuare e colmare eventuali lacune.

Fonte:

- Ergon Associates, Access to Remedy – Operational Grievance Mechanisms (2017)
https://ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/ergon_-_issues_paper_on_access_to_remedy_and_operational_grievance_mechanims_-_revised_draft.pdf

COP 18.5: Politica contro le ritorsioni

I soci membri devono disporre di una politica e di sistemi di gestione volti a evitare ritorsioni ai danni di persone che hanno presentato rimostranze o attivato la procedura di denuncia, secondo quanto previsto dalla disposizione COP 2 (Politica e implementazione).

Punti da considerare:

- Assicurarsi di disporre di una politica che vieti le ritorsioni. Integrare tale politica in un documento a sé oppure in un documento generale di politica aziendale (ai sensi della disposizione COP 2 **Politica e implementazione**).
- In entrambi i casi, dotarsi di procedure a sostegno della politica contro le ritorsioni.
- Se si temono ritorsioni contro una persona che ha presentato una denuncia, compiere sforzi supplementari per evitare che ciò accada. Tali sforzi possono comprendere eventuali modifiche dell'orario di lavoro della persona in questione oppure la sua assegnazione a un altro supervisore.

Verificare:

- L'azienda dispone di politiche che vietano ritorsioni, molestie e violenze in ambito lavorativo? In caso affermativo, l'azienda le ha applicate e comunicate a lavoratori e supervisori?
- L'azienda è in grado di dimostrare che il personale chiave è stato formato per riconoscere i segni della violenza di genere?
- L'azienda ha formato i supervisori e il personale di sicurezza sulle opportune procedure disciplinari e sui tipi di pratiche disciplinari non accettabili?
- L'azienda è in grado di dimostrare che le guardie di sicurezza non sono autorizzate a imporre la disciplina ai lavoratori?
- L'azienda documenta le azioni disciplinari nei dossier dei dipendenti?
- L'azienda è in grado di dimostrare che i lavoratori sono informati in anticipo sulle accuse mosse nei loro confronti e che hanno il diritto di difendersi?
- L'azienda è in grado di dimostrare che le procedure di denuncia rispettano i criteri di efficacia indicati nei principi guida delle Nazioni Unite?
- Per garantire la sicurezza dei denunciatori, l'azienda conserva in un luogo sicuro i documenti relativi alle indagini sulle denunce?
- L'azienda impartisce un'adeguata formazione alle persone responsabili del trattamento delle denunce?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration Service), Disciplina
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1774

Chartered Institute of Personnel and Development, Procedure disciplinari e denunce sul luogo di lavoro
www.cipd.co.uk/subjects/emplaw/discipline/disciplingrievprocs.htm

UN Human Rights, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment.
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx

Verité, An Introduction to Grievance Mechanisms
<https://helpwanted.verite.org/node/735/lightbox2>

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC e riguarda i lavoratori impiegati sia direttamente che indirettamente che lavorano su base regolare presso i siti dei soci membri.

Con il termine **minore** si intende qualsiasi persona con meno di 18 anni di età, come definito dalla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia.

Con l'espressione **lavoro minorile** si intende qualsiasi lavoro svolto da minori e suscettibile di privarli della loro infanzia, delle loro potenzialità e della loro dignità, nonché di risultare dannoso per il loro sviluppo sociale, fisico e mentale. In particolare, l'espressione si riferisce a tipologie di lavoro che:

- sono mentalmente, fisicamente, socialmente o moralmente pericolose e dannose per i minori;
- li priva dell'opportunità di frequentare la scuola;
- li obbliga ad abbandonare la scuola prematuramente;
- li obbliga a tentare di conciliare la frequenza scolastica con un'attività lavorativa eccessivamente lunga e pesante.

Con l'espressione **lavoro pericoloso** si intende qualsiasi lavoro che mette a rischio il benessere fisico o psicologico di un minore (o di un giovane) a causa della natura di tale lavoro oppure delle condizioni con cui viene svolto. Sulla base della raccomandazione 190 dell'OIL, tale espressione indica le seguenti tipologie di lavoro:

- lavoro che espone i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali;
- lavoro in sotterraneo, sott'acqua, ad altezze pericolose oppure in spazi confinati;
- lavoro con macchinari, attrezzature e utensili pericolosi oppure che prevede la movimentazione manuale o il trasporto di carichi pesanti;
- lavoro in ambienti insalubri, ad esempio un lavoro che espone i minori a sostanze, agenti o processi pericolosi oppure a temperature, vibrazioni e livelli di rumore dannosi per la loro salute;
- lavoro in condizioni particolarmente difficili, come orari prolungati, lavoro notturno oppure lavoro che confina in maniera irragionevole i minori all'interno dei siti del datore di lavoro.

Con l'espressione **lavoro leggero** si intende qualsiasi lavoro con una ridotta probabilità di danneggiare la salute o lo sviluppo dei minori e che non ostacola la loro frequenza scolastica, la partecipazione a legittime attività di orientamento professionale o a programmi di formazione né la loro capacità di mettere a frutto l'istruzione scolastica ricevuta.

Con l'espressione **età lavorativa minima** si intende l'età definita dalla convenzione 138 dell'OIL, cioè 15 anni oppure l'età di uscita dalla scuola dell'obbligo, se superiore. Tale età può variare a seconda dei paesi.

Con l'espressione **notturno** si intendono le ore consecutive fra le 20:00 e le 8:00. Ai sensi della convenzione 33 dell'OIL, i giovani non possono svolgere lavoro notturno.

Le peggiori forme di lavoro minorile sono così definite nella convenzione 182 dell'OIL:

- tutte le forme di schiavitù e tutte le pratiche simili alla schiavitù, come la vendita e il traffico di minori, la servitù per debiti, la servitù della gleba e il lavoro forzato o coatto, compreso l'impiego forzato o coatto di minori in conflitti armati;
- l'impiego, il reperimento o l'offerta di un minore per finalità quali prostituzione, produzione di pornografia o prestazioni pornografiche;
- l'impiego, il reperimento o l'offerta di un minore per attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di droghe, come definito nei trattati internazionali in materia;
- le attività lavorative caratterizzate da elevata probabilità di danneggiare salute, sicurezza o moralità dei minori. Tali attività comprendono il lavoro pericoloso definito in precedenza.

I giovani lavoratori sono i minori di 18 anni che hanno però superato l'età lavorativa minima.

Fonti:

- OIL, C138 - Convenzione sull'età minima (1973)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
- OIL, C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
- OIL, R146 - Raccomandazione sull'età minima (1973)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R146
- OIL, R190 - Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
- OIL, What Is Child Labour
www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
- UN Human Rights, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989)
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

B BACKGROUND

Il lavoro minorile è una delle piaghe sociali più gravi e più unanimemente condannate. Tuttavia, si tratta ancora di un problema diffuso in numerose parti del mondo. Secondo il rapporto globale dell'OIL sul lavoro minorile del 2017, in tutto il mondo sono circa 152 milioni i minori (di età compresa tra 5 e 17 anni) ancora vittime del lavoro minorile, di cui 73 milioni occupati in attività classificate come lavoro pericoloso.¹

Il lavoro minorile nelle filiere del settore estrattivo

Su 152 milioni di minori vittime del lavoro minorile in tutto il mondo, circa un milione lavora in miniere o cave di oro, stagno, carbone, diamanti, gemme, pietra e sale. Quasi tutti i minatori minorenni sono impiegati all'interno di attività estrattive artigianali e su piccola scala (AEA).

Numerosi esperti concordano sul fatto che siano pochissime, se non nessuna, le attività del settore estrattivo che le normative internazionali non classifichino come "lavoro pericoloso". Ad esempio, attività comuni nel settore estrattivo come il lavoro in sotterraneo, il lavoro con macchinari pericolosi, il trasporto di carichi pesanti e il lavoro con sostanze tossiche, sono tutte considerate lavoro pericoloso. Il settore estrattivo, tra l'altro, costituisce la categoria di "lavoro pericoloso" che miete il maggior numero di vittime tra i minori: secondo l'OCSE, in questo settore si registrano, infatti, ben 32 incidenti mortali ogni 100.000 lavoratori equivalenti a tempo pieno di età compresa tra 5 e 17 anni². Inoltre, in alcune comunità di AEA i minori spesso non sono adeguatamente tutelati, e rischiano abusi fisici e sessuali. Tali abusi possono presentarsi sotto forma di sfruttamento sessuale in cambio di protezione all'interno di un ambiente estrattivo pericoloso, sotto forma di violenza sessuale nella comunità o nell'ambiente domestico in cui i minori sono lasciati mentre i loro genitori lavorano in miniera (si veda la disposizione COP 6 [Diritti umani](#)).

Le complesse cause alla base del lavoro minorile nelle AEA sono radicate nella povertà. Tali cause comprendono la necessità o il desiderio di disporre rapidamente di contanti per affrontare povertà cronica, emergenze familiari o costi stagionali (ad esempio le spese scolastiche). Per maggiori dettagli su come individuare e contrastare il lavoro minorile nella filiera del settore estrattivo, si veda: OCSE, *Practical Actions for Companies to Identify and Address the Worst Forms of Child Labour in Mineral Supply Chains* (2017)

www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm

È importante comprendere il contesto in cui il lavoro minorile si verifica e i potenziali effetti di tale fenomeno. I motivi per cui i minori iniziano a lavorare sono vari, ma il più comune è la necessità di denaro. Le famiglie in situazioni economiche marginali possono, infatti, dipendere dai redditi guadagnati dai minori.

In definitiva, però, il lavoro minorile ostacola la crescita e lo sviluppo economici. Infatti, priva i minori della possibilità di ricevere un'istruzione per svolgere attività lavorative produttive e dignitose, e in molti casi li condanna anche in età adulta a svolgere mansioni non qualificate e sottopagate. Il lavoro minorile può avere un effetto negativo anche sulle condizioni di lavoro degli adulti, spingendo verso il basso i livelli salariali e portando a una crescita del tasso di disoccupazione degli adulti. Tale fenomeno a sua volta aggrava la povertà e la mancanza di sviluppo, che sono le principali cause del lavoro minorile.

La complessità e le interconnessioni tra questi fattori fanno sì che, per contrastare il lavoro minorile, risulti raramente sufficiente togliere i minori dalla forza lavoro. Il giusto approccio alla lotta contro il lavoro minorile deve basarsi sulla comprensione dei fattori economici trainanti e dei possibili effetti delle alternative a disposizione.

1 OIL, *Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012–2016* (2017)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_575499.pdf

2 OCSE, *Practical Actions for Companies to Identify and Address the Worst Forms of Child Labour in Mineral Supply Chains* (2017)
<https://mneguidelines.oecd.org/Practical-actions-for-worst-forms-of-child-labour-mining-sector.pdf>

Norme internazionali

L'OIL guida gli sforzi mondiali in materia e ha definito una serie di norme sul lavoro minorile racchiuse in due fondamentali convenzioni: la convenzione 138 sull'età minima (1973)³ e la convenzione 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999).⁴ Di seguito ne sono illustrati i principi chiave. Anche qualora non abbiano ratificato una di queste due convenzioni chiave, gli Stati membri dell'OIL sono comunque tenuti a contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile ai sensi del documento del 1998 intitolato Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (www.ilo.org/declaration).

La **convenzione 138 sull'età minima (OIL C138)** costituisce la più completa e autorevole definizione internazionale di età lavorativa minima, definita a 15 anni oppure all'età di uscita dalla scuola dell'obbligo, se superiore. A tale regola sono previste le seguenti eccezioni:

- il lavoro pericoloso, per il quale è prescritta l'età lavorativa minima pari a 18 anni (in casi eccezionali, i paesi hanno facoltà, ai sensi della convenzione OIL C138, di consentire il lavoro pericoloso a partire dai 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei giovani coinvolti siano pienamente protette e che i ragazzi in questione abbiano ricevuto adeguata e specifica istruzione o formazione);
- il lavoro leggero, per il quale è prescritta un'età lavorativa minima più bassa, cioè pari a 13 anni (i fattori da considerare per determinare se una particolare mansione rientra nella categoria del lavoro leggero adatto a un minore comprendono la probabilità che tale mansione sia dannosa per la salute e lo sviluppo dei minori, gli orari di lavoro, la possibilità di frequentare la scuola con profitto, la partecipazione ad attività di formazione e di orientamento professionale, nonché le caratteristiche dell'ambiente lavorativo);
- i paesi con un'economia e un sistema di istruzione non sufficientemente sviluppati, per i quali l'età lavorativa minima può essere ridotta in una prima fase a 14 anni.

Ai sensi della convenzione 138 dell'OIL, i paesi devono fissare un'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro e predisporre politiche nazionali volte a eliminare il lavoro minorile. La convenzione, inoltre, sancisce una serie di tutele destinate ai giovani che hanno superato l'età lavorativa minima, ma che non hanno ancora compiuto 18 anni.

La convenzione 138 dell'OIL non si applica al lavoro svolto dai minori all'interno delle scuole nell'ambito delle attività di istruzione o formazione. E non si applica nemmeno al lavoro svolto all'interno di aziende da minori con almeno 14 anni di età, a condizione che tale lavoro faccia parte di un programma scolastico o del programma di un istituto di formazione oppure che sia svolto nell'ambito di un programma di apprendistato approvato dal governo.

La **convenzione 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile (OIL C182)** invita i paesi a vietare e a eliminare le forme peggiori di lavoro minorile e si applica a tutte le persone di età inferiore a 18 anni. Ai sensi della convenzione 182 dell'OIL, i paesi devono inoltre definire nella legislazione che cosa costituisce "lavoro pericoloso" e individuare le metodologie per monitorare l'applicazione della convenzione.

Oltre agli strumenti offerti dall'OIL, le iniziative internazionali volte a contrastare il lavoro minorile comprendono:

- La **convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**,⁵ che è stata adottata nel 1989 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e che sancisce i diritti umani fondamentali dei minori di ogni paese del mondo, come il diritto alla sopravvivenza e il diritto allo sviluppo di tutte le loro potenzialità fisiche e mentali.
- I **principi guida delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani**,⁶ che sanciscono le responsabilità delle aziende in materia di rispetto di tutti i diritti umani, compreso il diritto a una vita senza lavoro minorile. Alla luce di tali principi, le aziende devono evitare di generare lavoro minorile o contribuirvi per mezzo delle proprie attività; inoltre, devono cercare di prevenire e ridurre il lavoro minorile direttamente collegato alle attività e ai prodotti o servizi aziendali per via dei rapporti commerciali, ad esempio con i fornitori. Ai sensi dei principi guida delle Nazioni Unite, se vengono rilevati casi di lavoro minorile, le aziende hanno anche il dovere di verificare che i minori coinvolti abbiano accesso a efficaci meccanismi di riparazione. Tale dovere implica l'attenta valutazione delle strategie più adatte a riabilitare i minori al di fuori dell'ambiente di lavoro e a consentire loro di tornare a frequentare la scuola. Per ulteriori dettagli sui principi guida delle Nazioni Unite e sulle aspettative di RJC in materia di meccanismi di riparazione e di due diligence sui diritti umani, fare riferimento alla disposizione COP 6 **Diritti umani**.

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di normative nazionali che stabiliscono un'età lavorativa minima e che spesso prevedono disposizioni particolari per settori specifici (si veda il riquadro "La legge indiana sul lavoro minorile").

3 OIL, C138 - Convenzione sull'età minima (1973) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

4 OIL, C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

5 UN Human Rights, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (1989) - www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

6 UN Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) - www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

La legge indiana sul lavoro minorile

Il 28 agosto 2012, il Consiglio dei Ministri indiano ha approvato una serie di emendamenti alla legge sul lavoro infantile e adolescenziale (divieto e regolamento) del 1986. Tale legge vieta tutte le forme di lavoro svolto da minori di età inferiore a 14 anni e fa dell'impiego di tali minori un reato penale. La stessa legge vieta anche l'impiego di adolescenti (minori di età compresa tra 14 e 18 anni) in attività classificate come lavoro pericoloso.

Ai sensi della legge di modifica del 2012, il "lavoro pericoloso" include, tra le varie casistiche:

- qualsiasi mansione (in sotterraneo e sott'acqua) collegata a siti estrattivi e bacini minerari;
- attività di taglio e finitura di gemme;
- qualsiasi mansione che implichi l'uso di metalli e sostanze tossiche, ad esempio piombo, mercurio, manganese, cromo, cadmio, benzene, pesticidi e amianto.

Nel 2016, è stato emanato un altro emendamento che amplia le tutele nei confronti di bambini e adolescenti, con particolare attenzione alla riabilitazione di quelli già entrati nel mondo del lavoro in violazione dei limiti di età sanciti dalla legge.

Fonte:

- India, The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2016
www.prsindia.org/uploads/media/Child%20Labour/Child%20labour%20as%20passed%20by%20RS.pdf

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 19.1 e 19.2: **Età lavorativa minima pari a 15 anni e forme peggiori di lavoro minorile**

19.1 I soci membri non devono utilizzare né sostenere il lavoro minorile, come definito dalla convenzione 138 e dalla raccomandazione 146 dell'OIL, che stabiliscono l'età lavorativa minima:

- a. Età lavorativa minima di base: 15 anni, per consentire ai minori di completare il ciclo della scuola dell'obbligo.
- b. I soci membri che operano in paesi dove il ciclo della scuola dell'obbligo termina prima dei 15 anni di età possono inizialmente aderire a RJC pur consentendo un'età lavorativa minima di 14 anni (ai sensi delle normative applicabili), ma sono tenuti ad applicare il principio dell'età lavorativa minima di 15 anni entro la fine del primo periodo di certificazione.

19.2 I soci membri non devono utilizzare né sostenere le forme peggiori di lavoro minorile, definite dalla convenzione 182 e dalla raccomandazione 190 dell'OIL e che comprendono:

- a. Lavoro minorile pericoloso, che per sua natura o in determinati casi ha elevate probabilità di mettere a rischio la salute, la sicurezza o la moralità di persone di età inferiore a 18 anni. Ove permesso dalle normative applicabili, nonché confermato dalla valutazione del rischio e dai controlli previsti dalla disposizione COP 23 (Salute e sicurezza), è consentita un'età lavorativa minima pari a 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori siano pienamente protette e che i ragazzi abbiano ricevuto adeguata e specifica istruzione o formazione per l'attività in questione.
- b. Tutte le forme di schiavitù minorile e tutte le pratiche simili alla schiavitù, come la servitù per debiti, il traffico di minori, il lavoro minorile forzato e l'impiego forzato di minori in conflitti armati.

Punti da considerare:

- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità della politica e delle procedure in materia di lavoro minorile, e degli interventi destinati a porre rimedio a tutte le non conformità confermate e potenziali.
- Definire una politica che vieti l'impiego del lavoro minorile e impedisca ai giovani di svolgere mansioni classificate come lavoro pericoloso. Integrare tale politica in un documento a sé oppure in una politica aziendale già esistente. In entrambi i casi, assicurarsi di comunicare la politica in materia di lavoro minorile a tutti i dirigenti, a tutti i dipendenti e a eventuali partner d'impresa che impiegano lavoratori all'interno dei siti dell'azienda.
- Sarà necessario procedere a una valutazione del rischio specifica per il contesto dell'azienda, al fine di individuare le aree in cui potrebbe presentarsi un rischio di lavoro minorile nelle attività aziendali o nella filiera. Integrare tale valutazione all'interno della procedura di due diligence sui diritti umani (si vedano le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**) e assicurarsi di includere le seguenti attività, ove necessario:
 - Individuare ruoli e responsabilità correlati alle attività classificate come lavoro pericoloso e confrontare l'attuale età dei lavoratori con tali attività per verificare che non coinvolgano nessun giovane.
 - Identificare tutti i lavoratori impiegati indirettamente nel sito aziendale per verificare che rispettino i requisiti in materia di età lavorativa minima.
 - Analizzare eventuali attività di lavoro leggero svolte da giovani per verificare che rispettino le normative in vigore e il COP, e che non interferiscano con la frequenza scolastica (in questi casi, occorre aiutare i giovani lavoratori a partecipare a un programma strutturato di istruzione formale).

- Prestare ulteriore attenzione ai rapporti di approvvigionamento da attività estrattive artigianali, che in genere comportano un rischio più elevato in termini di lavoro minorile (si veda la disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#)).
- Predisporre procedure e sistemi di gestione per attuare la politica aziendale in materia di lavoro minorile. In particolare:
 - Definire un sistema per verificare l'età dei lavoratori nell'ambito della procedura di assunzione e conservare nei dossier dei singoli lavoratori copie di documenti attestanti l'età. Se si utilizza un fornitore di manodopera o un'agenzia di collocamento per assumere lavoratori, chiedere a tali società di verificare l'età dei lavoratori prima di impiegarli nel sito aziendale o prima di assegnare loro attività classificate come lavoro pericoloso.
 - Se una persona in cerca di lavoro non possiede documenti ufficiali che ne dimostrino l'età, utilizzare vari approcci di verifica e incrociarne i risultati. Ad esempio, procedere a una visita medica, ottenere copie di altri documenti, come certificati scolastici o dichiarazioni di parenti, e organizzare colloqui. In tutti i casi, evitare di urtare sensibilità locali in merito a cultura e genere. Assicurarsi che le persone responsabili delle assunzioni e dell'assegnazione delle mansioni ai lavoratori siano formate sulle strategie volte a evitare di assumere lavoratori privi dell'età lavorativa minima o di assegnare ai giovani le attività classificate come lavoro pericoloso.
 - Allegare ai dossier di tutti i lavoratori di età inferiore a 18 anni un documento che ne attesti l'età e una descrizione delle mansioni assegnate. Tale accorgimento consente di verificare più facilmente che i lavoratori non siano coinvolti in attività classificate come lavoro pericoloso oppure nelle forme peggiori di lavoro minorile.
 - Creare e mantenere aggiornato un elenco dei giovani lavoratori e monitorarne mansioni e orari di lavoro per verificare il rispetto delle normative locali e del COP in materia di orari di lavoro e frequenza scolastica. Mediante tale monitoraggio verificare che le mansioni e gli orari di lavoro rispettino:
 - la convenzione 33 dell'OIL, che vieta l'impiego di giovani lavoratori durante le ore notturne;
 - la convenzione 182 e la raccomandazione 190 dell'OIL, che consentono ai minori di età compresa tra 13 e 15 anni di svolgere attività classificate come lavoro leggero, a condizione che tali attività non ne mettano a rischio salute e sicurezza e che non ne ostacolino l'istruzione o eventuali attività di formazione e di orientamento professionale.
- Si noti che non è consentito licenziare i minori prima della verifica RJC; le non conformità, infatti, devono essere corrette come indicato nella disposizione COP 19.3.

Famiglie in cui un minore è capofamiglia

In alcuni paesi, i minori non hanno altra scelta se non quella di lavorare, ad esempio perché rimasti orfani a causa di guerre, malattie o disastri naturali, e allora possono finire a lavorare presso le AEA.

La scelta tra rifiutare un'opportunità di sussistenza e accettare consapevolmente di impiegare un minore può rappresentare un grave dilemma per le comunità di AEA, un dilemma che è stato attentamente esaminato dall'Alliance for Responsible Mining in fase di redazione della norma Fairmined (www.fairmined.org/the-fairmined-standard), che rispecchia l'approccio del COP.

All'atto pratico, ciò significa che:

- Se si scopre che minori appartenenti a nuclei familiari con minori come capofamiglia oppure privi di familiari o tutori si trovano in situazioni di lavoro minorile in AEA controllate dall'azienda, applicare i principi guida della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia per garantire il benessere e la sicurezza dei minori.
- Se si scopre che giovani lavoratori si trovano in situazioni classificate come forme peggiori di lavoro minorile in AEA controllate dall'azienda, sospenderli immediatamente dall'impiego e trovare loro opportunità di guadagno alternative e sicure, comprese attività scolastiche flessibili se l'età di tali minori è inferiore all'età lavorativa minima.
- Se si scoprono situazioni di lavoro minorile in AEA non controllate dall'azienda, ma situate all'interno o nelle vicinanze delle concessioni aziendali, iniziare a supportare programmi di più ampia portata volti a eliminare il lavoro minorile dal settore estrattivo e a porvi rimedio.

COP 19.3: Presenza di lavoro minorile in un sito

Nonostante la disposizione COP 19.1, laddove si rilevi la presenza di lavoro minorile presso un sito, i soci membri devono mettere in atto procedure documentate di riparazione del lavoro minorile comprendenti fasi di assistenza sociale continuata del minore e considerazione della situazione finanziaria della famiglia del minore. Le procedure di riparazione devono comprendere:

- a. Sospensione immediata dall'impiego dei minori in situazioni di lavoro minorile.
- b. Per un minore che frequenta o dovrebbe ancora frequentare la scuola dell'obbligo, offrire adeguato supporto per consentirgli di frequentare o continuare a frequentare la scuola fino al termine del ciclo di istruzione obbligatorio.
- c. Per un minore non più tenuto, per limiti di età, a frequentare la scuola dell'obbligo, trovare opportunità alternative di formazione professionale e/o di guadagno. Tali opportunità possono consistere anche in occupazioni lavorative consentite e dignitose.
- d. Una revisione complessiva dell'approccio del socio membro al fine di prevenire il lavoro minorile, individuare le cause prime di eventuali non conformità e predisporre controlli per evitare ulteriori casi.

Punti da considerare:

- Eventuali casi di lavoro minorile richiedono reazioni ponderate e che tengono conto delle normative in vigore e del contesto locale. Tutte le forme di riparazione e le corrispondenti comunicazioni alle altre parti in causa devono rispettare le disposizioni COP 6 [Diritti umani](#) e COP 7 [Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio](#).
- Predisporre adeguate strategie di riparazione per affrontare eventuali non conformità rispetto alle convenzioni dell'OIL e alle normative in vigore (si veda la Tabella 19.1).

Tabella 19.1. Strategie di riparazione per le non conformità rispetto a convenzioni dell'OIL e normative in vigore

Impiego di bambini o giovani lavoratori	Strategie di riparazione
Per il lavoro minorile	Sospendere dall'impiego i minori di età inferiore all'età lavorativa minima e attivare opportuni meccanismi di riparazione, ad esempio l'accesso a un'istruzione di buona qualità con prospettive concrete di occupazione sicura e dignitosa al termine degli studi. Ciò è particolarmente importante laddove esista il rischio che i minori, se allontanati dall'impiego, possano lavorare per altre organizzazioni in condizioni di lavoro non controllate.
Nelle forme peggiori di lavoro minorile (attività classificate come lavoro pericoloso)	Sospendere immediatamente dall'impiego i bambini o i giovani lavoratori, segnalare la situazione alle autorità competenti e attivare una delle sopracitate strategie di riparazione, cercando mansioni di lavoro leggero come alternativa per i giovani lavoratori.

- Se i minori non coinvolti nelle forme peggiori di lavoro minorile continuano a lavorare durante la procedura di riparazione, occorre verificare che:
 - non lavorino durante l'orario scolastico;
 - non trascorrono più di 10 ore al giorno tra scuola e lavoro (compreso il tempo utilizzato per gli spostamenti scuola-lavoro);
 - beneficino di un riposo notturno di almeno 12 ore consecutive;
 - beneficino del riposo settimanale minimo abituale;
 - ricevano adeguata retribuzione per il lavoro svolto;
 - siano esentati da qualsiasi forma di lavoro straordinario.
- All'atto pratico, raggiungere questi obiettivi non è facile. Ai sensi del sistema RJC, le aziende che abbiano identificato un caso di lavoro minorile, attivato il meccanismo di riparazione e stiano rispettando i punti sopracitati, non si trovano in una situazione di violazione critica. Occorre, tuttavia, predisporre immediatamente procedure volte a prevenire l'impiego di altri minori.
- In fase di definizione e attuazione della strategia di riparazione, valutare la possibilità di collaborare con organizzazioni non governative locali, in modo da assicurarsi che l'approccio sia in sintonia con le prospettive e le priorità culturali e geografiche locali. Tale accorgimento riduce il rischio che le strategie possano provocare involontariamente ulteriori danni ai minori o alla comunità.
- Valutare la possibilità di supportare iniziative di sviluppo delle comunità locali volte a debellare le cause prime del lavoro minorile. In genere, tali iniziative possono essere attuate soltanto in cooperazione con altri soggetti, come enti nazionali o locali, organizzazioni internazionali, sindacati, organizzazioni non governative e associazioni locali. Iniziative di questo tipo possono consistere in programmi e progetti locali studiati appositamente per migliorare l'accesso all'istruzione o per facilitare la fuoriuscita dei minori dal mondo del lavoro e consentire loro di frequentare una formazione scolastica o professionale.

Verificare:

- L'azienda ha assegnato a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità in materia di politiche e procedure sul lavoro minorile?
- L'azienda dispone di una politica scritta che va contro il lavoro minorile?
- L'azienda dispone di procedure scritte per verificare l'età dei lavoratori al momento dell'assunzione?
- L'azienda conserva negli archivi i documenti attestanti l'età dei lavoratori?
- L'azienda ha condotto una valutazione del rischio per individuare situazioni di lavoro pericoloso e ha verificato che tali situazioni non coinvolgano alcun lavoratore di età inferiore a 18 anni?
- L'azienda ha predisposto una procedura di riparazione per eventuali casi di lavoro minorile? E tale procedura rispetta la disposizione 19.3?

Siti web:

Children's Rights and Business Principles
<http://childrenandbusiness.org/>

Ethical Trade Initiative (ETI), Lavoro minorile
www.ethicaltrade.org/issues/child-labour

Global Child Forum
www.globalchildforum.org

Human Rights Watch, Lavoro minorile
www.hrw.org/topic/childrens-rights/child-labor

OIL, What Is Child Labour
www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm

Global Compact delle Nazioni Unite, Principio 5: Lavoro
www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5

Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, Elenco di merci prodotte mediante lavoro minorile o lavoro forzato
www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods

Pubblicazioni:

Child Labour Platform, Report 2010-2011: Business Practices and Lessons Learned on Addressing Child Labour (2011)
www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/Child_Labour_Platform_Report_2010-11.pdf

OIL, Age Verification: Protection for Unregistered Children from Child Labour (2016)
www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_29095/lang--en/index.htm

OIL, C138 - Convenzione sull'età minima (1973)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138

OIL, C182 - Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

OIL, Global Estimates of Child Labour: Results and Trends, 2012-2016 (2017)
www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm

OIL, R146 - Raccomandazione sull'età minima (1973)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R146

OIL, R190 - Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile (1999)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R190

OIL, Towards the Urgent Elimination of Hazardous Child Labour (2018)
www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_30315/lang--en/index.htm

SAI, Norma internazionale Social Accountability SA8000® (2014)
http://sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000%20Standard%202014.pdf

Terre des Hommes, Child Labour Report 2017: The Neglected Link (2017)
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CL-Report-2017-engl_0.pdf

Global Compact delle Nazioni Unite, UNICEF e Save the Children, Children's Rights and Business Principles (2012)
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf

(COP 20) LAVORO FORZATO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **lavoro forzato** si intende qualsiasi lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di ritorsioni e che la persona non ha volontariamente accettato di svolgere. I principali tipi di lavoro forzato sono quattro:

- Il **lavoro coatto**, conosciuto anche come servitù per debiti, si verifica quando un lavoratore si impegna a lavorare (o a far lavorare componenti della sua famiglia) come pegno per rimborsare un prestito o un anticipo sul salario versati da un datore di lavoro o un fornitore di manodopera, in casi in cui i termini del rimborso non sono chiari e il soggetto che ha concesso il prestito ha intenzione di non dichiarare mai rimborsato il prestito. Il lavoro coatto può intrappolare per anni i lavoratori in un debito nei confronti di un datore di lavoro, e talvolta il debito passa di generazione in generazione.
- Il **lavoro a riscatto** si verifica quando un soggetto terzo, spesso un genitore o un tutore, offre un lavoratore in cambio di denaro. I lavoratori a riscatto sono costretti a lavorare per un periodo di tempo predeterminato oppure finché i titolari decidono di aver ricevuto un valore sufficiente.
- Il **traffico di esseri umani** si verifica quando qualcuno assume, alloggia o trasporta persone che si trovano in una situazione di sfruttamento dovuta a violenza, coercizione o inganno e che sono costrette a lavorare contro la propria volontà. Le cause del traffico di esseri umani possono essere varie e tra queste il lavoro forzato.
- Il **lavoro involontario in detenzione** si verifica quando un detenuto non condannato da un tribunale viene costretto a lavorare, e in assenza della supervisione di un'autorità pubblica. Tale lavoro comprende il lavoro involontario svolto da un detenuto a vantaggio di un'impresa privata.

Con l'espressione **lavoratori vulnerabili** si intendono specifici gruppi di persone, come donne, migranti (si veda il riquadro "Lavoratori migranti vulnerabili"), disabili, nonché gruppi etnici o religiosi, che vivono all'interno di una popolazione più ampia e sono soggetti a un elevato rischio di molestie, sfruttamento o altri tipi di discriminazioni.

Fonti:

- OIL, C029 - Convenzione sul lavoro forzato (1930)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029
- OIL, Combating Forced Labour: a Handbook for Employers and Business (2015)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_101171.pdf
- Social Accountability International (SAI), Social Accountability SA8000® (2008)
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
- UN Human Rights, Protocol to Prevent, Suppress and Punish the Trafficking in Persons Especially Women and Children (2000)
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx

B BACKGROUND

Il lavoro forzato è un problema che può colpire tanto i paesi a reddito elevato quanto quelli a basso reddito. Esiste nelle economie sia formali che informali, e può essere presente nelle filiere delle società multinazionali ma anche in quelle delle piccole e medie imprese (PMI). Nel documento "2017 Global Estimates of Modern Slavery"¹ è indicato che oggi il lavoro forzato coinvolge circa 24,9 milioni di uomini, donne e bambini in tutto il mondo. Tra questi, 16 milioni di persone, soprattutto donne e ragazze, sono sfruttati da soggetti economici privati.

Il lavoro forzato non implica necessariamente violenze fisiche o abusi sessuali. Circa la metà delle vittime del lavoro forzato imposto da soggetti privati vive in situazioni di cosiddetta servitù per debiti; infatti, versare al lavoratore un salario o un'altra forma di retribuzione non significa necessariamente che il lavoro non sia forzato oppure obbligato. La maggior parte delle vittime del lavoro forzato subisce da parte di datori di lavoro e fornitori di manodopera molteplici forme di coercizione che finiscono per creare situazioni in cui non è possibile lasciare il lavoro senza essere penalizzati (o ricevere minacce in tal senso). Queste penalizzazioni, effettive o minacciate, possono concretizzarsi in punizioni o vincoli fisici, ma anche in altre forme di abuso, come minacce di rimpatrio, limitazione degli spostamenti, confisca dei documenti di identità, assunzione ingannevole o servitù per debiti (si veda la disposizione COP 20.1).

1 OIL, Walk Free Foundation e International Organization for Migration, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage (2017)
www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479/lang-en/index.htm

Il traffico di esseri umani implica lo spostamento di persone, talvolta da un paese all'altro, ma più spesso all'interno di un unico paese, per finalità di sfruttamento. Il traffico di esseri umani è un concetto più ampio del lavoro forzato, perché è organizzato anche per finalità quali matrimoni forzati, prelievo di organi e adozioni.

Le aziende possono essere coinvolte nel traffico di esseri umani in diversi modi. Possono parteciparvi in maniera diretta, ad esempio assumendo le vittime della tratta come lavoratori oppure utilizzando veicoli o strutture aziendali per trasportare o alloggiare le vittime del traffico di esseri umani. Possono, inoltre, esservi coinvolte in maniera indiretta attraverso le azioni dei fornitori o partner d'impresa, tra cui subappaltatori, intermediari di manodopera e agenzie di collocamento private. Ciò significa che le aziende possono essere coinvolte nel traffico di esseri umani anche approvvigionandosi di merci prodotte dalle vittime della tratta o usufruendo di servizi da loro prestati.

Lavoratori migranti vulnerabili

I lavoratori migranti sono particolarmente vulnerabili al lavoro forzato, in particolare se il loro status è illegale o soggetto a restrizioni, se sono economicamente vulnerabili o se appartengono a un gruppo etnico soggetto a discriminazioni. Intermediari e fornitori di manodopera senza scrupoli possono sfruttare tali vulnerabilità servendosi di strategie di assunzione ingannevoli, imponendo commissioni di assunzione oppure trattenendo i documenti di identità e minacciando i lavoratori di rimpatriarli o denunciarli alle autorità. In tali casi, per conservare il posto di lavoro, i lavoratori migranti spesso accettano di versare onerose commissioni e di lavorare in condizioni al di sotto degli standard di legge, finendo per trovarsi in situazioni di lavoro forzato o coatto.

Se la forza lavoro aziendale comprende lavoratori migranti, in particolare se assunti mediante un soggetto terzo, occorre:

- sapere chi sono questi lavoratori e da quali paesi provengono;
- assicurarsi che la loro assunzione sia pienamente legittima e che non implichi forme di inganno o coercizione né commissioni di assunzione;
- definire una politica aziendale in materia di assunzione dei lavoratori migranti;
- collaborare esclusivamente con agenzie di collocamento di comprovata reputazione.

Procedure di assunzione responsabili

Nelle filiere attuali, una delle cause principali del lavoro forzato a livello mondiale consiste in una serie di pratiche di assunzione ingannevoli e nell'imposizione di commissioni di assunzione. Tali pratiche colpiscono soprattutto i lavoratori vulnerabili, aumentando il rischio di sfruttamento e lavoro coatto. Adottare procedure di assunzione responsabili significa fare uno sforzo per rompere il circolo vizioso dello sfruttamento e dell'indebitamento correlato all'assunzione.

Incentrate sui lavoratori migranti e fortemente radicate nei cosiddetti principi di Dacca per una migrazione all'insegna della dignità (si veda il riquadro "Principi di Dacca"),² le procedure di assunzione responsabili si basano sul principio per cui "Ai lavoratori migranti non deve essere imposta alcuna commissione di assunzione"; i datori di lavoro devono quindi coprire tutti i costi relativi all'assunzione dei lavoratori migranti. Questo modello di assunzione in cui "paga il datore di lavoro" (www.employerpays.org) è sostenuto e applicato da un gruppo di grandi aziende conosciuto come Leadership Group for Responsible Recruitment. Adottato da numerose organizzazioni guidate da aziende, tra cui Responsible Business Alliance e Building Responsibly, questo modello, considerato il primo passo per eliminare il problema dell'indebitamento dei lavoratori e prevenire il lavoro forzato, è impiegato da un numero crescente di aziende di vari settori e paesi.

2 Institute for Human Rights and Business, The Dhaka Principles for Migration with Dignity (2012) - www.ihrb.org/dhaka-principles

Principi di Dacca

I principi di Dacca per una migrazione all'insegna della dignità (o semplicemente "principi di Dacca") puntano a diffondere un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori migranti a partire dal momento in cui vengono assunti e durante tutto il loro periodo di lavoro all'estero, fino a quando passano a un altro impiego o ritornano in patria senza correre pericoli.

Basati sui principi guida dell'ONU su impresa e diritti umani e sulle norme internazionali in materia di diritti umani e lavoro, i principi di Dacca sono pensati per essere applicati in tutti i settori industriali e in tutti i paesi coinvolti in flussi migratori, in entrata e in uscita. Di seguito sono elencati i 12 principi di Dacca:

1. Tutti i lavoratori devono essere trattati in maniera equa e senza discriminazioni.
2. Tutti i lavoratori devono godere della protezione delle normative sul lavoro.
3. Ai lavoratori migranti non deve essere imposta alcuna commissione di assunzione.
4. I contratti dei lavoratori migranti devono essere chiari e trasparenti.
5. Politiche e procedure devono essere inclusive.
6. Passaporti e documenti di identità dei lavoratori migranti non devono essere trattenuti.
7. Le retribuzioni devono essere versate in maniera regolare, diretta e puntuale.
8. Il diritto di rappresentanza dei lavoratori deve essere rispettato.
9. Le condizioni di lavoro devono essere sicure e dignitose.
10. Le condizioni di vita devono essere sicure e dignitose.
11. L'accesso a meccanismi di riparazione deve essere garantito.
12. La libertà di cambiare lavoro e di rientrare in patria in maniera sicura e tempestiva deve essere garantita.

Fonte:

- Institute for Human Rights and Business, The Dhaka Principles for Migration with Dignity (2012)
www.ihrb.org/dhaka-principles

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

La libertà dal lavoro forzato e obbligatorio è sancita nell'articolo 4 della **Dichiarazione universale dei diritti umani**,³ il quale recita che "Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù".

L'OIL guida gli sforzi mondiali in questo senso e ha definito una serie di norme volte a prevenire il lavoro forzato, racchiuse in due fondamentali convenzioni internazionali:

- **La convenzione sul lavoro forzato (ILO C029) del 1930:**⁴ è stata la prima convenzione a chiedere agli Stati membri dell'OIL di adottare iniziative contro il lavoro forzato. Questo documento contiene la più completa e autorevole definizione di lavoro forzato (si veda la Sezione A) ed elenca cinque eccezioni: servizio militare obbligatorio, normali obblighi civili, servizi comunitari di piccola entità, lavoro in detenzione legittimo e lavoro imposto in casi di emergenza.
- **La convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (ILO C105) del 1957:**⁵ questo documento integra la convenzione ILO C029, concentrandosi su cinque tipologie di lavoro forzato imposte dagli Stati ed emerse dopo la Seconda guerra mondiale. Tali tipologie comprendono il lavoro forzato come punizione per l'espressione di opinioni politiche o per la partecipazione a scioperi, il lavoro forzato come strumento di discriminazione o di disciplina dei lavoratori e il lavoro forzato come strumento di sviluppo economico.

Anche qualora non abbiano ratificato una di queste due convenzioni chiave, gli Stati membri dell'OIL sono comunque tenuti a eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio, poiché le sopracitate convenzioni sono citate nel documento del 1998 intitolato Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (www.ilo.org/declaration) e vincolante per tutti gli Stati membri dell'OIL.

Nel 2014, l'OIL ha adottato altri due strumenti contro il lavoro forzato:

- **Protocollo del 2014 relativo alla convenzione sul lavoro forzato del 1930 (ILO P029):**⁶ è un documento legalmente vincolante che stabilisce gli obblighi degli Stati membri dell'OIL in materia di prevenzione del lavoro forzato, di protezione delle vittime e di accesso ai meccanismi di riparazione. Sottolineando il legame tra lavoro forzato e traffico di esseri umani, il protocollo riafferma anche l'importanza di perseguire tutti i responsabili di tali crimini.

3 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) - www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

4 OIL, C029 - Convenzione sul lavoro forzato (1930) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029

5 OIL, C105 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (1957) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO:P12100_ILO_CODE:C105

6 OIL, P029 - Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 (2014)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:P12100_ILO_CODE:P029

- **Raccomandazione sul lavoro forzato (misure complementari) (ILO R203) del 2014:**⁷ questo documento fornisce suggerimenti pratici non vincolanti su possibili strategie per rafforzare politiche e normative nazionali sul lavoro forzato necessarie per adempiere agli obblighi sanciti dal nuovo protocollo.

Negli ultimi 20 anni, dalla crescente consapevolezza in materia di traffico di esseri umani è scaturita una serie di nuovi strumenti, non dell'OIL, volti a contrastare il fenomeno a livello internazionale e regionale, tra cui il protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, conosciuto anche come "Protocollo di Palermo";⁸ nonché la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Tali strumenti esprimono il crescente consenso sul fatto che il traffico di esseri umani può implicare, provocare o essere finalizzato a fenomeni quali lavoro forzato, schiavitù e servitù. L'adozione e la ratifica di questi strumenti ha contribuito a rapidi mutamenti in termini di normative e di prassi in numerosi paesi e all'adozione di nuove politiche in materia.

Normativa nazionale

Le normative e in genere i regolamenti nazionali e locali in vigore nella maggior parte dei paesi sono piuttosto chiari nel contrastare il traffico di esseri umani, la servitù involontaria, il lavoro in detenzione e il lavoro coatto. È fondamentale essere consapevoli di tutti i regolamenti e tutte le normative in vigore in tutti i paesi in cui l'azienda opera, e in particolare conoscere le normative extraterritoriali che impongono alle aziende requisiti specifici in termini di due diligence o di rendicontazione delle iniziative adottate per prevenire il lavoro forzato nella filiera e nelle attività aziendali. Tali normative sono in rapida espansione.

Per ulteriori informazioni su alcune delle normative più recenti (anno 2018), tra cui le leggi sulla schiavitù moderna emanate da Regno Unito e Australia, la legge francese sugli obblighi di vigilanza e la legge californiana sulla trasparenza nelle filiere, si veda il riquadro "Normative recenti" relativo alla disposizione COP 6 **Diritti umani**.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 20.1: Rifiuto del lavoro forzato

I soci membri non devono praticare o favorire alcuna forma di lavoro forzato, tra cui lavoro coatto, lavoro a riscatto e lavoro involontario in detenzione, come definito dalla convenzione 29 dell'OIL.

Punti da considerare:

- Dichiarare in modo chiaro la posizione dell'azienda di opposizione al lavoro forzato, redigendo una politica separata o integrandola in una politica più generale in materia di diritti umani; comunicare tale posizione a tutti i partner d'impresa della filiera. Nel comunicare le aspettative dell'azienda all'interno della filiera, bisognerebbe sottolineare il concetto che l'azienda potrebbe porre fine ai rapporti d'affari con i fornitori che ricorrono al lavoro forzato.
- Tenere presente che, oltre a comunicare in modo chiaro ai partner d'impresa la posizione dell'azienda di opposizione al lavoro forzato, è importante implementare la politica aziendale in materia di diritti umani, come previsto nella disposizione COP 6.1a **Diritti umani**.
- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità in materia di problematiche di lavoro forzato.
- Per prevenire l'impiego del lavoro forzato nell'azienda:
 - Utilizzare contratti di lavoro standard, contenenti condizioni obbligatorie e concordate a livello collettivo in materia di orari di lavoro e retribuzioni. Occorre tra l'altro assicurarsi che i lavoratori comprendano le condizioni di impiego e ricevano una copia del contratto di lavoro finale; verificare, inoltre, che le retribuzioni siano versate in maniera regolare e direttamente al lavoratore e che non siano sostituite da remunerazioni in natura (si veda la disposizione COP 15 **Condizioni generali di impiego**).
 - Vietare ufficialmente a dipendenti e terzi di adottare comportamenti violenti o ritorsioni (o minacciare di adottarli), nonché di impiegare pratiche intimidatorie, come il bullismo. Assicurarsi tra l'altro che tutti i lavoratori e i terzi conoscano le modalità di utilizzo del meccanismo di denuncia a disposizione per la segnalazione di eventuali violazioni (si veda la disposizione COP 18 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**).
- Se si serve di terzi, fornitori, agenzie o fornitori di manodopera, assicurarsi che la procedura di due diligence sui diritti umani includa la valutazione di tali partner d'impresa in modo da rilevare eventuali casi di lavoro forzato.
- L'OIL suggerisce 11 indicatori che possono essere utili per individuare situazioni di lavoro forzato all'interno della filiera. Se si rilevano indizi riguardanti un solo indicatore, è possibile che siano presenti pratiche di lavoro illegali; se si rilevano indizi riguardanti due o più indicatori, la presenza di casi di lavoro forzato è altamente probabile. Gli 11 indicatori sono i seguenti:

7 OIL, R203 - Raccomandazione sul lavoro forzato (misure complementari) (2014) www.ilo.org/dyn/normlex/en/?p=NORMLEXPUB:12100:0:NO:12100:P12100_ILO_CODE:R203:NO

8 ONU, Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini (2000) www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx

- abuso di vulnerabilità;
- inganno;
- restrizioni agli spostamenti;
- isolamento;
- violenze fisiche e sessuali;
- intimidazioni e minacce;
- trattenimento dei documenti di identità;
- trattenimento dei salari;
- servitù per debiti;
- condizioni di lavoro abusive;
- lavoro straordinario eccessivo.

COP 20.2: Lavoro volontario

I soci membri devono assicurarsi che tutti i dipendenti stiano lavorando in maniera volontaria. I soci membri non devono:

- Limitare indebitamente la libertà di movimento dei dipendenti all'interno del luogo di lavoro o in eventuali alloggi in loco.
- Trattenere i documenti personali originali del lavoratore, tra cui i documenti di identità.
- Utilizzare pratiche di assunzione ingannevoli e/o chiedere ai dipendenti di versare (interamente o parzialmente) depositi, anticipi per l'attrezzatura o commissioni di assunzione nell'ambito della procedura di assunzione. Qualora si scopra l'esistenza di versamenti di questo tipo, le somme in questione devono essere rimborsate ai dipendenti.
- Trattenere qualsiasi percentuale o parte di stipendio, indennità o proprietà di un dipendente per costringerlo a proseguire il rapporto di lavoro.
- Impedire ai dipendenti di concludere il rapporto di lavoro dopo un ragionevole preavviso o ai sensi del diritto applicabile.

Punti da considerare:

- Se si impiegano misure di sicurezza (come porte bloccate e guardie di sicurezza alle uscite) per proteggere i lavoratori e le proprietà presenti all'interno dei siti dell'azienda, assicurarsi che i lavoratori possano uscire senza restrizioni oppure con restrizioni limitate e opportunamente giustificate al termine del turno di lavoro e in caso di pericolo o di minaccia alla propria persona.
- Tenere presente che, finché si è in grado di dimostrare che i lavoratori possono uscire dal sito senza ritorsioni o minacce di ritorsioni e che il lavoro viene svolto su base volontaria, l'adozione di precauzioni di sicurezza alle uscite non è considerata lavoro forzato.
- Lasciare ai lavoratori libertà di movimento significa anche assicurarsi che:
 - i lavoratori possano lasciare la postazione di lavoro per finalità specifiche, come andare al bagno, fare una pausa per idratarsi oppure ottenere cure mediche (in nessun caso è possibile limitare l'accesso a cibo, acqua, servizi igienici o cure mediche come strumento per aumentare la disciplina dei lavoratori);
 - i lavoratori non siano soggetti a irragionevoli limitazioni di movimento all'interno e all'esterno degli alloggi eventualmente forniti dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano gestiti dal datore di lavoro o da un soggetto terzo.
- Non trattenere in alcun caso i documenti di identità originali dei lavoratori, ad esempio il passaporto, salvo qualora necessario per rispettare eventuali procedure amministrative locali in materia di lavoro (ottenimento di un visto di lavoro, di documenti di identità locali, ecc.).
- Si considera una buona prassi garantire ai lavoratori libero accesso a un luogo sicuro in cui conservare oggetti di valore e documenti personali durante l'orario di lavoro. A tal fine, è possibile mettere a disposizione cassette di sicurezza dove i lavoratori possono conservare il passaporto.
- Non chiedere ai lavoratori di versare, direttamente o indirettamente, alcuna commissione o deposito in cambio dell'assunzione. Qualora si scopra che un lavoratore ha versato commissioni di assunzione, predisporre un sistema per rimborsare al lavoratore l'intera somma versata.
- Verificare in maniera attiva che né l'azienda né i partner d'impresa ritardino il versamento dei salari dei lavoratori o che ne trattengano una qualsiasi percentuale per costringerli a lavorare più a lungo; inoltre, per assicurarsi che i lavoratori siano pagati in maniera appropriata, fare riferimento alla disposizione COP 17 [Retribuzione](#).
- Qualora un lavoratore rassegni le dimissioni e nel contratto non sia indicato un preciso periodo di preavviso, è possibile chiedergli di continuare a lavorare per un periodo di tempo concordato in modo da consentire all'azienda di trovare un sostituto. Tuttavia, assicurarsi che il lavoratore sia libero di rifiutare tale richiesta senza essere minacciato e senza subire il trattenimento dei salari non ancora versati.

COP 20.3: Traffico di esseri umani

I soci membri non devono praticare o favorire il traffico di esseri umani, così come qualsiasi tipo di pratica di assunzione ingannevole e/o di lavoro coatto. I soci membri devono comunicare in maniera chiara tale requisito a fornitori di manodopera e agenzie di collocamento con cui collaborano e devono monitorare il proprio rapporto con tali soggetti, nonché porre rimedio a eventuali effetti negativi in materia di diritti umani, come definito nella disposizione COP 6.1 (Diritti umani).

Punti da considerare:

- Dichiarare in modo chiaro la posizione dell'azienda di opposizione al traffico di esseri umani, alle pratiche di assunzione ingannevoli e al lavoro coatto (in una politica separata o integrata in una politica più generale in materia di diritti umani) e comunicare tale posizione a tutti i fornitori di manodopera e a tutte le agenzie di collocamento con cui si collabora.
- Ricorrere alla due diligence per individuare eventuali rischi di traffico di esseri umani, pratiche di assunzione ingannevoli o lavoro coatto nelle attività aziendali oppure nella filiera (si vedano le disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**).
- Se ci si serve di fornitori di manodopera e agenzie di collocamento:
 - Collaborare esclusivamente con società provviste di un'apposita licenza o certificate dall'autorità competente.
 - Procedere alla due diligence per verificare eventuali situazioni di traffico di esseri umani, pratiche di assunzione ingannevoli o lavoro coatto, in particolare se coinvolgono lavoratori migranti (si veda la Figura 20.1).
 - Assicurarci di non contribuire ad alcuna prassi che rischi di coinvolgere i lavoratori in situazioni di traffico di esseri umani, pratiche di assunzione ingannevoli o lavoro coatto (ad esempio commissioni di assunzione, servitù per debiti o intimidazioni).
- Continuare a monitorare le attività aziendali e quelle di eventuali fornitori di manodopera e agenzie di collocamento per garantire il rispetto della disposizione COP 20.3. A tale scopo, occorre ad esempio:
 - svolgere con cadenza regolare sondaggi o colloqui con i lavoratori;
 - compiere analisi documentali di politiche e procedure per verificare che siano presenti opportuni controlli (tali analisi possono comprendere la verifica dei contratti dei dipendenti);
 - richiedere verifiche formali.

Indicatori di lavoro forzato	Assunzione Assunzione iniziale e successiva (compresi spostamenti)	Ricorso all'inganno, a false promesse. Pagamenti a intermediari per ottenere il posto di lavoro, documenti di viaggio o di identità... Impiego imposto come condizione per ottenere altri benefici. Assunzione forzata, rapimento. Tipo di accordo per il viaggio o gli spostamenti (se rilevante). Cambiamento di impiego senza possibilità di rifiutare. Violenza o minacce di violenza in caso di rifiuto di accettare il cambiamento di impiego.
	Condizioni di vita durante l'impiego	Libertà di scegliere l'alloggio. Detrazioni dal salario per alloggio o attrezzi di lavoro. Libertà di lasciare il luogo di lavoro, di contattare la famiglia, di parlare con persone all'esterno. Sorveglianza degli alloggi. Qualità, quantità e prezzo degli alimenti forniti dal datore di lavoro. Libertà di acquistare prodotti alimentari all'esterno del luogo di lavoro.
	Forme di coercizione per far lavorare i dipendenti o per impedire che se ne vadano	Trattenuta della retribuzione. Manipolazione dei debiti. Abuso della vulnerabilità del lavoratore dovuta alla sua condizione di migrante irregolare. Conservazione dei documenti di viaggio o di identità. Stretto controllo dei movimenti del lavoratore. Impossibilità di uscire dal luogo di lavoro. Violenza o minacce di violenza. Minacce al lavoratore o ai componenti della sua famiglia se il lavoratore abbandona il posto di lavoro. Minacce di denuncia o espulsione.

Figura 20.1. Principali indicatori della presenza di lavoro forzato, utilizzabili per contribuire alle procedure di due diligence volte a selezionare e monitorare fornitori di manodopera e agenzie di collocamento

Fonte: OIL, Hard to See, Harder to Count: Survey Guidelines to Estimate Forced Labour of Adults and Children (2012) - http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf

Domande e risposte: Lavoro forzato

1. Se un lavoratore ha espresso a voce o per iscritto il proprio consenso al lavoro, come può trattarsi di una situazione di lavoro forzato?

Il consenso formale di un dipendente non garantisce sempre che il dipendente stia lavorando in maniera volontaria. Ad esempio, se il consenso al lavoro è stato ottenuto sotto minaccia di violenza, quella del lavoratore non può essere considerata un'offerta di manodopera volontaria. Analogamente, se un lavoratore è spinto a lavorare con l'inganno, mediante false promesse o attraverso la confisca dei documenti di identità, quella del lavoratore non può essere considerata un'offerta di manodopera volontaria e, pertanto, si tratta di una situazione di lavoro forzato.

2. Trattenere documenti personali per la durata del contratto di impiego è considerato lavoro forzato?

Soltanto se i lavoratori non possono accedere a tali documenti quando vogliono oppure se hanno la sensazione di non poter cambiare lavoro senza rischiare la perdita di tali documenti.

3. Il lavoro straordinario obbligatorio volto a rispettare le scadenze di produzione è considerato lavoro forzato?

No, se rimane entro i limiti stabiliti dalle normative nazionali o dai contratti collettivi. Si ha una situazione di lavoro forzato quando il lavoro straordinario supera i limiti settimanali o mensili previsti dalla legge ed è reso obbligatorio (a prescindere dal motivo). Il lavoro straordinario è considerato lavoro forzato anche qualora i lavoratori che si rifiutano di svolgerlo subiscano ritorsioni oppure vengano multati o minacciati (si veda la disposizione COP 16 [Orario di lavoro](#)).

4. Se un'azienda versa ai lavoratori tutto il salario e tutte le indennità previste, possono comunque verificarsi problematiche di lavoro forzato?

Se una persona non è libera di interrompere il rapporto di lavoro senza subire minacce o ritorsioni, si trova in una situazione di lavoro forzato, a prescindere dal fatto che riceva o meno tutto il salario oppure altre forme di retribuzione.

5. Per prevenire furti e garantire la sicurezza di dipendenti e proprietà, un'azienda può decidere di dotarsi di personale di sicurezza e bloccare le porte del sito di lavoro. Si tratta di una situazione di lavoro forzato?

No, se i lavoratori hanno la possibilità di uscire senza subire minacce o ritorsioni e se tutto il lavoro viene svolto in maniera volontaria. Al contrario, irragionevoli restrizioni agli spostamenti imposte dal personale di sicurezza possono indicare una situazione di lavoro forzato e, pertanto, devono essere valutate con attenzione. Verificare che l'organizzazione aziendale in materia di sicurezza rispetti anche la disposizione COP 13 [Sicurezza](#).

Fonte:

- OIL, Q&As on Business and Forced Labour
www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_FL_FAQ_EN/lang--en/index.htm

Verificare:

- L'azienda ha valutato il rischio di lavoro forzato o traffico di esseri umani all'interno delle attività, della filiera o delle agenzie di collocamento con cui collabora?
- L'organizzazione aziendale in materia di sicurezza limita gli spostamenti dei lavoratori mediante ritorsioni o minacce di ritorsioni?
- I lavoratori hanno la possibilità di accedere ai propri passaporti e documenti di identità quando ne hanno bisogno?
- L'azienda è in grado di dimostrare che i lavoratori non sono costretti a svolgere lavoro straordinario obbligatorio?
- L'azienda è in grado di dimostrare che, prima di iniziare a lavorare, i lavoratori sono stati informati sulle condizioni di assunzione e hanno ricevuto un contratto preciso e redatto in una lingua a loro comprensibile?
- L'azienda è in grado di dimostrare che ai lavoratori non è stata imposta alcuna commissione nell'ambito della procedura di assunzione? Qualora a un lavoratore siano state imposte commissioni di assunzione, l'azienda è in grado di dimostrare che tali commissioni gli sono state completamente rimborsate?
- L'azienda è in grado di dimostrare che i lavoratori sono liberi di lasciare il lavoro dopo un ragionevole preavviso senza incorrere in ritorsioni o nel trattenimento del salario?
- L'azienda è in grado di dimostrare di svolgere attività di valutazione e monitoraggio dei fornitori di manodopera e delle agenzie di collocamento?

Siti web:

OIL, Special Action Programme to Combat Forced Labour
www.ilo.org/global/topics/forced-labour/WCMS_210827/lang--en/index.htm

SAI, Norma internazionale Social Accountability SA 8000®
<http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1689>

Global Compact delle Nazioni Unite, Principio 4: Lavoro
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html

UN Global Initiative to Fight Human Trafficking (UNGIFT)
www.ungift.org

Verité, Fair Hiring Toolkit
<http://helpwanted.verite.org/helpwanted/toolkit>

Pubblicazioni:

Ente nazionale danese per i servizi sociali, Managing the Risk of Hidden Forced Labour: a Guide for Companies and Employers (2014)
www.gla.gov.uk/media/1578/guidelines-riskmanagement-eng-version-1-0.pdf

Institute for Human Rights and Business, Migration with Dignity: a Guide to Implementing the Dhaka Principles (2017)
www.ihrb.org/uploads/member-uploads/IHRB%2C_Migration_with_Dignity_-_Implementing_the_Dhaka_Principles.pdf

OIL, C029 - Convenzione sul lavoro forzato (1930)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029

OIL, C105 - Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (1957)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO

OIL, Combating Forced Labour: a Handbook for Employers and Business (2015)
www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_101171/lang--en/index.htm

OIL, Forced Labour and Human Trafficking: Handbook for Labour Inspectors (2008)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf

OIL, General Principles and Operation Guidelines for Fair Recruitment (2016)
www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm

OIL, Hard to See, Harder to Count: Survey Guidelines to Estimate Forced Labour of Adults and Children (2012)
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf

OIL, ILO Indicators of Forced Labour (2012)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf

Responsible Recruitment Toolkit, Eliminating Recruitment and Employment Fees Charged to Workers in Supply Chains (2017)
<https://responsiblerecruitmenttoolkit.org/wp-content/uploads/Eliminating-Recruitment-and-Employment-Fees-Charged-to-Workers-in-Supply-Chains.pdf>

Stronger Together, Tackling Modern Slavery in Global Supply Chains Toolkit (2017)
www.stronger2gether.org/product/toolkit-for-global-supply-chains/

ONU, Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolare modo donne e bambini (2000)
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx

UNGIFT, Human Trafficking and Business: Good Practices to Prevent and Combat Human Trafficking (2012)
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_142722.pdf

Verité, Help Wanted: The Verité Toolkit for Fair Hiring Worldwide (2011)
www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-A Fair Hiring Framework for Responsible Business.pdf

(COP 21) LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **contrattazione collettiva** si intende il processo di trattativa tra le organizzazioni dei lavoratori e i datori di lavoro (oppure un datore di lavoro unico). Tale processo implica una serie di decisioni congiunte ed è, quindi, distinto da altre forme di gestione, tra cui normative pubbliche, contratti individuali e decisioni unilaterali dei datori di lavoro.

Con l'espressione **contratto collettivo di lavoro** si intende un contratto scritto legalmente vincolante che definisce i termini e le condizioni del lavoro in base a trattative intercorse tra un datore di lavoro e un'organizzazione di lavoratori. In genere, i contratti collettivi di lavoro sanciscono i diritti e le responsabilità sia dei datori di lavoro che dei lavoratori; in ogni caso, tali contratti devono rispettare le normative in vigore.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro sono con soggetti terzi, come agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **libertà di associazione** si intende il diritto di tutti i lavoratori e datori di lavoro, senza eccezioni, a creare o entrare a far parte di organizzazioni di propria scelta senza doverne chiedere l'autorizzazione e senza interferenze da parte del governo o di altri lavoratori e datori di lavoro.

Con l'espressione **organizzazione di lavoratori** si intende un'associazione volontaria di lavoratori con finalità attinenti all'ambito lavorativo, in particolare la tutela e la promozione degli interessi dei lavoratori.

Fonti:

- Ethical Trading Initiative (ETI), Freedom of Association in Company Supply Chains: a Practical Guide (2013) www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/foa_in_company_supply_chains.pdf
- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998) www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm
- Better Work, Guidance Sheet 4: Freedom of Association and Collective Bargaining (2009) <http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf>
- Sedex e Verité, Sedex Supplier Workbook. Chapter 1.3: Freedom of Association and Collective Bargaining (2014) https://cdn.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2016/09/Part-1-Labour-Standards_Sedex-Supplier-Workbook-2014.pdf

B BACKGROUND

Il diritto alla libertà di associazione è proclamato nella **Dichiarazione universale dei diritti umani**.¹ In ambito lavorativo, ciò corrisponde in particolare al diritto di formare liberamente le organizzazioni di lavoratori. Anche i lavoratori che non desiderano entrare a far parte di tali organizzazioni beneficiano delle stesse tutele degli altri lavoratori e non possono essere obbligati a entrare a far parte di tali organizzazioni contro la loro volontà.

L'espressione "libertà di associazione" non significa che le aziende siano tenute a creare organizzazioni per i propri dipendenti né a invitare i sindacati all'interno dei luoghi di lavoro. Significa semplicemente che i datori di lavoro non devono interferire nella decisione di un dipendente di entrare a far parte di un'associazione né devono discriminare tale dipendente per la sua scelta. Tali interferenze comprendono il sabotaggio indiretto della libertà di associazione, ad esempio impedendo ai sindacati di entrare in contatto con i lavoratori oppure interferendo o influenzando i risultati delle elezioni all'interno delle organizzazioni di lavoratori.

La contrattazione collettiva è una procedura volontaria a cui partecipano i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro. In genere, si concentra sulla definizione congiunta di termini e condizioni di impiego, come retribuzioni, orari di lavoro, condizioni di lavoro, procedure di denuncia, nonché diritti e responsabilità di lavoratori e datori di lavoro. Il presupposto principale della trattativa è che sia condotta in buona fede e in maniera attiva, allo scopo di giungere a un accordo in un tempo ragionevole. Il risultato della contrattazione collettiva, accettabile per entrambe le parti, è chiamato contratto collettivo di lavoro. Se non riescono a giungere a un accordo, le parti avviano una serie di procedure di risoluzione delle vertenze, che vanno dalla conciliazione alla mediazione, fino all'arbitrato.

La libertà di associazione non ha ancora ricevuto, da parte delle aziende, lo stesso livello di attenzione riservato a salute e sicurezza o all'abolizione del lavoro minorile. Tuttavia, il processo di globalizzazione e il crescente numero di privatizzazioni e azioni legali contro le aziende stanno portando la libertà di associazione in primo piano. In quanto parte dei diritti umani fondamentali, tale libertà dovrebbe essere una delle priorità di qualsiasi azienda.

1 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) - www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

Contrattazione collettiva, un vantaggio per le aziende

Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), "ben lontani dall'affondare le aziende e ridurne la produttività, i contratti collettivi di lavoro, alla luce di numerosi studi, riducono le disparità salariali e possono favorire produttività e competitività"².

La voce collettiva dei lavoratori può contribuire in maniera importante non soltanto a stabilizzare le relazioni aziendali, ma anche a migliorare le prestazioni gestionali. Gli studi dimostrano che la presenza di un sindacato all'interno dell'azienda è associata a:

- maggiore uguaglianza salariale;
- maggiore quota dei redditi destinata alle indennità sociali;
- minore rotazione del personale, con conseguente riduzione dei costi di selezione e formazione;
- maggiore capacità di trattenere e sviluppare i talenti;
- cambiamenti più fluidi delle procedure lavorative;
- maggiore produttività.

Fonte:

- Ethical Trading Initiative, Freedom of Association in Company Supply Chains: a Practical Guide (2013) www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/foa_in_company_supply_chains.pdf

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

L'articolo 20 della **Dichiarazione universale dei diritti umani**³ stabilisce che "Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica" e che "Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione". Più specificamente, l'articolo 23.4 sancisce il diritto ad aderire a un sindacato.

L'OIL guida gli sforzi mondiali miranti a definire e attuare norme volte a difendere tali diritti per mezzo di due fondamentali convenzioni:

- **Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (OIL C087) del 1948**,⁴ e
- **Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (OIL C098) del 1949**.⁵

Considerate insieme, queste convenzioni illustrano i sei elementi che costituiscono in concreto la libertà di associazione (si veda la Figura 21.1).

2 OIL, Weakening Collective Bargaining Hurts Recovery (2012) - www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_189517

3 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) - www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

4 OIL, C087 - Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232

5 OIL, C098 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::no::P12100_Ilo_Code:C098




Figura 21.1. I sei elementi della libertà di associazione

Fonte: ETI, Freedom of Association in Company Supply Chains: a Practical Guide (2013)

www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/foa_in_company_supply_chains.pdf

Anche qualora non abbiano ratificato una di queste due convenzioni chiave, gli Stati membri dell'OIL sono comunque tenuti a rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva ai sensi del documento del 1998 intitolato Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (www.ilo.org/declaration).

Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva sono ulteriormente supportati da altre convenzioni dell'OIL. Ad esempio, la convenzione OIL C135⁶, che si occupa dei rappresentanti dei lavoratori, stabilisce che i dirigenti non devono cercare di introdurre restrizioni quanto alle persone che il sindacato nomina rappresentanti sindacali (ad esempio, imponendo che i lavoratori eletti siano in possesso di particolari livelli di istruzione o lavorino per l'azienda da un certo periodo di tempo). Ai sensi della convenzione C135, gli iscritti al sindacato devono essere liberi di scegliere i propri rappresentanti, i quali a loro volta devono essere liberi di svolgere il proprio ruolo senza interferenze. Ciò non significa che tali rappresentanti possano fare quello che vogliono o possano smettere di lavorare. Devono svolgere il loro ruolo nel rispetto delle normative nazionali e/o del contratto collettivo per tutto ciò che riguarda le strutture di cui possono usufruire e la quantità di ore di lavoro che possono dedicare alle funzioni sindacali.

Normativa nazionale

La maggior parte delle normative nazionali in materia di lavoro e occupazione contiene disposizioni molto specifiche riguardo a libertà di associazione, contrattazione collettiva e strutture di supporto. Alcuni paesi limitano la libertà di associazione esercitata mediante i sindacati all'interno di particolari zone economiche oppure per quanto riguarda alcune categorie di lavoratori, come i lavoratori migranti. In altri paesi in cui la libertà di associazione è legale, possono comunque essere presenti limitazioni alla piena espressione di tale libertà.

È fondamentale essere consapevoli di tutte le normative in vigore nei paesi in cui l'azienda opera.

6 OIL, C135 - Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori (1971) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312280

Paesi in cui la libertà di associazione è attualmente limitata per legge

- Gran parte dei paesi del Golfo (Bahrein, Oman, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti): i sindacati sono completamente vietati.
- Cina e Vietnam: il sindacato è controllato dal governo e non è indipendente.

Fonte:

- Sedex e Verité, Sedex Supplier Workbook. Chapter 1.3: Freedom of Association and Collective Bargaining (2014)
<https://cdn.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2016/09/Sedex-Supplier-Workbook-2014-version-Web.pdf>

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 21.1: Diritto dei dipendenti di associarsi liberamente

I soci membri devono rispettare il diritto dei dipendenti di associarsi liberamente in organizzazioni di loro scelta, senza subire interferenze né conseguenze negative. I soci membri devono assicurarsi che i dipendenti intenzionati a creare un'organizzazione o a entrare a far parte di un'organizzazione di loro scelta non siano soggetti ad alcuna forma di molestie, secondo quanto indicato nella disposizione COP 18.1 (Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni).

Punti da considerare:

- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, il compito di monitorare e rispettare tale disposizione.
- Accertarsi che le procedure di assunzione, estinzione dei rapporti di lavoro e revisione delle prestazioni dei dipendenti non vadano a discriminare gli iscritti al sindacato o coloro che tentano di formare un sindacato ai sensi del diritto applicabile (si veda la disposizione COP 22 **Non discriminazione**). Definire meccanismi di denuncia che consentano ai lavoratori di esprimere eventuali preoccupazioni (si veda la disposizione COP 18 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**).
- È responsabilità dell'azienda assicurarsi che i lavoratori comprendano i diversi elementi del diritto sindacale e che possano organizzarsi senza alcuna interferenza da parte dell'azienda. Predisporre una procedura formale per informare i lavoratori, in maniera imparziale, riguardo al loro diritto di formare sindacati o di entrarne a far parte.
- Porre particolare attenzione a non favorire un'associazione di lavoratori o un sindacato particolare, così come a non costringere i lavoratori ad aderire o abbandonarne uno.
- Non ostacolare o interferire con le elezioni dei rappresentanti del sindacato.
- Assicurarsi che i sindacati e i relativi rappresentanti abbiano la possibilità di svolgere le loro attività come stabilito dalle normative in vigore.

COP 21.2: Rispetto del diritto dei dipendenti alla contrattazione collettiva

I soci membri devono rispettare il diritto dei dipendenti alla contrattazione collettiva e devono aderire ai contratti collettivi di lavoro, se esistenti. Nel rispetto del diritto applicabile i soci membri devono partecipare in buona fede alle fasi del processo di contrattazione collettiva.

Punti da considerare:

- Se è presente un'organizzazione di lavoratori, trattare con tale organizzazione per concordare un contratto collettivo di lavoro.
- L'azienda è tenuta a trattare e negoziare in buona fede e a non avviare controversie legali pretestuose o altre iniziative volte a rallentare, bloccare o limitare la procedura di contrattazione. Ciò significa che durante le trattative, l'azienda deve dimostrarsi desiderosa di dialogare, scendere a compromessi e concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
- Tutti i contratti collettivi di lavoro devono rispettare le normative in vigore. Poiché tali normative possono variare in maniera notevole da un paese all'altro, è importante dedicare tempo sufficiente all'individuazione e alla comprensione degli obblighi legali.
- Una volta stipulato il contratto collettivo di lavoro a livello aziendale, settoriale o nazionale, assicurarsi di applicarlo integralmente nell'azienda.
- Si noti che i contratti collettivi di lavoro possono essere soggetti anche ad altri requisiti del COP, ad esempio quelli delle seguenti disposizioni:
 - la disposizione COP 16 **Orario di lavoro**, se tali requisiti sono utilizzati per definire le disposizioni del contratto collettivo in materia di lavoro straordinario e relative casistiche o di giorni di riposo medi;
 - la disposizione COP 17 **Retribuzione**, se tali requisiti sono utilizzati per definire le tariffe per il lavoro straordinario o le casistiche di applicazione delle detrazioni salariali.

Applicazione della disposizione COP 21 in India

In alcune aziende o giurisdizioni, possono essere presenti forme di contrattazione o di coinvolgimento dei lavoratori che non sembrano soddisfare i requisiti della disposizione COP 21.

In India, ad esempio, in molte aziende i sindacati non sono presenti e, pertanto, non vi viene condotta alcuna contrattazione collettiva. Sono, invece, presenti i cosiddetti "comitati dei lavoratori", organismi che consentono ai dipendenti di dialogare con la dirigenza in merito alle problematiche segnalate. I membri di tali comitati non sono eletti in maniera ufficiale, ma vengono di solito nominati dai lavoratori con modalità informali. Le loro discussioni con i dirigenti, così come eventuali risultati o accordi raggiunti, sono in genere documentati mediante appositi verbali delle riunioni e talvolta redatti sotto forma di protocolli di intesa. La legislazione indiana, tuttavia, non considera questi documenti equivalenti ai "contratti collettivi di lavoro", perché i comitati in questione non sono un sindacato o un'organizzazione di lavoratori caratterizzati da modalità di associazione libere.

Ai sensi della legge indiana sulle vertenze industriali, i comitati dei lavoratori hanno la funzione di garantire e mantenere relazioni positive tra azienda e lavoratori, dialogare su problematiche o questioni di interesse comune e tentare di comporre eventuali differenze di opinione. In tutti i casi, RJC incoraggia l'impiego di tali comitati, in particolare come strumento per fare conoscere il presente codice di procedura.

A seconda della specifica forma di contrattazione o di coinvolgimento dei lavoratori in essere, ciascuna azienda può risultare o meno conforme alla disposizione COP 21, secondo le seguenti casistiche:

- **Conformità:** i contratti collettivi di lavoro rispettano le normative in vigore e disciplinano i termini o condizioni di lavoro.
- **Non conformità secondaria:** è presente una qualche forma di coinvolgimento dei lavoratori legalmente disciplinata; inoltre, termini o condizioni di lavoro sono disciplinati da un documento concordato (come un protocollo di intenti o i verbali delle riunioni ufficiali). In questo caso, il documento concordato non è considerato dalle normative in vigore alla stregua di un contratto collettivo di lavoro e sono necessarie misure correttive per trasformarlo in un contratto collettivo di lavoro legalmente riconosciuto oppure per far sì che i termini e le condizioni di impiego rispettino le normative in vigore.
- **Non conformità principale:** termini e condizioni di lavoro non sono disciplinati da alcuna forma di coinvolgimento dei lavoratori legalmente riconosciuta.

COP 21.3: Paesi caratterizzati da limitazioni dei diritti

Laddove le normative locali limitino i diritti alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva, i soci membri non ostacoleranno i mezzi alternativi consentiti ai sensi del diritto applicabile.

Punti da considerare:

- Rispettare i mezzi alternativi previsti dalla legge a beneficio dei lavoratori interessati ad associarsi tra di loro.
- Non fare pressioni sui lavoratori per spingerli ad aderire a un'organizzazione controllata dall'azienda piuttosto che a un'organizzazione creata e controllata dai lavoratori.

Verificare:

- L'azienda consente ai lavoratori di associarsi liberamente in organizzazioni di loro scelta?
- L'azienda dispone di procedure per informare i lavoratori in maniera imparziale sul loro diritto sindacale?
- L'azienda partecipa alla contrattazione collettiva in buona fede e rispetta le soluzioni concordate?
- I contratti collettivi di lavoro rispettano le normative in vigore?
- Nei paesi in cui i diritti di associazione dei lavoratori sono limitati, l'azienda consente ai lavoratori di associarsi in sindacati controllati dallo Stato o servendosi dei mezzi alternativi previsti dalla legge?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

ETI, The ETI Base Code

www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/eti-base-code

OIL, Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro

www.ilo.org/declaration

Global Compact delle Nazioni Unite, Principio 3: Lavoro

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3

Pubblicazioni:

Better Work, Guidance Sheet 4: Freedom of Association and Collective Bargaining (2009)

<http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf>

ETI, Freedom of Association in Company Supply Chains: a Practical Guide (2013)

www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/foa_in_company_supply_chains.pdf

OIL, C087 - Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (1948)

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087

OIL, C098 - Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (1949)

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098

Sedex e Verité, Sedex Supplier Workbook. Chapter 1.3: Freedom of Association and Collective Bargaining (2014)

<https://cdn.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2016/09/Sedex-Supplier-Workbook-2014-version-Web.pdf>

Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani: Articolo 20 (1948)

www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html

(COP 22) NON DISCRIMINAZIONE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC e riguarda sia i lavoratori impiegati direttamente che quelli impiegati indirettamente che lavorano su base regolare presso i siti dei soci membri.

Con il termine **discriminazione** si intendono tutte le situazioni in cui le persone sono trattate in maniera sfavorevole rispetto ad altre oppure beneficiano di minori opportunità per motivi quali razza, etnia, casta, nazionalità d'origine, religione, disabilità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati, affiliazione politica, stato civile, gravidanza, aspetto fisico, AIDS, età o qualsiasi altra caratteristica personale.

La discriminazione può essere diretta oppure indiretta e, per essere considerata tale, non deve per forza essere intenzionale. Eventuali pratiche che sembrano neutre, ma che si traducono in un trattamento sfavorevole delle persone con certe caratteristiche sono, infatti, considerate situazioni di discriminazione indiretta. Se basate su presupposti discriminatori, anche le molestie (cioè i comportamenti che creano un ambiente lavorativo intimidatorio, ostile o umiliante) vengono considerate situazioni di discriminazione.

Con l'espressione **non discriminazione** si intendono le situazioni in cui i dipendenti sono giudicati sulla base della loro capacità di svolgere una mansione e senza esclusioni o preferenze basate su qualsiasi altro presupposto. Le distinzioni basate esclusivamente sui requisiti specifici di una particolare mansione non sono considerate situazioni di discriminazione.

Fonte:

- Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Uguaglianza e discriminazione www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang-en/index.htm
- Better Work, Guidance Sheet 2: Discrimination (2009) <http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/2-Discrimination.pdf>

B BACKGROUND

La discriminazione sul lavoro assume numerose forme e si verifica nei più svariati settori e ambiti professionali. È presente in paesi ad alto reddito e in paesi a basso reddito, in contesti rurali e in contesti urbani, e in luoghi di lavoro sia ad alta che a bassa incidenza tecnologica. Può riguardare le modalità con cui il datore di lavoro offre a un dipendente livelli di responsabilità, opportunità di formazione o promozioni, ma anche le modalità con cui i dipendenti vengono trattati oppure il livello di sicurezza del posto di lavoro. Può persino impedire del tutto a una persona di ottenere un certo lavoro. In ultima analisi, la discriminazione crea e rafforza le disuguaglianze ed è una violazione dei diritti umani.

A livello mondiale, sono le donne a essere vittime della maggior parte delle discriminazioni, ad esempio in termini di mansioni offerte, retribuzione, indennità, condizioni di lavoro e accesso a posizioni di responsabilità.¹ Altri gruppi spesso vittime di discriminazioni sono i giovani, gli anziani, i migranti, i profughi, le minoranze etniche, i disabili e i malati di AIDS/HIV.

La discriminazione diretta da parte del datore di lavoro si verifica, ad esempio, quando normative, regolamenti o consuetudini citano esplicitamente un motivo quale sesso o razza per negare a qualcuno pari opportunità di trattamento. La discriminazione indiretta è molto più comune e molto più difficile da individuare concretamente. Si verifica quando normative, pratiche o atteggiamenti sembrano neutri, ma in realtà portano a esclusioni o trattamenti preferenziali. Se basate su presupposti discriminatori, anche le molestie sono considerate situazioni di discriminazione (si veda la disposizione COP 18 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**). Nei casi di discriminazione indiretta o radicata nella cultura locale, i datori di lavoro devono compiere uno sforzo consapevole per individuarli e affrontarli in maniera efficace.

La libertà dalla discriminazione è un diritto umano fondamentale. Tuttavia, garantire l'uguaglianza in ambito lavorativo presenta anche vantaggi economici. I datori di lavoro che eliminano le discriminazioni possono accedere a una forza lavoro più ampia e diversificata, mentre i lavoratori che beneficiano di parità di trattamento hanno accesso a maggiori opportunità di formazione (il che migliora la qualità complessiva della forza lavoro) e spesso ricevono retribuzioni più elevate.

1 OIL, Equality at Work: The Continuing Challenge (2011) - www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_154779.pdf

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

I principi in materia di non discriminazione sono sanciti dalla **Dichiarazione universale dei diritti umani**:²

- L'articolo 2 stabilisce che a ogni individuo spettano le libertà e i diritti enunciati nella dichiarazione, senza distinzione alcuna.
- L'articolo 7 stabilisce che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e hanno diritto a una uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione.
- L'articolo 23 stabilisce che tutte le persone hanno diritto a una uguale retribuzione per un uguale lavoro.

Tali diritti sono stati definiti anche nell'ambito della giurisprudenza internazionale in materia di lavoro per mezzo di due convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

- **Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) (OIL C111) del 1958**:³ ai sensi di tale convenzione, i paesi sono tenuti a definire e attuare una politica nazionale volta a promuovere la parità di opportunità e di trattamento, al fine di eliminare le discriminazioni in ambito lavorativo. Ciò significa, ad esempio, eliminare le discriminazioni in termini di accesso alla formazione professionale e a particolari mansioni, nonché in termini di condizioni di impiego.
- **Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione (OIL C100) del 1951**:⁴ ai sensi di tale convenzione, i paesi sono tenuti a garantire che uomini e donne ricevano una stessa retribuzione in cambio di un lavoro di pari valore.

Anche qualora non abbiano ratificato una di queste due convenzioni chiave, gli Stati membri dell'OIL sono comunque tenuti a eliminare le discriminazioni in materia di assunzioni e condizioni di lavoro ai sensi del documento del 1998 intitolato Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (www.ilo.org/declaration).

Normativa nazionale

La maggior parte delle normative nazionali in materia di lavoro e occupazione prevede una serie di disposizioni volte a contrastare le discriminazioni. In alcuni paesi, tuttavia, vi sono disposizioni per la "discriminazione positiva", volte cioè a rimediare a disuguaglianze storiche basate, ad esempio, su motivi quali sesso o razza.

È fondamentale essere consapevoli di tutte le normative in vigore nei paesi in cui l'azienda opera.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 22.1: Rifiuto di praticare o tollerare qualsiasi forma di discriminazione

I soci membri non devono praticare né tollerare alcuna forma di discriminazione sul luogo di lavoro in termini di assunzione, prosecuzione del rapporto di lavoro, retribuzione, lavoro straordinario, accesso alla formazione professionale, promozione, estinzione del rapporto di lavoro o pensionamento. Eventuali discriminazioni di questo tipo sono basate, ad esempio, su razza, colore della pelle, etnia, casta, nazionalità d'origine, religione, disabilità o informazioni genetiche, sesso, orientamento sessuale, appartenenza a sindacati, affiliazione politica, stato civile, genitorialità o gravidanza, aspetto fisico, AIDS, età o qualsiasi altra caratteristica personale non collegata ai requisiti specifici delle mansioni in questione. I soci membri devono assicurarsi che a tutti i soggetti "idonei al lavoro" vengano offerte pari opportunità senza discriminazione in base a fattori non collegati alla loro capacità di svolgere il lavoro.

Punti da considerare:

- Assegnare a un alto dirigente, ad esempio nelle risorse umane, la responsabilità in materia di problematiche di discriminazione.
- Adottare iniziative per ridurre il rischio di discriminazioni, tenendo conto che tale rischio può essere maggiore o più evidente in alcuni paesi, settori industriali e determinate occupazioni oppure in relazione ad aspetti quali appartenenza a sindacati, gravidanza e maternità.
 - Analizzare le attività aziendali per valutare il rischio di discriminazioni. RJC offre un kit di strumenti di valutazione del rischio che comprende un modello generico di valutazione del rischio, utilizzabile in particolare dalle aziende di piccole dimensioni. In alternativa, è possibile utilizzare procedure di valutazione del rischio già collaudate dall'azienda.
 - Ove opportuno, sviluppare politiche e procedure in materia di assunzioni, estinzione dei rapporti di lavoro, promozioni e revisione delle prestazioni che consentano di risolvere eventuali casi di discriminazione potenziali o effettivi.

2 Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) - www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

3 OIL, C111 - Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) (1958) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C111

4 OIL, C100 - Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione (1951) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100

- Predisporre attività formative in materia di diversità e non discriminazione per tutto il personale coinvolto nelle procedure di assunzione, licenziamento e gestione dei dipendenti, in modo che le decisioni siano prese in base alle qualifiche, alle competenze e all'esperienza delle persone coinvolte.
- Utilizzare queste attività contro le discriminazioni per accrescere la consapevolezza in materia di discriminazione diretta e discriminazione indiretta e per informare i dipendenti sulle modalità per segnalare eventuali problemi in maniera riservata e senza timore di ritorsioni (si veda la disposizione COP 18.4 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**).
- I dirigenti sono tenuti a esaminare con attenzione tutti i casi di discriminazione segnalati o sospetti. Assicurarsi che le iniziative di risposta rispettino il COP e al tempo stesso tengano conto del contesto locale.

Verificare:

- L'azienda ha assegnato a un alto dirigente la responsabilità in materia di problematiche di discriminazione?
- Nell'azienda sono presenti rischi di discriminazioni? E gli alti dirigenti ne sono consapevoli?
- Se sono stati identificati rischi, l'azienda dispone di politiche e procedure per affrontarli?
- I dipendenti coinvolti nelle procedure di assunzione, collocamento, formazione e promozione hanno ricevuto una formazione in materia di diversità e non discriminazione?
- Il resto del personale ha ricevuto una formazione in materia di non discriminazione? Il personale conosce le modalità per segnalare possibili casi di discriminazione attraverso il meccanismo aziendale di denuncia?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

OIL, Uguaglianza e discriminazione

www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/lang--en/index.htm

OIL, Working Conditions Laws Database

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home

Global Compact delle Nazioni Unite, Principio 6: Lavoro

www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6

Pubblicazioni:

Better Work, Guidance Sheet 2: Discrimination (2009)

<http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/2-Discrimination.pdf>

Società Finanziaria Internazionale (IFC), Good Practice Note: Non-Discrimination and Equal Opportunity (2006)

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_nondiscrimination

Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani [articoli 2, 7 e 23] (1948)

www.un.org/Overview/rights.html

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE



A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, cioè quelli che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro li legano a soggetti terzi, ad esempio agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **pericolo** si intende una potenziale fonte di danni, lesioni o pregiudizi fisici.

Con l'espressione **salute e sicurezza** si intende una diversificata gamma di iniziative volte a proteggere i lavoratori contro l'esposizione a rischi di breve e lungo periodo sul luogo di lavoro e a ridurre il numero di lesioni e di patologie professionali.

Con l'espressione **dispositivi di protezione individuale (o DPI)** si intendono indumenti e altri accessori (come guanti, calzature, caschi, occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie) studiati per proteggere chi li indossa dall'esposizione a pericoli legati alla mansione svolta.

Fonti:

- OIL, C155 - Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (1981)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
- Social Accountability International (SAI), SA8000® Guidance Document (2014)
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=725

B BACKGROUND

Le esigenze relative a salute e sicurezza in ambito professionale variano enormemente a seconda dei paesi, dei settori e dei gruppi sociali. Ogni anno, nel mondo, oltre due milioni di persone muoiono a seguito di lesioni o patologie professionali.¹ Spesso, sono le categorie più svantaggiate e vulnerabili che subiscono i maggiori danni a causa di condizioni di lavoro pericolose e insalubri. Condizioni del genere non si presentano soltanto all'interno di siti minerari o fabbriche di grandi dimensioni, ma possono riguardare anche le aziende di piccole dimensioni e, per chi lavora in casa, gli ambienti domestici.

Tutti i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sicuro e tutte le aziende hanno la cruciale responsabilità di fare in modo che i propri lavoratori non subiscano danni a causa del loro lavoro, nonché la responsabilità di garantire la salute e la sicurezza delle altre persone coinvolte nell'attività aziendale, come i visitatori e le comunità locali.

La maggior parte dei programmi aziendali riguardanti salute e sicurezza si concentra sulla prevenzione di lesioni e patologie sul luogo di lavoro attraverso la minimizzazione di specifici rischi e pericoli professionali. Nella filiera della gioielleria sono presenti numerosi rischi di questo tipo: le miniere possono essere luoghi di lavoro molto pericolosi, mentre per la lavorazione e l'affinazione di gemme e metalli preziosi si utilizzano spesso prodotti chimici tossici e macchinari pesanti (si veda la Tabella 23.1). Tutti i luoghi di lavoro, inoltre, presentano rischi di lesioni o patologie derivanti da pericoli generici, come scivolate, passi falsi, movimentazioni manuali e non, nonché problemi ergonomici e igienici.

1 ILO, Safety and Health at Work - www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work

Tabella 23.2. Rischi per la salute e la sicurezza spesso presenti nelle filiere della gioielleria

Settore	Comuni rischi per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo
Estrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo della miniera, caduta di rocce o subsidenza. • Incidenti legati all'uso di veicoli (compresi veicoli passeggeri e veicoli da miniera). • Lavoro in altezza e caduta di oggetti dall'alto. • Esposizione a prodotti chimici tossici (come cianuro e mercurio), a gas (come monossido di carbonio e metano) oppure a sostanze pericolose (come polveri, che possono provocare la silicosi, e radiazioni). • Elettrocuzione. • Assenza o utilizzo scorretto delle attrezzature, compresi i DPI, oppure utilizzo di attrezzature prive di opportuna manutenzione, obsolete o non idonee per altri motivi e che quindi possono causare lesioni. • Utilizzo e manipolazione di sostanze esplosive. • Lesioni causate da utensili meccanici o manuali. • Rumore, vibrazioni (in particolare causate da martelli pneumatici), calore, ventilazione insufficiente, sforzo eccessivo e ambiente di lavoro inadeguato, in particolare nelle attività sotterranee. • Esposizione a temperature estreme. • Competenze o formazione insufficienti, in particolare presso i lavoratori con bassi livelli di istruzione. • Patologie trasmesse da vettori, come malaria, febbre gialla, dengue, ecc. • Turni e orari di lavoro lunghi e che compromettono la vita sociale.
Lavorazione e affinazione di oro, argento e platinoidi	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a metallo fuso, radiazione elettromagnetica e fonti di calore elevato. • Esposizione a prodotti chimici tossici, come acido muriatico e vapori di cloro. • Utilizzo di macchinari pesanti, come macchinari rotanti. • Utilizzo di attrezzature pericolose, come pompe, macchinari di frantumazione ed essiccatoi. • Incidenti legati all'uso di veicoli.
Trattamenti su gemme colorate	<ul style="list-style-type: none"> • Perforazione laser e trattamenti ad alta pressione o ad alta temperatura. • Esposizione a prodotti chimici tossici, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • acqua ossigenata (sbiancamento); • acido nitrico (sbiancamento con acido); • acido solforico (colorazione); • acido fluoridrico (levigatura); • polimeri (riempimento e impregnazione); • cloruro di mercurio (lacca e madreperla); • nitrato di argento (laminazione); • ossidi metallici (rivestimenti superficiali e di supporto); • coloranti (tintura); • berillio (impiegato nel processo di diffusione); • oligoelementi (emessi durante certi trattamenti, tra cui il riscaldamento). • Esposizione a gemme o diamanti radioattivi durante i trattamenti di irraggiamento.
Taglio, finitura e produzione di gioielli	<ul style="list-style-type: none"> • Inalazione di polveri, affaticamento oculare e posture scorrette con conseguenti problemi a schiena e spalle. • Orari di lavoro lunghi. • Assenza o utilizzo scorretto delle attrezzature, compresi i DPI, oppure utilizzo di attrezzature prive di opportuna manutenzione, obsolete o non idonee per altri motivi. • Uscite di emergenza bloccate. • Condizioni di lavoro insalubri o non igieniche, ad esempio ventilazione insufficiente. • Alloggi in loco angusti, non sicuri e con infrastrutture limitate per lavarsi, dormire e cucinare. • Assenza di formazione su prodotti chimici e misure di protezione. • Esposizione a prodotti chimici e vapori tossici. • Affaticamento oculare.
Intermediazione, servizi correlati e vendita al dettaglio	<ul style="list-style-type: none"> • Pericoli generici in ambito lavorativo, come scivolate, passi falsi, movimentazioni manuali e non, nonché problemi ergonomici e igienici di base. • Movimenti ripetitivi e usuranti o affaticamento oculare.

Alcune aziende non si limitano a prevenire lesioni e patologie, ma mettono a punto programmi volti a favorire la salute e il benessere complessivi dei lavoratori. Tale approccio richiede l'integrazione, tra le altre cose, di strategie miranti a contrastare stress, obesità, affaticamento, dipendenza e abuso di sostanze, nonché di iniziative che puntino a favorire benessere fisico, salute riproduttiva ed equilibrio tra vita privata e lavoro.

L'adozione di un approccio globale alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro può garantire concreti vantaggi in termini di produttività.² Ad esempio:

- minor numero di lesioni e patologie tra i lavoratori;
- meno giorni di assenza per malattia;
- minori costi per reclami, rimborsi e premi assicurativi, nonché per sanzioni legali;
- personale più motivato e che garantisce prestazioni più elevate.

Al contrario, programmi lacunosi in materia di gestione della salute e della sicurezza si traducono in un maggior numero di assenze per malattia, in tassi di infortunio più elevati e in maggiori rischi in termini di immagine aziendale, tali da compromettere le prestazioni commerciali. L'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro - ILO nell'acronimo inglese) stima che l'onere economico causato da prassi di scarsa qualità in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia pari ogni anno al 4% del prodotto interno lordo mondiale.³

Gli approcci possibili nell'ambito della salute e della sicurezza possono essere numerosi; tuttavia, per essere valido, un programma di questo tipo deve comprendere nove elementi chiave riguardanti, fra l'altro, politiche, procedure, infrastrutture, formazione, attrezzature e analisi degli incidenti (si veda la Figura 23.1). Alcuni aspetti di ciascuno di questi elementi devono essere previsti anche per le aziende di piccole dimensioni (si veda il riquadro "La gestione di salute e sicurezza nelle aziende di piccole dimensioni" nella sezione D).



Figura 23.1. I nove elementi di un valido programma in materia di salute e sicurezza (in corrispondenza diretta con le disposizioni 23.1-23.9 del COP)

2 PricewaterhouseCoopers, Building the Case for Wellness (2008)
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/209547/hwwb-dwp-wellness-report-public.pdf

3 OIL, International Labour Standards on Occupational Safety and Health
www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health

Norme internazionali

L'OIL ha pubblicato oltre 70 convenzioni e raccomandazioni dedicate a problematiche riguardanti salute e sicurezza. Questi documenti illustrano misure di prevenzione e di protezione e trattano sia rischi generali riguardanti una molteplicità di settori che rischi specifici relativi a settori singoli. Alcuni di questi documenti sono sintetizzati qui di seguito.

- La **Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (ILO C155) del 1981**⁴ sancisce una serie di norme volte a favorire la salute e la sicurezza sul lavoro e a migliorare le condizioni lavorative a livello nazionale e aziendale. Nel documento si auspica che le aziende siano obbligate a garantire che processi e attrezzature siano sicuri e che, ove necessario, i lavoratori abbiano accesso ad attrezzature e abbigliamento di protezione.
- La **Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (ILO C187) del 2006**⁵ punta a favorire la diffusione di una cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza. Ai sensi del documento ILO C187, i singoli paesi sono chiamati a redigere, in collaborazione con le altre parti in causa, politiche, sistemi di gestione e programmi nazionali adeguati riguardanti salute e sicurezza sul lavoro. Tali iniziative comprendono la predisposizione di leggi, regolamenti, autorità di controllo e meccanismi di conformità necessari ad attuare a livello aziendale la politica nazionale.⁶
- La **Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle miniere (ILO C176) del 1995**,⁷ entrata in vigore nel 1998, disciplina vari aspetti riguardanti la salute e la sicurezza nelle miniere, tra cui ispezioni, dispositivi di lavoro speciali e attrezzature di protezione speciali per i lavoratori. Il documento comprende raccomandazioni su aspetti quali manipolazione dei prodotti chimici, preparazione alle emergenze e diritto dei lavoratori a segnalare eventuali incidenti alle autorità locali. Il documento sancisce anche una serie di requisiti in materia di salvataggio in miniera.

Nel 2018, l'ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione) ha pubblicato una nuova norma internazionale su **salute e sicurezza in ambito lavorativo (ISO 45001)**,⁸ che offre un quadro di riferimento per migliorare la sicurezza dei dipendenti, ridurre i rischi in ambiente lavorativo e creare condizioni di lavoro migliori e più sicure. La norma ISO 45001 è in sintonia con le convenzioni, le raccomandazioni e le linee guida dell'OIL, nonché con diverse norme nazionali. Tale norma sostituisce la norma britannica BS OHSAS 18001, dedicata alla gestione di salute e sicurezza in ambito lavorativo e molto utilizzata nel mondo (tutte le aziende certificate in base alla norma BS OHSAS 18001 dovranno passare alla norma ISO 45001 entro marzo 2021). La norma ISO 45001, inoltre, è fra gli standard riconosciuti da RJC per dimostrare la conformità ad alcune parti della presente disposizione (si veda il Manuale di valutazione).

Oltre agli strumenti offerti da OIL e ISO, esistono guide e norme volontarie create da organizzazioni e settori industriali per contribuire a migliorare salute e sicurezza in ambito lavorativo e per affrontare i rischi specifici di particolari settori. Ad esempio:

- I **10 principi dell'ICMM (International Council on Mining and Metals - Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli)** (www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/icmm-10-principles). I soci membri dell'ICMM sono tenuti a sottoscrivere 10 principi che fungono da quadro di riferimento in materia di buone prassi per lo sviluppo sostenibile nel settore dell'estrazione di minerali e metalli. Il principio 5, in particolare, impone ai soci membri di "perseguire un miglioramento costante delle prestazioni in termini di salute e sicurezza con l'obiettivo finale di azzeramento dei danni".⁹
- Il **Codice internazionale per la gestione del cianuro** (www.cyanidecode.org) è dedicato esclusivamente alla gestione sicura del cianuro nell'estrazione di oro e argento e vi si fa riferimento nella disposizione COP 40 **Cianuro**.

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un quadro di riferimento globale in termini di buone prassi, e comprende otto standard di adempimento, tra i quali:

- Lo standard di adempimento 2: Condizioni lavorative e della manodopera, che prevede una serie di requisiti aziendali in materia di condizioni di lavoro sicure e salubri.

Gli Standard di adempimento dell'IFC sono integrati negli **Equator Principles** (<http://equator-principles.com>); per ulteriori informazioni si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**.

Le **Linee guida EHS (ambiente, salute e sicurezza) della Banca Mondiale** (www.ifc.org/ehsguidelines) sono citate nell'Environmental and Social Framework (ESF - Quadro di riferimento ambientale e sociale) della Banca Mondiale e negli Standard di adempimento dell'IFC e sono costituite da suggerimenti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e da una serie di esempi di buone prassi generali e settoriali.

In generale, la salute e la sicurezza sul lavoro fanno parte di un più ampio insieme di diritti umani illustrato nei principi guida delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani¹⁰ (si veda la disposizione COP 6 **Diritti umani**).

4 OIL, C155 - Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (1981) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300

5 OIL, C187 - Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro (2006) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C187

6 Attualmente tale quadro è soggetto a eventuali proposte di modifica; pertanto, le modalità di applicazione potrebbero variare.

7 OIL, C176 - Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle miniere (1995) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176

8 ISO, ISO 45001: Sistemi di gestione di salute e sicurezza in ambito lavorativo - www.iso.org/iso-45001-occupational-health-and-safety.html

9 Principio 5 dell'ICMM - www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/icmm-10-principles/icmm-principle-5

10 ONU, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) - www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Tutela del consumatore

Ai sensi delle linee guida ONU per la tutela del consumatore (2016)¹¹, i paesi hanno il dovere di proteggere i consumatori da eventuali pericoli per la loro salute e sicurezza. Molti paesi dispongono di regolamenti e norme a tutela del consumatore per garantire che i prodotti e i servizi siano sicuri e non rappresentino un rischio per i consumatori.

Inoltre, l'ISO ha redatto una serie di linee guida internazionali che coprono tutte le problematiche in materia di sicurezza dei prodotti, tra le quali procedure di richiamo dei prodotti, prodotti per bambini, commercio transfrontaliero e sicurezza dei prodotti. Ad esempio, la norma ISO 10377 (www.iso.org/standard/45967.html) offre ai fornitori suggerimenti pratici sulle modalità di valutazione e gestione della sicurezza dei prodotti di consumo.

La maggior parte dei prodotti di gioielleria non presenta rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori. Tuttavia, è importante che le aziende valutino tutti i possibili rischi per i consumatori e che si impegnino a minimizzarli, in modo da garantire che i propri prodotti siano sicuri, innanzi tutto in fase di progettazione e in secondo luogo in fase di valutazione della qualità prima della commercializzazione. Nello specifico, le aziende sono normalmente tenute a:

- rispettare leggi, norme, regolamenti e divieti in vigore a livello nazionale e internazionale in materia di sicurezza dei prodotti;
- comunicare le informazioni riguardanti salute e sicurezza mediante etichette e informative sui prodotti (si veda la disposizione COP 28.2 [Informativa sui prodotti](#));
- monitorare la sicurezza dei prodotti lungo il loro intero ciclo di vita e documentare eventuali problemi;
- porre rimedio alle problematiche di sicurezza non appena note, ad esempio attraverso il richiamo dei prodotti.

Leggi a livello nazionale

Le normative su salute e sicurezza in ambiente lavorativo sono in gran parte emanate a livello nazionale o persino locale; inoltre, in molti paesi la supervisione in materia di salute e sicurezza in ambito lavorativo è affidata ad appositi enti pubblici.

L'applicazione delle normative su salute e sicurezza varia da paese a paese, così come le sanzioni per i datori di lavoro che le violano. In alcuni paesi, le normative locali impongono alle aziende di indennizzare i lavoratori infortunati o di provvedere alla loro riabilitazione. In caso di gravi infortuni sul lavoro, sono spesso previsti significativi indennizzi o sanzioni e tali eventi possono portare all'annullamento di licenze di esercizio e altre autorizzazioni. In genere, eventuali condanne giudiziarie comportano pesanti sanzioni e in alcuni paesi tali condanne possono comprendere anche responsabilità di tipo penale per i direttori e gli alti dirigenti coinvolti.

Salute e sicurezza in India: combinazione di normative nazionali e disposizioni COP

La legge indiana sulle fabbriche del 1948 sancisce una serie di requisiti a cui devono sottostare le fabbriche di certi tipi e certe dimensioni, e tali requisiti sono potenzialmente attinenti alla disposizione COP 23. Alla luce delle difficoltà esistenti nel garantire il rispetto di alcuni di questi requisiti, RJC ha stabilito per le fabbriche indiane quattro criteri di conformità che rientrano nell'ambito disciplinato dalla sopracitata legge sulle fabbriche.

- 1. Coinvolgimento di un responsabile della sicurezza o della tutela del benessere.** In alcune zone dell'India, reperire professionisti qualificati per questi ruoli può essere difficile. In questi casi, per ottenere la conformità, è possibile coinvolgere professionisti in possesso di altre forme di formazione esterna in materia di salute e sicurezza.
- 2. Disponibilità in loco di una sala per l'assistenza sanitaria e di un medico e un infermiere opportunamente formati.** Il COP prevede che i luoghi di lavoro dispongano di strutture di primo soccorso e di almeno un professionista sanitario opportunamente formato; l'assenza di questi elementi costituisce una non conformità grave. Per ottenere la conformità a tale requisito, è sufficiente disporre in loco di una sala destinata al primo soccorso o un'infermeria e di un veicolo per garantire il trasporto del paziente verso un ospedale locale. Un altro approccio accettato è la condivisione di una sala per il primo soccorso gestita con le risorse di diverse fabbriche.
- 3. Disponibilità di una mensa.** Per essere conforme alle disposizioni COP 23.2a e b, la mensa di una fabbrica deve garantire buone condizioni igieniche, nonché acqua potabile sicura. In mancanza della mensa, per ottenere la conformità, è possibile mettere a disposizione dei lavoratori buoni pasto adeguati e dar loro modo e tempo per consumare i pasti all'esterno della fabbrica.
- 4. Disponibilità di un asilo aziendale.** Per ottenere la conformità alle disposizioni COP 23.2a, b e c, l'eventuale asilo aziendale deve garantire buone condizioni igieniche, acqua potabile sicura, nonché adeguati servizi igienico-sanitari. Se i lavoratori preferiscono non utilizzare l'asilo aziendale, la conformità può essere ottenuta mostrando lettere firmate nelle quali i lavoratori in questione dichiarano di avere sufficiente accesso a servizi di puericoltura all'esterno del sito. I revisori devono verificare mediante appositi colloqui con i lavoratori che tali dichiarazioni non siano frutto di forme di coercizione.

11 ONU, United Nations Guidelines for Consumer Protection (2016) - <https://unctad.org/en/Pages/DITC/CompetitionLaw/UN-Guidelines-on-Consumer-Protection.aspx>

I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere e monitorare tutte le normative e i regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza, fra cui:

- normative su salute e sicurezza dei consumatori (che possono rientrare nella legislazione riguardante la tutela del consumatore);
- normative su commercio ed energia nucleare;
- requisiti di rendicontazione;
- procedure di applicazione delle normative;
- penali in caso di violazioni.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 23.1: Condizioni di lavoro

I soci membri devono garantire a tutti i dipendenti condizioni di lavoro sicure e salubri in base al diritto applicabile e ad altre norme specifiche del settore.

Punti da considerare:

- Salute e sicurezza sono importanti in tutti i luoghi di lavoro, compresi gli uffici. A prescindere dal tipo di attività, l'azienda deve fornire ai propri lavoratori:
 - un luogo di lavoro sicuro e modalità di lavoro sicure;
 - attrezzature, utensili e macchinari in condizioni tali da garantire la sicurezza;
 - infrastrutture sicure per l'immagazzinamento dei prodotti chimici impiegati nell'ambiente di lavoro;
 - infrastrutture sicure e rispettose delle norme di igiene, comprendente servizi igienici, zone destinate al consumo dei pasti e pronto soccorso;
 - informazioni, formazione e supervisione;
 - procedure di consultazione, coinvolgimento e informazione sulle decisioni riguardanti la loro salute e sicurezza;
 - procedure per individuare i pericoli e per valutare e controllare i rischi.
- Per ogni luogo di lavoro, assegnare a un alto dirigente la responsabilità in materia di salute e sicurezza.
- Definire procedure volte a rimanere al passo con la legislazione in ambiti quali salute e sicurezza sul lavoro, consulenza normativa, problematiche e procedure di conformità, nonché requisiti riguardanti rendicontazione e conservazione dei dati in tutti i paesi in cui l'azienda opera.
- Sforzarsi di diffondere una cultura della sicurezza all'interno del luogo di lavoro:
 - Redigere una politica scritta, oltre a procedure e a sistemi di gestione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 - Trasmettere tali documenti ai lavoratori e integrarli in sessioni di orientamento e programmi di inserimento appositamente aggiornati. Assicurarsi che siano scritti in una lingua comprensibile ai lavoratori ed esporli nelle aree comuni del luogo di lavoro.
- Predisporre anche opportune misure di tutela della salute, ad esempio:
 - Utilizzare piani annuali per diffondere una cultura della salute. Nella messa a punto di tali piani, chiedere un contributo concreto a tutti i gruppi di lavoratori, in particolare quelli più vulnerabili.
 - A scopo di monitoraggio, far raccogliere e analizzare a dirigenti e appositi comitati di lavoratori i dati sulla salute dei lavoratori, scorporati per sesso ed età.
 - Se l'azienda dispone di personale sanitario, far partecipare tale personale a tutti i comitati dei lavoratori e, se opportuno, ai comitati dirigenziali, in modo da coinvolgerli nelle problematiche sanitarie e nelle conseguenti attività.

COP 23.2: Luoghi di lavoro

I soci membri devono predisporre e mantenere luoghi di lavoro e alloggi in loco laddove previsti, con le seguenti caratteristiche:

- a. Disponibilità di acqua potabile con accesso sicuro.
- b. Servizi sanitari idonei per il consumo e la conservazione del cibo.
- c. Servizi igienici e di lavaggio puliti e adeguati al numero e al sesso del personale impiegato.
- d. Attrezzature antincendio e allarmi per la prevenzione di incendi.
- e. Uscite di emergenza e vie di fuga chiaramente contrassegnate, accessibili e non bloccate.
- f. Alimentazione di energia elettrica e illuminazione d'emergenza adeguate.
- g. Infrastrutture per allattamento al seno e cura dei neonati conformi alle normative in vigore.
- h. Condizioni di lavoro adatte a donne in gravidanza o in allattamento oppure sistemazioni alternative volte a evitare la loro permanenza in luoghi di lavoro inadatti.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che tutti gli edifici siano conformi alle norme in vigore e che:
 - tutte le infrastrutture rispettino le normative locali e le regole in campo edilizio, e dispongano delle necessarie autorizzazioni;
 - eventuali alloggi in loco, o altre sistemazioni per i lavoratori, rispettino le norme locali in termini di spazio, riservatezza e conservazione degli effetti personali. Qualora le normative locali non definiscano standard precisi, rispettare le norme internazionali, come le norme sugli alloggi per i lavoratori definite da IFC (Società Finanziaria Internazionale) e BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo/EBRD nell'acronimo inglese).¹²

Alimenti, acqua e servizi igienici

- In tutte le infrastrutture e gli alloggi in loco, fare in modo che i lavoratori abbiano accesso ai seguenti elementi:
 - acqua corrente, sapone e tovaglioli oppure dispositivi per asciugare le mani;
 - un luogo per conservare gli alimenti in modo igienico;
 - acqua potabile in quantità congrua. Se i rischi di contaminazione sono elevati, svolgere regolari test per verificare che l'acqua rimanga sempre potabile e tenere traccia dei risultati di tali test.
- Se sono presenti un bar o una mensa destinati ai lavoratori, verificare che:
 - le strutture rispettino tutte le normative in materia di igiene e sicurezza alimentare;
 - tutto il personale che vi lavora sia opportunamente formato in materia di igiene o possieda adeguate certificazioni in materia di gestione e manipolazione degli alimenti.
- Se sono presenti docce destinate ai lavoratori, assicurarsi che siano separate per sesso (a meno che ciascuna di esse non sia collocata all'interno di una stanza privata destinata all'uso individuale e provvista di una porta con chiusura dall'interno).

Prevenzione antincendio e uscite di emergenza

- Tutte le infrastrutture e gli alloggi in loco devono disporre di attrezzature antincendio (ad esempio estintori) perfettamente funzionanti e che:
 - rispettino le normative locali, tra cui i requisiti relativi a quantità, tipologia e collocazione delle attrezzature;
 - siano adeguate allo specifico tipo di rischio di incendio presente in loco e vicine alle potenziali fonti di accensione;
 - siano sottoposte a corretta manutenzione e controllate con regolarità per verificare che funzionino e siano accessibili e facili da usare.
- Tutte le infrastrutture e gli alloggi in loco devono, inoltre, disporre di un adeguato numero di uscite di emergenza, calcolato in base alla struttura dell'edificio, al numero di lavoratori e alle normative locali.
 - Le uscite non devono essere bloccate né ostruite (anche se fossero dotate di allarme). Si noti che, in presenza di personale posto a guardia delle uscite, occorre impartire a tali guardie di sicurezza una formazione speciale per fare in modo che in caso di emergenza i lavoratori possano uscire dall'edificio senza restrizioni.
 - Le uscite devono essere facilmente identificabili, anche in caso di interruzione dell'alimentazione di energia elettrica. Ciò significa che occorre predisporre un'alimentazione di riserva che consenta di far funzionare l'illuminazione e la segnaletica di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.
 - Tutte le uscite devono condurre verso percorsi e spazi aperti. È inoltre necessario individuare un punto di raccolta in cui i lavoratori possano riunirsi in sicurezza in caso di emergenza.

12 IFC/EBRD, *Workers' Accommodation: Processes and Standards* (2009)
www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/Workers_accomodation.pdf

- Fare in modo che i dirigenti dell'azienda monitorino le condizioni e verifichino l'effettivo rispetto di tali requisiti mediante regolari visite dei siti di lavoro. Durante tali visite occorre:
 - controllare che uscite e passaggi pedonali siano lasciati liberi;
 - verificare che supervisori e lavoratori siano consapevoli della loro responsabilità nel mantenere liberi uscite e passaggi pedonali.

Donne in gravidanza e donne in allattamento

- Prestare particolare attenzione alle donne in gravidanza o in allattamento per fare in modo che il loro lavoro non metta a rischio le donne stesse e i loro bambini. All'atto pratico, ciò implica:
 - predisporre procedure volte a valutare i possibili rischi sul luogo di lavoro;
 - minimizzare tali rischi, ad esempio assegnando a queste lavoratrici carichi di lavoro più ridotti o mansioni differenti;
 - confrontarsi con dirigenti e supervisori per verificare che le donne in gravidanza o in allattamento non siano discriminate a causa della loro situazione (si veda la disposizione COP 22 [Non discriminazione](#)).

COP 23.3: Rischi correlati alla pericolosità del luogo di lavoro

I soci membri devono valutare i rischi correlati alla pericolosità del luogo di lavoro e mettere in atto controlli per ridurre al minimo il rischio di infortuni e di lesioni per i dipendenti. La valutazione del rischio deve tenere conto della pericolosità associata alle attività e ai prodotti del socio membro, comprendenti, secondo i casi: uso di macchinari e apparecchiature mobili; immagazzinamento e manipolazione di prodotti chimici, compresi detersivi; esposizione a fumi, particelle in sospensione, livelli di rumore e temperatura eccessivi e/o illuminazione e ventilazione inadeguate; lavori usuranti; attenzione a lavoratori di età inferiore a 18 anni e donne in stato di gravidanza; e in generale igiene e pulizia.

Punti da considerare:

- Procedere a una valutazione del rischio adatta al proprio contesto aziendale, individuare gli aspetti che possono porre problemi, nonché stabilire la probabilità che si verifichino e quali prassi e procedure possono essere migliorate per evitarlo.
 - La valutazione deve prendere in considerazione i rischi correlati a ciascuno dei pericoli elencati nella disposizione COP 23.3 e comprendere anche un'analisi del rischio per vari tipi di emergenze (si veda la disposizione COP 23.8).
 - RJC offre uno specifico kit di strumenti di valutazione del rischio che comprende un modello generico di valutazione, utilizzabile in particolare dalle aziende di piccole dimensioni. In alternativa, l'azienda può utilizzare procedure di valutazione proprie, già collaudate.
- Analizzare le opportunità di miglioramento esistenti in materia di gestione dei rischi usando una gerarchia dei controlli sui rischi (si veda la Figura 23.2) che dia priorità alle iniziative nel seguente ordine:
 - Eliminare il pericolo rimuovendo o modificando l'attività che ne è all'origine, ad esempio passando da prodotti chimici pericolosi ad altri sicuri oppure utilizzando altri processi di produzione.
 - Controllare il pericolo nel punto di origine, ad esempio installando sistemi di ventilazione dei locali o di estrazione delle polveri, camere di isolamento, sistemi di isolamento acustico e sistemi di controllo del rumore.
 - Minimizzare il pericolo progettando sistemi di lavoro sicuri e/o adottando opportune misure amministrative o istituzionali, ad esempio impartendo formazione o fornendo documentazione sulle procedure di lavoro sicure, monitorando gli ambienti di lavoro, riducendo l'esposizione o l'orario di lavoro oppure favorendo la rotazione delle mansioni e un migliore utilizzo dei DPI.




Figura 23.2. La gerarchia dei controlli sui rischi

Fonte: CDC, Hierarchy of Controls - www.cdc.gov/niosh/topics/hierarchy

- Utilizzare i risultati della propria valutazione del rischio allo scopo di definire un piano d'azione e predisporre sistemi per:
 - adottare opportune iniziative in maniera tempestiva;
 - monitorare con regolarità i rischi per verificare se le iniziative adottate hanno avuto esito positivo e per individuare eventuali nuovi rischi;
 - documentare tutte le valutazioni del rischio, i piani d'azione e le iniziative adottate.

COP 23.4: **Comitati di salute e sicurezza**

I soci membri devono dotare i dipendenti di un meccanismo, come ad esempio un comitato congiunto di salute e sicurezza, mediante il quale possano sollevare e discutere con i dirigenti le questioni inerenti alla salute e alla sicurezza.

Punti da considerare:

- Predisporre una serie di procedure che consentano ai lavoratori di scegliere i rappresentanti per il comitato congiunto di salute e sicurezza (oppure un meccanismo equivalente), ad esempio mediante il sindacato oppure tramite nomine o elezioni tra le maestranze.
- Assicurarsi che il comitato comprenda:
 - un alto dirigente, ove possibile;
 - membri del personale sanitario del sito;
 - un gruppo di rappresentanti che rifletta le dimensioni e la struttura del sito; ad esempio, se sono previsti diversi turni di lavoro, il comitato deve comprendere rappresentanti di tutti i turni.
- Se i terzi presenti in loco non hanno diritto a partecipare, assicurarsi che il comitato possa fungere comunque da meccanismo che consenta loro di sollevare questioni in materia di salute e sicurezza.
- Il comitato deve riunirsi con cadenza regolare e servire da piattaforma per confrontarsi su questioni di salute e sicurezza che richiedono la collaborazione tra dirigenti e lavoratori, ad esempio:
 - le cause prime di infortuni recenti e le modalità per prevenirne di nuovi;
 - l'efficacia della formazione;
 - possibili rischi in materia di salute e sicurezza;
 - tendenze a breve e lungo termine rilevate in ambito sanitario da dipendenti, terzi o dirigenti.

- Il comitato deve inoltre valutare se sussistano esigenze speciali da parte di particolari gruppi di dipendenti, come donne o migranti. A tale scopo, può essere utile analizzare gli incidenti e gli infortuni per gruppo e adottare appropriate contromisure.
 - Ad esempio, se il personale femminile non utilizza i DPI, il comitato deve chiedere spiegazioni alle lavoratrici: il motivo potrebbe consistere nel fatto che non ne capiscono i vantaggi oppure il DPI potrebbe semplicemente non essere stato progettato per le donne e, pertanto, essere scomodo da indossare o poco pratico da utilizzare.
- Per ottenere spunti dai lavoratori su possibili rischi o miglioramenti da portare all'attenzione del comitato, valutare la possibilità di utilizzare canali sia formali che informali, come sondaggi, tavole rotonde, cassette dei suggerimenti o riunioni dei vari team.
- In entrambi i casi, assicurarsi che i lavoratori possano sollevare le questioni di salute e sicurezza senza timore di critiche o di ritorsioni.
- Tenere traccia di tutte le riunioni del comitato, registrando anche gli argomenti discussi e le iniziative adottate.

COP 23.5: Formazione

I soci membri devono fornire ai dipendenti formazione e informazioni riguardo ai temi di salute e sicurezza in una forma e in una lingua a loro comprensibili. Formazione e informazioni devono riguardare:

- a. Pericoli e controlli su salute e sicurezza specifici per ogni ruolo.
- b. Adeguate contromisure in caso di infortuni o di emergenze.
- c. Prevenzione antincendio e procedure di emergenza.
- d. Formazione in materia di primo soccorso per i membri del personale designati.
- e. Diritti e doveri dei lavoratori riguardo alla possibilità di interrompere il lavoro o di rifiutarsi di lavorare in situazioni di pericolosità incontrollata e di segnalare immediatamente queste situazioni alle persone in pericolo e alla dirigenza.

Punti da considerare:

- Uno dei modi più efficaci per attuare le procedure in materia di salute e sicurezza è la formazione, che comprende sia la formazione generica su protocolli di emergenza e politiche per la salute e la sicurezza validi per l'intero sito sia la formazione specifica per ruolo, ad esempio relativa alla manipolazione dei materiali pericolosi, al funzionamento dei macchinari pesanti e all'utilizzo dei DPI.
 - La formazione generica sulla sicurezza deve essere integrata nella procedura di orientamento o di inserimento dei nuovi dipendenti.
 - La formazione sulla sicurezza specifica per ogni ruolo deve essere anch'essa impartita al momento dell'inserimento dei nuovi dipendenti, ma anche ogni volta che un dipendente è chiamato a svolgere un nuovo tipo di lavoro o a utilizzare un nuovo tipo di attrezzatura.
- Assicurarsi di impartire un'ulteriore formazione a:
 - tutti i dipendenti con responsabilità in materia di emergenze, ad esempio, formando le sentinelle sulle modalità di utilizzo delle attrezzature antincendio oppure formando il personale addetto al primo soccorso sulle modalità di gestione degli interventi;
 - tutti i dirigenti sulle modalità per formare i dipendenti che non rispettano le procedure di salute e sicurezza e sulle iniziative da adottare in caso di violazione dei protocolli.
- In tutti i casi:
 - la formazione può essere formale (ad esempio, sessioni con presenza di formatori) oppure informale (ad esempio, osservazione in situazioni di lavoro).
 - La formazione deve essere impartita in maniera gratuita e durante l'orario di lavoro.
 - I metodi di formazione e i relativi materiali devono tenere conto di sesso, lingua e livello di istruzione dei lavoratori.
 - Compilare opportuni registri per tenere traccia della formazione impartita e dei relativi destinatari.
- Monitorare i dipendenti e sottoporli a test per verificare che stiano applicando le procedure di sicurezza in maniera corretta. Valutare la possibilità di stabilire obiettivi per incoraggiare i dipendenti ad applicare le procedure chiave.
- Valutare la possibilità di esporre informazioni e procedure di sicurezza nelle aree di svolgimento delle attività ad alto rischio, servendosi, ove utile, di simboli e cartelli di chiara interpretazione.
 - Assicurarsi che tale materiale sia scritto con parole adatte al livello di istruzione della maggior parte dei lavoratori e in lingue a loro comprensibili.
 - Nel caso di lavoratori analfabeti o non in grado di comprendere tale materiale a causa di barriere linguistiche, incaricare un dirigente di comunicare verbalmente le informazioni a tali lavoratori.


COP 23.6: Dispositivi di protezione individuale

I soci membri devono garantire che adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) siano resi disponibili gratuitamente e verificare che siano di uso corrente, nonché indossati e utilizzati in modo corretto.

Punti da considerare:

- I DPI comprendono abbigliamento e altri accessori di protezione, come guanti, calzature, caschi, occhiali di sicurezza e tappi per le orecchie, studiati per proteggere chi li indossa dall'esposizione a pericoli correlati alla mansione svolta.
- Si noti che alcune aziende sono soggette a ulteriori requisiti in materia di abbigliamento di sicurezza, ad esempio maniche lunghe, calzature chiuse o respiratori.
- In fase di acquisto dei DPI, utilizzare un processo di selezione affidabile, in modo da scegliere prodotti idonei allo scopo (si veda la Figura 23.3).

Figura 23.3. I sei passaggi per acquistare i DPI giusti



- I DPI devono essere appropriati, puliti, igienici, stoccati in maniera corretta, sottoposti a opportuna manutenzione e sostituiti in caso di danni o al raggiungimento della data di scadenza. A tale scopo:
 - definire procedure in materia di tempistica e modalità di utilizzo di ciascun DPI per ogni mansione specifica;
 - predisporre linee guida sulle modalità di immagazzinamento delle attrezzature non in uso.
- Formare tutti i lavoratori chiamati a indossare i DPI sulle modalità di utilizzo e immagazzinamento e sull'importanza di tali procedure.
- Collocare l'opportuna segnaletica in tutti i luoghi in cui i lavoratori devono indossare i DPI come promemoria sulle tipologie di DPI da utilizzare. Verificare che tale segnaletica sia redatta nelle lingue parlate dalla maggior parte dei lavoratori.

COP 23.7: Strutture sanitarie

I soci membri devono garantire la presenza di adeguate strutture di primo soccorso e di personale opportunamente formato, devono disporre di appropriate procedure di trasporto verso strutture sanitarie locali in caso di emergenza medica e devono aiutare i dipendenti che hanno subito lesioni fisiche correlate al lavoro ad accedere fisicamente ai trattamenti medici in ottemperanza alle normative nazionali e alla politica aziendale.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che tutti i siti dispongano, come minimo, del necessario per il pronto soccorso e almeno di un addetto istruito per prestare i primi soccorsi, anche in ambienti a basso rischio vicini a centri sanitari o a un ospedale.
- Il primo soccorso e le cure mediche disponibili devono essere adeguati al luogo di lavoro e tenere conto del numero di lavoratori, dei rischi correlati alla pericolosità del luogo di lavoro, della prossimità e dei mezzi di trasporto verso cliniche o ospedali, nonché dell'accesso ai servizi dopo l'orario di lavoro.

- Se il sito aziendale è lontano da qualsiasi struttura sanitaria, valutare la possibilità di predisporre una struttura sanitaria in loco in modo da soddisfare le esigenze sanitarie dei lavoratori.
- Se si dispone di una struttura sanitaria in loco, occorre essere in grado di fornire con precisione al personale sanitario tutte le informazioni del caso. Inoltre, occorre compilare e conservare opportuni registri sanitari per tutto il tempo previsto dalla legge (in certi casi fino a 30 anni). In tali registri devono essere riportate le seguenti informazioni:
 - posizione esatta del sito e orari di disponibilità;
 - sesso del personale sanitario presente nel sito;
 - tipologie di prodotti e servizi sanitari disponibili;
 - costo di ciascun prodotto e servizio;
 - livello qualitativo generale dell'assistenza.

È vietato divulgare informazioni sanitarie riguardanti un lavoratore, fatto salvo il caso in cui sia il lavoratore stesso a chiederlo e le normative locali in materia di privacy lo consentano.

- Fornire un'adeguata formazione a tutti gli addetti al primo soccorso, concentrandosi sui rischi più significativi e sulle tipologie di infortuni più comuni nel sito in questione.
- In caso di infortunio sul lavoro, assicurarsi che il lavoratore possa accedere ai necessari trattamenti sanitari di monitoraggio. Ciò significa, se necessario, garantire il trasporto del lavoratore verso una struttura sanitaria immediatamente dopo il trattamento di primo soccorso e modificare gli orari di lavoro del dipendente per consentirgli di proseguire i trattamenti.
- Valutare la possibilità di rendere disponibili ai dipendenti materiali e servizi riguardanti benessere e salute personale. Tali materiali e servizi comprendono, ad esempio, documenti informativi dedicati alla gestione di problemi di salute comuni come depressione, dipendenza dall'alcool o mal di schiena, ma anche servizi quali consulenza sulla salute materna e riproduttiva oppure fornitura di medicinali e vaccini contro patologie comuni. Gli investimenti in attività di prevenzione come queste consentono di ridurre le assenze per malattia e di aumentare la produttività dei dipendenti.

COP 23.8: Procedure di emergenza

I soci membri devono predisporre procedure di emergenza e piani di evacuazione per tutte le emergenze ragionevolmente prevedibili in materia di salute e sicurezza. Tali piani e procedure devono essere accessibili, chiaramente esposti, verificati periodicamente (comprese esercitazioni di evacuazione) e aggiornati con cadenza regolare.

Punti da considerare:

- La valutazione del rischio deve aver individuato tutte le emergenze ragionevolmente prevedibili, tra cui incendi, esplosioni, emergenze mediche, incidenti con prodotti chimici pericolosi, allarmi bomba, conflitti armati e calamità naturali (si veda la disposizione COP 23.3).
- Per ciascuna emergenza probabile:
 - collaborare con i servizi di emergenza locali (come vigili del fuoco, ospedali e forze di polizia) per definire per iscritto e attuare un piano di risposta d'emergenza che stabilisca i compiti dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro in caso di emergenza;
 - portare tale piano a conoscenza dei lavoratori;
 - esporre in modo evidente il piano all'interno del luogo di lavoro oppure renderlo prontamente disponibile.
- Qualora l'emergenza abbia effetti su attività o comunità circostanti, coinvolgere nel piano di risposta d'emergenza tutte le parti in causa.
- In tutti i piani di risposta d'emergenza individuare un comune punto di raccolta esterno, che i lavoratori dovranno raggiungere in caso di evacuazione a seguito di un possibile pericolo. Stabilire una procedura che garantisca l'evacuazione di tutto il personale e verificare che tutte le uscite e le vie di fuga siano indicate in maniera chiara.
- Verificare tutti i piani di emergenza con cadenza regolare. Le esercitazioni di evacuazione sono importanti per verificare che in caso di emergenza tutto il personale possa essere evacuato in maniera veloce e sicura; svolgerle ogni sei mesi e annotare in un apposito registro il tempo impiegato per evacuare tutte le persone.
 - Per prevenire problemi come il furto di prodotti durante le prove di emergenza o le esercitazioni di evacuazione, è possibile programmarle in anticipo e iniziarle soltanto dopo aver messo al sicuro tutti i prodotti.
- Verificare e perfezionare regolarmente i piani, tenendo conto delle informazioni raccolte durante prove, esercitazioni e incidenti reali.

COP 23.9: Analisi degli incidenti

I soci membri devono esaminare gli incidenti e far confluire i risultati in rassegne dei controlli dei potenziali rischi correlati in modo da identificare le opportunità di miglioramento.

Punti da considerare:

- Utilizzare l'analisi degli incidenti per scoprire la causa prima di ciascun incidente in materia di salute e sicurezza (e non limitarsi a individuare l'ultimo avvenimento prima del verificarsi dell'incidente).
- Assicurarsi che le indagini riguardino anche i cosiddetti "mancati incidenti", cioè le situazioni che hanno avuto conseguenze effettive di lieve entità ma che avrebbero potuto essere molto gravi.
- Definire procedure per comunicare ai rappresentanti dei lavoratori in materia di salute e sicurezza gli incidenti e i mancati incidenti; inoltre, far conoscere tali procedure a tutti i lavoratori e a tutti i supervisori.
- Coinvolgere i lavoratori o i loro rappresentanti nella procedura di analisi e, ove praticabile, coinvolgere personale indipendente o esperti esterni nel team di analisi degli incidenti, in particolare in caso di incidenti significativi.
- Documentare tutti gli incidenti, annotando i seguenti elementi:
 - descrizione dell'incidente;
 - data e ora dell'incidente;
 - nomi dei lavoratori coinvolti;
 - causa prima;
 - iniziative adottate per evitare altri casi;
 - eventuali altri dettagli rilevanti, come rimborsi versati per mancati guadagni oppure ore di lavoro perse per la sostituzione dei macchinari.
- Conservare tali registri il più a lungo possibile poiché forniscono utili dati statistici e contribuiscono a comprendere le tendenze in atto. Come minimo, i registri degli incidenti devono essere conservati per il tempo richiesto dalle normative locali o comunque per almeno tre anni.
 - In presenza di rischi di patologie a lunga latenza, come la perdita dell'udito causata da rumori o i tumori professionali, conservare i dati sanitari per un periodo più lungo (fino a 30 anni).
- Analizzare i registri degli incidenti ogni anno, in modo da comprendere le tendenze in atto e far confluire i risultati nella successiva valutazione del rischio in materia di salute e sicurezza (si veda la disposizione COP 23.3).

COP 23.10: Dischi da taglio privi di cobalto

I soci membri che si occupano di taglio e finitura di diamanti e/o gemme colorate devono utilizzare dischi da taglio diamantati privi di cobalto.

Punti da considerare:

- L'inalazione di polveri contenenti cobalto può avere gravi conseguenze per la salute.
- Le aziende che si occupano di taglio e finitura devono confermare che tutti i dischi da taglio diamantati impiegati sono garantiti privi di cobalto dal fornitore.

Verificare:

- L'azienda ha scelto un dirigente come responsabile in materia di salute e sicurezza per ciascun sito di lavoro?
- L'azienda ha predisposto procedure e politiche in materia di salute e sicurezza? E ha trasmesso tali documenti a tutto il personale?
- L'azienda ha predisposto un sistema per rimanere aggiornata su norme e regolamenti locali, nazionali e internazionali in materia di salute e sicurezza?
- L'azienda sottopone i luoghi di lavoro a ispezione per garantirne la conformità ai requisiti indicati nella disposizione COP 23.2?
- L'azienda ha valutato i rischi legati alla pericolosità del luogo di lavoro e ha messo in atto controlli per ridurre al minimo tali rischi?
- L'azienda dispone di un comitato di salute e sicurezza e redige i verbali delle riunioni?
- L'azienda dispone di un meccanismo che consenta ai lavoratori di sollevare le questioni di salute e sicurezza?
- I lavoratori sanno che cosa fare in caso di incidente o di emergenza?
- L'azienda ha impartito ai lavoratori una formazione relativa ad aspetti di salute e sicurezza generali e specifici per il loro lavoro? E ha impartito tale formazione in lingue a loro comprensibili?
- L'azienda fornisce gli opportuni DPI? Li fornisce gratuitamente? E questi strumenti vengono impiegati rispettando la politica aziendale e i requisiti di legge?
- L'azienda dispone di adeguate strutture sanitarie in loco? In caso negativo, sono presenti strutture adeguate a distanza ragionevole?
- L'azienda ha predisposto piani di evacuazione per emergenze ragionevolmente prevedibili? E tali piani sono stati esposti e collaudati?
- L'azienda ha preso in considerazione le implicazioni all'esterno del sito in caso di emergenza e ha collaborato con le parti in causa esterne per sviluppare opportuni piani di risposta?
- L'azienda ha predisposto procedure per analizzare gli incidenti? L'azienda conserva una documentazione degli incidenti?

Gestione di salute e sicurezza nelle aziende di piccole dimensioni

I rischi per la salute e la sicurezza possono variare in base a tipo di azienda, settore e attività svolte. Per le aziende di piccole dimensioni potrebbe non essere necessario lo stesso livello di controlli a carico delle aziende di grandi dimensioni, ma sono tuttavia tenute a garantire ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro. Nella tabella sottostante sono elencati alcuni dei rischi più comuni per la salute e la sicurezza presenti nelle aziende di piccole dimensioni. A ogni rischio corrispondono alcune raccomandazioni utili per affrontarlo.

Rischio	Raccomandazione
Incendio	Verificare che gli estintori siano presenti, sottoposti a manutenzione e segnalati in modo chiaro.
Uscite	Verificare che le uscite e i percorsi non siano bloccati oppure ostruiti e che siano accessibili ai lavoratori. Il numero di uscite deve rispettare la normativa locale ed essere adeguato al numero di lavoratori presenti nel sito.
Dispositivi elettrici	Mantenere spine, prese e interruttori in buone condizioni. Mantenere i pavimenti sgombri dai cavi di prolunga che, qualora richiesto dalla legge, devono essere collaudati ed etichettati. Verificare che gli interruttori di sicurezza siano cablati fino al quadro di distribuzione elettrica.
Prodotti chimici	Mantenere aggiornati i registri e le schede di sicurezza dei prodotti chimici impiegati nel luogo di lavoro. Formare i dipendenti sulle modalità di manipolazione e immagazzinamento dei prodotti chimici in base alle linee guida presenti nelle schede di sicurezza.
Scivolate, passi falsi e cadute	Mantenere le aree di lavoro pulite, ordinate e sgombre; inoltre, controllare che i dipendenti indossino calzature adeguate.
Immagazzinamento e stoccaggio in altezza	Verificare che i sistemi di stoccaggio in altezza siano stabili e in buone condizioni e che non vengano superati i carichi prescritti. Garantire un accesso sicuro alle aree di immagazzinamento.
Rumore	Eliminare o ridurre le vibrazioni sonore prodotte da processi o attrezzature rumorose. Ove applicabile, fornire ai lavoratori opportuni dispositivi di protezione dell'udito e installare la segnaletica indicante i momenti e i luoghi in cui devono essere indossati.
DPI	Verificare che i lavoratori dispongano degli opportuni DPI e li utilizzino. Mettere i DPI a disposizione dei lavoratori gratuitamente.
Lavoro in altezza	Verificare che i soppalchi dispongano di un accesso sicuro e di opportune protezioni anticaduta, che i corrimano siano sicuri, che i gradini siano sottoposti ad adeguata manutenzione e che le scale con pedane siano di tipo industriale e rispettino le norme in vigore.
Movimentazione manuale	Eliminare tutte le movimentazioni manuali pericolose. Garantire uno spazio adeguato per lavorare sui prodotti o per stocarli, e utilizzare carrelli per spostarli. Assicurarsi che le aree di lavoro siano poste a un'altezza che va dalle ginocchia alle spalle dei lavoratori e che si trovino a distanza ravvicinata rispetto al corpo.
Primo soccorso	Mantenere un kit di primo soccorso sempre accessibile e adeguatamente rifornito. Assicurarsi che personale di primo soccorso opportunamente qualificato sia sempre disponibile e conosciuto dagli altri lavoratori; inoltre, assicurarsi di disporre di strutture sufficienti per tutto il personale.
Macchinari	Garantire un accesso sicuro ai macchinari e alle attrezzature. Verificare che le parti mobili non possano colpire o raggiungere le persone e valutare tutti gli altri pericoli associati ai macchinari, come vapori, prodotti chimici e rumore.
Analisi degli incidenti	Definire e illustrare a tutti i lavoratori le procedure per registrare e analizzare gli incidenti. Annotare tutti gli incidenti e le contromisure adottate, e conservare la documentazione.

Garantire la sicurezza sul luogo di lavoro non deve essere un compito difficile. I seguenti passaggi sono studiati per migliorare le modalità di gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Passaggio 1. Conoscere norme e responsabilità

Il punto di partenza consiste nel determinare le leggi e i regolamenti in materia di salute e sicurezza applicabili all'azienda. A tale scopo, assegnare ai collaboratori giusti la responsabilità di predisporre le iniziative opportune. Questa può essere la base dell'approccio aziendale alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Passaggio 2. Pianificare il lavoro in modo sicuro

Pensare a quali attività vengono svolte nelle strutture, quindi individuare tutti i possibili rischi per i lavoratori e le iniziative necessarie per tenere sotto controllo tali rischi.

Passaggio 3. Coinvolgere i lavoratori

È importante confrontarsi con i dipendenti e i lavoratori impiegati indirettamente per definire le procedure volte a coinvolgerli nelle decisioni riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Ad esempio, confrontarsi con il personale su questioni di salute e sicurezza e diffondere le relative informazioni in un formato facilmente comprensibile.

Passaggio 4. Definire procedure adeguate

Studiare e attuare procedure e processi per gestire i rischi. Tali iniziative comprendono l'introduzione di adeguati controlli e la valutazione di ogni rischio per la salute e la sicurezza correlato all'impiego di tali controlli.

Passaggio 5. Informare e formare i lavoratori

Fornire ai dipendenti, in particolare a quelli inesperti, informazioni e formazione riguardo ai possibili pericoli di un luogo di lavoro o di una mansione. Tali iniziative possono consistere in una semplice lista di controllo, ma anche in corsi di formazione pratici o più strutturati. A seconda delle tipologie di attività, pericoli e controlli, utilizzare la modalità di formazione più adeguata oppure una combinazione di più strumenti. Verificare che tutta la formazione venga impartita in maniera comprensibile ai lavoratori. Ciò significa che potrebbe essere necessario tradurre in diverse lingue i poster e i materiali didattici scritti.

Passaggio 6. Monitorare e analizzare

Monitorare e analizzare regolarmente tutte le iniziative adottate per gestire la salute e la sicurezza. Modificare controlli, procedure e informazioni per adeguarli a eventuali cambiamenti delle norme, delle attività o dei materiali impiegati nelle strutture. La gestione della salute e della sicurezza è un processo continuo, e deve essere parte integrante di qualsiasi attività aziendale. Processi, attività e personale di un'azienda possono cambiare nel tempo e così anche i relativi rischi. Assicurarsi di monitorare di continuo i sistemi, in modo che siano sempre adatti a garantire un ambiente di lavoro sicuro e il benessere di dipendenti e terzi impegnati in loco.

Siti web:

International Council on Mining and Metals (ICMM - Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli)
www.icmm.com

Società Finanziaria Internazionale (IFC), Linee guida EHS (ambiente, salute e sicurezza)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

OIL, Norme internazionali su salute e sicurezza in ambiente lavorativo
www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm

National Skin Centre, Allergia al nichel
<https://www.nsc.com.sg/Patient-Guide/Health-Library/Types of Skin Conditions/Pages/Nickel-Allergy.aspx>

Ohio University, Gestione del rischio e sicurezza: gemme irraggiate
www.ohio.edu/riskandsafety/radiationsafety/irradiated.htm

Safety Information Resources, Inc. (SIRI), Indice delle schede di sicurezza SIRI
<http://hazard.com/msds/index.php>

Social Accountability International (SAI), Norma SA8000®
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689

Pubblicazioni:

Asia Monitor Resource Centre, Silicosis in the Gemstone-Processing Industry: Loopholes in China's OSH Laws (2007)
<https://amrc.org.hk/content/silicosis-gemstone-processing-industry-loopholes-chinas-osh-laws>

China Labour Bulletin (CLB), CLB Research Series: No. 1 Deadly Dust (2005)
www.clb.org.hk/en/content/deadly-dust

ICMM, Community Health Programs in the Mining and Metals Industry (2013)
www.icmm.com/en-gb/publications/mining-partnerships-for-development/community-health-programs-in-the-mining-and-metals-industry

ICMM, Good Practice Guidance on Occupational Health Risk Assessment (2017)
www.icmm.com/gpgg-occupational-health

ICMM, Good Practice in Emergency Preparedness and Response (2005)
www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response

ICMM, ICMM Sustainable Development Framework (2003)
www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/minicmmstat.pdf

IFC, Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining (2007)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/1f4dc28048855af4879cd76a6515bb18/Final+-+Mining.pdf?MOD=AJPERES

IFC, General Environmental, Health, and Safety Guidelines: Community Health and Safety (2007)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/dd673400488559ae83c4d36a6515bb18/3%2BCommunity%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES

IFC, General Environmental, Health, and Safety Guidelines: Occupational Health and Safety (2007)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/9aef2880488559a983acd36a6515bb18/2%2BOccupational%2BHealth%2Band%2BSafety.pdf?MOD=AJPERES

OIL, C155 - Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (1981)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=normlexpub:12100:0::no::p12100_instrument_id:312300

OIL, C176 - Convenzione sulla sicurezza e la salute nelle miniere (1995)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176

OIL, Occupational Safety and Health in Global Value Chains Starterkit (2018)
www.ilo.org/safework/projects/WCMS_635157/lang--en/index.htm

OIL, R183 - Raccomandazione sulla sicurezza e la salute nelle miniere (1995)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R183

OIL, Safety and Health in Opencast Mines (1991)

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107828.pdf

Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD), Worker and Community Health Impacts Related to Mining Operations Internationally (2001)

<http://pubs.iied.org/pdfs/G01051.pdf>

Mining Association of Canada (MAC), Crisis Management and Communications Planning Reference Guide (2016)

<http://mining.ca/sites/default/files/documents/Crisis-Management-and-Communications-Planning-Reference-Guide-2016.pdf>

Ritimo, The Silent Killer: Agate Workers in Khambat Fight Against Silicosis (2013)

www.ritimo.org/The-Silent-Killer-Agate-Workers-in-Khambat-Fight-against-Silicosis

Rosner, D. e Markowitz, G., Deadly Dust: Silicosis and the Ongoing Struggle to Protect Worker's Health (2006)

www.press.umich.edu/pdf/9780472031108-fm.pdf

Sedex e Verité, Fire Safety Briefing (2013)

<https://cdn.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2016/09/Sedex-Briefing-Fire-Safety.pdf>

UK Health and Safety Executive, Storing chemicals (2011)

www.hse.gov.uk/pubns/guidance/ocm8.pdf

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Awareness and Preparedness at the Local Level (APELL) for Mining (2001)

www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0055/PA

US Nuclear Regulatory Commission, Backgrounder on Irradiated Gemstones (2016)

www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/irradiated-gemstones.html

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro li legano a soggetti terzi, ad esempio agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con il termine **ambiente** si intende lo spazio all'interno del quale opera un'azienda, spazio che comprende aria, acqua, suolo, risorse naturali, flora, fauna, habitat, ecosistemi, biodiversità, esseri umani (compresi manufatti, siti di rilevanza culturale e aspetti sociali), nonché i rapporti reciproci tra tali elementi. In questo senso, con "ambiente" si intende qualcosa che dallo spazio operativo di un'azienda arriva ad abbracciare un sistema globale di relazioni.

Con l'espressione **gestione ambientale** si intende il processo di regolazione e gestione di problematiche e rischi correlati all'ambiente. Tale processo può tradursi nella gestione diretta dell'ambiente stesso, ma più spesso consiste nel controllare le attività, i prodotti e i servizi dell'organizzazione che interagiscono con l'ambiente naturale per minimizzarne gli effetti negativi e, se possibile, per produrre un effetto positivo.

Con l'espressione **rischio residuo** si intende quella percentuale di rischio che rimane anche a seguito dell'adozione di opportune misure protettive (riduzione del rischio).

Fonti:

- ISO, Terms and Definition in ISO 14001:2015 – Where Did They Originate From? (2015)
https://committee.iso.org/files/live/sites/tc207sc1/files/Terms%20and%20definitions%20in%20ISO%2014001_2015%20-%20where%20did%20they%20originate%20from.pdf
- US Environmental Protection Agency Region 7, Safety, Health, and Environmental Management System Terms and Definitions (2016)
www.epa.gov/sites/production/files/2015-08/documents/r7-emms-terms-definitions.pdf

B BACKGROUND

Inquinamento, degrado e distruzione dell'ambiente sono tutti fenomeni che possono avere effetti negativi sulla capacità di un ecosistema di funzionare e svolgere tutti i processi ecologici di cui ha bisogno per conservarsi e per mantenere nel lungo termine le proprie potenzialità evolutive. Quando ciò si verifica, i vantaggi tangibili e intangibili forniti dagli ecosistemi (e che vanno dall'acqua dolce alla regolazione del clima, fino alla fertilità dei terreni e al patrimonio culturale) si riducono. Tutti noi dipendiamo da questi "servizi ecosistemici" per sopravvivere e per molti gruppi umani svantaggiati e vulnerabili tali servizi rappresentano una fonte diretta di sostentamento e di reddito. Eventuali effetti negativi per l'ambiente, in tal modo, si trasformano in una problematica per i diritti umani (si veda la disposizione COP 6 **Diritti umani**).

In quanto parti attive di una società globale e, al tempo stesso, delle comunità locali in cui operano, le aziende, grandi o piccole che siano, hanno il dovere morale di preservare gli ambienti e gli ecosistemi che le circondano. Parallelamente, le aziende sono tenute a minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente per non violare tutta una serie di normative e regolamenti nazionali e internazionali in rapida evoluzione, e per soddisfare le crescenti aspettative di varie parti in causa, tra cui investitori, consumatori, comunità e organizzazioni ambientaliste.

Una corretta gestione ambientale è consigliabile anche in un'ottica di buon senso aziendale. L'esperienza, infatti, dimostra che tale approccio consente di ridurre i costi operativi, aumentare le vendite, ottimizzare l'accesso ai mercati, aumentare il coinvolgimento dei lavoratori e migliorare la reputazione del marchio.¹ È per questo motivo che oggi numerose grandi aziende stanno integrando l'attenzione verso l'ambiente nelle proprie funzioni aziendali chiave, come pianificazione, produzione e approvvigionamenti. Così facendo, adeguano in maniera efficace i sistemi aziendali e gli approcci gestionali che sono alla base del loro successo complessivo.

Le precise modalità di approccio alla gestione ambientale da parte delle aziende variano in base alla tipologia e alle dimensioni dell'azienda, ma anche ai rischi presenti e al contesto. Tuttavia, in generale un sistema di gestione ambientale non è altro che un quadro di riferimento strutturato per gestire persone, processi e risorse in modo tale da consentire all'azienda di minimizzare gli effetti negativi sul suo ambiente, individuare i vantaggi che l'azienda sta già fornendo all'ambiente, migliorare le prestazioni ambientali dei suoi prodotti e servizi, nonché ottimizzare produttività e profitti.

1 BSI, ISO 14001 Environmental Management: It's Your Responsibility (2013) - www.bsigroup.com/LocalFiles/en-GB/iso-14001/resources/ISO-14001%20Implementing%20Guide.pdf

Questi sistemi di solito si concretizzano in una serie di procedure operative, prassi, piani e relativi documenti (compresi contratti legali). Quasi sempre si parte da una valutazione complessiva delle attività aziendali e dei partner di impresa, per poi passare ad attività volte a:

- definire obiettivi concreti (ad esempio, ridurre l'impiego di prodotti chimici, minimizzare il consumo di acqua ed energia, usare meno imballaggi oppure usare imballaggi con minori effetti negativi sull'ambiente o ancora predisporre misure di prevenzione dell'inquinamento);
- attuare conseguenti piani d'azione;
- monitorare il sistema e tenere traccia dei progressi compiuti;
- adottare misure correttive.

In questo modo, i sistemi di gestione ambientale si configurano come un meccanismo di miglioramento continuo, chiamato anche ciclo "Pianificare-Attuare-Verificare-Agire" (si veda la Figura 24.1).



Figura 24.1. Il ciclo di miglioramento continuo "Pianificare-Attuare-Verificare-Agire"

Norme internazionali

Il **Global Compact delle Nazioni Unite** (www.unglobalcompact.org) è un'iniziativa volontaria destinata alle imprese e volta a favorire la sostenibilità aziendale. Questo documento è costituito da 10 principi di responsabilità aziendale, di cui tre direttamente legati all'ambiente: il Principio 7 (sostenere un approccio precauzionale alle sfide ambientali), il Principio 8 (intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale) e Principio 9 (incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecocompatibili).

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 1: Valutazione e gestione di effetti e rischi ambientali e sociali, che descrive i requisiti di un buon sistema di gestione ambientale e sociale.
- Standard di adempimento 3: Uso efficiente delle risorse e prevenzione dell'inquinamento, che descrive le modalità di integrazione di prassi e tecnologie che utilizzano le risorse in modo più efficiente e sostenibile e che riducono le emissioni di gas a effetto serra.
- Standard di adempimento 6: Conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali viventi, che definisce i requisiti per proteggere la biodiversità e gli ecosistemi.

Gli standard di adempimento dell'IFC sono integrati negli **Equator Principles** (<http://equator-principles.com>), un quadro di riferimento in materia di gestione del rischio adottato da 94 istituti finanziari privati per far sì che i progetti di sviluppo su larga scala finanziati da tali istituti determinino, valutino e gestiscano i possibili effetti sull'ambiente e sulle comunità interessate.

Ulteriori accordi e iniziative internazionali stanno accrescendo l'attenzione verso una migliore gestione ambientale sia presso gli Stati che presso le aziende. Tali iniziative comprendono, ad esempio, l'**Accordo di Parigi, basato sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)**². Tale accordo sottolinea in maniera inedita il ruolo delle aziende nei processi di attenuazione e adattamento agli effetti del cambiamento climatico (si veda la disposizione COP 27 **Uso delle risorse naturali**).

Parallelamente al moltiplicarsi delle iniziative e delle norme internazionali in materia di gestione ambientale, sono nate varie certificazioni, come la **norma ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale** (www.iso.org/standard/60857.html), per aiutare le aziende a predisporre e dimostrare efficaci sistemi di gestione ambientale. La norma ISO 14001 offre alle organizzazioni un quadro di riferimento da rispettare per minimizzare i loro effetti negativi sull'ambiente, adempiere gli obblighi normativi e adottare un approccio di miglioramento continuo. Questa, inoltre, è fra le norme riconosciute da RJC per dimostrare la conformità delle aziende ad alcune disposizioni specifiche in materia di ambiente (si veda il Manuale di valutazione).

Le norme ISO sulla gestione ambientale non si limitano alla norma ISO 14001, ma comprendono oltre 50 norme (già pubblicate oppure in corso di definizione) dedicate a sette diversi aspetti, dalle verifiche all'etichettatura e dalla valutazione delle prestazioni alla gestione dei gas a effetto serra (si veda la Tabella 24.1 per le norme pubblicate).

2 UNFCCC, Accordo di Parigi (2015) - https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

Tabella 24.1. Elenco riepilogativo delle norme ISO pubblicate in materia di gestione ambientale. Fonte: ISO, Catalogo delle norme: ISO/TC 207 Gestione ambientale - www.iso.org/committee/54808/x/catalogue/p/1/u/1/w/0/d/0

Tema	Norme pubblicate
Gestione ambientale 5 norme pubblicate (altre 5 in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • Guida 64:2008 Questioni ambientali nelle norme sui prodotti • 14050:2009 Terminologia • 14051:2011 e 14052:2017 Contabilità dei costi dei flussi di materiali • 14055-1:2017 Lotta al degrado del suolo e alla desertificazione • 14062:2002 Progettazione e sviluppo dei prodotti
Sistemi di gestione ambientale 5 norme pubblicate (altre 5 in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14001:2015 Requisiti dei sistemi • 14004:2016 Attuazione • 14005:2010 Attuazione per fasi • 14006:2011 Integrazione della progettazione ecocompatibile • 14008:2019 Valutazione monetaria degli effetti sull'ambiente
Verifiche ambientali e indagini connesse 1 norma pubblicata (un'altra in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14015:2001 Valutazione ambientale di siti e organizzazioni
Dichiarazioni ed etichette ambientali 6 norme pubblicate (nessun'altra in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14020:2000 Principi generali • 14021:2016 Autodichiarazioni (tipo II) • 14024:2018 Etichettatura (tipo I) • 14025:2006 Dichiarazioni (tipo III) • 14026:2017 Comunicazione delle informazioni sull'impronta ecologica • 14027:2017 Regole di categorizzazione dei prodotti
Valutazione delle prestazioni ambientali 4 norme pubblicate (altre 5 in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14031:2013 Valutazione delle prestazioni • 14033:2012 Informazioni quantitative • 14034:2016 Verifica delle tecnologie ambientali • 14063:2006 Comunicazione
Valutazione del ciclo di vita 11 norme pubblicate (altre 2 in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14040:2006 Principi e quadro di riferimento • 14044:2006 Requisiti e linee guida • (14044:2006 Modifiche) • 14045:2012 Valutazione dell'eco-efficienza dei sistemi di prodotti • 14046:2014 Impronta idrica • 14047:2012 Valutazione degli effetti • 14048:2002 Formato della documentazione sui dati • 14049:2012 Definizione di obiettivi e ambiti e analisi degli inventari • 14071:2014 Processi di revisione e competenze dei revisori • 14072:2014 Valutazione del ciclo di vita organizzativo • 14073:2017 Esempi di impronta idrica
Gestione dei gas a effetto serra e attività connesse 8 norme pubblicate (altre 9 in corso di definizione)	<ul style="list-style-type: none"> • 14064-1:2018 Quantificazione e rendicontazione dei gas a effetto serra a livello di organizzazione • 14064-2:2006 Quantificazione e rendicontazione dei gas a effetto serra a livello di progetto • 14064-3:2006 Convalida e verifica delle dichiarazioni in materia di gas a effetto serra • 14065:2013 Requisiti di convalida per l'accreditamento • 14066:2011 Requisiti in termini di competenze per convalida e verifica • 14067:2018 Impronta ecologica • 14069:2013 Applicazione della norma 14064-1 • 14080:2018 Metodi di attuazione delle iniziative climatiche

Leggi a livello nazionale

In ambito legislativo il concetto di ambiente è tradizionalmente incentrato sugli spazi di interesse umano, artificiali o naturali che siano. La maggior parte dei paesi possiede regolamenti e normative ufficiali che disciplinano gli effetti delle attività aziendali sull'ambiente. Molte di queste normative si concentrano sul controllo dell'inquinamento, sebbene siano sempre più numerosi i paesi che disciplinano anche la gestione delle risorse naturali (compresi minerali e foreste).

In molte giurisdizioni nazionali e statali, le aziende devono essere in grado di soddisfare specifici requisiti nei seguenti ambiti: qualità di aria e acqua, gestione del suolo, rumore e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, ai sensi della normativa sull'ambiente, alcuni tipi di attività industriali devono essere opportunamente autorizzati e i requisiti alla base delle corrispondenti licenze devono essere rispettati in ogni momento.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 24.1: Rischi, effetti e prestazioni

I soci membri devono progettare e predisporre un sistema di gestione ambientale.

Punti da considerare:

- Questa disposizione riguarda fundamentalmente la creazione del ciclo di miglioramento continuo "Pianificare-Attuare-Verificare-Agire" (si veda la Figura 24.1).
- Per ogni azienda, il primo passaggio consiste nel dichiarare in modo chiaro il proprio impegno in termini di gestione ambientale, redigendo un documento autonomo di politica ambientale oppure integrando tale dichiarazione in un più ampio documento di politica aziendale (si veda la disposizione COP 2 **Politica e implementazione**).
- Assegnare a un alto dirigente la responsabilità in materia di politica ambientale, compresa la supervisione di un efficace sistema di gestione ambientale necessario per rispettare gli impegni dichiarati nella politica.
 - Se l'azienda gestisce più di un sito, ciascuno di questi siti deve disporre di uno specifico sistema di gestione ambientale, a meno che i diversi siti e le corrispondenti località non presentino rischi identici in identici contesti (ad esempio, una catena di punti vendita al dettaglio in un'unica regione).
- Rispettare i seguenti passaggi per mettere in moto il proprio sistema di gestione ambientale.

Adottare un approccio basato sul ciclo di vita

L'adozione di approcci basati sul ciclo di vita è parte integrante della norma ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, la quale sottolinea la necessità di evitare che gli effetti sull'ambiente vengano involontariamente trasferiti in un altro punto del ciclo di vita di un prodotto.

Una determinata attività aziendale oppure un'azienda nel suo complesso può contribuire a generare vari tipi di effetti sull'ambiente. Ragionare a livello di ciclo di vita consente di valutare tutti gli effetti provocati dalle attività di un'azienda, considerando emissioni, rifiuti e risorse consumate, così come eventuali altri effetti sull'ambiente. Ad esempio, la decisione di raccogliere i rifiuti in una specifica fase dell'attività aziendale potrebbe tradursi in un aumento delle emissioni. Occorre quindi cautela per non rischiare di trasferire i problemi da un punto all'altro ed è necessario informarsi correttamente per valutare i pro e i contro di ogni scelta.

Nell'attuare il proprio sistema di gestione ambientale, occorre ragionare a livello di ciclo di vita basandosi su un approccio di buon senso e chiedendo aiuto ai dipendenti di diversi ambiti dell'azienda allo scopo di ottenere una visione realistica dell'intero ciclo di vita dei prodotti e di tutti i loro effetti sull'ambiente (ciò non significa, tuttavia, che sia sempre indispensabile procedere a un'analisi completa del ciclo di vita).

Fonti:

- ISO, ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida all'uso www.iso.org/standard/60857.html;
- Commissione europea, Life Cycle Thinking and Assessment for Waste Management http://ec.europa.eu/environment/waste/publications/pdf/Making_Sust_Consumption.pdf

Pianificare

1. Valutare rischi ed effetti

- Analizzare tutti i processi e le attività dell'azienda per comprendere in che modo quest'ultima interagisce con l'ambiente e per individuare tutti gli effetti concreti e potenziali sull'ambiente, ad esempio inquinamento di aria, acqua o suolo, impiego di materie ed energia, rifiuti ed emissioni, nonché effetti acustici e visivi.
- Le valutazioni dell'impatto ambientale (VIA) sono uno strumento spesso utilizzato per individuare rischi effettivi e potenziali. In alcuni paesi, le VIA sono documenti obbligatori per ottenere l'approvazione allo sviluppo di nuovi progetti. Si tratta di documenti di base per i progetti minerari (si veda la disposizione COP 34 **Valutazione dell'impatto**), ma sono rilevanti anche per qualsiasi altro progetto su larga scala.
- La valutazione del rischio deve essere adeguata alla situazione specifica dell'azienda e deve consentire di capire dove si annidano i rischi e qual è la probabilità che si trasformino in effetti concreti. Tale valutazione, quindi, aiuta l'azienda a individuare procedure potenzialmente lacunose, permettendole di studiare piani in grado di minimizzare i rischi in questione.
- RJC offre un proprio kit di strumenti di valutazione del rischio, kit che comprende un modello generico di valutazione del rischio che può essere utile soprattutto alle aziende di piccole dimensioni. In alternativa, l'azienda può utilizzare le proprie procedure di valutazione del rischio, già collaudate.
- La valutazione del rischio deve consentire di individuare effetti **significativi** sull'ambiente. Nella norma ISO 14001 sono definiti "i rischi o gli effetti sull'ambiente potenziali o concreti [...] che un'organizzazione intende gestire o sta gestendo attraverso una serie di controlli operativi". Per stabilire che cosa è "significativo", è necessario buon senso e occorre tenere conto dei seguenti elementi:
 - tutte le comunità e gli ambienti circostanti che potrebbero subire conseguenze, in particolare quelli sensibili e potenzialmente oggetto di inquinamenti e contaminazioni, ad esempio fonti di acqua potabile, habitat e specie vegetali o animali sensibili (per gli effetti delle attività minerarie su aree chiave in termini di biodiversità, si veda la disposizione COP 38 **Biodiversità**);
 - l'ambiente di destinazione di emissioni e rifiuti (nelle regioni a elevata industrializzazione, l'effetto negativo di un'azienda può apparire quantitativamente ridotto, ma contribuisce a un effetto cumulativo elevato).
- Documentare sia il processo in sé sia tutti i piani d'azione che ne derivano e che sono volti a minimizzare e monitorare i rischi e gli effetti individuati.

2. Verificare la conformità legale

- Assicurarsi di aver compreso tutte le normative e i regolamenti in materia di ambiente applicabili alla propria azienda.
- Predisporre una procedura per rimanere sempre aggiornati sulle normative locali.
- Definire una serie di controlli operativi e di procedure operative standard per aiutare dirigenti e lavoratori a rispettare tutti i requisiti.

3. Definire gli obiettivi

- Stabilire una valida serie di obiettivi, traguardi e indicatori di rendimento che possano essere usati per guidare e valutare i miglioramenti delle proprie prestazioni ambientali (e del sistema di gestione stesso).
- Tali obiettivi possono consistere nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nella diminuzione del consumo di acqua ed energia, nella riduzione dell'impiego delle materie prime oppure nella scelta di materie prime preferibili sotto il profilo ambientale, nella riduzione dell'uso di prodotti chimici e di materiali pericolosi oppure nella transizione verso un sistema che non produce alcun rifiuto.

4. Individuare le opzioni

- Utilizzare i risultati della valutazione del rischio per individuare le opportunità di miglioramento e per stabilire quali misure sono necessarie e dove occorre adottarle.
- A prescindere dal fatto che le loro attività aziendali possano o meno provocare significativi effetti negativi sull'ambiente, RJC auspica che tutti i soci membri si sforzino di individuare e cogliere eventuali opportunità per migliorare le prestazioni ambientali (ad esempio riciclando, impiegando risorse e materiali in modo più efficiente oppure passando a sostanze meno pericolose).
- Nel valutare le opportunità a disposizione per migliorare le proprie prestazioni ambientali, occorre ricordarsi di:
 - fare riferimento alla gerarchia delle strategie di attenuazione e chiedersi per prima cosa se è possibile eliminare alla radice il rischio o l'effetto, ragionando soltanto in un secondo momento su quali controlli siano necessari per minimizzarlo (si veda la disposizione COP 24.2);
 - dare priorità all'opzione che ha le maggiori probabilità di evitare danni irreversibili all'ambiente e che comporta i minori costi (compresa l'opzione "non fare niente").

Attuare

- Per mettere a punto i controlli necessari alla gestione dei rischi individuati e alla minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente, utilizzare la gerarchia delle strategie di attenuazione (si veda la Figura 24.2). Questo strumento, spesso impiegato dalle aziende minerarie per gestire i rischi per la biodiversità, favorisce l'adozione di buone prassi in un'ottica di azzeramento totale degli effetti negativi sull'ambiente.
- Analogamente alla gerarchia dei controlli sui rischi descritta nella disposizione COP 23.3 **Salute e sicurezza**, la gerarchia delle strategie di attenuazione ordina le diverse opzioni in maniera sequenziale, partendo dalle misure per prevenire eventuali effetti e arrivando a quelle per minimizzarli. Se gli effetti negativi sull'ambiente sono significativi, può rivelarsi opportuno anche porvi rimedio e, infine, compensarli.
- Occorre scegliere di compensare gli effetti sull'ambiente soltanto come ultima risorsa per affrontare eventuali effetti residui. In ogni caso, effetti residui non rimediabili possono essere accettati esclusivamente se la legislazione nazionale lo consente.




Figura 24.2. La gerarchia delle strategie di attenuazione

- Dal punto di vista pratico, l'adozione di misure ispirate alla gerarchia delle strategie di attenuazione può portare a modificare processi operativi, prodotti, pratiche di lavoro e materie prime.
- Qualora i processi e le attività aziendali possano causare effetti negativi significativi o violare le normative ambientali, si consiglia di valutare la possibilità di redigere procedure e politiche scritte specifiche per queste misure di controllo.

Verificare e agire

- Monitorare, misurare e registrare, secondo necessità, i processi, gli scarichi in ambiente e le emissioni.
 - Quantificare l'evoluzione degli effetti può essere un modo utile per tenere traccia dei miglioramenti, ma per le aziende di piccole dimensioni o per alcuni tipi di rischi non è sempre possibile farlo.
 - Un registro dei rischi può rivelarsi utile per tenere una traccia scritta delle prestazioni nel corso del tempo.
- Nell'ambito dei propri sforzi di miglioramento continuo, valutare tutte le attività per controllarne con regolarità gli effetti sull'ambiente e per verificare che le misure di controllo adottate rimangano efficaci, se necessario adattandole di conseguenza.

COP 24.2: Formazione e comunicazione

I soci membri devono fornire informazioni e impartire formazione in materia di rischi e controlli ambientali a tutti i dipendenti coinvolti. Informazioni e formazione devono essere redatte in un formato e in una lingua facilmente comprensibili ai lavoratori.

Punti da considerare:

- È buona regola fornire informazioni e impartire formazione in materia di ambiente a tutti i lavoratori. Individuare tutte le persone che svolgono un ruolo attivo nel sistema di gestione ambientale e mettere a punto un'adeguata formazione per tali lavoratori. Ciò vale sia per i lavoratori impiegati direttamente sia per i lavoratori impiegati indirettamente che lavorano con regolarità nei siti in questione (ad esempio, terzisti e subappaltatori). Formare il personale coinvolto affinché sia consapevole dei possibili rischi, conosca i controlli predisposti per gestire e minimizzare gli effetti sull'ambiente e si renda conto del ruolo svolto e delle responsabilità nell'ambito della politica ambientale dell'azienda.
- Assicurarsi che tale formazione:
 - sia impartita a tutti i lavoratori in loco e, se necessario, anche a quelli che lavorano da casa (ad esempio, integrando tale formazione nelle sessioni di inserimento o di orientamento);
 - sia impartita in una lingua comprensibile ai lavoratori (in presenza di personale analfabeta, impartire la formazione a voce e a un dipendente per volta).
- Tenere un registro degli interventi formativi per poter programmare i corsi di aggiornamento.
- Fare in modo che i dirigenti osservino con regolarità le attività caratterizzate dalla presenza di sostanze pericolose e verifichino il rispetto delle procedure da parte dei lavoratori. Se vengono rilevate violazioni, svolgere ulteriori sessioni di formazione oppure riesaminare le procedure esistenti, così da attenuare i rischi individuati.
- Far conoscere gli impegni e le aspettative aziendali in materia di gestione ambientale a tutti i terzisti fin dalle fasi di apertura della gara di appalto o di stipulazione del contratto. Nei contratti con i terzisti inserire appositi requisiti di conformità e chiarire che si applicano anche a eventuali subappaltatori.

Verificare:

- L'azienda ha espresso un impegno formale per ridurre e gestire gli effetti sull'ambiente in un documento a sé oppure all'interno di un altro documento di politica aziendale?
- L'azienda ha assegnato a un alto dirigente la responsabilità in materia di prestazioni e conformità ambientali?
- L'azienda ha analizzato tutte le proprie attività per individuare quelle che potrebbero provocare effetti negativi sull'ambiente?
- L'azienda dispone di un sistema di gestione ambientale complessivo adatto al proprio livello di rischio e agli specifici effetti sull'ambiente?
- L'azienda ha individuato e predisposto opportuni controlli per eliminare o minimizzare rischi ed effetti negativi significativi?
- L'azienda ha individuato le opportunità di miglioramento delle proprie prestazioni ambientali? L'azienda sta cercando di cogliere tali opportunità?
- L'azienda ha impartito opportuna formazione a tutti i dipendenti coinvolti? E ha compilato appositi registri, in modo da poterli mostrare ai revisori?

Suggerimenti per aziende di piccole dimensioni

A prescindere dalle dimensioni dell'azienda, è importante individuare e gestire in modo corretto i rischi ambientali. Nella maggior parte dei paesi i controlli in materia di gestione e smaltimento delle sostanze pericolose sono severi anche nei confronti delle aziende di piccole dimensioni e lo smaltimento scorretto di rifiuti pericolosi, seppur in piccole quantità, può comportare sanzioni di importo elevato.

In generale, anche le aziende di piccole dimensioni, così come quelle con ridotti livelli di rischio, possono trarre beneficio da sistemi di gestione ambientale in grado di garantire la necessaria conformità alle leggi in vigore e di consentire un utilizzo migliore delle risorse (acqua, gas ed elettricità).

Alle aziende di piccole dimensioni si consiglia di valutare le seguenti semplici misure volte a migliorare i sistemi di gestione ambientale:

- Informare i dipendenti sulle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti, tra cui prodotti chimici, rifiuti pericolosi e rifiuti di ufficio generici.
- Munirsi di bidoni speciali per i rifiuti pericolosi ed etichettarli in modo opportuno (spesso sono forniti direttamente dalle aziende specializzate nella raccolta di tali rifiuti).
- Chiedere ai fornitori di energia e acqua di procedere a un sopralluogo per individuare possibili opportunità di risparmio.
- Confrontarsi con altre aziende o altri membri delle associazioni di settore per raccogliere idee su come migliorare le prestazioni ambientali con costi minimi: è probabile che qualcun altro abbia già affrontato lo stesso problema e abbia trovato soluzioni sorprendentemente semplici.

Per ulteriori suggerimenti si vedano anche le disposizioni COP 25 [Sostanze pericolose](#), COP 26 [Rifiuti ed emissioni](#) e COP 27 [Uso delle risorse naturali](#).

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Environment Agency (UK)

www.environment-agency.gov.uk

Environment and Climate Change Canada

www.ec.gc.ca

ISO, ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale

www.iso.org/standard/60857.html;

ISO, Catalogo delle norme: ISO/TC 207 Gestione ambientale

www.iso.org/committee/54808/x/catalogue/p/1/u/0/w/0/d/0

UN Environment (in precedenza Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, UNEP)

www.unenvironment.org

UN Environment, Global Environment Outlook

www.unenvironment.org/global-environment-outlook

Global Compact delle Nazioni Unite

www.unglobalcompact.org

UN Sustainable Development Knowledge Platform

<https://sustainabledevelopment.un.org>

US Environmental Protection Agency (EPA), Environmental Management Systems

www.epa.gov/ems

US EPA, Small Business Gateway

www.epa.gov/smallbusiness

Pubblicazioni:

IFC, Environmental, Health, and Safety Guidelines (2007)

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

IFC, Good Practice Note: Managing Contractors' Environmental and Social Performance (2017)

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_gpn_escontractormangement

IFC, Guidance Note 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention (2012)

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps3

IFC, Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention (2012)

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps3

(COP 25) SOSTANZE PERICOLOSE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri.

Con l'espressione **comunicazione attiva** si intende l'impiego frequente di metodi adeguati per trasmettere informazioni che consentano al destinatario di comprendere tali informazioni e di agire di conseguenza in maniera efficace.

Con il termine **dipendenti** si intendono sia i lavoratori impiegati direttamente, cioè legati da contratti al socio membro di RJC, sia i lavoratori impiegati indirettamente, vale a dire che lavorano su base regolare presso i siti del socio membro di RJC, ma i cui contratti di lavoro li legano a soggetti terzi, ad esempio agenzie di lavoro, fornitori di manodopera, terzisti o subappaltatori.

Con l'espressione **sostanza pericolosa** si intende qualsiasi materiale che rappresenta una minaccia per la salute umana o per l'ambiente.

Con l'espressione **scheda di sicurezza** si intende un documento che fornisce informazioni sulle proprietà di un prodotto chimico pericoloso e sulle modalità con cui questo influisce sugli aspetti di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.

Fonte:

- Governo dell'Australia Occidentale, Guidance about Hazardous Substances www.dmp.wa.gov.au/Safety/Guidance-about-hazardous-6930.aspx

B BACKGROUND

In generale, sono definite pericolose le sostanze infiammabili, ossidanti, corrosive, tossiche, radioattive o esplosive e che rappresentano una minaccia per la salute pubblica o per l'ambiente. Le sostanze pericolose possono essere solide, liquide o vaporizzate e il loro preciso effetto su esseri umani e ambiente dipende sia dalla loro tossicità che dall'entità e dalla durata dell'esposizione. L'impiego delle sostanze pericolose è disciplinato da un'ampia gamma di dettagliate normative internazionali, nazionali e locali; alcuni materiali sono addirittura completamente vietati.

Nella filiera della gioielleria, le sostanze pericolose possono essere presenti:

- nelle materie prime, ad esempio sotto forma di solventi organici, agenti ossidanti, sali e ossidi metallici, refrigeranti, acidi, fondenti di saldatura, nonché numerosi detergenti e altri prodotti chimici industriali (ad esempio, il concentrato metallico grezzo (il cosiddetto "doré") utilizzato dalle aziende di affinazione spesso contiene mercurio o materiale radioattivo in via residua);
- nei flussi di rifiuti, come emissioni in atmosfera, scarichi in acqua o suolo, materiale detritico, imballaggi vuoti di sostanze pericolose, residui, sottoprodotti della lavorazione di minerali e materiale detritico, oli esausti, batterie e suoli acidi da solfato;
- nei sottoprodotti delle attività lavorative, come polveri di silicio, fibre, vapori di saldatura e scarichi diesel.

Le schede di sicurezza, talvolta chiamate schede prodotto o schede materiale, sono uno strumento fondamentale per la gestione delle sostanze pericolose. Si tratta infatti di documenti essenziali e facili da capire che contengono informazioni sulla composizione chimica e sui possibili pericoli di una sostanza, nonché preziose istruzioni su come stoccarla, manipolarla e smaltirla in modo sicuro. A seconda dei paesi, possono essere redatte in diversi formati, ma in genere riportano:

- nome del prodotto;
- nome chimico e generico di alcuni componenti;
- proprietà chimiche e fisiche della sostanza;
- informazioni sui pericoli per la salute;
- precauzioni di sicurezza per l'uso e la manipolazione;
- procedure di primo soccorso;
- nome, indirizzo e numero di telefono del produttore o dell'importatore.

Le schede di sicurezza forniscono a dipendenti, lavoratori autonomi e altro personale con responsabilità in materia di salute e sicurezza le informazioni di cui hanno bisogno per gestire in sicurezza il rischio di esposizione a una sostanza pericolosa. È importante che tutte le persone presenti nel luogo di lavoro abbiano accesso alle schede di sicurezza e siano in grado di leggerle e comprenderle.

Altri metodi spesso utilizzati per gestire le sostanze pericolose comprendono etichettatura, formazione, comunicazione e varie misure di controllo del pericolo (si veda la gerarchia dei controlli sui rischi illustrata nella Figura 23.2 relativa alla disposizione COP 23 **Salute e sicurezza**).

Per ulteriori informazioni sulla gestione dei rifiuti, fare riferimento alla disposizione COP 26 **Rifiuti ed emissioni**.

Norme internazionali

Esistono regolamenti e norme internazionali attinenti a molte delle sostanze pericolose impiegate nella filiera della gioielleria in merito a oro, diamanti e gemme colorate. Di seguito sono elencate alcune delle iniziative più significative.

La **Convenzione di Rotterdam** (www.pic.int), stipulata nel 1998, è un accordo ambientale multilaterale relativo all'importazione e all'esportazione di alcuni prodotti chimici pericolosi. Ai sensi di tale accordo, i paesi prendono decisioni informate accettando i prodotti chimici che sono preparati a ricevere ed escludendo quelli che ritengono di non poter gestire in modo sicuro. L'elenco dei prodotti chimici oggetto della convenzione viene verificato e aggiornato ogni anno.

La **Convenzione di Stoccolma** (<http://chm.pops.int>) è entrata in vigore nel 2004. È un trattato internazionale giuridicamente vincolante che punta a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi degli inquinanti organici persistenti (conosciuti anche con l'acronimo inglese POP), cioè sostanze in grado di rimanere a lungo nell'ambiente e di accumularsi all'interno degli organismi viventi, compreso il corpo umano. I paesi firmatari sono tenuti a ridurre, limitare o eliminare 29 diversi inquinanti organici persistenti elencati negli allegati della convenzione. Il trattato ha ripercussioni anche sulle aziende: non appena una sostanza pericolosa viene aggiunta all'elenco, i paesi devono agire per garantire la conformità dei settori industriali coinvolti.

Il **Protocollo di Montreal** (<https://ozone.unep.org>) è un accordo internazionale ratificato da tutti i paesi del mondo con l'intento di proteggere lo strato di ozono del pianeta cessando gradualmente la produzione di una serie di sostanze che lo distruggono (in particolare i clorofluorocarburi o CFC). A partire dalla sua adozione, nel 1987, ha consentito di eliminare oltre il 98% delle sostanze messe al bando.¹

La **Convenzione di Minamata sul mercurio** (www.mercuryconvention.org) è un trattato internazionale che mira a proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti negativi del mercurio. I punti chiave della convenzione, entrata in vigore il 16 agosto 2017, comprendono il divieto di costruzione di nuove miniere di mercurio, la graduale chiusura di quelle esistenti, la graduale cessazione dell'impiego del mercurio in alcuni prodotti e processi, una serie di misure di controllo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi in acqua e suolo, nonché una regolamentazione dell'attività di estrazione artigianale e su piccola scala dell'oro (per i soci membri che gestiscono siti minerari, il controllo del mercurio è trattato nella disposizione COP 41 **Mercurio**.)

La **Convenzione sui prodotti chimici dell'OIL (OIL C170)**, del 1990² è entrata in vigore nel 1993 e intende proteggere i lavoratori dagli effetti dannosi dei prodotti chimici impiegati nel luogo di lavoro. Tale convenzione consiglia ai datori di lavoro di etichettare tutti i prodotti chimici e di mettere a disposizione dei lavoratori le corrispondenti schede di sicurezza, nonché di fare in modo che i lavoratori non siano sottoposti a esposizioni superiori alle soglie indicate in queste schede. Per aiutare i datori di lavoro a soddisfare tali requisiti, l'OIL ha pubblicato un codice di procedura sull'utilizzo sicuro dei prodotti chimici in ambito lavorativo.³

Il **Sistema delle Nazioni Unite di armonizzazione mondiale della classificazione e dell'etichettatura dei prodotti chimici (conosciuto anche come UN GHS)** (www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html) è un sistema di standardizzazione e armonizzazione in materia di classificazione ed etichettatura di prodotti chimici e sostanze pericolose per promuoverne la sicurezza nell'impiego, nel trasporto e nello smaltimento. Questo sistema classifica i prodotti chimici in base al tipo di pericolo (sanitario, fisico o ambientale). Inoltre, fornisce una terminologia comune per le informazioni sui prodotti chimici e sulle misure di protezione riportate su etichette e schede di sicurezza, compresa una serie di pittogrammi standardizzati. Sebbene non si tratti di una legge vincolante, ma di un accordo volontario, è già stato applicato in oltre 70 Paesi.⁴

Il **Codice internazionale per la gestione del cianuro** (www.cyanidecode.org) è dedicato esclusivamente alla gestione sicura del cianuro nell'estrazione di oro e argento (si veda la disposizione COP 40 **Cianuro**).

Le **Linee guida EHS (ambiente, salute e sicurezza) della Banca Mondiale** (www.ifc.org/ehsguidelines) sono citate nell'Environmental and Social Framework (ESF - Quadro di riferimento ambientale e sociale) della Banca Mondiale e negli Standard di adempimento della Società Finanziaria Internazionale (IFC) e sono costituite da suggerimenti specifici relativi ai materiali pericolosi.

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di regolamenti e normative che disciplinano manipolazione, gestione, utilizzo e smaltimento delle sostanze pericolose e che si ispirano alla Convenzione dell'OIL sui prodotti chimici risalente al 1990. La maggior parte dei paesi dispone inoltre di normative per applicare l'UN GHS, ad esempio imponendo l'obbligo di accompagnare tutte le sostanze pericolose con una scheda di sicurezza o un documento equivalente. Molte giurisdizioni prevedono persino che le schede di sicurezza utilizzate non possano essere state pubblicate da più di tre anni.

Molti paesi, infine, definiscono precise soglie di esposizione per i vari materiali pericolosi e tali soglie possono variare da una giurisdizione all'altra.

I soci membri di RJC sono tenuti a informarsi e a rispettare tutti i regolamenti e le normative in materia.

1 Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, Protocollo di Montreal - www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development/environment-and-natural-capital/montreal-protocol.html

2 OIL, C170 - Convenzione sui prodotti chimici (1990) - www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C170

3 OIL, Safety in the Use of Chemicals at Work (1993) - www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_107823/lang-en/index.htm

4 UNECE, GHS Implementation - www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html

COP 25.1: Inventario e documentazione

I soci membri devono tenere un inventario delle sostanze pericolose presenti nei siti. Le schede di sicurezza (o documenti equivalenti) devono essere accessibili ovunque si utilizzino sostanze pericolose e i rischi collegati devono essere chiaramente e attivamente comunicati a tutti i dipendenti che utilizzano tali sostanze.

Punti da considerare:

- Per ogni sito aziendale, assegnare a un dirigente la responsabilità in materia di gestione di un inventario delle sostanze pericolose. Assicurarsi che questa persona:
 - abbia l'autorità per approvare l'ingresso di nuovi prodotti chimici nel sito e, in base alla natura di tali prodotti, per reperire attrezzature idonee a stocarli e a reagire a possibili incidenti;
 - lavori a stretto contatto con la persona responsabile del sistema di gestione ambientale (COP 24 **Gestione ambientale**) e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (COP 23 **Salute e sicurezza**), oppure che si tratti della stessa persona.
- Il sopracitato inventario dovrà:
 - elencare tutte le sostanze pericolose impiegate nel sito (anche qualora si tratti di sostanze utilizzate raramente o in piccole quantità);
 - riportare informazioni di base su tipo, quantità e corretto smaltimento di ciascuna sostanza pericolosa (si veda il paragrafo "Inventario delle sostanze pericolose: modello esemplificativo" nella sezione D);
 - individuare le attività caratterizzate dalla presenza di sostanze pericolose.
- Definire procedure volte a tenere aggiornato l'inventario; tali procedure devono essere commisurate alla quantità e alla varietà delle sostanze pericolose presenti nel luogo di lavoro. Ad esempio:
 - in uffici o in spazi dedicati al commercio al dettaglio e caratterizzati da un uso limitato di sostanze pericolose, è possibile decidere di registrare le quantità sotto forma di intervallo variabile a lungo termine (ad esempio, "Da 3 a 5 flaconi da 150 ml di alcool isopropilico") invece che cercare di aggiornare tali cifre di continuo.
 - In ambienti di lavoro operativi e caratterizzati da un cospicuo uso di sostanze pericolose, come un sito di produzione o di affinazione, è necessario un sistema più sofisticato e che consenta di aggiornare con regolarità le quantità, la collocazione e lo stato di ciascuna sostanza pericolosa. In ambienti di questo tipo, può essere opportuno gestire l'inventario con una banca dati digitale; a questo scopo, sono disponibili numerosi sistemi creati da soggetti terzi.
- Per ciascuna sostanza elencata nell'inventario:
 - assicurarsi di disporre della corrispondente scheda di sicurezza o di un documento equivalente. Per alcune sostanze pericolose di uso comune acquistate in quantità ridotte, l'etichetta presente sul contenitore può essere considerata un documento equivalente alla scheda di sicurezza.
 - Controllare in che modo i lavoratori utilizzano e manipolano la sostanza per individuare eventuali rischi per la salute dei lavoratori e per l'ambiente. Integrare questi controlli all'interno delle proprie valutazioni del rischio in materia di salute e sicurezza (disposizione COP 23.3 **Salute e sicurezza**) oppure in materia di gestione ambientale (disposizione COP 24.1 **Gestione ambientale**); servirsi del kit di strumenti di valutazione del rischio di RJC oppure della propria procedura abituale.
 - Predisporre opportuni controlli per minimizzare i rischi legati alla sostanza e definire procedure operative volte a garantire che sia etichettata, manipolata, stoccata e smaltita in maniera corretta (cioè nel rispetto della corrispondente scheda di sicurezza). Tali controlli possono essere gestiti in modo autonomo oppure essere integrati in un più ampio sistema di gestione ambientale o di gestione della salute e della sicurezza.
- Redigere procedure e politiche scritte sull'impiego dei prodotti chimici. Tali documenti devono dichiarare in maniera esplicita l'obbligo di collocare le schede di sicurezza nelle vicinanze di tutte le sostanze pericolose e la necessità di formare ed equipaggiare tutti i lavoratori in maniera idonea alla manipolazione di tali sostanze (si veda la disposizione COP 23 **Salute e sicurezza**).
- Far conoscere le politiche e le procedure sulle sostanze pericolose a chiunque dovrà o potrà verosimilmente manipolarle. Ad esempio, occorrerà:
 - formare i lavoratori sulle procedure corrette prima che inizino a manipolare una sostanza pericolosa;
 - fornire opportune istruzioni su cosa fare in caso di incidente che coinvolga una qualsiasi delle sostanze presenti nel sito;
 - far sì che schede di sicurezza e procedure operative siano facilmente consultabili, ad esempio allegandole all'inventario ed esponendole pubblicamente nelle vicinanze dei luoghi di utilizzo e immagazzinamento della sostanza.
- Compilare opportuni registri per tutte le formazioni impartite.

Suggerimenti sulla tracciabilità

Poiché le sostanze vengono usate, spostate, sostituite e smaltite, gli inventari sono soggetti a cambiamenti continui. Inoltre, le sostanze pericolose conservate a lungo, impiegate raramente o utilizzate in quantità molto ridotte sono maggiormente soggette a errori di collocazione, etichettatura e manipolazione. Di seguito sono presentati alcuni utili suggerimenti di base per evitare costosi errori e per documentare per iscritto nel tempo le sostanze pericolose nel modo più preciso possibile.

- Non riutilizzare i contenitori originali per uno scopo diverso senza averli dapprima correttamente puliti e nuovamente etichettati.
- Fare in modo che le etichette siano sempre attaccate in modo corretto e protette da possibili danni, in particolare per le sostanze per cui è previsto un immagazzinamento di lunga durata.
- Stoccare tutti i recipienti e i contenitori in modo che l'etichetta rimanga visibile.
- Porre assoluta attenzione durante il trasferimento delle sostanze pericolose in nuovi contenitori, assicurandosi che questi ultimi abbiano proprietà fisiche appropriate e che siano etichettati in maniera corretta.
- Non smaltire mai imballaggi e contenitori vuoti come rifiuti generici. Potrebbero infatti essere contaminati da residui di materiale e il loro smaltimento deve quindi rispettare le normative locali in materia di rifiuti pericolosi.

COP 25.2: Divieti internazionali

I soci membri non devono produrre, commercializzare o utilizzare sostanze pericolose o prodotti chimici soggetti a divieti internazionali. Qualsiasi sostanza pericolosa soggetta a graduale messa al bando a livello internazionale non deve essere prodotta né commercializzata e il suo impiego deve essere gradualmente abbandonato secondo quanto previsto dalla legge.

Punti da considerare:

- In genere, i prodotti chimici e le sostanze pericolose sono soggetti a divieti a livello internazionale a causa dell'elevato livello di tossicità per gli organismi viventi, della persistenza nell'ambiente, del potenziale bioaccumulo, di irreversibili impatti ecologici o dell'azione di riduzione dello strato di ozono.
- Rispettare le normative in vigore è spesso un modo sicuro per evitare l'impiego di sostanze vietate. Tuttavia, l'elenco delle sostanze pericolose soggette a graduale messa al bando o a divieti internazionali è in continuo aumento. Per assicurarsi di rimanere sempre aggiornati su tali cambiamenti:
 - informarsi con regolarità sui più recenti accordi internazionali per verificare di non stare facendo uso di alcuna sostanza pericolosa soggetta a graduale messa al bando o a divieti internazionali (per alcuni esempi di sostanze vietate, si veda la Tabella 25.1).
 - Accertarsi che l'approvvigionamento di sostanze pericolose avvenga esclusivamente tramite fornitori autorizzati.
- Si noti che questa disposizione consente l'uso **non destinato al consumo** di sostanze pericolose, ad esempio i clorofluorocarburi (CFC),⁵ che erano integrate in determinate apparecchiature prima che fossero introdotte le restrizioni (sempre che tale uso sia conforme al diritto applicabile). Quando si smaltiscono prodotti contenenti sostanze non destinate al consumo, come i CFC, tale operazione deve essere svolta in modo sicuro e nel rispetto delle normative.

Tabella 25.1. Alcuni esempi di sostanze pericolose vietate a livello internazionale

Categoria di sostanza pericolosa	Esempi
Sostanze che riducono lo strato di ozono	<ul style="list-style-type: none">• Clorofluorocarburi (CFC), idrobromofluorocarburi (HBFC) e idroclorofluorocarburi (HCFC)• Halon• Tetracloruro di carbonio (CCl₄)• Metilcloroformio (CH₃CCl₃)• Metilbromuro (CH₃Br)
Inquinanti organici persistenti	<ul style="list-style-type: none">• Aldrina, clordano, dieldrina, endrina, esaclorobenzene, mirex o toxafene• Diossine e furani• Diclorodifeniltricloroetano (DDT)• Policlorobifenili (PCB)• Policlorotrifenili (PCT)
Altre sostanze	<ul style="list-style-type: none">• Tributiltina (TBT)• Cromo esavalente• Ritardanti di fiamma bromurati (BFR)• Polibromobifenili• Etere di polibromobifenile

⁵ Composti di carbonio, idrogeno, cloro e fluoro (in genere gas impiegati in refrigeranti e propellenti per bombolette spray) che danneggiano lo strato di ozono. Si veda la Tabella 25.1.

COP 25.3: Alternative

Ove tecnicamente ed economicamente praticabile, i soci membri devono utilizzare alternative alle sostanze pericolose di cui fanno uso nei processi aziendali.

Punti da considerare:

- Anche nelle aziende di piccole e medie dimensioni, la quantità e la varietà delle sostanze pericolose presenti nel luogo di lavoro possono essere sorprendentemente elevate.
- Basandosi sulla gerarchia dei controlli sui rischi, occorre per prima cosa provare a eliminare e sostituire tutte le sostanze presenti nel luogo di lavoro e solo successivamente ricorrere a misure di controllo o attrezzature protettive (si veda la disposizione COP 23.3 [Salute e sicurezza](#)).
- Concentrare l'attenzione innanzitutto sulle sostanze pericolose che presentano i maggiori rischi per la salute dei lavoratori o per l'ambiente; tuttavia, è necessario valutare la possibilità di eliminare o sostituire tutte le sostanze pericolose elencate nel proprio inventario.
 - In alcuni casi, ciò risulterà relativamente semplice: molte sostanze pericolose non sono normalmente riconosciute come tali e sono presenti in piccole quantità senza essere utilizzate per lunghi periodi. Tali sostanze possono spesso essere eliminate o sostituite in modo facile passando ad alternative più sicure.
 - In altri casi, l'operazione può essere più difficile, se non addirittura impossibile.
- Prima di impiegare una potenziale alternativa a una sostanza pericolosa, occorre sempre:
 - verificare che l'alternativa non rappresenti una minaccia ancora peggiore per l'ambiente o per i lavoratori;
 - valutare l'efficacia dell'alternativa per essere sicuri che possa essere utilizzata senza compromettere i risultati aziendali.
- Non lasciare mai che un lieve inconveniente ostacoli l'uso di un'alternativa non pericolosa.

Verificare:

- L'azienda ha assegnato a un dirigente la responsabilità in materia di sostanze pericolose?
- L'azienda dispone di una politica e di opportune procedure per la manipolazione delle sostanze pericolose?
- L'azienda fornisce alle persone che lavorano con le sostanze pericolose la necessaria formazione prima che inizino a manipolare i materiali in questione? L'azienda tiene una traccia scritta delle sessioni di formazione?
- L'azienda compila un inventario delle sostanze pericolose impiegate?
- L'azienda ha condotto una valutazione del rischio per tutte le sostanze pericolose impiegate nel sito e ha predisposto opportuni controlli per affrontare rischi effettivi e potenziali?
- Le schede di sicurezza sono tutte accessibili e redatte in una lingua comprensibile alle persone incaricate della manipolazione delle sostanze pericolose?
- L'azienda ha provveduto a verificare se produce, commercializza o impiega sostanze soggette a divieti internazionali o a graduali messe al bando?
- L'azienda è in grado di dimostrare a un revisore di aver tentato di individuare alternative praticabili alle sostanze pericolose impiegate nelle proprie attività?

Inventario delle sostanze pericolose: modello esemplificativo

Un inventario tipico terrà conto del tipo di sostanze pericolose presenti in loco, della quantità di ciascuna sostanza e della maniera raccomandata per smaltire i corrispondenti rifiuti. Di seguito è presentato un modello di inventario, uno strumento particolarmente utile per le aziende di piccole dimensioni che spesso nelle loro attività impiegano un'ampia gamma di sostanze pericolose, sebbene in molti casi in quantità ridotte.

È ovviamente lecito modificare o adattare questo modello in funzione dello specifico contesto aziendale. In alternativa, è possibile mettere a punto un proprio inventario delle sostanze pericolose. In entrambi i casi, assicurarsi di controllare e aggiornare l'inventario in maniera regolare, ma soprattutto ogni volta che si verifica un cambiamento di grande rilevanza. L'inventario può essere inoltre utilizzato come base per la valutazione dei rischi correlati alla manipolazione, all'uso, all'immagazzinamento e allo smaltimento delle sostanze (si veda la disposizione COP 25.1).

Nome / luogo del sito					Data della revisione				
Nome del prodotto	N. identificativo della sostanza (per es. numero ONU)	Fornitore	Luogo di immagazzinamento	Volume massimo di immagazzinamento	Data e collocazione della scheda di sicurezza	Azienda di smaltimento dei rifiuti	Attrezzature o DPI necessari	Commenti	Attività
Elencare nome e nomi alternativi dei prodotti chimici.	Alla maggior parte delle sostanze pericolose corrisponde un numero identificativo o un numero ONU univoco.	Indicare i nomi dei fornitori.	Indicare sito, locale e armadietto di immagazzinamento in cui la sostanza è stoccata. Valutare la possibilità di indicare anche il luogo di utilizzo.	Indicare il volume massimo mai stoccato in loco.	Indicare collocazione e data di tutte le schede di sicurezza.	Indicare i nomi delle aziende di smaltimento dei rifiuti. Può trattarsi anche dei fornitori stessi.	Elencare attrezzature e DPI speciali necessari per la manipolazione sicura della sostanza.		Indicare le attività caratterizzate dalla presenza delle sostanze pericolose.

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

GESTIS Substance Database [strumento gratuito per conoscere i limiti di esposizione ai vari prodotti chimici]
[http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$vid=gestiseng:sdbeng\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0)

Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVII-2-a&chapter=27&clang=en

Nevada Division of Environmental Protection, Mining
<https://ndep.nv.gov/land/mining>

OCSE, Strumenti di valutazione delle sostanze sostitutive e alternative
www.oecd-sa-toolbox.org/Home/Tools

Convenzione di Rotterdam sul consenso informato preliminare per alcuni pesticidi e prodotti chimici pericolosi nel commercio internazionale
www.pic.int

Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
www.pops.int

Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), Informazioni sul sistema UN GHS
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

UN Environment, Global Mercury Partnership
<http://web.unep.org/globalmercurypartnership>

UN Environment, Inquinanti organici persistenti (POP)
www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants-pops

Verisk 3E, Strumento di ricerca delle schede di sicurezza
www.msds.com

Pubblicazioni:

Artisanal Gold Council, Developing Baseline Estimates of Mercury Use in Artisanal and Small-Scale Gold Mining Communities: a Practical Guide (2015)
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11559/AGC_Inventory_Guide_v1_Oct2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

OIL, Safety in the Use of Chemicals at Work (1993)
www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_107823/lang--en/index.htm

UN Environment, Bridging the Emissions Gap: The Role of Non-State and Subnational Actors (2018)
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26093/NonState_Emissions_Gap.pdf?isAllowed=y&sequence=1

(COP 26) RIFIUTI ED EMISSIONI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri.

Con l'espressione **gestione efficace dei rifiuti** si intende un impegno a minimizzare i rifiuti supportato da adeguate misure per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto e lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti.

Con l'aggettivo **significativi** si indicano i rifiuti e le emissioni che sono pericolosi e che richiedono una manipolazione e uno smaltimento speciali, che sono in grado di danneggiare l'ambiente o gli esseri umani oppure che richiedono particolari licenze o autorizzazioni.

Con l'espressione **rifiuti ed emissioni** si intendono materiali solidi, liquidi o gassosi che vengono rilasciati, sprigionati o scartati oppure che non sono più necessari. Se non gestiti in maniera appropriata, rifiuti ed emissioni possono creare inquinamento e provocare effetti negativi sull'ambiente. Nella filiera della gioielleria, le principali forme di rifiuti comprendono sostanze pericolose, emissioni in atmosfera o in acqua e rifiuti di produzione generici.

B BACKGROUND

La filiera della gioielleria genera vari tipi di rifiuti ed emissioni (si veda la Figura 26.1). Se gestiti in maniera scorretta, possono provocare l'inquinamento di suolo, acqua e aria, mettendo a rischio l'ambiente e la salute umana e animale. Ad esempio, un solo litro di olio esausto smaltito in modo improprio contamina fino a un milione di litri d'acqua.¹ Inoltre, il cambiamento climatico alimentato dalle emissioni di gas a effetto serra rappresenta oggi una delle più gravi minacce per la sopravvivenza degli esseri umani e degli ecosistemi.




Figura 26.1. I tipi più comuni di rifiuti ed emissioni presenti nella filiera della gioielleria

Alla luce di tali minacce ed effetti negativi, le aziende hanno il dovere morale di gestire i propri rifiuti in maniera efficace e di ridurre le proprie emissioni. Ciò vale sia per i rifiuti e le emissioni generati direttamente (ad esempio, lavorando le materie prime o sostituendo le attrezzature obsolete) sia per i rifiuti e le emissioni generati da fonti indirette (come realizzazione di infrastrutture, attività amministrative e trasporti).

¹ Creamer Media's Mining Weekly, Mines Urged to Do 'all they can' to Limit Pollution from Used Oil (2018) www.miningweekly.com/article/used-oil-storage-disposal-requirements-to-mitigate-water-contamination-rose-foundation-2018-09-28/rep_id:3650

Le aziende hanno anche l'obbligo legale di gestire i rifiuti in maniera efficace, come sancito da numerosi regolamenti e normative nazionali e internazionali (si veda la sezione C). Le emissioni in atmosfera e in acqua sono oggetto di requisiti di rendicontazione e limitazioni normative sempre più rigorosi. Inoltre, lo sviluppo di una coscienza ambientale nell'opinione pubblica sta portando a una crescente pressione sulle aziende affinché adottino approcci basati sull'eco-efficienza dell'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione alla produzione, con l'obiettivo di minimizzare l'impiego di risorse naturali e di ridurre gli effetti sull'ambiente.

Le 4 R della gestione dei rifiuti

I modi per minimizzare e gestire i rifiuti in maniera efficace sono numerosi e variano a seconda del tipo di rifiuto in questione, del luogo in cui vengono generati e delle strutture a disposizione. In tutti i casi, tuttavia, si applica la stessa gerarchia di principi base, spesso indicata con l'espressione "Le 4 R della gestione dei rifiuti" (si veda la Figura 26.2).

Ridurre

la quantità di rifiuti prodotti, ove possibile.



Riutilizzare

i materiali di scarto, se possibile.



Riciclare

i materiali che non possono essere ridotti né riutilizzati.



Recuperare

Recuperare materiali o energia.



Smaltire

Smaltire in sicurezza ogni rifiuto residuo, come ultima risorsa.



Figura 26.2. Le 4 R della gestione dei rifiuti

I rifiuti generici prodotti lungo l'intera filiera possono comprendere materiali di vario tipo, tra cui legno, carta, plastica, alimenti, materiale vegetale, oggetti metallici, prodotti di consumo per ufficio, attrezzature obsolete e scarti commerciali. Il primo passaggio per gestire tali flussi di rifiuti in maniera efficace consiste nel separarli. A questo punto, è possibile valutare le opportunità disponibili per ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare le risorse presenti. Tali opportunità variano da azienda ad azienda e da paese a paese, ma l'esperienza suggerisce che, a fronte di maggiori costi per la raccolta, il trasporto, l'immagazzinamento, il trattamento e lo smaltimento dei diversi rifiuti, l'applicazione della strategia delle 4 R offre concreti benefici a livello economico (si veda il riquadro "I risparmi garantiti dalla riduzione dei rifiuti").

I risparmi garantiti dalla riduzione dei rifiuti

Secondo l'IISD (International Institute for Sustainable Development), riducendo i rifiuti, riutilizzando i prodotti, riciclando e compiendo acquisti ecoresponsabili, le aziende possono ridurre i costi e aumentare i profitti. I risparmi si concretizzano sotto forma di:

- minori costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- minori costi per l'energia;
- risparmi su materiali e forniture;
- minori costi di conformità regolamentare;
- minori costi di immagazzinamento;
- recupero dei costi grazie alla vendita di materiali riciclabili.

Fonte:

- IISD, The 4 Rs: Reduction, reuse, recycling and recovery - www.iisd.org/business/tools/bt_4r.aspx

Affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra

Piccole o grandi che siano, tutte le aziende generano in un modo o nell'altro emissioni di gas a effetto serra (GHG nell'acronimo inglese) che alimentano il cambiamento climatico. L'iniziativa internazionale di contabilizzazione delle emissioni chiamata GHG Protocol (<http://ghgprotocol.org>) classifica tali emissioni in tre gruppi o ambiti:

1. **Emissioni dirette**, cioè generate da fonti che l'azienda possiede o controlla, ad esempio le emissioni di caldaie, fornaci e veicoli oppure derivanti dalla produzione di sostanze chimiche.
2. **Emissioni indirette elettriche**, cioè generate per produrre l'elettricità acquistata e consumata dall'azienda. Queste emissioni sono fisicamente generate presso il sito in cui viene prodotta l'elettricità e non presso i siti dell'azienda.
3. **Altre emissioni indirette**, cioè generate da fonti che l'azienda non possiede e non controlla, ad esempio le emissioni legate all'estrazione, alla produzione e al trasporto dei materiali acquistati.

La disposizione COP 27 **Uso delle risorse naturali** invita i soci membri di RJC a tentare di ridurre le emissioni minimizzando il consumo di energia, migliorando l'efficienza energetica e, ove possibile, impiegando maggiormente le fonti energetiche rinnovabili.

Per limitare ulteriormente la loro impronta ecologica, alcune aziende stanno adottando anche altri tipi di iniziative, tra cui la compensazione e lo scambio delle emissioni di carbonio. Il sistema della compensazione di carbonio prevede che le aziende investano in progetti ecologici (come piantare alberi, produrre energia rinnovabile, conservare l'energia e catturare il metano) per compensare l'impronta ecologica (si veda il riquadro "Calcolare la propria impronta ecologica"). Molte aziende si sono impegnate per diventare "a zero emissioni di carbonio", cioè per compensare la totalità delle proprie emissioni nette di carbonio.

Lo scambio delle emissioni o del carbonio, chiamato anche sistema "cap and trade", consiste in operazioni di acquisto e vendita di un numero limitato di "crediti di carbonio" che consentono al titolare dei crediti di emettere una specifica quantità di carbonio nell'arco di uno specifico arco temporale. Ciò significa che le aziende che hanno bisogno di generare maggiori emissioni dispongono della flessibilità per farlo, ma sobbarcandosi il costo di acquisizione di ulteriori crediti.

I programmi di compravendita delle emissioni potrebbero essere adatti ad aziende le cui emissioni:

- siano generate all'interno di un'area geografica relativamente ampia e da un numero significativo di fonti;
- possano essere misurate in modo coerente e preciso.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Accordi internazionali

La gestione dei rifiuti pericolosi è disciplinata da due importanti convenzioni internazionali:

- La **Convenzione di Basilea** (www.basel.int) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, stipulata nel 1989, rappresenta l'accordo ambientale di più ampia portata raggiunto a livello mondiale in materia di rifiuti pericolosi e di altro tipo. Finalizzata a proteggere la salute umana e l'ambiente, questa convenzione impone ai paesi di adottare una gestione ecocompatibile dei rifiuti e limita l'importazione e l'esportazione dei rifiuti pericolosi.
- La **Convenzione di Bamako** (www.informea.org/en/treaties/bamako-convention) è un trattato sottoscritto da una serie di nazioni africane che vieta l'importazione in Africa di qualsiasi rifiuto pericoloso. In vigore dal 1998, la Convenzione di Bamako è un accordo molto più rigoroso rispetto alla Convenzione di Basilea, e vieta qualsiasi importazione di rifiuti pericolosi e non ammette eccezioni, anche in merito ai materiali radioattivi.

La **Convenzione di Rotterdam** (www.pic.int), stipulata nel 1998, è un accordo ambientale multilaterale relativo all'importazione e all'esportazione di alcuni prodotti chimici pericolosi. Ai sensi di tale accordo, i paesi prendono decisioni informate accettando i prodotti chimici che sono preparati a ricevere ed escludendo quelli che ritengono di non poter gestire in modo sicuro. L'elenco dei prodotti chimici oggetto della convenzione viene verificato e aggiornato ogni anno.

La **Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** (UNFCCC, <https://unfccc.int>) del 1992 e il successivo **Accordo di Parigi** (<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>) sono due rilevanti accordi mondiali in tema di cambiamenti climatici che stabiliscono una serie di requisiti volti a limitare e documentare le emissioni di gas a effetto serra (per ulteriori informazioni si veda la disposizione COP 27 **Uso delle risorse naturali**).

Norme internazionali

Il gruppo di norme più utilizzato in materia di gestione ambientale è costituito dalle **norme ISO 14000** (www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html), sviluppate dall'ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione). La norma ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale,² ad esempio, offre alle organizzazioni un quadro di riferimento per minimizzare gli effetti negativi sull'ambiente, adempiere gli obblighi normativi e adottare un approccio di miglioramento continuo. Questa norma, inoltre, è una di quelle riconosciute da RJC per dimostrare la conformità delle aziende ad alcune disposizioni specifiche in materia di ambiente (si veda il Manuale di valutazione).

Altre norme ISO particolarmente rilevanti comprendono:

- La **serie di norme ISO 14060** sulla gestione dei gas a effetto serra e attività connesse (www.iso.org/committee/546318/x/catalogue). Questa serie di otto norme tratta argomenti quali quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra a livello di organizzazione e di progetto, convalida e verifica delle dichiarazioni in materia di gas a effetto serra, requisiti di convalida per l'accreditamento da parte di soggetti esterni, calcolo dell'impronta ecologica e metodi di attuazione delle iniziative climatiche.
- La **serie di norme ISO 14040** sulla valutazione del ciclo di vita (www.iso.org/committee/54854/x/catalogue). Queste 11 norme delineano un quadro di riferimento utilizzabile per applicare un approccio basato sul ciclo di vita, comprese le strategie per svolgere le valutazioni in materia di eco-efficienza, per calcolare le impronte idriche e per raccogliere e registrare i dati.

Le aziende possono utilizzare tali norme come quadro di riferimento per sviluppare sistemi specifici di gestione delle proprie responsabilità ambientali e per ottenere eventuali certificazioni, se necessarie.

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 3: Uso efficiente delle risorse e prevenzione dell'inquinamento, che stabilisce una serie di dettagliati requisiti in tema di gestione di materiali pericolosi e rifiuti. Questo standard è corredato da utili suggerimenti sulle strategie per evitare di generare rifiuti pericolosi e non; per ridurre, recuperare, riutilizzare e riciclare i materiali, quando possibile, e per smaltire i rifiuti in maniera ecocompatibile e in ottemperanza alle normative locali (nonché rispettando le limitazioni ai movimenti transfrontalieri).

Iniziative internazionali

La **Zero Waste International Alliance** (<http://zwia.org>) è impegnata a livello internazionale, nazionale e locale per far conoscere alternative positive a discariche e incenerimento e per accrescere presso le comunità la consapevolezza dei vantaggi sociali ed economici del considerare i rifiuti come una risorsa.

Esistono, inoltre, diversi strumenti e iniziative per aiutare le aziende nel monitoraggio e nella rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il **Greenhouse Gas Protocol** (<http://ghgprotocol.org/>), ad esempio, è un quadro di riferimento standardizzato a livello mondiale per misurare e gestire le emissioni di gas a effetto serra generate dalle attività o dalla filiera di un'azienda. Tale protocollo è frutto di una ventennale collaborazione tra il World Resources Institute (WRI) e il World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Si tratta di uno strumento molto diffuso e che costituisce la base per adottare sistemi di rendicontazione come l'Iniziativa di rendicontazione globale (IRG), che prevede requisiti utili a documentare una serie di parametri correlati alle emissioni.

Diverse altre importanti iniziative in materia di emissioni di carbonio e idriche si concentrano, invece, sulle procedure informative, ad esempio il Carbon Disclosure Project (CDP), la Task Force on Climate-related Financial Disclosures e il CEO Water Mandate (per ulteriori dettagli si veda la disposizione COP 27 [Uso delle risorse naturali](#)).

Normativa nazionale

Le normative nazionali su rifiuti ed emissioni sono spesso complesse e prevedono responsabilità variabili a livello nazionale, statale e locale. La maggior parte dei paesi dispone di normative e procedure ambientali dettagliate e in genere monitorate da specifici ministeri e autorità ufficiali. Il problema della gestione dei rifiuti è cruciale e spesso vengono stabilite limitazioni relative alle modalità di smaltimento di numerosi materiali, modulate in base a effetti, tipologie e quantità dei materiali. In alcune giurisdizioni, sono previsti incentivi per favorire la riduzione volontaria dei rifiuti. Le aziende sono tenute a conoscere tutte le normative e i regolamenti in vigore nei paesi in cui operano, nonché tutti gli enti competenti.

La rendicontazione in materia di gas a effetto serra è obbligatoria in oltre 40 paesi del mondo e, per quanto riguarda le società per azioni, anche in diverse borse valori. I requisiti in tema di rendicontazione variano da una giurisdizione all'altra. Ad esempio, il Regno Unito prevede obblighi di rendicontazione soltanto per le società quotate sui principali mercati della Borsa di Londra, dello Spazio Economico Europeo, della Borsa di New York e dell'indice NASDAQ. Anche gli ambiti di rendicontazione variano a livello geografico: la maggior parte dei paesi prevede la rendicontazione delle emissioni di tipo 1 e 2, mentre la rendicontazione delle emissioni di tipo 3 è in genere facoltativa. Come base per definire i requisiti di rendicontazione, molti paesi utilizzano il Greenhouse Gas Protocol, messo a punto da WRI e WBCSD, ma possono esserci variazioni a livello locale.

2 ISO, ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida all'uso (2015) www.iso.org/standard/60857.html;

Le sanzioni in caso di violazioni delle normative variano da paese a paese, ma possono comprendere pesanti ammende e responsabilità di tipo penale. La violazione delle regole in materia di emissioni o di smaltimento dei rifiuti possono portare all'annullamento di licenze di esercizio e altre autorizzazioni. In caso di effetti negativi rilevanti, possono essere imposti interventi riparatori a spese dell'azienda responsabile.

Iniziative nazionali

La **Mining Association of Canada (MAC)** ha messo a punto un protocollo relativo all'utilizzo dell'energia e alle emissioni di gas a effetto serra (<http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/energy-and-ghg-emissions-management>) con l'obiettivo di aiutare le aziende del settore estrattivo a ridurre i costi operativi e a limitare gli effetti sull'ambiente. Tale protocollo definisce vari requisiti per i sistemi di gestione, tra cui l'attribuzione di specifiche responsabilità agli alti dirigenti, la formazione in materia di consapevolezza energetica, la rendicontazione interna ed esterna e le procedure per garantire che i dati energetici siano analizzati con cadenza regolare e integrati al meglio nelle attività aziendali.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 26.1: Individuare rifiuti ed emissioni

I soci membri devono individuare i rifiuti e le emissioni rilasciati in misura significativa in atmosfera, acqua e suolo dai loro processi operativi secondo quanto indicato nella disposizione COP 24 (Gestione ambientale).

Punti da considerare:

- Analizzare tutti i processi e le attività aziendali elencando i tipi di movimenti in entrata e in uscita e individuando i vari flussi di rifiuti destinati ad atmosfera, vie d'acqua, fognature, suolo o altri percorsi di smaltimento esterni ai siti aziendali.
- Ove possibile, raccogliere informazioni sulle caratteristiche di ciascun flusso di rifiuti (si veda il riquadro "Individuare le caratteristiche dei rifiuti").

Individuare le caratteristiche dei rifiuti

I rifiuti possono essere liquidi, solidi o gassosi. Per determinarne la migliore modalità di gestione, ad esempio valutando il loro possibile impatto sugli esseri umani e sull'ambiente, è necessario comprendere le caratteristiche di ogni tipo di rifiuto e gli effetti generati durante il suo ciclo di vita. Tali caratteristiche comprendono:

- fonti;
- composizione;
- tossicità;
- separazione;
- quantità;
- velocità di generazione;
- trasferibilità;
- immagazzinamento;
- trattamento;
- destinazione;
- smaltimento.

- Per ciascun flusso di rifiuti e di emissioni individuato, stabilire se si tratta di un flusso "significativo" oppure no:
 - Valutare composizione, tossicità e requisiti normativi per individuare rifiuti ed emissioni significativi che richiedono una manipolazione o uno smaltimento speciali oppure per cui sono necessarie licenze o autorizzazioni (si veda la definizione del termine "Significativo" nella sezione A).
 - Procedere a una valutazione del rischio per stabilire se un flusso di rifiuti o di emissioni è da considerarsi significativo sulla base dei suoi possibili effetti in termini di ambiente e diritti umani. A questo scopo, è necessario prendere in considerazione l'ambiente di destinazione. Tale iniziativa può consistere in una valutazione del rischio a sé oppure far parte di una valutazione più ampia, ad esempio in materia di gestione ambientale (si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**).
- La valutazione del rischio deve sempre essere adeguata alla situazione dell'azienda e individuare gli aspetti che possono porre problemi, la probabilità che si verifichino e le procedure potenzialmente lacunose.
- Ricordarsi di considerare la sensibilità degli ambienti di destinazione per valutare in modo corretto i possibili effetti sull'ambiente circostante e gli eventuali effetti transnazionali (ad esempio nel caso di emissioni in atmosfera o in acqua).

COP 26.2: Gestire rifiuti ed emissioni

I soci membri devono gestire in maniera responsabile i flussi di rifiuti ed emissioni individuati. In particolare, sono tenuti a:

- Quantificare rifiuti ed emissioni per gestire e monitorare le tendenze nel tempo e per puntare a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.
- Ove possibile, applicare i principi di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero per minimizzare gli effetti sull'ambiente, ad esempio riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando l'efficienza energetica in sintonia con la disposizione COP 27 (Uso delle risorse naturali).
- Scaricare o smaltire rifiuti ed emissioni nel rispetto della legislazione in vigore oppure, in assenza di tale legislazione, in linea con le norme internazionali prevalenti.

Punti da considerare:

- Redigere procedure e politiche scritte per monitorare e controllare tutti i flussi significativi di rifiuti ed emissioni individuati. Assicurarsi che tali documenti:
 - definiscono in modo chiaro ruoli e responsabilità;
 - siano integrati nel sistema di gestione ambientale del sito;
 - rispettino tutte le limitazioni normative e i requisiti di rendicontazione applicabili, comprese le limitazioni alle emissioni di carbonio e i programmi di compravendita o di compensazione delle emissioni. In caso di normative locali assenti o lacunose, assicurarsi di rispettare le norme internazionali prevalenti (si veda l'elenco presentato nella sezione C).
- Nel pianificare il proprio approccio, rispettare le 4 R della gestione dei rifiuti illustrate nella sezione B e la gerarchia delle strategie di attenuazione descritta nella disposizione COP 24 **Gestione ambientale**:
 - Evitare** o prevedere i rischi modificando le proprie attività, in modo da smettere di produrre il rifiuto o l'emissione in questione.
 - Minimizzare** o attenuare la produzione di rifiuti ed emissioni di tipo ineliminabile mediante controlli o trattamenti in grado di ridurre le quantità o di ridurre la pericolosità e l'impatto.
 - Ripristinare** o riqualificare le comunità o gli ambienti colpiti con interventi di pulizia o rimediando in altro modo.
 - Compensare** gli effetti residui come ultima risorsa.

Ridurre i rifiuti plastici

Secondo i dati di UN Environment (in precedenza chiamato Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), ogni anno nel mondo vengono prodotti quasi 300 milioni di tonnellate di rifiuti plastici. Circa l'80% di tali rifiuti si accumula nelle discariche o nell'ambiente naturale. I fiumi agiscono come nastri trasportatori grazie ai quali ogni anno otto milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono negli oceani. Poiché i materiali plastici sono durevoli e resistenti alla degradazione, per gli agenti naturali è quasi impossibile scomporli e farli scomparire completamente.

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti pratici per ridurre i rifiuti plastici in uffici, fabbriche, magazzini e punti vendita al dettaglio:

- Cercare di eliminare tutta la plastica usa e getta. Evitare l'utilizzo di sacchetti, cannuce, bicchieri e piatti di plastica. Cercare di evitare di confezionare i propri prodotti con imballaggi di plastica usa e getta.
- Investire nell'innovazione e nella progettazione di prodotti riutilizzabili.
- Progettare o utilizzare imballaggi completamente riutilizzabili, riciclabili o compostabili.
- Garantire un'efficace gestione dei rifiuti plastici, riciclando quanto più materiale possibile.
- Eliminare le microsferine dai prodotti.
- Incoraggiare e incentivare lavoratori e fornitori, e aumentarne la consapevolezza.

Fonti:

- UN Environment, Our Planet Is Drowning in Plastic Pollution
www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution
- The Ocean is Everybody's Business, Significantly Reduce Plastic Waste (2019)
www.theoceaniseverybodysbusiness.org/take-action/significantly-reduce-plastic-waste

- La gerarchia delle strategie di attenuazione si applica in particolare alle emissioni di carbonio e deve essere integrata nelle politiche e procedure aziendali per minimizzare il problema.
- Per essere sicuri di considerare tutti i possibili effetti della gestione di rifiuti ed emissioni, adottare un approccio basato sul ciclo di vita (si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**). La sostituzione dei macchinari con modelli più efficienti, ad esempio, da un lato riduce le emissioni di gas a effetto serra, ma dall'altro genera un altro flusso di rifiuti, causato dallo smaltimento dei macchinari obsoleti.
- Ove possibile, quantificare i rifiuti e le emissioni. Ad esempio, è possibile determinare le emissioni di carbonio dell'azienda (si veda il riquadro "Calcolare la propria impronta ecologica") oppure calcolare i volumi di altri flussi di rifiuti.

Calcolare la propria impronta ecologica

Molte aziende decidono di diventare “a zero emissioni di carbonio”. Tuttavia, non è possibile gestire o neutralizzare le emissioni di carbonio se non si sa quante emissioni si generano.

Le norme ISO 14067:2018³ e ISO 14026:2017⁴ sono due quadri di riferimento utili per calcolare la propria impronta ecologica. Si noti come, ai sensi della norma ISO 14067, la compensazione non deve essere inclusa nel calcolo dell'impronta ecologica. Gli strumenti specifici a disposizione delle aziende sono numerosi, ad esempio:

- Il calcolatore per aziende di piccole e medie dimensioni messo a punto dalla società Carbon Trust: www.carbontrust.com/resources/tools/carbon-footprint-calculator
- Il software di calcolo dell'impronta ecologica realizzato sempre da Carbon Trust per le aziende di grandi dimensioni: www.carbontrust.com/client-services/advice/footprinting/carbon-footprint-software
- Il calcolatore progettato dalla società Carbon Footprint: <https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx>

Per funzionare, questi strumenti richiedono diversi livelli di informazioni: più informazioni si hanno, più preciso sarà il risultato, consentendo all'azienda di evitare l'acquisto di una quantità di crediti superiore al necessario.

Se si desidera raggiungere la condizione di “zero emissioni di carbonio”, è possibile servirsi dell'aiuto di appositi consulenti. Questi esperti provvedono ad analizzare processi e attività di attenuazione per verificare che l'azienda possa minimizzare l'impronta ecologica prima di passare alla fase di compensazione; dopodiché i consulenti acquistano i crediti di carbonio e certificano la condizione di “zero emissioni di carbonio” dell'azienda. Di seguito sono elencate alcune società che forniscono questi servizi:

- Carbon Expert, che collabora con il settore delle gemme e della gioielleria attraverso una partnership con la World Jewellery Confederation (CIBJO) (<http://carbon-expert.com>);
- Carbon Trust, che lavora con grandi aziende e marchi di tutto il mondo (www.carbontrust.com/home).

È inoltre possibile decidere di acquistare i crediti di carbonio, ad esempio attraverso operatori quali Gold Standard (www.goldstandard.org) o Carbon Footprint (www.carbonfootprint.com/carbonoffset.html). La dichiarazione aziendale di “zero emissioni di carbonio” può essere, infine, certificata in base alla norma PAS 2060 dall'ente di normazione British Standards Institution (www.bsigroup.com/en-HK/PAS-2060-Carbon-Neutrality).

- Valutare la possibilità di affidare a esperti qualificati la realizzazione di una perizia su misura volta a identificare e caratterizzare i rifiuti e le emissioni, calcolare costi e oneri, definire parametri e obiettivi prestazionali, nonché individuare le opzioni migliori per migliorare la gestione dei rifiuti. Tali opzioni possono comprendere:
 - misure tecniche, come strutture di contenimento fisico e attrezzature di controllo dell'inquinamento;
 - controlli operativi, tra cui procedure definite in maniera migliore oppure orari di attività limitati;
 - controlli di produzione, come restrizioni e controlli sui tipi di materiali impiegati;
 - controlli di gestione, tra cui supervisione e responsabilità definite in modo chiaro;
 - formazione.
- Valutare le opportunità presenti per migliorare la consapevolezza dei lavoratori in materia di gestione responsabile dei rifiuti e stimolare i dipendenti a esprimere alla dirigenza eventuali preoccupazioni al riguardo.
- Integrare le proprie aspettative in termini di gestione responsabile dei rifiuti nei criteri di selezione dei terzisti e nella relativa documentazione, ed effettuare apposite analisi prima di stipulare qualsiasi contratto di appalto. Assicurarsi di:
 - controllare che le licenze possedute dalla società di trasporto dei rifiuti e dal sito di smaltimento corrispondano al tipo di materiali da smaltire;
 - effettuare verifiche periodiche.
- Adottare un approccio sistematico al monitoraggio di rifiuti ed emissioni, per determinare un miglioramento continuo nel tempo. Tale approccio deve essere integrato nel sistema di gestione ambientale e può comprendere iniziative periodiche per:
 - raccogliere misurazioni quantitative o qualitative (servendosi di attrezzature opportunamente calibrate e di metodi consolidati) allo scopo di analizzare l'andamento delle prestazioni e sostenere le decisioni della dirigenza;
 - valutare la conformità ai requisiti normativi;
 - monitorare l'efficacia dei controlli in atto sui rischi;
 - individuare eventuali nuove problematiche in materia di rifiuti ed emissioni.

3 ISO, ISO 14067:2018 Gas a effetto serra - Impronta ecologica dei prodotti - Requisiti e linee guida per la quantificazione (2018) - www.iso.org/standard/71206.html

4 ISO, ISO 14026:2017 Dichiarazioni ed etichette ambientali - Principi, requisiti e linee guida per la diffusione di informazioni sull'impronta ecologica (2017) - www.iso.org/standard/67401.html

Suggerimenti per aziende di piccole dimensioni

Alle aziende di piccole dimensioni si consiglia di adottare una o più d'una delle seguenti semplici misure di riduzione dei rifiuti e delle emissioni:

- Individuare i rifiuti che possono essere riciclati o riutilizzati a costo zero o limitato (ad esempio, metalli, vetro e carta) e munirsi di bidoni facilmente accessibili ed etichettati in maniera chiara. In questo modo, è possibile ridurre i costi di smaltimento.
- Munirsi di bidoni speciali per i rifiuti pericolosi ed etichettarli in modo opportuno (spesso sono forniti direttamente dalle aziende specializzate nella raccolta di tali rifiuti). In questo modo, si evita di mescolare rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi ed è possibile ridurre il volume di rifiuti e i relativi costi di movimentazione e smaltimento.
- Se i servizi di riciclo non sono disponibili perché l'azienda produce volumi di rifiuti ridotti, valutare la possibilità di collaborare con altre aziende di piccole dimensioni per aggregare i rifiuti.
- Coinvolgere i lavoratori nella ricerca di idee e nella valutazione delle opportunità esistenti per ridurre rifiuti ed emissioni.
- Confrontarsi con altre aziende o altri membri delle associazioni di settore per raccogliere idee su come minimizzare rifiuti ed emissioni con costi minimi: è probabile che qualcun altro abbia già affrontato lo stesso problema e abbia trovato soluzioni sorprendentemente semplici.

Verificare:

- L'azienda ha nominato un responsabile in materia di rifiuti ed emissioni per il sito in questione?
- L'azienda ha individuato i flussi significativi di rifiuti ed emissioni per tutte le proprie attività? L'azienda è in grado di mostrare al revisore come ciò è stato fatto?
- L'azienda ha condotto una valutazione del rischio per individuare tutti i flussi significativi di rifiuti ed emissioni? L'azienda ha predisposto controlli al riguardo?
- L'azienda è a conoscenza delle normative in vigore e rispetta tutte le limitazioni presenti?
- L'azienda ha quantificato rifiuti ed emissioni?
- L'azienda ha individuato le opportunità per ridurre rifiuti ed emissioni?
- L'azienda è in grado di dimostrare quali misure sono state adottate per ridurre, riutilizzare, riciclare o recuperare rifiuti ed emissioni?
- L'azienda dispone di una politica o di procedure per la gestione di flussi significativi di rifiuti ed emissioni, compreso un monitoraggio regolare?
- L'azienda sta monitorando e analizzando le caratteristiche principali dei propri rifiuti e delle proprie emissioni per comprendere le tendenze in atto? L'azienda sta impiegando tali informazioni per favorire miglioramenti?
- L'azienda è in grado di dimostrare di aver ridotto le emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento
www.basel.int

Carbon Disclosure Project (CDP)
www.cdp.net

Carbon Offset Research and Education (CORE)
www.co2offsetresearch.org

CEO Water Mandate, Linee guida sulla diffusione di informazioni aziendali in tema di risorse idriche
<https://ceowatermandate.org/disclosure>

CEO Water Mandate, Integrità nelle iniziative di corretta gestione delle risorse idriche
<https://ceowatermandate.org/integrity>

Environment Protection Authority Victoria, Valutazione dei rifiuti
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/waste_assessment.asp

Iniziativa di rendicontazione globale (IRG)
www.globalreporting.org

Greenhouse Gas Protocol
<https://ghgprotocol.org>

ISO, gruppo di norme ISO 14000 - Gestione ambientale
www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html

ISO, Catalogo delle norme: Gestione dei gas a effetto serra e attività connesse [serie ISO 14060]
www.iso.org/committee/546318/x/catalogue/p/1/u/O/w/O/d/O

Mining Association of Canada (MAC), Gestione di energia e gas a effetto serra
<http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/energy-and-ghg-emissions-management>

US Environment Protection Agency, Strumento di calcolo semplificato delle emissioni di gas a effetto serra
www.epa.gov/climateleadership/center-corporate-climate-leadership-simplified-ghg-emissions-calculator

Water Research Center, Monitoraggio della qualità delle acque di superficie (Strumento di calcolo WQI)
www.water-research.net/index.php/water-treatment/water-monitoring/monitoring-the-quality-of-surfacewaters

Zero Waste International Alliance
www.zwia.org

Pubblicazioni:

Unione Africana, Bamako Convention on the Ban on the Import into Africa and the Control of Transboundary Movement and Management of Hazardous Wastes within Africa (1991)
<https://au.int/en/treaties/bamako-convention-ban-import-africa-and-control-transboundary-movement-and-management>

CEO Water Mandate, Guidance for Companies on Respecting the Human Rights to Water & Sanitation (2015)
<https://ceowatermandate.org/resources/guidance-for-companies-on-respecting-the-human-rights-to-water-sanitation-2015/>

CEO Water Mandate, Risk Assessment 101: Understanding Your Unique Water Stewardship Challenges (2018)
<https://ceowatermandate.org/academy/risk-assessment-101-understanding-your-unique-challenges>

The Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS), How to Develop a Waste Management and Disposal Strategy (2007)
www.cips.org/Documents/About%20CIPS/Develop%20Waste%20v3%20-%2020.11.07.pdf

International Council on Mining and Minerals, a Practical Guide to Catchment-Based Water Management (2015)
www.icmm.com/guide-to-catchment-based-water-management

IFC, Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

ISO, ISO 14026:2017 Dichiarazioni ed etichette ambientali - Principi, requisiti e linee guida per la diffusione di informazioni sull'impronta ecologica (2017) - www.iso.org/standard/67401.html

ISO, ISO 14046:2014 Gestione ambientale - Impronta idrica - Principi, requisiti e linee guida (2014)
www.iso.org/standard/43263.html

MAC, Towards Sustainable Mining, Energy and Greenhouse Gas Emissions Management Reference Guide (2014)
<http://mining.ca/sites/default/files/documents/EnergyandGreenhouseGasEmissionsManagementReferenceGuide2014.pdf>

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC.

Con l'espressione **risorse naturali** si intendono materiali o sostanze reperibili in natura e impiegati nelle attività umane. Tali risorse comprendono carbone, olio minerale, gas naturale, acqua e prodotti forestali impiegati nelle attività umane.

Con l'espressione **energie rinnovabili** si intendono tutte le forme di energia provenienti da fonti solari, geofisiche o biologiche che si rigenerano in virtù di processi naturali a una velocità pari o superiore a quella di sfruttamento. Le energie rinnovabili comprendono tecnologie a ridotte emissioni di carbonio, come energia solare, energia idroelettrica, energia eolica, energia ricavata da maree e onde marine, nonché energia talassotermica, senza dimenticare i combustibili rinnovabili, come le biomasse.

Fonte:

- Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (2012) www.ipcc.ch/report/renewable-energy-sources-and-climate-change-mitigation

B BACKGROUND

Utilizzare le risorse naturali in maniera più efficiente è uno dei modi più efficaci per ridurre i costi aziendali. Tale approccio comprende un'ampia gamma di misure volte a risparmiare energia, acqua o altre risorse e che possono essere adottate per edifici, infrastrutture, processi di produzione e prodotti finali. Isolare gli edifici, spegnere luci e attrezzature, installare dispositivi per il risparmio idrico e ottimizzare i processi sono tutte misure che contribuiscono a un impiego più efficiente delle risorse naturali.

Le misure di ottimizzazione dell'efficienza fanno parte di un piano generale di gestione ambientale (si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**) e nella maggior parte dei casi consistono in strategie per il risparmio di acqua ed energia. È tuttavia importante ricordare che esistono anche altre risorse terrestri, atmosferiche e idriche su cui le aziende possono concentrarsi per migliorare la propria efficienza e per ridurre gli effetti sull'ambiente. Tali altre risorse comprendono, ad esempio, i prodotti forestali (carta, cartone e legno) e i prodotti plastici (imballaggi), senza dimenticare l'utilizzo del suolo nel settore minerario con conseguenti effetti sulla biodiversità (si veda la disposizione COP 38 **Biodiversità**).

L'uso inefficiente delle risorse naturali provoca effetti negativi non soltanto sull'ambiente, ma anche in materia di diritti umani. Ad esempio, se le attività di un'azienda si concretizzano in una riduzione della disponibilità d'acqua, ciò può avere effetti diretti sul diritto all'accesso agli alimenti e all'acqua pulita da parte delle comunità locali. Secondo il Relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'ambiente, un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile costituisce il presupposto per un'ampia gamma di diritti umani, tra cui i diritti alla vita, alla salute, agli alimenti, all'acqua e ai servizi igienici. Man mano che aumenta la consapevolezza dei legami tra diritti umani e ambiente, si fanno sempre più pressanti gli appelli per un riconoscimento globale del diritto a un ambiente sicuro e sano.

Le misure di risparmio energetico sono importanti per ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti da un uso inefficiente dei combustibili fossili, che rappresenta una delle principali cause del cambiamento climatico. Questo fenomeno è una delle sfide più urgenti per il mondo di oggi ed è oggetto dell'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite n. 13.¹ Contrastare le cause del cambiamento climatico è un dovere per tutte le aziende, non soltanto per quelle di grandi dimensioni (per ulteriori dettagli sulle emissioni di carbonio si veda la disposizione COP 26 **Rifiuti ed emissioni**). Gli sforzi diretti per ridurre emissioni e consumi di energia possono essere affiancati da una serie di metodi indiretti, tra cui:

- programmi di compravendita del carbonio o delle emissioni, che invitano le aziende ad acquistare e vendere crediti di carbonio nell'ambito di più ampi programmi statali di riduzione delle emissioni;
- programmi di compensazione del carbonio, che invitano le aziende a investire in progetti ecologici (come piantare alberi, produrre energia rinnovabile, conservare l'energia e catturare il metano) per compensare la propria impronta ecologica.

Anche l'acqua è una risorsa fondamentale per gli esseri umani e per l'ambiente, e il diritto all'acqua e ai servizi igienici è riconosciuto come diritto umano dalla Risoluzione dell'ONU 64/292 del 2010. Come illustrato dall'OSS 6² dell'ONU dedicato ad acqua pulita e servizi igienici, "scarsità d'acqua, insufficiente qualità dell'acqua e servizi igienici inadeguati hanno effetti negativi sulla sicurezza alimentare, sulle scelte di sostentamento e sulle opportunità in materia di istruzione delle famiglie povere di tutto il mondo. Oggi, oltre 2 miliardi di persone convivono con il rischio di un accesso ridotto alle risorse di acqua dolce". Le aziende sono pertanto tenute a verificare che il proprio utilizzo dell'acqua non comprometta in maniera diretta o indiretta i diritti delle persone appartenenti alle comunità in cui tali aziende operano; tale verifica deve fare parte della due diligence in materia di diritti umani richiesta dalla disposizione COP 6.1b **Diritti umani**.

1 Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, Obiettivo 13: Adottare misure urgenti per contrastare il cambiamento climatico e i suoi impatti - www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change-2

2 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, Obiettivo 6: Garantire a tutti l'accessibilità all'acqua e ai servizi igienico-sanitari - www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation

Oltre agli effetti diretti sull'acqua, le aziende possono provocare effetti sugli ecosistemi e sulle specie viventi, così come effetti sociali e culturali ugualmente correlati all'acqua. Tali effetti possono avere una portata anche molto ampia nelle situazioni in cui il quadro della governance in materia idrica risulti insufficiente e qualora l'azienda sia un utente importante in rapporto ai bacini idrografici locali, come può avvenire nel caso delle attività minerarie.

In questo contesto, una corretta gestione delle risorse idriche è particolarmente importante in un'ottica di prassi commerciali responsabili. Tale gestione si definisce come "un uso dell'acqua dolce che sia socialmente equo, ecologicamente sostenibile ed economicamente vantaggioso, ottenuto grazie a un processo che includa le parti in causa e che preveda iniziative a livello di siti e bacini idrografici".³

A prescindere dalle dimensioni delle singole aziende, la maggior parte delle misure per ridurre il consumo di energia, acqua e altre risorse naturali consente a lungo termine di risparmiare denaro, aumentando la redditività aziendale. La riduzione del consumo di energia deve essere considerata un'opportunità sia per ridurre gli effetti sull'ambiente che per garantirsi un solido vantaggio competitivo.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

Gli sforzi internazionali per contrastare il cambiamento climatico e ottimizzare l'utilizzo dell'acqua si concentrano sempre più su iniziative volte a incoraggiare o obbligare le aziende ad adottare strumenti di gestione ambientale e corrispondenti procedure informative. Di seguito sono illustrate alcune delle più rilevanti norme internazionali. Si tratta di un campo in rapida evoluzione e le aziende, per comprendere che cosa ci si aspetta da loro, devono monitorare in modo attivo le nuove norme, i regolamenti e gli strumenti in materia.

Stipulata nel 1994, la **Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** (UNFCCC, <https://unfccc.int>) è stata ratificata da quasi tutti i paesi del mondo, per l'esattezza 192. La convenzione nasce come uno strumento per esaminare le possibili strategie per attenuare i cambiamenti climatici e affrontarne eventuali effetti inevitabili. Il Protocollo di Kyoto è un'aggiunta legalmente vincolante a tale convenzione e impegna i paesi firmatari a ridurre le emissioni di gas a effetto serra.

L'**Accordo di Parigi** (<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>) è stato stipulato nel 2015 per compiere ulteriori passi in avanti rispetto alla Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, unendo i paesi in una lotta comune contro il cambiamento climatico e adottando strategie di adattamento ai suoi effetti. In particolare, l'accordo intende rafforzare la risposta internazionale al cambiamento climatico contenendo l'aumento della temperatura planetaria al di sotto di 2 °C (idealmente 1,5 °C) rispetto ai livelli pre-industriali. L'accordo punta inoltre a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli effetti del cambiamento climatico, sottolineando in particolare l'importanza di assicurare un aiuto speciale ai paesi con un PIL pro capite medio-basso. Per far sì che i paesi riescano a soddisfare gli ambiziosi obiettivi dell'Accordo di Parigi, la comunità internazionale è chiamata a dar vita ad appropriati flussi finanziari, a un nuovo quadro tecnologico e a efficaci quadri di riferimento in materia di trasparenza e di sviluppo delle capacità.

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di una cornice di riferimento globale in termini di buone prassi costituita da otto standard di adempimento, tra i quali:

- Standard di adempimento 3: Uso efficiente delle risorse e prevenzione dell'inquinamento, che stabilisce una serie di dettagliati requisiti e relative linee guida destinati a progetti di sviluppo di grande entità (ad esempio nel settore estrattivo), allo scopo di stimolare un impiego più sostenibile delle risorse, tra cui acqua ed energia, e ridurre le emissioni di gas a effetto serra generate a livello di progetto.

Nello specifico, lo Standard di adempimento 3 chiede alle aziende di adottare pratiche e tecnologie che consentano loro di migliorare l'efficienza energetica, impiegare le risorse (ad esempio acqua ed energia) in maniera sostenibile e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. L'eventuale vantaggio di una certa misura in termini di costi è calcolato sulla base, da un lato, dei costi operativi e di capitale e, dall'altro, dei benefici finanziari generati nel corso di tutta la durata della misura in questione. Una misura è considerata vantaggiosa in termini di costi se si prevede che garantisca una redditività del capitale investito (ponderata per il rischio) di entità almeno paragonabile ai costi del progetto stesso.

Nel 1998, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conosciuta anche come **Convenzione di Aarhus** (www.unece.org/env/pp/treatytext.html). Questo documento sancisce una serie di diritti dei cittadini in materia di ambiente, tra i quali:

1. Il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle informazioni ambientali possedute dagli enti pubblici.
2. Il diritto delle parti in causa, compresi cittadini e organizzazioni non governative, ad avanzare commenti sulle proposte di progetti, piani e programmi che riguardano o influiscono sull'ambiente (a tale diritto corrisponde l'obbligo di prendere in considerazione tali commenti da parte dei responsabili decisionali).
3. Il diritto di tutti i cittadini a impugnare le decisioni pubbliche mediante procedure di ricorso giudiziarie o amministrative, qualora tali decisioni siano state compiute violando le normative ambientali e i sopracitati diritti 1 e 2.

I diritti sanciti nella convenzione assumono particolare importanza per quanto riguarda l'impiego di risorse idriche da parte delle aziende del settore estrattivo e di altri fruitori di risorse naturali, con possibili effetti locali significativi.

L'ICMM (International Council on Mining and Metals – Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli) definisce una serie di buone prassi in materia di **gestione dell'acqua mediante una dichiarazione di intenti** (www.icmm.com/water-ps) che i suoi membri sono tenuti ad applicare. In virtù di tale dichiarazione, le aziende del settore estrattivo sono chiamate a dotarsi di un solido e trasparente sistema di gestione dell'acqua, a gestire in maniera efficace le risorse idriche impiegate per le attività e a collaborare in vista di un impiego responsabile e sostenibile dell'acqua. L'ICMM fornisce ulteriori suggerimenti sull'attuazione della dichiarazione di intenti attraverso i seguenti strumenti:

- un **quadro di riferimento sulla corretta gestione delle risorse idriche** (www.icmm.com/water-stewardship-framework), che offre consigli pratici sulle modalità di adozione di un approccio alla gestione dell'acqua basato sull'intero bacino idrografico;
- una **guida pratica per una rendicontazione idrica coerente** (www.icmm.com/water-disclosure-standard), che offre una serie di linee guida e uno standard minimo in materia di procedure informative, con l'obiettivo di aiutare le aziende di settore a produrre una rendicontazione coerente e trasparente in materia di acqua.

Iniziativa guidata dagli amministratori delegati di numerose aziende, il **CEO Water Mandate** (<https://ceowatermandate.org>) diffonde nuove pratiche di qualità e consente collaborazioni multilaterali per affrontare sfide legate a scarsità d'acqua, qualità dell'acqua, gestione delle risorse idriche e accesso ad acqua e servizi igienici. L'iniziativa intende promuovere azioni collettive in grado di migliorare le condizioni di vita nei bacini fluviali a rischio di tutto il mondo.

Nel 2015, la Mining Association of Canada (MAC) ha adottato un **quadro di riferimento in materia di corrette politiche idriche** (<http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/water-stewardship>) per fornire ulteriori dettagli sugli impegni dei propri membri in materia di gestione dell'acqua, impegni che vanno al di là della conformità legale. Inoltre, nel 2018, la MAC ha definito un protocollo di gestione dell'acqua che costituisce uno strumento con cui le aziende possono misurare l'attuazione degli impegni del quadro di riferimento. Tale protocollo comprende quattro indicatori di prestazioni: struttura gestionale in ambito idrico, gestione operativa dell'acqua, pianificazione su scala di bacino imbrifero, nonché prestazioni e rendicontazione idrica.

Interesse degli investitori nei confronti delle procedure informative in ambito ambientale

La comunità degli investitori sta iniziando a prendere decisioni finanziarie basate anche su considerazioni che riguardano tutti gli aspetti legati ai materiali, come le opportunità e i rischi di tipo idrico e climatico. Alcuni investitori stanno cominciando a richiedere ulteriori procedure informative e di rendicontazione, allo scopo di incoraggiare le aziende a fissare e raggiungere obiettivi di sostenibilità che riducano il loro consumo di risorse naturali e che favoriscano l'adozione di prassi aziendali più ecosostenibili.

L'iniziativa chiamata **Task Force on Climate-related Financial Disclosures** (TCFD, www.fsb-tcfd.org) è stata lanciata nel 2015 dal Consiglio per la stabilità finanziaria allo scopo di aiutare investitori, finanziatori e assicuratori a identificare le informazioni di cui hanno bisogno per valutare in maniera appropriata le opportunità e i rischi legati al clima e definirne il corretto valore di mercato. Da allora, l'iniziativa ha consentito di sviluppare una serie di procedure informative volontarie di tipo finanziario, collegate al clima, che le aziende possono impiegare per informare investitori, finanziatori e assicuratori. Tali raccomandazioni costituiscono ormai una valida base per il possibile sviluppo di normative vincolanti in materia di procedure informative. Consigliamo alle aziende di esaminare le raccomandazioni, in modo da comprendere le possibili aspettative future in questo campo.

CDP (in precedenza conosciuta come Carbon Disclosure Project, www.cdp.net) è una società che gestisce un sistema di auto-dichiarazione dei dati ambientali destinato alle aziende (in particolare in ambiti quali cambiamento climatico, sicurezza idrica e foreste) e che trasforma tali dati in dettagliate analisi destinate agli investitori. Per mezzo di questionari, CDP raccoglie informazioni sulle opportunità e sui rischi in materia di acqua e clima relativi a grandi aziende di tutto il mondo, per poi attribuire loro specifici punteggi. A partire dal 2018, nei questionari dedicati al cambiamento climatico e specifici per settore, CDP ha integrato le raccomandazioni TCFD. Le aziende, in particolare le società per azioni più grandi, sono invitate ad analizzare tali raccomandazioni, in modo da rendersi conto delle crescenti aspettative della comunità finanziaria in tema di procedure informative.

Normativa nazionale

Sono numerosi i governi nazionali e regionali che hanno stabilito normative, linee guida e obiettivi di settore in materia di uso efficiente di acqua ed energia. Ai sensi della Convenzione UNFCCC, i governi sono chiamati a predisporre strategie nazionali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tali strategie possono comprendere la definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni a livello nazionale oppure lo sviluppo di normative specifiche sull'utilizzo delle risorse.

Alcuni paesi, inoltre, impongono alle aziende di comunicare all'esterno determinate informazioni sulle loro modalità di gestione delle sfide sociali e ambientali. Ad esempio, la direttiva dell'Unione europea 2014/95/UE,⁴ che modifica la direttiva 2013/34/UE, impone alle aziende di includere a partire dal 2018 una serie di dichiarazioni non finanziarie nei rendiconti annuali.

Poiché si tratta di un ambito in rapido cambiamento, è importante rimanere aggiornati sui requisiti legali e sugli incentivi commerciali legati all'utilizzo di energia ed altre risorse, nonché sulle relative procedure informative.

4 Unione europea, direttiva 2014/95/UE (2014) – <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095>

COP 27.1 e 27.2: Energia, acqua e altre risorse

27.1. In sintonia con l'approccio richiesto dalla disposizione COP 22 (Gestione ambientale), i soci membri devono monitorare l'uso di energia e di acqua nelle attività e adottare iniziative per migliorare l'efficienza nell'utilizzo di tali risorse.

27.2. I soci membri devono identificare altre importanti risorse naturali usate nelle attività e cercare di garantirne un uso efficiente.

Punti da considerare:

- Una delle argomentazioni più forti a favore dell'adozione di misure di efficienza energetica consiste, nella maggior parte dei casi, nella facilità di prevedere, misurare e calcolare i vantaggi per l'azienda. Risparmi altrettanto significativi possono essere ottenuti utilizzando e trattando in modo più efficiente anche l'acqua.
- Di seguito sono illustrati quattro passaggi utili per calcolare e migliorare l'uso di energia, acqua e altre risorse naturali, come la plastica e i prodotti forestali.
- Nell'ambito della valutazione del rischio ambientale prescritta dalla disposizione COP 24.1 **Gestione ambientale**, occorre individuare eventuali altre risorse naturali utilizzate in maniera significativa dall'azienda. A tale scopo, è possibile:
 - elencare le risorse naturali utilizzate dall'azienda e individuarne le fonti; ad esempio, scoprire quanto legno o quanta plastica si utilizza e da dove proviene;
 - individuare gli impieghi di risorse significativi, compresi quelli di risorse naturalmente scarse, quelli caratterizzati da volumi elevati oppure quelli che comportano un rischio elevato di effetti negativi sull'ambiente.

Passaggio 1. Individuare

- Analizzare le proprie attività per individuare l'impiego di energia, acqua e altre risorse naturali, e realizzare una classificazione basata su fonti, qualità e quantità.
- Se possibile, monitorare i consumi (ad esempio, grazie a strumenti di misurazione) per individuare le opportunità di miglioramento dell'efficienza. Se si dispone di un luogo di lavoro di ampie dimensioni oppure se si utilizzano processi che richiedono notevoli quantità di acqua e di energia:
 - Assegnare a un dirigente la responsabilità del sistema di gestione di acqua ed energia.
 - Valutare la possibilità di stabilire obiettivi ufficiali in termini di miglioramento dell'efficienza.
 - Servirsi di analisi tecniche adatte al tipo di azienda, in modo da individuare possibili miglioramenti dell'efficienza.
 - Valutare la possibilità di servirsi di esperti qualificati per ottenere dettagliate perizie scritte sui consumi di acqua ed energia per individuare possibili opportunità di miglioramento dell'efficienza.
 - Ove possibile e se opportuno, utilizzare informazioni e servizi di consulenza da parte di enti locali e aziende di servizi pubblici.
- Se il monitoraggio non è una soluzione pratica (ad esempio perché il luogo di lavoro dell'azienda è piccolo e si trova all'interno di un edificio di uffici in cui non sono possibili misurazioni separate), esistono comunque altri modi per migliorare l'efficienza dei consumi di acqua ed energia (si veda la Figura 27.1).

Passaggio 2. Stabilire le priorità

- Una volta individuate le opportunità per ridurre i consumi o per migliorare l'efficienza, stabilire le priorità tra tali opportunità in base a costi, risparmi e certezza dei risultati. Tenere presente che:
 - In generale, conviene adottare le iniziative che generano un effetto finanziario positivo, a meno che non siano stati individuati altri rischi.
 - Per quantificare i vantaggi di ciascuna iniziativa, è possibile utilizzare semplici calcoli in termini di redditività dell'investimento (grazie alla riduzione dei consumi, quanto tempo è necessario per recuperare il costo di un'iniziativa di miglioramento dell'efficienza?).
 - È possibile prendere in considerazione anche le emissioni di gas a effetto serra e valutare in che modo queste possono essere ridotte mediante un utilizzo efficiente dell'energia nell'ambito dell'intero ciclo di vita di ciascun prodotto, progetto o processo (si veda la disposizione COP 26 **Rifiuti ed emissioni**).

Passaggio 3. Attuare

- Adottare soluzioni che siano tecnicamente e finanziariamente fattibili e vantaggiose in termini di costi.
- Per ottenere miglioramenti significativi dell'efficienza, non occorre necessariamente investire somme ingenti. Per ottenere i primi risultati è sufficiente ricordare ai lavoratori di spegnere le attrezzature quando non sono in uso (si veda la Figura 27.1).
- Valutare la possibilità di stabilire obiettivi interni per stimolare i miglioramenti delle prestazioni.




Figura 27.1. Esempi di misure di miglioramento dell'efficienza che le aziende possono adottare con facilità per ridurre il consumo di acqua ed energia

Passaggio 4. Monitorare

- Incaricare gli alti dirigenti di monitorare con regolarità i consumi di acqua ed energia dell'azienda per valutare i miglioramenti alla luce degli obiettivi di efficienza fissati e per quantificare i risparmi ottenuti.
- Provvedere a un'opportuna rendicontazione dell'uso di acqua ed energia secondo quanto suggerito dalla disposizione COP 3 **Rendicontazione**.

COP 27.3: Energie rinnovabili

I soci membri devono convertirsi all'uso delle energie rinnovabili in sintonia con i quadri di riferimento, gli obiettivi e/o le normative nazionali.

Punti da considerare:

- Individuare tutti i quadri di riferimento, gli obiettivi e/o le normative che si applicano alle proprie attività.
- Incaricare un dirigente di monitorare le normative in vigore e predisporre conseguenti iniziative (volontarie oppure obbligatorie alla luce dei quadri di riferimento nazionali).

COP 27.4: Gestione corretta delle risorse idriche nel settore estrattivo

I soci membri del settore estrattivo devono:

- a. Predisporre una solida e trasparente gestione delle risorse idriche che preveda politiche e procedure adeguate, nonché una chiara distribuzione delle responsabilità.
- b. Gestire in modo efficace l'acqua utilizzata nelle strutture servendosi di un bilancio idrico e tenendo conto degli effetti cumulativi.
- c. Comunicare pubblicamente le prestazioni idriche dell'azienda secondo quanto suggerito dalla disposizione COP 3 (Rendicontazione).
- d. Collaborare con le altre parti in causa in un'ottica di utilizzo responsabile e sostenibile dell'acqua a livello di bacino idrografico complessivo.

Punti da considerare:

- L'acqua è una risorsa che lega in maniera decisiva le attività estrattive al territorio e alle comunità locali; pertanto, occorre adottare un approccio a livello di bacino idrografico complessivo e integrarlo con grande attenzione nel proprio sistema di gestione dell'acqua. Le aziende attive nel settore estrattivo devono dimostrare di disporre di un sistema di gestione dell'acqua che coinvolga le altre parti in causa e che sia solido, trasparente ed efficace. A questo scopo, occorre:
 - dotarsi di una politica sulla gestione dell'acqua e definire opportune procedure per attuarla;
 - assegnare responsabilità chiare a tutte le parti in causa interne ed esterne con un potenziale ruolo a supporto di tale politica, nonché far conoscere politica, procedure e ruoli a tutte le parti coinvolte;
 - individuare i soggetti che potrebbero essere influenzati da tale uso dell'acqua e viceversa, nonché predisporre un'efficace strategia di coinvolgimento di tali parti in causa in sintonia con quanto previsto dalla disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**;
 - comunicare pubblicamente le proprie iniziative di gestione dell'acqua mediante rendiconti annuali, rendiconti sulla sostenibilità o altre modalità informative previste dalla legge.
- Le problematiche legate all'uso dell'acqua di un certo bacino idrografico sono condivise da tutti i paesi, i settori economici e le comunità in esso presenti. La risoluzione di tali problematiche richiede collaborazione e iniziative concordate tra tutte le parti, ad esempio governi nazionali, società civile, aziende e comunità locali. Ciò significa che, per utilizzare l'acqua in maniera sostenibile, occorre coinvolgere tutte le parti in causa in grado di influenzare o essere influenzate dai consumi e dagli scarichi dell'azienda in ambito idrico, nonché coinvolgere governi, enti locali e altre parti che possono contribuire a definire normative efficaci in un'ottica di gestione integrata delle risorse idriche.
- Gestire l'acqua in modo efficace all'interno di una miniera è un'attività importante e richiede un piano di gestione a livello del sito e un bilancio idrico a lungo termine che analizzi i flussi idrici in entrata, in uscita e all'interno dell'attività estrattiva e che raccolga dati sia di tipo qualitativo che di tipo quantitativo. L'utilizzo di un bilancio idrico aiuta a stabilire le priorità tra le possibili iniziative in materia di efficienza; tuttavia, il bilancio idrico deve essere supportato da altri strumenti tecnici, come diagrammi dei flussi operativi e schemi dei circuiti idrici dei siti.
 - Ricordarsi di inserire eventuali deviazioni idriche nella propria valutazione del rischio: anche in assenza di una gestione o di un uso attivo dell'acqua deviata, possono comunque essere presenti rischi per le attività dell'azienda e per il bacino idrico.
- Per ogni nuovo progetto (e per cambiamenti significativi di progetti già esistenti), analizzare i possibili effetti sul bacino idrografico mediante una valutazione dell'impatto ambientale e sociale che comprenda i processi volti a coinvolgere le parti in causa e che rispetti la disposizione COP 34 **Valutazione dell'impatto**.
 - Ricordarsi di valutare rapporti di dipendenza idrica e soglie ambientali; inoltre, dato che gli utenti dei bacini idrici possono essere numerosi, assicurarsi di considerare anche gli effetti cumulativi.
- Scegliere parametri significativi per misurare le prestazioni idriche del proprio sito. In particolare, tenere conto della guida alla rendicontazione idrica dell'ICMM⁵ e:
 - raccogliere per ciascun sito dati semplici e coerenti riguardanti prelievi, scarichi, consumi ed efficienza idrica;
 - integrare questi dati interni in una banca dati di livello aziendale;
 - utilizzare tale banca dati per alimentare sistemi di rendicontazione ufficiali, come CEO Water Mandate, CDP e Iniziativa di rendicontazione globale (IRG).

Verificare:

- L'azienda sta monitorando e documentando i consumi di acqua ed energia?
- L'azienda ha adottato iniziative per una gestione efficiente di acqua ed energia?
- L'azienda ha identificato altre importanti risorse naturali, ad esempio i prodotti cartacei, usate nelle proprie attività?
- L'azienda ha individuato i quadri di riferimento, gli obiettivi e/o le normative nazionali in materia di energie rinnovabili che è tenuta a rispettare?

Soltanto per i soci membri attivi nel settore estrattivo:

- L'azienda ha predisposto un sistema che dimostri una gestione solida e trasparente delle risorse idriche?
- L'azienda dispone di una politica e di opportune procedure che completino il proprio sistema di gestione dell'acqua?
- L'azienda è in grado di dimostrare che i propri siti gestiscono l'acqua in modo efficace grazie a un apposito bilancio idrico e tenendo conto degli effetti cumulativi?
- L'azienda è in grado di dimostrare la collaborazione con le altre parti in causa in un'ottica di utilizzo sostenibile dell'acqua a livello di bacino idrografico complessivo?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Alliance for Water Stewardship

<https://a4ws.org>

Carbon Catalogue, Elenco di iniziative di compensazione di carbonio

<http://forestcarbonportal.org>

Carbon Footprint, Strategie di riduzione del proprio impatto

www.carbonfootprint.com

CDP (in precedenza Carbon Disclosure Project)

www.cdp.net

Greenhouse Gas Protocol

<http://ghgprotocol.org>

IFC, Standard di adempimento

www.ifc.org/performancestandards

Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC)

<http://www.ipcc.ch/>

International Emissions Trading Association (IETA)

www.ieta.org

Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)

<https://unfccc.int/>

Global Compact delle Nazioni Unite, CEO Water Mandate

<https://ceowatermandate.org>

Global Compact delle Nazioni Unite, Risorse di rete locali: quadro di riferimento per la partecipazione

www.unglobalcompact.org/engage-locally/manage/engagement/caring-for-climate

US Environmental Protection Agency, WaterSense

www.epa.gov/watersense/

Pubblicazioni:

Business for Social Responsibility, Business Opportunities in Sustainable Consumption (2012)
www.bsr.org/en/our-insights/report-view/business-opportunities-in-sustainable-consumption

Environmental Protection Authority Victoria (Australia), Lower Your Impact: Conserving Energy (2012)
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_water.asp

Commissione europea, Non-Financial Reporting (2014)
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en

Greenhouse Gas Protocol, Corporate Standard (2015)
www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard

ICMM, Position Statement on Water Stewardship (2017)
www.icmm.com/water-ps

ICMM, a Practical Guide to Catchment-Based Water Management
www.icmm.com/guide-to-catchment-based-water-management

ICMM, a Practical Guide to Consistent Water Reporting (2017)
www.icmm.com/water-disclosure-standard

ICMM, Water Management in Mining: a Selection of Case Studies (2012)
www.icmm.com/en-gb/publications/water/water-management-in-mining-a-selection-of-case-studies

ICMM, Water Stewardship Framework (2014)
www.icmm.com/water-stewardship-framework

IFC, IFC Performance Standards on Environmental and Social Sustainability (2012)
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standards.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC e ICMM, Shared Water, Shared Responsibility, Shared Approach: Water in the Mining Sector (2017)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/ee079cb5-222c-4fe7-8844-8210ac77f0dc/ICMM-IFC-Water-and-Mining-FINAL.pdf?MOD=AJPERES

MAC, Towards Sustainable Mining Framework: Water Stewardship (2017)
<http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM-Water-Stewardship-Framework.pdf>

Minerals Council of Australia, Water Accounting Framework for the Australian Minerals Industry (2011)
www.minerals.org.au/water-accounting-framework-australian-minerals-industry

ONU, Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (1998)
www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf

UNFCCC, Accordo di Parigi (2015)
<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>

PRODOTTI IN ORO, ARGENTO, PLATINOIDI, DIAMANTI E GEMME COLORATE



A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri che gestiscono diamanti, gemme colorate, oro, argento o platinoidi.

Con il termine **pubblicità** si intende qualsiasi attività volta a promuovere in maniera diretta o indiretta la vendita o l'uso di un prodotto.

Con l'espressione **gemma colorata** si intende una pietra creata dalla natura. Ciascuna varietà è caratterizzata da proprietà chimiche, ottiche e fisiche uniche.

Con l'espressione **gemma colorata composita** si intende una gemma colorata creata legando o fondendo insieme due o più materiali differenti. I componenti possono essere naturali, sintetici o artificiali. Le gemme composite possono essere realizzate fondendo insieme due o più parti su piani paralleli oppure utilizzando un processo di lisciviazione chimica per rimuovere materiali estranei, seguito dall'immersione in una sostanza vetrosa o di riempimento, allo scopo di riempire le fessure.

Con il termine **diamante** si intende un minerale creato completamente dalla natura, cioè senza alcuna interferenza umana durante la sua formazione.

Con l'espressione **diamante simulante** si intende un prodotto che imita l'aspetto di un diamante, ma che non possiede le stesse proprietà fisiche e chimiche.

Con l'espressione **imitazione di gemma colorata o gemma colorata artificiale** si intende un prodotto che imita l'aspetto di una gemma naturale, ma non ne possiede le stesse proprietà fisiche e chimiche.

Con l'espressione **informativa sui prodotti** si intende ogni forma di comunicazione di informazioni (che devono sempre essere corrette, complete e precise) in materia di prodotti di gioielleria, compresi i tipi di trattamenti impiegati per modificare l'aspetto del prodotto e l'eventuale manutenzione speciale (resa necessaria dalle caratteristiche fisiche del prodotto o dai trattamenti a cui è stato sottoposto). Tali informazioni devono sempre essere comunicate quando riguardano diamanti, diamanti trattati, diamanti sintetici e diamanti simulanti, gemme colorate, imitazioni di gemme colorate, gemme colorate sintetiche, trattate, artificiali, ricostituite o composite, nonché oro, argento e platinoidi.

Con l'espressione **gemma colorata ricostituita** si intende l'imitazione di una pietra realizzata sciogliendo (senza successiva cristallizzazione) o fondendo insieme materiali naturali.

Con il termine **dichiarazione** si intende qualsiasi spiegazione, descrizione, dicitura, parola, figura, immagine o simbolo presentato in maniera da essere ragionevolmente considerato attinente a un determinato prodotto di gioielleria. Le dichiarazioni, in particolare quelle destinate al consumatore finale, devono essere veritiere, precise e prive di omissioni relative ad aspetti in grado di incidere su valore, aspetto, durata o rarità del prodotto.

Con il termine **vendita** si intende l'offerta o l'esposizione di un prodotto con finalità di vendita oppure la sua presentazione in una qualsiasi maniera che possa ragionevolmente indurre a pensare che il prodotto sia mostrato con finalità di vendita.

Con l'espressione **gemma colorata sintetica** si intende una gemma realizzata dall'uomo e che ha le stesse proprietà chimiche e fisiche della sua controparte di origine naturale.

Con l'espressione **diamante sintetico** si intende un diamante realizzato dall'uomo e che ha essenzialmente le stesse proprietà chimiche e fisiche di un diamante naturale proveniente da una miniera.

Con l'espressione **gemma colorata trattata** si intende una gemma che è stata alterata allo scopo di modificarne aspetto o durata.

Con l'espressione **diamante trattato** si intende un diamante sottoposto a un processo volto a modificarne colore o limpidezza.

Fonti:

- American Gem Trade Association (AGTA), AGTA Gemstone Information Manual (2016)
<https://agta.org/wp-content/uploads/2018/05/15thEditionGemstoneInformationManual.pdf>
- AGTA, Gemstone Enhancement Codes
<https://agta.org/wp-content/uploads/2018/05/Enhancement-Codes-Labels-5163.pdf>
- World Jewellery Confederation (CIBJO), Blue Books
www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261

B BACKGROUND

Nel settore della gioielleria, l'attendibilità delle informative sui prodotti dipende dall'onestà delle persone e dalla trasparenza delle informazioni relative alla natura e alla qualità dei prodotti in vendita. L'uso sempre più frequente di tecnologie per trattare le pietre, creare pietre sintetiche o simulanti e sviluppare nuove leghe aumenta la complessità della filiera della gioielleria e del corrispondente mercato, accrescendo di pari passo la rilevanza dell'informativa sui prodotti. Tale aspetto è estremamente importante, dato che solo raramente i consumatori finali hanno una buona conoscenza tecnica dei prodotti che stanno acquistando e, quindi, fanno affidamento sui consigli dei rivenditori.

Per tutelare i consumatori e orientare i professionisti che lavorano con metalli preziosi, gemme colorate e diamanti, esistono appositi requisiti legali e linee guida di settore. Questi strumenti riguardano diversi aspetti, tra cui:

- saggio, marcatura di qualità e punzonatura di oro, argento e platino per indicarne il grado di finezza;
- classificazione dei diamanti di grandi dimensioni da parte di laboratori gemmologici indipendenti;
- trattamenti e perfezionamenti di gemme colorate e diamanti;
- terminologia e modalità di classificazione standard ideate per comunicare le caratteristiche dei prodotti;
- natura delle gemme colorate e dei diamanti (naturali, sintetici o alterati);
- requisiti informativi per gemme colorate e diamanti alterati nei casi in cui il trattamento sia temporaneo, diminuisca nel tempo, richieda manutenzione speciale o abbia una notevole incidenza sul valore del prodotto.

A tutti i livelli della filiera, fornire informazioni non corrette crea significativi rischi per la reputazione delle singole aziende, ma anche per il settore nel suo insieme. Le aziende che omettono informazioni rilevanti o fanno dichiarazioni ingannevoli sugli articoli in vendita rischiano di perdere clienti e di essere espulse dalle organizzazioni di settore. Vendere un prodotto senza fornire informazioni complete e precise oppure fornendo informazioni fuorvianti, anche se involontariamente, è illegale nella maggior parte dei paesi. I responsabili di tali atti possono incorrere in sanzioni pecuniarie e nella carcerazione.

Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il rischio che nella filiera della gioielleria entrino diamanti sintetici non segnalati. Le tecniche di produzione sono migliorate al punto da consentire di produrre diamanti sintetici di tale qualità da risultare quasi indistinguibili dai diamanti naturali levigati anche per molti professionisti del settore della gioielleria. Tuttavia, grazie alla necessaria esperienza e ad attrezzature e protocolli adeguati, i diamanti sintetici sono ancora riconoscibili. Parallelamente, sono diminuiti i costi correlati alla produzione dei diamanti sintetici ed è aumentata la capacità produttiva. L'immissione di diamanti sintetici non segnalati nel mercato dei diamanti naturali crea sempre più preoccupazione sia tra gli operatori di settore che tra i clienti. Per gestire questi rischi, molte aziende hanno adottato opportune contromisure, tra cui una serie di test di routine.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Le principali norme internazionali in materia di dichiarazioni e informativa sui prodotti sono state definite da alcune organizzazioni di settore nell'ambito di un approccio di autoregolamentazione.

La World Jewellery Confederation (CIBJO) cura i cosiddetti **Blue Book**,¹ una serie di pubblicazioni dedicate a terminologia, classificazione e linee guida etiche riguardanti diamanti, gemme colorate e metalli preziosi. I Blue Book sono considerati importanti standard in materia di informativa sui prodotti e, sebbene la loro adozione sia volontaria, sono studiati per rivenditori all'ingrosso, fornitori, produttori e rivenditori al dettaglio attivi in tutti i livelli del commercio internazionale. Gli standard sono pensati per essere applicati a tutti i metodi di marketing e vendita, e trattano le dichiarazioni relative ai prodotti, sia dirette che indirette.

Utilizzati a partire dal 1975, i Blue Book della CIBJO dedicati a gemme e diamanti vengono riesaminati e aggiornati con cadenza regolare sulla base delle conoscenze più recenti. Nel 2007, è stato pubblicato l'equivalente per i metalli preziosi, seguito da varie altre pubblicazioni.

Oltre ai Blue Book, negli ultimi dieci anni sono entrate in vigore numerose norme internazionali in materia di informativa sui prodotti, con l'intento di fornire standard di riferimento unici, armonizzare le prassi a livello mondiale e mantenere la fiducia dei consumatori (si veda la Figura 28.1).

1 CIBJO, Blue Books - www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books




Figura 28.2. Principali iniziative di normazione internazionale in materia di informativa sui prodotti avviate a partire dal 2010

Normativa nazionale

Normative e regolamenti variano da Stato a Stato, ma la maggior parte dei paesi dispone di meccanismi volti a tutelare i consumatori, prevenire le frodi e disciplinare le attività commerciali e di marketing. Quasi tutti dispongono di normative che considerano illegale descrivere un prodotto in maniera non corretta in termini di composizione, caratteristiche fisiche o storia. Gli obblighi di legge possono riguardare la diffusione volontaria, ma anche involontaria, di informazioni ingannevoli o fuorvianti in fase di vendita del prodotto.

Alcuni paesi hanno inoltre normative o regolamenti specifici in materia di gemme e metalli preziosi, come le linee guida della Federal Trade Commission (FTC) statunitense dedicate ai settori della gioielleria, dei metalli preziosi e del peltro e volte a prevenire truffe nelle attività di marketing.²

² FTC, Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries (2018) www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/jewelry-precious-metals-pewter-industries

COP 28.1: Dichiarazioni

I soci membri non devono rilasciare dichiarazioni non veritiere, fuorvianti o ingannevoli, né fare omissioni rilevanti nel vendere, pubblicizzare o commercializzare oro, argento e platinoidi, prodotti di gioielleria, diamanti, gemme colorate, oppure gemme colorate o diamanti di natura sintetica, trattata, ricostituita, composita o simulante. I soci devono rispettare le norme accettate a livello internazionale.

Punti da considerare:

- Una dichiarazione può assumere forme diverse (come parole, simboli e immagini) e può essere espressa attraverso numerosi mezzi di comunicazione, compreso Internet. Può essere esplicita, ma anche implicita.
- Una dichiarazione non veritiera o un'omissione rilevante implicano il fatto di non fornire informazioni o di fornire deliberatamente informazioni false che potrebbero influenzare la decisione dell'acquirente; tali comportamenti possono essere illegali. Ad esempio, omettere di spiegare a un acquirente che un anello d'oro è cavo (cioè ottenuto mediante elettroformatura) sarebbe considerata un'omissione rilevante.
- Se un'informazione è "rilevante" o no, dipende dal contesto commerciale: le informazioni rilevanti per un cliente finale possono essere diverse da quelle rilevanti per una transazione fra aziende. Per capire se un'informazione è rilevante, occorre chiedersi se la sua omissione viola le prassi normalmente accettate nel settore o nella giurisdizione.
- Assicurarsi di conoscere le normative in vigore in materia di dichiarazioni ingannevoli e fuorvianti, comprese quelle che definiscono le tipologie di "informazioni rilevanti" in relazione a ciò che sarebbe considerato una "omissione rilevante", in particolare per i consumatori.
- Formare il personale di vendita in maniera che conosca gli obblighi imposti dalla legge ed eviti di fare dichiarazioni verbali fuorvianti o ingannevoli o di omettere informazioni rilevanti sui prodotti in vendita.
- Nella Figura 28.1 sono elencate le norme accettate a livello internazionale, fra cui citiamo il Diamond Book della CIBJO³ e la norma ISO 18323.⁴ La Diamond Terminology Guideline⁵ è il principale punto di riferimento in materia di nomenclatura sui diamanti.
- Talvolta vengono utilizzati altri termini: ad esempio le gemme colorate "simulanti" possono essere chiamate "imitazioni", mentre i diamanti "compositi" possono essere chiamati "assemblati". In caso di dubbi terminologici riguardo alle gemme colorate, consultare il Blue Book della CIBJO e la norma ISO 18323.

COP 28.2: Informativa

I soci membri devono divulgare informazioni sulle caratteristiche fisiche dei materiali elencati nella disposizione COP 28.1 nel rispetto della legislazione in vigore. A meno di conflitto con il diritto applicabile, i soci membri devono applicare i seguenti requisiti a supporto della divulgazione delle caratteristiche fisiche.

Punti da considerare:

- Definire una politica o un registro in materia di informativa sui prodotti che illustri gli standard di settore, le normative e i regolamenti in vigore, comprese le sanzioni in caso di non conformità (il socio membro dovrebbe aver già raccolto informazioni su standard e requisiti normativi in materia di informativa sui prodotti in fase di applicazione della disposizione COP 1 **Conformità legale**).
- Rispettare le disposizioni previste dalle normative nazionali. Se non vi sono normative applicabili, seguire le disposizioni del COP. Si noti che, in caso di conflitto tra le disposizioni del COP e le normative in vigore (cioè qualora la conformità ai requisiti del COP previsti dalla presente disposizione comporterebbe una non conformità rispetto alle normative in vigore), occorre dare precedenza alle normative. In caso di conflitto, avvisare RJC il prima possibile, in modo da consentirci di elaborare al riguardo un'assistenza valida per i nostri revisori e soci membri.
- I soci membri di RJC devono costantemente tenersi aggiornati sulle normative in vigore in tutti i paesi in cui operano. Se gli alti dirigenti competenti in materia non conoscono le normative in vigore, in particolare se l'azienda si occupa di vendita al dettaglio, il socio membro corre un rischio di non conformità più elevato.
- Tenere presente che i requisiti in materia di informativa sui prodotti si applicano a tutti i livelli della filiera della gioielleria e che occorre fornire le informazioni indicate dalle normative in vigore e dal COP anche qualora l'acquirente non abbia richiesto alcuna informazione. Definire procedure che garantiscano una gestione corretta dell'informativa sui prodotti in tutte le transazioni, compresi gli acquisti. Tali procedure devono comprendere una dichiarazione chiara su come procedere qualora un fornitore non fornisca le informazioni appropriate sul prodotto. Per consultare modelli di fatture utilizzabili a questo riguardo dagli operatori del settore, fare riferimento ai siti web di ICA e AGTA.

3 CIBJO, Diamond Book (2015) – www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books

4 ISO, ISO 18323:2015 Gioielleria - Fiducia dei consumatori nel settore dei diamanti (2015) – www.iso.org/standard/62163.html

5 AWDC, CIBJO, DPA, GJEPC, IDI, IDMA, USJC, WDC e WFDB, Diamond Terminology Guideline (2018) – www.awdc.be/en/guideline

- In caso di vendita di gemme, diamanti o prodotti di gioielleria a clienti finali che non visioneranno personalmente il prodotto in questione (ad esempio, perché si tratta di vendite mediante cataloghi, ordini postali, siti web, canali online, ordini telefonici o altre piattaforme commerciali), occorre comunque inserire nella descrizione del prodotto tutte le informazioni rilevanti.
- Ove opportuno, definire procedure volte a controllare e approvare tutto il materiale di vendita e marketing, in modo che non contenga informazioni potenzialmente fuorvianti o ingannevoli e che rispetti le normative in vigore e il COP.
- Se necessario, formare il personale in modo che conosca:
 - tutte le punzonature e i marchi di qualità utilizzati per oro, argento e platinoidi;
 - le caratteristiche dei diamanti (peso in carati, colore, limpidezza e taglio);
 - tutti i requisiti di legge (ad esempio, per le vendite negli Stati Uniti, è obbligatorio rispettare le linee guida FTC);
 - eventuali standard in materia di informativa (indicati, ad esempio, in pubblicazioni come CIBJO Blue Book e AGTA Gemstone Information Manual).
- La compilazione dei registri è fondamentale, in particolare durante la fase di elaborazione delle informazioni; assicurarsi di attribuire responsabilità chiare in materia di attuazione e verifica di tutte le procedure di tenuta dei registri.

COP 28.2A: Oro, argento e platinoidi

- a. La finezza dell'oro, dell'argento e dei platinoidi deve essere comunicata in modo preciso. La descrizione della finezza o del titolo deve essere evidente quanto il termine "oro", "argento" o platinoidi o l'abbreviazione. Eventuali marchi di qualità utilizzati devono essere applicati ai sensi della legislazione in vigore o degli standard di settore.

Punti da considerare:

- Se a un prodotto sono applicati marchi di qualità, questi ultimi devono indicare la qualità dell'oro, dell'argento o dei platinoidi e devono rispettare le leggi in vigore o le norme internazionali in materia. Negli Stati Uniti, ad esempio, occorre includere anche un marchio commerciale registrato a livello federale.
- Se non richiesto dalle normative, è possibile non includere la descrizione della finezza. Ad esempio, alcune giurisdizioni non richiedono una descrizione della finezza per l'oro a 24 carati e per il platino con titolo superiore a 950 parti per migliaia.

COP 28.2B: Placcatura

- b. L'utilizzo di oro, argento e platinoidi come materiale di placcatura deve essere comunicato in modo preciso. La descrizione della placcatura e della finezza o del titolo del materiale utilizzato deve essere evidente quanto il termine "oro", "argento" o platinoidi o l'abbreviazione.

Punti da considerare:

- Assicurarsi di rispettare le normative in materia di informazioni da fornire sui vari tipi di placature metalliche. Se non vi sono normative applicabili, rispettare i requisiti informativi sulle placature indicati dalle linee guida dell'FTC dedicate ai settori della gioielleria, dei metalli preziosi e del peltro⁶.

COP 28.2C: Trattamenti

- c. I diamanti trattati o le gemme colorate trattate o sottoposte a trattamento termico devono essere diffusi come "trattati" o con lo specifico riferimento al trattamento cui sono sottoposti. La descrizione deve essere evidente quanto il termine "diamante" o il nome della gemma colorata. Qualsiasi particolare requisito di manutenzione determinato dal trattamento deve essere comunicato.

Punti da considerare:

- Non fuorviare in alcun modo il cliente riguardo ai trattamenti. Non utilizzare alcuna parola scelta per mascherare il fatto che il prodotto è stato trattato oppure per indurre a pensare che il trattamento faccia parte del normale processo di finitura. Ad esempio, non utilizzare il termine "migliorato" per descrivere una gemma o un diamante trattato, così come non utilizzare il termine "organico" per descrivere un rubino riempito con vetro piombato.
- Il COP non prescrive dove collocare la descrizione di un trattamento; tuttavia, occorre fare in modo che tale descrizione sia associata con chiarezza al prodotto e che sia evidente quanto il nome della pietra. Ad esempio, le parole "diamante" e "trattato" oppure le parole "rubino" e "trattato termicamente" devono essere evidenti allo stesso modo. Verificare sempre eventuali requisiti aggiuntivi previsti dalle normative in vigore.

6 FTC, Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries (2018) – <https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/tools-consumers/jewelry-guides>

- Non utilizzare nomi commerciali e nomi di aziende o produttori in relazione a gemme colorate o diamanti trattati, a meno che tali nomi non siano chiaramente seguiti dalla parola “trattati” oppure siano indicati in modo altrettanto evidente come trattati.
- Se si sospetta, ma non si è certi, che una gemma colorata o un diamante siano stati trattati, occorre comunicare le informazioni di cui si dispone. Alcuni tipi di gemme colorate sono notoriamente trattati e devono essere messi in vendita come tali.

“Diamanti neri”

Sebbene la natura possa produrre diamanti neri, nella maggior parte dei casi i diamanti levigati di colore nero sono diamanti trattati. Alcuni rivenditori potrebbero partire dal presupposto che tale nozione sia estremamente diffusa e, pertanto, indicare tali diamanti semplicemente come “diamanti neri”, cioè senza esplicitare il trattamento impiegato. Tale pratica è scorretta. La norma ISO 18323:2015 indica esplicitamente che il “diamante è quello creato dalla natura” e afferma che l’uso del termine “diamante” senza ulteriori specificazioni indica sempre, implicitamente, un “diamante naturale”.

Se un diamante è stato trattato, deve essere messo in vendita come tale. Il Diamond Book della CIBJO esorta il rivenditore a indicare in maniera specifica il trattamento impiegato e a garantire che la descrizione di tale trattamento sia evidente quanto le parole “diamante” o “diamante sintetico”, a seconda dei casi.

COP 28.2D-F: Pietre sintetiche, composite e ricostituite

- d. I diamanti interamente o parzialmente sintetici o le gemme colorate sintetiche devono essere commercializzati come “di laboratorio”, “prodotti di laboratorio” e/o “sintetici”. La descrizione deve essere evidente quanto il termine “diamante” o il nome della gemma colorata.
- e. Diamanti e gemme colorate composti (o assemblati) costituiti di due o più elementi devono essere commercializzati come “compositi”, “assemblati”, “doublet” o “triplet” e con la corretta denominazione del materiale di cui sono composti. La descrizione deve essere evidente quanto il termine “diamante” o il nome della gemma colorata utilizzata.
- f. Diamanti e gemme colorate ricostituiti devono essere diffusi come tali e la descrizione deve essere evidente quanto il termine “diamante” o il nome della gemma colorata.

Punti da considerare:

- La norma ISO 18323:2015 definisce una pietra come sintetica se il prodotto è artificiale (cioè realizzato completamente o parzialmente mediante l’intervento umano) e se le sue proprietà sono essenzialmente le stesse della sua controparte naturale. Le pietre sintetiche sono quindi prodotti artificiali che hanno essenzialmente la stessa composizione chimica, la stessa struttura cristallina e le stesse proprietà fisiche (incluse quelle ottiche) di un diamante o di una gemma colorata.
- È vietato utilizzare qualsiasi parola scelta per mascherare il fatto che un diamante o una gemma colorata sono sintetici oppure per fuorviare il cliente in qualsiasi maniera. Tale divieto comprende l’utilizzo di espressioni quali “realizzato in laboratorio”, “creato in laboratorio” o “diamante di laboratorio”.
- Tenere presente che in questi casi la parola “laboratorio” indica una struttura produttiva in grado di produrre pietre sintetiche. Non confondere questo tipo di struttura produttiva con i laboratori gemmologici, nei quali i diamanti e le gemme colorate vengono analizzati, autenticati, identificati e classificati.
- Si noti che, ai sensi della norma ISO 18323 e del COP, il termine “coltivato” non costituisce una descrizione accettabile per una gemma colorata o un diamante sintetici. Negli Stati Uniti, le linee guida 2018 dell’FTC consentono di utilizzare tale termine, ma soltanto se accompagnato da diciture (come “creato in laboratorio”, “realizzato in laboratorio” o “sintetico”) che indichino in maniera chiara ed evidente che il prodotto non è una pietra proveniente da una miniera.
- Utilizzare il nome di una pietra senza ulteriori precisazioni (ad esempio, “diamante”, “gemma” o “smeraldo”) significa sempre parlare di una pietra naturale e non trattata.
- Se si lavora con pietre ingrandite artificialmente (ad esempio, un diamante di 0,25 carati portato a 0,75 carati), definirle sempre come “create in laboratorio”, “realizzate in laboratorio” e/o “sintetiche”.

COP 28.2G: Simulanti (o imitazioni)

- g. Ogni prodotto artificiale utilizzato per imitare l'aspetto di diamanti o gemme colorate, senza averne la composizione chimica, le proprietà fisiche e/o la struttura, deve essere commercializzato come "imitazione" o "simulante" e con l'indicazione precisa del nome del materiale di cui è composto, ad esempio "composto x", "vetro" o "plastica". La descrizione deve essere evidente quanto il termine "diamante" o il nome della gemma colorata.

Punti da considerare:

- È vietato utilizzare qualsiasi parola scelta per mascherare il fatto che una pietra è un simulante oppure per fuorviare il cliente in qualsiasi modo. Tale divieto comprende l'utilizzo di termini quali "vero" o "autentico".
- È possibile, invece, utilizzare la parola "naturale" per descrivere un simulante, ma soltanto se si tratta di un composto o di un minerale presente in natura e soltanto indicandone il nome effettivo.
- Si noti che tale disposizione si applica soltanto ai simulanti destinati alla vendita. Per i simulanti utilizzati esclusivamente per finalità promozionali o espositive, ad esempio all'interno di spazi commerciali, tali indicazioni non sono obbligatorie.

COP 28.2H: Descrizione di gemme colorate e diamanti levigati

- h. Descrivere dimensioni o peso in carati, colore, limpidezza o taglio di diamanti e gemme colorate in conformità alle linee guida riconosciute specifiche della relativa giurisdizione.

Punti da considerare:

- Descrivere dimensioni o peso in carati, colore, limpidezza o taglio dei diamanti e la qualità delle gemme colorate rispettando le regole dell'IDC⁷ oppure il Gemstone Book della CIBJO.⁸
 - Si noti che in alcuni casi, ad esempio per diamanti o gemme colorate di piccole dimensioni montati in gioielli, non è necessario fornire una descrizione per ciascuna pietra.
- Non utilizzare il termine "perfetto" per descrivere:
 - un diamante o una gemma colorata che contiene fessure, incrinature, inclusioni, macchie di carbonio, opacità, utilizzo interno di laser o altre imperfezioni e difetti di qualsiasi tipo rilevati da un esame compiuto utilizzando una lente di ingrandimento a potenza 10, con illuminazione adeguata e da una persona in possesso di competenze professionali in materia di classificazione o stima di diamanti;
 - qualsiasi articolo di gioielleria contenente diamanti o gemme colorate che non soddisfano la definizione di "pietra perfetta".
- Utilizzare il termine "brillante" o le espressioni "taglio a brillante" e "taglio pieno" soltanto se riferiti a un diamante rotondo con almeno 32 faccette più la tavola sopra la cintura e almeno 24 faccette al di sotto di quest'ultima.
- Evitare termini commerciali come "rosso sangue" o "blu reale" per descrivere il colore delle gemme, a meno che il termine in questione non faccia parte della nomenclatura o della terminologia accettate a livello internazionale e sia definito da parametri chiari. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, fare riferimento al Gemstone Book della CIBJO e al Laboratory Manual Harmonisation Committee.

COP 28.2I: Luogo di origine delle gemme colorate

- i. Quando si descrive il luogo di origine di una gemma colorata, occorre comunicare anche il modo in cui è stato determinato. Il luogo di origine deve essere utilizzato solamente quando denota l'area geografica in cui è stata estratta la gemma.

7 IDC, IDC-Rules for Grading Polished Diamonds (2013) - www.internationaldiamondcouncil.org/sites/default/files/downloads/IDC-Rules%20Version%202013%20%28July%29.pdf

8 CIBJO, Gemstone Book (2015) - www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books/

Che cosa si intende per “luogo di origine” e perché è importante per le gemme colorate?

Il “luogo di origine” di una gemma colorata indica l’area geografica in cui la pietra è stata originariamente estratta. Conoscere il luogo di origine di una pietra è rilevante sia per l’acquirente che per il venditore, poiché tale informazione può incidere sul valore della pietra. I rivenditori di gemme fanno affidamento su diversi tipi di garanzie riguardo al luogo di origine di una pietra, talvolta utilizzando la relazione di un laboratorio gemmologico qualificato e in altri casi accettando anche una garanzia verbale.

In ogni caso, l’indicazione del luogo di origine deve essere considerata un’opinione e non un dato di fatto. Un rubino proveniente dal Mozambico può essere visivamente molto simile a un rubino proveniente dal Myanmar e anche attraverso l’analisi condotta da un laboratorio gemmologico non è sempre facile stabilire il luogo di origine corretto. In genere, un gemmologo esperto che utilizza gli strumenti giusti è in grado di individuare le piccole differenze che consentono di determinare con relativa sicurezza il luogo di origine; tuttavia, si tratta sempre di una questione di opinione informata.

Non confondere le descrizioni relative al luogo di origine con le informazioni relative alla provenienza o all’origine dei minerali raccolte per le finalità di due diligence in materia di aree di conflitto e ad alto rischio (disposizione COP 7 [Due diligence per l’approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio](#)). La nozione di luogo di origine di una gemma colorata non è in alcun modo associata a condizioni di rischio. Inoltre, essendo già trattate nella presente disposizione, le descrizioni relative al luogo di origine non possono essere verificate con le modalità relative alle dichiarazioni di provenienza secondo quanto previsto dalla disposizione COP 14 [Dichiarazioni di provenienza](#). Soltanto le dichiarazioni che vanno al di là dei requisiti del COP saranno verificate come dichiarazioni di provenienza.

Punti da considerare:

- Verificare che eventuali descrizioni relative al luogo di origine rispettino le indicazioni presenti nel Gemstone Book della CIBJO. Ciò significa assicurarsi di:
 - impiegare i nomi di aree geografiche soltanto per indicare le zone in cui le gemme sono state estratte;
 - presentare le informazioni sul luogo di origine come opinioni;
 - non utilizzare il luogo di origine come indicazione implicita di un certo livello di qualità;
 - non utilizzare i nomi di centri che si occupano di taglio, lavorazione o esportazione come indicazione implicita di un certo luogo di origine.
- Indicare in maniera chiara se il luogo di origine è stato determinato mediante l’analisi di un laboratorio gemmologico. In caso affermativo, ricordarsi di citare il nome del laboratorio e la data dell’analisi.

Paese di origine: normative doganali negli Stati Uniti

Le normative doganali statunitensi impongono di dichiarare il paese di origine di tutti i prodotti importati. Se un prodotto subisce una “trasformazione sostanziale” prima di entrare negli Stati Uniti, tale trasformazione comporta il cambiamento del paese di origine da dichiarare. Gli importatori di gioielli devono quindi adottare opportune misure per individuare il paese in cui il prodotto è stato realizzato, tenendo presente che la semplice montatura di una pietra su un gioiello non è considerata una trasformazione sostanziale. Ad esempio, se una pietra è stata estratta nel Myanmar, tagliata e levigata in Thailandia (trasformazione sostanziale) e montata in Italia su una collana d’oro prodotta in Italia, per le finalità doganali occorre indicare la Thailandia come paese di origine della gemma e l’Italia come paese di origine della collana.

Assicurarsi di rispettare tutte le normative in vigore, comprese quelle doganali. Inoltre, prestare particolare attenzione per evitare la possibile confusione tra il “paese di origine” (a livello doganale) e il “luogo di origine” (l’area geografica in cui la pietra è stata estratta). Per evitare di fuorviare i clienti riguardo al luogo di provenienza delle pietre, tutte le informazioni fornite su paese e luogo di origine devono essere chiare. Nell’esempio precedente, eventuali descrizioni destinate ai clienti e riguardanti il luogo di origine della pietra devono indicare il Myanmar e spiegare le modalità di determinazione di tale area (ad esempio, analisi del laboratorio gemmologico X condotta il giorno Y).

COP 28.2J: Informazioni di salute e sicurezza riferite al prodotto

- j. Deve essere comunicata qualsiasi informazione di salute e sicurezza riguardante i materiali elencati nella disposizione COP 28.1 presenti nei prodotti di gioielleria venduti dai soci membri al consumatore finale.

Punti da considerare:

- Nel loro stato naturale, oro e argento sono sostanze inerti e classificate come non pericolose. Tuttavia, nei prodotti di gioielleria sono spesso utilizzati all'interno di leghe con altri metalli. L'ingestione rimane non tossica; tuttavia, a seconda del tipo e delle percentuali di tali leghe, il prodotto di gioielleria finale può provocare dermatite da contatto e altre reazioni allergiche.
- Ad esempio, è dimostrato che i gioielli metallici contenenti leghe al nichel possono provocare allergie al nichel, le quali tendono a manifestarsi inizialmente sotto forma di eruzione cutanea pruriginosa e di colore rosso, localizzata nel punto in cui è stato indossato il gioiello. Talvolta chiamata "dermatite da gioielleria", questa reazione allergica può essere trattata soltanto evitando qualsiasi contatto con prodotti contenenti nichel.
- Anche diamanti e gemme colorate sono chimicamente inerti nel loro stato naturale. Gli unici rischi per la salute sono quelli introdotti dai trattamenti a cui sono sottoposte le pietre.
- Ad esempio, alcuni trattamenti di irraggiamento compiuti per vivacizzare la colorazione di una pietra possono renderla radioattiva, e quindi determinare potenziali rischi per la salute umana. Tali trattamenti comprendono l'irraggiamento mediante radio all'interno di un acceleratore o un reattore nucleare (ma non all'interno di irradiator al cobalto o al cesio). In realtà, le pietre radioattive sono rare, perché la distribuzione delle pietre irraggiate tende a essere disciplinata in maniera molto rigorosa, così da garantire che i livelli di radioattività rimangano entro limiti di sicurezza.
- Per ulteriori informazioni, si veda la norma ISO 10377 sulla sicurezza dei prodotti di consumo.⁹

COP 28.3: Diamanti sintetici non segnalati

I soci membri devono agire in modo sostanziale e documentato per evitare di acquistare e vendere diamanti sintetici non segnalati. A tal fine, i soci membri che acquistano o vendono diamanti devono:

COP 28.3A: Garanzia scritta

- a. Ottenere una garanzia scritta dai loro fornitori.

Punti da considerare:

- Redigere una dichiarazione di garanzia e chiedere ai fornitori di includerla in tutte le fatture relative alla compravendita di diamanti. A titolo di esempio, riportiamo di seguito la dichiarazione suggerita dalla World Federation of Diamond Bourses (WFDB): "I diamanti a cui fa riferimento la presente fattura sono esclusivamente di origine naturale e non risultano trattati in base alle conoscenze personali e/o alle garanzie scritte rese disponibili dal fornitore".

COP 28.3B: Politiche, procedure, formazione e monitoraggio

- b. Disporre di politiche, procedure, sistemi di formazione e monitoraggio efficaci per evitare che nelle strutture aziendali sia possibile scambiare i diamanti sintetici non segnalati per diamanti naturali.

Punti da considerare:

- Mettere a punto una serie di politiche di sicurezza che:
 - comprendano misure volte a evitare che nelle strutture aziendali sia possibile scambiare diamanti sintetici non segnalati per diamanti naturali. Utilizzare tali politiche per definire le aspettative di dipendenti, terzisti impegnati in loco e visitatori (si veda anche la disposizione COP 13 [Sicurezza](#));
 - definiscano (ove applicabile) le modalità utilizzate per mantenere separate le attività commerciali e di lavorazione dei diamanti naturali da quelle dei diamanti sintetici;
 - eliminino tutti i possibili punti di contaminazione (cioè tutti i luoghi delle strutture caratterizzati dal rischio che i diamanti sintetici possano essere scambiati con diamanti naturali);
 - siano accompagnate da opportune procedure operative;
 - vengano comunicate internamente.

- Assicurarsi che le procedure operative riguardino la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto dei diamanti in tutti i punti delle strutture. Tali procedure, ad esempio, dovrebbero:
 - garantire severi controlli sull'identità delle persone autorizzate a manipolare i diamanti e sulle circostanze di tale manipolazione;
 - definire con chiarezza le modalità per stoccare in modo sicuro i diamanti nel sito e per verificare il rispetto di tali modalità;
 - utilizzare validi sistemi di gestione del magazzino e della catena di custodia per tutti i diamanti stoccati, trasportati e manipolati nel sito;
 - controllare i sistemi di sicurezza presenti all'interno e attorno alle aree in cui i diamanti vengono manipolati, stoccati e trasportati.
- Formare tutto il personale coinvolto nella manipolazione, nella movimentazione e nello stoccaggio dei diamanti all'interno delle strutture. Sottoporre a revisione i programmi di formazione almeno una volta all'anno.
- Monitorare la qualità dell'attuazione di politiche e procedure e verificarne l'efficacia con cadenza regolare. Assicurarsi di eliminare tutte le lacune e i punti di deboli individuati durante la revisione e condurre approfondite indagini su tutti i casi di scambio di prodotti.
- Assicurarsi sempre di documentare in maniera completa tutte le procedure.

COP 28.3C: Due diligence in materia di diamanti sintetici non segnalati

- c. Utilizzare una procedura di due diligence documentata per individuare e attenuare i rischi che nella filiera entrino diamanti sintetici non segnalati. Individuare eventuali punti ad elevato rischio di contaminazione.

Punti da considerare:

- Mappare fornitori e fonti di approvvigionamento di diamanti e individuare eventuali punti ad alto rischio di introduzione di diamanti sintetici non segnalati all'interno della filiera. Tenere presente che:
 - L'acquisto di diamanti grezzi è considerato un'attività a basso rischio, perché una persona esperta e formata in maniera corretta è in grado di distinguere con facilità e a occhio nudo i diamanti grezzi naturali da quelli sintetici, senza bisogno di particolari apparecchiature di rilevazione. Se si lavora con diamanti grezzi, assicurarsi che il personale coinvolto sia in grado di riconoscerli.
 - L'acquisto di diamanti levigati sul mercato comporta livelli di rischio variabili. Se il fornitore si sottopone a verifica per assicurare che ha in essere procedure per risolvere i punti di contaminazione (ed è in grado di fornire i risultati di tale verifica), l'acquisto di diamanti levigati da tale fornitore è considerato un'attività a basso rischio. Se si dispone di prove scarse o nulle del fatto che il fornitore abbia eliminato i potenziali punti di contaminazione, il rischio è considerato elevato.
- Aggiornare la mappa del rischio ogni volta che si inizia a collaborare con un nuovo fornitore.
- Documentare la procedura di due diligence e conservare dati e documentazione di tutte le iniziative adottate per attenuare i rischi, come ad esempio la raccolta di ulteriori informazioni presso i fornitori.

COP 28.3D: Controlli

- d. Per diamanti levigati classificati ad alto rischio, effettuare test e controlli in base a un protocollo chiaramente definito, credibile e trasparente. Può trattarsi di un protocollo di uso consolidato nel settore oppure di un protocollo definito dal socio membro. Tale protocollo deve:
- Integrare un approccio adeguato per controllare diamanti levigati staccati e montati.
 - Prevedere controlli interni, tramite efficaci apparecchiature di rilevazione, oppure controlli condotti da un fornitore qualificato esterno, ad esempio un laboratorio gemmologico.
 - Prevedere almeno un controllo nel punto del procedimento in cui non vi è più alcun rischio che siano introdotti diamanti sintetici non segnalati prima che il lotto di diamanti sia venduto. Ciò accade di norma appena prima della vendita.
 - Essere accessibile ai clienti, anche in merito alla procedura di gestione dei riferimenti dei test.

Punti da considerare:

- Definire un solido protocollo per controllare che tra i diamanti levigati non vi siano diamanti sintetici non segnalati. Mettere a punto un protocollo nuovo oppure utilizzarne uno esistente, ad esempio un protocollo definito da un fornitore o un cliente. In entrambi i casi, assicurarsi di documentarlo e di renderlo accessibile a fornitori, clienti e altre parti in causa interessate.
- Il protocollo di controllo deve essere sempre definito, credibile, solido e trasparente, come illustrato nella Tabella 28.1.
- Per scegliere le apparecchiature più idonee per test e controlli, servirsi dei risultati del progetto ASSURE (<https://diamondproducers.com/assure/>). Questo progetto, che è una collaborazione tra Diamond Producers Association (DPA) e Signet Jewelers, mette alla prova le prestazioni e le funzionalità delle apparecchiature (o degli strumenti di verifica dei diamanti) disponibili oggi giorno facendole testare a un laboratorio indipendente e pubblica i risultati di tali test per aiutare le aziende a prendere decisioni informate sulle apparecchiature da utilizzare.

Tabella 28.1. Le caratteristiche di un protocollo accettabile per controllare che tra i lotti di pietre e diamanti levigati non vi siano diamanti sintetici non segnalati

Caratteristiche del protocollo		Dettagli di attuazione
Definito	Il protocollo deve adottare un approccio che consenta di controllare i diamanti levigati, sia staccati che montati, classificati ad alto rischio.	<ul style="list-style-type: none"> • Prefiggersi di controllare tutti i lotti di pietre e diamanti levigati ad alto rischio. Occorre tuttavia essere pratici: in alcuni casi, ad esempio se si manipolano grandi quantità di diamanti levigati m\acute{e}l\acute{e}e di dimensioni molto ridotte, controllare tutte le pietre non sarebbe una soluzione sostenibile. Per il controllo delle pietre ad alto rischio, adottare un solido approccio di campionamento che consenta, come minimo, di controllare un numero di pietre sufficientemente elevato da essere significativo dal punto di vista statistico. • Se il controllo è affidato a un prestatore di servizi esterno, assicurarsi che il protocollo e l'approccio di campionamento impiegati dal prestatore siano pienamente documentati.
Credibile	Il protocollo deve comprendere una serie di controlli interni compiuti utilizzando apparecchiature di rilevazione pertinenti ed efficaci oppure una serie di test affidati a un laboratorio gemmologico qualificato o a un soggetto analogo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sul mercato sono disponibili numerose tecnologie di controllo e analisi dei diamanti. Assicurarsi di utilizzare apparecchiature adeguate e progettate appositamente per individuare i diamanti sintetici e indicare quale tecnologia è utilizzata nel protocollo. • Ricordarsi di tenere conto del margine di errore specificato per la particolare apparecchiatura in uso, perché tale parametro può incidere sull'affidabilità dei risultati. • Se si preferisce affidare i controlli a un prestatore di servizi esterno, assicurarsi che si tratti di un soggetto opportunamente qualificato e che utilizzi adeguati protocolli e sistemi di controllo dei prodotti.
Solido	Il protocollo deve produrre come risultato almeno una sessione di controlli che non evidenzii ulteriori rischi di immissione sul mercato di diamanti sintetici non segnalati.	<ul style="list-style-type: none"> • Spetta all'azienda stabilire in quale momento controllare le pietre. È possibile controllarle una o più volte. Idealmente, bisognerebbe controllare le pietre al momento dell'acquisto e ricontrollarle prima di rivenderle. • In ogni caso, occorre essere in grado di dimostrare che non vi siano ulteriori rischi di contaminazione tra il momento dell'ultimo controllo e il momento della vendita delle pietre.
Trasparente	Il protocollo deve essere disponibile ai clienti nella sua interezza.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendere disponibile ai clienti il protocollo pubblicandolo online oppure mostrandolo su richiesta. • Per garantire la necessaria trasparenza, definire anche una procedura di gestione dei riferimenti dei test e specificare con chiarezza le tempistiche e le modalità di gestione di tali riferimenti. Ad esempio, se i risultati delle analisi non sono decisivi, le pietre devono essere ricontrollate utilizzando un dispositivo diverso oppure inviate a un laboratorio gemmologico per un controllo completo.

Dichiarazioni sui controlli relativi ai diamanti sintetici

È possibile applicare metodologie di controllo che vanno al di là dei requisiti della disposizione COP 28.3d, ad esempio effettuando test sul 100% dei diamanti. A prescindere dall'approccio scelto, quest'aspetto rientra nell'obbligo di evitare qualsiasi dichiarazione fuorviante sul prodotto che si sta vendendo (cioè l'obbligo di non vendere diamanti sintetici dichiarandoli come naturali).

Di conseguenza, le dichiarazioni in questione non devono essere verificate con le modalità relative alle dichiarazioni di provenienza. Tuttavia, per assicurarsi che sia veritiera e documentata, la metodologia di controllo verrà esaminata nell'ambito della verifica della conformità alla disposizione COP 28.1. Ad esempio, se la procedura aziendale prevede il controllo del 100% delle pietre, occorrerà dimostrare il rispetto di tale dichiarazione.

Verificare:

- L'azienda conosce gli standard e i requisiti normativi in materia di informativa sui prodotti per quanto riguarda diamanti, gemme colorate, oro, argento e platinoidi?
- L'azienda è in grado di dimostrare al revisore le modalità utilizzate per verificare che il materiale di vendita e marketing rispetta le normative e i requisiti del COP?
- L'azienda dispone di sistemi di formazione e di conservazione di registri che consentono una gestione corretta delle informative sui prodotti?
- L'azienda ha adottato politiche e procedure per evitare di acquistare e vendere diamanti sintetici non segnalati?
- L'azienda dispone di un protocollo documentato per testare i diamanti levigati?

Siti web:

American Gem Trade Association (AGTA)
www.agta.org

Diamond Producers Association (DPA)
<https://diamondproducers.com>

FTC, In the Loupe: Advertising Diamonds, Gemstones and Pearls
www.lawpublish.com/ftc-gem.html

International Colored Gemstone Association (ICA)
www.gemstone.org

Jewelers Vigilance Committee (JVC)
www.jvclegal.org

Laboratory Manual Harmonization Committee
www.lmhc-gemology.org

Federal Trade Commission (FTC) (Stati Uniti)
www.ftc.gov

World Gold Council (GC)
www.gold.org

World Jewellery Confederation (CIBJO)
www.cibjo.org

Pubblicazioni:

AWDC, CIBJO, DPA, GJEPC, IDI, IDMA, USJC, WDC e WFDB, Diamond Terminology Guideline (2018)
www.cibjo.org/wp-content/uploads/2018/01/Diamond-Terminology-Guideline.pdf

CIBJO, Blue Books
www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books

CIBJO, Understanding disclosure terminology is key to protecting consumer confidence in gemstones (2017)
www.cibjo.org/congress2017/wp-content/uploads/2017/09/CIBJO-Special-Report-2017-Coloured-Stones.pdf

FTC, Commission Denies Petition Regarding Use of Term “Cultured” to Describe Laboratory-Created Gemstones; Commission Approves Federal Register Notice Regarding Fees to Access the National Do Not Call Registry (2008)
www.ftc.gov/opa/2008/07/jvc.shtm

IDC, IDC Rule Book (1995)
www.internationaldiamondcouncil.org/idc-rule-book

ISO, ISO 18323:2015 Gioielleria - Fiducia dei consumatori nel settore dei diamanti (2015)
www.iso.org/standard/62163.html

(COP 29) SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI KIMBERLEY E SISTEMA DI GARANZIE DEL WORLD DIAMOND COUNCIL

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC che trattano diamanti.

Per **diamanti provenienti da zone di conflitto** si intendono i diamanti grezzi utilizzati da movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare un conflitto con lo scopo di sabotare i governi legittimi, come descritto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) e riconosciuto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (tramite la risoluzione A/RES/55/56).¹

Con l'espressione **sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS)** si intende un'iniziativa congiunta e vincolante avviata da governi, industria internazionale dei diamanti e società civile per arginare il flusso di diamanti provenienti da zone di conflitto.

Con l'espressione **sistema di garanzie (SdG) del World Diamond Council (WDC)** si intende un programma studiato per rafforzare il sistema KPCS. Il sistema di garanzie (SdG) prevede che tutti i produttori di gioielli e i fornitori di diamanti rilascino una dichiarazione di garanzia ogni volta che i diamanti, grezzi o levigati che siano, cambiano proprietario, garantendo così all'acquirente successivo che le pietre sono state commercializzate nel rispetto del sistema KPCS.

Fonti:

- Jewelers of America
www.jewelers.org
- Kimberley Process Certification Scheme
www.kimberleyprocess.com
- World Diamond Council
www.worlddiamondcouncil.org

B BACKGROUND

Il problema dei diamanti provenienti da zone di conflitto ha iniziato ad assumere rilevanza pubblica alla fine degli anni novanta del '900, quando varie ONG impegnate nella difesa dei diritti umani hanno attirato l'attenzione sul commercio illegale dei diamanti grezzi utilizzato per finanziare i movimenti di ribellione in Angola e Sierra Leone, contribuendo così indirettamente a gravi violazioni dei diritti umani. Il settore della gioielleria e dei diamanti è finito sotto i riflettori dei media e dei consumatori.

Attraverso la propria organizzazione di rappresentanza, il World Diamond Council (WDC), il settore ha reagito a tale situazione iniziando a collaborare con una vasta gamma di parti in causa, tra cui società civile, governi interessati e ONU, per cercare una soluzione. Le riunioni di questo gruppo di soggetti, ben presto conosciute come processo di Kimberley, hanno portato all'adozione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS), studiato per evitare l'ingresso nella filiera dei diamanti provenienti da zone di conflitto. Il KPCS è attuato dagli Stati e impone una serie di requisiti per l'importazione e l'esportazione legittime di diamanti grezzi tra i paesi aderenti. Per sostenere il KPCS, il WDC ha inoltre creato un programma volontario di autoregolamentazione del settore denominato sistema di garanzie (SdG) e che si estende anche al commercio delle pietre tagliate e levigate.

Il settore dei diamanti si oppone fermamente a qualsiasi complicità nella vendita di diamanti provenienti da zone di conflitto e si impegna attivamente per sostenere sia il KPCS che l'SdG. Le aziende che violano tali sistemi rischiano di perdere clienti e di essere espulse dalle organizzazioni di settore.

La definizione "diamanti provenienti da zone di conflitto" fornita dal KPCS e dall'SdG era originariamente limitata ai movimenti di ribellione e non comprendeva violenze e violazioni dei diritti umani commesse da soggetti statali o da forze di sicurezza private al di fuori delle azioni per rovesciare un governo legittimo. A tale riguardo, sebbene la conformità al KPCS sia fondamentale, è importante ricordare che da sola tale conformità non garantisce che i diamanti non siano collegati ad altri tipi di impatti negativi associati ad aree di conflitto e ad alto rischio.

¹ Assemblea generale delle Nazioni Unite, The Role of Diamonds in Fuelling Conflict: Breaking the Link Between the Illicit Transaction of Rough Diamonds and Armed Conflict as a Contribution to Prevention and Settlement of Conflicts (2001) - <https://undocs.org/en/A/RES/55/56>

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Il sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS)

Il KPCS (www.kimberleyprocess.com), entrato in vigore nel 2003, esorta i paesi aderenti a escludere i diamanti provenienti da zone di conflitto dai canali commerciali legittimi. Nell'ambito di tale sistema, tutte le importazioni ed esportazioni di diamanti grezzi devono rispettare una procedura monitorata dallo Stato e studiata per garantire che i soggetti coinvolti nell'esportazione di diamanti grezzi:

- conservino opportuni registri relativi alle spedizioni di diamanti grezzi, per dimostrare che non sono diamanti provenienti da zone di conflitto;
- garantiscano che i diamanti siano imballati in contenitori resistenti alle manomissioni;
- dispongano di un certificato verificato dallo Stato, non falsificabile, provvisto di un numero identificativo e altri dati univoci e che indichi contenuto e valore del carico, nonché l'esportatore e l'importatore.

Gli Stati firmatari del KPCS devono approvare normative nazionali per mettere in atto controlli interni sul movimento dei diamanti grezzi e sono autorizzati a movimentarli soltanto da e verso altri paesi firmatari del KPCS.

Il sistema di garanzie (SdG) del World Diamond Council

Nell'ambito dell'SdG (www.worlddiamondcouncil.org/downloads/WDC%20SoW%20Guidelines.pdf), ogni transazione riguardante diamanti (grezzi, levigati o montati su gioielli) deve essere accompagnata da una garanzia scritta abbinata alla relativa fattura ogni volta che i diamanti cambiano proprietario. Il sistema copre l'intera filiera, arrivando fino ai rivenditori di gioielli al dettaglio (ma non ai consumatori finali). Ai sensi dell'SdG, le aziende sono tenute a garantire che tutte le compravendite di diamanti grezzi o levigati sono coperte dalla necessaria garanzia, nonché a verificare ogni anno la concordanza tra le garanzie in entrata e quelle in uscita.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 29.1 e 29.2: Diamanti provenienti da zone di conflitto e sistema di certificazione del processo di Kimberley

29.1 I soci membri non devono consapevolmente acquistare o vendere diamanti provenienti da zone di conflitto o aiutare altri a farlo.

29.2 I soci membri coinvolti nel commercio internazionale di diamanti grezzi devono rispettare le raccomandazioni e i requisiti minimi del sistema di certificazione del processo di Kimberley (KPCS) ripresi nella legislazione in vigore dei paesi in cui operano.

Punti da considerare:

- I requisiti minimi del KPCS sono illustrati nelle Appendici I e II del documento fondante del KPCS² e nel documento del KPCS intitolato "Administrative Decision on Improving Implementation of Internal Controls in the KPCS"³.
- In pratica, il KPCS intende impedire importazioni ed esportazioni di diamanti prive di certificati convalidati dallo Stato. Tutte le spedizioni di diamanti grezzi che attraversano le frontiere tra due paesi aderenti al processo di Kimberley devono, quindi, essere accompagnate da un certificato KPCS convalidato dallo Stato e provvisto di un numero identificativo univoco.
- Assegnare a un alto dirigente la responsabilità in materia di gestione delle modalità di attuazione del KPCS e dell'SdG, comprese le pertinenti politiche e procedure interne, la formazione del personale e la rendicontazione esterna. A tale dirigente deve essere assegnata anche la responsabilità di aggiornare costantemente le informazioni sulle normative nazionali in materia di attuazione del KPCS in vigore in tutte le giurisdizioni in cui l'azienda opera.
- Assicurarsi di disporre di sistemi solidi, comprendenti procedure, test e formazione, per evitare transazioni di diamanti che:
 - provengono da fonti sospette, fornitori sconosciuti o paesi che non hanno sottoscritto il KPCS (consultare il sito web del processo di Kimberley www.kimberleyprocess.com);
 - provengono da qualsiasi fonte che ha ufficialmente violato i regolamenti del KPCS che vietano la compravendita di diamanti provenienti da zone di conflitto.
- Tutti i diamanti provenienti da una regione o da un paese indicato da un ente statale autorizzato come una fonte di diamanti provenienti da zone di conflitto devono essere esportati rispettando le disposizioni del KPCS.
- Una valutazione del rischio specifica per il contesto dell'azienda può aiutare a determinare il livello di rischio dell'azienda per il coinvolgimento nella compravendita di diamanti provenienti da zone di conflitto.

2 KPCS, Kimberley Process Certification Scheme - www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document

3 KPCS, Administrative Decision on Improving Implementation of Internal Controls in the KPCS (2006) www.kimberleyprocess.com/en/2006-administrative-decision-internal-controls

- Per riesportare diamanti grezzi che sono già stati spediti con un certificato KPCS occorre essere in grado di dimostrare in maniera verificabile che le pietre da spedire sono coperte dalle necessarie garanzie.
- In tutti i casi, supportare e aderire a un sistema nazionale e internazionale di autoregolamentazione del settore, in modo da cooperare in maniera efficace con le autorità competenti, perseguire gli obiettivi del processo di Kimberley e facilitare il commercio dei diamanti (si veda la disposizione COP 29.3). La maggior parte dei paesi in cui si svolgono compravendite di diamanti dispone già di gruppi di rappresentanti che collaborano con gli organismi del processo di Kimberley; assicurarsi di sostenere e aiutare tali soggetti.

COP 29.3: Sistema di garanzie

I soci membri coinvolti nell'acquisto e nella vendita di diamanti, siano essi grezzi, finiti o montati in gioielli, devono adottare il sistema di garanzie (SdG) del World Diamond Council.

Punti da considerare:

Dichiarazione SdG

- Ciascuna fattura emessa (o ricevuta) relativa a una compravendita di diamanti deve riportare la seguente dichiarazione SdG:

"I diamanti di cui alla presente fattura sono stati {reperiti} acquistati da fonti legittime non coinvolte nel finanziamento di conflitti e in conformità alle risoluzioni delle Nazioni Unite e alle corrispondenti normative nazionali {del paese di emissione della fattura}. Con la presente dichiarazione il venditore garantisce che questi diamanti non hanno collegamenti con zone di conflitto e conferma il rispetto delle linee guida SdG del WDC."

- Qualora le normative nazionali impediscano di riportare la dichiarazione SdG sulla fattura, includerla in un documento di accompagnamento separato.
- Proseguire il rapporto commerciale soltanto con aziende che riportano la dichiarazione SdG nelle fatture.
- Definire procedure che impediscano di accettare spedizioni di diamanti prive della dichiarazione SdG e che documentino le fasi successive del rapporto commerciale qualora il fornitore non presenti la necessaria garanzia.

Conservazione dei registri e autovalutazione

- Se si è coinvolti nel commercio internazionale di diamanti grezzi, integrare la conservazione dei registri nelle normali procedure interne.
- **Conservare i registri per almeno tre anni.** Tali registri devono comprendere:
 - I dati quotidiani relativi ad acquisti, vendite o esportazioni, con riportati i nomi di fornitori e/o acquirenti, il loro numero di licenza, nonché quantità e valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati. Tali dati sono necessari per garantire la tracciabilità di tutti i diamanti importati o esportati e la concordanza con certificati KPCS validi. Su richiesta di un ente pubblico autorizzato, tali registri devono poter dimostrare la conformità al processo di Kimberley.
 - **Tutte le fatture e le relative garanzie SdG ricevute ed emesse** per le compravendite di diamanti portate a termine. Tali documenti servono per dimostrare l'esistenza di un sistema di controlli per garantire che tutti i diamanti in entrata e in uscita sono accompagnati dalle informazioni e dalla dichiarazione di garanzia necessarie.
- Nell'ambito dell'autovalutazione interna, verificare ogni anno la concordanza tra le garanzie in entrata e quelle in uscita (per facilitare tale operazione, il WDC sta elaborando un apposito strumento; si veda il riquadro "Riforma 2018 dell'SdG"). Se consentito dalle normative nazionali, assicurarsi che tale concordanza sia verificata ogni anno anche da un soggetto esterno.
- Si noti che le autovalutazioni interne devono essere controllate ogni tre anni nell'ambito della verifica RJC.

Riforma 2018 dell'SdG

Nel 2018, il WDC ha aggiornato il sistema SdG e adottato una serie di linee guida⁴ che rappresentano il più avanzato sistema di autoregolamentazione del settore per l'intera filiera dei diamanti, da quelli grezzi a quelli levigati. L'SdG aggiornato dispone ora di una dichiarazione ugualmente aggiornata e fa riferimento a vari documenti internazionali sugli standard universali in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, riciclaggio di denaro e prassi anti-corruzione.

Attualmente è in fase di sviluppo uno strumento di autovalutazione destinato agli aderenti all'SdG. Inoltre, è stato formulato l'impegno a revisionare tali linee guida una volta trascorsi tre anni dal lancio dello strumento di autovalutazione.

La disposizione COP 29.3 è studiata in modo da conformarsi all'SdG del WDC.

COP 29.4: Informazione ai dipendenti

I soci membri devono accertarsi che tutti i dipendenti incaricati di acquistare o vendere diamanti siano perfettamente a conoscenza delle decisioni delle associazioni di categoria e delle restrizioni governative che proibiscono il commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto.

Punti da considerare:

- Il dirigente responsabile in materia deve tenere un elenco di tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti, nonché un registro riportante le date e le tipologie di formazione impartita a ciascuno di loro.
- Tutte le iniziative di formazione devono essere adeguate al ruolo e alle responsabilità dei dipendenti e devono comprendere la formazione in materia di procedure necessarie a garantire il rispetto dei sistemi KPCS e SdG.

Verificare:

- L'azienda dispone di un sistema per evitare l'acquisto di diamanti provenienti da zone di conflitto?
- I dipendenti che acquistano o vendono diamanti sono stati tutti formati in materia di KPCS e di SdG?
- L'azienda dispone di un sistema di controlli in grado di garantire che tutti i diamanti in entrata e in uscita dall'azienda siano accompagnati dalle informazioni e dalla dichiarazione di garanzia necessarie? L'azienda verifica tali aspetti per mezzo di un'autovalutazione annuale?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Diamond Development Initiative (DDI)
www.ddiglobal.org

Servizio europeo per l'azione esterna, Sanctions Policy
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy_en

Global Witness, Conflict Diamonds
www.globalwitness.org/conflict-diamonds

IMPACT (in precedenza Partnership Africa Canada)
<https://impacttransform.org>

Jewelers of America
www.jewelers.org

Processo di Kimberley
www.kimberleyprocess.com

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Sanzioni
www.un.org/securitycouncil/sanctions/information

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Sanctions Program and Country Information
www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

World Diamond Council, Diamond Facts
www.diamondfacts.org

Pubblicazioni:

IMPACT (in precedenza Partnership Africa Canada), a Guide to the Kimberley Process (2015)
<https://impacttransform.org/wp-content/uploads/2018/03/A-Guide-to-the-Kimberley-Process-2015.pdf>

Assemblea generale delle Nazioni Unite, The Role of Diamonds in Fuelling Conflict: Breaking the Link Between the Illicit Transaction of Rough Diamonds and Armed Conflict as a Contribution to Prevention and Settlement of Conflicts (2001)
<https://undocs.org/en/A/RES/55/56>

World Diamond Council, System of Warranties Guidelines (2018)
<https://www.worlddiamondcouncil.org/downloads/WDC%20SoW%20Guidelines.pdf>

(COP 30) CLASSIFICAZIONE, ANALISI E STIMA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

Questa disposizione si applica a tutti i soci membri che redigono relazioni indipendenti in merito alla classificazione dei diamanti, nonché ad analisi, luogo di origine e/o stima delle gemme colorate.

Con l'espressione **relazione di stima** si intende comunemente nel settore un'opinione documentata sul valore monetario di un articolo di gioielleria. Tale opinione si basa su tipologia, composizione, qualità e luogo di origine (se noto) della gemma colorata in questione.

Con il termine **stima** si intende un'opinione scritta sul valore monetario basata su tipologia, composizione e qualità di un articolo di gioielleria.

Con l'espressione **relazione di analisi di una gemma colorata** si intende un documento indicante la tipologia e la varietà di tale pietra. L'analisi indica se la pietra è naturale o sintetica e fornisce altri dati in materia di forma, taglio, peso, dimensioni, colore, trasparenza e caratteristiche principali.

Con l'espressione **classificazione dei diamanti** si intende un'attività volta a classificare le caratteristiche di un diamante in termini di taglio, colore, limpidezza e peso in carati. La classificazione dei diamanti può essere svolta da laboratori indipendenti oppure internamente all'azienda. Mentre il peso di un diamante può essere determinato in maniera esatta (con conseguente attribuzione di un preciso valore in carati, ad esempio 1,17 carati), taglio, colore e limpidezza sono classificati e indicati mediante apposite scale. Ad esempio, un diamante di colore E è migliore di un diamante di colore F, ma peggiore di un diamante di colore D; analogamente, il livello di limpidezza VS1 è migliore del livello di limpidezza VS2, ma peggiore del livello di limpidezza VVS2. Gli standard e le metodologie di classificazione dei diamanti, così come le informazioni contenute in certificati e relazioni di classificazione, variano da un laboratorio all'altro.

Con l'espressione **relazione di classificazione di un diamante** si intende un documento relativo alla classificazione delle caratteristiche fisiche di un diamante rispetto al sistema di classificazione del laboratorio in questione, di solito in termini di taglio, colore, limpidezza e peso in carati. Se comprende un'opinione sul valore monetario del diamante, la relazione può essere considerata anche una relazione di stima.

Con l'espressione **relazione sul luogo di origine** si intende un documento contenente un'opinione sull'origine geografica (ad esempio, un paese o una regione) di una gemma colorata.

Con l'espressione **analisi dei trattamenti** si intendono le procedure di determinazione di eventuali interventi sulle gemme colorate, come rivestimento della pietra, trattamento termico, processo di diffusione, miglioramento della limpidezza e impregnazione.

B BACKGROUND

In genere, la relazione di classificazione di un diamante e la relazione di analisi di una gemma colorata indicano peso, colore, limpidezza e taglio di una pietra non montata. Tali relazioni possono comprendere anche una dichiarazione indicante se il diamante o la gemma colorata sono stati identificati come naturali, trattati oppure sintetici. Altre informazioni spesso presenti in queste relazioni comprendono forma, dimensioni, proporzioni di taglio, livello di finitura e fluorescenza della pietra, ma anche note su eventuali segni identificativi, nonché luogo e data di rilascio della relazione.

La relazione sul luogo di origine di una gemma colorata fornisce in genere un'opinione sull'origine geografica della pietra in questione (tranne nei casi di tracciabilità pienamente documentata). Il luogo di origine è un parametro che può incidere sul valore di una gemma poiché a particolari luoghi di origine corrisponde un maggiore valore di mercato. Determinare il luogo di origine di una gemma colorata può essere un'attività complessa e spesso soggettiva, e i risultati possono variare da un laboratorio all'altro, a seconda dell'esperienza e delle competenze del personale del laboratorio e del suo accesso ad apparecchiature specializzate.

La relazione di stima (o di valutazione) si basa sulle informazioni ricavate dalle operazioni di saggio e di classificazione e assegna a un articolo di gioielleria un valore monetario valido per una particolare area geografica o commerciale. Per individuare la composizione e le qualità di una gemma o di un articolo di gioielleria e attribuirvi un certo valore monetario, i periti stimatori si servono di guide, listini ed esperienze precedenti.

Le procedure di classificazione, analisi e stima prevedono l'opinione e il giudizio di esperti del settore. In alcuni casi, tali procedure possono essere condotte da professionisti non indipendenti (alcuni periti stimatori offrono servizi indipendenti, mentre altri possono lavorare per o essere titolari di un'attività commerciale). Per questo motivo, è fondamentale che le persone che svolgono attività di classificazione, analisi e stima dichiarino eventuali interessi diretti rispetto all'articolo che stanno valutando. Ad esempio, le stime possono essere realizzate per finalità assicurative, per autenticazioni o per valutazioni di mercato.

Nel settore della gioielleria, i rivenditori al dettaglio forniscono spesso stime per finalità assicurative. Le normative nazionali e le linee guida di settore distinguono talvolta in maniera netta queste stime (chiamate in maniera più appropriata "stime dei costi assicurativi di sostituzione") dalle stime condotte da esperti nel rispetto di standard professionali riconosciuti, come quelli dell'International Valuation Standards Council o come gli Uniform Standards of Professional Appraisal Practice dell'Appraisal Foundation.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Per la classificazione dei diamanti:

L'International Diamond Council (IDC) (www.internationaldiamondcouncil.org) ha stabilito una serie di regole internazionali per la classificazione dei diamanti levigati¹ che sono state aggiornate l'ultima volta nel 2013. Le regole dell'IDC sono riconosciute dalla World Jewellery Confederation (CIBJO) e sono diventate il principale punto di riferimento in materia di terminologia riguardante i diamanti.

L'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ha adottato la norma ISO/IEC 17025:2017², che definisce i requisiti generali in termini di competenze necessarie per svolgere prove e tarature. Tale norma è impiegata dai laboratori per mettere a punto un efficace sistema di gestione delle operazioni tecniche, amministrative e relative alla qualità.

Il Gemmological Laboratories Book della CIBJO³ fornisce ai laboratori gemmologici una serie di suggerimenti utili per lo sviluppo del loro sistema di gestione delle operazioni tecniche, amministrative e relative alla qualità.

Il Diamond Book della CIBJO⁴ si prefigge di far utilizzare una nomenclatura corretta a tutti i soggetti coinvolti nella compravendita di diamanti, diamanti trattati, diamanti sintetici e imitazioni di diamanti.

Per le gemme colorate:

Il Gemstone Book della CIBJO⁵ si prefigge di far utilizzare una nomenclatura corretta a tutti i soggetti coinvolti nella compravendita di gemme colorate, gemme colorate trattate, gemme colorate sintetiche e imitazioni di gemme colorate.

Per la stima delle pietre:

L'International Valuation Standards Council (www.ivsc.org) definisce norme tecniche ed etiche utili allo svolgimento delle valutazioni.

L'Appraisal Foundation (www.appraisalfoundation.org) pubblica una serie di standard chiamati Uniform Standards of Professional Appraisal Practice; generalmente accettati in tutti gli Stati Uniti, questi standard sono destinati ai professionisti del settore delle valutazioni.

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di norme in materia di vendite e attività di marketing rivolte ai consumatori; tali norme vietano di descrivere in maniera non corretta qualsiasi aspetto rilevante di una merce, compresi i prodotti di gioielleria.

Ad esempio, negli Stati Uniti, le linee guida della Federal Trade Commission (FTC) dedicate ai settori della gioielleria, dei metalli preziosi e del peltro sanciscono il seguente principio: "È illegale o ingannevole dichiarare in maniera non corretta tipo, genere, classificazione, qualità, quantità, tenore in metalli, dimensioni, peso, taglio, colore, carattere, trattamento, sostanza, durata, manutenzione, origine, prezzo, valore, preparazione, produzione, lavorazione, distribuzione e qualsivoglia altro aspetto rilevante di un prodotto industriale"⁶.

Nell'Unione europea, la direttiva sulla pubblicità ingannevole e comparativa⁷ punta a tutelare i consumatori dalle pubblicità fuorvianti, cioè da qualsiasi pubblicità che in qualsiasi maniera e attraverso la sua presentazione visiva o per mezzo delle parole:

- inganni o abbia buone probabilità di ingannare le persone a cui è destinata o che raggiunge;
- a causa della propria natura ingannevole, abbia buone probabilità di incidere sui comportamenti economici di tali persone; oppure
- per tali motivi, abbia buone probabilità di nuocere alla concorrenza.

I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere le normative in vigore in tutte le giurisdizioni in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

Come punto di partenza, utilizzare l'approccio alla disposizione COP 1 **Conformità legale** per individuare le normative in vigore e qualsiasi potenziale violazione dei requisiti di legge e delle norme internazionali in materia di classificazione e stima.

1 IDC, IDC-Rules for Grading Polished Diamonds (2013)

www.internationaldiamondcouncil.org/sites/default/files/downloads/IDC-Rules%20Version%202013%20%28July%29.pdf

2 ISO, ISO/IEC 17025:2017 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura (2017) - www.iso.org/standard/66912.html

3 CIBJO, The Gemmological Laboratories Book - www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books

4 CIBJO, The Diamond Book - www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books

5 CIBJO, The Gemstone Book - www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books

6 FTC, Part 23 - Guides for the Jewellery, Precious Metals, and Pewter Industries:\$23.1 Deception (general)(2018)

www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=e97e0a75f44266a15194edce9a243386&ty=HTML&h=L&mc=true&r=PART&n=pt16.1.23

7 Commissione europea, direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/misleading-and-comparative-advertising-directive_en

COP 30.1: Sistemi per garantire coerenza

I soci membri che redigono relazioni indipendenti in merito a classificazione, analisi e stima devono disporre di sistemi in essere, basati su una metodologia scientifica, sufficientemente approfonditi ed esaurienti da produrre risultati validi e riproducibili.

Punti da considerare:

- Predisporre procedure e sistemi documentati che garantiscano il mantenimento di un approccio coerente in materia di classificazione, analisi e/o stima. Tali strumenti devono:
 - essere basati su una metodologia scientifica e, ove applicabile, su adeguati standard verificabili;
 - comprendere una procedura di controllo della qualità che garantisca la coerenza dei risultati rispetto agli standard applicati.
- Tenere presente che l'esistenza di tali procedure e sistemi deve essere dimostrata in sede di verifica RJC.
- Il COP non si pone l'obiettivo di offrire standard dettagliati ai periti che effettuano la stima di prodotti di gioielleria. Le aziende che redigono relazioni di stima indipendenti devono farlo nel rispetto del diritto applicabile e delle norme di categoria. Nella maggior parte delle giurisdizioni in cui i soci membri di RJC operano, esistono organizzazioni professionali nazionali che definiscono codici di condotta e standard minimi per i servizi di stima o valutazione.

COP 30.2: Individuazione di composti di sintesi e/o di trattamenti

I soci membri che redigono relazioni indipendenti di classificazione dei diamanti e/o di analisi di gemme colorate devono identificare se la valutazione comprende anche l'individuazione di composti di sintesi e/o di trattamenti e se tale procedura è stata effettuata per tutte le pietre.

Punti da considerare:

- In genere, le relazioni di classificazione dei diamanti o di analisi delle gemme colorate identificano le pietre come naturali, trattate o sintetiche. Tuttavia, non è sempre così, ad esempio se i laboratori controllano solo le pietre più preziose oppure svolgono solo test su richiesta.
- Le aziende che redigono relazioni indipendenti di classificazione dei diamanti o di analisi delle gemme colorate devono predisporre sistemi che garantiscano una gestione corretta dell'informativa sui prodotti. In particolare, relazioni e analisi devono:
 - indicare se la valutazione comprende l'individuazione di gemme colorate o diamanti sintetici o trattati;
 - dichiarare se i test sono stati compiuti su tutti i diamanti o tutte le gemme colorate trattati nella relazione oppure soltanto su un campione di pietre;
 - specificare se l'individuazione di eventuali trattamenti sulle gemme colorate comprende l'individuazione di eventuali trattamenti termici (allo scopo di rispettare i requisiti della disposizione COP 28 [Informativa sui prodotti](#)).

COP 30.3: Determinazione del luogo di origine

I soci membri che redigono relazioni indipendenti riguardanti il luogo di origine di gemme colorate devono disporre di sistemi in essere, basati su una metodologia scientifica, che garantiscano la coerenza della determinazione di origine. Nell'ambito di tale determinazione, devono altresì effettuare l'individuazione di trattamenti e/o di composti di sintesi.

Punti da considerare:

- Affermare con chiarezza nella relazione sul luogo di origine che tale determinazione si basa sulla propria opinione al momento della stesura della relazione.
- Predisporre procedure e sistemi interni documentati per garantire la coerenza della modalità di determinazione del luogo di origine. Tali sistemi devono essere basati su una metodologia scientifica sufficientemente approfondita ed esauriente da supportare la propria opinione in materia di luogo di origine e da produrre risultati riproducibili. I sistemi in questione devono comprendere anche informazioni sui seguenti aspetti:
 - i metodi e le tecniche impiegati per determinare l'origine delle gemme colorate (ad esempio proprietà ottiche, inclusioni, impronta digitale chimica e spettrale, ecc.);
 - le banche dati e i campioni di riferimento utilizzati (per confrontare le proprietà della gemma in esame con quelle di campioni di origine conosciuta).
- Tenere presente che l'esistenza di tali sistemi deve essere dimostrata in sede di verifica RJC.
- Assicurarsi che tutte le relazioni sul luogo di origine comprendano anche i risultati dei test svolti per stabilire se le gemme sono sintetiche e/o sono state sottoposte a eventuali trattamenti.

Basi della determinazione del luogo di origine

L'origine delle gemme può essere dedotta a partire dai contesti geologici noti in una certa zona geografica. Il luogo di origine indicato nella relazione relativa a una gemma non è altro che un'opinione, basata sulle attuali conoscenze di un gemmologo.

Per giungere a una conclusione non è raro il ricorso a un approccio basato su una maggioranza di pareri. Ad esempio, se due esperti di un laboratorio hanno opinioni leggermente diverse, in genere richiedono il parere di un terzo esperto e poi adottano la posizione della maggioranza. L'esito della relazione è, quindi, l'ipotesi ragionevole di un singolo oppure l'ipotesi ragionevole adottata a maggioranza. Le conclusioni riguardo al luogo di origine di una specifica pietra possono variare da laboratorio a laboratorio, e persino all'interno dello stesso laboratorio se espresse a distanza di tempo. Le relazioni sulle gemme devono distinguere i fatti oggettivi dalle interpretazioni soggettive derivate da tali fatti. Devono, inoltre, fornire una panoramica delle osservazioni o dei test rilevanti per arrivare alle conclusioni e devono essere redatte in maniera da indicare il livello di certezza dell'opinione espressa dal laboratorio.

Le relazioni devono indicare chiaramente che le conclusioni sul luogo di origine sono *opinioni* e spiegare in maniera concisa la natura delle osservazioni e delle analisi su cui tali conclusioni si basano, includendo ove possibile fotomicrografie, analisi o informazioni statistiche.

Fonte:

- The Gemmological Association of Great Britain (Gem-A), Investigating the Opinion of Laboratory Reports and Geographic Origin of Gemstones
<https://gem-a.com/news-publications/media-centre/news-blogs/journal-digests/journal/laboratory-reports-and-geographic-origin-of-gemstones>

COP 30.4: Scopo della relazione di stima

I soci membri che redigono relazioni indipendenti contenenti un parere sul valore monetario, destinate ai consumatori finali, devono includere il nome del consumatore a cui viene consegnata la relazione e la dichiarazione dello scopo della valutazione.

Punti da considerare:

- Le relazioni contenenti un parere sul valore monetario di un articolo di gioielleria sono comunemente note nel settore come relazioni di stima o di valutazione (sebbene alcuni professionisti utilizzino il termine "valutazione" per indicare una determinazione della qualità o delle condizioni dell'articolo). Indicare con chiarezza se la relazione comprende un'opinione sul valore monetario.
- Se l'azienda redige relazioni di stima (o valutazione) indipendenti per i consumatori finali, deve includere il nome del consumatore a cui viene consegnata la relazione e la dichiarazione dello scopo della valutazione o della stima.
- Se si utilizzano relazioni redatte in maniera indipendente, o da laboratori gemmologici, non è indispensabile indicare il nome del cliente.
- Assicurarsi che ciascuna relazione sia firmata da chi ha effettuato la stima.

COP 30.5: Comunicazione di eventuali interessi diretti

I soci membri che propongono direttamente ai consumatori finali relazioni di classificazione dei diamanti, di analisi delle gemme colorate e/o del luogo di origine, oppure relazioni di stima che potrebbero essere ragionevolmente interpretate come indipendenti, devono dichiarare eventuali interessi diretti alla vendita del prodotto di gioielleria acquisiti da chi effettua la classificazione, la stima o l'analisi.

Punti da considerare:

- Tale disposizione si applica nei casi in cui ai consumatori sia proposta la relazione di classificazione di un diamante, la relazione di analisi di una gemma colorata o la relazione di stima nell'ambito della vendita di un prodotto di gioielleria.
- Predisporre politiche e procedure per garantire che la relazione in questione indichi chiaramente gli eventuali interessi diretti.
- Un soggetto ha un interesse diretto rispetto a un prodotto se il contenuto di una relazione gli offre l'opportunità di conseguire vantaggi commerciali o finanziari diretti o indiretti. Ad esempio, se la relazione non è opera di un soggetto terzo indipendente, bensì dell'azienda stessa, tale informazione deve essere comunicata al consumatore finale.

COP 30.6: Indurre in inganno i consumatori

I soci membri non devono indurre in inganno i consumatori finali.

Punti da considerare:

- I soci membri che vendono diamanti, gemme colorate, diamanti o gemme colorate sintetici, oro, argento e/o platinoidi non devono presentare come “indipendenti” le relazioni di stima redatte dal socio membro stesso. Al cliente deve essere subito chiaro se l'autore della documentazione è il socio membro; a tale scopo, occorre ad esempio assicurarsi che il nome del socio membro sia stampato sulla relazione di stima.
- Se nella vendita di prodotti rientranti nell'ambito di certificazione di RJC si utilizzano relazioni di stima indipendenti:
 - Predisporre sistemi che garantiscano il rispetto delle normative in vigore in materia di dichiarazioni fuorvianti e prassi di marketing ingannevoli.
 - Se il prezzo di vendita è inferiore al valore indicato nella stima indipendente, spiegare al cliente per iscritto, nella documentazione di vendita, il motivo della differenza.
- Eventuali riferimenti al possibile valore futuro delle pietre formulati nelle relazioni di stima devono sottolineare in maniera chiara l'incertezza di tali stime e includere l'effettiva valutazione basata sulle condizioni di mercato attuali.
- Nel redigere la relazione di stima del valore monetario di un prodotto, inserire se ritenuto necessario l'area geografica o commerciale a cui si applica il valore indicato.

Verificare:

- L'azienda, se redige relazioni indipendenti di classificazione di diamanti o di analisi di gemme colorate oppure relazioni sui trattamenti o sul luogo origine, spiega anche se la valutazione comprende l'individuazione di trattamenti e/o di composti di sintesi?
- L'azienda, se redige relazioni indipendenti contenenti un'opinione sul valore monetario di un prodotto destinata a un consumatore finale, indica il consumatore per cui la relazione è stata preparata e la finalità di tale stima?
- L'azienda, se redige relazioni di classificazione di diamanti, relazioni di analisi di gemme colorate o relazioni di stima destinate a consumatori finali interpretabili come indipendenti, e ha interessi diretti nella vendita dei prodotti, deve comunicare tali interessi.
- Se redige relazioni sul luogo di origine di gemme colorate, l'azienda dispone di un sistema che garantisca la coerenza delle modalità di determinazione di tale informazione?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

The Appraisal Foundation
www.appraisalfoundation.org

Commissione europea, direttiva concernente la pubblicità ingannevole e comparativa
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/misleading-and-comparative-advertising-directive_en

Governo del Canada, Competition Bureau Canada
www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home

International Society of Appraisers (ISA)
www.isa-appraisers.org

International Valuation Standards Council
www.ivsc.org

Jewelers of America
www.jewelers.org

Pubblicazioni:

The Appraisal Foundation, 2016–2017 Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (2016)
[www.appraisertom.com/2016-17-eUSPAP+\(Final\)-bookmarks-retail.pdf](http://www.appraisertom.com/2016-17-eUSPAP+(Final)-bookmarks-retail.pdf)

CIBJO, Blue Books
www.cibjo.org/introduction-to-the-blue-books/

FTC, Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries (2018)
www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=b1f571384aeb1aa8d885e767f121227&ty=HTML&h=L&mc=true&r=PART&n=pt16.1.23

ATTIVITÀ ESTRATTIVA RESPONSABILE



(COP 31) INIZIATIVA PER LA TRASPARENZA DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo.

La Extractive Industries Transparency Initiative (EITI – Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive) è uno standard internazionale che promuove la gestione trasparente e responsabile di petrolio, gas naturale e risorse minerarie.

Fonte:

- Extractive Industries Transparency Initiative
<https://eiti.org>

B BACKGROUND

Le risorse naturali di un paese, compresi metalli e minerali, in definitiva appartengono ai suoi cittadini. Le imprese che estraggono queste risorse versano entrate in forma di imposte, royalties, premi di sottoscrizione e vari altri pagamenti. Spetta ai governi garantire che tali entrate vadano a vantaggio dei cittadini e determinino la crescita economica e lo sviluppo sociale. Una governance mediocre può compromettere tale processo e generare corruzione e conflitti.

Una maggiore apertura e il controllo pubblico di come sono utilizzate e gestite le entrate da risorse possono migliorare la trasparenza e la responsabilità nel settore estrattivo e assicurare che le risorse naturali avvantaggino tutta la popolazione. È su questa consapevolezza che è sorta l'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI - Extractive Industries Transparency Initiative). Iniziativa multilaterale cui aderiscono governi, imprese, gruppi della società civile, investitori e organizzazioni internazionali, l'EITI definisce uno standard internazionale destinato sia alle imprese, che devono pubblicare quanto versano ai governi, sia ai governi, che devono comunicare quanto ricevono.

Il concetto di base è lineare: in ogni paese aderente all'EITI, le imprese estrattive dichiarano i pagamenti effettuati al governo – individualmente o aggregati da un soggetto terzo indipendente. Queste cifre, una volta sottoposte a verifica in base a standard internazionali, sono quindi disponibili per essere confrontate con gli importi delle entrate dichiarati dal governo. Questo duplice processo di convalida indipendente è il punto di forza dell'EITI, e le sue conclusioni sono quindi più affidabili dei soli dati governativi, o della rendicontazione unilaterale dell'impresa.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

L'EITI (<https://eiti.org>) intende promuovere la gestione trasparente e responsabile di petrolio, gas naturale e risorse minerarie attraverso l'informativa sulle entrate. L'iniziativa è stata presentata per la prima volta nel settembre 2002, in occasione del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile. Nel 2008 è stato concordato un metodo di implementazione, e nel 2013 è nato l'attuale standard EITI, basato su un processo in tre fasi (si veda la Figura 31.1).



Figura 31.1. L'attuazione dello standard EITI avviene con un processo in tre fasi

L'EITI, il cui ultimo aggiornamento è del 2016, è un'iniziativa volontaria adottata dai paesi che vi aderiscono. Oggi i paesi aderenti all'EITI sono 52.¹ Per diventare conformi all'iniziativa, i paesi devono avviare una convalida EITI entro 18 mesi dall'adesione e successivamente effettuare almeno una convalida ogni tre anni.

Spetta ai governi implementare l'EITI, mentre le imprese estrattive, dal canto loro, possono sostenere formalmente l'iniziativa diventando sostenitrici EITI. A tale scopo devono dichiarare pubblicamente il loro sostegno ai principi dell'EITI,² compilare l'apposito modulo per le imprese sostenitrici EITI,³ versare un contributo finanziario annuale alla direzione internazionale dell'EITI⁴ ed essere all'altezza delle aspettative promuovendo l'EITI a livello nazionale e mondiale.⁵

A parte l'EITI, anche le **linee guida alla rendicontazione sulla responsabilità G4 dell'Iniziativa di rendicontazione globale (IRG)** (<https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>) sono dedicate alla trasparenza sulle entrate da risorse minerarie, e richiedono l'informativa sui pagamenti ai governi (si veda la disposizione COP 3 **Rendicontazione**).

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 31.1: Sostenere la trasparenza nei paesi EITI

I soci membri del settore estrattivo devono sostenere l'attuazione dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI) nei paesi aderenti all'iniziativa.

Punti da considerare:

- Scoprire se le attività dell'azienda sono operanti in paesi aderenti all'iniziativa EITI (si veda <https://eiti.org/countries>).
- Definire una politica o un sistema di gestione per rispettare i requisiti della disposizione COP 31 e renderli pubblicamente disponibili, ad esempio mediante il sito web aziendale.
- Assegnare a un alto dirigente la responsabilità di implementare la politica.

1 EITI, Implementation Status <https://eiti.org/countries>

2 EITI, The EITI Principles <https://eiti.org/document/eiti-principles>

3 EITI, EITI Supporting Company Form <https://eiti.org/files/document/eiti-supporting-company-form>

4 Si noti che i membri dell'ICMM (International Council on Mining and Metals) coinvolgono e sostengono l'EITI tramite l'ICMM.

5 EITI, Expectations for EITI Supporting Countries (2018) <https://eiti.org/document/expectations-for-eiti-supporting-companies>

- Assicurarsi che tutti i dipendenti che hanno a che fare con affari esterni, analisi dei rischi politici, rendicontazione pubblica ed entrate pubbliche abbiano ben compreso le responsabilità e i ruoli rispettivi nell'implementazione della politica e abbiano le competenze necessarie per svolgere le loro mansioni. A tal fine, garantire quanto segue al personale:
 - formazione mirata sulle tematiche principali;
 - comunicazioni costanti sulle modalità di implementazione dell'EITI da parte del paese in questione.
- Per ogni attività o unità dell'azienda in un paese aderente all'EITI:
 - Assegnare a un alto dirigente la responsabilità delle informative relative ai pagamenti a favore di governi e della cooperazione con il processo di convalida EITI. A livello nazionale, questa persona sarà il referente per l'EITI.
 - Comunicare tutti i versamenti effettuati in forma di imposte, royalties, premi di sottoscrizione e ogni altro pagamento o vantaggio a favore di governi. Attenersi a ogni modello di rendicontazione applicabile e ai programmi di lavoro nazionali, e assicurarsi che i dati presentati si basino sui rendiconti finanziari aziendali già sottoposti a verifica in base a standard internazionali. (Si veda la EITI Business Guide⁶ per maggiori informazioni sui requisiti di rendicontazione dell'EITI.)
 - Tenere presente che l'EITI non si applica solamente al settore estrattivo: ogni società che svolge in modo intenso attività di esplorazione o altre attività di riproduzione deve comunicare tutti i pagamenti rilevanti effettuati ai governi nei paesi aderenti all'iniziativa.

COP 31.2: Sostenere la trasparenza, sempre e in ogni luogo

In tutti i paesi, i soci membri devono:

- Promuovere la trasparenza in tutto il settore estrattivo, contribuendo al dibattito pubblico e mettendo a disposizione opportunità per uno sviluppo sostenibile.
- Come principio guida, tendere a rendere noti pubblicamente pagamenti e imposte in tutti i paesi in cui si opera. Qualora le aziende decidano di non farlo, dovrebbero dichiararne la ragione.
- Prefiggersi di rendere noti pubblicamente i titolari effettivi.
- Praticare processi di approvvigionamento rigorosi, comprensivi di procedure di due diligence nei confronti di partner e fornitori.
- Aiutare i paesi ad applicare concretamente le rispettive decisioni di rendere noti pubblicamente licenze e contratti futuri.
- Collaborare con i governi al fine di ottenere le risorse naturali secondo modalità vantaggiose per le società e le comunità.
- Assicurarsi che i processi aziendali siano adeguati a garantire i dati necessari a realizzare elevati standard di responsabilità.

Punti da considerare:

- In ogni paese in cui è operante, l'azienda deve implementare i requisiti della disposizione COP 31.2 secondo modalità adeguate all'attività e al paese in questione.
- Questi requisiti sono direttamente allineati con le aspettative per le società che sostengono l'iniziativa EITI (<https://eiti.org/document/expectations-for-eiti-supporting-companies>) e incentrati sul sostegno al contributo del settore estrattivo a favore della trasparenza e dello sviluppo sostenibile. Nello specifico, chiedono alle società quanto segue:
 - Dichiarare pubblicamente il sostegno ai concetti illustrati nei principi dell'EITI e stimolare il dibattito pubblico e l'aumento della sensibilizzazione.
 - Prefiggersi di divulgare pubblicamente imposte e pagamenti, con cadenza annuale. Questi elementi possono essere inclusi in una relazione separata o nell'ambito della rendicontazione annuale (si veda la disposizione COP 3 **Rendicontazione**). Ad ogni modo, dovrebbero essere in sintonia con i requisiti dell'IRG ed evidenziare imposte specifiche (societarie, sul reddito, sulla proprietà...) e le relative sanzioni pagate a livello locale, nazionale e internazionale. Se non può divulgare le informazioni su tutti i pagamenti nei paesi in cui opera, l'azienda dovrà spiegarne il motivo.
 - Adottare misure per identificare i titolari effettivi dei partner d'impresa diretti (compresi terzisti e società miste) in sintonia con la disposizione COP 12 (**Conosci la tua Controparte: riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo**). Prefiggersi di divulgare pubblicamente tali informazioni, a meno che ciò contravvenga alla legge applicabile. Le aziende quotate in borsa devono rispettare le normative applicabili e i requisiti per la quotazione.
 - Assicurarsi di aver posto in essere i procedimenti atti a documentare le informazioni di cui sopra.
- Valutare la possibilità di diventare un'azienda sostenitrice EITI. Ciò comporta vantaggi in termini di attenuazione dei rischi politici e per la reputazione: la trasparenza dei pagamenti può contribuire a prevenire conflitti in merito alle attività estrattive e a dimostrare il contributo che gli investimenti estrattivi apportano al paese. Possono inoltre determinare migliori rapporti con le parti in causa e con le comunità locali, nonché discussioni più informate sul ruolo dell'attività estrattiva.

Verificare:

- L'azienda applica i principi, gli approcci e gli interventi illustrati nelle aspettative per le società sostenitrici EITI?
- L'azienda ha assegnato a un alto dirigente la responsabilità di sostenere l'EITI e ha nominato i referenti nazionali nei paesi aderenti all'iniziativa?
- L'azienda ha posto in essere sistemi per garantire che tutti i pagamenti ai paesi aderenti siano dichiarati nel rispetto dei modelli di rendicontazione applicabili e dei programmi di lavoro nazionali?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI - Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive)

www.eiti.org

Iniziativa di rendicontazione globale (IRG), G4 Sustainability Reporting Guidelines

<https://www2.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx>

Publish What You Pay

www.publishwhatyoupay.org

Transparency International

www.transparency.org

Pubblicazioni:

EITI, Advancing the EITI in the Mining Sector (2009)

www.eiti.org/document/mining

EITI, Business Guide: How Companies Can Support Implementation (2013)

<https://eiti.org/sites/default/files/documents/business-guide-may-2013.pdf>

EITI, The EITI Standard 2016 (2016)

https://eiti.org/sites/default/files/documents/the_eiti_standard_2016_-_english.pdf

EITI, Expectations for EITI Supporting Companies (2018)

<https://eiti.org/document/expectations-for-eiti-supporting-companies>

International Council on Mining and Metals, EITI

www.icmm.com/en-gb/society-and-the-economy/governance-and-transparency/eiti

Fondo monetario internazionale, Code of Good Practices on Fiscal Transparency (2007)

www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf

(COP 32) COINVOLGIMENTO DELLE PARTI IN CAUSA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri attivi nel settore estrattivo.

Con l'espressione **comunicazione attiva** si intende l'impiego frequente di metodi adeguati per trasmettere informazioni che consentono al destinatario di comprendere tali informazioni e di agire di conseguenza in maniera efficace.

Con il termine **comunità** si intende un gruppo di persone che condividono lo stesso spazio geografico o hanno un interesse comune che le unisce. Generalmente i membri della comunità condividono alcune idee e alcuni valori. Ai fini delle presenti linee guida, per comunità si intende un gruppo di persone che possono avere esperienze con effetti positivi o negativi collegati alle attività di un socio membro di RJC.

Con il termine **sviluppo sociale** si intende un modo di lavorare, supportato da un impegno teso a raggiungere l'equità, la giustizia sociale, la partecipazione e l'emancipazione, che consente alle persone di individuare problematiche comuni e fornisce loro un sostegno nell'adozione delle misure correlate.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

Le **parti in causa** sono soggetti che possono incidere sull'esito di un progetto minerario, o esserne influenzate. Possono essere persone, gruppi di interesse, agenzie governative o organismi societari. Possono comprendere gruppi delle comunità, politici, imprese commerciali e industriali, sindacati, esponenti del mondo accademico, gruppi religiosi, gruppi sociali e ambientali nazionali o internazionali, enti pubblici e mezzi d'informazione.

Con il termine **impegno verso la comunità e le parti in causa** si intende un processo bilaterale di condivisione delle informazioni e capacità decisionale volto ad affrontare contemporaneamente le problematiche e le priorità delle parti in causa (comprese le esigenze dei gruppi svantaggiati e vulnerabili), nonché le preoccupazioni e le esigenze dell'azienda. Questo processo viene portato avanti in maniera inclusiva e attenta alle variabili culturali: oltre ad ascoltare, lo scopo è garantire la reciproca comprensione e la reattività di tutte le parti in causa, per consentire loro di discutere e gestire questioni che potrebbero ripercuotersi su tutti i soggetti interessati. Per essere efficace, questo tipo di approccio ha bisogno di un solido contesto nel quale condurre regolarmente discussioni, consultazioni e interazioni.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonte:

- International Council on Mining and Metals (ICMM), Community Development Toolkit (2012) www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf

B BACKGROUND

Un effettivo coinvolgimento delle parti in causa è fondamentale per assicurarsi una "licenza sociale ad operare" e garantire lo sviluppo sostenibile positivo nelle aree interessate dal progetto. Governi, industria, società civile... un'ampia gamma di parti in causa dovrebbe essere in grado di partecipare al dialogo riguardante i rischi, gli impatti e i vantaggi dell'attività estrattiva. I potenziali benefici derivanti da un efficace coinvolgimento di questi gruppi sono notevoli, ad esempio: maggiore sensibilizzazione e fiducia, riduzione dei tempi delle trattative, miglior profilo di rischio aziendale, maggiore sicurezza, garanzia dei diritti e dello stato di diritto, protezione degli investimenti minerari, accesso ai capitali a condizioni potenzialmente più favorevoli.

In tal modo, l'investimento nel coinvolgimento delle parti in causa e nello sviluppo della comunità può essere visto attraverso le lenti del rischio e delle opportunità. È tuttavia sempre più visto, in senso positivo, come un mezzo per creare un "valore condiviso" allineando le competenze e gli obiettivi delle aziende con le preoccupazioni e le priorità di sviluppo delle comunità e delle parti in causa locali.

Ad ogni modo, il coinvolgimento delle parti in causa non è una questione di pubbliche relazioni o di marketing: significa includere le parti in causa e mantenere aggiornate, coinvolgendole, le comunità locali e, in ultima analisi, dare loro voce in capitolo nelle decisioni che le riguardano.

Il coinvolgimento delle parti in causa abbraccia varie opzioni di partecipazione in un continuum di crescente coinvolgimento, come la condivisione di informazioni, la consultazione e la partecipazione attiva ai processi decisionali (si veda la Figura 32.1).




Figura 32.1. Continuum del coinvolgimento delle parti in causa

Nell'ambito di questo processo di coinvolgimento generale è possibile adottare più approcci. La combinazione di approcci, per essere efficace, deve essere inclusiva, rispettosa e permettere di prendere in considerazione, nell'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva, gli obiettivi e gli interessi delle comunità e delle altre parti in causa (si veda il riquadro "Coinvolgimento efficace"). Gli approcci devono servire a fornire informazioni e a condividere le decisioni del progetto che potrebbero influire sulle parti in causa (ad esempio, quelle relative all'uso delle risorse idriche o ai cambiamenti di destinazione dei suoli) ma anche a garantire vantaggi concreti in termini di sviluppo della comunità (ad esempio, attraverso l'approvvigionamento in loco).

Coinvolgimento efficace

Un efficace processo di coinvolgimento delle parti in causa:

- ha un ambito ben definito, è influente e collegato al processo decisionale;
- è semplice, accessibile e aperto;
- è inclusivo, rispettoso e apprezza il contributo di tutti;
- ha valore informativo, didattico e contribuisce al miglioramento continuo;
- ha scadenze chiare e ragionevoli;
- sviluppa rapporti, collaborazioni e fiducia;
- fornisce riscontri e garantisce responsabilità;
- è rivisto e valutato periodicamente.

Fonte:

- Next Generation, How Stakeholder Engagement Improves Community Development Projects and Programmes

Il processo di coinvolgimento delle parti in causa può essere complesso e impegnativo, a seconda di quanto sono eterogenee le parti in causa e contrastanti le prospettive. È più efficace fra soggetti che hanno instaurato rapporti di fiducia e rispetto reciproco. Un'impresa estrattiva o di attività esplorative deve avviare il processo di sviluppo di questi rapporti molto prima di iniziare la costruzione del sito minerario. Predisporre i sistemi e i processi per sviluppare sin dall'inizio il coinvolgimento è quindi una priorità, e deve comprendere anche aspetti come la mappatura delle parti in causa, la presenza di personale apposito e regolari procedure di analisi. Una volta avviati positivamente, i rapporti devono essere alimentati e mantenuti nel tempo, così da ridurre al minimo le incomprensioni e garantire la continua inclusione di eventuali nuove parti in causa.

In qualsiasi approccio aziendale teso a coinvolgere costantemente le parti in causa è fondamentale prevedere un efficace meccanismo di denuncia e rimostranza compatibile con i diritti. Questo meccanismo garantisce alle persone e alle comunità interessate dalle attività aziendali un canale per esprimere eventuali preoccupazioni in modo tempestivo, informato, protetto e rispettoso dei diritti umani. Un buon meccanismo di denuncia e rimostranza può evitare l'escalation delle controversie e facilitare una rapida soluzione dei problemi. Inoltre, grazie all'apprendimento e al miglioramento dei rapporti, può impedire nuove controversie.

Per essere efficace, un meccanismo operativo di denuncia e rimostranza dovrebbe incoraggiare la rapida soluzione delle problematiche a livello locale, laddove possibile. I requisiti del codice di procedura RJC si applicano a meccanismi che l'azienda può predisporre in maniera credibile, idealmente in collaborazione con le principali parti in causa.¹ Questo genere di meccanismo di denuncia e rimostranza non deve impedire alle parti in causa di accedere ad altri meccanismi, come sistemi giuridici (tramite i tribunali), sistemi della pubblica amministrazione (mediante agenzie governative, enti parastatali e agenzie legali indipendenti), procedure di risoluzione delle controversie tradizionali o locali e meccanismi privati non giurisdizionali. Al contrario, i meccanismi aziendali si inseriscono in una più ampia comprensione di questi strumenti, per sollevare, risolvere ed eliminare le controversie.

Nei nuovi progetti minerari o in attività significative, il coinvolgimento delle parti in causa è necessario per cercare un ampio sostegno della comunità (ad esempio, un accordo fra l'azienda e la comunità, ma anche manifestazioni di sostegno durante il dialogo con la comunità). La maggior parte delle comunità sono complesse e dinamiche, ed è quindi possibile ottenere un ampio sostegno persino se alcune persone o alcuni gruppi al loro interno si oppongono al progetto minerario.

Se non riesce a ottenere un ampio sostegno, l'azienda può decidere di non proseguire le attività di sviluppo o esplorazione, persino se legalmente autorizzate. Se i progetti influiscono su popolazioni indigene, si veda la disposizione COP 33 **Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa**.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

Nel 2012, l'International Council on Mining and Metals (ICMM) ha presentato una versione aggiornata del **toolkit per lo sviluppo sociale**.² Il toolkit comprende 20 strumenti tesi a promuovere rapporti costruttivi fra comunità, aziende e governi. Lo strumento dell'ICMM **Settore estrattivo: toolkit sui partenariati per lo sviluppo**³ offre ai partner nazionali e regionali un'altra risorsa per concordare e quantificare in modo sistematico e obiettivo le modalità per migliorare il contributo economico e sociale dell'attività estrattiva.

La Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) ha elaborato **e3Plus: un quadro di riferimento per la prospezione responsabile**⁴ per aiutare le società di prospezione a migliorare costantemente le prestazioni ambientali, sociali e in materia di salute e sicurezza. Il quadro di riferimento include una guida al coinvolgimento delle comunità e un toolkit per la riduzione del rischio di conflitti a livello di comunità.

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 1: Valutazione e gestione di effetti e rischi ambientali e sociali, che include una guida al coinvolgimento delle comunità e delle parti in causa. È affrontata un'ampia gamma di tematiche, come analisi delle parti in causa e pianificazione del coinvolgimento, comunicazione di informazioni, consultazione, partecipazione e consultazione informate, responsabilità del settore privato nel processo di coinvolgimento gestito dal governo, comunicazioni esterne e meccanismi di denuncia e rimostranza, nonché rendicontazione regolare alle comunità interessate dal progetto.

Gli standard di adempimento dell'IFC sono integrati negli **Equator Principles** (<http://equator-principles.com>); per ulteriori informazioni si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**.

I **principi guida delle Nazioni Unite su impresa e diritti umani**⁵ sono il principale riferimento in materia di responsabilità del settore privato nella tutela dei diritti umani, e comprendono criteri di efficacia per i meccanismi di denuncia e rimostranza compatibili con i diritti (si veda la disposizione COP 6 **Diritti umani**).

Normativa nazionale

Il coinvolgimento delle parti in causa è nella maggior parte dei casi un'attività aziendale volontaria ma essenziale, e un elemento riconosciuto di una buona prassi di settore. Alcuni paesi dispongono di requisiti normativi che, nell'ambito delle procedure di approvazione di nuovi progetti industriali, dell'ampliamento di progetti esistenti o dei programmi di chiusura siti, prevedono il confronto con le persone interessate dal progetto e la comunicazione della relativa documentazione alle parti in causa.

I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere le normative in vigore in tutte le giurisdizioni in cui operano.

1 Non sono comprese le procedure arbitrali (giudiziali e non) che dovrebbero essere indipendenti da tutti i soggetti, inclusa l'azienda.

2 ICMM, Community Development Toolkit (2012) www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/community-development-toolkit

3 ICMM, Mining: Partnerships for Development Toolkit (2011) www.icmm.com/mpd

4 PDAC, e3Plus: a Framework for Responsible Exploration www.pdac.ca/priorities/responsible-exploration/e3-plus

5 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Guiding Principles on Business and Human Rights (2011) www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

Lungo tutto il ciclo di vita dell'attività estrattiva, l'azienda dovrà confrontarsi con una gamma eterogenea di parti in causa in merito a svariate finalità, come gestione del rischio, approvvigionamento, preparazione alle emergenze, sviluppo della comunità e molte altre ancora.

COP 32.1: Comunità interessate

I soci membri del settore estrattivo devono provvedere al coinvolgimento delle parti in causa. Tale coinvolgimento servirà a individuare le priorità per lo sviluppo della comunità e a sostenere le attività che contribuiscono a rendere duraturo il benessere socioeconomico. In tale contesto, occorre tener conto degli interessi delle comunità interessate nelle decisioni principali dell'attività estrattiva durante l'intero suo ciclo di vita e ricercare il largo sostegno della comunità in merito alle proposte.

Punti da considerare:

- Il coinvolgimento delle parti in causa dovrebbe rappresentare la struttura portante del coinvolgimento dell'azienda nei programmi di sviluppo delle comunità (si veda il riquadro "Coinvolgimento delle parti in causa a favore dello sviluppo delle comunità"). Va utilizzato per fornire informazioni sulle modalità con cui l'azienda massimizza gli impatti positivi di tipo sociale, economico e ambientale che i progetti hanno sulle comunità in questione, e con cui evita o riduce al minimo gli effetti negativi.
- In determinati punti chiave del processo decisionale durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva (ad esempio, individuare la località e progettare gli impianti di smaltimento o apportare cambiamenti significativi all'infrastruttura) l'azienda dovrà concentrare il coinvolgimento specifico delle parti in causa sui relativi impatti e opportunità.

Coinvolgimento delle parti in causa a favore dello sviluppo delle comunità

Un approccio allo sviluppo delle comunità basato sulle parti in causa prevede i seguenti elementi:

- comprendere il contesto locale e i gruppi di parti in causa;
- instaurare rapporti basati sulla fiducia e sulla trasparenza;
- garantire la costanza nel coinvolgimento delle parti in causa e nella comunicazione con tali parti;
- gestire le aspettative delle parti in causa mediante un approccio adeguato e graduale;
- predisporre subito un meccanismo di denuncia e rimostranza accessibile e reattivo;
- cercare scenari vantaggiosi sia per l'azienda che per i gruppi di parti in causa;
- evitare e attenuare i rischi sociali;
- massimizzare le opportunità per creare e tutelare il valore, per il progetto e per le comunità locali.

Fonte:

- Next Generation, How Stakeholder Engagement Improves Community Development Projects and Programmes

- Come descritto nello standard di adempimento 1 dell'IFC, è necessario eseguire un processo consapevole di consultazione e partecipazione con le comunità interessate. Questo processo serve a garantire che il processo decisionale tenga conto dei loro punti di vista nelle questioni che le interessano direttamente (come le misure di attenuazione proposte dall'azienda, l'approccio alla condivisione dei vantaggi e le problematiche di implementazione).
- Le esigenze e le priorità di sviluppo locale devono essere parte integrante del dialogo costante con le comunità interessate dal progetto (si veda anche la disposizione COP 10 **Sviluppo sociale**):
 - Definire le priorità di sviluppo attraverso il coinvolgimento delle parti in causa, e non facendo affidamento soltanto sulla valutazione esterna.
 - Nella misura del possibile, elaborare le priorità nei programmi di partenariato.
 - Riesaminare periodicamente le priorità di sviluppo nel corso del ciclo di vita dell'attività estrattiva: le parti in causa, così come le loro priorità ed esigenze, cambiano con il passare del tempo.
- Per agevolare il conseguimento di un ampio sostegno delle comunità al progetto, l'azienda potrebbe:
 - Fornire informazioni esaurienti sulle attività proposte, comprensive di potenziali impatti negativi e di opportunità favorevoli.
 - Migliorare l'accesso a servizi affidabili di consulenza indipendente.
 - Rispettare i valori sociali, effettuando le consultazioni in buona fede per sviluppare la comprensione reciproca informata degli interessi e delle attività.
 - Sostenere attivamente le opportunità di sviluppo economico locale.

COP 32.2: Sistemi per il coinvolgimento

I soci membri del settore estrattivo devono disporre di sistemi per l'impegno precoce e costante nei riguardi delle comunità interessate e delle altre parti in causa. Tali sistemi devono:

- a. Basarsi su competenze e risorse adeguate e su personale adeguatamente esperto.
- b. Essere applicati lungo tutto il ciclo di vita dell'attività estrattiva.
- c. Identificare le comunità interessate e tutta la gamma di altre parti in causa, comprese le categorie più svantaggiate e vulnerabili in relazione ai rischi del progetto, agli impatti e alla fase di sviluppo, e tali categorie devono essere rappresentate in maniera significativa ed efficace durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.
- d. Predisporre efficaci canali di comunicazione per diffondere le informazioni relative al progetto e prendere atto delle reazioni in modo inclusivo, equo, culturalmente adeguato e compatibile con l'esercizio del diritto.

Punti da considerare:

- Assegnare a un alto dirigente la responsabilità in merito al coinvolgimento delle parti in causa. Utilizzare le competenze di esperti per mettere a punto le politiche, le attività di formazione, le strategie, i piani e gli interventi necessari per ottenere un efficace coinvolgimento delle parti in causa.
- Predisporre i sistemi per il coinvolgimento delle parti in causa prima di avviare l'attività estrattiva.
 - Tenere presente che questo punto non ha validità retroattiva per nuovi soci membri e nuovi progetti; tuttavia, in questi casi, i sistemi per il coinvolgimento delle parti in causa dovrebbero essere elaborati immediatamente.
- Nell'approccio occorre prendere in considerazione l'intera gamma di parti in causa, e coinvolgere le comunità interessate, come dipendenti, sindacati o organizzazioni dei lavoratori, donne, giovani, anziani, attività estrattive artigianali e su piccola scala, popolazioni indigene e gruppi vulnerabili. Occorre però coinvolgere anche altre parti in causa rilevanti, ad esempio:
 - amministrazioni locali e nazionali (non soltanto il ministero competente per i permessi minerari ma anche i ministeri dell'ambiente, del lavoro, dell'istruzione, dello sviluppo e altri ancora, se del caso);
 - altre aziende, industrie e gruppi dello stesso genere;
 - società civile locale, nazionale e internazionale;
 - organizzazioni non governative (ONG);
 - media;
 - associazioni di settore;
 - altri soggetti.
- Come illustrato nella disposizione COP 10 **Sviluppo sociale**, per prima cosa occorre effettuare la mappatura delle parti in causa per scoprire chi sono e qual è il loro coinvolgimento attuale, e valutare le strategie per la risoluzione delle controversie
 - Nel tempo, le parti in causa cambiano; può quindi essere necessario eseguire periodicamente la mappatura durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.

Piani, politiche e procedure

- Definire gli obiettivi dell'azienda relativi al programma per il coinvolgimento delle parti in causa, i principi chiave da rispettare e le aspettative del personale, delle comunità e delle altre parti in causa.
 - Valutare quali possono essere le modalità di gestione delle aspettative e dei risultati degli approcci per il coinvolgimento delle parti in causa.
- Mettere a punto un piano per il coinvolgimento e assicurarsi di documentare costantemente le interazioni con tutte le parti in causa.
- Il piano deve essere il più possibile inclusivo, equo, culturalmente adeguato e compatibile con l'esercizio del diritto (si veda la Figura 32.2).



Figura 32.2. Quattro aspetti del coinvolgimento delle parti in causa di cui tenere conto quando si decide l'approccio da adottare

- Assicurarsi che il piano relativo al coinvolgimento includa la divulgazione di informazioni e la rendicontazione esterna a tutte le parti in causa, secondo necessità, nonché una rendicontazione regolare alle comunità interessate dal progetto.
- Se fra le parti in causa vi sono popolazioni indigene, trovare il modo di integrare nel piano anche approcci culturalmente adeguati. Tenere presente che l'efficacia degli approcci varia a seconda delle parti in causa e dei contesti sociali: ciò che funziona con un gruppo potrebbe essere inadeguato per un altro. (Si veda inoltre la disposizione COP 33 [Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa](#)).
- Monitorare i progressi del piano per il coinvolgimento (anche di approcci, meccanismi di denuncia e rimostranza, progetti di sviluppo e partenariati) e valutare gli impatti in collaborazione con le principali parti in causa, ivi inclusi gruppi svantaggiati e vulnerabili.
- In base ai risultati delle valutazioni, cercare di migliorare continuamente piani, politiche e procedure.

Competenze e risorse

- Per ottenere un buon coinvolgimento delle parti in causa è necessario disporre di persone con le competenze adeguate per gestire i programmi in modo efficace. Valutare i requisiti di risorse per il programma di coinvolgimento delle comunità e delle parti in causa al fine di garantire che il personale e gli esperti esterni siano in grado di svolgere in modo efficace i rispettivi ruoli.
- Valutare quali attività di formazione potranno rendersi necessarie, ad esempio in materia di sensibilizzazione culturale, problematiche di genere, prassi e processi per il coinvolgimento, risoluzione delle controversie e comunicazione.
- In alcuni casi, può essere necessario avvalersi di competenze esterne, ad esempio nelle questioni riguardanti popolazioni indigene, reinsediamenti e attività estrattive artigianali.
- Potrebbe servire un ulteriore sostegno anche in diverse fasi del ciclo di vita dell'attività estrattiva, ad esempio durante la valutazione d'impatto ambientale e sociale o nella programmazione di chiusura siti.
- In alcune situazioni, per avere una consultazione informata può essere necessario ricorrere al sostegno di altre organizzazioni, come le ONG locali o i gruppi per lo sviluppo delle capacità, per aiutare le comunità a comprendere i propri diritti.

Prospezione e piccole imprese estrattive

Il coinvolgimento delle parti in causa, e lo sviluppo sociale, possono essere difficili da ottenere per le imprese estrattive di minori dimensioni, soprattutto se effettuano attività di prospezione e sviluppo. Rimane tuttavia un aspetto cruciale: uno scarso coinvolgimento può determinare sin dall'inizio malintesi, attività o impegni inadeguati, e provocare situazioni di confusione, aspettative non realistiche e, in seguito, anche conflitti. Queste circostanze creano costi inutili per tutte le parti in causa.

Una piccola impresa, quindi, prima di avviare le attività sul campo dovrebbe raccogliere le informazioni pertinenti sulle condizioni locali e assicurarsi che il team di progetto abbia le informazioni, le indicazioni e la capacità di coinvolgere in maniera efficace le comunità locali e le altre parti in causa.

La guida PDAC all'impegno verso la comunità è pensata per le aziende di prospezione e fornisce alle piccole imprese orientamenti validi per instaurare solidi e positivi rapporti fra l'azienda e la comunità:

PDAC, First Engagement: a Field Guide for Explorers (2015)

www.pdac.ca/priorities/responsible-exploration/e3-plus/community-engagement-guide/introduction

COP 32.3: Accesso a meccanismi di denuncia e rimostranza compatibili con l'esercizio del diritto

I soci membri del settore estrattivo devono garantire che le comunità interessate abbiano accesso a un meccanismo di denuncia e rimostranza compatibile con l'esercizio del diritto, a livello operativo, per dar voce alle vertenze e risolverle e per comunicare attivamente la propria disponibilità alle comunità interessate. Tale meccanismo deve essere trasparente, facilmente accessibile e facilmente comprensibile. Denunce e rimostranze devono essere risolte entro scadenze precise, e occorre conservare i registri delle questioni sollevate, delle indagini compiute e del relativo esito.

Punti da considerare:

- Il meccanismo di denuncia e rimostranza dovrebbe essere identico (o molto simile) a quello utilizzato per i requisiti delle disposizioni COP 6 **Diritti umani** e COP 7 **Due diligence per l'approvvigionamento responsabile da aree di conflitto e ad alto rischio**. In questo caso si applicano tutti i punti da prendere in considerazione ai sensi della disposizione COP 7 (in merito ad accessibilità, trasparenza, conservazione dei dati e interventi con scadenze precise).
 - Tenere presente che il meccanismo di denuncia e rimostranza per le parti in causa esterne non è identico a quello interno che consente ai lavoratori di presentare denunce e che può richiedere un approccio differente anche perché i dati sui dipendenti sono accessibili legalmente solo al dipartimento Risorse umane (si veda la disposizione COP 18 **Molestie, procedure disciplinari, vertenze aziendali e misure contro le ritorsioni**).
- Laddove possibile, predisporre un meccanismo di denuncia e rimostranza prima di eventuali controversie, e non in risposta alla loro comparsa.
- Assicurarsi che le rimostranze possano essere ricevute mediante canali appropriati e adeguati al contesto (telefono, e-mail, incontri diretti, mediante rappresentanti delle comunità e così via):
 - se sono ricevute da altri dipartimenti o dal personale di progetto, assicurarsi che siano inoltrate al team o alla persona pertinente, in modo che possano occuparsene.
- Nel mettere a punto il meccanismo di denuncia:
 - valutare la possibilità di farlo gestire a un prestatore di servizi esterno, in modo che le denunce possano essere presentate all'azienda in forma anonima. Questo fatto può incoraggiare le parti in causa a esprimere preoccupazioni che in alcuni casi, altrimenti, potrebbero essere taciute.
 - Potrebbe essere necessario prevedere fondi per le risorse aggiuntive richieste nella gestione di alcune rimostranze, ad esempio per affrontare le problematiche di genere o garantire l'accesso a servizi di consulenza o mediazione indipendenti.
- Analizzare regolarmente la frequenza, la modalità e le cause delle denunce e delle rimostranze per individuare i punti e le modalità in cui è possibile migliorare politiche, procedure e prassi dell'azienda.
- I rapporti fra siti minerari e parti in causa permangono anche dopo i cambiamenti di proprietà e la chiusura dei siti. Assicurarsi che, nell'ambito del processo di cessione o chiusura del sito, il meccanismo di denuncia e rimostranza continui a rimanere in essere.

Verificare:

- L'azienda ha predisposto un esauriente sistema per il coinvolgimento continuo delle parti in causa, sin dalle prime fasi, con una chiara distribuzione delle responsabilità, con risorse e competenze adeguate, nonché politiche e procedure?
- Gli approcci al coinvolgimento sono inclusivi, equi e appropriati sotto il profilo culturale?
- Sono state individuate le pertinenti parti in causa, in relazione a rischi, impatti e opportunità del progetto?
- Sono state poste in essere efficaci misure per comunicare le informazioni rilevanti del progetto e ricevere riscontri dalle parti in causa?
- L'azienda, attraverso la consultazione informata, prende in considerazione gli interessi e le aspirazioni di sviluppo delle comunità nelle decisioni importanti relative al progetto minerario?
- È stato predisposto in tutte le unità un meccanismo di denuncia e rimostranza compatibile con i diritti? Le parti in causa sanno come usarlo e come funziona? La documentazione relativa è conservata in modo adeguato?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

AccountAbility

www.accountability.org

Anglo American, Community Engagement

www.angloamerican.com/development/social/community-engagement/engagement

Anglo American, Speak Up Program – Independent Grievance Mechanism

www.anglospeakup.com

International Association of Public Participation (IAP2)

www.iap2.org

PDAC, e3 Plus: a Framework for Responsible Exploration

www.pdac.ca/e3plus

Banca mondiale, Community Driven Development

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html

Pubblicazioni:

AccountAbility, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES)(2015)

www.accountability.org/standards

Association for Mineral Exploration British Columbia, Mineral Exploration, Mining and Aboriginal Community Engagement [Canada] (2005)

https://cdn2.hubspot.net/hub/374848/file-1693652040-pdf/ACE_Guidebook_2006.pdf

Governo australiano, Community Engagement and Development (2006)

<https://archive.industry.gov.au/resource/Programs/LPSD/Pages/LPSDhandbooks.aspx>

Governo australiano, Working with Indigenous Communities (2007)

<https://archive.industry.gov.au/resource/Programs/LPSD/Pages/LPSDhandbooks.aspx>

Canadian Foundation for the Americas, Sustainable Communities: Mining and Indigenous Governance [Americas] (2008)

www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf

Harvard University, Rights-Compatible Grievance Mechanisms: a Guidance Tool for Companies and Their Stakeholders (2008)

www.unglobalcompact.org/library/57

ICMM, Community Development Toolkit (2012)

www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/community-development-toolkit

ICMM, Human Rights in the Mining and Metals Industry: Handling and Resolving Local Level Concerns and Grievances (2009)

www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/handling-and-resolving-local-level-concerns-and-grievances

IFC, Guidance Note 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012)

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps5

IIED, Avoiding New Poverty: Mining-Induced Displacement and Resettlement (2002)
<http://pubs.iied.org/G00549>

IIED, Meaningful Community Engagement in the Extractive Industries: Stakeholder Perspectives and Research Priorities (2016)
<http://pubs.iied.org/16047IIED/>

Next Generation, How Stakeholder Engagement Improves Community Development Projects and Programmes
<https://nextgeneration.co.za/how-stakeholder-engagement-improves-community-development-projects-and-programmes>

Office of the Compliance Advisor/Ombudsman, a Guide to Designing and Implementing Grievance Mechanisms for Development Projects (2008)
www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf

Rio Tinto, Why Gender Matters (2009)
www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf

Rio Tinto, Why Human Rights Matter (2012)
www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf

26K, User Guides ISO 26000 (2010)
www.26k-estimation.com/html/user_guides_iso_26000.html#user-guides

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement – Guidance for States
www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (2011)
www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf

UNICEF, Child Rights and Mining Toolkit (2017)
www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

World Resources Institute, Breaking Ground: Engaging Communities in Extractive and Infrastructure Projects (2009)
www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities

(COP 33) POPOLAZIONI INDIGENE E LIBERO ASSENSO PRELIMINARE IN CONOSCENZA DI CAUSA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri operanti in regioni in cui sono presenti popolazioni indigene.

Non esiste una definizione universalmente accettata di **libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC nell'acronimo inglese)**. Nell'ambito del COP, con libero assenso preliminare in conoscenza di causa si intende un insieme di procedimenti per il reciproco coinvolgimento, fra i soci membri di RJC e le popolazioni indigene; tali procedimenti devono essere appropriati sotto il profilo culturale, definiti mediante trattative in buona fede e non devono limitarsi alla consultazione ma devono ottenere un accordo preciso dalle popolazioni indigene interessate dal progetto. Questo libero assenso non richiede necessariamente l'unanimità e può essere ottenuto anche se all'interno della comunità vi sono persone, o gruppi, dichiaratamente in disaccordo. Mediante questi procedimenti, le popolazioni indigene:

- sono in grado di prendere liberamente le decisioni, senza coercizioni, intimidazioni o intrighi;
- ottengono tempo sufficiente per essere coinvolte nelle decisioni relative al progetto, ben prima che siano prese le decisioni importanti e che si abbiano impatti;
- ricevono esaurienti informazioni sul progetto e sui relativi impatti e vantaggi potenziali.

La **trattativa in buona fede** è un processo documentato di negoziazione (con gli esiti risultanti) nel quale tutte le parti:

- intendono partecipare al processo e possono riunirsi in momenti opportuni, con una ragionevole frequenza;
- ricorrono a procedure di negoziazione reciprocamente accettate;
- conoscono a sufficienza la situazione per intavolare una trattativa informata;
- esaminano le più importanti problematiche;
- sono disposte a cambiare la posizione iniziale e a modificare l'offerta, ove possibile;
- dispongono del tempo sufficiente per prendere le decisioni.

Non esiste una definizione universalmente accettata di **popolazioni indigene**. Nella presente guida, il termine fa riferimento a un gruppo di persone, distinto dal punto di vista sociale e culturale, che a vari livelli:

- si identificano in quanto membri di un distinto gruppo culturale indigeno e come tali sono riconosciute dagli altri;
- sono collettivamente legate a specifici habitat geografici o territori ancestrali situati all'interno dell'area del progetto minerario, nonché alle risorse naturali presenti in tali habitat e territori;
- dispongono di tradizionali istituzioni culturali, economiche, sociali e politiche ben distinte da quelle della cultura o della società dominante;
- condividono un dialetto o una lingua a sé, spesso differente dalle lingue ufficiali del paese o della regione in cui vivono;
- possono anche non essere riconosciute dalla legge.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

Fonti:

- International Council on Mining and Minerals (ICMM), Indigenous Peoples and Mining Position Statement (2013) www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement
- International Finance Corporation (IFC - Società Finanziaria Internazionale), Standard 7: Indigenous Peoples (2012) www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/performance-standards/ps7

B BACKGROUND

Le popolazioni indigene, chiamate anche “popoli aborigeni”, “minoranze nazionali”, “primi abitanti”, “popolazioni native” e “popolazioni tribali”, si trovano in ogni angolo del pianeta. L'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) stima che queste popolazioni rappresentano fino al cinque per cento della popolazione mondiale, ossia quasi 370 milioni di persone, e sono diffuse in oltre 70 paesi.¹ In assenza di una definizione accettata universalmente, non è sempre facile identificarle; tuttavia è generalmente inteso che si tratta di comunità i cui componenti condividono un'identità culturale distinta rispetto al resto del paese e sono i discendenti degli abitanti originari della regione o che hanno occupato storicamente determinate regioni.

L'identità e la cultura di molte popolazioni indigene sono indissolubilmente legate alle terre in cui vivono e alle risorse naturali da cui dipendono. Ciò significa che i progetti minerari che hanno impatti su terre, foreste, risorse idriche, fauna selvatica e altre risorse naturali all'interno o nelle vicinanze dei territori indigeni non soltanto minacciano lo sviluppo economico e la sussistenza delle popolazioni, ma possono anche influire sulle loro istituzioni e sulla loro capacità di sviluppare e conservare un'identità e una cultura specifiche (si veda la Tabella 33.1).

L'ICMM (Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli) indica che le popolazioni indigene saranno probabilmente influenzate da un progetto minerario se tali popolazioni:

- hanno, o rivendicano, una qualche forma di proprietà o controllo legalmente riconosciuti sulle terre o sulle risorse in cui si sviluppa il progetto;
- sono ritenute per consuetudine i proprietari delle terre o delle risorse in cui si sviluppa il progetto (ma senza riconoscimento giuridico);
- vivono sulle terre del progetto, o ne utilizzano le risorse;
- attribuiscono un'importanza culturale, tradizionale o spirituale ai luoghi, agli oggetti, alle risorse o alle zone all'interno dell'area del progetto; oppure
- vivono in comunità il cui ambiente sociale, economico e fisico è o sarà interessato dal progetto (incluse, a titolo d'esempio, comunità fortemente dipendenti dalle risorse fluviali).

Il coinvolgimento e la trattativa fra le imprese minerarie e le comunità interessate sono importanti vettori per comprendere le aspirazioni di sviluppo delle popolazioni indigene, condividere i contributi positivi per il loro sviluppo sociale e per attenuare gli impatti negativi.

Tabella 33.1. Impatti potenziali negativi e positivi dei progetti minerari per le popolazioni indigene

Impatti negativi	Impatti positivi
Dislocazione e reinsediamento a livello fisico o economico.	Miglioramento di infrastrutture e servizi (ad esempio, accesso ad acqua pulita, impianti igienico-sanitari, energia, strade).
Perdita dei tradizionali mezzi di sostentamento per via del mancato accesso alle terre o del danneggiamento delle risorse naturali.	Servizi di assistenza sanitaria, misure preventive e di distribuzione più efficaci (ad esempio, spray per combattere la malaria).
Distruzione, o danneggiamento, dei luoghi e delle zone significativi dal punto di vista culturale o spirituale.	Maggiore sostegno all'istruzione, con risorse e strutture migliori.
Disgregazione sociale ed erosione dei valori culturali causate dai rapidi cambiamenti economici e sociali.	Maggiori opportunità commerciali e occupazionali nell'attività estrattiva e nelle industrie dell'indotto.
Conflitti sociali riguardanti la distribuzione e il valore dei vantaggi correlati al progetto minerario (ad esempio, royalties o posti di lavoro).	Aumento del reddito grazie ai flussi di royalties e alle compensazioni.
Maggiore rischio di esposizione a malattie, problemi di salute mentale, incidenti, lesioni e disturbi alimentari.	Tenore di vita migliore grazie all'accrescimento del benessere.
Ulteriore emarginazione di alcuni gruppi, ad esempio le donne.	Finanziamenti e risorse per sostenere lo sviluppo della comunità, il sostentamento e la conservazione del patrimonio culturale.
Aumento della concorrenza e delle tensioni sociali derivante da immigrazione incontrollata su vasta scala.	Tutela e risanamento ambientale (ad esempio, tramite rimboschimento o migliore gestione degli incendi).

Fonte: ICMM, Good Practice Guide: Indigenous Peoples and Mining (2015)

www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/9520.pdf

1 OIL, Indigenous and Tribal Peoples www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/lang--en/index.htm

I progetti minerari si affidano al largo sostegno delle comunità – ivi incluse le popolazioni indigene – per evitare i conflitti e ridurre al minimo i rischi sociali, finanziari e di immagine. All'atto pratico, il sostegno si ottiene attraverso un processo informato di consultazione e partecipazione che favorisce i rapporti, l'accordo e gli interventi in merito ai progetti di sviluppo e che sostiene l'analisi periodica e congiunta dei progressi compiuti.

Le interazioni fra imprese estrattive e popolazioni indigene dovrebbero avvenire nel quadro del coinvolgimento generale delle parti in causa (si veda la disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**) prestando tuttavia un'attenzione speciale alla storia, alle capacità, alle priorità e agli interessi specifici delle popolazioni indigene. Occorre tra l'altro riconoscere i processi decisionali collettivi o ad ampia base utilizzati dalle popolazioni indigene e documentare gli accordi formali, per iscritto o con altri tipi di strumenti riconosciuti dai leader, portavoce o rappresentanti nominati della comunità.

In alcune circostanze, e in linea con le migliori pratiche, governi, investitori e società civile si attendono che le imprese estrattive ottengano il libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC) delle popolazioni indigene prima di procedere con il progetto minerario (si veda la Figura 33.1).



Figura 33.1. Caratteristiche fondamentali del libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC)

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

I diritti delle popolazioni indigene sono tutelati dalle normative sia nazionali sia internazionali che, insieme, definiscono le responsabilità degli Stati. Allo stesso tempo, le aziende private sono sempre più tenute a condurre le proprie attività secondo modalità rispettose di questi diritti.

Strumenti internazionali

Due strumenti internazionali interdipendenti di assoluto riferimento riconoscono e tutelano i diritti delle popolazioni indigene, incluso il loro diritto al libero assenso preliminare in conoscenza di causa:

- La **dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP)**² è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2007, dopo 22 anni di elaborazione e trattative. La dichiarazione sancisce i diritti individuali e collettivi delle popolazioni indigene, inclusi i diritti alla cultura, all'identità, alla lingua, all'occupazione, alla salute, all'istruzione e altro ancora. Anche se non è legalmente vincolante, la dichiarazione è tuttora il massimo impegno degli Stati membri dell'ONU a favore dei diritti delle popolazioni indigene.

2 Nazioni Unite, UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (2007) www.un.org/esa/socdev/unpfi/documents/DRIPS_en.pdf

- La **convenzione sulle popolazioni indigene e tribali del 2018 (C169)**³ dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) è stata adottata nel 1989 e, al 2018, ratificata da 23 paesi. Questa convenzione descrive le responsabilità dei governi per eliminare le forme di discriminazione contro le popolazioni indigene e consentirne la partecipazione (ma senza diritto di veto) alle decisioni che influiscono sulla loro vita (incluso, ad esempio, lo sviluppo di progetti minerari). Affronta una vasta gamma di problematiche, fra cui diritti fondiari, occupazione, istruzione, salute e previdenza sociale, diritto consuetudinario e istituzioni tradizionali, partecipazione e consultazione. Molti Stati contestano la OIL C169 perché contrasta con le loro disposizioni costituzionali secondo le quali tutti i gruppi etnici devono essere trattati allo stesso modo davanti alla legge. Ciò vale in particolare negli Stati africani dove vivono popolazioni etnicamente eterogenee. Benché le aziende private non abbiano alcun obbligo diretto ai sensi dell'OIL C169, la convenzione ha precise implicazioni per le loro attività e operazioni.

Sia la dichiarazione UNDRIP che la convenzione OIL C169 evidenziano le responsabilità degli Stati in materia di consultazione delle popolazioni indigene ogni qualvolta una misura legislativa o amministrativa possa riguardarle direttamente.

Norme di settore

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 7: Popolazioni indigene, che propone al settore privato una norma dettagliata, con relative linee guida, per ridurre al minimo gli impatti negativi e promuovere vantaggi in termini di sviluppo per le popolazioni indigene. Lo standard è concepito per garantire che le aziende:
 - rispettino appieno i diritti umani, la dignità, le aspirazioni e i mezzi di sostentamento delle popolazioni indigene basati sulle risorse naturali;
 - prevedano ed evitino (o, laddove ciò sia inevitabile, attenuino e compensino) gli effetti negativi di un progetto sulle popolazioni indigene;
 - promuovano vantaggi concreti e opportunità in termini di sviluppo sostenibile delle popolazioni indigene, secondo un approccio appropriato sotto il profilo culturale;
 - instaurino e mantengano, per tutto il ciclo di vita dell'attività estrattiva, costanti rapporti basati su un processo informato di consultazione e partecipazione con le popolazioni indigene;
 - assicurino, in determinate circostanze, il libero assenso preliminare in conoscenza di causa delle popolazioni indigene interessate dal progetto (ivi inclusi i casi di progetti minerari che riguardano risorse di loro proprietà, per tradizione o consuetudine, e di progetti che hanno impatti sul patrimonio culturale fondamentale);
 - rispettino e salvaguardino la cultura, le conoscenze e le pratiche delle popolazioni indigene.

Gli standard di adempimento dell'IFC (e tramite loro, il FPIC) sono integrati negli Equator Principles (<http://equator-principles.com>); si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale** per maggiori informazioni.

La **dichiarazione di intenti riguardo a popolazioni indigene e attività estrattiva**,⁴ dell'ICMM (International Council on Mining and Metals - Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli) adottata nel 2013, impegna i membri ad adoperarsi al massimo e a ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC) delle popolazioni indigene potenzialmente interessate dagli impatti di qualsiasi nuovo progetto (o dai cambiamenti apportati a un progetto già in corso). La dichiarazione di intenti enuncia l'interpretazione dell'ICMM del libero assenso preliminare in conoscenza di causa definito nella Sezione A. Per aiutare i membri a rispettare gli impegni assunti ai sensi della dichiarazione del 2013, l'ICMM ha pubblicato un'ottima guida pratica su popoli indigeni e attività estrattiva.⁵ La guida, aggiornata nel 2015 per trattare specificamente i requisiti del FPIC, evidenzia approcci pratici al coinvolgimento delle popolazioni indigene, adattabili in base al contesto specifico di aziende e comunità. La guida si avvale di casi di studio per illustrare buone e cattive pratiche riguardanti aspetti quali partecipazione, raggiungimento di accordi, gestione degli impatti, condivisione dei vantaggi e gestione di denunce e rimostranze.

Nel 2017, l'Associazione mineraria del Canada (Mining Association of Canada - MAC) ha adottato il protocollo Towards Sustainable Mining (TSM) **Aboriginal and Community Outreach Protocol**⁶ per illustrare gli impegni dei membri. Il protocollo comprende quattro indicatori: identificazione di comunità di interessi (COI); efficace coinvolgimento delle COI; meccanismo di risposta per COI; rendicontazione.

Nel settore dell'energia, il programma Indigenous Peoples di **Equitable Origin**, con il sostegno di ISEAL e di associazioni di popoli indigeni e di gruppi impegnati nella definizione di standard, ha elaborato numerose risorse riguardanti il libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC)⁷ fra cui lo strumento FPIC360 per monitorare e verificare i requisiti volontari e obbligatori del FPIC.

Normativa nazionale

Il quadro normativo per i popoli indigeni varia sensibilmente da paese a paese, a seconda della specifica storia in materia di colonizzazione, migrazione e conflitti. Alcuni paesi possono non riconoscere l'indigenità o l'etnicità come categorie accettabili per operare distinzioni in termini di diritti, ma le normative nazionali sono in continua evoluzione.

3 OIL, C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989) www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

4 ICMM, Indigenous Peoples and Mining Position Statement (2013) www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement

5 ICMM, Good Practice Guide: Indigenous Peoples and Mining (2015) www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/9520.pdf

6 <https://mining.ca/sites/default/files/Aboriginal%20and%20Community%20Outreach-EN%20-%20WITH%20TAILINGS%20CRITERIA.pdf>

7 Equitable Origin, Free, Prior and Informed Consent <https://www.equitableorigin.org/programs/free-prior-and-informed-consent/>

Parimenti, variano da paese a paese anche i requisiti di legge in materia di consultazione e FPIC. In alcuni paesi – come Australia, Canada, Papua Nuova Guinea e Filippine – l'ordinamento nazionale o statale disciplina le modalità di coinvolgimento delle popolazioni indigene nelle decisioni di sviluppo che interessano i loro diritti consuetudinari o le loro terre. Nei paesi privi di normative in materia di libero assenso preliminare in conoscenza di causa (fra cui tutti gli Stati africani), le migliori pratiche indicano che le aziende devono dapprima negoziare i termini del processo FPIC con le popolazioni indigene, e poi ottenere il consenso.

I soci membri di RJC sono tenuti a essere sempre al corrente delle normative in vigore in tutte le giurisdizioni in cui operano, e ad agire di conseguenza.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 33.1: Rispetto dei diritti delle popolazioni indigene

I soci membri del settore estrattivo attivi nelle regioni in cui sono presenti popolazioni indigene devono rispettare i diritti di tali popolazioni indigene come articolati e definiti nelle leggi applicabili a livello locale, nazionale e internazionale, nonché gli interessi sociali, culturali, ambientali ed economici di tali popolazioni indigene, compreso il loro rapporto con le terre e le acque.

Punti da considerare:

- Assegnare a un alto dirigente la responsabilità generale dei rapporti con le popolazioni indigene; spesso, tale persona coincide con quella responsabile dei programmi per lo sviluppo della comunità e il coinvolgimento delle parti in causa.
- Valutare attentamente la composizione del team incaricato di sviluppare e mantenere i rapporti con le popolazioni indigene. Le comunità indigene interessate dal progetto devono conoscere la persona da contattare per tutte le questioni riguardanti le attività del sito minerario e devono avere accesso a un meccanismo di denuncia e rimostranza compatibile con i diritti (si veda la disposizione COP 32.2 [Coinvolgimento delle parti in causa](#)).
- Utilizzare le competenze di esperti in materia di aspetti linguistici, antropologici, culturali e sociali per mettere a punto politiche, attività di formazione, strategie, piani e interventi che rispettino appieno i diritti delle popolazioni indigene.
- Predisporre una politica e procedure scritte per illustrare la posizione e l'approccio dell'azienda alle popolazioni indigene potenzialmente interessate dall'attività. Devono essere trattati gli impegni dell'azienda in merito ai seguenti aspetti:

1. Comprensione e rispetto dei diritti, anche in materia di:

- rispetto di diritti, interessi, aspirazioni, cultura e mezzi di sostentamento delle popolazioni indigene basati sulle risorse naturali;
- chiara identificazione e totale comprensione degli interessi e dei punti di vista della popolazioni indigene in relazione a un progetto e ai suoi potenziali impatti;
- valutazione dell'influenza della dimensione di genere sui diritti e sulle possibilità di coinvolgimento delle popolazioni indigene.

2. Confronto in maniera appropriata, fra cui:

- confronto e consultazione delle popolazioni indigene in un modo equo, tempestivo e appropriato sotto il profilo culturale durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva, per cercare un largo sostegno al progetto;
- ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa nelle circostanze in cui è applicabile;
- valutare l'utilizzo di differenti approcci per coinvolgere le differenti popolazioni indigene, poiché queste possono presentare esigenze e realtà differenti;
- monitorare i progressi compiuti dagli approcci e accordi per il coinvolgimento, e valutare gli impatti con le principali parti in causa.

3. Ridurre al minimo gli impatti negativi, ricorrendo tra l'altro a:

- progettazione congiunta dei progetti per evitare effetti negativi sulle popolazioni indigene e per ridurre al minimo, gestire o compensare in maniera equa ogni eventuale impatto inevitabile;
- predisporre meccanismi per proteggere i beni culturali e i siti di significatività religiosa per le popolazioni indigene.

4. Offrire vantaggi, ricorrendo tra l'altro a:

- negoziazione di partenariati o programmi che garantiscono alle popolazioni indigene vantaggi in materia di sviluppo;
- azioni positive e partenariati per consentire a più componenti delle popolazioni indigene di lavorare per l'impresa estrattiva o per le imprese connesse;
- cercare di costituire partenariati a lungo termine con le popolazioni indigene per sostenere uno sviluppo regionale e della comunità autodeterminato (ad esempio, tramite istruzione, formazione, assistenza sanitaria e sostegno fornito alle imprese);
- sostegno, ove appropriato, a governi e altre istituzioni, comprese organizzazioni della società civile (anche ONG) per contribuire ad attenuare e risolvere le problematiche incontrate dalle popolazioni indigene nelle vicinanze delle attività minerarie.

- Sostenere tutte le politiche e le procedure aziendali con adeguati programmi didattici o formativi per:
 - assicurarsi che tutto il personale che ha rapporti con le popolazioni indigene conosca i principi chiave del coinvolgimento, le problematiche locali e i principi di una condotta appropriata;
 - creare possibilità d'impiego per i lavoratori indigeni che, altrimenti, potrebbero non soddisfare gli usuali criteri di occupabilità.
- Se l'azienda impiega lavoratori indigeni, valutare se tutto il personale ha bisogno di seguire una formazione alla consapevolezza culturale. L'obiettivo di tale formazione dovrebbe essere lo sviluppo di una comprensione interculturale: per il personale dell'azienda, comprendere la cultura, i valori e le aspirazioni delle popolazioni indigene, e per queste ultime, comprendere i principi, gli obiettivi, le attività e le prassi dell'azienda.

COP 33.2: Libero assenso preliminare in conoscenza di causa

La disposizione 33.2 si applica alle nuove unità estrattive, o in caso di modifiche a strutture esistenti, che potrebbero avere effetti negativi sulle popolazioni indigene, fra cui, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, effetti correlati a quanto segue:

- Impatti sulle terre e sulle risorse naturali soggette a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario.
- Ricollocazione di popolazioni indigene da terre e risorse naturali soggette a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario.
- Impatti significativi sul delicato patrimonio culturale, essenziale per l'identità e/o per aspetti culturali, cerimoniali o spirituali della vita delle popolazioni indigene.
- Utilizzo a scopi commerciali del patrimonio culturale (comprese conoscenze, innovazioni o pratiche e prassi delle popolazioni indigene).

I soci membri del settore estrattivo devono, come descritto nello standard di adempimento 7 della Società Finanziaria Internazionale - International Finance Corporation (IFC):

- a. Adoperarsi per ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa delle popolazioni indigene interessate nella fase di pianificazione e approvazione, mediante un procedimento che sia il più possibile coerente con i loro tradizionali processi decisionali, nel rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e in base a una trattativa condotta in buona fede.
- b. Documentare il procedimento reciprocamente accettato tra il socio membro, le popolazioni indigene interessate e le competenti autorità pubbliche, oltre che le prove dell'accordo tra le parti quale esito delle trattative, inclusi se applicabili i termini di indennizzo.

Punti da considerare:

- Nell'avviare il confronto con le popolazioni indigene, verificare se occorre un processo di libero assenso (FPIC); a tale scopo, esaminare gli elementi puntati riportati nella disposizione COP 33.2. Questa disposizione non ha validità retroattiva; si applica soltanto alle unità estrattive in cui le situazioni illustrate negli elementi puntati si presentano dopo l'adesione a RJC o, se più recente, a seguito di modifiche successive all'ultima valutazione della verifica.
- Quando occorre ottenere il libero assenso da gruppi indigeni, attenersi alle tre seguenti fasi per soddisfare le aspettative di RJC.

1. Definire le norme

- Verificare se le normative applicabili definiscono uno specifico processo FPIC che l'azienda deve seguire e, in caso affermativo, rispettarlo.
 - Tenere presente che ai governi, talvolta, spetta la responsabilità di gestire gli interessi delle popolazioni indigene secondo modalità che limitano il coinvolgimento delle aziende. In questo caso, collaborare con le autorità competenti per ottenere risultati coerenti con i principi della presente disposizione.
- Se le normative applicabili non definiscono un processo FPIC, stabilire di comune accordo le condizioni per il processo mediante trattative in buona fede con le comunità interessate.

2. Impegnarsi a favore del libero assenso preliminare in conoscenza di causa

- In tutti i casi, rispettare le linee guida dell'IFC riguardo allo standard di adempimento 7 sulle popolazioni indigene (2012) nel cercare di ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa dalle popolazioni indigene. In particolare, assicurarsi che l'approccio:
 - sia conforme alle tradizionali strutture decisionali;
 - coinvolga i tradizionali organi direttivi e cerchi il contributo dei gruppi svantaggiati e vulnerabili (le modalità esatte, in tal senso, saranno diverse a seconda delle culture e dei contesti);
 - si basi su trattative in buona fede, come definito nella Sezione A;
 - sia pienamente documentato, anche in merito a condizioni, attività ed esito del coinvolgimento (si veda la Figura 33.2).
- Nei casi in cui le attività estrattive potrebbero comportare la dislocazione – fisica o economica – delle popolazioni indigene, l'approccio dovrà essere conforme anche alla disposizione COP 36 **Reinsediamento**.



Figura 33.2. I differenti elementi della documentazione durante il processo FPIC

- Il processo FPIC dovrebbe:
 - basarsi sui principi generali per il coinvolgimento dei gruppi interessati dal progetto (si veda la disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**);
 - promuovere rapporti costanti e rispettosi, basati sulla fiducia e che permangono per tutta la durata del ciclo di vita dell'attività estrattiva;
 - rispecchiare un quadro di autorizzazioni che rappresenti un ampio consenso presso i gruppi interessati, piuttosto che un consenso limitato a poche persone che agiscono all'insaputa dell'intera comunità.

3. Raggiungere un accordo

- Le popolazioni indigene devono essere libere di dare o ritirare il loro consenso a un progetto.
- Ciò significa che, persino seguendo e rispettando un procedimento legittimo non si raggiungerà necessariamente un accordo. Se il consenso non arriva, nonostante gli sforzi di tutte le parti, valutare la possibilità di richiedere la consulenza o la mediazione di un soggetto terzo reciprocamente accettato per provare a sbloccare la situazione.
 - Tenere presente che in alcuni casi in cui non è possibile raggiungere un accordo, il governo potrebbe intervenire e decidere che il progetto può andare avanti in ogni caso; in tal caso, di norma il governo specifica anche le condizioni per procedere.
- Per giungere a un accordo, il consenso non deve essere necessariamente unanime: l'accordo è sempre possibile, e si può ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa persino se alcune persone o piccoli gruppi della comunità sono dichiaratamente in disaccordo.
- Una volta ottenuto, il consenso della comunità al progetto deve essere documentato, ad esempio tramite un memorandum d'intesa, una lettera di intenti o una dichiarazione congiunta di principio per stabilire ruoli e responsabilità concordati per entrambe le parti, ed elencare eventuali impegni specifici, tra cui:
 - consenso a specifiche attività di progetto, impatti e misure di attenuazione;
 - condizioni del processo costante di consultazione e coinvolgimento;
 - procedure di governance;
 - strategie per gestire gli impatti ambientali, sociali e culturali (ivi inclusa la gestione delle terre e delle risorse);
 - criteri di compensazione, compresa la definizione di compensazione e le relative modalità di erogazione;
 - opportunità di appalto e impiego;
 - iniziative, programmi o partenariati per lo sviluppo della comunità;
 - continuità nell'accesso a terre e risorse naturali;
 - condivisione equa dei vantaggi associati all'uso delle conoscenze delle popolazioni indigene, della loro terra e delle risorse per loro significative dal punto di vista culturale.

- L'accordo dovrebbe rimanere valido per la durata del progetto.
- Monitorare gli interventi e l'evoluzione del contesto dell'accordo è un'ottima pratica; l'accordo dovrebbe prevedere la flessibilità per essere adattato, secondo necessità, durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva.

COP 33.3: Sostegno ampio

Qualora il libero assenso preliminare in conoscenza di causa non si applichi, i soci membri del settore estrattivo devono cercare di ottenere un ampio sostegno dalle popolazioni indigene interessate prima di ogni nuova attività, o dell'espansione di un'attività in essere, e cercare di conservarlo per l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva. Tale sostegno deve essere formalmente documentato prima di avviare il progetto. La documentazione deve comprendere eventuali termini di indennizzo, partenariati e/o programmi in grado di garantire benefici e di attenuare l'impatto.

Tenere presente che questa disposizione si applica in tutti i casi in cui sono interessate popolazioni indigene (rispetto alla disposizione COP 33.2 sul libero assenso preliminare in conoscenza di causa che, come rilevato, si applica solo in circostanze specifiche).

Punti da considerare:

- Mettere in atto la politica e le procedure e utilizzarle per garantire un ampio sostegno alle attività estrattive da parte delle popolazioni indigene interessate dal progetto.
- Le modalità per ottenere tale risultato variano a seconda del contesto operativo. I punti sottostanti forniscono indicazioni generali, e quindi potrebbero anche non essere pertinenti per la situazione specifica dell'azienda.
- Nella maggior parte dei casi, per sviluppare un sostegno ampio occorre un'ottima conoscenza degli interessi e delle aspirazioni di sviluppo dei gruppi interessati, nonché la reciproca fiducia sul fatto che le attività estrattive andranno a vantaggio, e non a discapito, di questi gruppi. All'atto pratico, ciò significa garantirsi una valida diagnosi e un reale coinvolgimento (si vedano i punti a seguire).
- In tutti i casi, documentare gli esiti delle attività relative al coinvolgimento, come prova dello sviluppo di un sostegno ampio. In particolare, documentare ogni accordo formale mediante accordi in forma scritta su impatti-benefici o altri tipi di strumenti riconosciuti dai leader, portavoce o rappresentanti nominati della comunità.

Valutazione

- Ricorrere a specialisti in scienze sociali e ad altre figure professionali per valutare il potenziale impatto dell'attività aziendale sulle popolazioni indigene. Si potrebbero effettuare, ad esempio:
 - ricerche etnografiche e d'archivio;
 - approcci di tipo partecipativo con gruppi svantaggiati e vulnerabili;
 - valutazioni delle istituzioni tradizionali;
 - mappature dell'utilizzo delle terre degli indigeni all'interno e nei dintorni delle aree proposte per l'attività mineraria;
 - riesaminare tutte le normative nazionali, regionali e internazionali applicabili, ivi inclusi il diritto consuetudinario e le pertinenti norme di settore.

Controllo incrociato dei requisiti del codice di procedura

La necessità di comprendere e coinvolgere i gruppi interessati dal progetto, comprese le popolazioni indigene, è inserita in ogni parte del codice di procedura.

Ad esempio, sia le valutazioni d'impatto ambientale e sociale (COP 34 [Valutazione dell'impatto](#)) sia i programmi di chiusura siti (COP 42 [Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari](#)) devono tenere in debita considerazione gli interessi e i punti di vista dei gruppi interessati, incluse le popolazioni indigene. Entrambe le procedure devono basarsi sulla consultazione con questi gruppi e, nella misura del possibile, tenere conto delle loro preoccupazioni.

La disposizione COP 32 [Coinvolgimento delle parti in causa](#) definisce le norme per coinvolgere i gruppi interessati, in generale, ma si applica anche ai gruppi indigeni là dove tratta gli approcci allo sviluppo delle comunità, il coinvolgimento e i meccanismi di denuncia a livello operativo. Il coinvolgimento delle popolazioni indigene interessate, ove possibile, dovrebbe avvenire mediante le autorità tradizionali delle comunità indigene e nel rispetto dei processi e delle strutture decisionali tradizionali.

Se le attività estrattive potrebbero comportare la dislocazione – fisica o economica – delle popolazioni indigene, allora si applica anche la disposizione COP 36 [Reinsediamento](#).

Coinvolgimento

- Per adempiere i requisiti della disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**, stabilire un processo di coinvolgimento delle popolazioni indigene inclusivo, equo, appropriato sotto il profilo culturale e compatibile con i diritti. Il processo di coinvolgimento deve essere commisurato alla natura e alla portata dei potenziali effetti negativi.
- Quando si prova a coinvolgere un gruppo indigeno per la prima volta, o successivamente a un cambiamento nelle circostanze, assicurarsi che il processo sia concordato sin dall'inizio; ottenere l'accordo dai gruppi potenzialmente interessati dal progetto, ma anche da tutte le pertinenti autorità governative.
- In tutti i casi, nel coinvolgere le popolazioni indigene interessate, valutare le modalità migliori per:
 - sviluppare la propria capacità istituzionale di identificare e gestire in modo adeguato le loro esigenze;
 - coinvolgere i loro rappresentanti (ad esempio, il consiglio o gli anziani del villaggio), nonché i membri delle loro comunità (specialmente dei gruppi svantaggiati e vulnerabili);
 - concedere il tempo necessario per lo svolgimento dei loro processi decisionali;
 - predisporre meccanismi per affrontare eventuali differenze di opinione;
 - ove richiesto, fornire sostegno allo sviluppo delle capacità della comunità per condurre trattative in buona fede.

Verificare:

- L'azienda comprende i diritti giuridici delle popolazioni indigene interessate, ai sensi delle normative in vigore, e i loro interessi sociali, culturali, economici e ambientali?
- L'azienda dispone di politiche e procedure che assicurano rispetto dei diritti delle popolazioni indigene?
- È stato valutato il potenziale impatto dell'attività aziendale sulle popolazioni indigene?
- È stato attuato un processo di coinvolgimento per provare a ottenere un sostegno ampio dalle popolazioni indigene interessate?
- Questo sostegno è stato documentato?
- Sono stati posti in essere programmi per garantire vantaggi alle popolazioni indigene e attenuare gli impatti?
- Sono state ben comprese sia le condizioni in base a cui cercare il libero assenso preliminare in conoscenza di causa, sia il processo a cui attenersi?
- Il processo per il libero assenso preliminare in conoscenza di causa e gli esiti delle trattative, se conclusi, sono stati adeguatamente documentati?

Domande e risposte: Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC)

1. La disposizione COP 33 si applica anche se le comunità interessate non sono popolazioni indigene?

No. Ma non è sempre facile riconoscere se una comunità è indigena oppure no: in alcuni paesi l'impiego del termine "indigeno" è controverso, mentre in altri non è riconosciuto o non accettato per timore di discriminazione. In linea con le migliori pratiche, i soci membri di RJC devono applicare i principi del libero assenso preliminare in conoscenza di causa a tutti i gruppi che presentano le caratteristiche comunemente accettate delle popolazioni indigene, come illustrato nella Sezione A. In caso di dubbi sul fatto che un gruppo sia realmente indigeno, richiedere la consulenza di professionisti esperti in materia.

2. La disposizione sul libero assenso (FPIC) si applica alle attività estrattive già operanti o che hanno già ottenuto il consenso allo sviluppo?

Non necessariamente. La disposizione sul FPIC non è retroattiva. Si applica soltanto a nuove attività o ad attività che rappresentano un significativo cambiamento in strutture esistenti. L'azienda, tuttavia, deve coinvolgere le comunità indigene interessate in tutto il ciclo di vita dell'attività estrattiva, conformemente alle disposizioni COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa** e COP 42 **Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari**, rispettarne i diritti e ottenere il loro ampio sostegno, in conformità alle disposizioni COP 33.1 e 33.3.

3. Il raggiungimento di accordi, ad esempio la definizione di un accordo impatti-benefici, è un processo FPIC idoneo?

Sì, se condotto in buona fede e con la consultazione e partecipazione informate delle popolazioni indigene. Consultare le linee guida dell'IFC per maggiori informazioni sui principi chiave del libero assenso (FPIC) e sulle modalità per tenere conto dei vari contesti e situazioni sociali.

4. Il libero assenso preliminare in conoscenza di causa ha diritto di veto?

Le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, e le organizzazioni della società civile (comprese le ONG) che ne difendono i diritti, tendono a considerare che il processo FPIC abbia diritto di veto su ogni decisione che potrebbe riguardarle. Ma sono numerosi i governi e le aziende che non condividono questo parere. La dichiarazione UNDRIP afferma che con il libero assenso (FPIC) si cerca di "ottenere il consenso come obiettivo delle consultazioni con le popolazioni indigene" (piuttosto che come conclusione). L'IFC ha una posizione analoga, e sostiene che "i processi di coinvolgimento dovrebbero incentrarsi sul raggiungimento di un accordo, senza tuttavia conferire diritto di veto a singoli o gruppi secondari". Inoltre, secondo l'IFC, per ottenere il libero assenso preliminare in conoscenza di causa non è necessario il sostegno unanime, a condizione che la maggior parte dei gruppi interessati siano d'accordo.

Siti web:

Indigenous Peoples Links (PIPLinks)
<http://int.piplinks.org>

Oxfam Australia, Free, Prior and Informed Consent
www.oxfam.org.au/what-we-do/mining/free-prior-and-informed-consent

Pubblicazioni:

Association for Mineral Exploration British Columbia, Mineral Exploration, Mining and Aboriginal Community Engagement: A Guidebook (2005)
http://commdev.org/userfiles//files/843_file_6E830BA41323EB5F.pdf

Ministero australiano dell'industria, dell'innovazione e della scienza, Working with Indigenous Communities (2007)
<https://archive.industry.gov.au/resource/Programs/LPSD/Working-with-indigenous-communities/Pages/default.aspx>

Business for Social Responsibility, Engaging with Free, Prior, and Informed Consent (2012)
www.bsr.org/en/our-insights/report-view/engaging-with-free-prior-and-informed-consent

Canadian Foundation for the Americas, Sustainable Communities: Mining and Indigenous Governance (2008)
www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf

Equitable Origin, FPIC Report
<https://www.equitableorigin.org/programs/free-prior-and-informed-consent/>

Foley Hoag, Implementing a Corporate Free, Prior, and Informed Consent Policy (2010)
www.foleyhoag.com/publications/ebooks-and-white-papers/2010/may/implementing-a-corporate-free-prior-and-informed-consent-policy

Forest Stewardship Council, FSC Guidelines for the Implementation of the Right to Free Prior Informed Consent (FPIC) (2012)
<https://ic.fsc.org/file-download.fsc-gui-30-003-v1-0-fsc-guidelines-for-the-implementation-of-the-right-to-free-prior-and-informed-consent-fpic.a-2106.pdf>

ICMM, Indigenous Peoples and Mining Good Practice Guide (2015)
www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/indigenous-peoples-and-mining-good-practice-guide

IFC, Guidance Note 7: Indigenous Peoples (2012)
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/50eed180498009f9a89bfa336b93d75f/Updated_GN7-2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Performance Standard 7: Indigenous Peoples (2012)
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

OIL, C169 – Indigenous and Tribal Peoples Convention (1989)
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

Nazioni Unite, UNDRIP (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - 2007)
www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Expert Mechanism Advice No. 2: Indigenous Peoples and the Right to Participate in Decision-Making (2011)
www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Advice2_Oct2011.pdf

World Resources Institute, Development Without Conflict: The Business Case for Community Consent (2007)
http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo e alle infrastrutture minerarie e ai relativi progetti, come strade, linee ferroviarie, porti e linee elettriche. Tenere presente che questa disposizione si applica ai nuovi progetti, e anche ai progetti esistenti oggetto di significativi cambiamenti, con il potenziale di influire sulle comunità locali e sull'ambiente circostante. Non è prevista la conformità retroattiva.

La **valutazione dell'impatto** è il processo per identificare, prevedere, valutare e attenuare gli effetti biofisici, sociali e di altro tipo dei progetti di sviluppo proposti, prima che siano presi impegni o decisioni importanti. La valutazione dell'impatto serve a garantire la fattibilità economica, l'uguaglianza sociale e la sostenibilità ambientale di progetti, programmi e politiche.

Per **paesaggio** si intendono le caratteristiche visibili di una zona, compresi elementi fisici quali rilievi, elementi viventi (flora e fauna), elementi astratti (come condizioni luminose e atmosferiche) ed elementi umani, ad esempio attività umane e ambiente edilizio. Il paesaggio ha un significato differente a seconda delle persone. Per gli ecologisti può essere l'habitat di determinate specie. Per le comunità e le famiglie locali può essere il bosco, il bacino idrico o l'ambiente agricolo. Per le agenzie governative può significare un'intera bioregione che attraversa confini politici e racchiude più bacini idrici, città, villaggi, autostrade, flora, fauna, aree protette, zone tampone e corridoi.

La **pianificazione a livello paesaggistico**, effettuata per orientare la conservazione, l'uso o lo sviluppo sostenibili delle terre, affronta le questioni che non possono essere trattate su scala strettamente locale adottando una prospettiva multilaterale generale sull'intero paesaggio. Include un ventaglio eterogeneo di prassi per cercare di collegare gli interventi locali all'intero ecosistema o paesaggio, tenendo conto dei punti di vista nazionali e regionali.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, sesso, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonti:

- Forest Trends, Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP): Glossary (2009)
www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/Glossary.pdf
- International Association for Impact Assessment (IAIA)
www.iaia.org

B BACKGROUND

Le valutazioni d'impatto si incentrano sulle potenziali conseguenze di un progetto – positive e negative, previste o impreviste – e servono a eliminare, ridurre e gestire gli impatti negativi e a massimizzare quelli positivi.

Gli impatti ambientali e sociali sono in genere indissolubilmente legati; per le comunità, spesso, gli impatti di un cambiamento si fanno sentire, ad esempio, in termini di qualità dell'aria e dell'acqua, livelli di rumorosità, biodiversità e servizi legati all'ecosistema, o di occupazione delle terre e dei relativi rapporti con i mezzi di sostentamento locali. Molte aziende svolgono di conseguenza una valutazione dell'impatto, sia sociale che ambientale, per valutare allo stesso tempo una vasta gamma di rischi riguardanti questi due aspetti (si veda la Figura 34.1). Alcune tematiche richiedono valutazioni più particolareggiate di altre. Le valutazioni d'impatto ambientale e sociale spesso si compongono di più valutazioni specifiche, ad esempio riguardanti diritti umani, salute e biodiversità.

In tutti i casi, la portata e il livello di dettaglio di una valutazione dell'impatto devono essere proporzionati al progetto e ai relativi impatti potenziali. Le valutazioni d'impatto ambientale e sociale sono sempre necessarie per i nuovi progetti minerari o per significativi cambiamenti a progetti esistenti. Qualora vi sia un dubbio sulla significatività di un cambiamento in un progetto esistente, una prima analisi può servire a decidere se è necessario effettuare una valutazione completa d'impatto ambientale e sociale.

Pianificazione a livello paesaggistico

Le valutazioni che adottano un approccio di pianificazione a livello paesaggistico esaminano gli impatti di un progetto nel contesto del paesaggio circostante. Prendono in considerazione gli effetti degli impatti indiretti e cumulativi durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva. Inoltre, prendono in esame le differenti parti in causa, ben sapendo che aziende, governi e comunità locali sono tutti soggetti che svolgono un ruolo attivo nel modellare il paesaggio sociale e ambientale.

La pianificazione a livello paesaggistico può contribuire ad armonizzare svariati obiettivi e, nel contempo, a trovare un equilibrio fra sviluppo economico e iniziative di conservazione all'interno della medesima area geografica. In sintesi, la pianificazione a livello paesaggistico aiuta a collocare i singoli piani e terreni nel più ampio contesto economico, sociale ed ecologico al fine di creare soluzioni ottimali che massimizzano i vantaggi ambientali e sociali. Le valutazioni d'impatto che adottano un approccio di pianificazione a livello paesaggistico hanno la possibilità di garantire un significativo impatto positivo netto per lo sviluppo sostenibile.

Queste valutazioni iniziano in genere con uno studio specifico per identificare gli aspetti ambientali e sociali rilevanti della zona del progetto e che, quindi, dovranno essere approfonditi. Lo studio identifica inoltre le carenze e la disponibilità di dati, individua gli studi di base da usare come punto di riferimento per valutare cambiamenti futuri, stabilisce gli ambiti spaziali e temporali della valutazione, indica metodi di ricerca e di indagine adeguati. Per acquisire tutte le variabili, le caratteristiche stagionali o transitorie dell'ambiente locale e del contesto sociale, potrebbe essere necessario svolgere gli studi di base anche per un anno o più.

Il processo di coinvolgimento delle comunità interessate e delle altre parti in causa è altrettanto cruciale; deve quindi essere effettuato concedendo a comunità, aziende, funzionari governativi e organizzazioni della società civile il tempo sufficiente per comprendere pienamente le questioni, e poi valutarle e discuterle ricorrendo ai propri procedimenti. Un approccio a livello paesaggistico permette una valida collaborazione fra tutte le parti che svolgono un ruolo nel paesaggio. Le differenti parti in causa possono considerare in modo diverso le scadenze, e quindi facilmente sottovalutarle.

Le valutazioni d'impatto devono avere luogo in una fase quanto più possibile precoce di un nuovo progetto minerario, ed essere concepite su misura per il progetto. Rappresentano un elemento chiave nella configurazione del progetto e devono essere effettuate con ampio anticipo per poter realisticamente ridurre e attenuare gli impatti negativi (in particolare, per valutare le opzioni di attenuazione di una serie di progettazioni, località, tecnologie e operazioni alternative).

Gli impatti sono gestiti mediante un sistema di gestione ambientale e sociale (ESMS) che mette in atto anche le misure di attenuazione e che, in un'unica struttura di implementazione, riunisce tutti i piani di gestione dei rischi specifici.




Figura 34.1. Fasi della valutazione dell'impatto

Fonte: IFC, a Guide to Biodiversity for the Private Sector

www.ifc.org/wps/wcm/connect/296ae980488551f5aa0cfa6a6515bb18/ESIA.pdf?MOD=AJPERES

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come “Standard di adempimento” dell’IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell’IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 1: Valutazione e gestione di effetti e rischi ambientali e sociali, che descrive i requisiti di un buon sistema di gestione ambientale e sociale, e che è particolarmente rilevante ai fini della presente disposizione. (Si veda la guida alla disposizione COP 24 **Gestione ambientale** per maggiori informazioni sugli standard di adempimento dell’IFC in materia ambientale e sociale.)

Gli standard di adempimento dell’IFC sono integrati negli Equator Principles (<http://equator-principles.com>); per ulteriori informazioni si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale**.

Ordinamento nazionale e locale

La maggior parte dei paesi dispone di normative nazionali, statali e/o locali sulle valutazioni d’impatto ambientale e sociale. I progetti minerari, per ottenere l’approvazione delle attività di sviluppo, dovranno in genere effettuare una valutazione d’impatto ambientale e sociale completa e formale. I requisiti nazionali e internazionali possono presentare notevoli differenze e, in molti casi, per soddisfare i criteri di valutazione di un progetto possono essere necessarie due serie di documenti (compresa una nella lingua locale).

I soci membri di RJC devono conoscere le normative e i regolamenti in vigore in tutte le giurisdizioni in cui sono operanti.

D GUIDA ALL’ATTUAZIONE

COP 34.1: Valutazione dell’impatto e relativi programmi

Nel corso delle fasi di pianificazione e approvazione di nuovi progetti minerari o di cambiamenti significativi di progetti esistenti, i soci membri del settore estrattivo devono completare una valutazione d’impatto ambientale e sociale (anche sui diritti umani) e mettere a punto un relativo sistema di gestione socioambientale.

Punti da considerare:

- Definire una procedura per esaminare eventuali nuove espansioni, acquisizioni o altro investimento nelle unità estrattive (comprese significative attività di prospezione) per determinare se vi sono potenziali rischi e impatti ambientali e sociali che richiedono una valutazione d’impatto ambientale e sociale.
- Se è necessaria una simile valutazione, accertarsi che prenda in considerazione tutti i rischi e gli impatti all’interno dell’area di influenza del progetto che, come definito nello standard di adempimento 1 dell’IFC, è l’area:
 - in cui l’azienda è operante, ha la piena proprietà o la gestione diretta (ivi incluso mediante terzi) e che è probabile che sia influenzata dal progetto;
 - che risente dell’impatto di sviluppi non pianificati, ma prevedibili, causati dal progetto e che possono verificarsi in un secondo momento o in un’altra località; e/o
 - che subisce impatti sulla biodiversità o sui servizi legati all’ecosistema sui quali si basa la sussistenza delle comunità interessate.
- Valutare la possibilità di utilizzare un approccio a livello paesaggistico quando si valutano gli impatti, si identifica il paesaggio nel quale si situano il progetto e tutte le varie parti in causa con un ruolo attivo nell’utilizzo e nella modellazione di tale paesaggio (ad esempio, comunità, funzionari governativi, gruppi civici, organizzazioni non governative e altre aziende, a livello locale, nazionale e internazionale).
- In tutti i casi, iniziare il prima possibile la valutazione dell’impatto e assicurarsi che:
 - includa, ove rilevante, un programma di chiusura siti per tenere conto degli impatti a lungo termine del progetto (si veda la disposizione COP 42 **Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari**);
 - rispetti ogni requisito in materia di scadenze e formato definito dalle normative in vigore o dalle istituzioni finanziarie;
 - sia effettuata da esperti qualificati. Spesso sono necessari esperti per effettuare gli studi di base e per agevolare e documentare i risultati della valutazione dell’impatto. Le valutazioni sono più credibili (o sono percepite come tali) se vengono preparate o quanto meno sottoposte a revisione analitica da una società indipendente.
- Le valutazioni dell’impatto sono il primo passo per mettere a punto un sistema ESMS per gestire i rischi ambientali e sociali e attenuare gli impatti. Il sistema ESMS dell’azienda deve essere messo a punto e attuato al più tardi prima che inizino i lavori di costruzione, ossia il primo momento in cui si presentano molti degli impatti significativi di un progetto minerario. Dovrebbe comprendere:

- una politica generale che definisca gli obiettivi e i principi ambientali e sociali che ispirano il progetto;
 - un processo per identificare i rischi e gli impatti a livello ambientale e sociale;
 - programmi di gestione rivolti a impatti e rischi specifici;
 - ruoli, responsabilità e autorità ben definiti per attuare il sistema di gestione;
 - processi per monitorare, analizzare e coinvolgere le parti in causa, e per gestire le rimostranze.
- Predisporre e implementare procedure e piani d'azione documentati nell'ambito del sistema ESMS al fine di garantire la conformità con le licenze, i regolamenti e le normative in vigore.
 - I requisiti di prestazioni ambientali e sociali del progetto devono essere parte integrante delle offerte relative a contratti di costruzione. Quando si esaminano le offerte, prendere in considerazione l'approccio dei terzisti in merito agli aspetti non solo tecnici e finanziari, ma anche ambientali e sociali.
 - Inserire esplicitamente nei contratti i requisiti di prestazioni e, se del caso, prevedere sanzioni in caso di non conformità. Nel corso del progetto, il terzista per i servizi di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e gestione potrebbe ricorrere a uno speciale sistema ESMS delle "fasi di costruzione" per controllare meglio le attività dei molti subappaltatori che, in genere, intervengono nella costruzione di un sito minerario.

COP 34.2: Condizioni di base, impatti e opzioni di configurazione

Le valutazioni d'impatto devono essere esaustive, adeguate alla natura e all'entità del progetto, e nell'insieme devono valutare quanto segue:

- a. Condizioni di base.
- b. Impatto ambientale, sociale e sui diritti umani, compresi tra l'altro impatti su biodiversità e servizi legati all'ecosistema, lavoro e occupazione, genere, salute e conflitti. Sono compresi anche impatti indiretti e cumulativi.
- c. Laddove applicabile, definire opzioni per evitare e contenere al minimo gli impatti negativi.

Punti da considerare:

- La valutazione dell'impatto deve identificare tutti i rischi e gli impatti ambientali e sociali pertinenti. Valutare la possibilità di ricorrere a uno studio di identificazione dell'ambito al fine di individuare gli impatti più rilevanti per il progetto e di definire in modo esauriente l'ambito della valutazione d'impatto ambientale e sociale (studi da effettuare, tempi e competenze necessari, ecc.). Tenere presente che occorrerà raccogliere informazioni di base sia generali che specifiche per il sito, e che tali informazioni dovranno riguardare, ad esempio, il contesto economico, la governance, l'utilizzo regionale delle risorse idriche e la sicurezza alimentare.
- In tutti i casi, identificare rischi e impatti ricorrendo ai dati di base più recenti di tipo ambientale e sociale, secondo il livello di dettaglio adeguato alla natura, all'entità e ai rischi del progetto. Le informazioni appropriate per una prima prospezione saranno diverse da quelle necessarie per un progetto minerario su larga scala.
- Le questioni chiave inserite nella valutazione d'impatto ambientale e sociale comprendono (si veda il riquadro "Tematiche fondamentali della valutazione d'impatto ambientale e sociale"):
 - **Diritti fondiari:** il modo in cui le comunità locali comprendono i loro diritti, passati e attuali, di accesso alla terra e alle risorse è un'importante informazione contestuale. Prima di svilupparsi, molti siti minerari hanno avuto più proprietari, e questo può determinare un coinvolgimento incostante delle comunità, oltre che incomprensioni riguardo all'accesso alle risorse e alla terra. Un efficace processo di coinvolgimento su questo tema, nell'ambito della valutazione dell'impatto, può contribuire sensibilmente a gestire le problematiche potenziali.
 - **Infrastrutture:** valutare il potenziale impatto di ogni infrastruttura, come strade, centrali elettriche, porti, alloggi per i dipendenti, ecc., che potrebbe essere costruita per il progetto. Ogni infrastruttura potrebbe richiedere un distinto processo di valutazione d'impatto ambientale e sociale, a seconda della località proposta o della tempistica di esecuzione. In tutti i casi, valutare le potenziali sinergie con la comunità, nonché i piani e le priorità per lo sviluppo regionale.
 - **Diritti umani:** per i diritti umani potrebbe essere necessaria una distinta valutazione d'impatto ambientale e sociale. Come quadro di riferimento, utilizzare la normativa internazionale in materia, e assicurarsi di tenere conto delle diverse ripercussioni su donne e uomini, ragazzi e ragazze, anziani e persone vulnerabili. È possibile valutare gli impatti sui diritti umani nell'ambito di una valutazione generale degli impatti sociali, ambientali e combinati, oppure in una procedura a sé stante. Se si individuano rischi di impatti negativi sui diritti umani, utilizzare il sistema EMSM per illustrare le modalità di riparazione da predisporre, o che l'azienda contribuirà ad adottare.
 - **Attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA):** le AEA possono richiedere una distinta valutazione d'impatto ambientale e sociale. Se queste attività sono presenti all'interno o nelle vicinanze del sito proposto per il progetto, valutare gli impatti dell'azienda sulle comunità di AEA, gli impatti delle AEA sul progetto dell'azienda e il modo in cui le AEA possono influire su altri impatti identificati – ad esempio, il modo in cui le operazioni AEA possono influire sulla gestione delle risorse idriche (tramite un cambiamento nell'uso dell'acqua), sulla stabilità del materiale detritico (attraverso nuove attività estrattive) o sul reinsediamento (mediante l'immigrazione). Per maggiori informazioni, si vedano le disposizioni COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#) e COP 35 [Attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#).
- Ove appropriato, inserire nella valutazione un'analisi delle configurazioni alternative del progetto al fine di individuare l'opzione meno dannosa. In queste configurazioni alternative, rispettare la gerarchia delle strategie di attenuazione che privilegia la prevenzione alla riparazione (si veda la Figura 24.2 Gestione ambientale).
- In tutti i casi, ricorrere a un approccio di tipo partecipativo che conferisce alle comunità interessate la capacità e la responsabilità di valutare i rischi e di progettare e implementare strategie di attenuazione efficaci, oltre che i potenziali vantaggi.

Tematiche fondamentali della valutazione d'impatto ambientale e sociale

Ecco alcune tematiche particolarmente rilevanti per la valutazione dell'impatto dei progetti minerari:

- Attività estrattiva artigianale e su piccola scala
- Biodiversità e servizi legati all'ecosistema
- Conflitti
- Dislocazione economica
- Sicurezza alimentare
- Dimensione di genere
- Salute
- Diritti umani
- Manodopera e occupazione
- Diritti consuetudinari e fondiari
- Mezzi di sostentamento
- Residui minerari
- Dislocazione fisica
- Uso delle risorse idriche

Con uno studio di identificazione, scoprire quali di queste tematiche potranno essere significative e inserirle nelle iniziative volte a comprendere le circostanze in essere, a raccogliere i dati di base e a coinvolgere le parti in causa prendendo in considerazione i rischi e gli impatti ambientali e sociali.

COP 34.3: Coinvolgimento

I sistemi di gestione e le valutazioni d'impatto ambientale e sociale devono coinvolgere le parti in causa e le comunità interessate, comprese le categorie più svantaggiate e vulnerabili. Una relazione su tali valutazioni d'impatto deve essere resa nota pubblicamente, in un formato e una lingua adeguati alle comunità interessate e alle parti in causa.

Punti da considerare:

- Il coinvolgimento delle parti in causa è un processo costante che prevede le fasi di analisi delle parti, comunicazione con l'esterno, consultazione e rendicontazione (si veda la guida alla disposizione COP 32 [Coinvolgimento delle parti in causa](#)). Dovrebbe rappresentare un pilastro del sistema di gestione ambientale e sociale dell'azienda, per garantire un adeguato e costante flusso bilaterale di informazioni e un livello ottimale di comunicazione nell'eventualità di incidenti o di cambiamenti con potenziali impatti sociali e ambientali.
- Laddove rilevante, assicurarsi di assegnare risorse adeguate per la collaborazione con i partner a livello paesaggistico.
- I programmi di coinvolgimento variano per natura e complessità: dovrebbero quindi essere commisurati alle condizioni, ai rischi e ai potenziali impatti negativi del progetto.
- In tal senso, il programma aziendale deve rispecchiare anche le caratteristiche e gli interessi delle comunità in questione (come indicato nella disposizione COP 32 [Coinvolgimento delle parti in causa](#)). Inoltre, dovrebbe consentire la partecipazione significativa dei gruppi svantaggiati e vulnerabili che possono aver bisogno di un maggiore livello di aiuto e attenzione per prendere parte alla consultazione, al dialogo o alla raccolta di dati.
- I risultati della valutazione dell'impatto devono essere resi noti pubblicamente e facilmente accessibili e comprensibili alle parti in causa e alle comunità interessate.

Verificare:

- L'azienda ha predisposto un sistema generale per gestire i rischi e gli impatti ambientali e sociali, e tale sistema prevede apposite valutazioni d'impatto?
- Il sistema comprende la definizione di piani e procedure di gestione per affrontare tutti i rischi e gli impatti individuati?
- Il processo della valutazione dell'impatto inizia il prima possibile per ogni nuovo progetto minerario o per cambiamenti significativi ad attività già esistenti controllate dall'azienda?
- Il processo permette il confronto con i progettisti al fine di integrare nella configurazione e nei piani di implementazione del progetto gli aspetti che suscitano preoccupazione?
- L'azienda adotta, ove appropriato, un approccio che integra valutazioni d'impatto ambientale e sociale?
- L'azienda rispetta la gerarchia delle strategie di attenuazione, privilegiando gli interventi preventivi rispetto alle azioni di riparazione?
- I terzi del settore edile, e degli altri settori rilevanti, sono informati dei criteri per le valutazioni d'impatto ambientale e sociale e dei piani di gestione?
- In che modo l'azienda coinvolge le comunità interessate, le parti in causa e gli esperti del caso nelle valutazioni dell'impatto?

Siti web:

CommDev: The Oil, Gas and Mining Sustainable Community Development Fund
www.commdev.org

Equator Principles
<http://equator-principles.com/>

IFC, Standard di adempimento
www.ifc.org/performancestandards

International Association for Impact Assessment
<https://www.iaia.org/>

Pubblicazioni:

Anglo American, Socio-Economic Assessment Toolbox (SEAT)
www.angloamerican.com/development/social/community-engagement/~/_media/Files/A/Anglo-American-Plc/siteware/docs/seat_toolbox2.pdf

Environmental Law Alliance Worldwide, Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs (2010)
www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf

IBLF e IFC, Guide to Human Rights Impact Assessment and Management (HRIAM) (2010)
www.unglobalcompact.org/library/25

International Alert, Conflict Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries (2005)
www.international-alert.org/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries-en

International Council on Mining and Metals (ICMM), Community Development Toolkit (2012)
www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/community-development-toolkit

ICMM, Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity (2006)
www.icmm.com/en-gb/publications/biodiversity/mining-and-biodiversity-good-practice-guidance

ICMM, Integrating Human Rights Due Diligence into Corporate Risk Management Processes (2012)
www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes

IFC, Guidance Note 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b29a4600498009cfa7fcf7336b93d75f/Updated_GN1-2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC, a Guide to Biodiversity for the Private Sector
www.ifc.org/wps/wcm/connect/296ae980488551f5aa0cfa6a6515bb18/ESIA.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Performance Standard 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

International Mining for Development Centre, Social Impact Assessment of Resource Projects (2012)
https://im4dc.org/wp-content/uploads/2012/01/UWA_1698_Paper-02_Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf

Rio Tinto, Why Human Rights Matter (2013)
www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf

UNICEF, Child Rights and Mining Toolkit (2017)
www.unicef.org/csr/files/FINAL_Child_Rights_and_Mining_Toolkit_060217.pdf

(COP 35) ATTIVITÀ ESTRATTIVA ARTIGIANALE E SU PICCOLA SCALA E ATTIVITÀ ESTRATTIVA SU LARGA SCALA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai siti minerari certificati RJC con AEA non controllate da loro all'interno o nelle vicinanze della loro area di attività. Se è controllata dal socio membro, l'AEA rientra nell'ambito di certificazione RJC e deve conformarsi con il codice di procedura. Se ci si approvvigiona di oro, argento, platinoidi, diamanti o gemme colorate direttamente da produttori AEA, si applica anche la disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#).

Con il termine **attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA)** si intendono le operazioni formali o informali condotte da individui, gruppi, famiglie o cooperative che possono coinvolgere fino a centinaia di migliaia di minatori. In genere l'attività estrattiva artigianale e su piccola scala si avvale di piccoli capitali e di un'ingente manodopera, ed è realizzata con sistemi di meccanizzazione minimi o nulli (sebbene possa prevedere piccole operazioni interamente meccanizzate). L'esatta definizione di "artigianale" e "su piccola scala" può essere indicata nella normativa nazionale e l'attività in questione può essere classificata, ad esempio, in base al volume produttivo di minerali metallici e non metallici, all'estensione della concessione o al livello di meccanizzazione.

Fonte:

- OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016)
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

B BACKGROUND

Per maggiori informazioni sulle AEA, si veda la disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#).

La presente disposizione COP 35 si prefigge specificamente di favorire gli approcci che facilitano la coesistenza di AEA e di attività estrattiva su larga scala (LSM) e di promuovere lo sviluppo di settori AEA legali, ordinati e redditizi in collaborazione con i governi e le comunità del paese in cui sono operativi. Tali approcci possono essere guidati da governi, organizzazioni non governative (ONG), agenzie per lo sviluppo o società LSM; in tutti i casi, dovrebbero essere di tipo partecipativo e includere le comunità locali e i lavoratori delle AEA.

I rapporti fra operatori LSM e AEA possono essere complessi e fragili. Ogni operatore può costituire un rischio per l'altro (si veda il riquadro "Rapporti conflittuali: fattori d'influenza") e i rapporti possono spesso degenerare in ostilità e conflitto, soprattutto se entrambe le parti rivendicano la stessa risorsa e ritengono illegittima la rivendicazione altrui.

Rapporti conflittuali: fattori d'influenza

Molti fattori influiscono sul rischio di rapporti conflittuali tra LSM e AEA, ad esempio: percezione di chi ha il diritto di sfruttare il giacimento e di chi è stato il primo ad arrivare, ma anche se il giacimento è ritenuto di interesse marginale o centrale per l'operatore LSM.

Un importante fattore d'influenza è il tipo di AEA in questione, in particolare se l'AEA:

- è organizzata o si è costituita ad hoc;
- è stagionale o permanente;
- è il risultato di una "febbre del minerale" o di un'attività tradizionale, con forti radici nelle comunità locali;
- ha legami con attività criminali o di altro genere che ricorrono a violenza e coercizione; oppure
- è stata oggetto di dislocazione economica.

Sulle potenziali conflittualità possono incidere anche il livello e le modalità di sostegno di altri soggetti ai rapporti LSM-AEA. È più probabile che vi siano rapporti pacifici, ad esempio, nelle situazioni in cui sono coinvolti soggetti terzi neutrali e solidali, come le ONG, in cui i governi sono considerati mediatori equi e attivi, e in cui sono presenti quadri normativi relativi a entrambe le tipologie di attività che consentono rapporti costruttivi.

Le aziende ignorano le AEA a proprio rischio e pericolo. L'esperienza dimostra che prestare scarsa attenzione alle AEA nell'area in cui operano le LSM, o nelle aree circostanti, può pregiudicare la "licenza sociale ad operare" di un sito minerario e finire per costare molto denaro. Inoltre, aumentano i rischi di:

- cattive relazioni con la comunità;
- conflitto tra LSM e minatori e comunità;
- interruzione delle operazioni LSM e AEA;
- accuse di abusi e conseguenti azioni legali;
- violazioni dei diritti umani (sia nei confronti di produttori AEA che nei confronti di lavoratori o esponenti della comunità da parte di membri del settore AEA);
- protezione delle economie e corruzione radicata, anche ai diversi livelli governativi.

Tutto ciò rappresenta una potenziale minaccia per le attività e le unità estrattive, che deve quindi essere compresa e gestita adeguatamente dalle imprese estrattive su larga scala mediante un approccio basato sui diritti umani.

Ove possibile, le imprese devono cercare di volgere in un rapporto reciprocamente vantaggioso la concorrenza su risorse o terre. Molti soggetti internazionali concordano sul fatto che il primo passo verso la coesistenza pacifica è la formalizzazione del settore AEA. E se è vero che spetta ai governi attuare la politica, le grandi imprese minerarie possono tuttavia svolgere un ruolo importante sostenendo le riforme tese a formalizzare le AEA – ad esempio, sostenendo forme appropriate di organizzazione dei lavoratori o affrontando questioni chiave come l'accesso equo ai mercati e il miglioramento delle prassi ambientali. In effetti, un impegno responsabile verso le AEA comporta in genere un mix di misure per professionalizzare e formalizzare le AEA, accompagnate da un valido processo di coinvolgimento e consultazione, dalla pianificazione congiunta e da operazioni sensibili in grado di sostenere lo sviluppo economico locale (si veda la Figura 35.1).

Tutto sommato, non è un compito facile trasformare le AEA in una forza positiva per lo sviluppo socio-economico in grado di coesistere comodamente con le LSM. In ultima analisi, sono le grandi imprese a subire le conseguenze di questi rapporti se non riescono a collaborare con i minatori locali e con le comunità interessate.

Tali conseguenze possono farsi sentire anche dopo la chiusura di un sito minerario. Le AEA possono aumentare dopo la chiusura di un sito minerario su larga scala, gli ex dipendenti possono entrare nelle AEA, le attività estrattive artigianali esistenti possono ampliare le operazioni o possono arrivare nuovi minatori artigianali. Questi minatori possono rilavorare i residui sterili rimasti, lavorare in aree di minore qualità ritenute antieconomiche per le LSM o lavorare a valle delle vie d'acqua. I contatti con i produttori AEA prima della chiusura di un sito, e il loro coinvolgimento nel relativo programma, possono permettere alle aziende in uscita di individuare approcci innovativi per il ripristino ambientale in grado di beneficiare il lascito dell'azienda e di consolidare la base di sostentamento delle comunità e dei minatori locali.




Figura 35.1. Diverse tipologie di coinvolgimento responsabile fra LSM e AEA

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

Per una sintesi delle iniziative internazionali a favore delle AEA, si veda “Regolamenti, norme e iniziative chiave” nella guida alla disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#).

Normativa nazionale

Molti paesi (ma non tutti) hanno quadri legislativi o normativi che disciplinano le AEA nazionali. I soci membri di RJC sono tenuti a informarsi e a rispettare tutti i regolamenti e le normative in materia riguardanti le attività estrattive e di prospezione su piccola e larga scala, in tutte le giurisdizioni in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 35.1A: Coinvolgimento

Se nelle zone di attività dei soci membri del settore estrattivo si verifica attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) non sotto il loro controllo, i soci membri devono:

- a. Impegnarsi direttamente con le AEA, secondo modalità opportune, e cercare di mantenere con loro un dialogo costante in quanto gruppo distinto nell'ambito del programma per il coinvolgimento delle parti in causa (COP 32 [Coinvolgimento delle parti in causa](#)), della valutazione d'impatto sociale e ambientale e nelle costanti attività di gestione del rischio (COP 34 [Valutazione dell'impatto](#)).

Punti da considerare:

- Assegnare a un dirigente la responsabilità dei rapporti con le AEA. Spesso, tale persona coincide con quella responsabile dei programmi generali per lo sviluppo e il coinvolgimento delle comunità.
- Per le informazioni generali su come coinvolgere le comunità, si veda la disposizione COP 32 [Coinvolgimento delle parti in causa](#). Le comunità AEA presenteranno rischi e opportunità di sviluppo differenti, e potrebbero quindi essere coinvolte e valutate come gruppo distinto. L'azienda dovrebbe inserire le AEA nelle attività in corso riguardanti la gestione del rischio, ad esempio nei modi seguenti:
 - integrare le AEA nella valutazione dell'impatto, come aspetto specifico (si veda la disposizione COP 34 [Valutazione dell'impatto](#));
 - determinare la significatività delle AEA come rischio per il sito minerario, e viceversa, e quali controlli sui rischi si potrebbero rivelare necessari;
 - definire una politica e un piano di gestione specifici per le AEA qualora si individui un rischio significativo – la politica e il piano possono essere a sé stanti oppure inseriti in una struttura di riferimento più ampia;
 - predisporre, ove necessario, un programma di interventi e una task force AEA composta, di norma, da dipendenti dei settori sicurezza, sviluppo sociale, sostenibilità e affari societari.
- L'azienda potrebbe aver bisogno di ricorrere a esperti qualificati esterni – ad esempio, consulenti o organizzazioni no-profit specializzate – per mettere a punto politiche, attività di formazione, strategie, piani e interventi adeguati.
- Nel programma di chiusura siti, tenere conto delle considerazioni riguardanti le AEA (si veda la disposizione COP 42 [Ripristino ambientale e chiusura di siti minerari](#)) e coinvolgere i produttori AEA nella pianificazione dello sviluppo sociale, dei mezzi di sostentamento locali e del ripristino ambientale post-chiusura in modo da trarre vantaggio dal lascito dell'azienda.
- Adottare un approccio alla sicurezza del sito minerario che cerchi di prevenire i conflitti e poi, se del caso, di risolverli; tale approccio deve essere efficace e deve tener conto delle esigenze delle comunità locali e di AEA. Ad esempio, assicurarsi che le forze di sicurezza presenti, il cui obiettivo è di contenere al minimo i “furti da parte di AEA”, non si facciano corrompere e si avvantaggino quindi da tali furti, o non ricorrano in modo inappropriato alla forza o alle armi da fuoco, o non contribuiscano in altro modo a determinare situazioni conflittuali (si veda la disposizione COP 13 [Sicurezza](#)).
- Laddove limitazioni giuridiche impediscano o riducano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'azienda con le AEA, collaborare con le autorità competenti per esaminare e definire strategie volte a mantenere un dialogo con le comunità di AEA locali.

COP 35.1B: Professionalizzazione e formalizzazione

Se nelle zone di attività dei soci membri del settore estrattivo si verifica attività estrattiva artigianale e su piccola scala (AEA) non sotto il loro controllo, i soci membri devono:

- b. Partecipare in maniera ideale a iniziative, comprese iniziative multilaterali, che consentano di formalizzare e rendere professionali le AEA, a seconda della situazione specifica.

Punti da considerare:

- Se l'attività estrattiva artigianale e su piccola scala non è riconosciuta come attività legale, cercare di collaborare con i governi per definire metodologie atte a formalizzare le AEA, pur sapendo che non sempre sarà possibile farlo.
- Concentrarsi su iniziative che contribuiscono a organizzare, formalizzare, professionalizzare e legalizzare le AEA, e assicurarsi che tali iniziative siano elaborate mediante consultazione con le principali parti in causa, ivi inclusi i produttori AEA stessi (si veda il riquadro "Iniziativa inclusive").
- Valutare la possibilità di concludere un accordo (se permesso dalla normativa locale) con i produttori AEA operativi nell'area dell'azienda al fine di concedere loro l'accesso legale ai terreni dell'azienda. Coinvolgere i produttori AEA nella redazione di tale accordo, assicurandosi di inserire le condizioni e le prassi operative di entrambe le parti, le procedure per gli interventi di riparazione e le condizioni per recedere dall'accordo (da parte sia dell'azienda che del produttore AEA).

Iniziativa inclusive

Vi sono molti modi differenti per definire un'iniziativa collaborativa e inclusiva che possa contribuire a organizzare, formalizzare, professionalizzare e legalizzare le AEA. Qui di seguito riportiamo alcuni esempi.

- Definire un partenariato formale con produttori AEA operativi nell'area di attività dell'azienda, o nei suoi immediati dintorni.
- Collaborare con le autorità di regolamentazione per identificare zone in cui il diritto di attività estrattiva legale possa essere trasferito a produttori AEA legali e organizzati.
- Fornire alle AEA i finanziamenti (prestiti) per avviare migliorie tecniche e di altro genere.
- Fornire servizi di consulenza e formazione ai produttori AEA in merito a questioni chiave, come salute sul luogo di lavoro, bonifica, metodi di lavorazione, gestione finanziaria e commerciale e gestione degli esplosivi.
- Aiutare i produttori AEA ad accertare le riserve minerali; quindi, sostenerne l'accesso ai finanziamenti in modo che possano estrarle.
- Fornire alle unità AEA sostegno e formazione in materia di risposta d'emergenza.
- Mettere a disposizione dei produttori AEA i servizi di lavorazione, o aiutarli a sviluppare le capacità per effettuare essi stessi la lavorazione con una migliore tecnologia.
- Collaborare con ministeri, ONG, sindacati e agenzie internazionali per ottenere ulteriore sostegno.
- Offrire ai produttori AEA assistenza in materia di marketing e commercializzazione, ivi inclusi regimi commerciali equi.
- Sostenere la definizione di sistemi di tracciabilità e/o catena di custodia che garantiscano la sicurezza delle spedizioni e permettano di raccogliere dati sull'oro da AEA.
- Sostenere attivamente i mezzi di sostentamento alternativi, lo sviluppo economico e altri miglioramenti nelle comunità di AEA locali. A tal fine, è possibile riutilizzare per altre attività i siti AEA chiusi.
- Sostenere l'intera comunità rifornendosi localmente del maggior numero possibile di servizi e beni.
- Inserire come condizione di impegno l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile.
- Sostenere programmi di emancipazione e di sensibilizzazione alla dimensione di genere per migliorare le condizioni delle donne nelle comunità di AEA.

Altri esempi sono contenuti nell'allegato 1 del supplemento alle linee guida dell'OCSE sulla due diligence nel settore dell'oro.

Fonti:

- IFC, Working Together: How Large-Scale Mining Can Engage with Artisanal and Small-Scale Miners (2008) www.commddev.org/wp-content/uploads/2015/06/Working-together-How-large-scale-mining-can-engage-with-artisanal-and-small-scale-miners.pdf
- OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016) www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm

- Fare attenzione a non creare incentivi sbagliati che, invece di risolvere un problema, possono accentuarlo. Ad esempio, gli incentivi a riempire le miniere AEA abbandonate possono farvi confluire i materiali scavati in nuove miniere, semplicemente per ottenere altri vantaggi, riempiendo in seguito anche tali nuove miniere.
- Può tornare utile calcolare in termini monetari i potenziali vantaggi che tutte le parti interessate possono ottenere dalla professionalizzazione e formalizzazione dei minatori AEA. Tale approccio può servire a identificare scenari vantaggiosi per tutti. Ad esempio, le iniziative per la lavorazione del minerale AEA possono aumentare le percentuali di recupero e di conseguenza gli utili per i minatori AEA; allo stesso tempo, contribuiscono a eliminare l'uso di mercurio e a ridurre le responsabilità, e i costi, dell'azienda nei successivi interventi di bonifica, nonché a determinare prezzi equi per la vendita di oro AEA.
- Valutare la possibilità di sostenere la certificazione di AEA mediante programmi esistenti come gli standard Fairmined e Fairtrade per l'oro o gli standard Maendeleo per i diamanti; se del caso, sostenere la certificazione COP (ad esempio, se si tratta di piccole-medie imprese).
- Tenere presente che anche il codice CRAFT e l'iniziativa Better Gold della Swiss Better Gold Association possono servire da riferimento per dimostrare la progressiva conformità di quei produttori AEA non ancora in grado di ottenere la certificazione.

Verificare:

- L'azienda è a conoscenza della presenza di AEA nella propria area di attività, o nelle immediate vicinanze?
- L'azienda ha incaricato un dirigente di gestire i rapporti con le AEA?
- In caso di presenza di AEA, l'azienda può dimostrare il coinvolgimento con i produttori AEA e il livello di conoscenza delle loro attività e dei rapporti con la comunità?
- A quali iniziative ha partecipato l'azienda, e secondo quali modalità, per sostenere la professionalizzazione e formalizzazione dei produttori AEA?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Alliance for Responsible Mining (ARM)
www.responsiblemines.org

ARM, CRAFT Code
www.craftmines.org

The Artisanal and Small-Scale Mining Knowledge Sharing Archive (comprende le risorse online precedentemente disponibili attraverso l'iniziativa Communities and Small-Scale Mining (CASM))
www.artisanalmining.org

Artisanal Gold Council (AGC)
www.artisanalgold.org/home

Coloured Gemstones Working Group (CGWG)
<https://coloured-gems.org>

CommDev, Artisanal and Small-Scale Mining (ASM)
<https://www.commdev.org/topics/artisanal-and-small-scale-mining/>

Diamond Development Initiative (DDI), Artisanal Mining
www.ddiglobal.org/artisanal-mining/issues

Solidaridad Gold Programme
www.solidaridadnetwork.org/supply-chains/gold

Swiss Better Gold Association (SBGA)
www.swissbettergold.ch

Pubblicazioni:

- ARM, Legalization Guide for Artisanal and Small-Scale Mining (ASM): Draft for Discussion (2011)
www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2018/05/ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.pdf
- ARM, Rock-Solid Changes for Responsible Mining (2011)
www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/10/RSC_FINAL_web_low.pdf
- DDI, Mechanisation of Artisanal Alluvial Diamond Mining: Barriers and Success Factors (2010)
www.ddiglobal.org/login/resources/mechanisation-alluvial-artisanal-diamond-mining.pdf
- Human Rights Watch, a Poisonous Mix: Child Labor, Mercury, and Artisanal Gold Mining in Mali (2011)
www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
- IIED, Responding to the Challenge of Artisanal and Small-Scale Mining: How Can Knowledge Networks Help? (2013)
pubs.iied.org/16532IIED.html?c=energy/mining
- Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development, Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining (ASM): a Review of Key Numbers and Issues (2017)
www.iisd.org/sites/default/files/publications/igf-asm-global-trends.pdf
- International Finance Corporation, Working Together: How Large-Scale Mining Can Engage with Artisanal and Small-Scale Miners (2008)
www.commdev.org/wp-content/uploads/2015/06/Working-together-How-large-scale-mining-can-engage-with-artisanal-and-small-scale-miners.pdf
- Organizzazione internazionale del lavoro, Facts on Small-Scale Mining
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf
- OCSE, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas, Third Edition (2016)
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
- OCSE, Responsible Supply Chains in Artisanal and Small-Scale Gold Mining: FAQ (2016)
www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/FAQ_Sourcing-Gold-from-ASM-Miners.pdf
- Solidaridad South America, Minera Yanaquihua (MYSAC)
www.solidaridadnetwork.org/content/minera-yanaquihua-mysac
- UNEP, Analysis of Formalization Approaches in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector Based on Experiences in Ecuador, Mongolia, Peru, Tanzania and Uganda (2012)
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11357/Formalization_Document_Final_June_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Banca mondiale, Gender Dimensions of Artisanal and Small-Scale Mining: a Rapid Assessment Toolkit (2012)
commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri del settore estrattivo nei casi in cui sono previsti o sono in corso reinsediamenti. Sono comprese situazioni in cui il reinsediamento è stato pianificato o è iniziato successivamente all'adesione a RJC o, se più recente, all'ultima valutazione della verifica. Il COP non richiede la conformità retroattiva.

Nota: il reinsediamento di popolazioni indigene può inoltre generare un requisito di libero assenso preliminare in conoscenza di causa (FPIC) (si veda la disposizione COP 33 [Popolazioni indigene e libero assenso preliminare in conoscenza di causa](#)).

Con il termine **esproprio** si intende un'azione diretta dallo Stato o da un'autorità per confiscare una proprietà al proprietario e destinarla all'uso pubblico o alla pubblica utilità.

Con **trasferimento involontario** si fa riferimento a situazioni in cui le popolazioni o comunità interessate dal progetto non hanno il diritto di rifiutare l'acquisizione dei terreni o le restrizioni all'uso delle terre, e il cui risultato è una dislocazione fisica o economica. Ciò succede nei casi di esproprio legittimo o di restrizioni provvisorie o permanenti all'uso delle terre. Può inoltre verificarsi durante accordi negoziati, se le trattative non vanno a buon fine.

Con il termine **reinsediamento** (o trasferimento) si fa riferimento alla dislocazione sia fisica (ricollocazione o perdita degli alloggi) che economica (perdita di beni o dell'accesso a beni con conseguente perdita di fonti di reddito o di altri mezzi di sussistenza) che si ha quando un socio membro di RJC acquisisce terreni o impone nuove restrizioni all'uso delle terre.

Con il termine **gruppi vulnerabili** si intendono quelle categorie di persone esposte ai rischi maggiori o con una minore capacità di affrontare impatti o effetti negativi. La loro vulnerabilità può dipendere da condizioni socio-economiche, genere, età, disabilità, origini etniche o altri criteri che influiscono sulla capacità delle persone di accedere a risorse e opportunità di sviluppo. Inoltre, è sempre correlata a un particolare contesto geografico e temporale.

Fonte:

- International Finance Corporation (IFC - Società Finanziaria Internazionale), Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

B BACKGROUND

I siti minerari sono attivi nelle zone dove si trovano effettivamente giacimenti di minerali validi dal punto di vista economico e talvolta sono sviluppati sotto terre già in uso (ad esempio, per colture, pascoli, raccolta di risorse naturali, alloggi e altro ancora). In questi casi, lo sviluppo di un sito minerario richiederà il reinsediamento di famiglie, comunità, imprese, proprietà commerciali e altre attività economiche o culturali locali. Se è involontario, e gestito in modo sbagliato, il reinsediamento può provocare disagi di lungo periodo alle persone interessate, nonché danni ambientali e stress sociale nelle aree in cui queste persone sono state trasferite. Per questo motivo, la maggior parte degli standard del settore estrattivo, compreso il COP, chiedono alle imprese di evitare il trasferimento involontario o, nelle circostanze eccezionali in cui fosse inevitabile, di adottare misure appropriate per attenuare gli impatti negativi per le persone trasferite e per le comunità ospitanti ma anche per ripristinare i mezzi di sostentamento delle persone oggetto del trasferimento.

La negoziazione di accordi per acquisire i diritti fondiari o l'accesso alle terre può contribuire a evitare espropri nelle zone dei progetti minerari, e che un'autorità statale debba mandare via forzatamente le persone. Questi accordi si ottengono in genere offrendo alle persone interessate un equo e adeguato risarcimento e altri tipi di incentivi o vantaggi. Dovrebbero essere presi in considerazione anche risarcimenti in natura, al posto del denaro, ad esempio offrendo nuove terre, in cambio di quelle acquisite, alle comunità che basano sulla terra il proprio sostentamento. In tutti i casi, il reinsediamento dovrebbe quanto meno ripristinare, e di preferenza migliorare, i mezzi di sostentamento e il benessere economico delle persone trasferite.

Uno studio del 2015 dell'ICMM (International Council on Mining and Metals - Consiglio internazionale sull'estrazione di minerali e metalli) sottolinea l'importanza del processo di pianificazione e negoziazione: "il reinsediamento e l'acquisizione di terreni ... rimangono aspetti molto complicati per le imprese. Molti progetti non iniziano con sufficiente anticipo a pianificare le attività di reinsediamento. E nemmeno investono in risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire la valutazione e l'attenuazione degli impatti, e la condivisione in modo sostenibile dei vantaggi."¹

Le trattative devono comprendere anche una serie di misure per consentire l'effettiva partecipazione dei gruppi svantaggiati e vulnerabili, ivi inclusi quelli che utilizzano i terreni, che ne abbiano o no il diritto legale (ad esempio, i minatori artigianali e su piccola scala). Le trattative per il reinsediamento dovrebbero basarsi su uno specifico programma, comprensivo di valutazione completa dell'impatto e comunicato in modo aperto e trasparente.

1 ICMM, Land acquisition and resettlement: Lessons learned (2015)

Fra le problematiche fondamentali da prendere in considerazione, a parte risarcimento, mezzi di sostentamento e benessere economico, citiamo alloggi e condizioni di vita nelle località di trasferimento, ma anche la continuità sociale e culturale della comunità. In alcuni casi, il reinsediamento comprende l'elaborazione di strategie concordate per tutelare o spostare in sicurezza siti o oggetti di speciale rilevanza storica, spirituale o culturale. Talvolta, è possibile che le persone trasferite possano ritornare nei loro territori dopo la chiusura del progetto minerario; questa possibilità dovrebbe essere prese in considerazione durante le trattative.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (conosciute anche come "Standard di adempimento" dell'IFC - www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 5: Acquisizione di terre e trasferimento involontario, che fornisce lo standard internazionale definitivo in materia di reinsediamento. Esplicitamente citato nel COP, lo standard dell'IFC si prefigge di:
 - evitare lo sgombero forzato;
 - evitare o ridurre al minimo i trasferimenti involontari, ove possibile, esaminando configurazioni alternative del progetto;
 - anticipare ed evitare (e laddove inevitabili, ridurre al minimo) gli impatti sociali ed economici negativi del reinsediamento risarcendo la perdita di beni e mettendo in atto le attività di reinsediamento con un adeguato processo di comunicazione delle informazioni, consultazione e partecipazione informata delle persone e dei gruppi interessati;
 - migliorare, o ripristinare, i mezzi di sostentamento e il tenore di vita delle persone oggetto di dislocazione;
 - migliorare le condizioni di vita delle persone dislocate fisicamente fornendo alloggi adeguati e di proprietà nelle località di reinsediamento.

Una nota orientativa dell'IFC² fornisce alle imprese un'ulteriore guida all'attuazione dello standard, anche con istruzioni su che cosa fare qualora il reinsediamento sia gestito dal governo.

Tenere presente che lo standard dell'IFC non si applica ai reinsediamenti conseguenti a transazioni volontarie relative ai terreni (vale a dire, operazioni di mercato in cui il venditore non è obbligato a vendere e l'acquirente non può ricorrere all'esproprio o ad altre procedure obbligatorie qualora le trattative non vadano a buon fine).

Oltre a quanto indicato nello standard di adempimento 5 dell'IFC, le imprese e gli Stati devono evitare lo sgombero forzato mediante una serie di strumenti giuridici internazionali che tutelano il diritto a un alloggio adeguato (ad esempio, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Nel 2007, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha pubblicato una serie di linee guida (principi e linee guida fondamentali sulla dislocazione e sugli sgomberi determinati dallo sviluppo)³ per affrontare le implicazioni sui diritti umani degli sgomberi, e relative dislocazioni, collegati allo sviluppo, e per aiutare i paesi a mettere a punto politiche e normative volte a evitare gli sgomberi forzati. Queste linee guida identificano diverse misure e procedure che andrebbero adottate per garantire che gli sgomberi collegati allo sviluppo non violino i diritti umani internazionali.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 36.1: Reinsediamento

I soci membri del settore estrattivo devono evitare il trasferimento involontario. Qualora sia inevitabile, il trasferimento deve essere ridotto al minimo programmando e attuando con cura adeguate misure per attenuare l'impatto negativo, in conformità con lo standard di adempimento 5 della Società Finanziaria Internazionale - International Finance Corporation (IFC). Nel contesto, occorre tener conto delle categorie più svantaggiate e vulnerabili.

Punti da considerare:

- Definire politiche e procedure per il reinsediamento, in linea con lo standard di adempimento 5 dell'IFC (tutto questo deve essere posto in essere prima di avviare le trattative di un qualsiasi trasferimento).

2 IFC, Guidance Note 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012) www.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES

3 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, UN Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement (2007) http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf

- Data la complessità della tematica “reinsediamento” e il potenziale di impoverimento e disagi di lungo periodo per le persone e le comunità interessate, valutare la possibilità di effettuare le fasi di pianificazione e attuazione in collaborazione con esperti in materia.
- Prima di iniziare le trattative per il reinsediamento, prendere in considerazione tutte le configurazioni alternative praticabili del progetto che potrebbero evitare (o ridurre al minimo, se inevitabile) la dislocazione fisica ed economica, e nel contempo trovare un equilibrio fra costi e vantaggi di tipo ambientale, sociale e finanziario.
- Di norma, un reinsediamento prevede tre fasi: programmazione, negoziazione e reinsediamento, tutte e tre supportate da esaurienti attività di coinvolgimento delle parti in causa, monitoraggio e valutazione (si veda la Figura 36.1).




Figura 36.1. Accesso alla terra e processo di reinsediamento

Fonte: International Council on Mining and Metals (ICMM), Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned (2015)
www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/land-acquisition-and-resettlement-lessons-learned

- Nella fase di pianificazione:
 - Raccogliere le informazioni necessarie, come indicato nella Figura 36.1 e in sintonia con la disposizione COP 34 **Valutazione dell'impatto**. La procedura dovrebbe includere esaurienti dati di base censuari e socio-economici per identificare tutte le persone oggetto della futura dislocazione e determinarne l'idoneità al risarcimento e all'assistenza.
 - Le questioni più complesse, in merito al reinsediamento, riguardano la dislocazione di attività economiche, quali coltivazioni, allevamenti, raccolta di risorse naturali e attività estrattiva artigianale e su piccola scala. Assicurarsi che siano adeguatamente prese in considerazione nella fase di pianificazione ma anche in seguito.
 - Stabilire un effettivo confronto con tutte le persone, i gruppi e le comunità interessati, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili e coloro che non detengono diritti legali formali sulla terra, a prescindere dal fatto che ne richiedano il diritto e che tale diritto sia riconosciuto dalla legislazione nazionale.
 - Dotarsi di un meccanismo di denuncia e rimostranza accessibile alle parti in causa interessate dal progetto, in modo che possano esprimere preoccupazioni, mettere in discussione lo sgombero e presentare ricorso. Il meccanismo deve rimanere in essere per tutte le fasi di negoziazione e trasferimento, e anche successivamente nel quadro del processo di monitoraggio.
- Durante la fase di negoziazione, consultare le comunità interessate al fine di:
 - Concordare un piano di reinsediamento (per la dislocazione fisica) o di ripristino della sussistenza (per la dislocazione economica).
 - Stabilire i criteri di idoneità alle varie forme di risarcimento e assistenza al reinsediamento. Definire i pagamenti risarcitori in conformità alle linee guida nazionali, se in essere, oppure stabilire la metodologia che utilizzerà l'azienda. Dovrebbero essere incluse date limite per stabilire l'idoneità.
 - Tenere presente che risarcimenti adeguati, infrastrutture sociali e tutte le altre condizioni rilevanti per il reinsediamento dovrebbero essere predisposti prima che abbia luogo l'effettivo trasferimento e che l'impresa estrattiva ceda il controllo/la proprietà della terra.

- Durante il trasferimento:
 - Comunicare i criteri di risarcimento concordati, e applicarli uniformemente a tutte le persone e i gruppi interessati.
 - Ove appropriato, fare in modo che durante il trasferimento siano presenti funzionari governativi e osservatori indipendenti.
- Dopo il trasferimento:
 - Definire procedure di monitoraggio e valutazione commisurate ai rischi e agli impatti del progetto.
- Durante tutte e tre le fasi del reinsediamento:
 - **Garantire sempre procedure trasparenti e inclusive.** All'atto pratico, ciò significa informare, consultare e coinvolgere tutti coloro che saranno interessati prima, durante e dopo il trasferimento; e documentare tutti i processi e gli esiti del coinvolgimento.
 - **Cercare opportunità di miglioramento.** Cercare qualsiasi opportunità per utilizzare il reinsediamento affinché i gruppi dislocati ne ricavino vantaggi in termini di sviluppo.
 - **Attenersi allo standard di performance 5 dell'IFC.** Assicurarsi tra l'altro che ogni tipologia di parti in causa interessata (comprese le comunità ospitanti) sia adeguatamente presa in considerazione e risarcita, a seconda del tipo di dislocazione, anche se non detiene diritti formali sulla terra. (Per maggiori informazioni, si veda lo standard di adempimento 5 dell'IFC e la relativa nota orientativa: www.ifc.org/ps5.)

Verificare:

- L'azienda ha adottato tutte le misure necessarie per evitare i trasferimenti involontari?
- Se il reinsediamento è inevitabile, l'azienda ha adottato misure per attenuare gli impatti negativi in linea con lo standard di adempimento 5 dell'IFC, ivi compresi adeguate procedure di comunicazione, standard in materia di risarcimento, dati censuari, procedure di monitoraggio e così via?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

The University of Queensland, MiningResettlement.org
www.miningresettlement.org

Pubblicazioni:

ICMM, Land Acquisition and Resettlement: Lessons Learned (2015)

www.icmm.com/en-gb/publications/mining-and-communities/land-acquisition-and-resettlement-lessons-learned

IFC, Guidance Note 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012)

https://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan (2002)

www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/publications/publications_handbook_rap_wci_1319577659424

IFC, Performance Standard 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement (2012)

https://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement (2007)

www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf

(COP 37) RISPOSTA D'EMERGENZA

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo.

Un'emergenza è un evento inusuale che può rappresentare una minaccia per la salute o la sicurezza di dipendenti, terzisti, visitatori, clienti o comunità locali o che può causare danni a beni o all'ambiente.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

B BACKGROUND

Nessuna industria è completamente esente da rischi in termini di emergenze e calamità naturali. Nel settore estrattivo, le emergenze possono essere di tipo operativo, ambientale o sociale (si veda la Figura 37.1).



Figura 37.1. Tre tipi di emergenze nel settore estrattivo

Le emergenze possono presentarsi in siti minerari attivi ma anche in siti chiusi o ripristinati. In tutti i casi, una risposta rapida ed efficace può rappresentare il fattore più importante per limitare le lesioni a persone e i danni alle proprietà e all'ambiente. La preparazione alle emergenze – ivi inclusa la capacità di ridurre gli impatti qualora si verifichi un incidente – è di conseguenza una componente cruciale di ogni attività.

In parte, la preparazione comporta la definizione delle procedure e dei meccanismi interni necessari per pianificare e attuare in modo efficace la risposta d'emergenza. Ma significa anche collaborare con le comunità locali per migliorare la consapevolezza dei rischi potenziali delle emergenze e rafforzarne la preparazione.

L'esperienza dimostra che una comunità ben informata e preparata è maggiormente in grado di organizzare una risposta rapida ed efficace a un incidente, e di gestirne anche le ripercussioni.

Norme internazionali

Dal 1988, UN Environment (in precedenza Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, UNEP) gestisce il programma in materia di **consapevolezza e preparazione alle emergenze a livello locale (APELL)** (www.unenvironment.org/explore-topics/disasters-conflicts/what-we-do/preparedness-and-response/awareness-and-preparedness) per aiutare le persone a prevenire, prepararsi e rispondere in modo adeguato agli incidenti e alle emergenze.

Sostanzialmente, APELL è un processo in 10 passaggi per mettere a punto piani di risposta alle emergenze con la partecipazione di comunità locali, imprese, governi, personale addetto alla risposta d'emergenza e altri soggetti. Il processo determina la consapevolezza dei pericoli nelle comunità situate nelle vicinanze di strutture industriali, incoraggia la riduzione e l'attenuazione dei rischi e sviluppa la preparazione alla risposta d'emergenza.

Nel 2001, in collaborazione con l'ICME (International Council on Metals and the Environment), UN Environment ha pubblicato la guida APELL for Mining per descrivere le modalità di applicazione del processo APELL al settore estrattivo.¹

APELL for Mining (<http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8093>) offre alle aziende un approccio strutturato per coinvolgere le autorità e le comunità locali nella programmazione per i casi d'emergenza e aiutarle a identificare meglio le misure di riduzione dei rischi e a organizzare una risposta d'emergenza generale. È particolarmente utile per riflettere sulle emergenze con possibili impatti all'esterno del sito, che richiedono la pianificazione e la preparazione congiunte.

Nel 2005, per rafforzare l'impiego di APELL nel settore estrattivo, l'ICMM (International Council on Mining and Metals, l'organismo successore di ICME) e UN Environment hanno pubblicato le prassi corrette per la preparazione alle emergenze e per i piani di risposta.² La pubblicazione esamina fase per fase il processo APELL, descrivendone le missioni principali e ricorrendo a diversi casi di studio per illustrare le modalità per portarle a termine.

A parte il processo APELL, l'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) inserisce requisiti in materia di preparazione alle emergenze e di piani di risposta nella norma **ISO 14001:2015 sui sistemi di gestione ambientale** (www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html). La norma, aggiornata nel 2015, ora richiede specificamente alle aziende certificate di:

- definire piani d'azione per eliminare o attenuare i rischi relativi a emergenze, commisurandoli al tipo di rischio in questione e al livello dell'impatto potenziale;
- definire piani d'azione per rispondere alle situazioni d'emergenza;
- esaminare periodicamente i piani e se necessario aggiornarli.

Altri strumenti internazionali che prevedono requisiti per la preparazione e la risposta d'emergenza sono:

- il **codice internazionale per la gestione del cianuro nel settore estrattivo dell'oro** (www.cyanidecode.org), incentrato sulle emergenze riguardanti il cianuro e che comprende requisiti per la messa a punto di capacità e strategie per la risposta d'emergenza, fra cui l'informazione e la consultazione del pubblico (si veda la disposizione COP 40 **Cianuro**); e
- la **Mining Association of Canada (MAC)**, (<http://mining.ca>), che richiede ai propri membri di elaborare, mantenere in essere e provare i piani di preparazione alle emergenze, e di coinvolgere dipendenti e pubblico in tali problematiche, tramite il protocollo Towards Sustainable Mining (TSM) Crisis Management and Communications Planning.³

Normativa nazionale

La maggior parte dei paesi dispone di leggi riguardanti la preparazione e la risposta a situazioni d'emergenza in un contesto industriale. Spesso tali leggi prevedono che i piani d'emergenza siano predisposti prima che venga rilasciata l'autorizzazione per una nuova struttura, ad esempio nel quadro dei requisiti della valutazione d'impatto ambientale.

In alcuni casi, i governi o altre autorità regionali impongono la consultazione delle comunità come componente della programmazione per i casi d'emergenza. Ad esempio, la direttiva Seveso della Commissione europea (aggiornata nel 2012) riguarda tutti gli stabilimenti che utilizzano grandi quantità di sostanze pericolose e richiede che questi, tra le altre cose, definiscano piani d'emergenza e coinvolgano il pubblico nel processo decisionale.

1 UN Environment, APELL for Mining: Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (2001) <http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8093>

2 ICMM e UN Environment, Good Practice in Emergency Preparedness and Response (2005) www.icmm.com/website/publications/pdfs/health-and-safety/good-practice-emergency-preparedness-and-response

3 <https://mining.ca/sites/default/files/Crisis%20Management-EN%20%28Nov%202018%29.pdf>

COP 37.1: Risposta d'emergenza

I soci membri del settore estrattivo devono mettere a punto e mantenere in essere piani di risposta d'emergenza in collaborazione con le comunità potenzialmente interessate, i lavoratori e i loro rappresentanti e i relativi enti, in conformità alla guida fornita da UN Environment su consapevolezza e preparazione alle emergenze a livello locale (APELL) per il settore estrattivo. Ciò va fatto con la disposizione COP 23.2 (Salute e sicurezza) e deve tenere nella dovuta considerazione ogni situazione d'emergenza nella struttura in grado di avere potenziali impatti sulle zone all'esterno del sito.

Punti da considerare:

- L'implementazione del processo APELL inizia con l'istituzione di un gruppo di coordinamento formale incaricato di gestire le interazioni fra tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione o nella risposta alle situazioni d'emergenza, nonché di assicurare un approccio collaborativo e inclusivo alla pianificazione delle risposte d'emergenza.
- Assicurarsi che del gruppo di coordinamento facciano parte membri del team dirigenziale del sito minerario, nonché rappresentanti delle autorità locali e degli enti incaricati della risposta d'emergenza, i leader della comunità e i rappresentanti dei lavoratori (si veda la Figura 37.2).




Figura 37.2. Gruppo di coordinamento locale per la preparazione alle emergenze

Fonte: ICMM e UN Environment, Good Practice in Emergency Preparedness and Response (2005)

www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response

- Concentrarsi sulle emergenze che possono avere impatti all'esterno del sito, e attenersi ai 10 passaggi del processo APELL, come descritto nella guida del 2001 "APELL for Mining" (<http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8093>) e illustrato nella Tabella 37.1.

Tabella 37.1. Dieci passaggi per attuare il processo APELL

Passaggio		
Comunicare, informare e formare i membri della comunità nel corso di tutte le procedure e fasi	1 Identificare i partecipanti alla risposta d'emergenza e definirne ruoli, risorse e timori.	Fase I Coinvolgere le parti in causa
	2 Valutare i rischi e i pericoli potenzialmente derivanti da situazioni d'emergenza nella comunità, e definire le opzioni per ridurli.	Fase II Comprendere rischi e pericoli
	3 I partecipanti devono rivedere i propri piani d'emergenza, verificandone l'adeguatezza a una risposta coordinata, così come l'adeguatezza dei piani di comunicazione.	
	4 Identificare le necessarie attività di risposta non trattate nei piani in essere.	Fase III Pianificare la preparazione
	5 Abbinare queste attività alle risorse messe a disposizione dai partecipanti identificati.	
	6 Apportare le modifiche necessarie per migliorare i piani in essere, integrarle nella risposta d'emergenza generale e nel piano di comunicazione, quindi ottenere l'accordo delle altre parti.	
	7 Mettere per iscritto il piano integrato e ottenere l'approvazione dalle amministrazioni pubbliche locali.	
	8 Comunicare il piano integrato ai gruppi partecipanti e garantire una formazione adeguata a tutto il personale addetto alla risposta d'emergenza.	Fase IV Implementare, diffondere e provare
	9 Definire procedure per effettuare periodicamente prove, analisi e aggiornamenti del piano.	
	10 Comunicare il piano integrato all'intera comunità.	Fase V Mantenere in essere il processo APELL

Fonte: ICME e UN Environment. APELL for Mining. (2001)

Verificare:

- L'azienda ha individuato tutte le potenziali emergenze che potrebbero avere impatti all'esterno del sito?
- L'azienda ha predisposto uno o più piani per la risposta d'emergenza in collaborazione con le principali parti in causa?
- I piani dell'azienda si attengono alle linee guida indicate nel manuale APELL for Mining?
- È stato costituito un gruppo di coordinamento formale per implementare il processo APELL?
- Sono state definite procedure per testare il piano?
- Il piano è stato comunicato alle comunità locali?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

UN Environment, Resource Efficiency
www.unep.org/resourceefficiency

Pubblicazioni:

ICMM e UN Environment, Good Practice in Emergency Preparedness and Response (2005)

www.icmm.com/en-gb/publications/health-and-safety/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response

MAC, Towards Sustainable Mining: Crisis Management and Communications Planning Protocol (2017)

<http://mining.ca/sites/default/files/documents/TSM-Crisis-Management-and-Communications-Planning-Protocol-March-2017.pdf>

Mining Association of Canada (MAC), Crisis Management and Communications Planning Reference Guide (2016)

<http://mining.ca/documents/crisis-management-and-communications-planning-reference-guide>

UN Environment, APELL for Mining: Guidance for the Mining Industry in Raising Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level (2001)

<https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/8093>

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo e alle attività minerarie e alle relative infrastrutture come strade, linee ferroviarie, porti e linee elettriche.

La **biodiversità** è la variabilità tra gli organismi viventi di tutti gli habitat, fra cui gli ecosistemi terrestri, marini e acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità all'interno di una singola specie, tra specie diverse e tra ecosistemi. La biodiversità riguarda tutti gli organismi viventi, dagli esseri umani ai microrganismi e agli habitat in cui vivono. Comprende inoltre il materiale genetico all'interno delle singole specie.

Gli **habitat critici** sono aree con elevati valori di biodiversità, compresi habitat di importanza significativa per specie in pericolo e gravemente in pericolo o per specie endemiche o che vivono in aree limitate, nonché habitat che sostengono significative concentrazioni generali di specie migratrici o gregarie, ecosistemi unici o fortemente minacciati e aree associate con importanti processi evolutivi.

Per **servizi legati all'ecosistema** si intendono i vantaggi che le persone ottengono dagli ecosistemi. Sono compresi servizi di varie tipologie: di fornitura, come cibo e acqua; di controllo, ad esempio di inondazioni, siccità, degrado del terreno e malattie; di sostegno, come la formazione del suolo e il ciclo dei nutrienti; culturali, come i vantaggi ricreativi, spirituali, religiosi e altri benefici non materiali.

Per **zone strategiche per la biodiversità** si intendono siti che contribuiscono in maniera significativa alla conservazione della biodiversità globale. Rappresentano i siti più importanti al mondo per la salvaguardia della biodiversità e sono identificati a livello nazionale ricorrendo a soglie e criteri standard definiti dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN - Unione internazionale per la conservazione della natura). Le zone strategiche per la biodiversità (KBA nell'acronimo inglese) comprendono in genere aree con habitat critici (si veda più avanti).

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

La **gerarchia delle strategie di attenuazione** ordina le diverse opzioni in maniera sequenziale, iniziando con le misure per evitare gli impatti e continuando con gli interventi per ridurli al minimo. Se gli effetti negativi sull'ambiente sono significativi, può rivelarsi opportuno anche porvi rimedio e, infine, compensarli (si veda la Figura 24.2 Gestione ambientale).

Un'**area protetta** è un'area definita geograficamente e designata o regolamentata e gestita dalla legge al fine di garantire specifici obiettivi di conservazione.

Per **Siti Patrimonio dell'Umanità** si intendono siti designati nell'ambito della World Heritage Convention (Convenzione sul patrimonio dell'umanità) del 1972.

Fonti:

- Biodiversity a to Z
www.biodiversitya-z.org
- Convention on Biological Diversity
www.cbd.int/
- International Finance Corporation (IFC - Società Finanziaria Internazionale), Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2018)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/a359a380498007e9a1b7f3336b93d75f/GN6_November+20+2018+.pdf?MOD=AJPERES
- IFC, Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012)
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
- International Union for Conservation of Nature (IUCN)
www.iucn.org

B BACKGROUND

Il settore minerario rientra nel ridottissimo numero di industrie che hanno un controllo ridotto o nullo sul luogo in cui operare; il successo commerciale, infatti, è possibile soltanto dove si trovano giacimenti di minerali validi dal punto di vista economico. Questi giacimenti, a volte, si trovano in zone relativamente molto popolate, in contesti industriali o in regioni che sono state coltivate intensivamente per molti decenni, dove la biodiversità è limitata. Altre volte, invece, i giacimenti validi sono in aree molto delicate dal punto di vista ambientale, fra cui aree remote, in precedenza inesplorate o poco sviluppate che sono ricche in biodiversità. Senza un'attenta pianificazione, i progetti minerari effettuati in queste aree possono avere significativi impatti negativi sulla biodiversità.

In alcuni casi non vi è alcun modo di conciliare le attività estrattive con la conservazione della biodiversità locale. Ma in altri casi, con una buona gestione ambientale, è possibile contribuire allo sviluppo di un'attività estrattiva tesa a sostenere la conservazione. Gli studi di base condotti per il progetto minerario in aree inesplorate possono raccogliere dati sulla presenza e sulla distribuzione delle specie e degli habitat. Vi sono alcuni esempi di imprese che collaborano con organizzazioni non governative (ONG) per conservare le specie e gli ecosistemi. L'impiego sistematico di questi approcci in tutto il settore potrebbe portare le risorse necessarie alla conservazione.

In tutti i casi, le opportunità per attenuare gli impatti sulla biodiversità variano significativamente da un'unità all'altra, e dipendono non soltanto dall'attività estrattiva stessa ma anche dalla relativa infrastruttura, come strade, linee ferroviarie, linee elettriche e porti, dall'immigrazione e dalle procedure di reinsediamento. La gerarchia delle strategie di attenuazione (evitare, contenere al minimo, ripristinare, compensare) è stata messa a punto per ottenere attività con "vantaggio netto" o 'senza perdita netta' per la biodiversità. Benché tale gerarchia non sia stata ancora ampiamente adottata dal settore estrattivo, alcune imprese sono tuttavia in prima linea nell'applicazione volontaria nelle procedure di compensazione e di altre buone pratiche connesse con la gerarchia delle strategie di attenuazione.

Per capire in che misura trattare gli impatti sulla biodiversità occorre determinare la presenza e la rilevanza della biodiversità locale. Fra i criteri per determinare se un sito è di importanza locale, regionale, nazionale o internazionale abbiamo l'endemicità delle specie, la rarità, le dimensioni e la fragilità della popolazione, nonché la loro importanza nel contesto locale e sociale. Sono rilevanti anche le dimensioni degli habitat e il valore dei servizi legati all'ecosistema. Questi criteri vanno applicati secondo un giudizio professionale e, di conseguenza, occorre la presenza di un esperto ecologista. In alcuni paesi, o in aree di nuovi progetti, come le zone oceaniche, la valutazione può essere molto complessa poiché mancano i dati per effettuare una valutazione comparativa della biodiversità. In determinate circostanze, per comprendere meglio il valore relativo dei siti operativi è necessario un notevole lavoro sul campo.

Esistono diversi sistemi per designare le aree rilevanti per la biodiversità, e la loro comprensione è essenziale per qualsiasi progetto minerario. Di seguito sono elencate cinque aree più importanti.

1. Aree protette

Le aree protette rimangono le colonne portanti di tutte le strategie di conservazione nazionali e internazionali, sostenute da governi e da quadri normativi internazionali. Servono a garantire che gli ecosistemi, gli habitat e le specie siano protetti da danni e perdite, e sono formalizzate nei vari paesi, spesso accompagnate da limitazioni alle attività economiche.

I Siti Patrimonio dell'Umanità sono aree protette specifiche, designate dalla convenzione sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale dell'UNESCO (World Heritage Convention - Convenzione sul patrimonio dell'umanità) in quanto aree di straordinario valore universale; ciò significa che hanno una significatività culturale o naturale talmente eccezionale da travalicare i confini nazionali e da essere importanti per le generazioni dell'intera umanità, attuali e future. Nel 2014, nove delle più importanti ONG ecologiste del mondo si sono unite nella loro richiesta di vietare i Siti Patrimonio dell'Umanità alle attività estrattive.¹

2. Zone strategiche per la biodiversità

Le zone strategiche per la biodiversità (KBA) rappresentano i siti più importanti al mondo per la conservazione della biodiversità. Fondamentali per il mantenimento di efficaci reti ecologiche, le KBA sono il punto di partenza per pianificare la conservazione a livello paesaggistico. Sono utilizzate da governi, organizzazioni intergovernative e non governative, settore privato e molte altre parti in causa per identificare le reti nazionali dei siti di rilevanza internazionale per la conservazione.

Zone strategiche per la biodiversità e aree protette non sono necessariamente intercambiabili. Alcune aree protette (o parti di aree protette) non sono considerate KBA, e alcune zone strategiche per la biodiversità si estendono oltre le aree protette, o si trovano al di fuori di tali aree. Vi sono cinque tipi di KBA per distinguere le aree così caratterizzate: biodiversità minacciata, biodiversità geograficamente limitata, integrità ecologica, processi biologici e insostituibilità. Nel 2018, nel World Database of Key Biodiversity Areas sono stati elencati oltre 15.000 siti.

Aree di elevato valore in termini di conservazione

Se le zone strategiche (KBA) identificano siti importanti per la sopravvivenza della biodiversità a livello globale, le aree di elevato valore in termini di conservazione (HCVA nell'acronimo inglese) rispecchiano tendenzialmente la biodiversità di importanza locale. Identificate sito per sito, secondo necessità, le aree HCVA sono designate tramite sei criteri qualitativi che affrontano questioni ambientali, sociali e culturali.

Spesso hanno un valore ecologico o sociale particolarmente elevato e sono comunemente utilizzate nell'ambito di regimi di certificazione volontari (ad esempio, il Forest Stewardship Council). Le zone strategiche per la biodiversità, per contro, sono concentrate esclusivamente sui valori di biodiversità e sono identificate mediante soglie quantitative, indipendenti dai piani di sviluppo e dai regimi di certificazione.

Fonte:

- World Database of Key Biodiversity Areas
www.keybiodiversityareas.org/business-guidelines/q-and-a#qa-07

1 Joint NGO Statement on No-Go and No-Impact Measures for Extractive Activities in Natural and Mixed World Heritage Sites (2014)
http://assets.wwf.org.uk/downloads/ngo_whs_no_go_statement_final_with_logos_1.pdf

3. Habitat per le specie minacciate

Per specie minacciate si intendono tutte le specie (vegetali, animali, ma anche funghi, ecc.) che sono in pericolo di estinzione. Gli habitat di queste specie sono in cima alle priorità di conservazione poiché rimane poco tempo a disposizione prima che scompaiano. L'International Union for Conservation of Nature (IUCN - Unione internazionale per la conservazione della natura) è l'autorità riconosciuta per le specie minacciate che ha riunito nelle categorie "quasi minacciata, minacciata, vulnerabile, in pericolo e in grave pericolo" della sua lista rossa (un'altra categoria, "dati insufficienti", è utilizzata quando i dati non sono sufficienti a effettuare una valutazione). Nonostante sia stata esaminata solo una piccola percentuale delle specie vegetali e animali del mondo, nel 2018 sono state identificate oltre 26.500 specie a rischio di estinzione (più del 27 per cento di tutte le specie valutate).²

4. Foreste

Molte zone strategiche per la biodiversità sono foreste, ed è stato stimato che il settore estrattivo è responsabile di circa il sette per cento della deforestazione nei paesi a reddito medio-basso.³ "Forest smart mining" è un approccio allo sviluppo applicato alle attività estrattive che riconoscono il duplice ruolo delle foreste per la salvaguardia della biodiversità e per il sostegno alla crescita in molti settori; l'approccio ricerca opportunità vantaggiose in entrambi i campi. È sostenibile e inclusivo, per sua stessa natura, e sottolinea il fatto che le foreste sono parte di un più ampio paesaggio, e che i cambiamenti nella copertura forestale incidono su altri usi della terra così come sulle persone che vi abitano.⁴

5. Zone oceaniche

L'attività estrattiva in zone oceaniche è un settore relativamente nuovo e ha il potenziale per sviluppare processi di estrazione dei minerali sui fondali oceanici offshore. La fattibilità commerciale è ancora da stabilire, ma sono già state costituite diverse società di prospezione per accertare la potenziale presenza di giacimenti di minerale contenenti oro. Questi ecosistemi marini in acque profonde possono essere ricchi in biodiversità fino ad oggi sconosciuta; di conseguenza, potrebbe essere necessario elaborare ulteriormente le strutture normative attuali per disciplinare il processo di approvazione degli sviluppi e controllare le operazioni.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Convenzioni internazionali

In occasione della conferenza di Rio de Janeiro del 1992, 157 governi hanno firmato la convenzione sulla diversità biologica (CBD, www.cbd.int); in seguito, la convenzione è stata firmata e ratificata da 193 paesi. Gli obiettivi della CBD erano di incoraggiare e permettere a tutti i paesi di conservare la biodiversità, utilizzare in modo sostenibile i vari elementi della biodiversità e condividere in modo equo i vantaggi derivanti dagli usi commerciali e di altro genere delle risorse genetiche. La convenzione CBD è uno strumento a livello pubblico ed è attuato tramite la legislazione nazionale.

I Siti Patrimonio dell'Umanità sono costituiti secondo la **World Heritage Convention** (<https://whc.unesco.org/en/convention>) del 1972, applicata dall'UNESCO. Il riconoscimento "Patrimonio dell'Umanità" si applica al patrimonio culturale e/o naturale considerato di eccezionale valore universale. Nel 2018, l'elenco dei Siti Patrimonio dell'Umanità comprendeva 1.092 siti in 167 paesi, di cui 209 designati per il valore naturalistico.

Nel 2016, l'IUCN ha adottato il **Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas** (<https://portals.iucn.org/library/node/46259>) ossia lo standard mondiale per l'identificazione delle zone strategiche per la biodiversità. Lo standard si basa sugli oltre 30 anni di esperienza dell'organizzazione nell'identificazione delle aree importanti sotto il profilo oritologico e della biodiversità (IBA) e di altri siti di importanza internazionale, e comprende la flora, la fauna selvatica e gli ecosistemi.

La Convention on Wetlands of International Importance del 1971, chiamata **convenzione Ramsar** (www.ramsar.org) è un trattato intergovernativo che stabilisce il quadro di riferimento per gli interventi nazionali e la cooperazione internazionale in materia di conservazione e utilizzo responsabile delle zone umide e delle loro risorse. Le aree riportate nell'elenco Ramsar sono considerate zone umide di importanza internazionale.

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (**UN Convention on the Law of the Sea** - www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm) è entrata in vigore nel novembre 1994 per regolamentare l'uso delle risorse del mare e degli oceani. La convenzione consacra il concetto che tutti i problemi degli spazi oceanici sono interrelati e devono essere affrontati nel loro complesso.

La **New York Declaration on Forests** (NYDF, <https://nydfglobalplatform.org>) è un accordo volontario di partenariato di oltre 190 governi, multinazionali, organizzazioni della società civile e popolazioni indigene che collaborano per dimezzare la deforestazione entro il 2020 e per eliminarla entro il 2030. La dichiarazione NYDF descrive 10 obiettivi mondiali per proteggere e ripristinare le foreste e ridurre le emissioni di carbonio; ad esempio, prevede il ripristino di 350 milioni di ettari di foreste e paesaggi degradati.

2 IUCN, IUCN Red List of Threatened Species (2019) www.iucnredlist.org

3 PROFOR, Does Mining Need a Forest-Smart Approach? You Bet it Does! (2018) www.profor.info/keywords/mining

4 Biodiversity A-Z, Forest Smart Mining www.biodiversitya-z.org/content/forest-smart-mining

La **lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate** (www.iucnredlist.org) fornisce informazioni tassonomiche, sullo stato di conservazione e sulla distribuzione di specie vegetali e animali valutate a livello mondiale, comprese quelle indicate come seriamente in pericolo, in pericolo e vulnerabili.

Norme internazionali

Le **norme ambientali e sociali della Società Finanziaria Internazionale (IFC)** (www.ifc.org/performancestandards) definiscono le responsabilità dei clienti dell'IFC in materia di gestione dei rischi ambientali e sociali. Si tratta di un riferimento globale in termini di buone prassi costituito da otto standard, tra i quali:

- Standard di adempimento 6: Conservazione della biodiversità e gestione sostenibile delle risorse naturali viventi, che definisce i requisiti in base alla natura dell'habitat potenzialmente interessato (modificata, naturale o critica) e alla presenza di aree protette dalla legge e riconosciute a livello internazionale.

Gli standard di adempimento dell'IFC sono integrati negli **Equator Principles** (<http://equator-principles.com>). Si veda la disposizione COP 24 **Gestione ambientale** per maggiori informazioni.

La dichiarazione d'intenti dell'ICMM riguardo ad attività estrattiva e aree protette, **Mining and Protected Areas Position Statement** (www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-protected-areas-position-statement) descrive l'impegno a non effettuare attività estrattive o esplorative nei Siti Patrimonio dell'Umanità. La Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity dell'ICMM descrive i passaggi necessari per migliorare la gestione della biodiversità nell'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.

Nel 1994, l'IUCN ha pubblicato il sistema **Protected Area Categories** (www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-area-categories), uno standard internazionale per pianificare, definire e gestire le aree protette. Il sistema identifica sette categorie di aree protette:

- Categoria I a: Riserva naturale integrale
- Categoria I b: Area allo stato naturale
- Categoria II: Parco nazionale
- Categoria III: Monumento o caratteristica nazionale
- Categoria IV: Area per la gestione di habitat/specie
- Categoria V: Paesaggio terrestre o marino protetto
- Categoria VI: Area protetta con uso sostenibile delle risorse naturali

Nel 2015, la Mining Association of Canada (MAC) ha adottato il protocollo Towards Sustainable Mining (TSM) **Biodiversity Conservation Management** (<https://mining.ca/sites/default/files/Biodiversity%20Conservation%20Management-EN.pdf>) che definisce le aspettative per le prestazioni dei membri in materia di gestione e conservazione della biodiversità.

Partenariati internazionali

Il **Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP)** (<http://bbop.forest-trends.org>) tra il 2004 e il 2018 è stato un partenariato fra imprese, governi ed esperti di conservazione con l'intento di esplorare e promuovere le migliori pratiche per compensare gli effetti sulla biodiversità. Come strumento, fornisce una guida completa alle modalità per implementare la gerarchia delle strategie di attenuazione e i risultanti requisiti per compensare gli effetti sulla biodiversità. Nel 2012, il programma ha pubblicato lo standard Biodiversity Offsets, che fornisce ai responsabili dei progetti un approccio da sottoporre a verifica per gestire "senza perdita netta" i rischi correlati alla biodiversità. Lo standard consente inoltre a revisori e valutatori di determinare se è stata predisposta, e successivamente attuata, una misura di compensazione in conformità ai 10 principi BBOP. Alcune imprese hanno inoltre riscontrato che lo standard è utile per la valutazione del rischio nelle primissime fasi.

Lo strumento **Integrated Biodiversity Assessment (IBAT)** (www.ibatforbusiness.org/login) è pensato per facilitare l'accesso a dati aggiornati e accurati sulla biodiversità, e sostenere importanti decisioni commerciali. È un database centrale per le informazioni sulla biodiversità riconosciute a livello mondiale, e comprende i dati su zone strategiche per la biodiversità e aree protette. L'IBAT è il risultato di un partenariato fra BirdLife International, Conservation International e UN Environment World Conservation Monitoring Centre (WCMC).

La **Cross-Sector Biodiversity Initiative (CSBI)** (www.csbi.org.uk), a cui partecipano banche e associazioni del settore minerario, del petrolio e del gas, è stata lanciata nel febbraio 2013. L'intento è di esplorare e sviluppare strumenti pratici, e di condividere buone pratiche per un'efficace applicazione della gerarchia delle strategie di attenuazione.

Il **Program on Forests (PROFOR)** (www.profor.info), un partenariato multi-donatori gestito da una segreteria della Banca mondiale, è dedicato alle industrie estrattive operanti in aree forestali. Fra le sue attività, PROFOR contribuisce a sviluppare strumenti pratici e raccomandazioni strategiche per promuovere la crescita sostenibile dell'attività estrattiva e di altri settori, senza distruggere il bene pubblico garantito dalle foreste (forest-smart mining).⁵

5 PROFOR, Does Mining Need a Forest-Smart Approach? You Bet it Does! (2018) www.profor.info/keywords/mining

Normativa nazionale

Quasi tutte le giurisdizioni dispongono di un quadro giuridico e normativo in materia di tutela dell'ambiente. Molte delle nazioni firmatarie della convenzione sulla diversità biologica hanno introdotto normative specifiche per proteggere la biodiversità del paese.

Le misure di compensazione rientrano nel quadro giuridico di alcuni paesi e regioni come, ad esempio, Brasile, Canada, Europa, Svizzera e Stati Uniti.

I soci membri di RJC sono tenuti a conoscere il diritto applicabile e il quadro legislativo e normativo concernente la biodiversità in tutte le aree in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

I sistemi necessari per applicare la presente disposizione comprendono:

- **Responsabilità gestionale:** assegnare a una o più persone adeguatamente qualificate la responsabilità di integrare la gestione della biodiversità nella valutazione dell'impatto, nella pianificazione e nelle attività.
- **Politica, piani e procedure in forma scritta:** inserire la gestione della biodiversità nella documentazione e nella politica sulla sostenibilità (o argomento analogo), a livello aziendale o del sito in questione. Valutare la possibilità di attuare un piano d'azione sulla biodiversità per il sito, descrivendo in dettaglio le modalità per garantire gli obiettivi in materia di biodiversità.
- **Conservazione dei dati e rendicontazione:** monitorare i cambiamenti nella biodiversità per valutare il successo di piani di gestione, test di risanamento e progetti di ricerca, e documentare i cambiamenti generali nella biodiversità che possono essere stati influenzati da fattori non estrattivi.
- **Formazione e comunicazione:** predisporre attività di formazione per dipendenti e terzi per assicurarsi che abbiano competenze e conoscenze adeguate in merito alle politiche, ai piani e alle procedure riguardanti la biodiversità.

COP 38.1 e 38.2: Siti Patrimonio dell'Umanità e aree protette

38.1 I soci membri del settore estrattivo non devono effettuare esplorazioni né attività estrattiva in Siti Patrimonio dell'Umanità e devono garantire che le loro attività non provochino direttamente un impatto negativo su adiacenti Siti Patrimonio dell'Umanità.

38.2 I soci membri del settore estrattivo devono rispettare le aree protette designate dalla legge garantendo quanto segue:

- a. Di disporre di un procedimento atto a identificare aree protette limitrofe, designate dalla legge.
- b. Di rispettare qualsiasi regolamento, accordo o impegno relativo a tali aree.
- c. Di tener conto degli impatti su aree protette designate dalla legge nelle loro decisioni prese nell'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.

Punti da considerare:

- Assicurarsi che la politica indichi chiaramente il divieto di effettuare attività di esplorazione e sviluppo, e di causare impatti, nei Siti Patrimonio dell'Umanità.
- Effettuare il prima possibile, durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva, la mappatura delle aree protette (compresi i Siti Patrimonio dell'Umanità) all'interno e nei dintorni del sito del progetto. La mappatura deve essere effettuata da personale competente e ripetuta periodicamente poiché le aree protette possono cambiare, e l'azienda è tenuta a essere a conoscenza degli sviluppi.
- Condurre una valutazione dell'impatto (si veda la Figura 34.1 Valutazione dell'impatto) per determinare i possibili rischi e impatti nei Siti Patrimonio dell'Umanità e nelle aree protette.
 - Tenere presente che questa valutazione dovrebbe riguardare anche i rischi e gli impatti relativi alle zone strategiche per la biodiversità (COP 38.3), alle specie minacciate (COP 38.4) e alle zone oceaniche (COP 38.5).
- Verificare se vi sono infrastrutture e attività, esistenti o programmate, all'interno o nelle vicinanze di Siti Patrimonio dell'Umanità (questi sono elencati nel sito web dell'UNESCO) o di aree protette.
 - Va notato che in questo contesto il termine "nelle vicinanze" significa geograficamente collegato da confini, vie di transito del sito minerario o corsi d'acqua a monte.
- Se l'attività estrattiva è all'interno o nelle vicinanze di un Sito Patrimonio dell'Umanità:
 - Predisporre opportuni controlli per garantire che le attività non causino impatti negativi ai Siti Patrimonio dell'Umanità.
 - Verificare se l'attività estrattiva è precedente alla designazione di Patrimonio dell'Umanità: in caso affermativo, l'azienda potrebbe essere tenuta a conformarsi alla normativa di salvaguardia.

- Se l'attività estrattiva è all'interno o nelle vicinanze di un'area protetta:
 - Redigere un registro dei requisiti legali e di altro genere applicabili a ogni area protetta rilevante. Il registro deve indicare il personale responsabile in materia di conformità a questi requisiti. In caso di dubbi riguardanti le restrizioni giuridiche, rispettare la normativa in materia di tutela dell'ambiente.
- Determinare se vi sono aree non protette all'interno o nei dintorni del sito del progetto che i governi o altre parti in causa hanno identificato come aree prioritarie di conservazione della biodiversità.
- In tutti i casi, informare i quadri superiori dei requisiti di questa disposizione e assicurarsi che siano presi in considerazione in ogni decisione di procedere ad attività di prospezione, sviluppo, esercizio e chiusura.

COP 38.3: Zone strategiche per la biodiversità

I soci membri del settore estrattivo devono identificare le zone strategiche per la biodiversità interessate dalla loro attività e:

- Applicare una gerarchia di attenuazione per evitare, contenere al minimo e risanare gli impatti sulla biodiversità e sui servizi legati all'ecosistema. Soltanto come ultima risorsa, mettere in atto piani di compensazione per risolvere eventuali effetti residui.
- Attuare piani d'intervento per dare corso a misurabili vantaggi in termini di biodiversità, per lo meno commisurati al livello dell'impatto negativo e idealmente in grado di produrre un vantaggio netto.
- Nelle zone con habitat critico garantire che non si verifichino impatti negativi misurabili (senza perdita netta) sui criteri per i quali l'habitat è stato designato o sui processi ambientali su cui si basano tali criteri, e garantire alla zona un vantaggio complessivo netto in termini di biodiversità.

Punti da considerare:

- Identificare le zone strategiche per la biodiversità (KBA) servendosi ad esempio dello strumento IBAT (<https://www.ibat-alliance.org/>).
- La valutazione dell'impatto dovrebbe comprendere uno studio dettagliato volto a identificare e a valutare i rischi e gli impatti nelle zone di biodiversità e con habitat critico. Come indicato nella disposizione COP 34 **Valutazione dell'impatto**, si dovrebbe tener conto di un approccio a livello paesaggistico. Potrebbe essere utile, inoltre, individuare aree che presentano elevato valore in termini di conservazione, ad esempio qualora vi stiano lavorando altri enti o altre organizzazioni. Ad ogni modo, la valutazione dell'impatto può richiedere un notevole carico di lavoro sul campo nelle regioni di cui si hanno poche informazioni sulla biodiversità.
- Assicurarsi che politiche, piani e procedure applichino la gerarchia delle strategie di attenuazione nell'affrontare i rischi per la biodiversità e i relativi impatti (si veda la Figura 24.2 Gestione ambientale). Occorre quindi ordinare le diverse opzioni in maniera sequenziale, nel modo seguente:
 - **Evitare:** progettare o modificare un sito minerario proposto o un'attività esistente in modo da prevenire potenziali impatti sulla biodiversità.
 - **Ridurre al minimo:** adottare misure per ridurre la durata, l'intensità e/o la portata degli impatti sulla biodiversità.
 - **Ripristinare o risanare:** adottare misure per migliorare gli ecosistemi rimossi o degradati.
 - **Compensare:** adottare misure per compensare eventuali effetti residui sulla biodiversità dopo aver portato a termine le prime tre strategie.
 - **Interventi di tutela aggiuntivi:** adottare altre misure di compensazione, quali sovvenzioni alla ricerca e borse di studio, che non compensano le perdite residue ma sostengono la conservazione della biodiversità.
- Occorre scegliere di compensare gli effetti sulla biodiversità soltanto come ultima risorsa per affrontare eventuali effetti residui. In questi casi, è fondamentale conoscere a fondo i punti di vista delle parti in causa per fare in modo che le misure di compensazione siano credibili e garantiscano vantaggi ecologici tangibili. Effetti residui non rimediabili possono essere accettati esclusivamente se la legislazione nazionale lo consente.
- Applicare un piano d'azione documentato per attenuare gli impatti e garantire risultati positivi per la biodiversità. Il piano dovrebbe comprendere, ad esempio, programmi locali per migliorare l'habitat e tutelare e conservare la biodiversità oppure compensarla, ma solo dopo aver adottato le adeguate misure per evitare, ridurre al minimo e ripristinare la biodiversità.
- Predisporre il piano in modo da garantire uno scambio equo nel saldo fra perdite e vantaggi. A tal fine, scambiare tipi e volumi analoghi di biodiversità, e misurarne quantitativamente le perdite e i vantaggi.
- Laddove possibile, prefiggersi di ottenere un beneficio o un vantaggio netto per la biodiversità. Per dimostrare i vantaggi per la biodiversità:
 - migliorare gli habitat esistenti, o crearne di nuovi, per le specie che hanno risentito delle attività estrattive dell'azienda;
 - ridurre le minacce alle specie e ai loro habitat; oppure
 - scongiurare la perdita locale di una specie o del suo habitat assicurandone l'uso futuro per la conservazione.
- Come descritto nello standard di adempimento 6 dell'IFC, le caratteristiche specifiche degli habitat critici non devono subire effetti negativi misurabili e l'area dovrebbe invece ottenere un vantaggio complessivo misurabile in termini di biodiversità. Ad esempio, se l'area è critica per via della presenza di una rana a rischio di estinzione, non dovrebbe esservi un declino netto del numero di rane o effetti negativi sugli habitat (zone umide) da cui le rane dipendono. Inoltre, l'area nel suo insieme dovrebbe beneficiare di una migliore conservazione dei valori dell'habitat critico.

COP 38.4: Impedire la perdita netta per le specie minacciate di estinzione

I soci membri del settore estrattivo devono attuare controlli allo scopo di accertare che le proprie attività non produrranno il significativo declino (“senza perdita netta”) di specie minacciate di estinzione come da elenco della IUCN, né influssi negativi sull'habitat critico per il sostegno alla loro sopravvivenza.

Punti da considerare:

- Utilizzare i database gestiti dai gruppi ambientalisti, come l'IUCN, per accedere alle informazioni sulle specie minacciate di estinzione (si veda il riquadro “Database sulla biodiversità”).

Database sulla biodiversità

Vi sono molti database gestiti da organizzazioni ecologiste che forniscono dettagli sulle aree protette significative e sulle zone strategiche per la biodiversità, a livello nazionale o internazionale, nonché sulle specie minacciate o in pericolo di estinzione. Ad esempio:

- UNEP-WCMC World Database on Protected Areas www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa
- World Database of Key Biodiversity Areas www.keybiodiversityareas.org/home
- Alliance for Zero Extinction <http://zeroextinction.org>
- BirdLife International, Important Bird and Biodiversity Areas www.birdlife.org/worldwide/programme-additional-info/important-bird-and-biodiversity-areas-ibas
- Plantlife, Important Plant Areas www.plantlife.org.uk/international/important-plant-areas-international
- Fauna and Flora International www.fauna-flora.org
- Tropicos [Missouri Botanical Garden] www.tropicos.org
- Conservation International www.conservation.org
- Natura 2000 [Unione europea] http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
- High Conservation Value Areas www.biodiversitya-z.org/content/high-conservation-value-areas-hcva

Molti paesi, inoltre, gestiscono database nazionali delle specie e degli habitat a rischio; nel rispettare le priorità nazionali a livello di biodiversità, occorre prendere in considerazione le informazioni di questi database.

- La valutazione dell'impatto dovrebbe individuare la presenza di ogni specie minacciata di estinzione (secondo le categorie: vulnerabile, in pericolo e in grave pericolo) e gli eventuali habitat critici in cui vivono tali specie.
- Le politiche, i piani e le procedure devono assicurare che le attività non determinino un significativo declino nel numero di specie o effetti negativi sugli habitat critici per la loro sopravvivenza.

COP 38.5: Attività estrattive sottomarine al di fuori delle giurisdizioni di governi nazionali

I soci membri del settore estrattivo devono svolgere attività di esplorazione o estrattive in zone oceaniche, compreso lo smaltimento dei residui sterili, solamente se dispongono di una sufficiente conoscenza scientifica del potenziale impatto delle proprie attività e di prove tangibili della possibilità concreta di implementare controlli per attenuare l'impatto negativo.

Punti da considerare:

- Per zone oceaniche si intende il livello inferiore dell'oceano, ossia il fondale. La commissione sui limiti della piattaforma continentale (gestita dalla divisione delle Nazioni Unite che si occupa di diritto del mare e di questioni inerenti agli oceani) distingue tra fondale oceanico e piattaforma continentale, definendo quest'ultima come la parte “tra la costa e il punto di rottura o, in assenza di un notevole pendio, tra la costa e il punto in cui la profondità delle acque sovrastanti è compresa tra 100 e 200 metri circa”.⁶ L'IUCN fa riferimento alle zone oceaniche intendendo l'area dell'oceano al di sotto dei 200 metri;⁷ altri riferimenti, tuttavia, indicano profondità persino maggiori.
- La valutazione dell'impatto dovrebbe identificare e documentare i valori di biodiversità in questi ecosistemi marini. Ricorrere a personale competente in grado di valutare l'adeguatezza delle conoscenze scientifiche sui potenziali impatti nonché dei controlli pianificati al fine di gestire tali impatti.
- Valutare il livello di gravità di ogni impatto sull'ecosistema marino e trasmettere i risultati alla direzione prima di prendere la decisione di procedere con le attività estrattive sottomarine. Documentare tutte le decisioni della direzione.

6 UN Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, The Continental Shelf http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/continental_shelf_description.htm

7 IUCN, Deep-Sea Mining <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/deep-sea-mining>

- Si vedano anche i requisiti della disposizione COP 39.4 **Residui e materiale detritico**.
- Applicare la gerarchia delle strategie di attenuazione nel formulare e attuare i controlli per attenuare gli impatti residui sulla biodiversità nelle zone oceaniche.
- Evitare attività in aree per le quali i dati sui valori di biodiversità degli ecosistemi sottomarini potenzialmente influenzati dal progetto non sono scientificamente accertati o in cui vi è una seria minaccia di danni gravi e irreversibili.

Verificare:

- L'azienda ha predisposto una politica che vieta l'esplorazione, lo sviluppo e gli impatti nei Siti Patrimonio dell'Umanità?
- L'azienda ha accertato se sono presenti o sono state pianificate attività nelle vicinanze di Siti Patrimonio dell'Umanità? In caso affermativo, quali misure sono in essere per garantire che tali siti non subiscano impatti negativi?
- L'azienda ha individuato aree protette che si sovrappongono alla zona del progetto o sono nei suoi dintorni? E, in caso affermativo, se ne è tenuto conto nel processo decisionale?
- L'azienda è a conoscenza di tutti i requisiti di legge e di altro genere applicabili a ogni pertinente area protetta giuridicamente?
- L'azienda ha identificato zone KBA o aree HCVA che hanno risentito delle attività estrattive?
- Le politiche e le procedure aziendali applicano la gerarchia delle strategie di attenuazione agli impatti sulla biodiversità e sui servizi legati all'ecosistema?
- Sono predisposti piani per garantire vantaggi alla biodiversità per lo meno commisurati al livello degli effetti negativi?
- L'azienda ha identificato aree con habitat critici? Le politiche e le procedure aziendali garantiscono che non vi siano effetti negativi misurabili sui criteri di designazione dell'habitat?
- La valutazione dell'impatto ha identificato specie minacciate di estinzione? In caso affermativo, sono stati predisposti controlli per garantire che le attività non determinino il significativo declino di tali specie?
- In caso di attività estrattive effettuate in aree sottomarine al di fuori delle giurisdizioni nazionali: la valutazione dell'impatto ha identificato i valori di biodiversità? Sono stati predisposti controlli per attenuare ogni eventuale impatto negativo?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Artisanal and Small-Scale Mining in Protected Areas and Critical Ecosystems Programme (ASM-PACE)

www.levinsources.com/projects/asm-pace-artisanal-small-scale-mining-protected-areas-and-critical-ecosystems

The Biodiversity Consultancy

www.thebiodiversityconsultancy.com/approaches/mitigation-hierarchy

Business and Biodiversity Offsets Programme

<http://bbop.forest-trends.org>

Convention on Biological Diversity

www.cbd.int

Convention on Wetlands of International Importance: Ramsar Convention

www.ramsar.org

Global Biodiversity Information Facility (GBIF)

www.gbif.org

High Conservation Value (HCV) Resource Network

www.hcvnetwork.org

The Integrated Biodiversity Assessment Tool (IBAT) for Business

www.ibatforbusiness.org

IUCN, IUCN Red List of Threatened Species (2019)

www.iucnredlist.org

IUCN, Rio Tinto Relationship

www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-partnerships/rio-tinto

The Program on Forests (PROFOR)

www.profor.info

Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), e3 Plus: a Framework for Responsible Exploration

www.pdac.ca/e3plus/toolkits

Society for Ecological Restoration International (SER)
www.ser.org

UN Convention on the Law of the Sea
www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm

UN Environment [in precedenza, UNEP], World Conservation Monitoring Centre (WCMC)
www.unep-wcmc.org

University of Queensland [Australia], Centre for Mined Land Rehabilitation
www.cmlr.uq.edu.au

WCMC, World Database on Protected Areas
www.unep-wcmc.org/resources-and-data/wdpa

Pubblicazioni:

Governo australiano, Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999: Offsets Policy (2012)
www.environment.gov.au/system/files/resources/12630bb4-2c10-4c8e-815f-2d7862bf87e7/files/offsets-policy_2.pdf

ICMM, Biodiversity Offsets: a Briefing Paper for the Mining Industry (2005)
www.ecosystemmarketplace.com/wp-content/uploads/archive/documents/Doc_417.pdf

ICMM, Mining and Biodiversity: a Collection of Case Studies (2010)
www.icmm.com/en-gb/publications/biodiversity/mining-and-biodiversity-a-collection-of-case-studies_2010-edition

ICMM, Mining and Biodiversity Good Practice Guidance (2006)
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity

ICMM, Mining and Protected Areas Position Statement (2003)
www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mining-and-protected-areas-position-statement

ICMM e IUCN, Independent Report on Biodiversity Offsets (2012)
www.icmm.com/en-gb/publications/biodiversity/independent-report-on-biodiversity-offsets

IFC, Guidance Note 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012)
https://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/a359a380498007e9a1b7f3336b93d75f/Updated_GN6-2012.pdf?MOD=AJPERES

IFC, Performance Standard 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources (2012)
https://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES

IUCN, a Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas (2016)
<https://portals.iucn.org/library/node/46259>

IUCN, Guidelines for Applying Protected Area Categories (2008)
data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf

IUCN, Guidelines on Business and Key Biodiversity Areas (2018)
<https://portals.iucn.org/library/node/47660/>

IUCN, Identification and Gap Analysis of Key Biodiversity Areas (2007)
<http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015.pdf>

IUCN, IUCN Policy on Biodiversity Offsets
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/resrecfiles/WCC_2016_RES_059_EN.pdf

Banca mondiale, Precautionary Management of Deep Sea Mining Potential in Pacific Island Countries
<http://pubdocs.worldbank.org/en/125321460949939983/Pacific-Possible-Deep-Sea-Mining.pdf>

World Heritage Committee, Operational Guidelines for Implementation of the World Heritage Convention (2012)
<http://whc.unesco.org/en/guidelines>

World Heritage Convention, World Heritage List (2016)
<http://whc.unesco.org/en/list>

(COP 39) RESIDUI E MATERIALE DETRITICO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo.

Con il termine **ciclo di vita** si intendono le fasi interconnesse di un sistema di prodotti (o servizi), dall'acquisizione delle materie prime o delle risorse naturali allo smaltimento finale. Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

I **residui minerari** sono gli scarti generati durante l'estrazione, l'arricchimento e la lavorazione del minerale.

I **residui** sono le rocce sotterranee e gli scarti prodotti quando si lavora il minerale per ottenere un concentrato o un prodotto finale mediante operazioni meccaniche quali vagliatura, frantumazione, macinazione e concentrazione o tramite metodi che utilizzano sostanze chimiche, calore e pressione, come la lisciviazione. Il requisito di base per la gestione dei residui è lo stoccaggio sicuro, stabile ed economico, in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il **materiale detritico** e gli **scarti/residui** sono i materiali che vengono rimossi per arrivare al minerale. Possono anche contenere ridottissime quantità di minerale, ma a livelli tali da non permetterne una lavorazione redditizia.

La **gestione del materiale detritico** comporta la rimozione e lo stoccaggio, temporaneo o a lungo termine, del materiale detritico.

B BACKGROUND

Residui, materiale detritico e scarti sterili si trovano in ogni attività mineraria. Rimuoverli e stocarli in modo sicuro è tuttora uno dei principali ostacoli al miglioramento delle prestazioni ambientali del settore minerario. L'estrazione di oro, argento, platinoidi, diamanti e gemme colorate comporta processi differenti in svariati ambienti; di conseguenza, non vi è un approccio universale applicabile in tutte le situazioni. Ogni sito dovrà elaborare un proprio sistema di gestione per tutelare la salute umana e l'ambiente.

Residui e materiale detritico possono determinare tre tipi di impatti negativi:

- **Ingombro:** lo stoccaggio di notevoli volumi di residui e materiale detritico crea un ingombro fisico nel paesaggio, con inevitabili impatti ambientali e sociali.
- **Eventi catastrofici:** gli eventi geotecnici (frane o crollo delle strutture di stoccaggio dei residui e del materiale detritico) si verificano di rado, ma quando succede possono avere un impatto catastrofico sulle persone e sugli ecosistemi a causa dell'enorme mole di materiale che si riversa nell'ambiente. Quando in Brasile si sono verificati i cedimenti della miniera di Córrego de Feijão (2019) e del bacino di contenimento degli sterili a Samarco's Fundão (2015), sono rimaste uccise rispettivamente 179 e 19 persone, è stato contaminato l'approvvigionamento idrico di centinaia di migliaia di persone e per svariati chilometri sono state distrutte la flora e la fauna. Per le aziende, il disastro ha inoltre comportato costi elevati in termini di soccorsi, bonifica e sanzioni.
- **Drenaggio acido:** i residui e il materiale detritico possono contenere solfuri che, se esposti ad aria e acqua, determinano la fuoriuscita di acqua acida, il cosiddetto drenaggio acido (ARD nell'acronimo inglese).¹ Questo può infiltrarsi nella falda freatica o emergere nei corsi d'acqua superficiali, e causare impatti per l'ambiente. In assenza di un efficace meccanismo di prevenzione e gestione, l'ARD può continuare a contaminare corsi d'acqua e ambienti acquatici per decenni o addirittura secoli dopo che l'attività mineraria si è interrotta.

I residui e il materiale detritico si possono gestire in vari modi, a seconda della loro natura chimica e fisica, delle normative nazionali, della topografia del sito di estrazione o di lavorazione, del clima e del contesto socio-economico.

Il materiale detritico è spesso accatastato in cumuli (denominati argini, discariche o unità per materiale detritico). A seconda delle caratteristiche fisiche del materiale detritico, a volte questo può essere utilizzato per riempire le zone vuote di miniere attive o chiuse. Può inoltre essere utilizzato per modellare il terreno, come materiale di base del fondo stradale, nelle fondazioni o per il ripristino del paesaggio.

I metodi di stoccaggio e smaltimento dei residui rientrano tendenzialmente in cinque categorie (si veda la Figura 39.1):

- **Lo stoccaggio a terra** è il tipo di stoccaggio più comune, e comprende:
 - **Argini, dighe o bacini di contenimento:** i residui sono raccolti in una struttura di filtraggio, come fanghiglia, e l'acqua in eccesso è rimossa attraverso bacini di decantazione, bacini superficiali e in profondità. Le strutture di filtraggio possono comprendere bacini di contenimento costruiti in terra, vallate o avvallamenti topografici naturali e pozzi di miniera.
 - **Accatastamento secco:** i residui sono sottoposti a filtrazione mediante filtri a vuoto o a pressione, e poi accatastati in una struttura stabile e compatta.

¹ In alcuni casi, i solfuri possono percolare come drenaggio neutro contenente vari elementi. Nel presente documento, con ARD si fa riferimento al drenaggio sia neutro che acido.

- **Riempimento:** i residui sono addensati in una sostanza pastosa utilizzando rifiuti di aggregati e cemento, e poi utilizzati per riempire zone vuote di miniere a cielo aperto o sotterranee attive, chiuse o abbandonate.
- **Bacini di contenimento con residui sterili addensati:** lo stesso prodotto pastoso utilizzato per il riempimento serve a costruire nuovi bacini di contenimento di residui, o a consolidare quelli esistenti.
- **Vasche e falde di lisciviazione permanente:** il minerale estratto è frantumato in piccoli pezzi e poi accumulato in una “vasca di lisciviazione” impermeabile dove viene irrigato con liscivia per disciogliere i metalli e i minerali preziosi. Dopo la lisciviazione, il cumulo in genere viene “sciacquato”, coperto con un rivestimento impermeabile e lasciato in situ.
- **Stoccaggio subacqueo:** i residui sono conservati sott’acqua in modo permanente attorno a corpi idrici esistenti: in strutture costruite appositamente o in bacini di contenimento o in strutture per deviare corsi d’acqua. Lo stoccaggio subacqueo, ottimo per evitare il drenaggio acido, è un’opzione veramente fattibile soltanto nei paesi in cui le precipitazioni atmosferiche superano l’evaporazione; ad esempio, è utilizzato in Canada e in Norvegia.
- **Smaltimento sottomarino di residui sterili:** i residui sono trattati e poi scaricati in mare attraverso un tubo sommerso. Questo tipo di smaltimento è utilizzato in genere soltanto se non è possibile lo smaltimento a terra – ad esempio, se le condizioni locali determinano elevati rischi di drenaggio acido o di eventi catastrofici, o se l’area circostante è un hotspot di biodiversità o possiede un elevato valore economico o culturale.
- **Smaltimento di residui sterili in aree marine:** i residui che non sono chimicamente attivi – ad esempio, il materiale smistato del fondale marino – sono scaricati fuoribordo da piattaforme o imbarcazioni dell’attività mineraria marina.
- **Smaltimento di residui sterili in aree fluviali:** i residui sono scaricati e dispersi in corsi d’acqua attivi. Lo smaltimento in area fluviale è raro e non è considerato una buona pratica. Al momento è utilizzato soltanto in tre siti in Indonesia e Papua Nuova Guinea, dove le elevate precipitazioni, il terreno montuoso e l’attività sismica fanno escludere altre opzioni di smaltimento e stoccaggio.




Figura 39.1. Le differenti tipologie di smaltimento dei residui sterili

Lo smaltimento dei residui sterili è al centro del dibattito riguardante il compromesso fra i vantaggi e i costi potenziali dell'attività mineraria. Le decisioni in merito alla gestione dei residui minerari sono in genere raggiunte grazie a una valutazione d'impatto ambientale e sociale completata prima di ottenere l'approvazione per lo sviluppo del progetto minerario. Questa valutazione riguarda di solito i metodi e le problematiche chiave, il quadro normativo, il processo di consultazione, i dati di base sociali e ambientali, l'analisi di alternative, la previsione e la valutazione di significativi impatti sociali e ambientali, le misure di attenuazione e compensazione, i piani di monitoraggio e di gestione ambientale e sociale.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

The Global Acid Rock Drainage Guide,² pubblicata dall'INAP (International Network for Acid Prevention) presenta una sintesi attualizzata delle buone pratiche e delle tecnologie in materia di previsione, prevenzione e gestione del drenaggio acido (ARD, Acid Rock Drainage). Inoltre, l'INAP riunisce nella Global Alliance un consorzio di gruppi di ricerca nazionali sull'ARD, fra cui il canadese MEND, la statunitense Acid Drainage Technology Initiative, la Water Research Commission sudafricana e la Partnership for Acid Drainage Remediation europea. Ogni gruppo assicura una utile rete nazionale e un organismo di riferimento per l'ARD.

The International Commission on Large Dams (ICOLD, www.icold-cigb.net) è un'organizzazione non governativa internazionale che offre un forum per lo scambio di conoscenze ed esperienze nella costruzione di dighe e bacini di contenimento. L'ICOLD si prefigge di garantire che le dighe siano costruite in modo sicuro, efficiente, economico e senza ripercussioni negative sull'ambiente. Offre una guida esauriente a progettisti, proprietari e gestori di grandi dighe, anche quelle realizzate con residui sterili.

L'ICMM (**International Council on Mining and Metals**) ha definito una dichiarazione d'intenti sulla prevenzione di eventi catastrofici riguardanti le strutture per lo stoccaggio di residui, e tutti i suoi membri hanno l'obbligo di attenersi.³ La dichiarazione descrive un quadro di governance per i residui basato su responsabilità, pianificazione di lungo periodo e reperimento di risorse, con gestione del cambiamento e dei rischi, nonché regolari procedure di riesame e accertamento.

Normativa nazionale

Ogni giurisdizione dispone di un quadro legislativo o regolamentare in materia di stoccaggio dei residui sterili e di gestione di altri residui minerari per disciplinare le modalità di progettazione, autorizzazione, rendicontazione e chiusura delle strutture di stoccaggio. È essenziale che l'azienda rispetti le normative in vigore.

Iniziative nazionali

L'iniziativa Towards Sustainable Mining della **Mining Association of Canada** (MAC) comprende un protocollo per la gestione dei residui sterili,⁴ affiancato da una guida alla gestione delle strutture per residui. Queste risorse, benché messe a punto per il contesto canadese, sono utili per gestire in modo efficace i residui di qualsiasi progetto minerario.

Il programma canadese **Mine Environment Neutral Drainage** (MEND, <http://mend-nedem.org>) intende sviluppare e applicare nuove tecnologie per la prevenzione e il controllo dell'ARD.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

Assicurarsi di aver predisposto un esauriente sistema per la gestione di residui e materiale detritico. Il sistema, in base alla guida MAC, dovrebbe includere quattro componenti chiave:

- Un **approccio basato sul rischio**, comprensivo di una regolare e rigorosa valutazione del rischio e di un processo decisionale trasparente per scegliere l'approccio allo smaltimento più adatto al sito, impiegando la migliore tecnologia a disposizione.
- **Controlli critici** per identificare, implementare e monitorare gli interventi per la gestione di rischi di particolare rilievo.
- Un **ingegnere responsabile (E.O.R., engineer of record)** della direzione tecnica della gestione dei residui.
- Una valutazione e un **controllo indipendente** effettuati da un soggetto terzo competente e obiettivo. Il controllo deve riguardare tutti gli aspetti relativi a pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione delle strutture di smaltimento residui.

2 INAP, Global Acid Rock Drainage Guide (2009) www.gardguide.com/index.php?title=Main_Page

3 ICMM, Preventing Catastrophic Failure of Tailings Storage Facilities (2016) www.icmm.com/tailings-ps

4 MAC, Tailings Management Protocol (2019) http://mining.ca/sites/default/files/Tailings-Management-Protocol_2019%20final.pdf

Il sistema di gestione aziendale dovrà definire processi documentati per tutti gli aspetti relativi a manipolazione, contenimento e controllo dei materiali nelle strutture per residui e materiale detritico. Sono compresi, tra l'altro, processi per mantenere in essere una struttura stabile e sicura, risolvere i punti di contaminazione, coinvolgere le parti in causa e formare il personale (si veda la Figura 39.2).

Bisognerà inoltre conservare dati e documentazione per identificare, in ogni struttura:

- ruoli e responsabilità del personale e requisiti minimi di conoscenze e competenze per ogni mansione;
- caratteristiche e proprietà di residui e materiale detritico;
- documentazione delle ispezioni e valutazioni geotecniche di stabilità e integrità della struttura;
- componenti chiave e ubicazione dello stoccaggio di residui sterili e minerari;
- procedure e processi per gestire il cambiamento;
- requisiti per analizzare e documentare le prestazioni dello stoccaggio di residui sterili e minerari;
- requisiti di rendicontazione (obbligatori e alle parti in causa).

1 Struttura dei depositi

Occorre trovare la posizione, progettare, costruire, far funzionare, monitorare, mantenere e chiudere le attività in modo tale che le strutture siano stabili, il contenuto sia gestito in conformità alle normative in vigore e si garantisca la protezione della qualità dell'aria e dell'acqua circostanti. La procedura dovrebbe includere le quattro componenti chiave degli orientamenti MAC.

4 Formazione

È necessario formare il personale dell'attività in modo che tutti conoscano bene sia il piano di gestione dei rifiuti che i rispettivi ruoli e responsabilità nell'attuazione del piano. La formazione deve riguardare anche gli indicatori visivi delle prestazioni di immagazzinamento.

2 Contaminazione

Occorre essere in grado di dimostrare le modalità di individuazione, valutazione, gestione e bonifica dei siti contaminati, e dovrebbe essere incluso anche il monitoraggio attivo nell'intero bacino idrico.

3 Coinvolgimento delle parti in causa

È necessario consultarsi con le comunità interessate, i servizi di emergenza e ogni altra parte in causa in merito all'individuazione, valutazione e gestione di ogni significativo rischio economico, sociale, ambientale o per la salute e la sicurezza associato all'attività.

Figura 39.2. Processi delle strutture per residui e materiale detritico

COP 39.1: Caratterizzazione dei residui sterili e del materiale detritico

I soci membri del settore estrattivo devono eseguire caratterizzazioni fisiche e geochimiche dei residui di estrazione e del materiale detritico.

Punti da considerare:

- Comprendere le caratteristiche fisiche e geochimiche dei residui e del materiale detritico, e prevederne il comportamento nel tempo, è fondamentale per progettare impianti di stoccaggio sicuri e stabili. La caratteristica più importante da conoscere, forse, è la resistenza al taglio; per determinarla possono essere eseguiti test di stabilità e resistenza. Altre caratteristiche importanti che devono essere conosciute sono, come minimo:
 - ripartizione e dimensioni delle particelle;
 - grado di umidità;
 - densità, consolidamento e porosità;
 - plasticità e permeabilità.
- Quando si effettua una valutazione d'impatto ambientale e sociale per un nuovo impianto di smaltimento occorre prendere in considerazione il drenaggio acido. Vi è un corpus significativo di opere dedicate alla previsione e alla gestione del drenaggio acido; tali opere possono servire per definire un buon programma di test durante la fase di valutazione. La valutazione d'impatto ambientale e sociale, infatti, dovrebbe includere la modellizzazione predittiva nonché test dei materiali detritici, sul campo e in laboratorio, come prove statiche (riguardante ad esempio acidi/basi), test cinetici di laboratorio (ad esempio le celle di umidità) e test cinetici sul campo.
- Quando si caratterizzano i materiali detritici e se ne predice il comportamento nel tempo, assicurarsi di prendere in considerazione il modo in cui le particolari caratteristiche dei residui e del materiale detritico possono cambiare durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva. In impianti differenti potrebbe essere necessario stoccare tipi di materiali differenti in momenti differenti.
- Tenere aggiornati i dati e la documentazione relativi alla caratterizzazione dei materiali di tutti gli impianti. Assicurarsi che la conservazione dei dati sia effettuata da personale competente; a tal fine, potrebbe essere necessario ricorrere a competenze esterne.

COP 39.2: Strutture per residui e materiale detritico

I soci membri del settore estrattivo devono progettare, costruire, mantenere, monitorare e chiudere tutte le strutture per residui e materiale detritico e le relative infrastrutture di supporto al fine di:

- a. Garantire stabilità strutturale e adottare misure per prevenire eventi catastrofici.
- b. Garantire lo scarico controllato e proteggere l'ambiente circostante e le comunità locali da potenziali effetti di acidificazione, lisciviazione di metalli, perdita di tenuta o contaminazione, compresa contaminazione nella falda freatica durante l'attività estrattiva e successivamente alla chiusura del sito.
- c. Attuare adeguate misure di attenuazione o trattamento in caso di individuazione di impatto.

Punti da considerare:

- Utilizzare il quadro di governance dell'ICMM delle strutture di stoccaggio dei residui sterili per garantire la stabilità strutturale ed evitare eventi catastrofici. Questo quadro di riferimento ha sei componenti, fra cui responsabilità, gestione del rischio, controlli e accertamento (si veda la Tabella 39.1).

Tabella 39.1. I sei componenti del quadro di governance dell'ICMM per gli impianti di stoccaggio dei residui sterili. Fonte: ICMM. Preventing Catastrophic Failure of Tailings Storage Facilities. (2016)

Componente del quadro di governance	Note
1 Trasparenza, responsabilità e competenza	Per stoccare i residui minerari occorrono soluzioni tecniche a lungo termine. La governance della loro progettazione e gestione deve essere definita in modo chiaro, e poi messa in atto con competenza. La guida MAC indica inoltre che spetta ai proprietari del sito estrattivo identificare e designare l'ingegnere responsabile ('engineer of record') della direzione tecnica.
2 Pianificazione e disponibilità di risorse	Devono essere predisposte risorse finanziarie e umane per gestire gli impianti dei residui minerari per tutto il loro ciclo di vita.
3 Gestione del rischio	È necessario effettuare valutazioni del rischio, controlli adeguati (con il ricorso alla tecnologia e alle migliori pratiche) e verifica delle prestazioni.
4 Gestione del cambiamento	Considerata l'evoluzione dei rischi associati ai siti di stoccaggio dei residui minerari durante il loro ciclo di vita, è necessario gestire costantemente tali siti.
5 Preparazione alle emergenze e piani di risposta	In caso di catastrofe, ricorrere ai controlli di attenuazione per ridurre al minimo gli impatti sul benessere dei lavoratori, sulle comunità locali e sull'ambiente circostante.
6 Analisi, controlli e accertamento	Occorrono il monitoraggio interno degli adempimenti, nonché i controlli e l'accertamento sia interni che esterni. La guida MAC segnala inoltre che si dovrebbero includere controlli indipendenti periodici effettuati da soggetti terzi.

- Prima di costruire un impianto per lo stoccaggio di residui sterili o materiale detritico, effettuare una valutazione del rischio per identificare, stabilire le priorità e migliorare i controlli di gestione e progettazione tecnica. Tale valutazione del rischio deve essere aggiornata regolarmente e come minimo dovrebbe prendere in considerazione:
 - **ubicazione e prossimità** degli impianti di stoccaggio di residui e materiale detritico ad ambienti sensibili, compresa la falda freatica, e comunità interessate;
 - **la capacità di stoccaggio** delle strutture, rispetto al probabile volume di residui e materiale detritico da gestire durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva;
 - **potenziali impatti di eventi estremi**, come terremoti e inondazioni;
 - **efficacia delle misure contro l'erosione**, dovuta tra l'altro a trascinamento di polvere, ruscellamento di sedimenti e perdita dello strato superficiale del terreno;
 - **potenziale mobilità** dei materiali di scarto in caso di discarica – andrebbe previsto l'utilizzo di tecniche come l'isolamento di materiali generatori di acido.
- Quando si progetta una diga o un impianto di stoccaggio per i residui, bisogna tenere conto di quanto segue:
 - forti inondazioni prevedibili, basate su statistiche quali il massimo flusso d'acqua prevedibile o una mareggiata del genere "tempesta del secolo" (per informazioni su mareggiate e inondazioni, si veda il codice di procedura finlandese per la sicurezza delle dighe⁵);
 - potenziali infiltrazioni nella falda freatica e in acque di superficie – assicurarsi di prevedere elementi quali scarichi di arresto, strati drenanti, fossati di intercettazione e cortine di boiaccia per impedire ai materiali di scarico di infiltrarsi nella falda freatica e nelle acque di superficie.
- Quando si costruiscono argini e terrapieni con residui, assicurarsi che ogni struttura sia soggetta a controllo rigoroso e verificata in maniera indipendente prima del suo utilizzo, per confermare che la struttura "realizzata" corrisponda alle specifiche di progetto.
- Dopo aver iniziato a utilizzare la struttura per residui e materiale detritico, effettuare ispezioni e valutazioni periodiche per accertarne continuamente la sicurezza e la stabilità strutturale. Come minimo, bisognerebbe effettuare:
 - **ispezioni visive giornaliere o settimanali** per rilevare eventuali prove di instabilità, comprese erosione, corrosione, fessurazione e perdita di contenimento;
 - **valutazioni geotecniche periodiche** basate sulle condizioni meteorologiche e sulla geologia locali, nonché sulle attività estrattive in essere e pianificate; e
 - **ispezioni annuali indipendenti** in merito a stabilità strutturale, funzionamento e manutenzione.
- In aggiunta a queste ispezioni, bisognerà garantire anche il costante monitoraggio geochimico sul campo, comprendente:
 - monitoraggio attivo delle acque in tutto il bacino idrografico, considerando con la dovuta attenzione l'uso delle risorse idriche da parte delle comunità locali e negli ecosistemi sensibili; e
 - test delle acque freatiche e di superficie, ad esempio mediante pozzi di monitoraggio della falda freatica a valle e a monte in grado di rilevare infiltrazioni e contaminazione.
- Nell'eventualità che i controlli non abbiano successo, adottare misure per affrontare gli impatti (ed evitarne la ripetizione) in modo rapido ed efficace. Tra le misure potrebbe essere incluso il trattamento della falda freatica contaminata.

COP 39.3: Smaltimento in area fluviale

I soci membri del settore estrattivo non devono smaltire in area fluviale residui o materiale detritico.

Punti da considerare:

- Questa disposizione non si applica allo smaltimento di residui sterili e materiale detritico nei convenzionali bacini di contenimento degli sterili e discariche di detriti, che possono essere costruiti nel bacino imbrifero a condizione che siano progettati per stoccare i materiali detritici senza contaminare il sistema fluviale.
- Gli impianti per deviare il corso del fiume attorno alle strutture di stoccaggio per materiali detritici e residui devono essere progettati con l'identica capacità di ritenzione delle piene che hanno le strutture, così da evitare danni dovuti a inondazioni.

5 Finlandia, National Board of Waters and the Environment, Dam Safety Code of Practice (1994)
<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157603/Vesi-%20ja%20ymp%C3%A4rist%C3%B6hallinnon%20julkaisu%20B%209E.pdf?sequence=1>

COP 39.4: Smaltimento in aree marine

I soci membri del settore estrattivo non devono ricorrere allo smaltimento in aree marine o lacustri di residui sterili e materiale detritico proveniente da unità di attività estrattiva, eccetto:

- a. qualora sia stata condotta un'accurata analisi ambientale e sociale delle alternative, in base a dati scientificamente validi, a dimostrazione del fatto che lo smaltimento in area marina o lacustre crea un minore impatto e meno rischi di un deposito di residui sterili situato a terra; e
- b. qualora possa essere scientificamente dimostrato che non ne deriverà un notevole effetto negativo per le specie e gli habitat costieri e marini; e
- c. qualora esista un monitoraggio dell'impatto a lungo termine, compresi impatti cumulativi, e sia stato previsto un piano di attenuazione.

Punti da considerare:

- Questa disposizione è collegata alla disposizione COP 38.5 **Biodiversità**.
- I requisiti generali per lo smaltimento di residui e materiale detritico di cui alla disposizione COP 39.2 si applicano anche allo smaltimento in aree marine.
- È possibile optare per lo smaltimento in aree marine di residui e materiale detritico qualora vi siano elevati rischi ambientali e di sicurezza associati allo smaltimento a terra. Bisognerà dimostrare che gli impatti sugli ambienti marini locali sono meno dannosi di quelli associati allo smaltimento a terra. È necessaria una esauriente valutazione del rischio per:
 - caratterizzare i residui e il materiale detritico destinati allo smaltimento in aree marine;
 - identificare tutte le risorse marine che possono subire impatti, fra cui habitat e vita marina, risorse ittiche, coralli di profondità e di acque non profonde, banchi di spugne e camini idrotermali, caratteristiche dei fondali e delle coste;
 - tenere conto degli effetti stagionali, dei fattori socio-economici e degli impatti cumulativi associati allo smaltimento in aree marine;
 - confrontare i rischi e gli impatti dello smaltimento in aree marine con quelli dello smaltimento a terra;
 - predisporre controlli per prevenire e attenuare ogni eventuale impatto a breve o lungo termine associato allo smaltimento in aree marine.
- In tutti i casi, lo smaltimento in aree marine poco profonde non è considerato una buona pratica perché può implicare rischi da esposizione per la salute umana e l'ambiente marino superficiale.
- Se dalla valutazione del rischio emerge che le condizioni non sono adatte a questa forma di smaltimento dei residui sterili, o se non vi sono dati sufficienti per l'analisi, allora l'azienda non dovrebbe procedere.

Verificare:

- L'azienda ha predisposto un esauriente sistema per la gestione di residui e materiale detritico? Il sistema è stato compreso da tutto il personale coinvolto? In merito, sono state consultate le parti in causa?
- L'azienda dispone di dati e documentazione aggiornati in merito alle proprietà fisiche e geochimiche dei residui e del materiale detritico?
- L'azienda può fornire al revisore le prove documentali che le strutture per residui e materiale detritico sono stabili dal punto di vista strutturale e non rappresentano una minaccia per le comunità e gli ambienti locali? È stata effettuata una valutazione del rischio?
- Se le unità di attività estrattiva a terra ricorrono allo smaltimento di residui e materiale detritico in aree marine o lacustri, l'azienda può dimostrare che tali procedimenti determinano minori rischi e impatti negativi rispetto allo smaltimento a terra, e che non causeranno significativi impatti negativi sulle risorse costiere e marine?

Siti web:

Acid Drainage Technology Initiative (ADTI)
www.osmre.gov/programs/tdt/adti.shtm

International Commission on Large Dams
www.icold-cigb.net

International Council on Mining and Metals (ICMM), Tailings Management
www.icmm.com/en-gb/environment/tailings

International Network for Acid Prevention (INAP)
www.inap.com.au

Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Canada
www.mend-nedem.org

Minerals Council of Australia, Enduring Value Framework
<https://www.minerals.org.au/enduring-value-framework>

The Mining Association of Canada (MAC)
<http://mining.ca>

Nevada Division of Environment Protection: Statutes and Regulations
<https://ndep.nv.gov/water/water-pollution-control/resources/statutes-regulations>

Partnership for Acid Drainage Remediation in Europe (PADRE)
www.padre.imwa.info

South African Water Research Commission
www.wrc.org.za

Pubblicazioni:

Australia, Tailings Management: Leading Practice Sustainable Development Program for the Mining Industry (2016)
www.industry.gov.au/sites/g/files/net3906/f/July%202018/document/pdf/tailings-management.pdf

Commissione europea, Management of Tailings and Waste Rock In Mining (2009)
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/mmr_adopted_0109.pdf

Finlandia, National Board of Waters and the Environment, Dam Safety Code of Practice (1994)
<https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/157603/Vesi-%20ja%20ymp%C3%A4rist%C3%B6hallinnon%20julkaisu%20B%209E.pdf?sequence=1>

ICMM, Good Practice Guidance for Mining and Biodiversity (2006)
www.icmm.com/en-gb/publications/biodiversity/mining-and-biodiversity-good-practice-guidance

ICMM, Preventing Catastrophic Failures of Tailings Storage Facilities (2016)
www.icmm.com/tailings-ps

INAP, Global Acid Rock Drainage Guide (2012)
www.gardguide.com/index.php/Main_Page

Società Finanziaria Internazionale (IFC), Environmental Health and Safety Guidelines for Mining (2007)
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines

MAC, a Guide to the Management of Tailings Facilities, Third Edition (2017)
<http://mining.ca/sites/default/files/documents/MAC-Guide-to-the-Management-of-Tailings-Facilities-2017.pdf>

MAC, Tailings Management Protocol (2017)
<http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/tailings-management-protocol>

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo che utilizzano cianuro.

Il termine **cianuro** ai fini del codice di procedura include ioni cianuro e acido cianidrico, nonché sali e complessi di cianuro con una varietà di metalli in forma solida e in soluzioni.

Fonte:

- International Cyanide Management Code
www.cyanidecode.org

B BACKGROUND

Il cianuro permette di estrarre oro e argento dal minerale integro, in modo efficiente ed efficace. La stessa procedura può essere effettuata da numerose altre sostanze chimiche; queste, però, formano complessi meno stabili e per disciogliere oro e argento richiedono condizioni e ossidanti più aggressivi. Le alternative sono in genere più costose e implicano inoltre rischi ambientali e per la salute simili o superiori a quelli posti dal cianuro.

Si sa che il cianuro è tossico per gli esseri umani. L'acido cianidrico liquido o gassoso e i sali alcalini di cianuro possono entrare nel corpo mediante inalazione, ingestione o assorbimento attraverso gli occhi e la pelle. Il tasso di assorbimento cutaneo aumenta se la pelle presenta ferite, abrasioni o è umida. Diversamente dal mercurio, il cianuro non persiste nell'ambiente; tuttavia è tossico per molti organismi viventi anche a bassissime concentrazioni.

Il cianuro di sodio è utilizzato nel settore estrattivo dell'oro sin dal finire dell'Ottocento e ancora oggi è il principale reagente nella lavorazione dell'oro. Nel corso degli anni, nel settore estrattivo dell'oro si sono verificati numerosi incidenti di alto profilo riguardanti il cianuro, fra cui il cedimento di un bacino di contenimento dei residui del sito di Baia Mare in Romania, nel 2000, che ha causato la fuoriuscita di cianuro nel fiume Someș, uccidendo moltissimi pesci e altre forme di vita acquatica in Ungheria e Jugoslavia. Il codice internazionale per la gestione del cianuro è nato proprio dopo questo incidente.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Il **codice internazionale per la gestione del cianuro riguardante produzione, trasporto e uso del cianuro nella produzione di oro** (il "codice di gestione del cianuro")¹ è un programma volontario di settore pensato per migliorare le prassi di gestione del cianuro nell'industria mondiale di estrazione dell'oro e dell'argento, e riguarda anche i produttori e trasportatori di cianuro. Gestito dall'ICMI (International Cyanide Management Institute), il codice di gestione del cianuro si prefigge di ridurre la potenziale esposizione di lavoratori e comunità alle concentrazioni nocive di cianuro, di limitare il rilascio di cianuro nell'ambiente e di migliorare gli interventi di risposta in caso di esposizione o rilascio. L'ambito del codice di gestione del cianuro è stato ampliato nel 2016 e ora comprende anche la produzione di argento da miniere d'argento che utilizzano cianuro nel processo di produzione.

Il codice di gestione del cianuro è inteso come complemento dei requisiti normativi in essere in un'azienda, e affronta le problematiche di gestione del cianuro che destano le preoccupazioni più immediate. Ad esempio, produzione di cianuro, trasporto del cianuro dal produttore al sito estrattivo, stoccaggio in loco e utilizzo per il recupero di oro e argento, smantellamento delle strutture per il cianuro, garanzia finanziaria, prevenzione incidenti, salute e sicurezza dei lavoratori, risposta d'emergenza e relativa formazione, dialogo con le comunità, rendicontazione pubblica e coinvolgimento delle parti in causa.

I firmatari del codice si impegnano a rispettarne i principi e le norme in tutte le loro procedure di utilizzo del cianuro, per rispettare tra l'altro una serie di specifici obiettivi di adempimento ed essere certificati conformi.

¹ ICMI, The Cyanide Code www.cyanidecode.org/about-cyanide-code/cyanide-code

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 40.1: Cianuro

I soci membri del settore estrattivo che utilizzano cianuro per recuperare oro e argento devono garantire che i siti relativi siano certificati rispetto al codice internazionale per la gestione del cianuro.

Punti da considerare:

- Informazioni esaurienti sul codice di gestione del cianuro sono disponibili nel sito web dell'ICMI. Le attività sono sottoposte a verifica da un revisore indipendente che ottempera ai criteri del codice di gestione del cianuro e ne applica il protocollo di verifica.
- Se utilizza cianuro per recuperare oro e argento, l'azienda deve adottare il codice di gestione del cianuro diventandone firmataria (tutte le società firmatarie e le relative attività sono elencate nel sito web dell'ICMI).
 - Tenere presente che sebbene l'ICMI metta a disposizione un periodo di tre anni per ottenere la conformità, in base al codice di procedura di RJC la conformità al codice di gestione del cianuro deve essere ottenuta (e sottoposta a verifica) **entro due anni** dall'adesione a RJC.
- Si rammenti che la certificazione del codice di gestione del cianuro si applica a livello dell'unità certificata, non della società firmataria. Assicurarsi che siano state certificate (o che lo siano prima della verifica RJC) tutte le strutture e le unità aziendali rientranti nell'ambito dell'adesione a RJC, e per le quali è applicabile il codice di gestione del cianuro.
- Se viene riscontrato che hanno una conformità sostanziale, ma non completa, al codice di gestione del cianuro, le attività saranno certificate "con la condizionale"; per ottenere la certificazione completa, l'azienda dovrà mettere a punto e attuare un piano di interventi correttivi. Ai fini della valutazione di verifica RJC, una situazione di certificazione "con la condizionale" in merito al codice di gestione del cianuro, comporterà di norma una non conformità secondaria ai sensi del COP.

Verificare:

- Vi sono attività aziendali che utilizzano il cianuro per recuperare oro e argento?
- In caso affermativo, l'azienda è firmataria del codice internazionale per la gestione del cianuro? Le attività coinvolte sono certificate in base al codice?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

- Centers for Disease Control and Prevention, Cyanide
<https://emergency.cdc.gov/agent/cyanide/index.asp>
- ICMI, International Cyanide Management Code for the Gold Mining Industry [il codice di gestione del cianuro]
www.cyanidecode.org

Pubblicazioni:

- Governo australiano, Cyanide Management Handbook (2008)
<https://archive.industry.gov.au/resource/Documents/LPSDP/LPSDP-CyanideHandbook.pdf>

(COP 41) MERCURIO

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo che utilizzano mercurio nelle fasi di lavorazione o che lo immettono nei prodotti destinati alla vendita, nei sottoprodotti o nei materiali residui.

Il mercurio, chiamato anche “argento vivo”, è un elemento che in natura si trova nelle rocce della crosta terrestre. È un metallo pesante, di color argenteo, che si presenta in forma liquida alla temperatura ambiente ed evapora facilmente. Esiste in diverse forme: mercurio elementare (metallico), metilmercurio e composti organici e inorganici di mercurio. Il mercurio è stato riconosciuto come sostanza chimica che presenta un problema di portata planetaria per via della sua potenziale capacità di spostarsi nell’atmosfera anche per lunghe distanze, della sua persistenza nell’ambiente una volta che vi viene immesso dall’uomo, della sua capacità di concentrarsi man mano che risale la catena alimentare e dei significativi effetti negativi per la salute umana e l’ambiente.

Fonte:

- Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), Mercury General Information www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/mercury/mercury-general-information

B BACKGROUND

Negli ultimi 50 anni, la tossicità del mercurio è stata ben documentata; molti paesi, di conseguenza, hanno preso provvedimenti per ridurne l’uso e il rilascio, e per proteggere i cittadini dall’esposizione a questa sostanza. Il mercurio è stato utilizzato in molti prodotti che poi, alla fine, lo rilasciavano nell’atmosfera o negli oceani. Una volta rilasciato, il mercurio può persistere nell’ambiente, e circolare tra atmosfera, acqua, sedimenti, suolo e organismi viventi in varie forme. Il mercurio trasportato per via atmosferica può percorrere lunghe distanze ed essere incorporato in microrganismi (e trasformato nella sua forma più tossica, il metilmercurio), e concentrarsi per effetto del bioaccumulo lungo la catena alimentare. Nelle persone, il mercurio è dannoso per il sistema nervoso, la tiroide, i reni, i polmoni, il sistema immunitario, gli occhi, le gengive e la pelle. I bambini e i nascituri sono i più vulnerabili; i danni neurologici al cervello causati dal mercurio sono irreversibili.

Il mercurio non è utilizzato per la lavorazione nelle attività estrattive su larga scala, ma in alcune miniere d’oro ne è un sottoprodotto perché si presenta in natura nella massa minerale, in genere sotto forma di un composto stabile di solfuro di mercurio. Nel settore estrattivo artigianale e su piccola scala (AEA), il mercurio metallico è comunemente utilizzato per il recupero dell’oro, in molti casi mediante filiere illegali man mano che i paesi ne vietano l’utilizzo. Per i minatori artigianali, con poche alternative e limitati dagli scarsi mezzi economici, l’amalgamazione con mercurio è spesso la migliore tecnologia a disposizione. Nella maggior parte dei casi si ottiene un tasso superiore di recupero dell’oro rispetto alle tecniche che non fanno uso di mercurio, come la gravimetria.

L’elevato prezzo dell’oro determina un significativo aumento delle AEA e, di conseguenza, dell’uso del mercurio. La valutazione globale sul mercurio, condotta nel 2013 dal programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP),¹ stima che l’attività estrattiva artigianale e su piccola scala dell’oro genera oggi la maggiore domanda del settore di mercurio, ed è anche la maggiore fonte di emissione e rilascio di mercurio nel mondo. I lavoratori coinvolti nell’attività estrattiva su piccola scala dell’oro, e le rispettive famiglie, sono esposti in vari modi alla contaminazione da mercurio, ad esempio tramite inalazione quando si riscalda l’amalgama per vaporizzare il mercurio. Le AEA possono inoltre rilasciare il mercurio nei sistemi fluviali, creando contaminazione mediante la concentrazione del mercurio nella catena alimentare e avvelenando persone e comunità situate a valle dei fiumi.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Norme internazionali

Dopo alcuni anni di trattative, nell’ottobre 2013 è stata finalmente adottata la **convenzione di Minamata sul mercurio** (www.mercuryconvention.org), entrata in vigore il 16 agosto 2017. Questa convenzione è un trattato internazionale firmato da 101 paesi e descrive tutti gli usi consentiti del mercurio al fine di ridurne il rilascio nell’ambiente. Fra gli elementi della convenzione che riguardano il settore estrattivo e dei metalli:

- controlli su approvvigionamento e commercio di mercurio, segnatamente il mercurio recuperato come sottoprodotto nella produzione di metalli non ferrosi;
- misure per ridurre le emissioni da centrali elettriche e strutture per metalli non ferrosi che producono rame, oro, piombo e zinco;
- misure per ridurre le emissioni da AEA che estraggono oro;
- gestione ecologicamente corretta dei residui contenenti mercurio.

¹ UNEP, Global Mercury Assessment (2013) <http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7984/-Global%20Mercury%20Assessment-201367.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

La convenzione di Minamata esige inoltre che i paesi firmatari mettano a punto piani nazionali comprendenti:

- iniziative per contribuire a formalizzare o regolarizzare le AEA che estraggono oro (si veda il riquadro “Formalizzare le AEA per affrontare il problema del mercurio”);
- valutazioni di base per stimare i quantitativi e gli utilizzi di mercurio da parte delle AEA che estraggono oro;
- sostegno alle alternative e strategie a ‘zero mercurio’, così da ridurre l’emissione e l’esposizione al mercurio;
- elaborazione di strategie in materia di sanità pubblica e di campagne pubbliche di sensibilizzazione per le comunità interessate (comprese strategie per coinvolgere le parti in causa nella messa a punto dei piani d’azione nazionali);
- misure per gestire il commercio e prevenire la sottrazione di mercurio e composti di mercurio da fonti nazionali ed estere che saranno poi utilizzati nell’attività estrattiva e nella lavorazione artigianale e su piccola scala dell’oro;
- procedure che vietino di amalgamare massa minerale integra, bruciare all’aperto amalgama o amalgama trattato, bruciare amalgama in zone residenziali; di eseguire lisciviazione con cianuro o dilavare cianuro in sedimenti, minerale o residui a cui è stato aggiunto mercurio senza prima eliminare il mercurio; e
- un programma di implementazione definito.

L’Alliance for Responsible Mining (ARM) (www.responsiblemines.org) promuove attivamente lo sviluppo di AEA a ‘zero mercurio’, in quanto migliore tecnologia disponibile ai sensi del suo standard Fairmined.² Allo stesso tempo, l’alleanza riconosce che il mercurio ha una funzione importante negli attuali metodi di lavorazione delle AEA e che ogni sforzo per ridurlo o eliminarne l’utilizzo deve essere accompagnato da un adeguato sostegno allo sviluppo delle capacità e delle tecniche dei minatori. Questo approccio è implementato sul campo tramite le iniziative ARM di sostegno ai produttori per ottenere la certificazione a fronte dello standard Fairmined.

Ad esempio, ai minatori artigianali che vogliono ottenere la certificazione, ARM chiede di utilizzare un processo di concentrazione (gravimetria, flottazione, selezione manuale, ecc.) prima dell’amalgamazione, di usare obbligatoriamente storte o altri dispositivi per il recupero del mercurio durante la decomposizione dell’amalgama, il riciclo del mercurio mediante riattivazione e la separazione del mercurio nei residui. Tutti questi requisiti servono a ridurre drasticamente le emissioni di mercurio senza pregiudicare i diritti dei minatori artigianali e delle loro famiglie di continuare l’attività.

Formalizzare le AEA per affrontare il problema del mercurio

ARM ritiene che i piani d’azione nazionali richiesti dall’allegato C della convenzione di Minamata rappresentino un’eccellente opportunità per formalizzare le AEA del settore dell’oro e, pertanto, si è impegnata a implementarli in collaborazione con minatori, governi, società civile e industria estrattiva. Si augura in tal modo di garantire che i programmi nazionali di riduzione del mercurio ottengano gli impatti positivi previsti sulle migliaia di comunità che sopravvivono grazie alle AEA che estraggono oro.

ARM sottolinea il fatto che per attuare l’allegato C, i governi devono investire nei processi di formalizzazione mediante sostegno diretto e meccanismi appropriati che garantiscano ai minatori l’accesso alla formazione, al credito e alle tecnologie più pulite. ARM mette altresì in rilievo la necessità di aumentare la sensibilizzazione presso le comunità minerarie rurali circa gli impatti del mercurio sulla salute.

Iniziative internazionali

L’**Artisanal Gold Council (AGC)** (www.artisanalgold.org) elabora attivamente soluzioni pratiche per ridurre l’uso e le emissioni di mercurio e identificare sistemi adeguati per ridurre o eliminare il bisogno di utilizzare mercurio o altri reagenti.

Mercury Watch (<http://www.artisanalgold.org/our-projects/mercurywatch-org/>) è un sistema di monitoraggio interattivo sull’uso globale del mercurio nell’attività estrattiva artigianale e su piccola scala dell’oro. Gestito da AGC, Mercury Watch mappa e illustra le stime sull’uso del mercurio nelle AEA di tutto il mondo, e fornisce informazioni sui singoli progetti correlati al mercurio e alle AEA che estraggono oro. Il database si basa sul più recente programma AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) e sulle stime UNEP³ nonché sui dati aggiornati di ricercatori e altre parti in causa.

Sotto l’egida del consiglio direttivo dell’UNEP, è stata istituita la **UNEP Global Mercury Partnership** (<https://web.unep.org/globalmercurypartnership>) per intensificare l’azione internazionale a lungo termine per contrastare il rilascio di mercurio. L’obiettivo generale della partnership è di proteggere la salute umana e l’ambiente globale dal rilascio di mercurio e dei suoi composti; per conseguire tale obiettivo, occorre ridurre al minimo e, ove fattibile, eliminare il rilascio globale di mercurio dovuto alle attività umane, nell’aria, nelle acque e nella terra.

2 ARM, Fairmined Standard for Gold from Artisanal and Small-Scale Mining, Including Associated Precious Metals (2014) www.responsiblemines.org/images/sampleddata/EstandarFairmined/Fairmined%20Stnd%20%200_2014_.pdf

3 AMAP/UNEP, Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013 (2013) www.amap.no/documents/doc/technical-background-report-for-the-global-mercury-assessment-2013/848

La **Mercury Free Mining Challenge** (www.mercuryfreemining.org) è stata costituita per sostituire l'uso del mercurio nell'attività AEA. La sfida-competizione offre un premio di un milione di dollari al team o alla persona che scopre un metodo accessibile ed ecocompatibile per separare l'oro frantumato, finemente suddiviso, dalla massa minerale.

Normativa nazionale

Molte giurisdizioni dispongono già di un quadro giuridico e normativo relativo ai controlli e alla gestione del mercurio; è quindi essenziale che i soci membri conoscano la normativa in vigore in tutte le aree in cui operano.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 41.1: Presenza di mercurio in prodotti, sottoprodotti ed emissioni

I soci membri del settore estrattivo, in presenza di mercurio contenuto in prodotti destinati alla vendita, sottoprodotti o emissioni, devono adottare prassi di gestione responsabile per controllare e ridurre le emissioni di mercurio utilizzando le migliori tecniche disponibili o le migliori prassi di tutela dell'ambiente che tengano conto di considerazioni di carattere tecnico ed economico. Ciò deve essere effettuato per lo meno ai sensi del diritto applicabile e in linea con la convenzione di Minamata.

Punti da considerare:

- Identificare e quantificare tutte le fonti e le emissioni di mercurio e di composti a base di mercurio nelle attività aziendali e definire controlli adeguati mediante le migliori tecnologie disponibili, efficaci e convenienti.
- È possibile utilizzare un approccio basato sul rischio per valutare e stabilire le priorità delle opzioni, includendo azioni quali:
 - ridurre o eliminare le fonti e le emissioni di mercurio;
 - sostituire il mercurio e i composti di mercurio con alternative meno pericolose, ove disponibili;
 - attenuare gli impatti associati con la manipolazione e lo scarico del mercurio e dei suoi composti utilizzando tecnologie di riduzione dell'inquinamento come i sistemi di recupero dei vapori di mercurio – in particolare, queste tecnologie andrebbero utilizzate per le emissioni atmosferiche, i residui sterili e gli scarichi di acque reflue in modo da ridurre al minimo le emissioni di mercurio nell'ambiente.
- Ogni sito minerario con un tenore di mercurio non trascurabile dovrebbe dotarsi di un sistema di recupero del mercurio. Questo dovrebbe basarsi su un metodo del bilancio di massa del mercurio che valuti la quantità di mercurio organico e inorganico presente nel minerale integro e nel materiale detritico, e documenti (o stimi, se non sono disponibili misurazioni) la quantità di mercurio organico e inorganico rilasciata nell'aria e nell'acqua durante o dopo la lavorazione. In tale contesto, occorre documentare quale quantitativo viene ottenuto come sottoprodotto, e quanto ne rimane nei bacini di decantazione dei residui sterili, nelle discariche di materiale detritico, ecc.
- Assicurarsi che il mercurio recuperato mediante i principali controlli delle emissioni non sia:
 - stoccato in loco (salvo impossibilità di utilizzare un apposito deposito regolamentato);
 - smaltito con i residui sterili; oppure
 - venduto o ceduto, direttamente o indirettamente, a un'entità impegnata in AEA per l'estrazione di oro (il mercurio può essere venduto soltanto per gli utilizzi finali elencati nell'allegato A (Prodotti) o B (Processi) della convenzione di Minamata).⁴
- L'azienda è tenuta a essere a conoscenza delle normative e dei regolamenti riguardanti il controllo del mercurio che, nei prossimi anni, sono destinati a evolversi man mano che i paesi applicheranno la convenzione di Minamata; di conseguenza, è importante rimanere aggiornati sulle modifiche applicabili e monitorare la conformità legale.
- La produzione di mercurio come sottoprodotto è consentita dalla convenzione di Minamata, ma l'azienda deve assicurarsi di gestirla nel rispetto delle normative e dei regolamenti in vigore. Ad esempio, nell'Unione europea il mercurio prodotto dall'estrazione di metalli non ferrosi è considerato scarto e deve essere smaltito senza mettere a rischio la salute umana né danneggiare l'ambiente.⁵

⁴ Minamata Convention on Mercury www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf

⁵ Unione europea, regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (2017) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0852&from=IT>

COP 41.2: Presenza di mercurio nell'attività estrattiva e nella relativa lavorazione

I soci membri che utilizzano mercurio nelle attività estrattive e di lavorazione devono prendere provvedimenti atti a controllare, ridurre e, dove fattibile, eliminare l'uso di mercurio e composti a base di mercurio in tali attività, nonché le emissioni e gli scarichi di mercurio nell'ambiente. A tale scopo, devono ricorrere a piani d'intervento con scadenze precise.

- I soci membri non devono in alcun caso effettuare amalgamazione di minerale integro o bruciare amalgama all'aperto (né amalgama trattato); non devono bruciare amalgama in zone residenziali. Non devono eseguire lisciviazione con cianuro o dilavare cianuro in sedimenti, minerale o residui a cui è stato aggiunto mercurio senza prima eliminare il mercurio.
- I soci membri devono adottare le misure del caso per evitare che gruppi vulnerabili siano esposti al mercurio, in particolare bambini, donne in età fertile e in stato di gravidanza.

Punti da considerare:

- La presente disposizione si applica ai soci membri di RJC che utilizzano il mercurio nelle attività estrattive e di lavorazione.
- Le alternative al mercurio sono preferibili, ma non sempre sono disponibili oppure, come nel caso delle AEA, possono non essere tecnicamente ed economicamente praticabili. Ad ogni modo, il codice di procedura di RJC COP sostiene la richiesta della convenzione di Minamata di:
 - eliminare l'amalgamazione di minerale integro;
 - non bruciare all'aperto amalgama o amalgama trattato;
 - non bruciare amalgama in zone residenziali;
 - non effettuare la lisciviazione con cianuro o dilavare cianuro in sedimenti, minerale o residui a cui è stato aggiunto mercurio senza prima eliminare il mercurio.
- Se utilizza mercurio in una qualsiasi attività estrattiva, l'azienda deve assicurarsi di aver predisposto controlli per evitare che bambini e donne in età fertile e in stato di gravidanza siano esposti al mercurio.
- Elaborare e implementare piani documentati e con scadenze precise per ridurre e, dove fattibile, eliminare l'uso di mercurio nelle attività estrattive e di lavorazione di proprietà dell'azienda o sotto il suo controllo. Prendere in considerazione alternative quali:
 - metodi di concentrazione per gravità;
 - fusione diretta (in genere adatta solamente a masse ridotte di concentrato di alta qualità);
 - separazione chimica (si veda la disposizione COP 40 [Cianuro](#)).
- Esaminare periodicamente i piani per l'eliminazione del mercurio per garantire un miglioramento misurabile.
- Tra le complessità sociali, economiche e politiche delle imprese AEA, l'azienda può rilevare opportunità per sostenere il trasferimento di tecnologie in grado di migliorare la produttività e ridurre la dipendenza dal mercurio, soprattutto nel quadro dei rapporti di approvvigionamento (si veda la guida alla disposizione COP 8 [Approvvigionamento diretto da attività estrattiva artigianale e su piccola scala](#)).
- Se il mercurio continua a essere utilizzato nelle AEA di proprietà dell'azienda o sotto il suo controllo, predisporre controlli per ridurre al minimo le emissioni di mercurio.⁶ Ecco alcune misure pratiche per ridurre l'uso di mercurio:
 - utilizzare processi di concentrazione più efficaci ed efficienti per ridurre la quantità di mercurio necessaria per l'amalgamazione – ad esempio, sistemi a chiusa, centrifughe, concentratori a spirale, vortici, tavole vibranti e flottazione;
 - utilizzare una storta o una cappa aspirante per catturare e riciclare il mercurio durante le fasi di lavorazione e raffinazione – in questo modo è possibile ridurre le emissioni di mercurio del 75-95%.

Verificare:

- Le attività dell'azienda contengono mercurio in prodotti, sottoprodotti o emissioni?
- In caso affermativo, è stato effettuato un bilancio di massa per valutare la quantità di mercurio organico e inorganico nel sito?
- Sono state poste in essere prassi per controllare, ridurre e, ove fattibile, eliminare le emissioni di mercurio?
- L'azienda si tiene al corrente della normativa applicabile in materia di uso e controllo del mercurio? E rispetta tale normativa?
- Per i produttori che ricorrono all'amalgamazione di mercurio: sono state cercate alternative e sono stati adottati provvedimenti per eliminare le attività specificate nella disposizione COP 41.2a?
- Per i produttori: sono state adottate misure per evitare che gruppi vulnerabili siano esposti al mercurio?
- Per i produttori: è stato formulato e attuato un piano con scadenze precise per ridurre e, ove fattibile, eliminare l'uso del mercurio nelle attività aziendali?

6 UNEP, a Practical Guide: Reducing Mercury Use in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (2012) http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11524/reducing_mercury_artisanal_gold_mining.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Siti web:

Alliance for Responsible Mining (ARM)
www.responsiblemines.org/en/

Artisanal Gold Council (AGC)
www.artisanalgold.org

Mercury Watch, Charting the Improvement of Artisanal and Small-Scale Gold Mining
<http://www.artisanalgold.org/our-projects/mercurywatch-org/>

Minamata Convention on Mercury
www.mercuryconvention.org

UNEP, Global Mercury Partnership
<https://web.unep.org/globalmercurypartnership>

Pubblicazioni:

Global Mercury Project, Global Impacts of Mercury Supply and Demand in Small-Scale Gold Mining (2007)
http://archive.iwlearn.net/globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf

International Council on Mining and Metals, Mercury Risk Management Position Statement (2009)
<https://www.icmm.com/en-gb/members/member-commitments/position-statements/mercury-risk-management-position-statement>

UNEP, Analysis of Formalization Approaches in the Artisanal and Small-Scale Gold Mining Sector Based on Experiences in Ecuador, Mongolia, Peru, Tanzania and Uganda (2012)
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11357/Formalization_Document_Final_June_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNEP, Global Mercury Partnership Resources
http://web.unep.org/globalmercurypartnership/publication_resources

UNEP, Global Mercury: Supply, Trade and Demand (2017)
wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/21725/global_mercury.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNEP, a Practical Guide: Reducing Mercury Use in Artisanal and Small-Scale Gold Mining (2012)
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11524/reducing_mercury_artisanal_gold_mining.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID), USAID Global Environmental Management Support (GEMS), Sector Environmental Guideline: Artisanal and Small-Scale Mining (2017)
www.usaidgems.org/Documents/SectorGuidelines/Mining_Guidelines_20170630_Final.pdf

Agenzia statunitense per la tutela dell'ambiente (EPA), Final Rule Concerning Mercury Emissions from Gold Mine Ore Processing and Production Sources (2010)
www.epa.gov/ttn/atw/area/gold_mines_fs_121610.pdf

(COP 42) RIPRISTINO AMBIENTALE E CHIUSURA DI SITI MINERARI

A DEFINIZIONI E APPLICABILITÀ

La presente disposizione si applica a tutti i soci membri di RJC attivi nel settore estrattivo e alle infrastrutture minerarie e ai relativi progetti, come strade, linee ferroviarie, porti e linee elettriche.

La chiusura di un sito minerario è un processo avviato quando la fase operativa di una miniera è terminata o sta giungendo al termine, e sono in corso lo smantellamento finale e il ripristino ambientale del sito.

Il ripristino ambientale consiste nel risanamento del paesaggio, successivamente alle attività estrattive, in base agli scopi cui sarà destinato il terreno.

Con il termine **ciclo di vita dell'attività estrattiva** si intende l'insieme delle fasi di un progetto relativo al sito estrattivo che include l'esplorazione, gli studi di fattibilità, la costruzione, la produzione, la chiusura, il ripristino e le attività post-chiusura del sito minerario.

B BACKGROUND

La chiusura dei siti minerari deve essere pianificata con la stessa attenzione dedicata alla loro apertura. Quello che succede in un sito dopo la chiusura è ciò che, in ultima analisi, ne definisce l'impatto a lungo termine e il contributo allo sviluppo sociale, economico e istituzionale di un'area. Un approccio integrato alla chiusura tiene presenti sin dalle primissime fasi le considerazioni di tipo ambientale, economico e sociale, e continua a farlo durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva. In questo approccio è fondamentale considerare la chiusura un elemento centrale dell'attività.

Gli impatti sociali ed economici della chiusura di un sito sono di solito significativi, e ciò evidenzia quanto sia importante prepararla in anticipo. I lavoratori, le comunità interessate (compresi minatori artigianali e popolazioni indigene) e gli enti normativi sono le principali parti in causa nei dialoghi riguardanti la chiusura di un sito, e dovrebbero essere coinvolti sin dall'inizio del processo di pianificazione. La partecipazione delle comunità è particolarmente importante al momento di elaborare e attuare un programma di chiusura siti.

Quasi tutti i siti minerari chiudono, anche in anticipo rispetto alle previsioni, perché la risorsa si è esaurita. Tuttavia, i siti possono chiudere prima del previsto per altri motivi, ad esempio calo dei prezzi delle materie prime, modifiche normative, difficoltà tecniche e conflitti sociali.

I costi della chiusura sono sostenuti per lo più quando il sito non genera più entrate; di conseguenza, le risorse finanziarie per la chiusura devono essere accantonate dall'azienda prima di iniziare l'attività, o durante il suo esercizio, garantite da altri flussi di reddito o rese disponibili tramite altre attività.

Storicamente, uno dei problemi maggiori incontrati dai governi è di trovare chi paga i costi delle attività di chiusura quando non vi è un soggetto responsabile chiaramente definito, ad esempio se l'impresa estrattiva ha fatto bancarotta o non è più in attività. Per questo motivo, molti paesi richiedono alle imprese estrattive di fornire una garanzia finanziaria.

In termini generali, con ripristino si intendono le misure adottate per fare in modo che il terreno su cui si è svolta l'attività estrattiva sia utilizzabile, dopo la chiusura del sito, per gli usi concordati. In alcune giurisdizioni, i requisiti di legge prevedono il ripristino del terreno per gli usi precedenti l'attività estrattiva, mentre in altre gli utilizzi finali delle terre possono essere negoziati con gli enti normativi o con le varie parti in causa.

Chiusura di siti minerari in aree caratterizzate da una significativa biodiversità

L'attività estrattiva è un utilizzo della terra transitorio; di conseguenza, nelle aree con significativi valori di biodiversità si dovrebbe aspirare a ripristinare un uso del terreno che tenga ben presenti questi valori (si veda la disposizione COP 38 [Biodiversità](#)). Gli obiettivi realizzabili per il recupero della biodiversità sono essenziali, e devono fornire all'attività un quadro di riferimento sul quale basare il programma di ripristino. Bisognerebbe di conseguenza elaborarli attraverso un processo iterativo e dinamico con la partecipazione delle parti in causa nel progetto, tenendo presenti i seguenti elementi:

- Requisiti normativi pertinenti e altre linee guida.
- Efficace consultazione con le principali parti in causa.
- Comprensione e conciliazione degli interessi contrastanti.
- Tutte le informazioni disponibili sulla biodiversità.
- Limitazioni tecniche.
- Utilizzi della terra precedenti l'attività estrattiva e livello di degrado della biodiversità.
- Proprietà e utilizzi delle terre dopo l'attività estrattiva.
- Integrazione nella gestione della biodiversità in tutto il terreno utilizzato.
- Riduzione al minimo degli impatti secondari.
- Altre opportunità di miglioramento della biodiversità.

Il programma di chiusura siti può essere complesso poiché di norma riguarda orizzonti temporali anche di diversi decenni. I responsabili della pianificazione devono cercare di affrontare i parametri sociali, economici e ambientali riguardanti l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva, e anche i cambiamenti che interverranno nelle generazioni future. Un approccio integrato, iterativo e disciplinato deve tener conto della possibile modifica di svariati parametri.

Un programma di chiusura siti efficace e ben elaborato può:

- assicurare un coinvolgimento più costante e trasparente delle parti interessate dal progetto;
- aiutare le comunità a partecipare alla pianificazione e all'attuazione di interventi che contribuiscono al successo della chiusura;
- assicurare che le decisioni sulla chiusura ricevano un maggiore sostegno dalle parti in causa;
- agevolare la gestione della chiusura;
- migliorare l'accuratezza delle stime sui costi di chiusura;
- ridurre al minimo il rischio di non conformità con le normative;
- identificare tempestivamente i potenziali problemi;
- ridurre progressivamente le potenziali responsabilità;
- identificare, e pianificare, le opportunità per ottenere benefici duraturi.

C REGOLAMENTI, NORME E INIZIATIVE CHIAVE

Iniziative internazionali

La guida dell'**International Council on Mining and Metals (ICMM)** sulla chiusura integrata dei siti minerari, pubblicata nel 2019, (www.icmm.com/en-gb/environment/mine-closure/integrated-mining-closure) sottolinea quanto la chiusura sia parte integrante delle attività centrali di un'impresa estrattiva. Propone orientamenti alle aziende per definire gli elementi chiave del programma di chiusura siti, e della relativa attuazione, fra cui:

- creare una base di conoscenze;
- definire visione, principi e obiettivi della chiusura;
- garantire il costante coinvolgimento delle parti in causa;
- identificare rischi e opportunità;
- progettare le attività per la chiusura;
- stimare i costi della chiusura;
- concordare i criteri per la riuscita;
- predisporre le risorse e mettere in atto la chiusura;
- monitorare e gestire la chiusura;
- restituire la proprietà.

Normativa nazionale

Molte giurisdizioni regolamentano i requisiti specifici per la chiusura, compresa la decisione sulle infrastrutture da lasciare o da cedere allo Stato, e i relativi meccanismi di garanzia finanziaria. È fondamentale che i soci membri conoscano le normative e i regolamenti in vigore in tutti i paesi in cui sono operanti.

Lo Stato del Nevada ha elaborato un meccanismo di calcolo dei costi di bonifica,¹ utilizzato abbastanza diffusamente per stimare i costi della chiusura.

D GUIDA ALL'ATTUAZIONE

COP 42.1: Programma di chiusura siti

I soci membri del settore estrattivo devono predisporre e sottoporre a regolare revisione un programma di ripristino ambientale e chiusura di siti minerari sin dall'avvio di ciascuna unità estrattiva, mentre nelle unità esistenti è necessario definire al più presto possibile un programma complessivo.

Punti da considerare:

- Iniziare il prima possibile la pianificazione della chiusura del sito, per poter individuare e ridurre nel tempo i rischi e le incognite.
- Il programma di chiusura e bonifica dovrebbe:
 - includere gli obiettivi della chiusura;
 - prendere in considerazione i programmi di manutenzione e sorveglianza per la chiusura temporanea delle attività;
 - valutare gli impatti residui derivanti da infrastrutture, subsidenza e materiali generatori di acido;
 - essere menzionato nella documentazione aziendale o relativa alla sostenibilità del sito (o nei materiali equivalenti);
 - essere utilizzato e aggiornato durante l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.
- Assegnare a una persona adeguatamente qualificata la responsabilità di mantenere in essere il programma di ripristino e chiusura siti per l'intero ciclo di vita dell'attività estrattiva.
- Riesaminare periodicamente il programma di chiusura siti: almeno una volta all'anno e ogni volta che vi sia un significativo cambiamento nel sito, ad esempio nuovi impianti di smaltimento o nuove infrastrutture o se viene modificata la durata prevista del sito.

COP 42.2: Coinvolgimento

Per ciascuna unità estrattiva, i soci membri del settore estrattivo devono coinvolgere regolarmente tutte le parti in causa locali, comprese le popolazioni indigene, le comunità, le imprese estrattive artigianali e su piccola scala, i dipendenti e gli enti normativi riguardo a programmi di chiusura e ripristino ambientale di siti minerari.

Punti da considerare:

- Il programma di chiusura siti deve diventare parte integrante del programma per il coinvolgimento delle parti in causa (si veda la disposizione COP 32 **Coinvolgimento delle parti in causa**).
- Includere le principali parti in causa (compresi lavoratori, enti normativi e comunità interessate) nella periodica fase di revisione del programma di chiusura siti. In tal modo, dovrebbe essere possibile comprendere a fondo ogni cambiamento riguardante le parti in causa che potrebbe influire sul programma di chiusura (ad esempio, cambiamenti demografici o sviluppo di altri mezzi di sostentamento).

1 Nevada Standardized Reclamation Cost Estimator <https://nrbond.org/>

COP 42.3: Disponibilità di risorse finanziarie

I soci membri del settore estrattivo devono prevedere il costo di attuazione del programma di ripristino ambientale e chiusura di ciascun sito minerario in modo da definire la disponibilità di risorse adeguate a soddisfare i requisiti e le esigenze collegate alla chiusura. Le stime in merito alle risorse finanziarie necessarie per la chiusura saranno riesaminate periodicamente durante il ciclo di vita dell'attività estrattiva.

Punti da considerare:

- Avviare il prima possibile la stima dei costi, aggiornandoli periodicamente. In particolare, prevedere quanto segue:
 - Migliorare il dettaglio delle stime dei costi man mano che si avvicina la chiusura del sito e diventano disponibili maggiori dettagli tecnici.
 - Tenere presente che, se non diversamente previsto dalla normativa in vigore, i costi di chiusura dovrebbero basarsi su stime ragionevoli dei costi effettivi, tenuto conto delle strutture di costo e delle condizioni locali.
 - Adeguare le modalità di finanziamento per rispecchiare ogni cambiamento riscontrato durante l'analisi annuale dei programmi di chiusura prevista nella disposizione COP 42.1.
 - Tenere presenti considerazioni come uso della terra dopo l'attività estrattiva, obiettivi delle parti in causa e requisiti normativi.
- Fra le considerazioni minime in materia di strumenti finanziari appropriati vi è la disponibilità di tutti i fondi necessari per coprire il costo della chiusura in ogni momento del ciclo di vita del sito, compresi gli stanziamenti in caso di chiusura anticipata o temporanea.
- Le risorse finanziarie a disposizione devono rispettare per lo meno quanto previsto dal diritto applicabile. In mancanza di normative specifiche, le risorse possono essere sotto forma di obbligazioni, lettere di credito e altri strumenti finanziari, oppure di auto-assicurazione o auto-fideiussione. Possono risultare adeguati i meccanismi finanziari gestiti da terzi, in particolare dopo che ha avuto luogo la chiusura. Questi comprendono, ad esempio, conti presso terzi integralmente finanziati (inclusi accordi gestiti dai governi) e fondi di ammortamento. Ogni forma accettabile di garanzia finanziaria deve essere fornita da un istituto finanziario attendibile.
- Per consolidare il processo è possibile ricorrere a soggetti terzi per analizzare i programmi di chiusura e le stime dei fondi necessari. Questa analisi deve riguardare gli aspetti sia tecnici che finanziari e può essere effettuata da un qualsiasi soggetto terzo adeguatamente qualificato.
- In tutti i casi, rispettare le normative in vigore affidandosi ad analisi interne e alle procedure di regolamentazione.

COP 42.4: Buone prassi di ripristino

I soci membri del settore estrattivo devono adottare tecniche basate su buone prassi per il ripristino di ambienti danneggiati o occupati da attività estrattive. Devono cercare di costituire un ecosistema autosufficiente o dare luogo a un utilizzo post attività estrattiva messo a punto con il coinvolgimento delle parti in causa durante la programmazione della chiusura del sito.

Punti da considerare:

- Laddove possibile, il ripristino e la chiusura devono essere attuati gradatamente, man mano che i singoli siti all'interno di un'unità estrattiva sono dismessi o si esauriscono, e smettono di essere operativi.
- In tutti i casi, valutare i rischi e gli impatti residui derivanti da infrastrutture, subsidenza, materiali generatori di acido e così via.
- Monitorare i risultati delle prestazioni dei siti e integrarli nel regolare riesame del piano di ripristino ambientale e chiusura di siti minerari.
- Assicurarsi che il ripristino si attenga al programma di chiusura siti, tenendo tuttavia presente che gli scenari precedenti l'attività estrattiva potrebbero riguardare paesaggi e infrastrutture molto differenti.
- Rammentarsi che gli ecosistemi nativi non sempre rappresentano le opzioni più appropriate e resilienti per bonificare la terra occupata dall'attività mineraria. Ad esempio, nelle aree in cui le specie allochene sono già parte degli ecosistemi locali, queste potrebbero consentire una migliore autosufficienza degli ecosistemi.

Verificare:

- Per ogni unità estrattiva è in essere un piano aggiornato di ripristino ambientale e chiusura di siti minerari?
- Le attività per il coinvolgimento delle parti in causa includono discussioni sul programma di chiusura siti?
- Le stime dei costi per la chiusura e la bonifica sono aggiornate? È stata predisposta un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie?
- Per la bonifica, sono adottate buone prassi tecniche?
- La bonifica permetterà di recuperare un ecosistema autosufficiente o altri utilizzi post-chiusura dell'attività elaborati con il coinvolgimento delle principali parti in causa?

E ULTERIORI INFORMAZIONI

Siti web:

Australian Centre for Geomechanics, Mine Closure
<https://acg.uwa.edu.au/mine-closure>

ICMM, Integrated Mine Closure
www.icmm.com/en-gb/environment/mine-closure/integrated-mining-closure

Nevada Standardized Reclamation Cost Estimator
<https://nrbond.org/>

Pubblicazioni:

Anglo American, Mine Closure Toolbox, Version 2 (2013)
www.angloamerican.com/~media/Files/A/Anglo-American-PLC-V2/documents/approach-and-policies/environment/toolbox-main-brochure-Ir.PDF

Governo australiano, Mine Closure and Completion (2006)
https://nt.gov.au/_data/assets/pdf_file/0015/203415/mine-closure-and-completion.pdf

ICMM, Integrated Mine Closure: Good Practice Guide, seconda edizione (2019)
www.icmm.com/website/publications/pdfs/closure/190107_good_practice_guide_web.pdf

ICMM, Planning for Integrated Mine Closure: Toolkit (2008)
www.ibram.org.br/sites/700/784/00001524.pdf

Mining Association of Canada (MAC), Towards Sustainable Mining: Tailings Management Protocol
<http://mining.ca/towards-sustainable-mining/protocols-frameworks/tailings-management-protocol>

COMMISSIONE NORME

La revisione del codice di procedura è stata effettuata con la supervisione della Commissione Norme (Standards Committee) di RJC, presieduta congiuntamente da Ainsley Butler (per i soci membri non esponenti dell'industria) e Charles Chaussepied (soci membri esponenti dell'industria), e comprendente: Anouchka Didier, Assheton Stewart Carter, Cecilia Gardner, Claire Piroddi, Diana Cuillillas, Didier Backaert, Eleonora Rizzuto, Estelle Levin-Nally, Ian Rowe, Inga Van Nuffel, Hiren Vepari, Jean-Baptiste Andrieu, Jenny Hillard, Joelle Ponnelle, Jonathan Hobbs, Marijke Achten, Michael Geelhand de Merxem, Michele Bruelhart, Phaedon Stamatopoulos, Purvi Shah, Stephane Fischler, Tehmasp Printer, Tim Carter, Tuesday Reitano, Yves Bertran

TEAM DI RJC

Anne-Marie Fleury e Andrew Cooper hanno svolto il ruolo guida, con il sostegno di Monica Staniaszek, Maria Mursell, Peter Dawkins, Mikaela King-Stevens, Bethan Herbert e Gerhard de Meyer.

TEAM CONSULTIVO

Fra gli esperti e i consulenti che hanno contribuito al codice di procedura vi sono Sian Lewis, Richard Earthy, Emily Sadler, Jessie Fischer, Beth Holzman, Magali Barraja e Kate Harcourt.